CONSULTAZIONI MORALI

SU CASI E MATERIE SVARIATE

CHE SPECIALMENTE RIGUARDANO I TEMPI NOSTRI

PER

CASIMIRO Card. GENNARI

Ediz. Terza

ritoccata e considerevolmente accresciuta

VOLUME I.

Property of
CLgA
Please return to
Graduate Theological
Union Library

ALMA COLLEGE
239.02
LIBRARY
G288
Alma, California

ROMA
Presso la Direzione del **Monitore Ecclesiastico**
1913

28516

PROPRIETÀ LETTERARIA

ROMA
Tipografia P. Veratti, Via Calamatta 24. Tel. 41-01

AL BENIGNO LETTORE

(Nella prima edizione)

Non sembri strana la pubblicazione di questo libro, nè il titolo ad esso preposto. — È vero che di opere *morali, canoniche* e *liturgiche* ve n' ha dovizia ; è vero altresì che non mai come oggi si vide gran copia di casi risolti in tanti libri di ogni formato, da offrire agli studiosi campo larghissimo di apprendimento. Nondimeno chi hen consideri i tempi in cui viviamo, nei quali si richieggono norme nuove e nuovo indirizzo pel pratico esercizio dei sacri ministeri, non troverà disutile che nuovi libri vengano a luce, i quali chiariscano queste norme e rendano facile siffatto indirizzo.

A ciò si aggiunge che mal ricorrerebbe a libri antichi, tuttochè autorevoli e classici, chi bramasse risolvere le quistioni odierne, che s'incontrano ad ogni piè sospinto. Gli antichi Autori neanco previdero i casi tristissimi dei tempi nostri, e però non poterono occuparsi di essi. Di che molti, giovandosi di quelli solamente, ed ignorando le novità che oggidì fa d' uopo tener presenti, sono indotti spesso in gravissimi errori, con tutto quel danno che questi portano seco.

La Santa Sede, o di per sè in decreti generali, o interrogata da Vescovi zelanti, non ha mancato di dare opportune regole di condotta pei nuovi tempi. Siffatte regole fa mestieri conoscere appieno chi voglia ben condursi nei sacri ministeri, e voglia battere la via sicura. Ma ciò non basta. I casi che occorrono ogni giorno sono molti e svariati, e la loro soluzione

spesso non è sì facile e chiara, da potersi vedere a prima fronte. Ve ne ha taluni anzi difficilissimi, tuttochè frequenti ed ovvii nella pratica. Per questi fa d'uopo di non poche cognizioni e di studio accurato e profondo, a non incorrere in errori.

Tal bisogno avemmo di mira precipuamente nel concepir l'idea di queste *Consultazioni.* Volemmo raccogliere le quistioni più o meno oscure e difficili in materia di Morale, di Canonica, di Liturgia, che specialmente riguardano i tempi nostri, e che pur sono facili ad incontrare nel pratico esercizio de' ministeri sacri. Ci adoperammo di studiarle da tutt' i lati, e di risolverle con quanta precisione e chiarezza da noi si potesse maggiore. A tal fine tenemmo presenti non pure le fonti del diritto (che abbiamo consultati con ogni accuratezza), non pure l' insegnamento de' più classici autori antichi e moderni, ma i responsi tutti della Santa Sede anche recentissimi, nè abbiamo omesso talvolta il consiglio di chiari e dotti Teologi e Canonisti viventi. Di siffatte quistioni sparsamente parlammo nel *Monitore Ecclesiastico.* Giovava però (ed erano questi i suggerimenti e le vive istanze che ci pervenivano da molti) riunire in sol corpo le svariate materie, dopo averle rivedute e ritoccate con più matura diligenza, aggiungendovi le ultime novità, e riformandone in taluni punti il giudizio.

Eccolo adunque il libro, che noi presentiamo ai Ministri del Santuario. Il titolo che vi apponemmo di *Consultazioni,* anzichè di *Casi,* trae ragione dalle materie di che tratta e dal modo con cui le tratta. Non sono tutti casi che si risolvono, ma talvolta sono argomenti speciali e interessanti dei tempi nostri, che han bisogno di ponderato svolgimento. Quando poi si propongono dei casi (la cui massima parte sono avvenuti realmente), non si ha riguardo alla sola e nuda loro soluzione, ma soprattutto alle quistioni più o meno difficili e nuove, che vi si contengono, e che si discutono con accuratezza.

Se ci siamo bene apposti, il giudicarlo non è da noi. Osiamo nondimeno sperare che il Clero italiano faccia buon viso ai nostri sforzi ; e un fondamento molto solido di tal fiducia lo abbiamo non solo negli eccitamenti venutici da ogni luogo per la pubblicazione di questo libro, ma nell' approvazione di chiarissimi Teologi e di eminenti Prelati, i quali si degnavano qualificare il lavoro coi titoli più benevoli ; e finalmente nello spaccio stesso del libro di cui, uscito a dispense, se n' è già in

buona parte esaurita la edizione prima ancora che si fosse compiuta.

(Nella seconda edizione)

Siffatte cose noi scrivemmo nella prima edizione del presente lavoro. Esaurita questa completamente, alle molte persone che continuavano a farne domanda, promettemmo di por mano ad una ristampa quanto prima ci fosse dato. Ma altre più gravi e continue occupazioni impedirono per lungo tempo l' adempimento di quella promessa. Tanto più, che volevamo ritoccare ancora ed accrescere il numero delle nostre Consultazioni, ed offrire agli Ecclesiastici qualche cosa di maggior vantaggio ed opportunità.

Siamo ora lieti finalmente di sciogliere la promessa, riproducendo non solo quello che pubblicammo altra volta, con più accurate correzioni e giunte, ma raddoppiando il numero delle nostre Consultazioni, da formare giusta materia di due grossi volumi. Ci siamo adoperati di trattare in essi con maggior copia quegli argomenti e di risolvere con più chiarezza quei dubbii, che nella pratica dei sacri ministeri recano difficoltà in tempi che volgono così tristi ; siccome avvenne a coloro che si compiacquero proporci i prefati dubbii, la cui soluzione ci parve utile che si conoscesse da tutti.

Tale è lo scopo della modesta opera che di nuovo licenziamo alle stampe. Saremo paghi pienamente se, benedicendo Dio, essa valga a produrre qualche utilità, pur anche minima, ai Ministri del Santuario.

(Nella terza edizione)

La seconda edizione di questo lavoro, in due grossi volumi, fu pure esaurita. Non cessando le richieste, e convenendoci por mano ad una terza ristampa, credemmo di aumentare ancora più il numero delle consultazioni, e pur dei volumi. Le sole *Consultazioni Morali* così accresciute formano materia di due Volumi che ora diamo alla luce. Appresso ci studieremo di ritoccare ed accrescere il numero delle *Consultazioni*

Canoniche, che divideremo pure in due Volumi. Un ultimo volume comprenderà le *Consultazioni Liturgiche* (1).

Alle antiche Consultazioni faremo ulteriori variazioni ed aggiunte, secondo le novissime decisioni della S. Sede, la quale ha di recente recate innovazioni considerevoli all' antica disciplina. Così veranno disaminate e risolute con quell' accuratezza che da noi si potrà maggiore, le quistioni più gravi ed importanti che soprattutto riguardano i tempi nostri.

---

(1) Seguiamo in ciò l'esempio della versione francese di quest'opera, fatta dal chiariss. Mons. A. Bondinhon e divisa in cinque volumi.

INDICE PROGRESSIVO

CONSULTAZIONE I. — Sulle censure del Capo XI, Sessione XXII, del Tridentino, contro gli usurpatori de' beni di chiese e di luoghi pii. . . . . Pag. 1

» II. — Della Composizione circa gl'illeciti o leciti acquisti di beni ecclesiastici. . . . . » 11

» III. — Sulla concorsenza alla licitazione governativa dei beni ecclesiastici. . . . . » 39

» IV. — Di chi rivende con lucro un fondo ecclesiastico acquistato con venia della S. Sede. . » 42

» V. — Circa la sovvenzione imposta dalla S. Penitenzieria agli acquirenti i beni ecclesiastici . » 45

» VI. — Circa i fondi ecclesiastici che si dànno in affitto o in censo. . . . . » 48

» VII. — Circa la partecipazione alla coltura ed ai frutti dei beni ecclesiastici, indebitamente acquistati . . . . . » 50

» VIII. — Se si possano imporre o consentire ipoteche su fondi ecclesiastici comprati dal demanio. » 55

» IX. — Circa l'adempimento dei pesi nei fondi acquistati dal demanio . . . . . » 58

» X. — Circa le elezioni politiche in Italia . . » 60

» XI. — Circa il canto del *Te Deum* per le feste nazionali . . . . . » 69

» XII. — Intorno i furti di cose ecclesiastiche, e la loro restituzione . . . . . » 73

» XIII. — Quali sieno le norme, da seguirsi nella pratica, oggidì, sull'interesse nel mutuo . . » 76

» XIV. — Se possano esercitarsi lecitamente, anche dai preti, gli officii amministrativi in Italia, e se possa prestarsi al governo il giuramento di fedeltà . . . . . » 87

» XV. — Su ciò che si debba imporre *in articulo*

mortis ai censurali ed agli acquerenti beni ecclesiastici . . . . . Pag. 93

CONSULTAZIONE XVI. — Dell'avvocato, del giudice, del notaio nei contratti e nelle cause di beni ecclesiastici. . » 97

» XVII. — Della lettura dei giornali ostili alla Chiesa . . . . . » 102

» XVIII. — Circa l'adesione esterna all'eresia e la frequentazione dei templi protestantici . . » 115

» XIX. — Se il confessore debba sempre ammonire coloro che leggono giornali ostili alla Ch.esa. » 120

» XX. — Sopra un libero pensatore che fa da patrino, che contrae matrimonio e che viene a morte . . . . . » 126

» XXI. — Intorno al parto cesareo . . . » 130

» XXII. — Del coscritto che simula malattie, e suborna i medici . . . . . » 142

» XXIII. — Della legittima alla moglie e ai figli di matrimonio ecclesiastico senza vincoli civili. . » 147

» XXIV. — Sugli obblighi e sui diritti dei genitori intorno alla legittima e alla disponibile . . » 152

» XXV. — Circa i frutti di fondo ecclesiastico comprato in buona fede . . . . . » 156

» XXVI. — Di una moglie che invola ciò che la legge attribuisce al coniuge superstite, quando non può ottenere dal marito la formalità civile . » 157

» XXVII. — Se si può consentire l'arresto in chiesa, con la pubblica forza, di chi abbia insultato i sacri ministri . . . . . » 159

» XXVIII. — Se un sacerdote possa comparire e possa essere tradotto innanzi ad un giudice laico. » 162

» XXIX. — Quali pene s'incorrano per le subaste pubbliche e private di beni ecclesiastici . . » 166

» XXX. — Circa il sequestro della pensione governativa e di lucri avventizii. . . . . » 169

» XXXI. — Circa la sola amministrazione dei beni ecclesiastici usurpati . . . . . » 170

» XXXII. — Dell'obbligo che hanno le Monache di recitare l'officio divino . . . . . » 172

» XXXIII. — Casi, nei quali un semplice confessore può assolvere dai riservati al Vescovo . . » 175

CONSULTAZIONE XXXIV. — Intorno all'uso dell'assoluzione condizionata. . . . . Pag. 183

» XXXV. — Mezzo per guadagnar tempo nelle confessioni quando ci sia gran concorso di penitenti. . . . . » 186

» XXXVI — Norme sul differire l'assoluzione . » 192

» XXXVII. — Avvedimenti circa i riservati e facoltà del Capo *Liceat* . . . . . » 201

» XXXVIII. — Circa la confessione delle persone divote e la comunione quotidiana . . . » 207

» XXXIX. — Norme per tranquillare la coscienza de' confessori circa i recidivi . . . . . » 217

» XL. — Come debba regolarsi un sindaco cattolico nei così detti matrimonii civili . . . . » 2 6

» XL. — Se può convalidarsi col Sacramento il matrimonio civile, senza la volontà e senza saputa dello sposo . . . . . » 232

» XLII. — Circa la condotta del confessore cogli occasionarii *in esse* . . . . . » 235

» XLIII. — Se si richiegga assolutamente la venia Apostolica per redimere dal Demanio canoni assai piccoli, di natura redimibili, e se altrimenti s'incorra la censura . . . . . » 239

» XIV. — Sull'obbligo dei buoni di accorrere alle elezioni amministrative . . . . . » 241

» XLV. — Se nelle dispense matrimoniali sia necessario esprimere la copula incestuosa, e l'animo di ottener la dispensa più facilmente . . . » 246

» XLVI. — Sull'obbligo di custodire e rinnovare i titoli dei diritti ecclesiastici; e se possono questi diritti disconoscersi, posta la prescrizione o la perdita dei titoli. . . . . » 247

» XLVII. — Se possa restituirsi un deposito, ricevuto sotto secreto, ad un fallito, con aggravio dei creditori. . . . . » 252

» XLVIII. — Se il lavoro straordinario dei figli di famiglia dà loro diritto di pretendere un dippiù dall'asse paterno ereditario. . . . . » 255

» XLIX. — Doveri di un garante: e se questi possa fare una vendita finta, per sottrarsi alla garanzia . . . . . » 259

CONSULTAZIONE L. — Se la grave infermità, e il dovere di compiere il precetto pasquale, scusino dal digiuno naturale per la Comunione. . . . . Pag. 263

» LI. — Sulla condotta da osservarsi circa la confessione dei fanciulli . . . . . » 268

» LII. — Se sia lecito investir danaro sul credito fondiario, e nel caso affermativo, con quali condizioni possa farlo un'opera pia. . . . » 274

» LIII. — Sulla condotta del confessore, nel caso che il penitente nega ciò che egli altronde ben conosce . . . . . » 278

» LIV. — Se, e come, sia lecito raccogliere messe per diffondere la buona stampa, ed acquistare per messe dei buoni libri . . . . . » 283

» LV. — Se possa accettarsi l'officio di membro di una Congregazione di Carità: e quali sieno i doveri di quest'ufficio . . . . . » 292

» LVI. — Del Confessore che, per timore di pene governative, non compie il suo dovere coi detentori di beni di Chiese. . . . . » 295

» LVII. — Se al moribondo, privo di sensi, possa darsi sempre l'assoluzione sacramentale . . » 297

» LVIII. — Se a qualsivoglia moribondo, privo di sensi, possa darsi, coll'assoluzione sacramentale, la sepoltura ecclesiastica . . . . . » 308

» LIX. — Se debbano subito comporsi colla Chiesa, per essere assoluti, chi di un fondo eccleciastico ha ereditata la proprietà e non l'usufrutto, e chi l'usufrutto e non la proprietà . . . . » 310

» LX. — Il moribondo, il quale indebitamente acquistò beni ecclesiastici usurpati, e fu assoluto colla promessa di comporsi colla Chiesa, laddove risanato, non si compone, se cade novellamente in censura . . . . . » 314

» LXI. — Ciò che debba o possa fare un patrono di cappellania laicale, che ne ha svincolati i beni dal Demanio, senza venia della S. Sede . . » 319

» LXII. — Che cosa debba, o possa fare, in buona coscienza, chi si trovi di aver ricevuta una cartamoneta falsa . . . . . » 323

» LXIII. — Se, e come, la parvità di materia nel furto debba variare oggidì per la mutata condizione dei tempi . . . . . » 326

CONSULTAZIONE LXIV. — Se si possa consentire oggidì aumento sull'intenteresse nel mutuo *ob periculum amittendae sortis ;* e se si possa star sempre, per tale interesse, all'uso comune di ciascun luogo . . Pag. 336

» LXV. — Circa l'osservare i precetti della Chiesa quando vi sia il timore di gravi danni e il disprezzo della Religione . . . . . » 350

» LXVI. — Quando sia lecita la disunione temporanea dei coniugi senza il mutuo consenso e quando col mutuo consenso . . . . . » 355

» LXVII. — Se i pellegrini si possano assolvere dai riservati al Papa e si possano dispensare da impedimenti e da irregolarità, per quelle facoltà che ai Vescovi suol concedere la S. Sede . . » 360

» LXVIII. — Se l'errore comune sul titolo renda sempre valida l'assoluzione nulla: segnatamente quella sui riservati . . . . . » 365

» LXIX. — Se cade in censura chi concorre all'asta dei beni sacri con animo di comporsi colla Chiesa e di rendere i detti beni alla Chiesa, quando riesca aggiudicatario di essi . . . . . » 371

» LXX. — Circa la facoltà che hanno i Vescovi ed i missionarii sulle dispense matrimoniali prima e dopo il matrimonio . . . . . » 374

» LXXI. — Se può alienarsi la legittima dei figli, per esimerli dai creditori . . . . . » 380

» LXXII. — Se si possa unire in matrimonio ecclesiastico chi sia legato con altri in vincolo civile » 388

» LXXIII. — Circa la facoltà che compete ai Vescovi sulla dispensa dagl'impedimenti matrimoniali dubbii . . . . . » 391

» LXXIV. — Circa il valore delle clausole nelle facoltà sulle dispense matrimoniali . . . . » 398

» LXXV. — Circa l'errore sui nomi delle dispense pontificie . . . . . » 405

» LXXVI. — Sulla illiceità della craniotomia. . » 408

» LXXVII. — Circa l'obbligo di pagare i pubblici balzelli. . . . . » 419

» LXXVIII. — Se sia lecito l'uso dell'ipnotismo . » 425

LXXIX. — Della regola di condotta circa il salario degli operai nei tempi normali ed anormali . » 436

CONSULTAZIONE LXXX. — Circa la responsabilità degli officiali del municipio e dei loro elettori sull'acquisto e sulla conservazione di beni ecclesiastici dal Governo incamerati . . . . . Pag. 442

» LXXXI. — Se valga il S. Sacrifizio colla consacrazione di una sola specie e se ci sia obbligo dl restituir lo stipendio quando incolpevolmente il Sacrificio è nullo . . . . . » 446

» LXXXII. — Del pigliar parte a feste di società per commemorare l'invasione di Roma . . . » 459

» LXXXIII. — Circa le composizioni nei casi di fallimento . . . . . » 462

» LXXXIV. — Circa la condotta del parroco col penitente, che non vuol pagare le decime . . » 467

» LXXXV. — Se v'ha legge che obbliga a non ricevere il sacramento della confermazione prima di sette anni . . . . . » 474

» LXXXVI. — Circa l'uso delle rendite beneficiali. » 478

» LXXXVII. — Disciplina vigente della Chiesa circa l'assoluzione dai riservati quando non se ne abbia la facoltà nè ordinaria nè delegata . . » 489

» LXXXVIII. — Intorno al divieto di ricevere doni da Religiosi . . . . . » 507

» LXXXIX. — Se, e quando, le indulgenze possono applicarsi ad altri vivi . . . . . » 519

» XC. — Se giovino più alle anime purganti un gran numero di messe celebrate subito, anzichè un legato perpetuo di poche messe annuali; e se giovino più le messe cantate, anzichè le piane . » 522

» XCI. — Circa il tempo, in cui si debbano celebrare un grande numero di messe . . . » 526

XCII. — Se è simoniaco il mettere intercessori per ottenere un beneficio . . . . . » 530

» XCIII. — Chi debba dirsi vero inventore di un tesoro; e se le disposizioni di legge su tal riguardo obblighino in coscienza *ante sententiam* . » 538

APPENDICE I. — Facoltà della S. Congr. del Concilio circa le Composizioni . . . . . » 544

» II. — Sulla condotta del sindaco cattolico nei così detti matrimonii civili . . . . . » 550

CONSULTAZIONI MORALI

CONSULTAZIONE I.

Sulle censure del Capo XI, Sessione XXII del Tridentino, contro gli usurpatori de' beni di chiese e di luoghi pii.

Sommario — 1. Scopo della cons. — 2. Testo del cap. cit. del Tridentino — 3. Pene che in esso sono sancite — 4. Persone che le incorrono — 5. Condizioni per incorrerle — 6. Circostanze in cui s'incorrono — 7. Circostanze in cui non s'incorrono — 8. Se le incorrono i cooperanti.

1. Le censure del Tridentino han vigore altresì dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis*, in forza di questa medesima Costituzione. — Fra quante censure in esso sono stabilite, degne di speciale menzione e di studio per la pratica sono quelle sancite nel Cap. 11° *de Ref.* della Sessione 22.ª contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici e dei luoghi pii. Noi, dopo aver riprodotto quell'interessantissimo capitolo, vi faremo alquante pratiche annotazioni, a vantaggio sopratutto de' Confessori, interpretandolo secondo il sentire di Teologi antichi e moderni e secondo le autorevoli dichiarazioni delle Ss. Congregazioni Romane.

2. Conc. Trid. Sess. 22. Cap. XI de Reform. — «Si quem clericorum vel laicorum, quacumque is dignitate, etiam imperiali « aut regali, praefulgeat, in tantum malorum omnium radix « cupiditas occupaverit, ut alicuius ecclesiae, seu cuiusvis saecularis vel regularis Beneficii, montium pietatis, aliorumque « piorum locorum iurisdictiones, bona, census ac iura, etiam « feudalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se, vel alios, vi, vel timore incusso, « seu etiam per suppositas personas Clericorum aut Laicorum, « seu quacumque arte aut quocunque quaesito colore in proprios usus convertere, illosque usurpare praesumpserit, seu « impedire, ne ab iis ad quos jure pertinent, percipiantur, is « anathemati tamdiu subiaceat, quamdiu iurisdictiones, bona, res « iura, fructus et redditus, quos occupaverit, vel qui ad eum

« quomodocumque, etiam ex donatione suppositae personae, per-
« venerint, ecclesiae eiusque administratori, sive Beneficiato, in-
« tegre restituerit, ac deinde a Romano Pontifice absolutionem
« obtinuerit. Quod si eiusdem ecclesiae patronus fuerit, etiam
« iure patronatus ultra praedictas poenas eo ipso privatus exi-
« stat. Clericus vero, qui nefandae fraudis et usurpationis hu-
« iusmodi fabricator, seu consentiens fuerit, eisdem poenis sub-
« iaceat, nec non quibuscumque Beneficiis privatus sit, et
« ad quecumque alia Beneficia inhabilis efficiatur, et a suorum
« Ordinum executione, etiam post integram satisfactionem et
« absolutionem, sui Ordinarii arbitrio suspendatur. »

Per bene intendere questo capitolo del Tridentino, è necessario considerare chi vien punito in esso e con qual pena.

3. Le pene che qui si stabiliscono sono :

a) la scomunica maggiore riservata in modo generale al Sommo Pontefice (1), sì pei chierici come pei laici, sì pei patroni come pei beneficiati ;

b) pei patroni di qualsivoglia beneficio, la privazione del giuspatronato ;

c) pei chierici che ardiscono perpetrare la usurpazione

---

(1) Giova qui ricordare che, in forza della Costit. *Apost. Sedis,* gli usurpatori dei beni che appartengono alla Chiesa Romana e chi ad essi presta aiuto, consiglio o favore *(art. XII),* come altresì gli usurpatori dei beni o delle giurisdizioni spettanti a persone ecclesiastiche, *ratione suarum Ecclesiarum aut Beneficiorum (art. XI),* cadono nella scomunica riservata in modo speciale al Rom. Pontefice. Restano perciò gli usurpatori dei beni di chiese o di luoghi pii, che incorrono la scomunica di generale riserva sancita dal Tridentino. — Chi usurpa dee ben distinguersi da chi aliena i detti beni senza la legittima facoltà. Per questi ultimi l'Estrav. *Ambitiosae* ha la scomunica non riservata.

Fu chiesto alla S. C. della Univ. Inquis. : « Qua parte Tridentinae censurae
« a constit. *Apostolicae Sedis* confirmatae adhuc vigeant ? Quod idem est ac
« quaerere an peccans in materia, quam et constitutio *Apostolicae Sedis* et
« Conc. Tridentinum attingunt, in duplicem excommunicationem incidat, alte-
« ram Rom. Pontifici specialiter reservatam, vi supradictae constitutionis, alteram,
« simpliciter reservatam vi Concilii Trid. ? Et proinde, an usurpatores bonorum
« Ecclesiasticorum duplici innodentur excommunicatione ? »

La S. C. il dì 8 luglio 1874 rispose : — « Negative. Videlicet usurpatores
« bonorum ecclesiasticorum innodari sola excommunicatione Rom. Pontifici spe-
« cialiter reservata. »

ecc., che cooperano o che consentono ad essa, la privazione dei beneficii che posseggono, e la inabilitazione a riceverne altri; e dippiù la sospensione dall'uso degli ordini sacri, da infliggersi ad essi dall'Ordinarto a suo arbitrio, e ciò quand'anche siesi adempita esattamenie la restituzione.

4. Incorrono le dette pene:

a) gli usurpatori chierici o laici (non *regolari*, di cui non si fa menzione) delle giurisdizioni, dei beni, dei censi (1) e dei diritti anche feudali ed enfiteutici, dei frutti, degli emolumenti e di qualunque entrata, da servire al sostentamento dei sacri ministri o dei poveri: i quali spettano a qualsivoglia chiesa, a qualsivoglia Beneficio regolare o secolare, monte di pietà, od altri luoghi pii;

b) tutti coloro che con *qualunque arte* e per *qualsivoglia*

---

(1) Chi volesse affrancare un censo dovuto a chiese, e luoghi pii ecc. incorrerebbe queste censure? È fuor di dubbio che sì, sopratutto dopo le dichiarazioni della S. Penitenzieria Apost. del dì 1.° Giugno 1869. Imperocchè, quando non siesi ottenuto il consenso dalla legittima autorità ecclesiastica, sempre si verifica la usurpazione del dominio diretto che la chiesa, il luogo pio ecc. avevano sul fondo, posto pure che si assegni sopra altro fondo una rendita equivalente, ovvero si faccia la offerta di un corrispondente capitale. Questa rendita o questo capitale, benchè di un egual valore, pure non è, nè può dirsi il dominio diretto che la chiesa o il luogo pio aveva prima, e di cui non poteva essere spogliata senza ingiustizia. — Col debito permesso si potrebbe far ciò lecitamente; ma un tal permesso, in forza della Estrav. *Ambitiosae*, può darlo solamente il Sommo Pontefice, giacchè in questo caso avrebbe luogo un'*alienazione* o una *permuta*, la quale è proibita sotto pena di censura *nemini reservata*, quando non si osservano le *debite solennità* e non si è ottenuto il beneplacito della Santa Sede.

Da ciò si raccoglie che chi affranca un censo dovuto ad enti ecclesiastici senza beneplacito Apostolico e senza il consenso degli amministratori, se il censo apparteneva *ad personas ecclesiasticas ratione suarum Ecclesiarum aut Beneficiorum*, incorre la scomunica riservata al Papa in modo speciale, per la Costit. *Apostolicae Sedis* § XI; se a chiese o a luoghi pii, la scomunica riservata al Papa in modo generale pel Cap. XI, Sess. 22 del Trid. Ove poi intervenga il consenso de' legittimi amministratori, ma non quella del S. Pontefice, s'incorre la scomunica *nemini reservata* dell'Estrav. *Ambitiosae*.

Avanzini osserva che anche in quest'ultimo caso può incorrersi la scomunica riservata dal tridentino; quando cioè l'alienazione o la permuta sia avvenuta con danno della chiesa o del luogo pio.

pretesto addicono ad uso proprio siffatte cose usurbate, tutte o in parte.

c) quelli, ai quali in qualunque modo pervennero le dette cose, anche per donazione di supposte persone ;

d) quei che impediscono che le prefate cose vengano percepite da coloro i quali vi han diritto ;

e) quei che dànno il mandato a consumare un tal delitto *sive per se sive per alios..... seu etiam per suppositas personns* (1) ; purchè però il detto mandato abbia avuto il suo effetto;

f) i chierici che di tal nefanda frode sieno autori, ovvero ad essa consentano.

5. Per incorrersi le dette pene è necessario : — 1.° che veramente si usurpino i detti beni, o si acquistino usurpati (2) — 2.° che i beni sieno proprii della chiesa o dei luoghi pii o da essi posseduti ; cioè che questi abbiano il *jus in re*, non bastando il *jus ad rem* — 3.° che la usurpazione sia di materia grave ; — 4.° che si conosca, la cosa usurpata appartenere a chiese, a luoghi pii ecc. — 5.° che si abbia piena notizia di questa censura, la quale si infligge a chi *con presunzione* commette un tal delitto ; — 6.° che l'effetto sia seguito, giusta la sentenza comune dei Teologi, e una risposta della S. Penitenzieria al vescovo di Policastro (3) ; — 7.° che, trattandosi di beni di luoghi pii, siano questi eretti per autorità della Chiesa, e dalla Chiesa amministrati (4).

---

(1) « Avrebbono certi desiderato che s'esprimesse nel Capitolo (XI della Sess. 22 del Trident.), fra i delitti puniti, il nome di *confidenza*. Al che per non entrare in più alte liti intempestive, fu destramente risposto che a bastanza venia compreso un tal crimine da quelle parole : *per supposte persone.* » — Pallavicino, *Storia del Conc. di Trento,* Lib. XVIII, Cap. VI, § II.

(2) Il dotto d'Annibale *(Comm. Cons. Ap. Sed. in h. l.)* giustamente osserva che questa censura si estende non a qualsivoglia occupazione, ma alle sole *autoritative e potenziali,* e dice : « Quod satis superque manifestum est tum ex personis, quas hoc decretum prae ceteris spectat; tum ex gravissimis verbis, quibus nefandum hoc facinus carpit; tum ex poenis quam gravissimis, quibus illud coercet. »

(3) Il detto Vescovo domandò: « Se debbono ritenersi per censurati coloro che licitarono nelle pubbliche subaste della vendita di beni ecclesiastici; ma non rimasero aggiudicatarii di alcun fondo » — e la S. Penit. il dì 15 Apr. 1873 rispose: *Negative* (V. Mon. Eccl. Vol. I, pag. 240).

(4) « *Piorum locorum* » quae nempe auctoritate ecclesiastica erecta sint,

Per l'assoluzione da queste censuse fa d'uopo: — 1.° restituire integralmente le giurisdizioni, i beni, le cose, i diritti, i frutti e i redditi che si sono usurpati o ingiustamente posseduti; ovvero comporsi intorno a questi colla Chiesa; — 2.° ottenerne la facoltà dalla Sede Apostolica, o dal vescovo. Vedremo altrove come il Vescovo possa dare questa facoltà.

6. Per la pratica è bene dedurre dal detto fin qui, che vanno innodati di censure, giusta la comune sentenza de' Dottori:

a) Chi usurpa la giurisdizione delle chiese o dei luoghi pii ecc. presumendo di reggerli e governarli senza diritto e contro la volontà dei fondatori o dei legittimi superiori. Si noti che, se la giurisdizione appartiene a persone ecclesiastiche *ratione suarum ecclesiarum aut beneficiorum*, chi la usurpa cade nella scomunica riservata al Papa di special menzione per la Cost. *Apost. Sedis* §. XI.

b) Chi compra beni ecclesiastici dalle mani di un usurpatore, o di chi li abbia avuti dall'usurpatore; giacchè la sanzione del Tridentino riguarda non solo chi usurpa, ma pure chi addice a sè con qualunque arte o pretesto i beni delle chiese ecc., e coloro, cui questi beni usurpati pervennero per qualsivoglia mezzo, *quomodocumque, etiam ex donatione supposititae personae, pervenerint.* — Ciò fu espressamente definito dalla S. Congr. della Univ. Inquisizione il dì 7 luglio 1879 (1). Anzi lo Scavini è di opinione che la censura s'incorra altresì da coloro che acquistarono questi beni da chi li comprò col beneplacìto della S. Sede, tutto che si assoggettino alle condizioni del primo compratore, mentre un tal beneplacito dee considerarsi del tutto personale (*Scavini Lib. IV, App. XXXI, n.* 218). Ciò però, quando il primo compratore non si sia composto colla Chiesa.

---

ad pium opus destinata, et quae dependenter ab Ecclesia reguntur et administrantur; unde dicitur: *is,* usurpator, *anathemati tamdiu subiaceat*.... quamdiu.... Ecclesiae eiusque administratori, sive beneficiato, integre restituerit » (Bucceroni *Comm. de Const. Ap. Sed. in h. l.).*

(1) « Minime dubitandum, quin ementes bona ecclesiastica ab usurpatoribus « usurpata incidant in excommunicationem R. Pontifici reservatam: etenim, prae- « scindendo a quaestione an supradicta emptio aliquo modo attingatur a const. « *Apostolicae Sedis* art. XI, nulli dubium esse potest quin comprehendatur a « clarissima dispositione cap. XI, *de Ref.* Sess. XXII Conc. Tridentini. » — *S. U. I. Congr. die 8 Julii 1874.*

c) Chi prende in fitto da un usurpatore siffatti beni, per la medesima ragione (Scavini, del-Vecchio ecc.) (1).

d) I chierici che consigliano una tale usurpazione o un tale acquisto, o vi consentono: *Clericus vero qui nefandae fraudis et usurpationis hujusmodi fabricator seu consentiens fuerit etc.* — Le quali parole nondimeno sembrano indicare un consenso positivo ed efficace: tale non sarebbe se si consentisse *post factum;* ovvero si consentisse negativamente il che avviene quando, potendo, non si muove opposizione;

e) I patroni che addicono a sè i beni del giuspatronato, benchè il beneficio sia stato fondato da essi: imperochè una cosa offerta una volta a Dio, non la si può più ripigliare senza legittima venia di chi ha la potestà da Dio.

f) Coloro che usurpano i frutti di qualche benefizio, benchè vacante, o di qualche fondo spettante a chiese, a cleri, a case religiose, a luoghi pii, o questi frutti comprano dalle mani di un usurpatore. Tra costoro, al dir del Bonacina (*de Censuris* 9, 18), debbono annoverarsi *omnes usurpantes glandes, oleas, sylvas, foenum, triticum, uvas, pensiones domorum, praediorum, census, decimas et alia ad ecclesiasticas personas, ratione ecclesiarum monasteriorum, et beneficiorum pertinentia* (2).

---

(1) I Vescovi oggidì, per ordinario, sono abilitati ad assolvere dalla censura coloro che presero in fitto i detti beni, ed a permettere che continuino a tenerli in fitto o a prenderli di nuovo, colla condizione che, se a giudizio del Vescovo o del confessore condussero i fondi a prezzo minore del giusto, diano una qualche limosina a favore dell'ente, ai quali i fondi si appartenevano; e inoltre che si obblighino di conservare possibilmente, sotto la direzione dell'Ordinario, le case ed i tempii sacri, e che riparino o rimuovano lo scandalo. Si concede pure che l'affitto si faccia oltre un triennio, quando così voglia il Governo; e ciò solo in grazia del conduttore, per tranquillità di sua coscienza, e sia revocabile *ad nutum S. Sedis.* Questa facoltà il Vescovo può delegarla ad altri *ad hoc specialiter* (V. Monitore Eccl. Vol. VII, Par. II, pag. 107).

(2) Da ciò si raccoglie che non può sfuggire questa censura chi acquista in notevole quantità i frutti di un fondo ecclesiastico indebitamente comprato dal Demanio, o da chi comprollo da questo. Abbiamo detto *in notevole quantità,* giacchè trattandosi di gravissima censura non crediamo che basti, per incorrerla, comprar tanto da costituire la sola materia grave del furto. Sarebbe ciò alieno dalla mente del Tridentino, il quale *(Sess. 23 cap. 3 de ref.)* vuole che le censure si comminino pei delitti più gravi ed atroci (V. d'Annib. *in Const. Ap. Sed. Cemm. in h. l.).*

i) Coloro che sequestrano o usurpano le distribuzioni quotidiane (Bonacina l. c.).

7. Per contrario, non debbono considerarsi censurati:

a) Gli usurpatori dei frutti che un sacerdote suol percepire dai beni patrimoniali, al cui titolo è stato promosso ai sacri ordini; perchè questi non gli appartengono per ragione di chiese o di beneficii ecclesiastici. Così Navarra, Barbosa, Bonacina ed altri presso Ferraris *Bona eccles.* a. l. n. 28.

b) Chi sottrae tanto dai frutti del benefizio di un chierico, quanto corrisponde al credito che ha col detto chierico; purchè non ecceda la somma che se gli deve (*Navarra, com.* 31 *de sent. excomm. — Bonacina l. c. etc.*).

c) Chi probabilmente crede che qualche bene di chiesa di diritto gli appartenga, e però se ne impossessa. Quand'anche probabilmente sia della chiesa, pure non ha luogo la censura, la quale vien fulminata contro quei che presumono scientemente usurpare i detti beni (*Pignatelli, Tom.* 7, *consult.* 11, *et alii*).

d) Coloro che tagliano alberi del proprio benefizio; perchè il Concilio parla degli estranei, non già dei possessori. Così la S. Congr. del Conc. (*in Feretrana, ap. Pignatelli l. c.*) con queste parole: *Hoc decretum non habet locum quando dominus*

Del resto, la S. Sede anche in ciò ha provveduto con abilitare i Vescovi ad assolvere dalla detta censura coloro che comprarono *res annonarias, fructus terrae, res mobiles vel inter mobiles adnumerandas,* usurpate dal Governo ed appartenenti a chiese od a luoghi pii; purchè però: 1. si rimuova prudentemente lo scandalo, 2. facciano gli acquirenti una qualche limosina, da stabilirsi dal Vescovo o dal confessore, a favore dell'ente cui furono usurpate le dette cose, laddove l'acquisto fu fatto, a giudizio del Vescovo o del Confessore al di sotto del giusto prezzo — 3. consegnino un elenco all'Ordinario delle cose che non sono *usu consumptibiles* e che *servando servari possunt,* e sieno disposti di restituirle alle chiese ed ai luoghi pii quando questi vogliono riscattarle col giusto prezzo — 4. procurino, secondo le loro forze, che i vasi e gli utensili sacri siano usati da altre chiese, e non mai vengano adibiti ad usi profani.

Ha pure abilitato i Vescovi a permettere i prefati acquisti colle dette condizioni.

I Vescovi possono delegare anche ad altro ecclesiastico queste facoltà *ad hoc specialiter deputandum* (V. Mon. Eccl. *l. c.*).— Ciò secondo le nuove facoltà. Secondo le antiche, i Vescovi non potevano assolvere coloro che avessero acquistato di cose mobili per oltre il valore di 500 scudi (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III. p. 78). Questa limitazione ora è stata tolta.

beneficii caedit arbores fructiferas et illas ad commodum proprium convertit, sed procedit in caedentes arbores animo furandi.

e) I rettori dei luoghi pii, i quali tagliano alberi appartenenti a questi luoghi, e non li addicono ad uso proprio, ma ad altrui; perchè non fanno quell'azione vietata con censura dal Tridentino (V. da Guercino).

f) Coloro che non pagano le decime; perchè questi niente tolgono dalla Chiesa; e dal medesimo Tridentino vengono assoggettati alla censura *ferendae sententiae* (*Sess.* 25 *cap.* 15 *de ref.*).

g) Coloro che, anche potendo, non soddisfano ai debiti verso chiese, chierici, luoghi pii ecc., giacchè qui si puniscono solo quei che usurpano siffatte cose, — e così pure fu definito dalla S. C. del Concilio (*in Sorana* 27 *febbraio* 1569, *ap. Pignatelli l. c.*): *Neque incurrere excommunicationem Concilii qui debita non solvunt, licet possint.*

h) Chi non già usurpa, ma di soppiatto ruba cose appartenenti a chiese ecc., mentre il furto vuolsi ben distinguere dalla usurpazione (1). — Il Tridentino non intende punire se non chi siffatti beni e frutti *in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpserit.* Qui la particella *que* sembra copulativa, non disgiuntiva. Lo si deduce da una chiara risposta della S. C. del Conc. nel cit. decreto in Sorana 27 febr. 1596, che così suona: « fures surripientes res ecclesiae vel locorum piorum non incurrere excommunicationem Concilii. » — D'altra parte vuolsi osservare che siffatti ladri erano contemplati diversamente dal diritto; imperocchè nel *Cap. Conquesti,* 22, *Sent. excomm.* era punito di scomunica chi rubava nella chiesa scassinando le porte o forando le mura. Questa censura è stata abolita dalla Cost. *Apostolicae Sedis.*

i) Chi usurpa beni di luoghi pii non ecclesiastici, cioè non fondati con decreto della S. Sede o del Vescovo, come sono tanti legati pii e tante cappellanie laicali, tante confraternite, tanti ospedali, monti di pietà ricoveri ecc., eretti solo per autorità civile; giacchè, come si è detto innanzi, per luoghi pii

(1) Per *usurpazione* s'intende lo appropriarsi la roba, o i diritti altrui, come se fosser proprii; il furto poi è quando, ad insaputa del padrone, uno gli ruba il suo.

qui s'intendono quelli eretti per autorità della Chiesa e da essa amministrati.

l) Chi usurpa beni di legati fatti alla Chiesa prima che questa li abbia posseduti: perciocchè qui la chiesa non ancora ha su di essi il *jus in re*, ma sole il *jus ad rem* (Bucceroni *l. c.*).

m) Chi compra siffatti beni usurpati, ignorandone la censura, ovvero lo fa per grave timore, occorrendo per la detta pena una contumacia pienissima.

8. Che dovrà dirsi di chi consiglia, aiuta, ratifica o in qualunque modo coopera a tali usurpazioni? debbono tutti questi aversi per censurati?

E certo 1. che, trattandosi della usurpazione dei beni appartenenti alla Chiesa Romana, sono da considerarsi come censurati tutti coloro che a ciò prestano aiuto, consiglio, favore (*Const. Apost. Sedis — excomm. reserv. speciali modo Rom. Pontif. n. XII*); intorno alla qual cosa vuolsi por mente che è tuttavia in pieno vigore l'Enciclica *Respicientes* del di 1.° Novembre 1870, la quale, posteriore alla Cost. *Apostolicae Sedis* del 12 Ottobre 1869, estende anche ad altri cooperanti la censura (1).

È certo 2. che gli ecclesiastici, i quali consentono alla usurpazione dei beni sacri, sono censurati, facendo espressa menzione di costoro il Conc. di Trento.

È certo 3. che chi dà il mandato per tale usurpazione, in

---

(1) Ecco le parole della citata Enciclica: « Declaramus eos omnes qualibet « dignitate, etiam specialissima mentione digna, fulgentes, qui quarumcumque « provinciarum Nostrarum ditionis atque Almae huius Urbis invasionem, usur- « pationem, occupationem vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque ipsorum « *mandantes, fautores, adiutores, consiliarios, adhaerentes* vel alios quoscumque « praedictarum rerum exequutionem quolibet praetextu et quovis modo *procu-* « *rantes* vel per seipsos *exequentes*, maiorem excommunicationem aliasque « censuras et poenas ecclesiasticas a sacris canonibus, Apostolicis Constitutionibus « et generalium Conciliorum, Tridentini praesertim (Sess. 22 c. 11 de Ref.), de- « cretis inflictas incurrisse iuxta formam et tenorem expressum in superius « commemoratis Apostolicis litteris Nostris die 26 mart. an. 1860 datis. »

Nelle citate Lett. Apost. del dì 26 marzo 1860, che cominciano *Cum Catholica* venivano colpiti di censura: « eos omnes qui nefariam.... rebellionem « et.... usurpationem etc. vel eorum mandantes, fautores, adiutores, consiliarios, « adherentes, vel alios quoscumque praedictarum rerum exequutionem quolibet « praetextu et quovis modo procurantes vel per seipsos exequentes. »

qualunque modo lo dia, incorre la scomunica e le altre pene; essendochè pure di questi parla espressamente il Concilio.

Ma gli altri cooperanti, quali che sieno, cadono essi pure nelle dette pene? Chi si faccia a leggere il predetto capitolo del Tridentino, non troverà per fermo menzione alcuna nè di *consulenti*, nè di *ratificanti*, nè di qualsivoglia altro *cooperante*. Si parla in esso di chi *converte in uso proprio* i beni sacri; di chi li *usurpa*; di chi *impedisce che si percepiscano da coloro che vi han diritto; dei chierici che consentono o cooperano*, non di altri. Or niuno ignora che, giusta la notissima regola del diritto, non si deve allargare il senso della legge allor che trattasi *de odiosis*. Si aggiunga a ciò che il Tridentino medesimo, quando ha voluto punire i cooperanti, ha fatto di essi sempre speciale menzione. Così, a cagion di esempio, nella Sess. 24 cap. 6 *de ref.* — nella Sess. 21. cap. 1 *de Regul.* — nella Sess. 25, cap. 9 *de Ref.* — estende la censura espressamente a tutti quelli che *consilium, auxilium, vel favorem dederint*. Non facendosi perciò qui parola dei detti cooperanti, dobbiam dedurne, non essere stata intenzione del concilio il soggettarli a pena (1).

---

(1) Potrebbe obbiettarcisi che nelle facoltà concesse dalla S. Penitenzieria di assolvere dalle censure del dì 1 giugno 1869, si fa pur menzione di coloro che cooperano ai contratti delle compre di beni ecclesiastici: « An possint absolvi et sub quibus conditionibus illi qui bona ecclesiastica immobilia acquisierunt, quaeque postea aliis vendiderunt, *atque cooperati sunt ad contractus super iisdem bonis?* » — R. Affirmative etc. (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 192.).

Ma giova riflettere che siffatta censura debbe intendersi giusta il tenore dei sacri canoni che la infliggono; e però dei cooperanti coloro solamente la incorrono, che dai detti canoni ne son puniti. Nè la Costit. *Apostolicae Sedis*, nè il Conc. di Trento (che formano l'unico diritto penale, in quanto a censure *latae sententiae*, oggidì in vigore) sembrano avere estesa la censura a qualsivoglia cooperazione in tal delitto, ma a talune solamente, come a quella dei chierici, dei mandanti ecc. - Nè vale l'addurre la nota regola: *Quod lex non distinguit nec nos distinguere debemus;* giacchè questa ha luogo quando trattasi di vera legge, o di formale e diretta dichiarazione di essa legge. Ma le citate risposte della S. Penitenziera nè vera legge, nè dirette dichiarazioni di leggi contengono su tal proposito. Concedono solo la facoltà di assolvere quei che cooperano a tali ingiusti contratti, senza punto definire che tutti i cooperanti debbano aversi per censurati. Per cooperanti adunque nelle citate risposte debbono intendersi

CONSULTAZIONE II.

Della Composizione circa gl'illeciti o leciti acquisti di beni ecclesiastici.

Sommario 1. Introduzione. — 2. Differenza fra le antiche e le novelle norme. — 3. Argomento della trattazione.

1. Nella precedente Consultazione s'è veduto come chi acquista beni di chiese o di luoghi pii dal Governo confiscati incorre la scomunica maggiore generalmente riservata al Papa Ciò fu dichiarato espressamente dal S. Officio il dì 8 luglio 1874 (Cons. I, n. 6).

E non vale il dire che il compratore non è colui che usurpò, ma un estraneo, il quale ha acquistato il fondo, pagandone il giusto prezzo. Imperocchè non è lecito ad alcuno acquistar cosa ad altrui usurpata, perchè la si possa godere tranquillamente, notissimo essendo il principio che *res clamat ad dominum*.

Perchè dunque si possa ottenere l'assoluzione dalla detta censura, occorre che, o la cosa restituiscasi alla Chiesa, ovvero su di essa l'acquirente colla Chiesa si componga.

La composizione è un accordo bonario fra l'acquirente ed il corpo morale cui si appartiene il fondo, col quale il primo fa un'offerta all'altro, e questi cede a quello ogni suo diritto sul fondo stesso. La composizione ha effetto solo dal punto che la S. Sede ratifica il contratto, il quale altrimenti sarebbe nullo, e i contraenti coglierebbero la scomunica *nemini reservata* della Costit. *Ambitiosae*.

2. Nel tempo andato vi erano due modi di mettere in regola le coscienze dei compratori: la *dichiarazione* e la *composizione* (1). Colla prima il compratore obbligavasi di tenere il

---

quei soli, dei quali parla il Tridentino, fino a che non sia emanata una diretta dichiarazione che v'includa i rimanenti.

Ed oltre a ciò vuolsi pure considerare che le risposte del dì 1 giugno 1869, qualunque dichiarazione potessero contenere in ordine a censure, essendo anteriori alla Costituz. *Apostolicae Sedis* del dì 12 ottobre 1869, debbono ritenersi, per tal rispetto, come del tutto abrogate.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. II, p. 64, 94. — Vol. V. Par. I, p. 86.

fondo a disposizione della Chiesa, di custodirlo, di adempiere i pesi annessi, di sovvenire dalle rendite gli enti morali cui si apparteneva, e di far noto tutto ciò agli eredi. Colla seconda, facendo, come s'è detto, un'offerta al prefato ente morale, e condonando questo al compratore i suoi diritti, in virtù della sanzione Apostolica che si otteneva, il compratore diventava padrone assoluto senz'altra obbligazione.

Ora il primo modo è stato del tutto eliminato. Noiisi però che colle nuove disposizioni non vengono aboliti gli atti compiuti sotto l'impero delle antiche, i quali atti continuano ad aver pieno vigore. Solo pel tratto successivo vuolsi procedere colle norme novelle. Il perchè non cessano di avere effetto le già fatte dichiarazioni ; ed i soscrittori, o i loro eredi, non vogliono molestarsi, purchè adempiano le condizioni, alle quali si obbligarono ; debbono però esortarsi alla composizione, con cui cessa ogni obbligo di coscienza.

Per l'avvenire chi non si trovi di aver già prima sottoscritta la dichiarazione, non può farla più, essendo stato abolito questo mezzo.

Ora non resta che la composizione (1). Ma pure intorno a ciò v'ha differenza fra le disposizioni antiche e le recenti. La composizione potea sancirsi prima, solo dalla S. Sede, e v'era sempre bisogno di un rescritto apostolico perchè avesse effetto. Di presente basta il Vescovo per le composizioni sopra i fondi che non eccedono il valore di lire trentamila. E basta il Vescovo non solo per chi acquistò indebitamente beni di chiese e colse la censura, ma si ancora per chi desidera farne acquisto colla debita permissione, e sgravarsi di ogni altr'onere ecclesiastico.

3. Fa d'uopo intanto di esaminare le condizioni onde queste composizioni possano effettuarsi : lo faremo nei seguenti articoli, tenendo presente ancora il secondo modulo delle facoltà *circa compositionem* che dalla S. Penitenza suol mandarsi ai Vescovi, in cui trovansi aggiunte molte altre cose interessanti che mancavano nel primo. Oggidì si occupa di ciò la S. C. del Concilio.

---

(1) È vero che la S. Penitenzieria all'Arc. di T. ha risposto: « Emptores, detentores etc. hortandos esse ut ad compositionem deveniant, cum hac ratione *prae ceteris* facilior illis exhibetur modus suae conscientiae consulendi. » Quel *prae ceteris* indica i varii modi di giustizia (p. e. la piena restituzione alla Chiesa, la compensazione *ad aequalitatem* etc.), non già di grazia.

§ I.

Casi, nei quali viene ammessa la composizione.

Sommario — 4. Per quali beni viene ammessa la composizione — 5. Quando viene ammessa. Acquisti pieni. — 6. Rivendite. — 7. Acquisti di enfiteusi. — 8. Affrancazioni di enfiteusi. — 9 Rivendicazioni nei beneficii e svincoli nelle cappelanie. — 10. Svincoli nei legati. — 11. Affrancazioni di canoni e di diritti irredimibili e redimibili — 12. Decime non soddisfatte. — 13. Eredi e successori. — 14. Acquisti o rivendicazioni novelle.

4. E in primo luogo è necessario considerare per quali beni viene ammessa la composizione a mezzo dei Vescovi. Secondo l'ultimo modulo, viene ammessa pei beni *Ecclesiae ereptis*, vale a dire pe' beni confiscati alla Chiesa, in questa ultima rivoluzione, dal Governo italiano. Abbiamo detto *in questa ultima rivoluzione*; giacchè pei beni confiscati nelle rivoluzioni precedenti, fu già provvisto per mezzo de' concordati.

Vero è che ad istanza del Vescovo di Conversano, la S. Penitenzieria il dì 11 maggio 1892, concesse che la composizione possa compiersi dai Vescovi non solo sopra i beni *Ecclesiae ereptis*, ma sì pure sopra i beni e i diritti degli enti conservati, come ai Capitoli di Cattedrali, alle mense vescovili e parrocchiali, alle confraternite e simili, quando però il Governo concede la facoltà ad estranei di acquistare, affrancare, rivendicare ecc. siffatti beni (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 78).

Lo stesso Vescovo chiese inoltre alla S. Penitenzieria: « In forza dell'ultima legge italiana sulle opere pie, avviene che, o il Demanio, o le Congregazioni di carità mettono in vendita all'asta pubblica taluni beni da esse Congregazioni amministrati per investirne le somme sul Gran Libro. Fra questi ve ne ha taluni appartenenti a Confraternite e ad Ordini Religiosi; altri a Luoghi Pii o ecclesiastici o laicali. Ora si chiede: Le facoltà *circa compositiones*, che la S. Penitenzieria suol concedere ai Vescovi *ad annum*, si estendono pure ai detti beni, amministrati dalla Congregazione di carità? » — E la S. Penitenz. il dì 9 marzo 1894 rispose: « Quoad bona pertinentia ad Confraternitates, seu ad Ordines Religiosos, sive ad Loca Pia ecclesiastica, affirmative. Quoad vero bona alicuius pii operis mere laicalis, negative, nisi, ratione onerum super iis impositorum, a-

liquod ius Ecclesiae competat » (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 31). Donde si raccoglie che le facoltà vescovili *circa compositiones* riguardano pure le vendite, che vogliono farsi dalle Congregazioni di carità, dei beni àppartenenti ad Ordini religiosi, a confraternite, e ad altri luoghi pii ecclesiastici (eretti cioè con titolo vescovile o pontificio) ; non dei beni dei luoghi pii meramente laicali, se pur non vi siano infissi degli oneri, onde abbia a vantarvi qualche diritto la Chiesa (1).

5. Or che abbiamo visto su quali beni possa versare la composizione, andiamo ad esaminare per quanti casi viene ammessa.

Viene ammessa innanzi tutto per coloro che acquistarono heni immobili, o censi, o diritti ecclesiastici alienati, senza venia della Chiesa. — Qui trattasi di acquisto, non di affrancazione. Possono acquistarsi i beni immobili ; possono anche acquistarsi i censi o qualsivoglia altro diritto, i quali, quando sono della Chiesa, non possono alienarsi, senza le debite solennità, da chi li possiede o giustamente o ingiustamente. Chi li acquista così alienati cade, come s'è detto, nella censura del Tridentino, riservata al Papa, se il possessore li usurpò, o li ebbe da un usurpatore : nella censura *nemini reservata*, della Estrav. *Ambitiosae*, se era legittimo il possessore. Qualsivoglia acquirente può essere ammesso dal Vescovo alla composizione.

6. In secondo luogo vengono abilitati alla composizione coloro che acquistarono i beni, i censi o i diritti della chiesa, senza la debita venia, a poscia li cedettero ad altri. Benchè questi non posseggano più la cosa ecclesiastica, pure a stretto rigor dritto, essendo stati ingiusti possessori di essa, non potevano cederla che al legittimo padrone. Avendola intanto alienata, ne rispondono innanzi la Chiesa. Ed ecco il motivo per cui questi hanno bisogno di comporsi colla Chiesa medesima. Come debba farsi la composizione in tal caso, vedremo appresso.

7. In terzo luogo possono comporsi coloro che acquistarono.

(1) Nessuno creda che i beni dei luoghi pii laicali, e di qualsivoglia pio legato, possano alienarsi di proprio arbitrio. Vi è bisogno in coscienza della venia pontificia ; giacchè il solo Rom. Pontefice, per la sua suprema autorità, può mutare le volontà dei pii testatori. Ciò non è però sotto censura. Quando possa concederlo il Vescovo, vedi *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 138. Ne pareremo appresso ancor qui.

i beni ecclesiastici per enfiteusi. — L'enfiteusi importa trasmissione intera del dominio utile; e differisce dalla locazione, per cui non si concede che il solo uso. Quel diritto non si può cedere senza le debite solennità, cioè soprattutto, senza la venia pontificia. Molto meno lo si può usurpare. Chi l'abbia acquistato indebitamente può comporsi colla Chiesa, per mezzo del Vescovo. — E ciò vale tanto per l'enfiteusi perpetua, quanto per la temporanea.

8. In quarto luogo può comporsi chi abbia affrancato i fondi posseduti per enfiteusi. L'attuale legge civile italiana concede il diritto all'enfiteuta di affrancare il fondo, dando al padrone diretto un capitale alla ragione di cento per ogni 5 sul canone che sopporta. Con questo, al dominio utile sulla cosa ecclesiastica, l'enfiteuta accoppia il diretto: ed è chiaro che ciò non è consentito senza la debita venia. Nondimeno chi così malamente abbia fatto, può comporsi in virtù di queste facoltà.

9. In quinto luogo vengono coloro che rivendicarono le dotazioni dei beneficii, o svincolarono i beni delle cappellanie. L'una cosa e l'altra è ammessa dalle leggi civili; ma nè l'una nè l'altra può compiersi, senza la permissione della Chiesa. Trattandosi di beneficii o di cappellanie ecclesiastiche, in forza del Tridentino, s'incorre la scomunica riservata al Papa e la privazione *ipso facto* del diritto di patronato. Colle presenti facoltà v'è il rimedio della composizione, e tal rimedio vi è pure per coloro che comprarono i detti fondi dalle mani del patrono che li svincolò dal Governo, siccome dichiarò al Vescovo di C. la S. Penitenzieria il 9 marzo 1894 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 31).

10. In sesto luogo possono comporsi coloro che redensero i legati pii per sè stanti, cioè con designazione di fondi e di pesi. Anche gli oneri di messe perpetue, gravanti sulla eredità, vengono aboliti e incamerati con diritto allo svincolo. Per queste rivendicazioni, quando non vi fu la erezione canonica degli enti, giusta la più comune sentenza, non vi ha censura, ma v'ha sempre grave colpa, perchè si muta, senza venia di chi solo può darla, la volontà dei testatori,

11. In settimo luogo sono ammessi alla composizione quei che affrancarono canoni e diritti irredimibili. Abbiamo parlato innanzi dell'acquisto di diritti ecclesiastici o per compra o per enfiteusi. Abbiamo anche menzionato l'affrancazione dei fondi enfiteutici. Qui non si parla che della redenzione dei canoni e

dei diritti derivanti da censi o da compre, fatte colla debita venia. Questi canoni e questi diritti non poteano indebitamente affrancarsi senza cogliere la scomunica del Tridentino, riservata al Papa. Chi così abbia fatto, potrà comporsi colla Chiesa colle presenti norme.

Nelle nuove concessioni poi si dà facoltà ai Vescovi di ammettere alla composizione anche coloro che indebitamente affrancarono canoni e diritti redimibili, benchè abbiano fatto lucro con danno della Chiesa. — In tale affrancazione può farsi lucro con danno e senza danno della Chiesa: con danno, quando sulla sorte o sul reddito si sia ottenuto uno sconto non dovuto, secondo il primitivo contratto: senza danno, quando quel rinfranco tornò diversamente utile ai debitori. Quando nel rinfranco fu fatto lucro con danno della Chiesa, devesi restituire alla Chiesa quel tanto che fu lucrato. Così la stessa S. Penit. il dì 18 giu. 1890: « Quando agitur de censibus et iuribus ecclesiasticis natura sua redimibilibus, et gravantibus fundos legitime possessos, redemptores solvere tenentur Ecclesiae id tantum quod in redemptione lucrati sunt » — Qui può chiedersi: È vietato sotto censura il redimere dalle mani del Governo un censo di natura redimibile? — Senza dubbio che sì, quante volte il censuario non vi sia costretto dalla legge. Imperocchè padrone del censo non è il Governo, ma la Chiesa; or quando non a questa, ma a quello si sborsa il danaro per affrancarlo, si ledono i diritti della Chiesa.

12. In ottavo luogo possono comporsi coloro che non pagarono le decime. È questa una prestazione che non deriva da contratto, ma dalla sola legge della Chiesa. Nondimeno vuolsi pagarla esattamente sotto colpa grave e sotto pena di censura *ferendae sententiae* (Trid. 25 cap. 15 *de ref.*). Coloro che non soddisfecero per lo addietro, potranno comporsi, per mezzo di queste facoltà.

13. Finalmente ciò che si è detto di chi acquistò o affrancò senza la debita licenza, dicasi pure dei suoi eredi e successori. I quali se accettarono la eredità, la conseguirono con tutti i diritti e tutte le obbligazioni inerenti, e sostituirono pienamente, intorno a ciò, sè stessi alla persona del testatore.

14. E non solo sono ammessi alla composizione coloro che malamente acquistarono o affrancarono, e però commisero grave colpa e caddero in censure; ma vi sono ammessi altresì coloro che, volendo operare in buona coscienza e colla debita venia,

eiusmodi bona et iura acquirere, vendere, affrancare, vindicare et redimere postularunt.

Acquirere. Si può concedere che si acquistino o con compre-vendite, o per eredità, o per prescrizione, o per altri titoli, dalle mani d'ingiusti detentori, i fondi o i diritti della Chiesa.

Vendere. Chi sta sulle mosse di vendere un fondo di chiesa malamente acquistato, se non s'è composto per lo acquisto, può comporsi per la vendita.

Affrancare, vindicare, redimere. — Gli enfiteuti legittimi possono redimere i fondi; i censuarii possono affrancare i canoni; i padroni rivendicare i fondi dei benefizii, svincolare i beni delle cappellanie, o dei pii legati; qualsivoglia fedele liberarsi dall'obbligo delle decime e di qualunque altro onere verso la Chiesa, purchè tutti si compongano colla medesima per mezzo del Vescovo.

Oltre le prefate operazioni ve ne ha pure un'altra che può trarre seco la censura, l'imposizione, cioè, della ipoteca su fondi di chiesa malamente acquistati. Va estesa questa facoltà vescovile pure a coloro che imposero tale ipoteca? — Si ponga mente alla dichiarazione che segue della S. Penit. del dì 18 giugno 1890, fatta al Vescovo di C...

« III Possono parimenti ammettersi alla composizione, nelle proporzioni stabilite, coloro che abbiano imposte, ovvero che vogliano imporre ipoteche su fondi ecclesiastici indebitamente acquistati?

« IV. E, nel caso affermativo, basta, tanto pei primi quanto pei secondi, la seria promessa di comporsi colla Chiesa, quando vorranno avvalersi dei diritti ipotecarii, colla espropriazione dei fondi?

« V Nell'enfiteusi temporanea, trattandosi di coloni, che si obbligano di pagare canoni gravosi, e di migliorare i fondi a proprie spese, con pericolo che, non pagando le pattuite prestazioni, perderebbero il fondo e le fatiche, potrà bastare, per essere assoluti, la seria promessa di comporsi colla Chiesa, o quando cominceranno a far positivo guadagno sulle migliorie, ovvero quando sarà dato loro di affrancare il fondo?

Resp.... « Ad III et IV. — Eos de quibus in III.° et IV.° dubio « indigere quidem Ecclesiae venia ut hypothecas in fundis ec« clesiasticis imponere valeant: sed in indulto circa composi-

« tionem non contineri » — Ad V, Recurrendum esse in singulis casibus ».

Nel nuovo mudolo poi della S. Penit. espressamente sta detto: *In hoc indulto non comprèhenditur facultas concedendi impositionem hypothecarum, neque reducendi canonem emphyteusis temporaneae vel nimis onerosae, circa quae recurrendum est in singulis casibus.*

Adunque per le operazioni ipotecarie sopra fondi ecclesiastici, come pure circa il ridurre un canone troppo gravoso di enfiteusi temporanea, non bastano le facoltà vescovili, ma fa d'uopo ricorrere alla S. Penitenzieria, ed ora alla S. C. del Concilio.

Ecco le nuove concessioni che la S.ª Sede offre ai fedeli, affine di provvedere al bene delle loro coscienze. Non solo gli agevola a regolarizzare le cose indebitamente fatte per lo addietro, ma presenta loro il modo pronto e sicuro di esonerarsi da qualsivoglia obbligazione verso la Chiesa.

§ II.

Modo di compiere la composizione.

Sommario — 15. Limite delle facoltà vescovili — 16. Consenso degli interessati — 17. Norme generali per l'offerta — 18. Norme particolari — 19. Circa il rinfranco dei legati pii — 20. Circa le chiese contenute nei fondi — 21. Chi sia e che cosa debba fare il Delegato apostolico — 22. Come si debbano soddisfare i pesi inerenti ai fondi.

15. Fa d'uopo intanto conoscere il modo prescritto di compiere la composizione; e lo faremo esaminando ciò che sta detto nel foglio medesimo della S. Penitenzeria.

Quoties ob aliquam ex supradictis causis, gubernio aut aliis venditoribus solverunt aut solvere debent non ultra triginta libellarum millia. — Ecco la prima condizione: La sorte principale non deve eccedere la somma di lire trentamila, altrimenti non basta la facoltà del Vescovo, ma si richiede una diretta permissione della S. Sede: « Circa fundos, seu iura, quorum valor excedit triginta libellarum millia, recurrendum erit in casibus particularivus ad S. Sedem » (1).

(1) Tizio comprò un fondo ecclesiastico dal Demanio per L. 35 mila, ma che al presente vale meno di 30 mila: può metterci mano il Vescovo? — Il

Qui può farsi un dubbio: Il limite di lire 30,000 riguarda la persona, ovvero le cose? In altri termini: Chi p. e. abbia acquistati diversi fondi di Chiesa, il cui valore singolare non eccede quella somma, ma complessivamente la supera, può comporsi per mezzo del Vescovo? Ecco la soluzione autentica della S. Penitenzieria: Il Vescovo di C. chiese: « Le prefate facoltà sono limitate alle composizioni sui fondi che non oltrepassano il valore di lire trentamila, *ob aliquam ex praedictis causis*. Siffatta limitazione deve intendersi per ciascun fondo che siasi acquistato, ovvero per tutti i fondi che una persona abbia acquistato? » E fu risposto: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam* (18 iun. 1890 ad. 8).

16. *De intelligentia aliorum Ordinariorum, si quorum intersit, et de consensu eorum qui respectivas causas pias canonice repraesentant, aliorumque canonice interesse habentium.* — Si richiede inoltre l'intesa degli altri Ordinarii, se si tratta di cose che si trovano sotto la loro giurisdizione, e il consenso di chi canonicamente rappresenta le cause pie o di chi vi abbia comechessia interesse. Abbiamo detto *canonicamente*; imperocchè se i rappresentanti delle cause pie sono illegittimi, cioè non riconosciuti, nè dipendenti dalla Chiesa, non v'ha bisogno del loro assenso. Perciò, trattandosi di beni appartenenti ad altre Diocesi, l'Ordinario di colui che vuol comporsi, deve tenerne consapevole il Vescovo di quella Diocesi, e non può direttamente interrogare i rappresentanti delle cause pie, salvo se non sì trattì di Ordini religiosi, i quali sono esenti. Questi rappresentanti poi sono chiamati non solo a dare il lor parere, ma si

---

limite di 30 mila è per la somma sborsata o da sborsarsi al Governo, non pel valore attuale del fondo; perciò in questo caso il Vescovo non può metter mano.

Marcello ereditò dal padre un fondo eccles. comprato dal Demanio per L. 40 mila; ma al punto della successione questo fondo trovasi gravato di un debito per L. 20 mila: può essere ammesso dal Vescovo alla composizione? — Il gravame di L. 20 mila fu imposto indebitamente sul fondo ecclesiastico; e però non può tenersene conto circa la competenza del Vescovo, il quale, trattandosi di un fondo pagato L. 40 mila, non ha tal facoltà.

Un fondo ecclesiastico, pagato L. 100 mila, vien diviso a cinque figli in parti eguali. Questi vogliono comporsi colla Chiesa: possono ricorrere al Vescovo? — Vuolsi distinguere: se i detti figli ricorrono ciascuno per la propria quota, pagata L. 20 mila, possono benissimo rivolgersi al Vescovo. Se ricorrono per l'intero fondo, prima della divisione, devono rivolgersi alla S. Sede.

ancora il consenso, senza di che la composizione non può effettuarsi. — Ma se il dissenso fosse irragionevole ? In tal caso fa d'uopo ricorrere alla S. Sede, siccome la S. Penit. rispose al Vescovo di C. (18 iun. 1890 ad 9).

Trattandosi dei beni della mensa vescovile, la S, C. del Concilio il di 25 luglio 1891 dichiarò: « Ordinarium teneri obtinere consensum Capituli » (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I pagina 169). E però non può il Vescovo di per sè, senza avere interpellato il Capitolo Cattedrale, e senza averne ottenuto il consenso, conchiudere composizioni sopra i beni della sua mensa.

Il consenso si dovrà richiedere ed esiger sempre in iscritto? Ciò non è strettamente necessario, giusta la risposta della S. Penitenzieria del 14 maggio 1890 all'Arciv. di T.: « Ordinarius agat prout tutius et prudentius in singulis casibus in Domino iudicaverit expedire. »

Trattandosi di Capitoli o di Comunità Religiose, il consenso deve darsi *capitulariter*, non bastando che i singoli membri s'interroghino separatamente. Quando ciò non si possa ottenere devesi ricorrere alla S. Sede. Così l'Arcivescovo prefato di T. richiese alla S. Penitenzieria: « Se trattasi di monasterî di Monache o di Capitoli, si devono raccogliere *capitulariter* per decidere e dare il voto, o basta anche interrogarli individualmente tutti o la maggior parte ? » E la S. Penitenzieria rispose: « Affirmative ad primam partem dubii: secus recurrendum esse in casibus particularibus. » (14 mai 1890).

Ma se fosse chiamata a dare il consenso una Comunità Religiosa già disciolta, la quale nondimeno conserva la propria Chiesa e l'amministra ? — In questa ipotesi, non potendosi radunare *capitutariter*, crediamo che basti il consenso del superiore provinciale, trattandosi di Regolari; ovvero del Vescovo, trattandosi di Religiose. La S. Penit., interrogata intorno a ciò, rispose: « Examinandos esse singulos casus » (18 iun. 1890 ad 10).

17. *In quantitate aequae compositionis determinanda considerantur* : — *a*) *fundorum seu iurium valor realis eo tempore quo compositio initur* — *b*) *pretium emptionis* — *c*) *praesens oratorum status* — *d*) *id in quo ipsi oratores cum damno ecclesiae ditiores facti sint* — *e*) *onera pia, quorum, si adsint, praecipue ratio habenda est.* La composizione si compie con fare un'equa offerta all'ente morale, cui si apparteneva il fondo, e

colla cessione del diritto che l'ente avrebbe sul compratore (1). Ecco intanto i criterii che devono tenersi presenti circa l'assegnazione dell'equa offerta:

a) Il valore attuale dei fondi e dei diritti. Se questi valgono molto, l'offerta non deve essere esigua; e viceversa. S'intende già che se ne devono diffalcare le spese fatte dal compratore per le migliorie. Ma se il fondo abbia attualmente un valore eccedente le dette spese, questo eccesso vuole aggiudicarsi al fondo stesso, cioè alla Chiesa, non già al compratore.

b) Il prezzo di acquisto. Se fu inferiore al valore reale, la differenza deve andare a benefizio della Chiesa.

c) L'attuale stato degli oratori. Se si può scemare l'offerta di coloro che poco, o quasi nulla posseggono, o posseggono molto, ma gravato di molti debiti; non si può scemare l'offerta de' benestanti che vivono con agiatezza.

d) Ciò di cui si avvantaggiarono a danno della Chiesa. V'ha chi dai fondi o dai diritti acquistati, avendoli migliorati considerevolmente con leggiere fatiche o poche spese, ne ha ricavato vantaggi non lievi. Costui dovrà in proporzione aumentare l'offerta.

e) I pesi di opere pie che gravino sui fondi. Fa d'uopo ricercare diligentemente se sopra i fondi gravino siffatti pesi, i quali, togliendosi dai fondi, verrebbero a gravare sull'offerta. Questa perciò, dovrebbe possibilmente esser tale da bastare pei detti pesi.

Oltre le prefate circostanze, possono esservene altre ancora, che sarà bene tenersi presenti. La S. penitenziera fa menzione di queste altre: *Benignior esse potest compositio si pretium solutum vel canon assumptus citra culpam emptoris vel emphyteutae superet praesentem valorem fundorum: item pro eis qui coacti affrancaverunt: et pro heredibus eorum qui bona vel iura ecclesiastica ut supra iniuste possederunt, sed alias causas pias fundaverunt aut iuvarunt.*

Qui si accennano tre casi, in cui si può essere più indulgenti circa l'offerta.

1.° Quando il prezzo pagato al Governo o il canone assunto (nell'enfiteusi) superi l'attuale valore del fondo senza colpa del

(1) Diciamo *sul compratore,* giacchè l'ente non rinunzia al diritto che vanta sul Governo che incamerò il fondo, e che tolse per sè il prezzo principale.

compratore o dell'enfiteuta. Si noti quel *senza colpa;* giacchè di ciò non si dee tener conto quando il compratore o l'enfiteuta abbia volontariamente danneggiato il fondo.

2.° Quando il fondo siasi affancato senza volontà. In questo caso però dovrebbe darsi alla Chiesa ciò che si è lucrato.

3.° Quando si tratti di eredi di coloro, che ingiustamente possedettero i fondi; ma che o fondarono o favorirono altre cause pie (1).

18. Sono questi i criterii generali assegnati dalla S. Penitenziera. Mette ora bene ch'esaminiamo ancora qualche altro caso particolare, che può occorrere circa la composizione.

Trattandosi dell'acquisto di beni immobili, o di diritti, può darsi che si sieno pagati più del giusto o per passioni di gare nelle subaste, ovvero perchè quei beni tornavano per speciali ragioni singolarmente utili al compratore. Quando ciò fosse avvenuto, non sarebbe il caso di scemare l'offerta per l'eccesso del prezzo sborsato.

Chi, dopo aver comprato un fondo, l'ha rivenduto, regolarmente dovrebbe dare alla Chiesa quello in cui si è avvantaggiato, non solo in rispetto al prezzo, ma sì ancora in riguardo ai frutti ed a qualunque altra cosa.

L'acpuisto per enfiteusi, quanto alla offerta da farsi, non deve ragguagliarsi alla compra. Non recando all'acquirente che solo una metà di dominio, l'offerta può essere anche molto diminuita in paragone di altro acquisto.

Lo stesso deve dirsi di chi abbia affrancato un fondo enfi-

(1) Come ognun vede, qui si richiede un giudizio di equità, non di rigorosa giustizia; e però dev'essere giudizio morale, non matematico. Si abbiano sott'occhi tutte le anzidette circostanze e quant'altro il Vescovo crede necessario tener presente. Ciò che si è risparmiato nella compra o si è lucrato oltre le spese sul fondo, dovrebbe, a rigor di giustizia, andare alla Chiesa; però dovendosi giudicare non secondo la stretta giustizia, ma secondo una benigna equità, il Vescovo potrà pure contentarsi di meno, tenute presenti le circostanze personali dell'acquirente. Quando non vi fu lucro, o vi fu perdita, si potrà stabilire una media percentuale. La S. C. del Concilio suol richiedere, in tal caso, il 5% sul prezzo del fondo, se questo appartiene ad enti aboliti, come i Capitoli di Collegiate, gli Ordini religiosi ecc. — il 3% se ad enti conservati, come le Mense Vescovili, i Capitoli di Cattedrali ecc. Il Vescovo potrà anche operare con queste norme, se pure circostanze speciali non consiglino diversamente.

teutico, che prima possedeva. Egli avea già sul fondo una metà di dominio, cioè l'utile ; coll'affrancazione vi acquista l'altra metà, cioè il diretto.

Chi abbia rivendicati i fondi dei benefizii, o svincolati i beni delle cappellanie, dovrebbe, regolarmente, fare alla Chiesa un'offerta eguale al valore dei fondi, detratte le sole spese sopportate per la rivendicazione e lo svincolo. Si può anche detrarsi qualche altra cosa pel diritto di patronato che si ha obbligo di smettere. I fondi beneficiali infatti non sono privati, nè si acquistano per eredità : furono dati a Dio, per le opere pie da compiere e pel sostentamento dei suoi ministri. — Nondimeno, trattandosi di cappellanie o di legati familiari, col diritto di patronato attivo e passivo, quando vi siano stati imposti pochi pesi, si può giudicare che fu volontà dei testatori che delle rendite largamente ne usufruissero i proprii eredi, ed in tal caso l'offerta può ancora più scemare. Non dovrebbe però essere mai tale, da non bastare per l'adempimento dei pesi. Si tengano presenti questi due dubbii risoluti dalla S. Penitenzieria (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI. Par. II. pag. 31) :

« V. Chi ha svincolati i beni di una cappellania, potrà bastare che metta nelle mani del Vescovo una somma, donde si possano adempirne i pesi ?

« VI. E nel caso di una risposta negativa al dubbio precedente, può bastare la detta somma, almeno in quei luoghi, nei quali, per esimere la eredità dalle tasse governative, solevasi, nel passato secolo, tutta o quasi tutta l'eredità vincolare con pii legati e con cappellanie, trasmettendosi così ai proprii eredi con leggerissimi pesi ?

« Ad V. Rem diudicandam esse in singulis casibus particu-
« laribus, iuxta normas Ordinariis traditas in indulto circa
« compositionem : praecipue vero efficiendum ut, quoad fieri
« potest, salva sint pia onera.

« Ad VI. Rem remitti prudenti arbitrio et conscientiae Or-
« dinarii, qui, in casibus particularibus, ad ea quae animadver-
« tenda proponuntur in indulto compositionis, addere poterit
« quae in dubio proponuntur. »

Coloro che affrancarono canoni e diritti ecclesiastici, regolarmente debbono alla Chiesa quel tanto di meno che pagarono al Governo, il quale, per agevolare siffatte affrancazioni, condonò una parte della sorte principale.

Quei che non pagarono le decime, anch'essi dovrebbero dare tutto ciò che non diedero. Nondimeno ancora qui possono applicarsi i criterii generali, e quello soprattutto che, trattandosi di *composizione*, e non di *soluzione*, si ammette una qualche riduzione ci ciò che si deve.

Quello che si è detto di coloro che indebitamente acquistarono, affrancarono, o rivendicarono beni o diritti di Chiese, dicasi pure di coloro che chieggono di far ciò colla debita venia. Crederemmo però che a questi, più che a quelli, possano farsi delle agevolazioni sulla offerta. In quanto ai patroni di beneficii o di cappellanie, se vogliono svincolarne o rivendicarne i beni, oltre una congrua offerta alla Chiesa, devono, come si è detto, anche rinunziare al diritto di patronato.

19. Trattandosi poi del rinfranco dei legati pii o dei pesi di messe, imposti sopra i beni familiari, occorre: 1.° Che si consegni al Vescovo una somma, la quale, computati i frutti al 4°[o], possa essere sufficiente a soddisfare i pesi. — 2.° Che se invece della somma predetta vogliasi offrire cartelle di rendita del consolidato al potatore, le dette cartelle debbono rappresentare la somma totale, non secondo il valore nominale, ma secondo la valuta del giorno dell'acquisto. — E giustamente: imperocchè le prefate cartelle non hanno di per sè un valore stabile: può questo aumentare; può anche diminuire. Chi poi rinfranca deve dare una somma certa, donde possa ricavarsi quanto sia necessario a perpetuare possibilmente il reddito (1).

20. In riguardo ai fondi con entrovi qualche Chiesa, o a cose mobili, come vasi sacri, o sacre suppellettili, la S. Sede espressamente vuole che i supplicanti oralmente siano avvertiti dell'obbligo che loro corre, di far ciò che possono, sotto la direzione dell'Ordinario, per la conservazione dei sacri edifizii e dei tempii, e di non mai adibire in usi profani le cose sacre; come ancora di notificare nei debiti modi tutto ciò ai proprii eredi e successori.

(1) Ciò che si è detto del rinfranco di pesi già imposti dai maggiori, dicasi pure dei pesi di messe perpetue, o di altre pie fondazioni che si vogliano stabilire dai fedeli pel tratto successivo. Il migliore mezzo, scevro di qualsivoglia pericolo o gravezza governativa, è quello di consegnare nelle mani del Vescovo una somma, dal cui reddito possa soddisfarsi ai detti pesi. Anche en Roma trovasi fondata, presso la S. Sede, una cassa, che conserva i titoli id i valori per siffatte fondazioni.

21. Un ultimo esame, sopra colui che è chiamato a ratificare, a nome della S. Sede, siffatte operazioni.

Queste facoltà sono rimesse all' Ordinario, e durano un anno. Per *Ordinario* in diritto non s'intende solo il Vescovo, ma ancora il suo Vicario Generale, il quale col Vescovo fa un sol tribunale. E si noti che qui per Ordinario s'intende quello del domicilio di chi vuol comporsi, non quello dei luoghi pii su cui cade la composizione. Il primo deve approvare e sancire la composizione, non già il secondo.

L'Ordinario non dovrà rilasciare alcun documento in iscritto della compiuta composizione. Ma se questo si richiede, potrà solo attestare che il richiedente non ha obbligo alcuno verso la Chiesa, per ragione dei fondi o dei canoni acquistati.

Ma qual uso dovrà far l'Ordinario delle somme offerte ? Ecco le disposizioni della S. Penitenziaria :

Pecuniae vero summas ex compositione acceptas, etiam tenues, ipse Ordinarius quamprimum et quam tutissime possit, favore causarum piarum ad quas de iure pertinent, in titulos (valori al portatore) *quos viri competentes tutos agnoverint, investire et ad nutum S. Sedis conservare satagat, neque alienet sine eiusdem venia, neque commutet, nisi urgeat necessitas, et tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem.*

Donde si deduce :

a) Che le somme offerte per composizioni, ancorchè tenui, non sono a disposizione dell'Ordinario, nè degli amministratori delle cause pie, ma della S. Sede.

b) Che devono esattamente investirsi dall'Ordinario in titoli al portatore e su fondi, quanto più è possibile, sicuri, a giudizio di persone competenti (1).

c) che il reddito delle prefate cartelle deve andare a benefizio delle cause pie cui si appartenevano i fondi ; vale a dire

(1) Ma quali potranno essere questi fondi del tutto sicuri ? Disgraziatamente in Italia non ne abbiamo, la esperienza avendo dimostrato che pericolo ce n'è da per tutto. Fuori regno i fondi francesi od inglesi offrirebbero maggior sicurtà ; ma il reddito sarebbe esiguo. A giudizio di persone competenti, o volendosi agire con prudenza, non è espediente affidare tutte le risorse delle cause pie sopra un solo fondo, ma è bene dividerli sopra molti ; affinchè il maggior reddito degli uni compensi la scarsezza degli altri, e venendo meno qualcuno, resterebbero gli altri per sovvenimento delle dette cause pie.

che deve consegnarsi agli amministratori delle dette pie cause, perchè lo spendano in loro vantaggio, non senza sorveglianza del Vescovo.

d) Che, investito il danaro in detti titoli, questi assumono la natura di beni non alienabili senza le dovute solennità, come fu dichiarato altra volta al Vescovo di C. dalla stessa S. Penit. circa i valori del Credito fondiario (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 128 e 136). E però il Vescovo non può venderli senza venia pontificia, e nemmeno commutarli in altri titoli, se pur la cosa non sia urgente e non vi sia tempo di ricorrere alla Santa Sede.

Ma se le cause pie, cui spettano quelle offerte, appartengono ad altre diocesi, ovvero ad Ordini Regolari ? — La S. Penitenziera segue a disporre :

Quod si supradictae summae pertiñeant ad causam piam alterius dioecesis, transmittendae erunt ad eiusdem Ordinarium.

Si eaedem pertineant ad religiosos, requiritur, ut eis tradi possint, venia S. Sedis in singulis casibus.

Se adunque appartengono ad altre diocesi, il Vescovo deve trasmettere le offerte ai rispettivi Ordinarii perchè le investano secondo si è detto innanzi.

Ove poi spettino ad Ordini religiosi, devono pure trasmettersi a questi ; ma prima occorre un permesso della S. Sede che deve chiedersi volta per volta. Circa poi la procedura per domandare simile permesso, giova tener presente il Rescritto della S. Penit. del 7 marzo 1894 al Vesc. di Conversano, il quale chiedendo di essere abilitato a trasmettere le offerte spettanti a due Ordini religiosi, ne ebbe in risposta : « Superiores generales Ordinum, de quibus in precibus, recurrant ad S. Congreg. Episcoporum et Regularium » (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII. P. II. p. 32).

Se poi trattisi di cause pie già estinte, o di chiese, dove non si possano celebrare più i divini officii, il Vescovo dovrà regolarsi con queste norme :

Quod si summae spectarent ad causum piam iam extinctam, vel ad ecclesiam, in qua divina officia amplius celebrari non valeant, Ordinarius ipsarum fructus impendat in bonum alterius causae piae, praesertim ecclesiarum, presbyterorum et clericorum pauperum, prout melius in Domino iudi-

caverit, celebratis tamen missis et ceteris persolutis suffragiis, si quae praefinita fuerint.

Nei detti casi adunque il Vescovo deve pur investire in fondi fruttiferi le offerte di composizione; il reddito però potrà spenderlo a vantaggio di qualche altra causa pia che ne abbia bisogno, soprattutto in favore di chiese, di preti o di chierici poveri, come meglio crederà nel Signore, non senza però aver prima provvisto per l'adempimento dei pesi che possono gravare su quelle offerte.

E se trattasi di comunità religiosa femminea già disciolta, potranno valere le prefate norme? Crediamo che sì, purché la comunità predetta non sia stata concentrata in altro convento. Imperocchè quando le suore superstiti ottengono di ritirarsi nelle proprie famiglie, non costituiscono più comunità religiosa, nè hanno più diritto ai beni comuni del monastero. Possono solo far propria la pensione governativa che loro si dà pel sostentamento.

22. Ma se al compratore il fondo rimane libero dai pesi che per avventura vi gravino, da chi dovranno questi sopportarsi? È chiaro che dovranno dal corpo morale, cui va pagata una somma. Questa somma dovrebbe rappresentare, oltre un'equa offerta, il capitale di tutti gli annui pesi. Ma quando non fosse bastevole a sopportare tutti questi pesi, dovrebbe ottenersene dal corpo morale stesso una riduzione dalla S. Sede. Ecco una notevole dichiarazione della S. C. del Concilio del dì 31 maggiò 1886 fatta al Vescovo di Conversano, che noi qui riproduciamo perchè tutto si abbia sott'occhi;

Eminenze Rev.me,

« Il Vescovo di Conversano si rivolge alle Eminenze Vostre R.me affinchè si compiacciano di somministrargli i debiti lumi circa il seguente caso.

« A coloro che chiedono la composizione intorno i beni ecclesiastici, acquistati dal Demanio, la S. Congregazione del Concilio suole imporre l'obbligo di fare una offerta all'ente, al quale i beni si appartenevano, dichiarando questi di assoluta proprietà degli acquirenti, ed esonerandoli da ogni altra obbligazione.

« Le offerte intanto, che fanno ai Capitoli, che rappresentano porzione degli antichi loro beni, debbono collocarsi in utile investimento, e il solo reddito può andare a beneficio di

quelli. Ora se i fondi sono stati liberati dai pesi che vi erano annessi, pare che questi pesi debbano gravare sulle offerte che si fanno ai Capitoli, spesso per altro assai meschine, perchè possano sopportarli tutti.

« Vuolsi pure considerare che i Capitoli, per lo più, hanno ottenute ampie riduzioni degli antichi obblighi, stante la diminuzione delle loro rendite. Anche per questo capo sembra che sulle offerte ricevute debbano sopportare qualche parte dei pesi, di cui furono prima disobbligati.

« Stante tutto ciò, il Vescovo suddetto supplica per la risoluzione dei seguenti dubii :

« 1° Nelle composizioni di beni ecclesiastici sulle offerte, che si fanno agli Enti morali, debbono sempre gravare i pesi annessi ai beni medesimi ?

« 2° Nel caso affermativo, quando le offerte sono si tenui da non poter sopportare tutti quei pesi, il di più che non si può adempire va condonato al compratore ?

« 3.° I corpi morali che ottennero riduzione di obblighi per la diminuzione delle rendite, e che ricevono offerte, per composizioni, sono obbligati a sopportar pesi sulle prefate offerte, o che si ritrovino obblighi imposti sui fondi aggiudicati, o che in essi non se ne ritrovino ?

« 4.° Quando le offerte sono sì tenui, che non possono sopportare tutti gli obblighi da adempiere, si può concedere che del loro reddito siano celebrate messe secondo la tassa diocesana più pingue, imposta pei legati ?

« 5.° Nel caso di risposta negativa al precedente quesito, lo stesso Vescovo si avanza a supplicare per la facoltà di ridurre in siffatta guisa le obbligazioni delle quali è parola, per avere una regola sicura e cessare ansietà ed angustie di coscienza.

« Die 31 Maii 1886 — Sacra Congregatio Em.orum S. R. E. « Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum censuit rescri- « bendum :

« Ad 1^m^ Affirmative, ad ratam augmenti redituum.

« Ad 2^m^ et 3^m^ Provisum in primo.

« Ad 4^m^ Providebitur in quintum.

« Ad 5^m^ SS.mus Dominus Noster, audita relatione infra- « scripti Secretarii S. Congregationis Concilii, supplens de the- « sauro Ecclesiae, benigne indulsit Episcopo Oratori, ut, enun- « ciata onera ad effectum evehendi eleemosinam cuiusque mis-

« sae ad taxam dioecesanam, pro suo arbitrio et coscientia gra-
« tis reducere ac moderari possit, docto quotannis coram Or-
« dinario pro tempore de onerum sic reductorum adimple-
« mento, »

« *A. Card.* SERAFINI, *Praefectus.*
« *C. Archiep. Seleuciae, Secretarius* »

Da questa dichiarazione vuolsi raccogliere:

a) Che sulle offerte fatte ai corpi morali per tali composizioni vanno annessi quei pesi che prima gravavano sul fondo.

b) Che chi ha comprato il fondo ed ha pagato al corpo morale un'equa somma, ritiene il fondo libero e franco d'ogni peso.

c) Che quand'anche sul fondo non vi sieno pesi, ove il corpo morale abbia prima ottenuto riduzioni a vista della diminuzione delle rendite, dopo ricevuta l'offerta di cui qui è parola, devono aumentare i pesi che furono ridotti a proporzione della somma ricevuta.

d) Che in ogni modo, per cessare ansietà, si può ricorrere alla S. Sede per avere una norma sicura sulla determinazione di questi pesi.

Colle nuove facoltà però, che la S. Penit. suol dare ai Vescovi *circa compositiones*, va inclusa pur quella di assolvere dai passati inadempimento e di ridurre i pesi per l'avvenire senza nessuna limitazione, come meglio crederanno nel Signore, avuta ragione dei singoli casi. Pongasi mente alle parole della concessione: *Datur autem Ordinario facultas eadem* (onera) *condonandi ex toto, vel ex parte, si eis satisfactum non fuerit nec non eadem reducendi pro futuro iuxta vires sive ad tempus sive in perpetuum pro diversa causarum et adiunctorum natura, supplente quantum ad missas et alia suffragia attinet SS.mo Domino de thesauro Ecclesiae.* Oggidì adunque, in forza di questa concessione, il Vescovo non è obbligato di ricorrere alla S. Sede per simili condonazioni o riduzioni.

§ III.

Assoluzione dalle censure.

SOMMARIO — 23. Esame delle facoltà apostoliche — 24. Se basti la promessa — 25. Assoluzione da darsi agl'impotenti — 26. Assoluzione da darsi ai

moribondi — 27. Assoluzione da darsi ai rivenditori dei fondi eccles. senza lucro — 28. Suddelegazioni in tempo di spirituali esercizii — 29. Per coloro che abbiano svincolati i beni delle cappellanie e dei legati pii — 30. Vantaggi della composizione.

23. Resta finalmente a considerare il modo di assolvere dalle censure coloro che intendono sottomettersi a queste prescrizioni della Chiesa.

Ecco le concessioni su tal riguardo : « Praeterea. eadem « sacra Poenitentiaria praelaudato Ordinario facultatem conce- « dit sive per se, sive per aliam idoneam ecclesiasticam perso- « nam, ab eo ad hoc in singulis casibus subdelegandam, orato- « res in praemissis culpabiles, postquam ut supra se composue- « rint, a censuris, et poenis ecclesiasticis in quas exinde quo- « modolibet inciderint, Apostolica auctoritate absolvendi cum « congrua poenitentia salutari et reparatione scandali, meliori « quo fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis. » — Esaminiamo le varie parti di queste concessioni :

a) Eadem S. Poenitientaria praelaudato Ordinario facultatem concedit — La concessione di assolvere va fatta all'Ordinario ; e però non solo il Vescovo ; ma sì pure il suo Vicario Generale può avvalersene.

b) Sive per se, sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam — Non dice *per alium confessarium ;* nè *audita sacramentali confessione.* L'assoluzione adunque può darsi anche nel foro esterno, e può commettersi pure a chi non sia confessore del richiedente.

c) Ab eo ad hoc in singulis casibus subdelegandam — La suddelegazione dev'essere speciale ; non bastando la generale, p. e. di tutti i casi *Nobis,* o anche dei casi pontificii. Può darsi *habitualiter,* ovvero deve darsi in ispecie per ogni caso ? Nelle anteriori facoltà era espressamente detto : « sive per alias idoneas ecclesiasticas personas ad hoc etiam habitualiter, non tamen ultra praefinitum tempus, specialiter subdelegandas. » Le presenti concessioni prima neppur esprimevano ciò, dicendo solo : *ad hoc specialiter subdelegandam.* Ma chiesta la S. Penitenz. se « questa speciale facoltà può suddelegarsi *habitualiter* come nelle concessioni precedenti, ovvero deve ciò farsi *in singulis casibus* » — il dì 18 giu. 1890 rispose : « Ad XV. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam. » Nel nuovo

modulo finalmente è stato espressamente sancito che la suddelegazione deve darsi *in singulis casibus.*

d) Oratores in praemissis culpabiles — La facoltà di assolvere è solo per censure colte pei casi commemorati nel cit. foglio. Si noti che qui si parla solo di chi abbia fatto acquisto illecito di beni o diritti ecclesiastici malamente alienati, non di chi abbia usurpato pel primo questi beni e questi diritti. Parlasi, cioè, della sola scomunica del Tridentino (*Sess. 22, Cap. 11 de ref.*), generalmente riservata al Papa, contro coloro che addicono a sè beni di chiese ; non già di quella di speciale menzione, contenuta nella Cost. *Apostolicae sedis* contro gli usurpatori dei beni appartenenti a persone ecclesiastiche, per ragione delle loro chiese e dei loro beneficii (*Art. XI Excomm. spec. mod. R. P. reserv.*).

e) Postquam, ut supra, se composuerint — Perchè l'assoluzione possa impartirsi, è necessario che la composizione sia stata compiuta, essendo questa l'unico mezzo come oggidì possa provvedersi in questi casi alla tranquillità delle coscienze. Esamineremo in fine ciò che debba farsi quando la composizione non possa subito aver luogo.

f) A censuris et poenis ecclesiasticis, in quas exinde quomodolibet inciderint... absolvendi — Si dà qui la facoltà di assolvere non solo dalle censure, ma da qualsivoglia altra pena siesi incorsa per quei fatti. — È compresa qui pure la facoltà di dispensar dalla irregolarità, contratta dai chierici, per la violazione di queste censure ? La S. Penitenzieria rispose negativamente al Vescovo di Conversano che ne la interrogò (18 iun. 1890 ad 16 — *Mon. Eccl.* l. c. p. 103). E coerentemente a tale risposta, nel nuovo modulo fu messo : *Item non comprehenditur facultas dispensandi ecclessiasticos viros super irregularitate, in quam inciderint ob violatas censuras.*

g) Cum congrua poenitentia salutari. — Non si dice *cum gravi,* nè *cum diuturna* ; ma *cum congrua poenitentia.* È poi regola generale che la penitenza dev'essere proporzionata al delitto, e insieme alla qualità e alle circostanze del penitente.

h) Et reparatione scandali, meliori quo fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis. — La riparazione dello scandalo è obbligo di natura. Come qui potrà ottenersi ? Crediamo che quando il penitente non possa far di meglio, basti il dire a più persone che, in quanto agli acquisti illeciti, si è sottomesso alla

Chiesa. Ma non potrebbe bastare altresì lo accostarsi ai Ss. Sacramenti? Non si potrebbe argomentare da ciò, ch'egli si è composto colla Chiesa, quando fossero note le benigne concessioni della Chiesa medesima? Siffatto modo, se può tollerarsi in qualche caso, e quando le circostanze locali e personali contribuiscono a renderlo efficace, non potrebbesi adottare generalmente, potendo ingenerare sospetto o che il penitente avesse ricevuto i Sacramenti con sacrilegio, o che non fosse più illecito il ritenere, senza venia apostolica, i beni di Chiese.

24. Tutte queste norme valgono quando il penitente già siasi composto colla Chiesa, secondo le regole qui disaminate. Ma potrà bastare ch'ei si dichiari disposto a stare *mandatis Ecclesiae*, perchè possa ricever subito l'assoluzione? La risposta all' Arciv. di T. della S. Penitenzieria ad una simile interrogazione, già riportata nel *Mon. Eccl.* Vol. VI Par. II pag. 78, è questa: « Ii qui iam subscripserunt notis conditionibus, hortandi sunt ut se componant: ii vero qui nondum huiusmodi conditionibus subscripserunt, ad compositionem prudenter urgendi sunt. » Dunque chi già sottoscrisse la nota dichiarazione, che aveva luogo prima, non può di presente venir costretto alla composizione; chi poi nessuna dichiarazione ha mai firmato, non può essere disobbligato di comporsi colla Chiesa.

25. Ma se questi non può, come si dovrà fare? La S. Penit. alla domanda del detto Arciv. di T.: « II. Se non tutti sono disposti a farla (la composizione), spesso per mancanza di mezzi, costoro si possono assolvere e con quali condizioni? « — rispose: « Ad II. Eos absolvi posse qui nihil habent quo se componant, dummodo serio promittant, se cum primum poterint, ad compositionem deventuros, remoto interim scandalo. » — Da questa risposta dovrebbesi dedurre, allora solamente poter bastare la promessa della composizione perchè il penitente venga subito assoluto, quando questi non abbia cosa alcuna per comporsi.

Si noti però che la risposta qui ha stretta relazione colla domanda, nella quale si accenna alla scarsità dei mezzi, e non ad altre cause. Più larga è la risposta che la medesima S. Penitenzieria dava al Vescovo di C., il quale chiese: « II. Quando la composizione non si possa subito effettuare, basta la promessa di farla al più presto, perchè un penitente possa essere assoluto dalle censure? — E la S. Penit. dichiarò: « Ad II. Affirmative, dummodo seria sit promissio, et interim removeatur

scandalum. » Qualsivoglia causa d'impotenza basta dunque a scusare dall'obbligo di far subito la composizione. E non poche possono essere siffatte cause. Il non averne subito i mezzi, o non averli senza dissestarsi gravemente; il dipendere dall'altrui volontà, come per la moglie rispetto al marito; il timore di gravi mali dal fisco, o da persone che vi abbiano interesse, ed altre cose simili, sono, a nostro credere, giuste cause perchè la composizione venga differita, e non si privi dell'assoluzione sacramentale il penitente.

Due cose intanto si prescrivono perchè siffatto penitente venga subito assoluto: 1.° che seriamente prometta di comporsi al più presto — e 2.° che rimuova intanto lo scandalo. — La promessa deve essere seria. E crediamo bastare che sia come quella che si richiede dall'ingiusto detentore di roba altrui, che non può subito restituire. Se può fra breve, deve prima compiere l'obbligo suo. Se non può, nell'assolverlo è bene che gli s'imponga di confessarsene ogni volta prima che non abbia soddisfatto. — Per la rimozione dello scandalo, valgono le norme indicate innanzi.

Nel nuovo modulo però al n. 11 sta detto: *Qui ob paupertatem compositionem inire nequeunt, absolvi poterunt ab Ordinario cum obligatione, ut si ad meliorem conditionem devenerint, Ecclesiae satisfaciant ac interim scandalum removeant. Item qui statim nequeunt statutam compositionem solvere, si obligationem emittant de ea opportuno tempore solvenda; remoto interim scandalo:* Da ciò si raccoglie che oggidì non basta la promessa in chi subito non può comporsi, ma si richiede una *obbligazione*. Come dev'essere questa *obbligazione?* Il modulo non lo dice; però dovendo essa aver effetto nel foro esterno dovrà farsi colle necessarie garanzie di legge.

Una terza condizione vuolsi aggiungere alle precedenti per la detta assoluzione; ed è la facoltà che deve ottenersene prima dal Vescovo. Ricordiamo che il caso è generalmente riservato alla S. Sede, la quale concede ai Vescovi, coll'esposte norme, di assolvere, o da sè o per mezzo d'altri.

26. Maggior difficoltà, per la detta composizione, si incontra in persona di un moribondo. Chiamato improvvisamente un sacerdote a udirne la confessione, s'imbatte spesso in gravi pericoli nel compiere quell'obbligo. La risposta nondimeno della S. Penitenzieria al Vescovo di C. offre saviissime norme come

ovviare a tali sconci. « Urgendum esse prudenter, essa dichiara, et quoad fieri potest, compositionem : et si haec obtineri nequeat, vel quia tempus non suppetit, vel ob alias rationabiles causas, satis esse si eam aegrotus haeredibus imponat aut serio promittat se eam initurum si convaluerit. » Si faccia adunque, in tal caso, se si può, la composizione. Se non si può, sia per manco di tempo, sia per altre ragioni, basterà che l'infermo la imponga agli eredi, ovvero seriamente prometta di farla se risanerà. Si noti :

1.° Che quell' *ob alias rationes* è indeterminato e può estendersi a qualsivoglia motivo, purchè grave.

2.° Che non v'ha obbligo ecclesiastico di imporre la composizione agli eredi, quando il moribondo seriamente prometta di farla da sè, giacchè la risposta non dice *sin minus,* ma *aut serio promittant,* vuolsi, cioè, o l'un cosa o l'altra. Abbiamo detto *non v'ha obbligo ecclesiastico ;* essendochè può esservi l'obbligo naturale di carità, ed anche di giustizia, di imporre, potendo, agli eredi siffatta cosa, che questi altrimenti trascurerebbero.

3.° Che in pericolo di morte ogni sacerdote, anche senza speciale facoltà, può assolvere da questa censura, come da ogni altra. Per questa poi non v'ha l'obbligo d'imporre, in tal caso, al penitente, di presentarsi ove risani, al superiore, colla comminatoria della reincidenza, non essendo questo caso di quei riservati specialmente al Papa, ai quali, solamente, la Costituz. *Apostolicae Sedis* ha ridotto quell'obbligo. Perciò risanando l'infermo e non componendosi colla Chiesa, peccherà gravemente, ma non ricadrà nella censura, per questo capo. Se vi ricadrà per altro capo, sarà discusso in apposita consultazione. Queste norme sono state confermate nell'ultimo modulo della S. Penit., il quale dice così : *Ordinarius moneat confessarios ut si ad poenitentes in periculo mortis constitutos et in praemissis culpabiles vocentur, prudenter compositionem urgeant: quod si haec obtineri nequeat, vel quia tempus non suppetit vel ob alias rationabiles causas, satis erit si aegrotus eam haeredibus imponat vel serio promittat eam initurum si convaluerit, remoto interim scandalo.* Qui adunque si conferma l'anzidetta dichiarazione, aggiungendo solo l'obbligo al Vescovo di ammonire di ciò i confessori, e l'obbligo pure di rimuovere lo scandalo, facendo cioè prudentemente conoscere la disposizione agli eredi o la promessa, o direttamente o a mezzo del confessore, il quale

in questo caso farà cenno pure della facoltà ricevuta dal penitente di dichiarare tutto ciò.

27. L'unico caso, in cui possa venire assoluto senz'altro un colpevole compratore di beni di Chiesa, è quando abbia rivenduto il fondo senz'averne ritratto alcun lucro. In tal caso, ecco come la S. Penit. rispose al Vescovo di C.: « IV. Quando chi, dopo aver acquistato illecitamente un fondo di Chiesa, l'ha rivenduto, e non vi ha riportato lucro di sorta, lo si può assolvere, senza richiedere altro? — Resp. Ad IV. *Dummodo venditor, de quo in dubio, naturam ecclesiasticam fundi emptori non celaverit, et venditione nullum causae piae praeiudicium intulerit, absolvi posse, remoto, si adsit, scandalo, et imposita ei obligatione monendi emptorem, si fieri potest, ut consulat et ipse conscientiae suae.* » — Si ponderino le condizioni qui prescritte:

1.° Purchè il venditore non abbia occultata al compratore la natura ecclesiastica del fondo. — Non crediamo possa ciò facilmente avvenire, dovendosi nell'atto di compra-vendita dichiarare la provenienza del fondo.

2.° Purchè dalla vendita nessun danno provenga alla causa pia, cui si appartiene il fondo. — Di qual danno qui si parla?

Sembra non doversi intendere quel danno che proviene dall'obbligo di rendere il fondo alla Chiesa, o che può provenire dall'aver ceduto il fondo a chi meno del compratore si comporrebbe facilmente colla Chiesa, essendochè questo danno sarebbe sempre da temere. Piuttosto noi crediamo che, stante il generale principio ammesso dai Teologi che chi acquistò la roba altrui dalle mani del ladro, può riporla nello stato primiero (D'Annibale Summ. Par. II. n. 113), senz'obbligo stretto di renderla al padrone, un compratore di beni ecclesiastici allora risponderebbe del danno della Chiesa quando, con cederli ad altri, avesse peggiorata la condizione della stessa Chiesa, in rispetto a colui dal quale l'acquistò. Sicchè, s'egli p. es. comprò un fondo ecclesiastico dalle mani di chi avea sottoscritta la dichiarazione, imposta dalla S. Penitenzieria, di tenere il fondo *ad nutum Ecclesiae* e di custodirlo, e poscia l'abbia rivenduto a chi fosse insubordinato alla Chiesa e danneggerebbe il fondo, costui recherebbe danno alla causa pia, e sarebbe tenuto al rifacimento, o almeno alla composizione.

3.° Purchè lo scandalo sia riparato. — Di ciò parlammo più sopra.

4.° Purchè gli s'imponga l'obbligo di ammonire, se può, il compratore che anch'egli provvegga alla sua coscienza. — Si noti quel *se può* (*si fieri potest*); quando adunque ciò non si possa, il penitente va disobbligato dall'ammonizione.

28. Circa la suddelegazione di questa facoltà, nel nuovo modulo vi è un'altra concessione sotto il n. 15: *Ordinarius confessariis sibi benevisis, tempore quadragesimae, vel sacrarum missionum, vel urgente paschali praecepto, facultatem concedere poterit absolvendi eos, qui compositionem statim inire nequeunt, dummodo iidem serio promittant se intra duos menses ab accepta absolutione recursum habituros ad Ordinarium, pro obtinenda compositione, remoto interim scandalo.*

Anche quest'ultima facoltà fu concessa al Vesc. di C. il 1. luglio 1891 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 148). Or si concede a tutt'i Vescovi cui va mandato il nuovo modulo. Si noti la differenza che corre tra ciò che si concede nel num. precedente ed in questo num. 15. — Nel primo trattasi di coloro che per ragione di povertà non possono fare la composizione, o fattala non possono pagar *subito* la somma, e s'ingiunge non la promessa ma l'*obbligazione* di farla al più presto. Nel secondo trattasi di penitenti che han bisogno di sbrigarsi presto per l'assoluzione, e manca loro il tempo di comporsi: a questi si può permettere l'assoluzione colla sola seria promessa di ricorrere al Vescovo, fra due mesi, per la composizione. — Si noti che fra questi due mesi hanno l'obbligo di ricorrere al Vescovo, non di compiere la composizione.

Ciò si permette nel solo tempo di quaresima, o di sacre missioni, o per l'adempimento del precetto pasquale. In siffatte occasioni il Vescovo può concedere abitualmente ai confessori di sua fiducia la facoltà di assolvere dalla censura colla suesposta condizione. In altre occasioni, fuori d'art. di morte, non può; e perciò fa d'uopo sempre nei singoli casi ricorrere al Vescovo, e compiere la composizione, dopo la quale il Vescovo può delegare la facoltà di assolvere.

Ma se in queste altre occasioni la composizione non possa subito aver luogo per qualche giusta causa, e sia urgente il bisogno dell'assoluzione, non potrà il Vescovo concederla dietro la seria promessa di comporsi? Dovrà esigere l'obbligazione

come nel caso di povertà? Crediamo che non sia abrogata col nuovo modulo la dichiarazione fatta in genere al Vesc. di C. il dì 21 marzo 1890 dopo il primo modulo: « Quando la composizione non si possa subito effettuare, basta la promessa fatta al più presto, perchè un penitente possa essere assoluto dalle censure? — R.: *Affirmative, dummodo seria sit promissio, et interim removeatur scandalum.* » Può dunque raccogliersi che se la impotenza deriva da povertà, richiedesi l'obbligazione: se è per altro motivo e l'assoluzione non può differirsi fino a dopo compiuta la composizione, basta la seria promessa, colla facoltà del Vescovo.

29. Aggiungiamo in fine qualche cosa sullo svincolo dei beni delle cappellanie e dei legati pii. Abbiamo detto che, trattandosi d'istituzioni con titolo ecclesiastico, chi abbia svincolati siffatti beni è incorso nella censura del Tridentino generalmente riservata al Papa, e nella perdita del giuspatronato; trattandosi di cappellanie o di legati meramente laicali, s'è commessa grave colpa, ma non s'è colta censura. Gli uni e gli altri hanno bisogno di comporsi colla Chiesa, perchè possano venire assolti.

Fu chiesto alla S. Penitenzieria dal Vescovo di C.: « VII. Chi non potesse o non volesse comporsi, dopo tale svincolo, e volesse tenere i beni della cappellania secondo la primitiva istituzione, con farne adempiere i pesi da chi vi sia chiamato, potrebbe ricevere l'assoluzione? — E il detto S. Tribunale rispose: « Ad VII. Affirmative, si stet institutioni cappellaniae: hor- « tandum tamen esse ut perpetuitati cappellaniae cavere studeat; « et nisi aliter id fieri queat, per compositionem. » Si ponga mente alle seguenti cose.

1°. Si può, dunque, dopo lo svincolo, ritenere i beni della cappellania secondo la primitiva istituzione. E ciò, crediamo, sia che tutti i beni della cappellania si appartengano al postulante, sia che una parte solamente. La cappellania infatti è divisibile quando divisibili sono i beni ed i pesi. Ciò però, quando non dipese dal postulante lo smembramento della cappellania.

2°. I beni predetti debbono ritenersi strettamente secondo la primitiva istituzione. E la istituzione delle cappellanie consiste nella designazione di un cappellano secondo le tavole di fondazione, che ne sopporti i pesi e che ne usufruisca tutti gli utili. Se chi ha svincolato è insieme patrono attivo e passivo, può ritenere tutto per sè adempiendo i pesi.

3.° Fa d'uopo inoltre che lo svincolante assicuri la perpetuità della cappellania. — Ciò, per altro, non gli si può imporre sotto pena di non assolverlo: ma solo *hortamdum esse*. E poichè il miglior modo (anzi forse l'unico modo) di provvedere a siffatta perpetuità è la composizione, a questa lo si deve esortare.

Ma delle spese sostenute per lo svincolo può rivalersi con la riduzione dei pesi? — La S. Penitenziera così risponde al detto Vescovo di C.: « Si agatur de iis, qui praehabita Ecclesiae venia, bona, de quibus agitur, vindicarunt et affrancaverunt, neque aliter compensari queant, Ordinarium posse reductionem temporaneam onerum impertire. Si vero agatur de iis qui nondum Ecclesiae veniam assequuti sunt, et nunc eam petant, Sacra Poenitetiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, facultatem facit Ordinario C. eamdem reductionem ad tempus, et ad effectum, de quo supra, impetiendi. » La risposta è chiara e non abbisogna di commenti.

30. Ecco ciò che si richiede per la canonica composizione sullo acquisto dei beni sacri. Quanto questa sia vantaggiosa al compratore, niuno vi ha che di mente sana nol vegga. Anche uno scredente dovrebbe richiederla; imperocchè s'egli non credea Dio, dee credere alla storia che ne ammaestra delle mutazioni delle cose umane, e delle vicissitudini dei regni e delle nazioni; e non è buon tratto di prudenza conservare e trasmettere ai posteri proprietà viziata, sia pure secondo l'opinare altrui. Se poi trattasi di credente, deve questi convincersi che altrimenti mal può mettere in buona regola la sua coscienza. Sarà sempre irretito di censura, finchè riterrà senza venia Apostolica il fondo di Chiesa. Potè forse liberarsi dalla censura, sottoscrivendo la dichiarazione prescritta in altro tempo dalla S. Penitenziaria; ma quanti obblighi assunse di difficile chiarimento e di più difficile esecuzione? Mezzo miglior di tutti è perciò la composizione, con che acquista pieno dominio sul fondo, e viene liberato da qualsivoglia peso.

Nè il corpo morale, con consentire alla composizione, perde il suo diritto. Esso invero cede le proprie ragioni sul fondo, ma non sul valore di esso. Anzi comincia a ricevere una parte di questo valore coll'offerta fattagli dall'acquirente. Il resto del valore fu pagato al Governo, e da questo il padrone avrebbe diritto di ripeterlo, giacchè questo fu che gli ritolse il fondo. Il corpo morale adunque, in quella che riceve un *acconto*, a

così dire, del prezzo che gli compete, non cede per nulla il suo diritto al resto di questo prezzo che gli dovrebbe in primo luogo il Governo. — Ciò sia detto per quei corpi morali che mal s'inducono a dare il proprio consenso, credendo con ciò di perdere ogni diritto.

E bastino le dette cose per chiarimento di chi brama ottenere il beneficio della composizione sui fondi acquistati o da acquistare, dei corpi morali che son chiamati a consentire, e dei Vescovi e confessori che debbono ratificare ed assolvere.

CONSULTAZIONE III.

Sulla concorrenza alla licitazione governativa dei beni ecclesiastici.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se coglie censura chi, per qualche compenso, si ritira dall'asta — 3. Se questi deve restituire il compenso al Governo — 4. Se, alla Chiesa — 5. Obbiezioni e risposte — 6. Se, a colui che glielo diede — 7. Se, a nessuno.

1. Tizio si presenta con Sempronio all'asta governativa dei beni ecclesiastici a fine di far lucro. Offertoglisi da Sempronio un buon compenso se si ritira dal licitare, ama meglio aver quel compenso certo, anzichè tentar la sorte della concorrenza: lo accetta e si ritira.

Si chiede:

1° Tizio incorre in qualche censura?

2.° È tenuto di restituire, ed a chi, il compenso ricevuto?

2. Al primo quesito è facile rispondere. Chi si ritira dall'asta non compie alcun atto esterno d'invasione e di usurpazione dei beni ecclesiastici; dunque non incorre quella censura che è inflitta sia dalla Costituz. *Apostolicae Sedis*, sia dal Tridentino, contro coloro che commettono questi reati. Se, come fu risposto dalla S. Penitenziera (Vedi Consult. I, n. 5, nota 3) non cade in censura chi concorre all'asta di siffatti beni e non rimane aggiudicatario, molto meno la coglie chi si ritira dal licitare. Tizio perciò non dovrà considerarsi come censurato.

3. Non così facile si rende la soluzione del 2.° quesito, se cioè Tizio deve restituire ed a chi il compenso ricevuto. Esa-

miniamo se ha obbligo di resttiuirlo: 1.° al governo, 2.° alla Chiesa, 3.° a Sempronio.

Non ha obbligo di restituire al Governo. Oltre la precipua ragione, manifesta a tutti, è sentenza più comune presso i Teologi che anche nelle licitazioni oneste e legittime, quando si stabilisce una giusta base, al di sotto di cui non si può licitare, non si deve condannare un compratore che, o con preghiere, o con compenso, escluso l'inganno o la frode, cerca allontanarne i i concorrenti. Si ascolti il d'Annibale: « Nec est illicitum emptori alios emptores ab emptione (sub hasta) deducere, seu precibus, quod nemo dubitat, seu pacto cum eis inito, quod est communius et ni fallit verius, dummodo ipse emat pretio saltem infimo » (*Summula* Tr. IX c. II, a. 3, n. 436). — E ammesso pure che il padrone del fondo esposto all'incanto abbia diritto che nessuno allontani i licitantì, questo diritto sarà sempre contro chi allontana, non mai contro chi è allontanato, il quale non avea obbligo alcuno di presentarsi all'asta.

4. Non ha obbligo di restituire alla Chiesa. La legge del restituire sorge da due essenziali requisiti: colpa teologica e danno effettivamente cagionato, o almeno non impedito da chi per giustizia doveva. Or nel caso manca affatto la seconda condizione: chè nè la cosa è perita, nè si è peggiorata la condizione del legittimo padrone a riacquistarla, nè su di essa si è mercanteggiato. La Chiesa è del tutto estranea a quel contratto.

5. Obbiezioni che si son fatte:

a) La S. Penitenziera obbliga i rivenditori dei beni ecclesiastici a consegnare al proprio Vescovo il lucro riportato dalla rivendita (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 192). Ergo, a pari..... Rispondiamo: la parità non corre; essendochè il rivenditore avea già violato la legge della giustizia, presumendosi padrone del fondo e vedendolo. In questo caso il lucro si è fatto *sul fondo*; nel caso nostro si è fatto *ad occasione del fondo*. Il primo lucro spetta al padrone del fondo; il secondo non già.

b) Nella domanda, alla quale rispose come si è detto la S. Penitenzieria, erano inclusi ancora i cooperanti ai contratti sopra i medesimi beni (V. l. c.). Dunque Tizio come cooperatore deve restituire. — Rispondiamo: cooperante è chi efficacemente influisce sull'atto criminoso. Nel caso non vi ha cooperazione di sorta; giacchè Tizio avea tutto il diritto di ritirarsi, come non avea nessun dovere di concorrere.

c) La somma, sborsata al demanio, quella data a Tizio, e quella che ha risparmiato Sempronio senza concorrenza, costituiscono tutto insieme l'equivalente del fondo acquistato ; e però il lucro di Tizio sta *loco partis pretii.* Ma la Chiesa ha diritto ad avere il fondo ; ed ove questo non sia restituito, ha diritto allo equivalente in qualunque mano ritrovasi. Dunque Tizio, finchè la Chiesa non abbia il fondo, è tenuto di consegnare ad essa il lucro riportato. — Neghiamo che il lucro fatto da Tizio stia *loco partis pretii.* Il lucro si è avuto solo ad occasione del fondo ; e non ha che fare col prezzo del fondo. Pel fondo *intero* presso la Chiesa risponde Sempronio aggiudicatario, il quale nel caso di restituzione non ha diritto di rivalsa su di Tizio.

d) La Chiesa, quando potrà e vorrà ripigliare il fondo dalle mani di Sempronio, dovrà indenizzarlo anche di ciò che questi ha pagato a Tizio. Dunque Tizio reca danno alla Chiesa col suo lucro. — Neghiamo che la Chiesa abbia l'obbligo in tal caso di pagare il prezzo del suo fondo, e molto meno d'indennizzar Sempronio. Nessun padrone è tenuto pagar due volte la cosa sua. Del resto sono chiare le proteste fatte dalla S. Penitenzieria al Vescovo di Policastro : « Emptores bonorum ecclesticorum absque venia Apostolica considerandos esse ut emptores et possessores malae fidei, queis petentibus reconciliationem nulla promittitur pretii soluti restitutio, aut alia conceditur gratia » *(V. Monil. Eccl.* Vol. I, p. 241).

6. Sarà Tizio tenuto di restituire il lucro a Sempronio ? — In due casi sarebbe certo tenuto. Primamente laddove Sempronio si fosse presentato all'asta governativa con venia della S. Sede. In tal caso rappresenterebbe il legittimo padrone che vuol rivendicare dalle mani dell'usurpatore la cosa propria. E però avrebbe diritto che nessuno gli faccia concorrenza. Oltre a ciò la Chiesa, volendo indennizzar Sempronio, nel ripigliarsi il fondo, sarebbe costretta pagare altresì il compenso dato a Tizio.

Secondamente sarebbe certo tenuto di restituire il lucro a Sempronio, se finse di concorrere per mera ed improba specolazione, senza animo di licitare. Qui la frode ed il dolo renderebbero non dubbiamente, ma evidentemente irrita la convenzione; e però, non avendo alcun titolo per ritener quel lucro, Tizio dovrebbe restituirlo.

7. Ma che è da dire, se Sempronio licitò senza venia Pontificia, e Tizio avea veramente animo di concorrere?

Non vogliamo discutere sulla liceità di quella convenzione. Il certo si è che nè Sempronio avea diritto di non essere molestato da Tizio con la sua concorrenza; nè Tizio avea dovere di lasciare libero Sempronio nella subasta. Messo pure che il contratto sia *de re illicita*, non si vuol dedurre che dunque debba essere assolutamente nullo. I Teologi sono discordi sulla validità de' contratti illeciti: tutti però convengono che « in dubio et pari causa melior est conditio possidentis. » Stante ciò, potremo conchiudere che Tizio in quest'ultimo caso non si possa obbligare a restituire a Sempronio, o ad alcun altro, il compenso ricevuto.

CONSULTAZIONE IV.

Di chi rivende con lucro un fondo ecclesiastico acquistato con venia della S. Sede (1).

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se è lecito cedere ad altri un fondo eccles. acquistato con venia della S. Sede — 3. Se perciò si coglie qualche censura — 4. A chi si debba il lucro riportato.

1. Pancrazio comprò con venia della S. Sede un fondo ecclesiastico dal Demanio: questo fondo acquistato volle rivenderlo a Bertoldo riportandone un lucro.

Si chiede:

1.° Era lecito a Pancrazio cedere quel fondo ecclesiastico a Bertoldo?

2.° Sono incorsi nella censura così Pancrazio come Bertoldo?

3.° Che deve dirsi del lucro riportato dalla rivendita?

2. Al primo. — La S. Sede, nel permettere l' acquisto dei

(1) Benchè oggidì la S. Sede non più permetta l'acquisto di fondi Ecclesiastici senza che il compratore si componga colla Chiesa, e però senza che di quelli rimanga padrone assoluto, per lo passato nondimeno ciò permise dietro una dichiarazione firmata dall'acquirente. Se chi ottenne un tal permesso ora non si vuol comporre, può ritenere i fondi colle già sottoscritte condizioni. Giova dunque esaminare in questa e nelle seguenti Consultazioni, i varii casi in cui possono ritrovarsi codesti compratori.

beni ecclesiastici dal Demanio, prescrisse le seguenti condizioni (*V. Monitore Eccl.* Vol. I, p. 192):

« 1.° Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

« 2.° Conservandi ipsa bona et rem utilem in eis gerendi.

« 3.° Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa.

« 4.° Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis seu locis, ad quae de jure pertinent.

« 5.° Monendi haeredes et successores per syngraphamsubscriptam de hujusmodi obligationibus, ut ipsi sciant ad quid teneantur. »

Dalle dette condizioni si raccoglie che la Chiesa, nel consentire tali acquisti, non intese trasmettere pienamente il diritto di proprietà negli aquirenti ; ma li costituì solo depositarii, custodi, o amministratori dei suoi fondi. Essi perciò, se possono trasferir questo dirttto ai loro eredi, non poscono conferirlo ad altri senza espressa facoltà della Chiesa ; la quale altrimenti ne patirebbe discapito, perchè non avrebbe più a chi legalmente rivolgersi nel caso di voler ripigliare i suoi fondi. È illecita adunque e nulla la rivendita del fondo ecclesiastico fatto a Bertoldo da Pancrazio, tuttochè questi lo ritenesse con beneplacito apostolico.

3. Al secondo. — Pancrazio e Bertoldo non incorrono la censura del Tridentino, nè quella riservata della Costit. *Apost. Sedis* contro gli usurpatori ; essendo che il primo non usurpò, ma comprò con venia pontificia il fondo ecclesiastico ; e il secondo non lo acquistò dalle mani di un usurpatore. Incorrono bensì la censura della Estrav. *Ambitiosae*, confermata dalla Costit. *Apostolicae Sedis*, contro gli alienatori dei detti beni. Pancrazio infatti alienò un fondo ecclestiastico, di cui considerávasi amministratore, e Bertoldo lo ricevè dalle sue mani. Ecco le parole della Costit. *Apostol. Sedis* sotto l'art. « Excommunicationes latae sententiae nemini reservatae » n. III : « Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque beneplacito apostolico, ad formam Extravagantis *Ambitiosae* de rebus ecclesiasticis non alienandis. » E la cit Estrav. *Ambitiosae* di Paolo II, prescrive : « Si quis autem contra huius nostrae prohibitionis seriem de bonis et rebus ejusdem quicquam alienare praesumpserit, alienatio et nullius omnino sit roboris vel momenti, et tam qui alienat, quam is qui alienatas res, bona

praedicta receperit, sententiam excommunicationis incurrat. » — Da ciò ricavasi : 1.° che così Bertoldo come Pancrazio sono caduti in censura *latae sententiae ;* 2.° purchè però non sieno scusati dalla ignoranza di dritto o di fatto, richiedendosi per la detta censura una piena cognizione *(praesumpserit) ;* 3.° che questa censura si può assolvere da qualunque confessore, perchè *nemini reservata* ; 4.° che la fatta alienazione è nulla, e però Bertoldo o deve ottenere la sanatoria dalla S. Sede, ovvero deve riconsegnare a Pancrazio il fondo acquistato.

4. Al terzo. — La S. Penitenzieria in più risposte (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 192, 239) ha condannato a deporre nelle mani dell'Ordinario il lucro ingiustamente percepito da chi, avendo senza debita licenza acquistato un fondo dal demanio, l'abbia rivenduto ad un terzo. Nel nostro caso veramente non si tratta della rivendita di un fondolo usurpato, avendo Pancrazio acquistato con venia della S. Sede. Ma egli non ne era il padrone ; n'era solo amministratore. Perciò vuolsi distinguere un doppio lucro che ne potè ritrarre : uno che si debba ascrivere unicamente al fondo ; un altro che si debba attribuire alle sue particolari fatiche. Il primo è fuor di dubbio che si appartiene al padrone del fondo, che è la Chiesa, e però deve rimettersi nelle mani del Vescovo. Il secondo potrà ritenerlo nel solo caso che le sue fatiche sieno state straordinarie, e tali che non si possano dire richieste per la condizione a cui si sottopose : « conservandi ipsa bona et rem utilem in eis gerendi » ; giacchè, avendo egli accettata tal condizione, si era obbligato di amministrare il fondo con tutte quelle ordinarie fatiche necessarie per la sua conservazione. Se perciò egli non vi fece lavori e immegliamenti straordinarii, tutto il lucro deve depositarlo presso il Vescovo.

N. B. La detta soluzione corre pel caso in cui Pancrazio ottenne venia dalla S. Sede di comprare il fondo con le condizioni solite a prescriversi. Che se a lui furono fatte condizioni diverse, secondo queste, e non altrimenti, dovrà procedere il giudizio.

CONSULTAZIONE V.

Circa la sovvenzione imposta dalla S. Penitenzieria agli acquirenti i beni ecclesiastici.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Quantità della sovvenzione — 3, relativamente alla pensione governativa che ricevono i beneficiati — 4. relativamente alle rendite del fondo acquistato — 5. Se ci siano pene per gli inadempienti.

1. Pallavicino acquistò un fondo clerale dal Demanio ; ne ottenne poi la venia Pontificia. Però non vuole acconciarsi all'obbligo di sovvenire il Clero dalle rendite di quel fondo, secondo le prescrizioni della S. Penitenzieria (V. *Monit. Eccl.* Vol I, pag. 192), dicendo che il Clero ha diritto alla pensione del Governo.

Si chiede :

1.° Quali proporzioni deve avere quella sovvenzione ?

2.° È valida la ragione di Pallavicino a scusarlo da quell'obbligo ?

3.° Che deve dirsi se il Clero abbia tanta rendita dal Governo, quanta ne percepiva prima dello incameramento ?

4.° Che, se non ne abbia per nulla e ci sieno molti pesi da adempire ?

5.° Che, se le rendite di quel fondo siano così scarse, che non bastino a Pallavicino per rivalersi delle spese e del capitale sborsato ?

6.° Incorrerebbe pena Pallavicino se in nessun caso volesse sovvenire quel Clero ?

2. Al primo. — La S. Penitenzieria, fra le altre condizioni che impose a chi chiese venia per l'acquisto dei beni ecclesiastici immobili incamerati dal Governo, prescrisse che dai frutti di essi si dia una sovvenzione alle persone o ai luoghi pii, cui di diritto quei beni si appartengono : « Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis, seu locis piis, ad quae de jure pertinent. » — Lo Scavini (P. IV n. 226, Edit. XII) attesta che in alcuni rescritti questa condizione prima era espressa così : « Erogandi reditus eorumdem bonorum, qui, facta proportione, excedant solutum pretium vel in favorem personarum aut locorum piorum, ad quae dicta bona de iure pertinent, vel in sa-

tisfactionem pretii in emptionem soluti, quatenus emptor repetere velit et de consilio Ordinarii. » Dalla qual formola potrebbe raccogliersi : 1.° che la detta sovvenzione deve darsi solo quando le rendite eccedono quel che meritava il prezzo sborsato. — 2.° Che tutto il supero delle dette rendite deve darsi alle persone ed ai luoghi pii. — 3.° Che col cosiglio dell'Ordinario il detto supero potrebbe pure conservarsi in soddisfazione del prezzo dell'intero fondo.

Ma questa interpretazione può applicarsi al nostro caso ? Sembra chiaro che no : 1.° Perchè è ben diversa la dicitura e il contenuto della prima formola da quello della seconda. — 2.° Perchè i rescritti, di cui parla lo Scavini, sono particolari e anteriori a ciò che la S. Penitenzieria ha disposto ultimamente e generalmente per gli acquierenti i beni ecclesiastici. — 3.° Perchè, se la S. Penitenzieria avesse voluto imporre le dette condizioni, avrebbe formolata la risposta con le medesime parole; ed è nota la regola : « Legislator quod voluit expressit, et quod non expressit noluisse censetur. »

Vuolsi dunque esaminare separatamente la condizione sopradetta : « Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis seu locis piis ad quae de jure pertinent ». Qui si parla solo di sovvenzione che assolutamente s'impone ai compratori dei beni di Chiesa. Dunque : 1.° Non prescrivendosi nessuna norma determinata intorno alla quantità della sovvenzione, la detta quantità si rimette alla volontà e all'equità dell'acquirente, il quale potrà regolarsi in ciò secondo gli utili che ricava dal fondo acquistato — 2.° La detta sovvenzione, prescrivendosi assolutamente, senza condizione alcuna, deve sempre darsi, anche quando non ci sia supero di rendite. — 3.° Deducesi perciò che la Chiesa abbia voluto imporre quest'obbligo come un tributo che il compratore debba pagare all'ente morale in ricognizione del suo diritto.

Vuolsi notare che il compratore, oltre la sovvenzione, ha obbligo di adempiere esattamente anche i pesi che gravano sui beni acquistati : « Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa. » E quest'obbligo è altresì assoluto sotto la sua più stretta responsabilità di coscienza.

3. Al secondo — La S. Penitenzieria al Vescovo di Lucera rispose che sì per riguardo ai pesi da adempire, come alla sovvenzione da darsi ai corpi morali, il compratore può dedurre

ciò che i detti corpi morali ricevono dal Governo (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 192 in nota). — Non basta però a Pallavicino che il Clero abbia diritto alla sovvenzione del Governo (benchè propriamente il Clero abbia diritto non alla sovvenzione del governativa ma al suo fondo), ma si ricerca che riceva infatti questa sovvenzione, dalla quale : 1.° possano soddisfarsi tutti i pesi ; 2.° possa restare un dippiù per la sovvenzione che Pallavicino deve al Clero. Quel che manca per questo dalla pensione governativa, deve supplirsi da Pallavicino, il quale ha obbligo di chieder conto annualmente della detta pensione (che potrebbe scemarsi con la morte degli attuali provvisti), e fare il calcolo di ciò che deve.

Al terzo. — Stando al già detto, se il Clero dalla pensione che riceve dal Governo può non solo soddisfare a tutti i pesi, ma ritenere un dippiù per la sovvenzione che se gli deve, Pallavicino a nulla è tenuto ; altrimenti sarà sempre obbligato all'adempimento dei pesi, ed al tributo annuo che deve al legittimo padrone : questi due doveri sono assoluti ed impreteribili.

Al quarto. — Dal detto parimente discende che se il Clero nulla riceve dal Governo, Pallavicino deve interamente soddisfare ai pesi e dare una sovvenzione al Clero.

4. Al quinto. — Ove le rendite non bastano a Pallavicino, egli nondimeno ancor deve quanto si è accennato nella risposta precedente. Nè vale l'opporre che egli può, con la venia ricevuta, considerarsi come possesore di buona fede e rendere sè stesso indenne. Il caso è ch'egli acquistò prima in mala fede e poi n'ebbe la venia pontificia (1). Del resto, quand'anche questa venia l'avesse ottenuta prima di far l'acquisto, perchè si è soggettato assolutamente alle dette condizioni, egli a rigor di dritto è tenuto ad esse in qualunque evento. Laddove però le rendite venissero a scemare, resta sempre aperta a lui la via di ricorrere alla S. Sede e chiedere la grazia di una riduzione.

5. Al sesto. — Pallavicino, non volendo adempiere quello a cui si è obbligato, peccherebbe, ma non incorrerebbe alcuna

(1) Si rilegga a tal proposito la risposta fatta dalla S. Penit. al Vescovo di Policastro *(Monit. Eccl.* Vol. I, p. 240), in cui la detta S. Penit. protesta che chi compra senza venia apostolica beni di Chiesa deve considerarsi sempre come possessore di mala fede, che ricorrendo alla S. Sede per l'assoluzione, non ha diritto nè a restituzione di prezzo, nè a grazia alcuna.

pena. Le condizioni infatti, a cui fu sottoposto per essere assolto dalla censura, non hanno la clausola della reincidenza nel caso di omissione. Resta a vedere, se, non pagando ciò che deve alla Chiesa, incorra in qualche altra pena. Così la Cost. *Apost. Sedis*, come il Tridentino, colpiscono di censura coloro solamente che *usurpano* i beni sacri, o li acquistano dalle mani degli *usurpatori*, non chi già non soddisfa ai debiti verso la Chiesa (V. Cons. I, n. 7, *h*). Ciò fu pure espressamente dichiarato dalla S. C. del Concilio : « Neque incurrere excommunicationem Concilii qui debita non solvunt, licet possint » (In Sorana, 27 febr. 1569). Or Pallavicino, per la venia ottenuta dalla S. Sede, ha tolto da sè ogni taccia di usurpatore, ed ha assunto la qualità di semplice debitore. Non soddisfacendo perciò al suo debito, non incorre in alcuna censura.

CONSULTAZIONE VI.

Circa i fondi ecclesiastici che si dànno in affitto o in censo.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se cade in censura chi fitta o censisce fondi eccles. indebitamente acquistati — 3. Se vi cade chi li prende da quello in fitto od in censo — 4. Se vi cade chi fitta o censisce fondi ecclesiastici acquistati con venia pontif. — 5. Se vi cade chi da questo li riceve in fitto od in censo.

1. Gesualdo acquistò due fondi ecclesiastici dal Demanio : uno lo diede in affitto a Giampaolo ; l'altro lo censì a Battista.

Si chiede :

1. Incorono in censura Gesualdo, Giampaolo e Battista, se il primo acquistò i fondi senza venia Apostolica ?

2. La incorrono, se Gesualdo fece il detto acquisto con venia della S. Sede ?

2. Al primo. — Gesualdo, alienando i fondi ecclesiastici, comprati senza venia Apostolica, non incorre nessuna nuova censura. — Diciamo nessuna *nuova* censura ; imperocchè egli già incorse quella del Tridentino *contra usurpatores* nel comprare i fondi senza venia apostolica. Egli infatti non usurpò direttamente, ma comprò dalle mani degli usurpatori i fondi ecclesiastici. Perciò non fu colpito dalla censura *Apost. Sedis* specialmente riservata, la quale è contro chi perpetra da sè l'usurpa-

zione ; ma da quella del Tridentino, pur riservata, ma generalmente, al Romano Pontefice, che si estende anche a coloro ai quali in qualunque modo pervennero le cose usupate (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 45 e 207).

Nondimeno se Gesualdo aliena i detti fondi così acquistati, non incorre in nessun'altra nuova censura. È vero che l'Estrav. *Ambitiosae* colpisce di scomunica *nemini riservata* gli alienanti i beni di Chiesa ; ma vuolsi considerare che *alienatore* di una cosa, giusta il senso dei Canoni, è propriamente colui che, quando la distrae, ha diritto di possederla e di amministrarla, e ne tiene infatti la pacifica amministrazione ; il che non può dirsi dell'usurpatore. Oltre a ciò, la reità di cedere ad altri un fondo usurpato è inclusa in quella della usurpazione medesima, la quale è un appropriarsi indebitamente la cosa altrui e disporne come se fosse propria. La Chiesa perciò col punire con più grave censura gli usurpatori, li punisce appunto perchè attribuiscono a sè i beni sacri, e vogliono disporne da padroni, o conservandoli ad uso proprio, o cedendoli ad altri. Gesualdo adunque, il quale alienando i fondi ingiustamente acquistati, non fa che continuare la sua usurpazione, continua ad essere irretito di quella sola censura anteriormente contratta.

3. Ma se egli non cade in nuova censura, vi cadono Giampaolo e Battista : il primo con prendere in fitto ; il secondo con ricevere a censo il fondo ecclesiastico dalle mani di Gesualdo.

E in quanto a Giampaolo, è risaputo che il condurre un fondo ecclesiastico da chi lo ebbe senza venia apostolica, è proibito sotto pena di censura. Il Tridentino (Sess. 22, c. 11) parla, non solo del fondo, ma sì ancora di ogni suo diritto e dei frutti e condanna di scomunica generalmente riservata alla S. Sede tutti coloro che li usurpano o li ricevono comechessia dagli usurpatori. Or chi piglia in fitto un fondo usurpato addice a sè il diritto di possederlo e di raccoglierne i frutti ; e però non può essere immune dalla detta censura, se pur non sia scusato dalla ignoranza. Così insegnano i Teologi e così si raccoglie dalle risposte della S. Penitenzieria (V. *Monitore Eccl.*. Vol. I, p. 193 e 207).

Molto più deve ciò affermarsi di Battista, cui fu censito il fondo ecclesiastico. Imperocchè col censo si trasferisce interamente il dominio utile per sempre : e colle presenti leggi civili

si dà facoltà di redimere li dominio diretto in qualunque tempo piaccia al censuario.

4. Al secondo. — Se Gesualdo comprò i fondi ecclesiastici con venia della S. Sede, con darli in fitto o con censirli, deve considerarsi come un vero alienatore. Dicemmo nella Consultazione 4.ª che la Chiesa nel dar la facoltà di acquistare i suoi fondi, non intende trasmettere tutto il diritto di proprietà nell'acquirente, ma lo costituisce solo depositario, custode o amministratore. Gesualdo perciò, come amministratore dei fondi ecclesiastici, può solo godere dei loro frutti o darli in fitto per un triennio, e inoltre trasmettere ai soli eredi questo diritto ; tutte le altre alienazioni gli son vietate per la Estrav. *Ambitiosae*, la quale ha quanto segue : — « Omnium re- « rum et bonorum ecclesiasticorum, omneque pactum, per quod « ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam, « locationem et conductionem ultra triennium, nec non infeu- « dationem, vel contractum emphyteuticum, praeterquam in ca- « sibus a iure permissis, ac de rebus et bonis in emphyteusim « ab antiquo concedi solitis et cum Ecclesiarum evidenti utili- « tate, ac de fructibus et bonis quae servando servari non pos- « sunt pro instantis temporis exigentia, ac perpetuo valitura, « constitutione praesenti fieri prohibemus. » — Questa Costituz. venne confermata dalla recente *Apost. Sedis.* (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 109).

5. Laddove adunque Gesualdo diede in fitto a Giampaolo, *ultra triennum*, e censì a Battista i fondi acquistati, Giampaolo, Battista e iteramente Gesualdo cadono nella censura *nemini riservata.* Se l'affitto non fu *ultra triennium*, ne sarà esente Giampaolo e per questo solo capo ancor Gesualdo. Ne saranno esenti tutti, se ciò fecero per ignoranza di dritto o fatto.

CONSULTAZIONE VII.

Circa la partecipazione alla coltura ed ai frutti dei beni ecclesiastici, indebitamente acquistati.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se incorre censura chi aiuta a coltivare un fondo di chiesa usurpato — 3. Se commette peccato — 4. Di

colui che compra i frutti nella propria specie di quel fondo — 5. Di colui che ne compra i frutti di specie mutata.

1. Boezio, avendo acquistato dal Demanio, senza debita licenza, un fondo Ecclesiastico, vuol coltivarlo e venderne i frutti.

Si chiede: Possono i lavoratori, senza commetter peccato e senza cadere in censure, aiutar Boezio nella coltura del detto fondo? Possono i padroni dei trappeti e dei mulini lavorare le olive ed il grano di quel fondo e riceverne il prezzo? Possono gli artigiani costruire a Boezio gli strumenti adatti per quella coltura? Possono gli altri tutti comprare o in piazza o privatamente i frutti di quel fondo, sia che questi sieno nella propria specie, come le olive, il grano, le legna, ecc.; sia che l'abbiano mutata, come l'olio, la farina, i carboni ecc.?

2. La soluzione di questo caso dipende dalla teorica della partecipazione. — La partecipazione ad un furto o ad una usurpazione può aver luogo in due modi: partecipando alla cosa; partecipando all'azione. Nel nostro caso chi aiuta a coltivare il fondo ecclesiastico usurpato può dirsi cooperante all'azione prava di colui che ritiene la roba usurpata della Chiesa. Chi compra i frutti può dirsi partecipante alla cosa usurpata della Chiesa medesima. Esaminiamo l'uno e l'altro capo.

Nel primo capo s'incorre censura? È chiaro che no: 1.° Perchè, secondo che altrove fu mostrato (V. Cons. I, n. 8), i cooperanti alla usurpazione dei beni ecclesiastici non sono colpiti di censura, tranne solo se si tratti dei beni appartenenti alla Chiesa Romana e dei mandanti e dei chierici non impedienti le usurpazioni degli altri: la qual teorica fu confermata da una risposta della S. Penitenzieria al Vescovo di Policastro (*Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 240). — 2.° Perchè qui non si tratta di *usurpazione,* ma di coltivazione del fondo. La Costituz. *Apost. Sedis* e il Tridentino puniscono di censura solo chi usurpa, non già chi coltiva i fondi della Chiesa.

3. Ma, se non s'incorre censura, si commette almeno peccato? Fa d'uopo vedere se la cooperazione è formale o materiale, immediata o mediata. Qual sarebbe qui l'azione prava alla quale non si deve coadiuvare? Il ritenere il fondo della Chiesa usurpato. A questa detenzione si coopera formalmente e immediatamente? Sembra che no: 1.° perchè l'ttto di coltivazione è di sè indifferente e non pravo; 2.° perchè il possessore non

s'indurrebbe certo di restituire il fondo alla Chiesa nel caso che qualche operaio avesse scrupolo di aiutarlo nella coltura; 3.° perchè è dell'interesse della Chiesa che il fondo si conservi in buono stato con florida coltura, anzichè isterilisca e rovini. La teorica della cooperazione presso i Teologi è forse la più oscura e controversa. Noi passiamo trar lume da ciò che il Cardinal Vicario di Roma, d' ordine del S. Padre, dichiarò per la cooperazione alla edificazione delle Chiese protestantiche (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 499). Se non si condanna a peccato chi per un bisogno qualunque materialmente lavora per siffatti tempii di eresia, molto meno può condannarsi chi lavora alla manutenzione di un fondo ecclesiastico.

Da qui potrà dedursi che non cadono in censura, nè commettono peccato:

a) I lavoratori che sono chiamati a coltivare un fondo usurpato.

b) I padroni dei trappeti e dei mulini, i quali ne lavorano le olive o i cereali, ricevendo la mancia conveniente.

c) Gli artigiani e negozianti, che costruiscono o vendono gli ordigni ed oggetti necessarii per la coltivazione e manutenzione del fondo.

Per tutti questi si ricerca una giusta ragione; e giusta ragione crediamo potersi riputare il bisogno di esercitare il proprio mestiere.

4. Nel secondo capo, cioè nel caso di chi compra i frutti, vuolsi distinguere se questi frutti sono nella propria specie e natura, o pur no. Se i frutti sono nella propria specie e natura, a rigor di dritto non si potrebbe sfuggire la censura del Tridentino, quand'anche si comprassero nella pubblica piazza. Il Tridentino infatti condanna di scomunica generalmente riservata alla S. Sede tutti coloro che usurpano o che ricevono comechessia dagli usurpatori *iurisdictiones, bona, census.* FRUCTUS, *emolumenta* etc. (Sess. XXII, c. 11). Per incorrersi la detta censura occorre: 1.° che i frutti comprati sieno in tal quantità da costituire non solo grave, ma considerevole materia (1); 2.° che si sappia certamente, questi frutti appartenere a luoghi pii o alla Chiesa; 3.° che si conosca a tal reato essere apposta la censura; 4.° che non si possa supporre che il padrone o possessore del fondo si

(1) Vedi Cons. I, n. 6 *f*) in nota.

sia posto in regola con la coscienza, sottoponendosi alle prescrizioni della Chiesa. Da ciò si deduce che in pratica raramente si coglie la detta censura, essendo raro il caso in cui concorrano tutte le prefate condizioni.

Non vogliamo tacere che, stante il bisogno e l'uso generale di comprarsi i menzionati frutti e il silenzio e la tolleranza dei Superiori ecclesiastici, ad alcuni sembra che per tal caso la prefata censura non sia più in uso. La S. Sede nondimeno continua a dare ai Vescovi la facoltà di assolvere da questa censura e con ciò si dimostra ch'essa è tuttodì in vigore (1). È bene tuttavia che qualunque sia la opinione che si adotti, per ordinario si lascino i penitenti in buona fede, senza molestarli con inopportune interrogazioni.

5. Se i frutti poi non sono nella propria specie o natura; come ad es. se non si tratti di grano, ma di pane; non di legna, ma di carboni; non di pietre, ma di calce, si possono acquistare impunemente siffatte specie diverse? Qui entra la dottrina del dominio *per accessionem et per specificationem*, che ha mestieri in qualche chiarimento.

Si può acquistare il dominio di una cosa altrui *per acessionem et per specificationem* quante volte per opera propria la cosa passa ad altra specie o natura. Si ascolti il Ferraris « Iure « gentium acquiritur rerum dominium etiam per *specificationem* « § 25 Instit. *de rerum divis.* Per specificationem autem hic in- « telligitur nova formatio seu introductio novae formae in ma-

(1) « S. Poenitentiaria concedit Ordinariis facultatem ad annum duraturam permittendi:

« 1° Ut res annonarias, fructus terrae, res mobiles, vel inter mobiles adnumerandas ad Ecclesias aut Loca Pia spectantes et a gubernio usurpatas acquirere licite valeant, remoto prudenter scandalo, atque erogata aliqua eleemosyna favore praesertim Ecclesiarum, seu personarum, ad quas res ipsae spectabant, ab Ordinario, sive a confessario taxanda, quatenus emerint pretio quod iudicio ipsius Ordinarii aut confessarii fuerit minus iusto, ita tamen, ut si agatur de rebus quae non sint usu consumptibiles, sive quae servando servari possint, earum rerum elenchum Ordinario tradere emptores teneantur, et parati sint eas quandocumque Ecclesiis, seu Locis Piis, recepto soluto pretio, restituere, et curare pro viribus ut suppellectiles, vasa ac utensilia sacra in usu aliarum Ecclesiarum seu Oratoriorum transferantur, nec in usus profanos assumantur.

« 2° Providendi sub iisdem conditionibus, et praevia eorum absolutione cum congrua poenitentia salutari, iisqui easdem res iam emerint. »

« teriam, ita ut dicatur produci quasi nova species, quando ex « lana fit pannus, ex tabula fit navis, ex uvis fit vinum, ex ar- « gento fit vas et huiusmodi...., Hinc si quis ex aliena materia « faciat speciem, quae semel facta non possit reduci ad priorem « materiam, acquirit dominium illius speciei. » (*Dominium* artic. III, 51-52). — Dunque chi lavora una cosa appartenente ad altri, in guisa che questa vien ridotta a diversa specie e natura, egli n'è il padrone, e non già colui al quale apparteneva primamente la cosa. Gli rimane solo l'obbligo *meramente personale* di compensare i danni all'antico padrone. — Ma corre così pure quando ciò si faccia in mala fede? È quistione tra i Teologi. Il Croix presso S. Alfonso (Tr. V. n. 496) crede più probabile la sentenza negativa: così pure l'annotatore del Ferraris (l. c. edit. Barbel.) ed altri autori. Il Gury condanna l'artefice di mala fede solo a riparare i danni cagionati al padrone, non già a consegnargli l'oggetto specificato: « Si artifex mala fide egerit, damna domino rei illatae reparare tenetur » (Tom. I, n. 591). Il ch. d'Annibale dice non esser necessario osservare se ciò si è fatto con buona ovvero con mala fede: « Non inspicitur utrum quis fecerit bona an mala fide: quod et iure communi verius est » — e ne dà la ragione: « Mutata enim forma, prope interimit rei substantia » (*Summula* Vol. II, p. 95 nota 25).

Premesse le dette nozioni, torniamo al caso. L'usurpatore di un fondo ecclesiastico che lavora i frutti del fondo, fa sue le cose di diversa specie che ne risultano, restando a lui l'obbligo personale di indennizzarne la Chiesa. Il Giure canonico nulla ha prescritto in derogazione di questa regola di dritto comune. Egli perciò (l'usurpatore) pecca e cade in censura quando usurpa e distrugge i frutti del fondo ecclesiastico; ma come prima questi cambiano natura, si appartengono a lui, sì ch'egli ne può disporre lecitamente. Dunque chi compra questi oggetti novelli non pecca nè cade in censura.

Vero è che il Codice Italiano novissimo non riconosce pienamente questo dritto di specificazione; e nell'art. 468 prescrive: « Se un artefice o altra persona abbia adoperata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere le sua prima forma, il proprietario di essa ha diritto alla proprietà della cosa che se n'è formata, rimborsando l'artefice o l'altra persona del prezzo della mano d'opera ». — Però vuolsi considerare che qui

non si ha che fare con cittadini d'Italia, ma con la Chiesa; e questa non regola i suoi atti con leggi italiane, ma col diritto ecclesiastico e comune.

CONSULTAZIONE VIII.

Se si possano imporre o consentire ipoteche su fondi ecclesiastici comprati dal demanio.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se sia lecito gravar d'ipoteca un fondo eccles. comprato dal demanio — 3. Se perciò s'incorrano pene — 4. Dichiarazioni recenti circa le facoltà dei Vescovi per le dette ipoteche — 5. Ciò che si può raccogliere dalle prefate dichiarazioni.

1. Antonio, richiesto da Lorenzo di una somma a mutuo, gli cede quella somma con condizione di averne ipoteca speciale su di uno stabile. Consente Lorenzo; ma non avendo altri fondi che un solo clerale acquistato dal Demanio, su questo fu imposta la ipoteca.

Si chiede: 1.° È lecito?

2.° Si cade in qualche pena?

2. Al primo — Gravar d'ipoteca un fondo ecclesiastico è cosa illecita e vietata dal diritto. È illecita; imperocchè il fondo per venir sottoposto ad ipoteca deve essere di assoluto dominio del debitore. Or i beni ecclesiastici non appartengono che alla Chiesa e son patrimonio dei poveri. E quand'anche il fondo siesi acquistato dal demanio con venia della S. Sede, non mai può dirsi proprio dell'acquirente, sì che questi ne possa disporre a suo talento ma; come fu altrove dimostrato (Cons. IV), egli non deve considerarsi che solo depositario, custode e amministratore del fondo medesimo. È perciò al tutto ingiusto ed illecito sottoporre ad ipoteca un fondo ecclesiastico che in qualsivoglia modo si possegga. — Ed è pure vietato dal diritto. È notissima l'Estravag. *Ambitiosae*, la quale prescrive: « Omnium rerum et « bonorum ecclesiasticorum, omneque pactum, per quod ipsorum « dominium transferretur, concessionem, *hypothecam*... constitu« tione praesenti fieri prohibemus ». — E non solo ciò si proibisce, ma si dichiara irrito e nullo dalla Estrav. medesima.

3. Al secondo — La pena che s'incorre per ordinario da chi senza debita licenza presume soggettare ad ipoteca un fondo ecclesiastico è quella stessa sancita dalla detta Estrav., confermata dalla Costit. *Apost. Sedis*, cioè la scomunica *nemini reservata*, tanto pel creditore, quanto pel debitore. Ciò quando il fondo si possiede da un legittimo amministratore. Quando però il fondo è usurpato, chi ne accetta l'ipoteca usurpa anch'esso questo diritto su di esso, e però, giusta il Tridentino (Sess. 22, Cap. 11), cade nella scomunica riservata generalmente alla S. Sede. Il Concilio infatti punisce tutti coloro che usurpano e che ricevono comechessia dagli usurpatori *bona, census, iura, etc.* appartenenti alla Chiesa. — Da ciò si deduce che, posta la ipoteca, se il fondo fu acquistato senza beneplacito Apostolico, Antonio non cade in nuova censura, ma continua ad essere irretito da quella del Tridentino, come si disse nella Cons. VI; però questa medesima censura si estende pure a Lorenzo il quale si appropria un diritto usurpato alla Chiesa. Se poi il fondo fu acquistato con venia della S. Sede, così Antonio, come Lorenzo cadono nella scomunica *nemini reservata*. Da ogni censura si può essere qui scusati per la ignoranza di dritto o di fatto, mentre sì il Tridentino, come l'Estravagante la infliggono solo a chi *presume* usurpare o alienare i diritti ovvero i beni della Chiesa.

4. Ma i Vescovi hanno facoltà di assolvere da questa censura? Che dovrà fare chi voglia prendere ipoteche o chi voglia darle su beni ecclesiastici? — Si tengano presenti le seguenti dichiarazioni della Sacra Penitenzieria, date ad istanza del Vescovo di Conversano:

a) — « I. A chi domandi la facoltà d'imporre ipoteche sui beni di Chiesa, può il Vescovo concederla, dietro una dichiarazione, colla quale il petente si obbliga a non valersi mai di questo diritto, senz'averne prima ottenuta venia dalla S. Sede?

« II. A chi domandi di essere assoluto dalle censure, per avere imposto ipoteche sui detti beni, lo si può assolvere colle solite facoltà ricevute dalla Sacra Penitenzieria, premessa la dichiarazione, come nel dubbio precedente?

« III. Chi tiene fondi della Chiesa con venia Apostolica, dopo aver fatta la dichiarazione prescritta, può consentire che su di essa s'impongano ipoteche?

« Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, Ve-

» nerabili in Ch.to Patri Episcopo Conversanen. scribenti ad « proposita dubia respondet:

« Ad I. Negative. Attamen eadem Sacra Poenitentiaria, de « speciali et expressa Apostolica Auctoritate' praelaudato Epi. « scopo, pro casibus vere urgentioribus, facultatem concedit « indulgendi Christifidelibus suae dioecesis ut ad gravia damna « vitanda hypothecam in bonis ecclesiasticis a demanio ven- « ditis imponere valeant, sub expressa conditione non proce- « dendi ad alienationem fundorum absque nova S. Sedis licentia.

« Ad II. Affirmative.

« Ad III. Negative.

« Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 31 Decembris 1888.

« *Franciscus Segna S. P. Reg.* »

b) « Il Vescovo di Conversano espone che vi ha molti, i quali acquistarono beni ecclesiastici dal demanio, e posteriormente consentirono sui medesimi la imposizione di qualche ipoteca. Chiede perciò se possano questi venire assoluti dalla censura con solo sottoscrivere la dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria.

« Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, Ven.li in Ch.to « Patri Episcopo scribenti respondet, non sufficere ad effectum « de quo in precibus subscribere supradictae declarationi, sed « imponedum esse etiam obligationem liberandi quamprimum « fundum ab hypotheca, vel saltem impediendi actionem hypo- « thecariam, quin tamen hoc rescriptum ullo modo suffragetur « creditoribus hypothecariis. »

« Datum Romae in S. Poenitentiaria die 1 maii 1889. »

R. Card. Monaco P. M.

c) Essendosi conceduta ai Vescovi la facoltà di ammettere alla composizione i compratori dei beni sacri, il medesimo Vescovo chiese alla S. Penitenzieria, fra le altre cose:

« III. Possono parimente ammettersi alla composizione, nelle proporzioni stabilite, coloro che abbiano imposte, ovvero che vogliano imporre ipoteche sui fondi ecclesiastici indebitamente acquistati?

« VI. E, nel caso affermativo, basta, tanto pei primi quanto pei secondi, la seria promessa di comporsi colla Chiesa, quando

vorranno avvalersi dei diritti ipotecarii, colla espropriazione dei fondi? »

Ecco le risposta della S. P. in data del 18 giugno 1890:

« Ad III. et IV. Eos, de quibus in III.° et IV.° dubio, in-
« digere quidem Ecclesiae venia ut hypothecas in fundis ec-
« clesiasticis imponere valeant; sed in indulto circa composi-
« tionem non comprehendi. »

5. Dalle prefate dichiarazioni vuolsi raccogliere:

1.° Chi tiene fondi ecclesiastici indebitamente acquistati, sia che ne abbia ottenuta venia dalla S. Sede, sia che no, non può mai consentire ipoteca di sorta sopra quei beni senza una espressa licenza della prefata S. Sede.

2.° Chi voglia imporre ipoteche sui detti beni, quand'anche acquistati con venia apostolica, deve anch'esso ottenerne speciale licenza dallla S. Sede. Solo nei casi più urgenti, quando il Vescovo ne abbia la espressa facoltà, può questi permettere che per evitare gravi danni s'impongano ipoteche sui detti beni, sotto la espressa condizione di non procedere all'alienazione dei beni senza una nuova licenza della S. Sede.

3.° Chi senza venia apostolica abbia permesso l'ipoteca sui detti fondi, e chi l'abbia imposta, per essere assoluti dalla censura, prima potevano rivolgersi ai Vescovi, avendone questi la facoltà, previa una dichiarazione da farsi dall'uno come dall'altro. Di presente altra facoltà non hanno i Vescovi, che solo quella riguardante le composizioni, nella quale facoltà non son compresi i casi d'ipoteca. Per questi ultimi, fa d'uopo ricorrere alla S. Penitenzieria.

CONSULTAZIONE IX.

Circa l'adempimento dei pesi nei fondi acquistati dal demanio.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Da chi debbano soddisfarsi i pesi gravanti sui beni acquistati dal demanio — 3. Che è da dire quando clero ne abbia ottenuta riduzione — 4. Che, quando non si sieno adempiti pel passato.

1. Zeffirino acquistò per lieve prezzo un fondo ecclesiastico dal Demanio, e n'ebbe poi venia dalla S. Sede con le solite condizioni. Nel procurare intanto, siccome gli fu prescritto, di

adempire i pesi che gravano su quel fondo, conosce che il Clero ne avea già ottenuta una riduzione dalla S. Sede, a vista della tenuità dell'assegno che riceveva dal Governo.

Si chiede:

1.° Da chi debbano soddisfarsi i pesi gravanti sui beni acquistati dal Demanio?

2.° Può giovare a Zeffirino la riduzione ottenuta dal Clero?

3.° Che deve dirsi dei pesi non adempiti negli anni precedenti?

2. Al primo — I beni incamerati dal Demanio erano stati, fin dalla primitiva istituzione, concessi al Clero perchè ne adempisse i pesi. I pesi perciò sono reali e personali; reali, in quanto fu costituito il fondo su cui gravano; personali, perchè furono indicate le persone che devono adempirli. L'obbligo perciò di adempire i detti pesi è del Clero, fino a che il Clero ha i suoi fondi, o invece dei fondi ha un reddito tale da bastare pel detto adempimento. Laddove questo manca, deve supplire il possessore del fondo, al quale passando l'obbligo reale dei pesi, passa pure il dovere di garantirne l'esatto adempimento; adempimento che egli deve commettere non ad altri che al Clero cui spettava il fondo.

A tal principio consuona il disposto della S. Penitenzieria. Questa impone ai compratori di adempire i pesi, ma li esenta in tutto o in parte laddove il Clero riceve dal Governo un compenso totale o parziale pei detti oneri.

3. Al secondo. — La riduzione ottenuta dal Clero non può giovare a Zeffirino: 1.° Perchè quella fu ottenuta solo a vista della tenuità dell'assegno che il Clero riceve dal Governo; mancherebbe perciò la causa totale della detta riduzione. — 2.° Perchè fu ottenuta dal Clero, non da Zeffirino, il quale, come possessore di mala fede, è tenuto a compensar tutti i danni. — 3.° Tantopiù che ai pesi fu obbligato dalla S. Penitenzieria, ed egli accettò tale obbligazione. — 4.° Se Zeffirino potesse giovarsi della riduzione ottenuta dal Clero, parteciperebbe ad una grazia della S. Sede; ma avendo egli comprato senza venia pontificia, deve paragonarsi al posssessore di mala fede, *cui nulla conceditur gratia* (S. Poenit. ad Episc. Polycastr. — V. *Mon. Eccl.* Vol I, pag. 241). — 5.° Finalmente, trattandosi di ledere il diritto dei terzi, la concessione pontificia ottenuta dal Clero deve strettamente interpretarsi.

4. Al terzo. — I pesi non adempiti negli anni precedenti o sono stati per difetto del Clero, o dello assegno governativo. Se per difetto dell'assegno, è chiamato il possessore del fondo: *ex iniusta acceptione* se lo acquistò senza venia pontificia; *ex re accepta*, se con venia della S. Sede, mentre *res transit cum onere suo.*

Questo principio obbligherebbe il compratore a soddisfare a tutti i pesi non adempiti anche prima dell'acquisto da lui fatto del fondo. Ma poichè tra le condizioni che s'impongono all'acquirente dalla S. Sede ci è quella di considerarsi non proprietario ma solo *amministratore* del fondo, crediamo che l'obbligo dei pesi per lui non si estenda oltre gli anni della sua amministrazione. — Per questi ultimi risponde il Governo che incamerò i beni, il quale, oltre a ciò, sarebbe chiamato per qualunque omissione, essendo causa principale del danno.

CONSULTAZIONE X.

Circa le elezioni politiche in Italia.

Sommario 1. — Proposta di un caso — 2. Non è mai lecito eleggere a deputato un nemico della Chiesa — 3. È lecito eleggerne uno amico? — 4. Ragioni favorevoli — 5. Ragioni contrarie — 6. Giudizio del Rom. Pontefice — 7. Obbiezioni e risposte — 8. Dichiarazione definitiva — 9. Se per tale elezione s'incorra censura — 10. Se la incorre un deputato — 11. Se un elettore — 12. Si risolve il caso.

1. Alberto elettore, sollecitato da Publio, perchè gli dia il voto per deputato al Parlamento italiano, chiede consiglio a Fausto ed a Galdino confessori, se gli sia lecito contentar l'amico. Il primo lo assicura che in coscienza ciò si può fare, mentre la S. Penitenzieria ha detto solo *non expedit*, non già *non licet*. Il secondo, per contrario, sostiene essere ciò vietato sotto pena di censura, trattandosi di mandare legislatori nella dizione Pontificia. Non sapendo perciò Alberto a qual dei due credere, domanda:

1.° È lecito portarsi alle urne politiche in Italia?

2.° Ci è qualche censura per chi vi accorre?

3.° Come deve regolarsi nel detto caso?

2. Al primo. — È certo che non è mai lecito accorrere alle urne politiche per dare il suffragio a chi mostra sentimenti ostili alla Chiesa. Ciò sarebbe un cooperare ai danni della Religione ; e però una grave iniquità.

3. Ma se si tratta di candidati favorevoli alla causa della S. Sede, e di ovviare ai mali onde oggidì è afflitta la Religione e la società ? — Qui si dividono i pareri, alcuni credendo lecito ciò che ad altri sembra illecito. Esponiamo quel che a noi pare doversi stabilire in questa rivelante e difficile materia.

Deputato al parlamento, giusta i principii del diritto costituzionale, è un membro di quel consesso, in cui risiede il diritto legistativo dello Stato. Un deputato adunque appartiene al corpo dei legislatori. Introdursi in una dizione altrui e dettarvi leggi, a vista del legittimo principe spodestato, è cosa ingiusta ed illecita ; molto più poi quando il sovrano legittimo è il Pontefice Romano, al cui principato temporale va collegata la libertà della Chiesa, e però i più vitali interessi della Religione.

In un sol caso sarebbe lecito sedere in un parlamento di simil fatta ; ed è quando la necessità del bene comune imperiosamente e certamente lo esigesse ; affinchè siano ovviati quei mali che minacciano un grave danno alla Religione e alla società.

In tal caso il diritto privato del principe, verrebbe in collisione con le esigenze del bene comune che preponderano ; e, trattandosi dello Stato ecclesiastico, il Rom. Pontefice non potrebbe non consentire che in qualunque modo si salvino gl'interessi della Chiesa e delle anime.

Ma nelle presenti circostanze questa necessità del pubblico bene esige che deputati di buona volontà tengano posto nel parlamento italiano ? — Ci sono ragioni di peso a favore e contrarie.

4. Alcuni opinano che se buoni deputati sedessero in parlamento, le leggi inique non si sancirebbero ; si potrebbero abrogare le ingiuste ; sarebbero tutelati i diritti dei buoni, del Rom. Pontefice e della Chiesa. E quantunque non si conseguisse una maggioranza di cattolici deputati, anche una minoranza produrrebbe i suoi buoni frutti. Potrebbe questa opportunamente servire quando manchino pochi voti perchè siano approvate le leggi buone, o rigettate le ingiuste. Potrebbero

i buoni spingere i pusillamini ed infingardi a seguire il loro esempio. Potrebbero far sentire la loro voce in parlamento e illuminare il paese intorno alle conseguenze delle leggi inique.

5. Ad altri, per contrario, sembra non solo inutile, ma dannoso lo accorrere dei buoni deputati al parlamento. La rivoluzione, dicono, non permetterà mai che molti seggi sieno occupati da cattolici: essa ha in mano il potere e se ne vale con tutti i mezzi per tale intento. Una minoranza di cattolici deputati non servirebbe che solo ad assodare il governo rivoluzionario, il quale ne ha bisogno per le continue scissure dei suoi partiti. Cesserebbe quella protesta solenne che ha fatta la Italia cattolica col non aver voluto immischiarsi coi suoi governanti. Quella sarebbe chiamata pur responsabile delle stolte leggi di questi. Potrebbesi dalla rivoluzione additare il poco numero dei deputati cattolici come prova di una conversione degl' Italiani alle nuove idee. — Potrebbe così la rivoluzione aver pretesto di giustificare il suo operato, anco a rispetto di Roma, presso le altre Nazioni.

6. Qui si tratta di grandi interessi della Religione e della Chiesa: il solo Capo della Chiesa perciò ha diritto di dirimere la questione. La S. Sede ha riservato a sè il giudizio, e a nessuno sarà lecito contraddire. — Essa crede che nelle presenti condizioni non sia per anco espediente lo accorrere dei buoni al parlamento d'Italia; ed ecco i documenti che lo comprovano:

1.° Pio IX di s. m. nel Breve del 30 gennaio 1877, diretto *Ai diletti figli Giovanni Acquaderni Presidente ed all' intero Consiglio Superiore della Gioventù Cattolica italiana*, parlando della discordia di questo argomento sorta tra i cattolici, dichiara: « Cum haec auctoritas (ecclesiastica) nondum defini-
« verit liceat nec ne et quo pacto praesertim pro ditione Nostra,
« publicis se ingerere negotiis; probare profecto nequimus il-
« lorum consilium, qui sacro auctoritatis placitum anteverten-
« tes, eam potius praeeundam, quam sequendam existimant. »
— Ora chi credesse espediente e però lecito lo accorrere alle urne politiche, prima che la S. Sede abbia su ciò emesso il suo giudizio, non seguirebbe la ecclesiastica autorità, ma le andrebbe innanzi contro il divieto del Pontefice.

1.° Lo stesso S. P. Pio IX in un solenne discorso tenuto ad una numerosa deputazione di cattolici italiani, il di 11 ottobre 1874, disse fra le altre cose: « Tutti sanno che fra

« pochi giorni quelli che andranno elettori dovranno occuparsi « della scelta dei deputati a sedere in una grande aula. E poi- « chè da qualche città d'Italia ho ricevuta la domanda sulla « liceità di sedere in quell'aula, mentre consiglio di pregare, « rispondo alla interrogazione con due osservazioni. E dico in « prima che la scelta non è libera, perchè le passioni politiche « oppongono troppo prepotenti ostacoli ; e fossero anche liberi, « resterebbe un ostacolo maggiore da superarsi, quello del giu- « ramento che ciascuno è obbligato di prestare senza restri- « zione. Questo giuramento, notate bene, dovrebbe prestarsi in « Roma, qui, nella Capitale del Cattolicismo ; qui sotto gli occhi « del Vicario di Cristo..... per il che concludo non è lecito an- « dare a sedere in quell'aula. »

3.° Il programma d'azione dei cattolici italiani, pubblicato dopo il Congresso cattolico di Firenze nel 1875, ha le seguenti cose: Fra quei mezzi che si potrebbero adoperare, ve n'è qual- cuno dichiarato e proibito o non espediente dal capo supremo della Chiesa: noi non lo useremo e rigetteremo le voci di quelli che ci consigliano altrimenti, siccome gravemente offensive della coscienza e della concordia cattolica. Laonde, essendo inter- dette nelle presenti circostanze le elezioni politiche, noi non vi concorreremo: all'opposto essendo dichiarate lecite le provin- ciali, e municipali, vi piglieremo parte senza sgomento. » — Ora questo programma fu così approvato dal S. P. Pio IX con Breve del dì 8 nov. 1875: « Profecto quidquid in eo pro- « posuistis adeo convenit desiderio Nostro ut haud raro in pu- « blicis, quos habuimus sermonibus eadem vota significaveri- « mus. » E il glorioso suo successore Leone XIII con Breve del dì 3 agosto 1878 *al Duca Salviati ed altri componenti il supremo consiglio delle società cattoliche italiane disse:* « Tutto « (in quel programma) certamente è tale che... si procaccia ben volentierosa e pienissima la Nostra approvazione. »

4°. Il medesimo S. P. Leone XIII, il dì 15 maggio 1879, di- resse un Breve al Barone Taccone Gallucci in commendazione dell'opuscolo da questo pubblicato col titolo: *Il dissidio tra il liberalismo e il cattolicismo in ordine alla libertà.* Nel detto Breve sono da notarsi le seguenti parole: « Per quanto riguarda « poi le particolari disposizioni di questa lotta, abbiamo con « somma letizia saputo che tu, come conviene a cattolico, le hai

« sottoposte interamente al giudizio di questa S. Sede, *a cui* « *solo si appartiene decidere intorno ai proprii diritti.* »

5°. Finalmente la S. Penitenziera, da molti Vescovi interrogata sulla liceità dello accorrere dei cattolici alle urne politiche, a tutti ha risposto con la seguente circolare:

« Da molte Diocesi d'Italia vengono continuamenta a questo sacro tribunale interpellanze intorno alle elezioni politiche e all'esercizio di deputato alla Camera, da esercitarsi in questa capitale dell'Orbe cattolico. Non si è creduto di rispondere direttamente a tali interpellanze, ma di rescrivere: *Consulta Loci Ordinarium.*

« Evvi pertanto motivo a credere che alcuno venga ad interpellare la S. V. Ill. a cotesta Curia. A togliere quindi ogni equivoco, che studiosamente si va insinuando, non sarà superfluo il rammentare la massima, già tante volte manifestata per mezzo di questo medesimo tribunale, che il concorso alle elezioni politiche *attentis omnibus circumstantiis, non expedit,* e che l' esercizio dell'ufficio di Deputato e Senatore in Roma non è affatto tollerato. » (1)

Dagli addotti documenti chiaro apparisce: 1. che la S. Sede ha riservato a sè il giudizio della opportunità circa lo accorrere dei cattolici alle urne politiche — 2. che nelle presenti circostanze essa crede non essere ancor tempo da ciò. — E poichè la sola ragione che potrebbe render lecito un tal concorso è, come abbiamo dimostrato, la sua opportunità; si vuole inferire che il pigliar parte alle elezioni politiche non è ancor lecito ai cattolici.

7. Trattandosi di argomento di gran rilevanza, crediamo bene rispondere a talune difficoltà che si son fatte.

a) È dovere naturale che vince ogni altro dovere di legge posìtiva lo accorrere alla salvazione della Chiesa e della Società quando trovansi in pericolo. — Verissimo; ma la questione sta sulla opportunità di questo accorrere. Quando il Capo della

(1) Della detta circolare facemmo cenno nel Mon. Eccl. a pag. 134 del Vol. I. Alcuni han mosso dubbio sull'autenticità di questo documento. Siamo autorizzati a dichiarare che « esso venne trasmesso con tutte le forme autentiche dalla S. Penitenzieria », e noi ne conserviamo un esemplare debitamente legalizzato, comunicatoci da un Vescovo che l'ebbe da quel Tribunale.

Chiesa e dello Stato ha dichiarato non esserci tale opportunità, cessa del tutto quel dovere.

b) La S. Penitenzieria con dichiarazione del dì 1 dicembre 1866 (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 544.) permise sotto certe condizioni l'officio di deputato al parlamento d'Italia, ed aggiunse che i fedeli son tenuti *pro suis viribus* ad impedire il male e promuovere il bene. — Tuttociò la S. Penitenzieria potè dichiarare nel 1866, quando Roma non era invasa dalle truppe italiane, nè il Pontefice era privato dei suoi dominii. Al presente siamo in tutt'altre circostanze che han consigliate a quel Tribunale risposte diverse.

c) Eppure non vi erano allora tanti principi legittimi spodestati? e lo stesso Pontefice non avea perduto alcune provincie? — Corre differenza considerevole tra un principe spodestato secolare, e il Capo della Chiesa. Il primo rimpiange i diritti della solla sua dinastia: il secondo i diritti della Chiesa e della Religione. I diritti di quello possono venire in collisione con diritti maggiori, quale sarebbe il bene temporale di tutti i suoi sudditi: i diritti di questo non possono collidersi con nessun altro, perchè son diritti di Dio. — E benchè allora il Pontefice avea perduto talune provincie, conservava tuttavia nelle rimanenti quella piena sovranità che è la necessaria salvaguardia della libertà della Chiesa.

d) Nondimeno la S. Penitenzieria ha risposto assolutamente *non expedit*, e questa frase non può mai equivalere al *non licet*. Siamo sempre sul terreno della opportunità, non della liceità. — La S. Penitenzieria ha risposto che l'officio di deputato e di senatore *non è affatto tollerato*. Se non è tollerato, non è lecito. Del resto provammo come alla liceità di accorrere alle urne si ricerca come condizione *indispensabile* la opportunità. Avendo la S. Sede negata questa, sarà lecito l'ammetterla ai cattolici?

8. Queste cose avevamo scritte quando, nel 1880, risolvemmo un tal caso nel nostro Monitore. Al presente non v'hà difficoltà pei cattolici dopo l'autentica dichiarazione del *non expedit* data la S. P. Leone XIII per organo della Congregazione Suprema del S. Officio il dì 30 luglio 1886, nella quale si legge: « A togliere ogni equivoco, il Santo Padre, udito il parere di « questi Eminentissimi Signori Cardinali inquisitori generali, ha

« ordinato che si dichiari il *non expedire* contenere un divieto » (V. Mon. Eccl. Vol. IV. Par. II, p. 130) (1).

9. Al Secondo — La Sacra Penitenzieria, sta detto nella prefata dichiarazione del S. Officio, rispose nel 1883 ai Vescovi : « Che l' incorrere o non incorrere nelle censure per le ele- « zioni politiche dipende dalle circostanze del fatto e dalle di- « sposizioni di animo degli elettori; circostanze e disposizioni « da ponderarsi secondo le norme che si danno sul proposito « da buoni autori » (Mon. Eccl. *l. c.*). — Per conoscere adunque se s'incorra censura sì da un deputato italiano come da un elettore, fa d'uopo ricorrere ai principii generali.

10. La Costituz. *Apostolicae Sedis* colpisce di scomunica specialmente riservata alla S. Sede : *Invadentes, destruentes, detinentes per se vel alios civitates, terras, loca aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia, vel usurpantes, perturbantes, retinentes supremam iurisdictionem in eis ; nec non ad singula praedicta auxilium, consilium, favorem praebentes* (n. XII).

Un deputato oggidì potrebbe essere irretito di censura solo come *retinens supremam iurisdictionem* nei dominii della S. Sede, giacchè non siamo più al caso di *eseguire* la ingiusta loro invasione che già da molti anni fu compiuta; nè di ritenere le dette Città e terre che non si ritengono dai deputati, ma dal Governo. — Un deputato adunque, considerato come membro del corpo legislativo, ha la divisa di un legislatore.

Incorre perciò la censura ? — La Costituzione parla di coloro che ritengono la suprema giurisdizione. È vero che la potestà legislativa risiede presso i deputati; ma non tutta, nè presso ciascuno. Non tutta, mentre per l'approvazione delle leggi richiedesi il suffragio dell'altra Camera e del Re; non presso ciascuno, perchè è necessaria la maggioranza dei voti. Un deputato adunque non può dirsi nel senso rigoroso della parola un legislatore, e colui che ha la suprema autorità; egli perciò non incorre la censura.

Di questa opinione sembra pure l'autore delle Appendici al Commentario sula Costit. *Apost. Sedis* di Avanzini, il quale condanna i deputati alla censura sol quando coi loro suffragi

(1) Aggiungeremo in seguito altre cose molto importanti sul dovere dei cattolici di accorrere alle urne politiche.

sono causa di ritenere giurisdizione nello Stato Pontificio. Ecco le sue parole (App. XI) : « Animadvertendum est iurisdictionem non competere Deputatis distributive, sed collective. Qua de causa Deputati ex capite *retinens supremam iurisdictionem* censendi sunt excommunicati cum collatis votis et assensu in causa sunt quare supremam iurisdictionem retineant in territorio Pontificio. Deputati illi quapropter vel Senatores qui nullam partem aut contrariam hac in re habuerunt, non sunt irretiti excommunicatione lata in praesenti capite. Considerari enim non possunt neque sicut praebentes auxilium, consilium, favorem cum nihil pro invasione, usurpatione, retentione praestiterint, nihil praestent. » — Lo stesso chiaramente insegna il dotto Card. D'annibale (In Const. *Apost. Sedis in h. l.* nota 6 ed. IV) : « Verum ex hoc capite soli viri Principes hanc excomunicationem incurrunt, non item Senatores et Deputati, quippe qui non quasi *singuli*, sed quasi *Ordines* retinent iurisdictionem. »

Un'altra prova può desumersi dal silenzio sulla censura del Rom. Pontefice e della S. Penitenzieria. Interrogata infatti più volte la S. Sede sulla liceità di sedere in parlamento, ha risposto solo : *non expedit, non potest tolerari ;* non mai ha fatto verbo di scomunica. Or se vi fosse censura, sarebbe stata quella la opportunità di ricordarla ; e bastava accennar solo alla scomunica, perchè si fosse potuto dichiarare illecito quell'officio, senza bisogno di altri argomenti.

Questo però vuol dirsi del solo e nudo officio di deputato ; mentre potrebbe questi venire irretito di censura per altri capi, ove cioè nell'esercizio delle sue funzioni commettesse quei reati cui va annessa la censura. — Questi potrebbero essere : se col suo suffragio concorresse a far leggi che impediscono direttamente o indirettamente l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (Const. *Apost. Sedes* Cens. spec. mod. res., n. VI) — ovvero sancisse leggi contro la libertà e i diritti della Chiesa (ib., n. VII) — oppure contro la giurisdizione, i beni, le rendite delle persone ecclesiastiche (ib., n. XI), o di qualunque chiesa o luogo pio (Trid. Sess. XXI, c. 11) — o finalmente avesse usurpato col suo voto la suprema giurisdizione nel dominio Pontificio, approvandone e ratificandone l'annessione o concorrendo a mantenervela (Const. *Ap. Sed.*, ib., n. XII).

11. Ma che è da dire degli elettori ? cadono anch'essi in

censura? — Abbiamo dimostrato che un deputato, solamente come deputato, non incorre al presente in censura; molto meno adunque la incorrono i suoi elettori. — Ma se il deputato nell'esercizio della sua carica commettesse reati puniti con censura? In tal caso fa d'uopo distinguere: Se gli elettori prevedevano gl'iniqui suffragi che avrebbe dato il loro eletto, possono considerarsi come cooperanti ad esso, e però coglieranno la censura quando dal diritto sono puniti i cooperanti. Se non li previdero in nessun conto, non possono chiamarsi cooperanti, nè cadere in censura.

Da ciò si deduce che gli elettori potranno dirsi censurati solo quando eleggono un deputato che conoscono capace di dar suffragi per impedire l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica sia del foro interno come dell'esterno (Const. *Ap. Sed. Cens. sp. modo res.* n. VI); ovvero di cooperare alla invasione, alla detenzione dei dominii della S. Sede. od alla usurpazione della suprema giurisdizione in essi (ib., n. XII). Negli altri casi non va punita la cooperazione. — Nè i detti elettori colgono la censura nell'atto di dare il voto, ma solo quando il deputato da loro eletto commette quei reati che essi di già previdero, giacchè la censura per ordinario s'incorre solo ad atto compiuto.

Dunque perchè un elettore possa riputarsi censurato, è necessario: 1. che il candidato si conosca persona di sentimenti avversi alla Chiesa e capace di concorrere ai suoi danni— 2. che la elezione riesca secondo il voto dato dall'elettore — 3. che il voto sia spontaneo e non estorto per violenza o per grave timore — 4. che l'eletto nell'esercizio delle sue funzioni commetta i reati in cui si punisce pure la cooperazione — 5. che l'elettore non siasi prima riconciliato con Dio, giacchè quando non esiste la colpa, neppure la pena può incogliersi.

12. Al terzo. — Alberto non deve credere nè a Fausto nè a Galdino. Non a Fausto, perchè il *non expedit* della S. Penitenzieria non esclude il *non licet*. Non a Galdino, giacchè non è sempre vero che sia vietato sotto censura il mandar deputati al parlamento d'Italia. Egli perciò si conformi a quanto ha dichiarato la S. Sede, con tenersi lontano dalle urne politiche, sino a che la S. Sede medesima non giudichi essere giunto il tempo di potervi accorrere i buoni.

CONSULTAZIONE XI.

Circa il canto del *Te Deum* per le feste nazionali.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se sia lecito ai parrochi cantare il *Te Deum* per invito delle autorità civili — 3. Se ciò sia lecito nelle feste nazionali — 4. Se si colga qualche censura — 5. Risoluzione del caso.

1. Sulpizio parroco, per non incorrere l'indignazione delle autorità civili che ne lo richiedono, condiscende a cantar solennemente il *Te Deum* nel sacro tempio per le feste nazionali, protestandosi innanzi a Dio che egli non intende ringraziarlo del danno che si è prodotto alla Chiesa; ma perchè potevasi recarle assai più danno, di quanto le si è recato; ovvero perchè in ogni cosa avversa e prospera fa d'uopo ringraziare la Provvidenza, la quale tutto dispone a nostro bene; e premettendo in questi sensi un piccolo sermone al popolo prima del canto.

Si chiede:

1°. È lecito ad un parroco cantare il *Te Deum* per invito delle autorità civili?

2°. È lecito il *Te Deum* per le feste nazionali?

3°. Ci fosse qualche censura per chi vi accorre?

4°. Che deve dirsi della condotta di Sulpizio?

2. Al primo. — È vietato ai parroci o ad altri sacerdoti cantare solennemente nelle Chiese il *Te Deum* per invito delle autorità civili, qualora non se ne sia ottenuto il permesso dal proprio Vescovo. Si prova dalla Bolla di Benedetto XIV del 1743 che comincia: *Quemadmodum*, ove ciò espressamente si proibisce, adducendosene la ragione: « Quia Deus imperium Principi commisit; Episcopis autem, quae sunt Ecclesiae concredidit ». — E la S. C. de' Vesc. e Regol., richiesta dal Vicario Generale di Genova: « An parocho liceat in templum inducere vexilla profana ad solum finem celebrandi festa saecularia et quoad res publice politicas? » — Il dì 15 genn. 1848 rispose: *Negative*, e commise a quel Prelato di far intedere ai suoi ecclesiastici: « Quanto disconvenga alla santità del tempio di Dio il darvi luogo a feste clamorose, pel solo oggetto di solennizzare avvenimenti nel reggimento politico, introducendovi profane bandiere, dove fin qui non sono state allogate se non quelle con-

quistate ai nemici della chiesa, in segno di ringraziamento all'Altissimo. » (1).

3. Al secondo. — Molto meno è lecito cantare li *Te Deum* per le così dette feste nazionali. « Oltredichè (diremo con la Istruzione del S. P. Pio VII del 22 maggio 1808) non è di competenza della podestà laicale prescrivere di propria autorità pubbliche preghiere; in questo caso alla incompetenza della podestà si unirebbe la manifesta incongruenza dell'oggetto, che renderebbe piuttosto insulto che un atto della religione ». Perciò la S. Penitenziera, richiesta: « Se sia lecito cantare il *Te Deum* in occasione dell'intruso governo o di altra analoga circostanza », il dì 10 dicembre 1860 rispose: *Negative.*

Quando poi dal Vescovo si ordina o si permette il canto del *Te Deum* per qualche lecita causa politica, come per la cessazione di una guerra, devonsi osservare le seguenti condizioni prescitte dalla S. Penitenzieria il 20 febb. 1867: « Dummodo cantus hymni Ambrosiani fiat solo fine gratias agendi Deo pro cessatione belli, et hic finis sit publice notus, et inde recitentur versiculi communes et unica oratio pro gratiarum actione, omisso quocumque alio versiculo et oratione » (*Monit. Eccl.* v. I, p. 545).

4. Al terzo — Il chiariss. Steccanella, valoroso scrittore della *Civiltà cattolica,* ragionando sulle censure che s'incorrono da coloro che aderiscono, *adhaerentes* ex Litt. Apost. Pii PP. IX 26 mar. 1860, (2) all'usurpazione degli Stati Pontificii, opina

---

(1) Lo Scavini dà sul proposito questa regola: « En parochi regula; qui si non valeat id prohibere, quia turbae excitentur et maiora mala eveniant, neque possit consulere Episcopum (prout semper debet in hisce publicis casibus), sed tempus urgeat, passive se habeat et ministerium suum rite compleat, tolerando quod non est manifeste contra Ecclesiae leges uti esset (prout dicunt) introducere emblemata civitatum in earum festo, vel societatum vexilla signa prohibita non praeseferant, nec indicent » (P. I, n. 613. edit, XII). Circa l'introduzione delle bandiere nelle chiese parleremo appresso.

(2) Alcuni opinano che dopo la Costituz. *Apost. Sedis,* la quale condanna alla scomunica solamente *auxilium, consilium et favorem praebentes* in ordine alla usurpazione de' beni della S. Chiesa Romana, solo questi debbono considerarsi censurati, e non già pure gli *adhaerentes* e gli altri cooperanti, come nelle Lett. Apost. di Pio IX del 26 marzo 1860. La ragione, su cui poggiamo la loro opinione, si è che la Costituz. *Apost. Sedis* del 12 ottobre 1869,

che i sacerdoti, i quali cantano l'annuo *Te Deum*, per l'unità d'Italia, non possano sfuggire la scomunica. Desume la sua opinione dalla dottrina del Bonacina, dell'Ugolino e del Filiuccio. Il primo insegna che quando il delitto sacrilego continua nel suo essere e si approva, anche non influendo positivamente allo stesso, si coglie la censura, giacchè colui che ciò fa « dici potest participare in crimine criminoso, ut si quis urbem Sedis Apostolicae iniuste detineat, et alter adhaereat, approbando huiusmodi detentionem: tunc enim praestat actionem accessoriam in ordine ad principalem ; consequenter excomunicatione ligatur (*Bonac. de cens. in Bulla Coena* Disp. I, q. 21, p. 1) — L'Ugolino e il Filiuccio, meno rigorosi e più ragionevoli, non fanno incorso nella scomunica come aderente chi partecipa all'iniquità con inerte approvazione, ma sibbene chi all'aperto consentimento nella colpa congiunge alcuni degli atti che immediatamente o mediatamente influiscono nella consumazione di essa. — Anche volendo stare all'opinione dei detti Teologi, lo Steccanella ne raccoglie che non vanno esenti di censura i sacerdoti che cantano il *Te Deum* nelle Chiese per le feste nazionali d'Italia. « Per lo stesso discorso, egli dice, rimane disciolto ancora il dubbio, se rimanga o no scomunicato il Sacerdote che si porge a cantare il *Te Deum* nella festa annovale della unità italiana. Difatto approvando egli, maestro del popolo, con atto sì solenne la iniqua e sacrilega spogliazione, viene a confermare nel medesimo tempo mercè l'autorità del suo ministero, la opinione, che la impresa della rivolta sia giusta, e quindi si possa, senza alcuno scrupolo di coscienza, mantenere il possesso delle usurpate provincie. E però l'infelice rendendo questo reo servigio alla rivolta, per accattarsene la grazia, si fa partecipe del delitto da lei perpretato e meritevole della pena che l'accompagna » (Il Valore e la Violazione della

---

posteriore alle Lett. Apost. del 1860, ha ristretto le censure a quei soli capi in essa espressamente dichiarati ; e però, non facendosi quivi parola di *adherentes*, questi non colgono più la censura. — Ma vuolsi ricordare che lo stesso S. P. Pio IX nella Enciclica *Respicientes* del 1 nov. 1870, la quale è posteriore alla medesima Costit. *Apost. Sedis*, condanna espressamente alla scomunica *mandantes, fautores, consiliarios,* *adhaerentes* etc. richiamando in vigore le prefate Lett. Apost. del 26 marzo 1860 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 208-in nota). Cade dunque tutto il loro ragionamento.

Dichiaraz. Pontificia sopra il dominio temporale della S. Sede, Cap. IV).

La S. Penitenziera, interrogata sul tal proposito, il di 10 dicembre 1860, formalmente dichiarò: « Censuras ecclesiasticas, iuxta Litteras Apostolicas, diei 26 martii 1860, incurri ab iis qui formaliter cooperantur vel adhaerent rebellioni ditionis Pontificiae. Quare ad dignoscendum in foro conscientiae utrum quis censuras incurrerit, discutienda est per confessarium uniuscuiusque conscientia. » (*Monitore Eccl.* V. I, p. 544). È certo adunque che richiedesi una formale cooperazione o adesione a tal delitto sacrilego, perchè s'incorra la censura. Quando debba intendersi usata o pur no questa formale cooperazione o adesione pel canto del *Te Deum*, vuolsi desumere dalle circostanze; imperocchè non la eserciterebbero certo i fedeli, che volessero partecipare a quella sacra funzione, e neppure un sacerdote che vi fosse indotto per debolezza o timore. Negli altri casi devesi esaminare sempre la intenzione dell'agente e l'effetto seguitone, perchè si possa giudicare della incorsa censura (1).

5. Al quarto — La condotta di Sulpizio è riprovevole: 1.° perchè compie una ecclesiastica funzione senza debita licenza del suo superiore; la quale licenza non tanto si richiede per dipendenza gerarchica, quanto perchè, come Bened. XIV dichiara, non si vuol riconoscere nell'autorità politica un potere che abbia dominio sulla Chiesa. E sarebbe un chiaro riconoscimento di tal potere l'obbedire in siffatte ingiunzioni ai civili magistrati, con lesione dei sacrosanti diritti d'immunità. — 2.° Perchè dà saggio di colpevole debolezza con scandalo del popolo; giacchè avrebbe dovuto e potuto ricusarsi, mostrando saldo petto contro la prepotenza e l'empietà. Avrebbe dovuto e potuto, diciamo, sì perchè gli si offeriva prontissima la ragione del diniego, non avendone la debita licenza del Superiore, e sì perchè le leggi d'Italia non costringono al presente sotto pene

(1) La circolare ministeriale del 10 maggio 1862, diretta dal Ministro degl'Interni ai Prefetti, ai Sotto-prefeti ed ai Sindaci del Regno, dichiara che il Governo non intende imporre all'autorità ecclesiastica obbligo alcuno di celebrare feste civili col canto del *Te Deum*, specie la festa nazionale della 1ª Dom. di giugno. I parroci, perciò, quando anche ne siano richiesti, possono benissimo invocare il disposto della detta circolare, il cui tenore demmo nel *Monitore Ecclesiastico* Vol IV, Par. I, p. 94.

gli ecclesiastici a non ricusarsi nello esercizio del proprio ministero (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 540 in nota).

Nè vale a scusarlo la intenzione da lui, rettificata e fatta nota al popolo col sermone premesso al canto. A prescindere infatti che i sutterfugi adoperati sono ben meschini, egli ha sempre operato senza debita licenza e con scandalo dei fedeli. Potremmo solo scusarlo nel caso di un vero e gravissimo pericolo, e laddove non gli fosse agevole ricorrere all'Ordinario; e purchè la richiesta non fosse espressamente in disprezzo della Religione. In tal caso difficile potrebbe presumere la licenza, e e coonestare l'azione con chiarire apertamente al popolo ch'egli punto non intende ringraziare Dio della empietà e ingiustizia commessa contro la Chiesa. Ma questo caso non avviene in tempi normali.

CONSULTAZIONE XII.

Intorno i furti di cose ecclesiastiche, e la loro restituzione.

SOMMARIO — 1. Proposta di un caso — 2. Se un ladro di cose eccles. cade in censura — 3. Se le cose rubate può restituirle all'ingiusto possessore da cui le tolse — 4. Se ha restituito, d'ordine del confessore, alla Chiesa, e d'ordine del magistrato al possessore; da chi possa rivalersene.

1. Tolomeo commette furti rilevanti in un fondo ecclesiastico che Arnobio acquistò dal Demanio senza venia Pontificia. Il confessore l'obbligò di restituire alla Chiesa. Intanto Arnobio, venuto a cognizione dell'autore del furto, costringe Tolomeo in giudizio a restituir di nuovo a lui.

Si chiede:

1.° Tolomeo è caduto in censura pei suoi furti?

2.° Poteva restituire ad Arnobio?

3.° Da chi deve rivalersi dalla iterata restituzione?

2. Al primo. — Così la Costituz. *Apostolicae Sedis* come il Tridentino puniscono di censura i soli usurpatori de' beni di Chiesa, non già i ladri. Corre differenza fra quelli e questi. Gli usurpatori invadono i diritti e la roba altrui come se fosser proprii; i ladri rubano di soppiatto la roba d'altri, senza però sconfessare il diritto dei padroni. Perciò la S. Inquisizione il

dì 9 marzo 1870 decise che non vanno inclusi nella categoria di usurpatori i ladri che rubano ai beneficiati i frutti de' loro beneficii. E la S. C. del Concilio il dì 27 febbraio 1596 dichiarò che i ladri dei beni di chiesa neppur cadono nelle censure del Tridentino (V. Cons. I, n. 7).

È certo adunque che Tolomeo pei suoi furti non è caduto in censura.

3. Al secondo. — Non è così facile il definire se Tolomeo poteva restituire ad Arnobio. — Poteva certamente, se la Chiesa o il Corpo morale riceve dal Governo una pensione equivalente al reddito netto del suo fondo: nel qual caso la Chiesa non soffrirebbe danno per la sottrazione de' frutti. Ma se, come accade per ordinario, la pensione o non si ha, o è minore di gran lunga del redditto reale del fondo?

Qui la questione potrà generalizzarsi con chiedere: chi riceve in mala fede una cosa altrui può restituirla al ladro, anzichè al padrone?

S. Alfonso, poggiato sul parere di molti Teologi, tra i quali il Lessio, il Maldonato, e soprattutto il de Lugo, dice non solo probabile, ma ancor forse più probabile la sentenza che sia lecito restituire al ladro la cosa comprata anche in mala fede per riaverne il prezzo; giacchè nessuno con proprio danno è tenuto a conservare la roba altrui. Nè si dica, soggiunge il S. Dottore, che la compra fu fatta in mala fede; imperocchè questa non è punto causa perchè il padrone perda la roba propria. Ecco le sue parole: « Nec obstat (ut ait idem Lugo) quod hic intervenit iniusta acceptio emptoris; nam ipsa postquam retractatur non est de facto causa ut dominus rem suam amittat. Revera enim..... ad abligationem restitutionis requiritur ut actio acceptoris non solum sit iniusta, sed etiam ut realiter influat in damnum alterius; in hoc autem casu acceptio emptoris licet fuerit domino iniurosa, nullum tamen damnum ipsi intulit, cum damnum iam illatum extiterat per acceptionem furis » (Tr. III, n. 570).

Non mancano altri Teologi, i quali insegnano potersi restituire al ladro la roba altrui quand'anche non si tema nessun danno proprio; giacchè nessuna ingiuria o danno si reca al padrone quando si ripone la cosa sua nello stato in cui era prima. E come non ci è nessun obbligo di giustizia di difendere o guardare l'altrui roba dalle mani del ladro, così nep-

pur ledesi giustizia quando, avendola presa dalle costui mani, alle stesse mani si ritorna. Di questa opinione è il ch. d'Annibale, il quale nella riputatissima *Summula Th. Mor.* Par. II, n, 213, citando il Toledo, dopo aver detto che si può restituire al ladro la roba d'altri da lui ricevuta sia in buona sia in mala fede, quand'anche si reclami dal padrone, quante volte ci sia l'utile proprio, aggiunge: « Immo, etsi non intersit tua, puto damni tecum agi non posse, quippe in pristinum eam reponis ».

Applicando la predetta teorica al caso nostro, crediamo sodamente probabile, e però da potersi seguire, la sentenza che autorizza Tolomeo a restituire ad Arnobio tutti gli oggetti tolti dal fondo ecclesiastico. Egli non pecca in riporre le cose nello stato di prima; e ciò tanto più che, restituendo alla Chiesa, si espone al pericolo di venir costretto in giudizio a restituir di nuovo ad Arnobio, come avvenne. La Chiesa, d'altra parte, non reclama questi oggetti, perocchè i suoi canoni riguardano, come si è detto, solo le usurpazioni, non già i furti. E non si può mica pensare che si voglia imporre tale obbligo da costringere i coloni a involare e nascondere tutto quanto andrebbe lor fatto a fine di recarlo alla Chiesa. Certo ciò non mai s'impone quando vien data facoltà di condurre un fondo usurpato. — Nel generale adunque crediamo potersi stabilire che le restituzioni dei frutti, i quali si rubano nei fondi ecclesiastici usurpati, possano farsi ai possesori de' fondi sui quali risiede tutto l'obbligo di risarcirne la Chiesa o i luoghi pii.

4. Al terzo. — Tolomeo, avendo già restituito alla Chiesa, non poteva per dritto venire obbligato di restituir di nuovo ad Arnobio. Chi ha vero dominio sul fondo non è Arnobio, ma la Chiesa. Non quegli ma questa ha diritto di reclamare i frutti del fondo, quando non ne sia compensata ad eguaglianza con pensione governativa. Se perciò la giustizia indebitamente ha costretto Tolomeo di restituire ad Arnobio, da questo può Tolomeo rivalersi, *servantis servandis,* della iterata restituzione.

Ma se Arnobio nulla può conseguire, il confessore che malamente lo costrinse da principio di restituire alla Chiesa, a nulla sarà tenuto?

I Teologi insegnano che il confessore se per malizia o vincibile ignoranza o grave negligenza costringe il penitente ad una indebita restituzione, è tenuto risarcirlo pel danno; non è tenuto, se lo costringe incolpevolmente o per leggiera negli-

genza, giacchè da lieve colpa non può derivare una sì pesante obbligazione (V. Gury T. II, n. 644). Nel caso adunque, se il confessore ben prevedeva il pericolo a cui Tolomeo si esponeva con restituire alla Chiesa, e d'altra parte potea conoscere, la restituzione potersi fare altresì ad Arnobio, non potremmo scusarlo dall'obbligo di risarcir Tolomeo del danno cagionatogli. Se poi, com'è da credere, o non badò al pericolo, o, se vi badò, era invincibilmente convinto che la restituzione dovea senza altro farsi alla Chiesa, in questo caso crediamo non potersi condannare a tale risarcimento (1).

CONSULTAZIONE XIII.

Quali sieno le norme, da seguirsi nella pratica oggidì, sull'interesse nel mutuo.

Sommario — 1. Introduzione. — 2. Dichiaraz. del S. Officio 18 Ag. 1858 — 3. *Idem* 28 febbr. 1872 — 4. *Idem* 18 dic. 1872 — 5. *Idem* della S. Penitenz. 19 apr. 1889 — 6. Corollari per la pratica.

1. Una delle materie più scabrose che suol tenere perplesso, massime oggidì, l'animo dei confessori, è l'interesse nel mutuo. I Teologi non furono nè sono concordi circa i princi-

(1) Ciò che diciamo ha luogo solo nel caso nostro, ch'è nuovo, nè ben discusso da' Teologi. Nel generale il Confessore non può venire scusato dal risarcire i danni del penitente, quante volte gl'imponga quelle restituzioni, il cui dovere da gravi Teologi non è concordemente riconosciuto. E ciò quand'anche il confessore per colpevole ignoranza tenga per certo il suo parere o il penitente sia ignaro delle opinioni teologiche. Si ascolti il Gury (*Casus* T. I, n. 69, 70); « An confessarius possit proprias opiniones ignaris imponere ? Resp. *Negative*. Ignari enim non debent esse deterioris conditionis ac doctiores ; hinc si ipsi discernere nesciant inter opiniones, Confessarius nihilominus ipsis imponere non debet ut certas obligationes quas ipse ut incertas ex auctoritate gravissimorum theologorum bene novit. — An confessarius ad restitutionem teneatur si proprias opiniones imponat cum damno poenitentis ? — Resp. *affirmative* cum Bouvier... Si enim confessarius urgeat, v. g., obligationem restitutionis, in casu in quo duplex datur opinio probabilis inter theologos, uget iniuste cum damno poenitentis ; sed ille qui est causa iniusti damni ad resti-

pii da cui questa materia va retta; e non è meraviglia perciò che i ministri del sacramento di penitenza serbino in ciò condotta assai difforme. Ma chechè sia dei principii, su cui la Chiesa si è riserbato il suo giudizio, fa d'uopo di conoscere quali siano le norme pratiche a cui ciascun confessore può attenersi, senza che urti negli eccessi o di un soverchio rigore o di una sconfinata larghezza. — E noi, dopo accurato studio sui varii responsi della S. Sede, dati negli ultimi tempi e su quanto ne disputano i dottori, crediamo poter qui segnare quelle regole di pratica condotta che ad ogni confessore tornino opportune. E prima diamo le precipue dichiarazioni che la S. Sede ha emanate ultimamente su tale materia.

2. Ex C. S. Officii — « Nuperrime pro Pedemontano regno quaesitum fuit:

« Nel codice civile era decretato, che l'interesse non potesse eccedere la tassa della legge stabilita (la qual tassa era del 5 per 100 nei contratti civili, e del 6 in materia commerciale), e che l'interesse stipulato in maggior quantità dovesse essere ridotto conforme alla legge (art. 1936). — La nuova legge distingue l'interesse in legale e convenzionale; il legale continua ad essere come per lo passato, e si applica ai casi in cui l'interesse sia dovuto o manchi d'una convenzione che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti; e finalmente nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da uno scritto sotto pena di nullità (art. 1, nuova legge 28 maggio 1857). Dietro queste premesse si domanda:

« 1. Se, perchè ebbe già la S. Penitenzieria a dichiarare non doversi inquietare coloro che senz'altro titolo che quello della legge civile esigano nel mutuo il 5 per 100, perchè tale era il limite dalla legge fissato, possa la stessa dottrina applicarsi presententemente eziandio a coloro che, profittando della facoltà illimitata dalla legge concessa, convengono ed esigono un interesse assai più elevato, per esempio, il 15 o 20 per 100?

---

tionem tenetur: Ergo. » — Di qui si raccoglie quanto sia necessario ai confessori lo studio continuo dei Teologi, e quanto convenga loro andare a rilento nello imporre come certe quelle obbligazioni che sono disputabili. La ignoranza difficilmente scusa chi è chiamato ad esser luce del mondo e sale della terra!

« 2. Se, in caso di risposta negativa al precedente quesito, possa un confessore far uso della risoluzione che diede S. S. Pio VII il 16 agosto 1830 ad alcuni quesiti proposti in questa materia dal Vescovo di Reims, in Francia, e lasciare in buona fede un penitente, il quale abbia esatto e prosegua ad esigere nel mutuo il supposto interesse del 15 o 20 per 100, qualora prevegga che diffidandolo della illiceità ed ingiustizia di quel contratto, non lo troverà disposto nè a restituire, nè a cessare da tale guadagno ?

« 3. Se, sempre nell'ipotesi di negativa al primo quesito, possa un notaio rogare un atto, in cui sia stipulato nel mutuo il detto interesse del 15 o 20 per 100, ed anche maggiore, sul riflesso che la legge autorizza i contraenti a fissarlo, ed egli come pubblico funzionario sarebbe esposto al pericolo di gravi danni, ove si rifiutasse di ricevere e rogare un tal atto ?

« 4. Se si possa approvare la pratica di un confessore, il quale, in vista del notabile aumento delle imposizioni, e del bisogno quindi, in cui si trovano i sudditi, di avvisare al modo di aumentare le loro entrate per provvedere ai proprii bisogni e facendo pur caso degli altri succennati riflessi che rendono realmente il denaro molto più ricercato, *negative se habent* con quei penitenti che nel mutuo esigono presentemente maggior interesse, per esempio l'8 per 100, semprechè li creda in buona fede ; ovvero pregato di consiglio in proposito, non li obbliga a restituire, purchè li trovi disposti ad eseguire quanto loro potrà essere prescritto dalla S. Sede ?

« Feria IV, die 18 augusti 1858, in Congregatione Generali habita etc. rescriptum fuit : *Quoad fructus legales, provisum per decreta alias data ; — Quoad fructus conventionales eorumque titulos, provisum per Encycl.* Vix pervenit (1) ; —

(1) Ecco ciò che il S. P. Bened. XIV definì circa il mutuo e l'usura nella celebre Enciclica *Vix pervenit* del dì 1 novembre 1745 :

« I. Peccati genus illud, quod usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem et locum habet, in eo est repositum, quod quis ex ipsomet mutuo, quod suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est plus sibi reddi velit, quam est receptum ; ideoque ultra sortem lucrum aliquod, ipsius ratione mutui, sibi deberi contendat. Omne propterea hujusmodi lucrum, quod sortem superet, illicitum et usurarium est.

« II. Neque vero ad istam labem purgandam ullum arcersiri subsidium po-

quoad quantitatem eorum fructuum conventionalium et fructus de fructibus, rationem habendam esse in singulis casibus, habito respectu ad omnes et singulas circumstantias locorum, per-

terit, vel ex eo quod id lucrum non excedens et nimium, sed moderatum, non magnum, sed exiguum sit ; vel ex eo quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper sed dives existat ; nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis praediis, vel quaestuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus. Contra mutui siquidem legem, quae necessario in dati atque redditi aequalitate versatur, agere ille convincitur, quisquis, eadem aequalitate semel posita, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipsius, cui per aequale semel posita, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipsius, cui per aequale iam satis est factam, exigere adhuc non veretur : proindeque si acceperit, restituendo erit obnoxius, ex ejus obligatione iustitiae, quam commutativam appellant, et cuius est in humanis contractibus aequalitatem cuiusque propriam et sancte servare et non servatam exacte reparare.

« III. Per haec autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios, ut aiunt, titulos, eosdemque ipsimet universim naturae mutui minime innatos et intrinsecos forte concurrere, ex quibus iusta omnino legitimaque causa consurgat quiddam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi. Neque item negatur, posse multoties pecuniam ab unoquoque suam, per alios diversae prorsus naturae a mutui natura contractus, recte collocari et impendi, sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam et negotiationem exercendam honestaque indidem lucra percipienda.

« IV. Quemadmodum vero in tot eiusmodi diversis contractuum generibus, si sua cuiusque non servatur aequalitas, quidquid plus iusto recipitur si minus ad usuram (eo quod omne mutuum tam apertum quam palliatum absit), at certe ad aliam veram iniustitiam, restituendi onus pariter afferentem, spectare compertum est : ita si rite omnia peragantur et ad iustitiae libram exigantur, dubitandum non est, quin multiplex in iisdem contractibus licitus modus et ratio suppetat humana commercia et fructuosam ipsam negotiationem ad publicum commodum conservandi ac frequentandi. Absit enim a Christianorum animis, ut per usuras aut simile alienas iniurias fiorere posse lucrosa commercia existiment : cum contra ex ipso oraculo divino discamus, quod *iustitia elevat gentem, miseros autem facit populum peccatum.*

« V. Sed illud diligenter animadvertendum est, falso sibi quemquam, et nonnisi temere persuasurum, reperiri semper ac praesto ubique esse vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel, secluso etiam mutuo, contractus alios iustos, quorum vel titulorum vel contractuum praesidio, quotiescumque pecunia, frumentum aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat

sonarum et temporum, iuxta regulas a Ss. Canonibus et a probatis auctoribus traditas. — Et dentur decreta 13 ianuarii 1780 et 26 martii 1840, prout sequuntur (1).

---

auctarium moderatum ultra sortem integram salvamque recipere. Ita si quis senserit, non modo divinis documentis et Catholicae Ecclesiae de usura iudicio, sed ipsi etiam humano communi sensui ac naturali rationi procul dubio adversabitur. Neminem etiam id saltem latere potest, quod multis in casibus teneatur homo simplici ac nudo mutuo alteri succurere, ipso praesertim Christo Domino edocente : *Volenti mutuari a te ne avertaris :* et quod similiter multis in circumstantiis, praeter unum mutuum, alteri nulli vero iustoque contractui locus esse possit. Quisquis igitur suae conscientiae consultum velit, inquirat prius diligenter oportet, verene cum mutuo iustus alius titulus, verene iustus alter a mutuo contractus occurat, quorum beneficio, quod quaerit lucrum, omnis labis expers et immune reddatur. »

Da ciò ci raccoglie :

1. Il peccato di usura commettersi quando nel mutuo si vuole esigere un lucro per la sola ragione del mutuo.

2. Nè ciò può coonestarsi, o perchè questo lucro sia moderato e piccolo, o perchè dato a ricchi e negoziatori che avvantagiano così la propria fortuna.

3. Con questo non si esclude che possan concorrere tavolta al mutuo altri titoli estrinseci ad esso, per cui si possa esigere lecitamente qualche cosa *supra sortem ;* come non si esclude che ciascuno possa collocare il suo danaro con altri contratti diversi dal mutuo, affin di trarne un lucro.

4. In tali casi si abbia in mano la bilancia della giustizia, e non si esiga più di quello che i detti titoli consentono, se non si vuol commettere peccato, ed essere costretti a restituzione.

5. Sarebbe temerario colui che affermasse, in tutti i contratti di mutuo includersi quei titoli che autorizzano un lucro, benchè moderato : essendochè in molti casi l'uomo è tenuto di dare il suo a semplice e nudo mutuo, cioè gratuitamente, secondo l'insegnamento di G. C. (Matth. V. 45).

(1) Ecco il tenore dei citati Decreti :

Decretum I. — Feria V. coram Sanctissimo 13 ianuarii 1780, ad qauesitum: « Usura communis abusus est in Sinis, et multi sunt christiani qui huius labe inficiuntur. Huic morbo occurrere optantes antiqui missionarii, arbitrati sunt impossibile esse totam spem lucri eripere ab ipsis ; tantummodo conati sunt ipsorum cupiditatem ad certos fines cohibere, unde passim et indifferenter ab ipsis permisum est lucrum quindecim per 100 in hac missione exigere. Huius permissionis ratio fuit, quia mutuatores, ordinarie et communiter loquendo, inter Sines grave periculum subeunt amittendi sortem principalem, aut insolitos assumendi labores pro recuperatione debiti, et periculum istud commune tantum est, ut inter centum mutuatores plusquam media pars illud onus sustinen-

3. Ex C. S. Officii — « Anno 1871 ex quodam Italiae loco quesitum fuit : 1. Se sia lecito oggi, eziandio agli Ecclesiastici, di collocare il danaro col frutto moderato, come permetteva la legge precedentemente sotto il legittimo governo, del cinque per cento ? — 2. Se oggi sieno da inquietarsi quei luoghi pii, Mo-

---

dum habeat. Motivum etiam ipsis fuit aliorum provinciarum exemplum ; nihilominus existimavimus probabilius et tutius ad singulares et individuos casus attendere, ut permittatur vel prohibeatur lucrum, abstractione facta a dicto communi periculo quod de facto reale est, ita ut, sublato titulo lucri cessantis aut damni emergentis, si in particulari casu specialiter non deprehendamus circumstantias periculi extrinseci, propter quas declaravit S. C. *non esse inquietandos Sinenses ;* aut etiam si mutuatores nihil speciale timendum ex parte mutuatarii fateantur, tunc absolute quodcumque lucrum prohibemus et acceptum mandamus restituere. Haec est nostra praxis, cui multi ex christianis non obtemperant. Enixe ergo S. Congregationem rogo, ut dignetur sententiam ferre et declarare, num periculum istud commune, modo quo propositum est, det facultatem indifferenter lucrum percipiendi, absque eo quod ad specialis casus individui circumstantias attendatur, prout expositum est. »

Responsum : — « Cum aequalitas in contractibus, ut iusti sint, requira« tur, nihil in mutuo vi mutui accipiendum ultra sortem principalem. Quod si « mutuanti lucrum cessare vel damnum emergere aut periculum imminere a« mitendae sortis vel assumendi insolitos labores pro illius recuperatione con« tingat, horum quidem compensationem repeti posse, duabus tamen conditio« nibus semper ob oculos positis, quarum prima, ut reapse titilus novus ali« quis ex ipsis concurrat ; altera ut nihil amplius, quam vere ille postulat exi« gatur. Quamobrem a iustitiae regula deficere et restitutioni obnoxios esse « omnes contractus, in quibus, aut interesse fingitur quod compensetur, aut « plus petitur quod adaequata compensatio requirit. Imprudenter igitur atque « illicite agere manifestoque se iniustitiae discrimini committere patet qui, ex « eo quod periculum quod innuimus plerumque in Sinis occurrat, lucrum sem« per atque semper idem requirunt, quasi periculum semper intercedat, et « cum adfuerit, eamdem semper remunerationem petat ; neque excusari quod « minorem quam quae regni lege permittitur, usuram percipiunt, cum non i« ideo rectum sit aliquod quod a iustitia minus deflectit, nisi ad recti formam « prorsus componatur ; neque humana sed divina lege, ac lege naturali quae « aequiatis tenax est, hominum actiones pensandae sint. Eos tantum recte se « gerere, qui ad individuos casus respicientes, tunc solum compensationem ex« poscunt, cum periculum revera intervenit, et non aliam compensationem tunc « quaerunt quam quae periculi gravitati quae proborum idcirco prudentumque « iudicio existimanda est, respondet. »

Decretum II. — Feria V, 26 Martii 1840 — Dominus De Laffaire Dioe-

nache e Monasteri. che ricevono il frutto del loro capitale del sei per cento, stantechè oggi si dà e si riceve nell'andamento comune ?

« S. Congr. S. O. sub die 28 febr. 1872 respondit ad utrumque *Juxta responsiones alias datas, dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis, non esse inquietandos.* »

4. Ex C. S. Officii — « Eminenza R.ma. In vista del notabile aumento delle attuali imposizioni e del maggior bisogno di rendita per sostenerle, non vi è in questa Diocesi di Ariano chi voglia dare denaro a mutuo alla ragione del cinque per cento, come da codesta S. Sede vien tollerato : da molti si dà all'otto e da altri a norma di quanto rende il Gran Libro, e ciò perchè anche la rendita che dal mutuo si percepisce è gravata di *ricchezza mobile.*

« Ora per badare alla quiete della coscienza di tanti, e per non esporre la gente al pericolo di non più trovare chi le prestasse denaro, divenuto sì scarso e ricercato nei tempi attuali, si brama conoscere se possa tollerarsi tal pratica ; e nel caso negativo, se almeno possano i confessori permettere ai loro penitenti di esigere il cinque per cento netto e lasciare a carico dei reddenti la tassa di cui il governo ha gravato qualsiasi rendita.

« In qualità di Superiore il Sottoscritto ne ha da qualche tempo interrogato la S. Penitenzieria, ma questa invece di rendergli risposta decisiva, si è degnata soltanto rescrivergli : *Re-*

---

cesis Bituricensis Sanctitati Vestrae devote exponit, patrem suum dum viveret, foenerasse D. De Fongières ab anno 1807 ad an. 1832 quinque millia francorum ea conditione, ut dictus D. De Fongières solveret quotannis francos decem pro centum. Ignorat filius an pater foenerans titulos extrinsecos habuerit ; tantummodo opinatur patrem suum et voluisse ex hac pecunia fructum percipere, indigebat enim ; et insuper potuisse cum eodem foenere, gubernium enim tunc temporis dabat decem per centum ; foenerator vir probus erat. In hoc conscientiae discrimine rogat orator Sanctitatem Vestram, cuius solius sententiam pro norma vult habere : 1. an ad aliquid reddendum teneatur ; 2. posito quod teneatur, utrum saltem quinque pro centum retinere valeat ?

Responsum : — « Quoad usuras in genere, consulat Decreta iam lata : « quoad excessivitatem fructuum consulat R. D. Episcopum, qui expendat facti « circumstantias et praxim illius, quae vigebat apud viros timoratae conscien- « tiae, et provideat. »

currendum esse ad S. Officium. Si è perciò che il supplicante si rivolge all'Eminenza Sua R.ma pregandola a dargli una risposta, onde non lasciare ulteriormente perplesse le coscienze dei confessori e di tanti penitenti. Le bacia il lembo della S. Porpora.

« Feria IV, die 18 Decembris 1872.

« In Congregatione generali S. Romanae et Universali Inquisitionis habita coram E.mis et R.mis DD. Cardinalibus generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto dubio et praehabito DD. Consultorum voto, iidem E.mi et R.mi DD. rescribi mandarunt *: Dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis, non esse inquietandos.* »

« Pelami S. Rom. et. Univ. Inquis. Notarius. »

5. Ex S. Poenitentiaria — « Eminentissimo Principe. Il sottoscritto Vescovo di Marsico e Potenza, sollecitato da confessori e da fedeli suoi diocesani, umilmente sottopone all'autorevole giudizio di V. E. Rev.ma il caso pur troppo frequente di usura del dieci o dell'otto per cento, che riscuotesi anche dai buoni cristiani, in vista del lucro quasi eguale che sempre con maggiore puntualità si trarrebbe dagli stessi capitali, se fossero sulle nuove Banche impiegate. Aggiungasi che il citato per cento si vuol percepire, il più delle volte, netto di ricchezza mobile, stante il timore di una gravosa multa, cui andar dovrebbe soggetto il creditore, nella facile ipotesi di necessaria pubblicazione del titolo creditorio per rimborsare le mutuate somme. Ed è per assicurare la pace della coscienza, che il sottoscritto implora l'oracolo di codesto Sacro Tribunale.

« Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, ad « praemissa respondet : Cum fructus pecuniae taxare per mo- « dum regulae periculosum sit, Ven.lis in Ch.to Pater Episco- « pus orator in singulis casibus rem decernat iuxta praxim « communem servatam ab hominibus timoratae conscientae re- « spectivis in locis et temporibus.

« Datum Romae in Sacra Poenitentiaria, die 18 Aprilis 1889.

« *R. Card.* Monaco *P. M.*
« V. Lucchetti *S. P. Subst.tus.* »

6. Dagli allegati documenti si può dedurre per norma generale :

a) L'interesse legale devesi distinguere dal convenzionale. Il primo è derminato dalla legge ; il secondo si stabilisce dalla volontà dei contraenti, quantunque la legge lo ratifica di sua sanzione (1).

b) L'interesse legale, ridotto ora al 4 per 100 in materia civile ed al 5 per 100 in materia di commercio, è sempre permesso, e malamente operebbe quel confessore che volesse in ciò molestare i suoi penitenti (2).

---

(1) Il Codice civile italiano ha quanto segue, intorno all'interesse :

« Art. 1830. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli, nè imputarli al capitale.

« Art. 1831. L'interesse è legale o convenzionale ; l'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile, e nel sei per cento in materia commerciale (oggidì nel 4 per cento in materia civile e nel 5 per 100 materia commerciale) ; e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti ; nelle materie civili l'interesse convenzionale eccedente la misura legale deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse.

« Art. 1832. Il debitore può sempre, dopo cinque anni del contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto in contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce il diritto di rinunzia alla più lunga mora convenuta.

« Art. 1833. Le disposizioni dell'art. precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che comprendono gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale. Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai Comuni, o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi.

« Art. 1834. La quietanza pel capitale rilasciato senza riserva degl'interessi fa presumere il loro pagamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria. »

(2) Le parole *non sunt inquietandi,* come insegnano tutti i recenti Teologi, sulla guida di S. Alfonso, L. VI n. 765, non significano una mera tolleranza, ma una positiva permissione. E la clausola : *dummodo promittant vel parati sint stare mandatis Sanctae Sedis* non induce obbligo nel confessore di interrogare il penitente di tal sua disposizione, sì perchè ciò non si esige con quella clausola, e sì ancora perchè tal disposizione sì presume nel penitente quando nulla osti in contrario, Così il Gury, il Bouvier, lo Scavini, il Del-Vecchio ecc.

c) L'interesse convenzionale che eccede la tassa legale, perchè possa dirsi lecito in coscienza, dev'essere coonestato da qualche altro giusto titolo.

d) I titoli giusti a coonestar nel mutuo l'intesse convenzionale sono il danno emergente, il lucro cessante, il pericolo di perdere la sorte o d'insolite fatiche per ricuperarla, e anche una moderata pena convenzionale ; pei quali di tanto si può aumentar l'interesse, di quanto veramente il mutuante si vegga pregiudicato (1).

e) Per ben determinare tale aumento fa d'uopo por mente alle circostanze dei tempi, dei luoghi e delle persone, potendoci molto influire l'uso generalmente invalso e seguito anche da persone di timorata coscienza; la comune mancanza di numerario e la facilità di addirlo in altro lecito e più lucroso investimento.

f) Perciò non può molestarsi chi dà il suo danaro al 6 per 100 (come ora si può da tutti anche in materia civile) ; o anche all'8, al 10 ecc. quando lo permettano le dette circostanze di luogo, di tempo e di persone (2).

g) Quantunque la tassa di ricchezza mobile debba gravare sul mutuante, pure questi può onerarne il mutuatario, qualora una giusta ragione gilelo consenta. L'interesse legale oggidì si può sempre esiger netto da ogni tassa.

h) L'interesse degl'interessi si può esigere in coscienza quando ne sia preceduta una convenzione o esplicita o implicita

---

(1) Si avverta che, secondo insegna il Gury (T I. n. 877), il titolo della legge civile non è tale che possa valere in coscienza pur quando si fanno valere gli altri titoli estrinseci del danno emergente ecc. Perciò quando si riceve un interesse conveniente per gli altri titoli, non si può pretendere inoltre l'interesse legale.

(2) Il d'Annibale, recentissimo Teologo nell'aurea sua *Summula Theologiae Moralis*, P. II. n. 520, osserva che, essendosi oggidì elevato il prezzo di ogni merce, è giusto che l'interesse per le cose fungibili debba in proporzione elevarsi ; e però dà questa savia regola per la pratica : — « Itaque ut sententiam meam sapientibus submittam, penes nos licitas semper esse dixerim usuras legittimas, idest quincunces (5 °/₀) ; vel semisses (6 °/₀) et si quis titulus extinsecus accedat, septunces (7 °/₀) ; immodicas regulariter supra decunces (10 °/₀) ; quae vero inter has tenent diiudicandas esse ex lucro quod creditori interim cessat, ex damno, ex periculo amittendae sortis, ex difficultate exactionis, sed caute et sobrie. »

fra i contraenti, o quando per la dilazione del pagamento degl'interessi ne venga danno al creditore (Gury, Tr. de Contr. n. 873). — Pel foro esterno, che vale pure per l'interno, secondo il Del-Vecchio (Tr. VII, n. 181). Veggasi il Codice Civile (1).

i) Per la pratica, i Confessori abbiano presente la sapientissima regola dell'immortale Benedetto XIV, il quale (in Encycl. *Vix Pervenit*, § 8) insegna che, nel giudicare in tal materia, « ab extremis, quae semper vitiosa sunt, longe se abstineant ». Ed aggiunge: « Etenim aliqui tanta severitate de iis re« bus iudicant, ut quamlibet utilitatem ex pecunia desumptam « accusent tamquam illicitam et cum usura coniunctam; contra « vero nonnulli indulgentes adeo remissique sunt, ut quodcum« que emolumentum ab usurae turpitudine liberum existiment. « Suis privatis opinionibus ne nimis adhaereant; sed, prius« quam responsum reddant, plures scriptores examinent, qui « magis inter ceteros praedicantur, deinde eas partes suscipiant, « quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas in« telligent. »

Dopo il fatto poi, il Confessore esamini la coscienza del penitente e cerchi di conoscere se operò con buona ovvero con mala fede; e, trovatolo in mala fede, gli faccia detestare il peccato, ma nol condanni alla restituzione, se la sua ingiustizia non sia veramente certa. Si ricordi di ciò che avvertono il Gury (*Casus* T. I, n. 70) ed altri Teologi che condannandosi alla restituzione un penitente, quando l'obbligo di restituire è solo dubbio, è tenuto il confessore a risarcirlo di quel pagamento (V. Frassinetti Comp. della Teol. Mor., Tr. X, Dissert. VI, § 2).

---

(1) Ecco le disposizioni del Codice: — « Art. 1232. Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda, e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi. — Nelle materie commerciali l'interesse degl'interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini. — L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti, quando fosse altrimenti stabilito dai rispettivi loro regolamenti. »

CONSULTAZIONE XIV.

Se possano esercitarsi lecitamente, anche dai preti, gli officii amministrativi in Italia, e se possa prestarsi al governo il giuramento di fedeltà.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se possono lecitamente esercitarsi in Italia gli officii amministrativi — 3. Se possano esercitarli gli ecclesiastici — 4. Se possa farsi restrizione mentale nel giuramento — 5. Si risponde alle obbiezioni — 6. Soluzione del caso.

1. Il prete Pafnuzio italiano, desiderando rendersi utile alla patria, accetta l'uffizio di sindaco del suo comune. Col giuramento poi, al quale è chiamato, di osservar le leggi d'Italia e fedeltà al suo Principe, egli, nel sottoscriverne la formola, intende obbligarsi solo alle leggi giuste, perchè le ingiuste non meritano il nome di leggi, e di non mai congiurare contro il Sovrano.

Si chiede:

1.° Possono esercitarsi lecitamente gli officii amministrativi in Italia?

2.° Possono anche i preti esercitarli?

3.° Può farsi restrizione mentale nel giuramento?

4.° Che deve dirsi della condotta di Pafnuzio?

2. Al primo — Gli officii amministrativi, che non implicano lesione dei diritti divini ed ecclesiastici, possono bene esercitarsi in Italia. Si prova 1.° dalla ragione; giacchè la società non può uccidere sè stessa, e i cittadini debbono, per quanto è da loro, salvarla dai mali gravissimi che può ad essa produrre un'empia e dissennata amministrazione, qualunque sia l'autorità politica che la governi (V. Taparelli *Saggio di Diritto naturale*, Vol. I, n. 664). — Si prova 2.° dall'autorità. La S. Penitenzieria alla domanda: « Se sia lecito prender parte alla votazione per comporre i consigli e rappresentanze municipali, e se gli eletti possano ritenere l'ufficio di consigliere e magistrato municipale » — il dì 16 dicembre 1860 rispose: « Dummodo municipales non adigantur ad ea quae adversantur legibus divinis et ecclesiasticis, et se abstineant a praestando iuramento iuxta formam a gubernio invasore propositam, posse tolerari » (*Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 541).

Dove adunque un cittadino aspiri per buon fine ad occupare qualche carica amministrativa, anche nello Stato Pontificio, tenendosi sempre pronto a non trasgredir mai le leggi divine ed ecclesiastiche e non prestando il giuramento secondo lo richiede il Governo, egli opera rettamente, e rettamente operano tutti quelli che col loro suffragio gliene facilitano il conseguimento.

Trattandosi di amministratori di luoghi pii, destinati dal Governo, ovvero di esattori di balzelli pei detti luoghi e per le persone ecclesiastiche, non è lecito assumere tali officii senza venia della S. Sede. — E la S. Sede concede facoltà ai Vescovi di permettere che i fedeli nei singoli casi accettino siffatti officii sotto certe condizioni (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 542-543 — Vol. V, P. II. p. 252).

3. Al secondo — L'Apostolo (II. Tim. II.) ha detto: « Nemo militans Deo implicat se negotiis saecolaribus. » — E i Canoni prescrivono (Cap. III, dist. 88) : « Episcopus aut presbyter aut diaconus nequaquam saeculares curas assumat. » — Da ciò vuol dedursi che quegli offici secolareschi, i quali distraggono l'animo del prete, e lo allontanano dallo esercizio del santo suo ministero, non sono ad esso consentiti.

Il Diritto canonico proibisce in ispecie agli ecclesiastici gli offici di giudice nelle cause di sangue, di soldato, di notaio, di avvocato, se pur non si tratti di difendere le cause proprie, dei congiunti o dei poveri ; come pure l'officio di tutore o curatore di estranei, e molto più di amministratore o agente di persone laiche, private e non miserabili. Anzi per quest'ultimo vi è la sospensione *ferendae sententiae* (V. Ligor. Tr. III, n. 838). — Il diritto vieta tutto ciò sotto pena di irregolarità, che s'incorre quando siffatti officii, i quali obbligano a render conto dei beni amministrati, si sieno esercitati prima di riceversi i sacri ordini (ex C. un *de obligat. ad ration.* ap. Lig. loco citato).

Vero è che il Tridentino ammette che gli ecclesiastici possano pure talvolta prestare l'opera loro pel bene della cosa pubblica ; e però nella Sess.. 31, c. 1 *de ref.*, scusa anche, per tal motivo, il Prelato dalla residenza : « Nisi cum absentia inciderit propter aliquod munus et Reipublicae officium. » — Però, non potendo, per ordinario, ciò attuarsi senza lesione del proprio ministero, gl'interpreti conciliari son d'avviso che un ecclesiastico, il quale sia chiamato ai pubblici offici laicali, abbia bi-

sogno del permesso del proprio superiore (vedi Lucidi *de Visit. Ss. Lim.* V. I, pag. 120 — Scavini Par. I, num. 577, edit. XII).

E quindi La S. Penitenzieria, alla domanda: « Secondo le leggi oggi in vigore, i preti esercitano gli uffici civili, come di sindaco, prestando il giuramento, di consigliere di carità ecc. Può il Vescovo tollerare detti preti nel loro esercizio? » — il dì 20 febb. 1867 (*Mon. Eccl.* V. I, p. 545) rispose: « Ex Ss. Canonibus non licere Clericis, absque legitima potestatis Ecclesiae licentia, assumere et exercere officia civilia seu laicalia. Iuramentum, prout a Gubernio proponitur, esse illicitum, et eos qui illud emiserint teneri ad retractationem. Quoad consiliarios charitatis, provisum per Litteras 10 decembris 1860, sub. n. 12 (*Mon. Eccl.* V. I, pag. 542). quoad vero clericos in praemissis deliquentes, agondum ut infra ad nonum » (1).

4. Al Terzo — È lecito il giuramente con restrizione mentale, purchè: 1.° intervenga una giusta causa — 2.° chi interroga non ne abbia diritto — 3.° la restrizione sia non *pure mentalis*, sia tale cioè, che in qualche modo possa interpretarsi dalle aggiunte circostanze. Così tutti i Teologi, giusta S. Alfonso (Tr. III, n. 152).

Venendo al caso nostro, opiniamo che si possa giurare l'adempimento di tutte le leggi d'Italia, restrigendone il senso alle sole leggi giuste. Ed eccone le ragioni:

1.° La legge, secondo l'Angelico, *est ordinatio rationis ad bonum commune.* Una legge perciò che sia ingiusta ed iniqua, impropriamente dicesi legge, non meritando questo nome.

2.° In tal giuramento, più che una restrizione, ha luogo una

---

(1) Nel cit. num: è la risposta al quesito intorno ai preti che han deposto l'abito ecclesiastico. La S. P. rescrive: « Praemissis admonitionibus, agendum prout prudentia dictaverit iuxta Ss. Canones contra eos, qui non incedunt habitu et tonsura. Si autem Ordinarium non audierint, recurrendam esse ad S. Concilii Congregationem. »

Il Vescovo di C. avendo chiesto alla S. P. se potesse permettere agli ecclesiastici di esercitare gli officii di consigliere comunali e di membri della Congregaz. di carità, n'ebbe in risposta: « Quod spectat ad Congregationes caritatis nuncupatas, provisum per separatas litteras: quod spectat ad clericos consiliarios et assessores municipes, qui vices syndici non fungantur, tolerari; quod vero ad clericos syndicos aut vicem syndici gerentes et thesaurarios, negative » (22 Dec. 1888 *Mon. Eccl.* Vol. V. P. II, p. 252).

amfibologia, la quale si può fare « quando verba habent duplicem sensum, unum magis communem, alium minus » (S. Alph. l. c. n. 151). — L'amfibologia è lecita sempre, con giusta causa, e quando chi interroga non ne ha diritto (1).

3.° Giusta causa potrebbe essere « quicumque finis honestus ad servanda bona spiritui vel corpori utilia », secondo S. Alfonso (l. c.) ; e secondo il d'Annibale, qualunque ragione, anche leggiera, benchè un po' più rilevante di quella che si richiede per la equivocazione senza giuramento (Vol II, n. 334). Nel caso, la causa sarebbe giustissima, trattandosi del bene del proprio comune e della Chiesa.

4.° Nè chi richiede il giuramento ha diritto di richiederlo. Tutto al più questo diritto può valere a rispetto delle sole leggi giuste.

5.° Il giuramento di fedeltà non è assertorio, ma promissorio, e segue la natura delle promesse. Or niuno ignora che le promesse tanto valgono, per quanto l'agente intende obbligarsi.

6.° Il restringere il senso alle sole leggi giuste in giuramenti di simil fatta può dirsi oggidì comune presso tutte le Nazioni. — In tutte le Nazioni ammodernate non mancano leggi inique ; eppure il giuramento si richiede in ogni luogo e si presta anche dai buoni.

7.° Il giuramento di fedeltà dal Governo italiano si esige in modo che non si può variare nè sfuggire. La sua formola è prescritta dalle leggi e dai regolamenti. Se non si potesse in esso restringere il senso alle sole leggi giuste, perciò solo sarebbero vietate tutte le professioni, le cariche e gl'impieghi dello Stato, per cui va ordinato, come condizione indispensabile, il giuramento. Ma ciò sarebbe contrario a quanto la stessa S. Sede ha dichiarato.

Conchiudendo adunque, sembra a noi che sì negli offici amministrativi, come nel ricevimento delle lauree dottorali, e in tutte le altre cariche, in cui si ricerca il giuramento, possa questo prestarsi giusta la formola che si esibisce, intendendo limi-

(1) Gli esempi di lecite amfibologie e restrizioni mentali addotti dai Teologi (e può vedersene un saggio presso S. Alfonso l. c.) sono di minor peso di questa sulla vera legge. Legge viene *a ligando*, e non può mai *ligare* cioè indurre obbligazione, quando non è giusta ; non può dunque in tal caso propriamente chiamarsi legge.

tare la promessa di fedeltà alle sole leggi giuste che sono le vere leggi, e manifestando più o meno largamente siffatta limitazione, per evitare lo scandalo più o meno grave che possono prenderne i pusilli.

5. Si risponde alle obbiezioni:

a) Nel giuramento bisogna attendere alla intenzione di chi lo richiede. Il Governo italiano nel domandare il giuramento vuol che si presti per tutte le leggi anche contrarie alla Chiesa. — Bisogna attendere alla intenzione di chi richiede il giuramento quante volte chi lo richiede ne ha pieno diritto, concediamo; quante volte non ne ha diritto, neghiamo (1).

b) La S. Penitenzieria ha più volte dichiarato, la formola del giuramento, quale si propone in Italia, non esser lecita. — La S. Penitenzieria nel dichiarare ciò ha detto: *uti proponitur non licere*. E vuole intendere che il giurar fedeltà a tutte le leggi d'Italia, anche alle ingiuste, non è lecito. Se avesse voluto escludere ogni altro modo di giurare, non avrebbe usata la detta restrizione. — Con dire *uti proponitur* ha voluto condannar solo il giuramento che si pretende e come si pretende dal Governo. Ora con l'anfibologia da noi cennata, il giuramento non si presta secondo si propone dal Governo, e giusta la mente di lui; ma secondo i principii di giustizia e verità.

c) Se con l'anfibologia o con la restrizione mentale si potesse render lecito il giuramento, la S. Penitenzieria lo avrebbe indicato. Invece ha detto che si può giurar solo con la formola negativa da essa proposta (V. *Mon. Eccl.* Vol. I. p. 542). — La S. Penitenzieria, nel proporre la detta formola, non ha escluso ogni altro modo di giurare: ha voluto solo indicarne uno per ogni verso lecito. A noi basta che la S. Sede non ha mai condannata la restrizione tacita e ragionevole in giuramenti di simil fatta.

---

(1) Se un giudice volesse interrogare intorno al segreto naturale od al sigillo sacramentale, chi risponde può anche con giuramento attestare di non saper nulla. La restrizione mentale, voluta qui da tutti i Teologi, ha la sua ragione precipua nel non avere il giudice diritto d'interrogare su di ciò (Ligor. l. c. n. 153). È presso tutti ammessa la dottrina seguente: « Licet aequivoce iurare si iuramentum exigatur iniuste, ut v. gr. si quis exigat iuramentum qui ius non habet; v. gr. iudex incompetens; vel si non servet ordinem iuris » (Ligor. l. c. n. 170).

d) La S. Penitenzieria con data del 1. Dic. 1886 permise ai deputati italiani il giuramento con la condizione che nell'atto di emetterlo aggiungessero la riserva: *salvis iuribus divinis et ecclesiasticis*, e questa riserva dovesse farsi espressamente *audientibus saltem duobus testibus* (*Mon. Eccl.* Vol I, p. 544). — La S. Penitenzieria ben conosceva che un deputato dà il suo giuramento nella pubblica assemblea, dicendo: *giuro*, dopo che il presidente ha recitato la formola. Richiedendo adunqne che quella limitazione sia conosciuta *almeno da due*, ammette il caso in cui la restrizione possa essere manifesta a due soli, e resti mentale per 500 e più altri, non esluso lo stesso Presidente che interroga. Da ciò si ricava che la S. P. volle espressa tal limitazione a due testimoni, più per provvedere al rimovimento dello scandalo, che per bisogno di ben manifestare nel giuramento la propria intenzione. — Del resto anche qui la S. Sede propone un altro modo lecito di giurare, ma non esclude gli altri che possono usarsi, giusta l'insegnamento dei Dottori.

e) Innocenzo XI condannò la seguente proporzione : « Qui mediante commendatione vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali praestare iuramentum quod de mandato regis exigi solet, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum » (Ligor. Tr. III. n. 152). — Siffatta proposizione non ha che fare col nostro caso ; 1.° perchè qui si tratta di coprire un delitto occulto di chi giura ; — 2.° perchè si suppone nel re diritto a conoscere interamente la verità (V. Gury cum adn. Baller. T. I. n. 310, nota (c)).

6. Al quarto. — Pafnuzio opera malamente con accettar la carica di sindaco nel proprio comune : 1.° perchè tal carica è di per sè sommamente distrattiva dal ministero sacerdotale. — 2°. perchè un ecclesiastico per esercitar cariche laicali ha bisogno della venia del proprio superiore — 3.° perchè reca grande scandalo ai fedeli che un sacerdote stringa relazioni così intime con un governo che tiene per nemica la Chiesa.

In quanto al giuramento, se egli lo diede con le condizioni da noi addotte nella risposta al 3.° quesito, non ha peccato. Gli rimane solo l'obbligo di allontanar lo scandalo col manifestare la fatta equivocazione.

Dalle cose premesse si deduce che Pafnuzio non può ve-

nire scusato da grave colpa con accettar la carica di sindaco senza debita licenza. Nè vale a giustificarlo il fine avuto in mente del bene della patria, giacchè *bonum ex integro*. Se egli vuol rendersi utile alla sua patria si adoperi di esercitar con, zelo i ministeri sacerdotali, massime quello della divina parola e così procurerà il vero bene ai suoi concittadini.

CONSULTAZIONE XV.

Su ciò che si debba imporre *in articulo mortis* ai censurali ed agli acqurenti beni ecclesiastici.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Ciò che debba imporsi ai moribondi — 3. Se a tutti o ad alcuni solamente — 4. Ciò che debba imporsi ai moribondi che hanno beni di chiese — 5. Soluzione del caso.

1. Flaminio sacerdote vien chiamato a confessare Leandro *in articulo mortis*. Questi confessa, fra le altre cose, di aver acquistato dal demanio beni ecclesiastici, senza venia della Chiesa, non ostanti le censure che egli ben conosceva. Flaminio, credendosi autorizzato a tutto in quel caso, lo assolve senza nulla imporre al penitente.

Si chiede:

1.° Che cosa deve imporsi ai censurati quando si assolvono *in articulo mortis*?

2.° Che cosa deve imporsi ai moribondi che acquistarono beni ecclesiastici?

3.° Che deve dirsi della condotta di Flaminio?

2. Al primo. — Qual si voglia sacerdote, anche non approvato per le confessioni, anche eretico o scomunicato (nell'assenza di un approvato e legittimo), può nell'articolo o pericolo di morte assolvere validamente e direttamente da tutti i peccati, sieno pur riservati e con censura (Trid. Sess. XIV c. 7 — Rit. Rom. de Poen. — Ligor.). L'assoluzione dai riservati senza censura e dalle censure non riservate può darsi in tal caso senza imporre al penitente altr'obblico straordinario, fuor quello di soddisfare alle parti lese (Ligor. Tr. VIII, n. 91). Se il moribondo trovisi innodato di censure riservate, il Cap. *Eos qui, 22, de sent. exomm. in* 6.° vuole che, cessato il pericolo e riac-

quistata la sanità, si presenti a chi inflisse la censura o a chi ha facoltà di assolverlo, non per bisogno di nuova assoluzione, che validamente fu ricevuta, ma per averne salutari ammonimenti, e perchè si sappia dal superiore ch'egli fu già assoluto (Scavini, L. I, n. 829). E lo stesso canone infligge la pena della reincidenza nella medesima censura nel caso d'inadempimento a tale obbligo, al quale per altro può soddisfarsi o personalmente, o *per procuratorem* o anche *per epistolam.* Il confessore perciò ha dovere di esigere la promessa di tale adempimento, e trattandosi di cose dedotte nel foro esterno, è opinione dei Teologi che tal promessa debba essere ratificata con giuramento (Ligor. l. c. n. 92. — Scavini l. c.).

3. I Teologi sollevano qui la questione se a siffatto obbligo debbono sottoporsi tutti coloro che han censure riservate, o alcuni solamente. Nasce il dubbio dal perchè il Tridentino, posteriore al cit. canone del 6.° delle Decretali, dichiara formalmente, in articolo di morte, *omnem reservationem cessare,* senza far menzione del detto obbligo (l. c.); e il Rituale romano fa sì menzione di quest'obbligo, ma non lo impone assolutamente. Ecco le sue parole: « Si vero quis confiteatur, in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis et censuris quantumvis reservatis (cessat enîm tunc omnis reservatio); sed prius, si potest, cui debet satisfaciat; ac si periculum evaserit, et aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere teneatur cum primum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet praestiturus. » — Ciò posto, alcuni sostengono doversi limitare quest'obbligo solo al caso della percussione di un chierico o ad altri espressamente indicati dal legislatore. Altri per contrario son di avviso doversi estendere a tutti i casi di censure riservate; giacchè il Tridentino intese parlar solo della riserva dei casi e non dell'obbligo da imporsi al penitente; e il Rituale se non parla assolutamente di quest'obbligo, si è perchè esso tiene discorso non dei soli censurati, ma *de omnibus peccatis et censuris quantumvis reservatis.*

A noi sembra che a sifatto dubbio, agitato con calore fra Teologi moderni (V. Gury cum adn. Baller. T. II. n. 576, Edit. IV — Vindiciae Alphonsianae P. V. q. 17 p. 566 — Scavini L. I. n. 829 edit. XII), abbia sufficientemente provveduto la Costit. *Apostolicae Sedis* quanto ai riservati al Papa, la quale subito dopo l'elenco delle scomuniche *specialmente* riservate

alla S. Sede, soggiunge: « Absolvere autem praesumentes sine debita facultate, etiam quovis praetextu, excommunicationis vinculo Romano pontifici reservatae innodatos se sciant, dummodo non agatur de mortis articulo, in quo tamen firma sit quoad absolutos obligatio standi mandatis Ecclesiae si convaluerint. »

Da questo documento ricavasi:

1.° Che gli assoluti *in articulo mortis* da qualsivoglia delle censure riservate in modo speciale al Rom. Pontefice hanno obblio di stare al mandato della Chiesa.

2.° Che il mandato della Chiesa in tal caso è quello appunto prescritto nel cit. canone del 6. delle Decretali; cioè di presentarsi al superiore *si convaluerint* (S. Off. 19 aug. 1892 — *Mon. Eccl.* V. VII, P. I, p. 266).

3.° Che non essendosi fatta menzione del detto obbligo nell'elenco delle altre censure, per queste bisogna dire che sia cessato.

4.° E perciò che pei moribondi irretiti di censure riservate al Vescovo o alla S. Sede in modo generale non ha vigore, nè lor si deve imporre questa obbligazione (V. In Const. *Apost. Sedis* Quaestiones et factorum Species Cleri Patavini P. I. p. III).

Da ciò si deduce che i censurati *in articulo mortis* devono sempre soggettarsi all'obbligo, se si può, di soddisfare alla parte lesa, che è di diritto naturale; ma in quanto a quello di presentarsi al superiore *si convaluerint*, oggidì vi son tenuti solamente coloro che han censure riservate *in modo speciale* al Rom. Pontefice (1).

4. Al secondo. — Doppio, abbiamo detto, è l'obbligo da imporsi ai censurati *in extremis:* quello di soddisfare alla parte lesa e quello di presentarsi al superiore *si convaluerint.* E, a cominciar da quest'ultimo, diciamo che i moribondi, i quali acquistarono beni di Chiese, non debbono venir sottoposti all'obbligo di presentarsi al superiore. Giacchè essi sono irretiti solo della scomunica del Tridentino, Sess. 22, c. 11, la quale è riservata alla S. Sede di general menzione (V. Monit. Eccl. V. I. p. 205). È vero che la Costit. *Apostolicae Sedis* colpisce di censura riservata in modo speciale al Papa pure « usurpantes aut

(1) Quello che si è detto riguarda le censure *latae sententiae* contemplate dalla Cost. *Apost. Sedis.* Pei casi riservati ai Vescovi non dal diritto ma da sè stessi, sono in vigore la regole antiche.

sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas ratione suarum ecclesiarum aut beneficiorum pertinentes. » Ma questa censura, strettamente interpretata, riguarda i soli usurpatori, non chi riceve le cose usurpate dalle loro mani, in forza di qualche contratto o eredità *(Mon. Eccl.* V. I, p. 45).

In quanto poi all'obbligo di soddisfar la parte lesa, la S. Sede per lo addietro contentavasi che il compratore di beni sacri sottoscrivesse una dichiarazione, con cui si obbligava di tenere il fondo *ad nutum Ecclesiae*, di ben coltivarlo, di adempiere i pesi che vi gravassero, di sovvenire gli enti morali cui di dritto il fondo spettava, di ammonire gli eredi di questi obblighi *(Mon. Eccl.* Vol. I, p. 192). Ora non più si contenta di ciò, ma vuole che il compratore assolutamente si componga colla Chiesa, come già si è visto nella Cons. II. Il confessore adunque, anche in articolo di morte, dovrà imporre siffatta composizione, e benchè possa assolvere il moribondo dalle censure, non può disobbligarlo però dal compiere tale ingiunzione. — Ma quando ciò non possa farsi? — Ecco la norma opportunissima data dalla S. Penitenzieria. Il Vescovo di Conversano chiese: « Come dovrà regolarsi il confessore, chiamato da un moribondo, che abbia fatto illecito acquisto di beni ecclesiastici, quando la composizione sui medesimi sia cosa difficilissima e piena di pericoli? » E la S. P. il dì 21 marzo 1890 rispose: « Urgedum esse prudenter, et quoad fieri potest, compositionem: « et si haec obtineri nequeat, vel quia tempus non suppetit, vel « ob alias rationabiles causas, satis esse si eam aegrotus he re- « dibus imponat, aut serio promittat se eam initurum si conva- « luerit. » Queste norme sono state confermate nell'ultimo modulo delle facoltà concesse ai Vescovi dalla S. Penitenzieria aggiuntovi l'obbligo della rimozione della scandalo, come fu detto nella cit. Cons. II, § III, n. 26.

5. Al terzo. — Dal detto fin qui è chiaro come malamente pensi ed operi il Sacerdote Flaminio. È vero ch'egli può assolvere *in articulo mortis* non solo indirettamente, ma ancor direttamente da ogni peccato e censura: ma deve imporre al penitente l'obbligo di soddisfare alla parte lesa, e di presentarsi al superiore se è irretito di censure specialmente riservate alla S. Sede. Nel caso nondimeno era tenuto d'imporre solo la prima obbligazione, giacchè non trattavasi di censure specialmente riservate.

CONSULTAZIONE XVI.

Dell'avvocato, del giudice, del notaro nei contratti e nelle cause di beni ecclesiastici.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se l'avvocato, il giudice, il notaro possano esercitare il loro officio in cause di beni ecclesiastici quando questi posseggonsi con venia della S. Sede — 3. Se possano, quando i beni si posseggano senza la detta venia — 4. Eccezioni — 5. Se si cade in censure.

1. Un avvocato, un giudice, un notaio, richiesti di esercitare il loro ufficio su cause riguardanti l'acquisto dei beni ecclesiastici o altri contratti intorno ad essi, giusta il disposto delle leggi italiane, domandano:

1.° Peccano se vi si prestano?

2.° Cadono in censure?

2. Al Primo. — Per ben procedere alla soluzione di questo caso assai difficile, fa duopo vedere innanzi tutto se chi richiede il ministero dei detti pubblici officiali, per contratti o cause riguardanti i beni ecclesiastici, abbia o pur no la venia della S. Sede.

Nel primo caso, non è dubbio che ogni avvocato, ogni giudice, ogni notaio possa esercitare il proprio officio nei limiti di quella facoltà; giacchè la ingiustizia di questi contratti vien tolta per la venia della Chiesa. Son risapute poi le condizioni che suol prescrivere la S. Penitenzieria, quando si ricorre ad essa per tali acquisti (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 191). Da queste risulta che l'acquirente può considerarsi solo come un amministratore de' detti beni, con facoltà di trasmettere tal diritto ai soli eredi di lui. Perciò, tranne l'affitto *ad triennium*, nessun'altra alienazione può fare senza venia della ecclesiastica potestà. Ciò, quando l'acquirente non si sia composto colla Chiesa; giacchè, posta la composizione, cessa ogni obbligo colla Chiesa medesima.

3. Il punto difficilissimo è rispondere pel secondo caso, quando cioè non si ha permesso dalla S. Sede, ovvero se ne trascorrono i limiti, e si richiede il ministero di quei pubblici officiali. Giova primamente chiarire la qualità dell'opera che si presta da essi.

Il giudice è quel magistrato, il quale applica la legge alle persone o ai fatti che si deducano al suo tribunale. Egli perciò è un esecutore o un mandatario di detta legge nel bene o nel male, secondo che la legge è giusta o ingiusta.

L'avvocato si avrà come un cooperante che presta consiglio o favore; in quanto che regola i varii contratti del suo cliente o lo difende presso i tribunali.

Il notaro è un pubblico officiale che convalida colla sua legale ed autorevole testimonianza i contratti che si compiono innanzi a lui; deve perciò considerarsi come un partecipante all'azione dei contraenti, la quale efficacemente egli ratifica.

Premesse queste nozioni e venendo al caso, è chiaro che l'avvocato, il giudice ed il notaro non possono mai mettere l'opera loro per quelle cause o quei contratti. in cui debbano favorire l'attore o il cliente contro la Chiesa o i luoghi pii che reclamano i loro beni, sia direttamente, sia per mezzo di chi ne ottenne licenza. Equivarrebbe ciò ad una immediata usurpazione, o appropriazione dei beni di Chiesa, e l'oggetto della loro cooperazione sarebbe illecito per sè, giacchè è assolutamente illecito al mandatario l'eseguire una ingiustizia, e ad altri il consigliarla o efficacemente convalidarla. In questo caso se veramente influissero ai danni della Chiesa, sarebbero pur tenuti a risarcirli.

Lo stesso deve dirsi se si tratta di coadiuvare l'indebita alinazione dei predetti beni, fatta da chi li possiede con venia della Santa Sede. Oltre che ciò è contrario ai Sacri Canoni, ne deriverebbe danno alla Chiesa, alla quale non più verrebbero soddisfatte le condizioni ch'ella appose nel permettere di possedere i suoi fondi.

4. In siffatti casi non sarà mai lecito all'avvocato, al giudice ed al notaio esercitare il proprio ministero. Potremmo solo scusarli quante volte fossero certi che il loro diniego non impedirebbe il danno della Chiesa o dei luoghi pii, e temessero per sè un danno veramente grave. Qui si tratterebbe di soli danni materiali, benchè diretti a cause pie; ed è dottrina dei teologi che per grave timore sia lecito cooperare al danno dei beni di fortuna « si damnum grave absque cooperante aequaliter et certo ab agente principali inferretur », perchè in tal caso si suppone il consenso del legittimo padrone, il quale toglie la ingiustizia dell'atto: « Quia dominus censetur consentiens » (Gury T. I, n. 687, Resp. 3). Or se di qualsivoglia padrone si vuol supporre il legittimo

consenso in tal frangente, molto più lo si dovrà sopporre della Chiesa, la quale, pia madre, ha viscere di carità pei suoi figliuoli. In questo solo caso crediamo che i predetti officiali possano mettere l'opera loro allorchè concorre la Chiesa a reclamare i suoi fondi, dichiarando con prudenza il loro intendimento per evitare lo scandalo.

Ma se la Chiesa non concorre, nè reclama nelle dette cause i suoi fondi? Cioè a dire, se si tratta di questioni fra estranei, i quali si disputano quei beni usurpati, senza che questi possano più tornare alla Chiesa? Qui crediamo non doversi procedere con tanto rigore.

Supponiamo già che i prefati pubblici officiali sieno ben lungi dall'approvare o consigliare questi contratti, che anzi li abborrano in lor cuore. Richiesti intanto di esercitare il proprio ministero, mal volentieri vi si prestano. Non abbiamo in questo caso una immediata usurpazione dei beni di Chiesa, anzi nessuna usurpazione. Questa fu già consumata dal Governo, nè può venir riparata con la omissione di tali contratti. La Chiesa è del tutto estranea. La cooperazione dei predetti officiali riducesi solo a facilitare il passaggio di questi beni usurpati da un illecito possessore ad un altro, ovvero a difenderne il possessore attuale contro le ingiuste pretensioni altrui. In questo secondo caso non ci sarebbe male alcuno. Nel primo caso si coopererebbe ad una partecipazione o ad un'alienazione della cosa usurpata, senza alcun réale pregiudizio del padrone. Diciamo senza pregiudizio reale del padrone, perchè da questi fatti non resta punto diminuito il dritto della Chiesa popra i suoi beni.

Ciò posto, non sarebbe qui il caso della lecita cooperazione materiale? A noi sembra che sì. Imperocchè nè il giudice può dirsi a rigor di termine esecutore di quella legge ingiusta contro la Chiesa, nè il notaro o l'avvocato un ratificante o un consulente ai danni di questa, giacchè nel caso la Chiesa non può soffrirne detrimento: non ci ha perciò un'azione intrinsecamente mala. Sarebbe solo una cooperazione all'azione prava del cliente o dell'attore, il quale vuol mettersi in possesso di una cosa usurpata e vuol cederla ad altri. Si aggiunga che l'attore o il cliente possono bene ottenerne venia dalla S. Sede, se vogliono. In tal caso adunque il giudice, il notaro e l'avvocato sarebbero tenuti a non mettere l'opera loro, solo per carità, non per giustizia; e dalla carità può sempre scusare un danno

relativamente grave. Il giudice può temere la destituzione, e il notaro anche la carcere; l'avvocato poi la perdita dei suoi clienti. Pei primi due la causa sembra ben grave, per l'avvocato sarà grave o leggiera secondo le varie circostanze.

Del resto qui può invocarsi con più ragione il principio cennato più innanzi, di supporsi il benigno consenso della Chiesa in tali cooperazioni. Giacchè è sempre certo che il male non si può impedire col rifiuto dei detti officiali; e questi (il giudice e il notaro certamente) possono temere un grave danno.

Queste cose, dopo attente considerazioni, abbiamo potuto chiarire sul caso proposto, che è uno dei più intricati e difficili. Se ci siamo apposti o pur no, lasciamo ad altri il giudizio; e gradiremmo che ci si manifesti. Per la pratica, nondimeno, chi vuol provvedere alla sua pace e mettere in salvo gl'interessi della coscienza, farà bene a rivolgersi all'autorità ecclesiastica, dalla quale potrà ricevere le opportune facoltà per esercitare il proprio officio anche in materia di beni ecclesiastici. E però, chiesto alla Sacra Penitenzieria « se possono ritenersi ad assumersi gl'impieghi sotto il governo intruso », questa il dì 10 dicembre 1860 rispose: « Dummodo non agatur de officiis quae directe et proxime influunt in spolium, vel in eiusdem spolii manutentionem, et exerceri possint absque periculo laesionis legum divinarum et ecclesiasticarum, posse tolerari: in praxi vero quilibet ex dictis officialibus aut personis ditionis Pontificiae, qui paratus sit stare mandatis S. Sedis, caute moneatur, ut consulat Episcopum seu Loci Ordinarium, qui in singulis casibus decernet iuxta mentem SS.mi Domini » (1). Ora poi sap-

(1) Ci piace quì trascrivere la seguente nota del Frassinetti (Compendio della Teol. Mor. Vol. I, nota 93), che è molto opportuna pel nostro caso:

« Nei luoghi dove l'autorità civile si è francata, come suol dirsi, da ogni dipendenza dalla Autorità religiosa, può avvenire facilmente che il Giudice cattolico (il quale perciò stesso vada a confessarsi), si trovi costretto a sentenziare dietro leggi, le quali, o per sè stesse, o pel modo in cui si vogliono applicare, ripugnano ai dettami della sua coscienza, e che quindi il Confessore si trovi in angustie nel riceverne la confessione.

« In primo luogo è da notar bene esser cosa di somma importanza, anzi di suprema necessità per la società religiosa e civile, che ai tribunali presiedano giudici coscienziosi e cattolici. Ciò veramente richiede il *bene comune*, di cui i teologi meritamente fanno il più gran conto, e per cui alcuni arrivano a ri-

piamo che la S. Penitenzieria suol concedere la debita licenza per esercitare lecitamente qualunque officio governativo, anche di deputato o di senatore, a coloro che vogliono mettersi in buona regola di coscienza.

5. Al secondo. — Non accade dire che quando non si commette peccato non s'incorrono le censure. Ma pur commettendosi peccato dai predetti officiali, questi dovrebbero sempre considerarsi come cooperanti. Or la cooperazione all'acquisto o al-

---

chiedere sacrifizii forse eccessivi. Conseguita da questo che qualora si tratti di discutere ciò che possa essere lecito ai giudici cattolici coscienziosi, perchè possano rimanere al loro posto, anche messo da parte l'utile e il bisogno dei medesimi e delle loro famiglie, si deve usare a loro riguardo di tutta la possibile tolleranza, nè mai sarà loro da ingiungere che lascino la carica, se pure non sia cosa evidente che sia incompatibile col dovere del cristiano. Per es. qualora i giudici si trovassero costretti a condannare coloro che non volessero rinunziare alla fede, dovrebbero ad ogni costo abbandonare l'officio. Ma questi simili casi non sono per ora da ricordare.

« Stabilito questo principio, è da osservare che vi possano essere leggi discordanti dal Gius ecclesiastico umano, leggi discordanti dal Gius ecclesiastico divino, e leggi discordandi dal Gius naturale. Le Leggi possono discordare dai medesimi gius per due modi, *comandando cose proibite,* ovvero *autorizzando cose non permesse.*

« Or dunque il giudice potrebbe trovarsi costretto dalla legge a fare atti, oppure autorizzarli, contrarii alle leggi ecclesiastiche, nelle quali il Papa può assolutamente dispensare, per es., le leggi riguardanti l'immunità, il possesso e l'amministrazione de' beni ecclesiastici; le quali leggi, quantunque abbiano il loro fondamento nel Gius divino o naturale, ciò non ostante stanno alla disposizione del Papa, potedo egli, nella pienezza della sua potestà, derogare sopra le medesime. In questo caso il giudice coscienziato e cattolico farà ricorso alla S. Sede, o al suo Vescovo, se avrà particolari poteri, e dimanderà di essere autorizzato a procedere a norma delle leggi in vigore: e poichè la Chiesa in certi frangenti concede tutto ciò che può concedere, otterrà assai agevolmente tutte le licenze opportune per poter rimanere al suo posto senza violare leggi, incorrere censure, ecc.

« Se poi si tratti di leggi discordanti dal Gius divino o naturale, in quanto che comandassero al giudice di ordinare cose contrarie a questi Gius, per es., dovessero ordinare al Sacerdote di amministrare i Sacramenti all'indegno; alla concubina di rimanere in quella qualità presso l'amasio, in forza di un accordo già fatto tra loro; è chiaro che piuttosto di ordinare cose le quali sarebbero evidentemente illecite per sè stesse, il Giudice, a qualunque suo costo e a fronte di qualunque danno privato o pubblico, dovrebbe rinunziare al proprio ufficio. »

l'alienazione de' beni ecclesiastici generalmente non è punita di censure, tranne quando trattasi de' beni della Chiesa Romana. Il Tridentino però fa menzione ancora di coloro i quali impediscono che i predetti beni o le loro rendite vengano percepite dalla Chiesa o dai luoghi pii, e costoro involge nella censura della Ses. XXI, cap. 11.°, generalmente riservata al Papa. Nel nostro caso il giudice coglierebbe questa censura se, reclamando la Chiesa i suoi fondi, li aggiudicasse a chi pretese acquistarli dal Governo, se pur non ne sia scusato da ignoranza o da grave timore. Non crediamo che la incorrano pure l'avvocato e il notaro in simil caso, giacchè l'impedimento ch'essi metterebbero è solo mediato, non immediato, è qui siamo *in odiosis,* in cui fa duopo di stretta interpretazione.

CONSULTAZIONE XVII.

Della lettura dei giornali ostili alla Chiesa.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. I fogli empii sono proibiti per diritto naturale — 3. E per diritto ecclesiastico — 4. Recentemente dalla Costit. *Officiorum* — 5. Se con leggerli si cade in censura — 6. Obbiezioni e risposte — 7. Decisione del S. Officio — 8. Se si cade in censura con associarvisi — 9. Risoluzione del caso.

1. Pietro, per evitar molestie da' liberali, si associa ai loro periodici, che spesso hanno cose ostili alla Chiesa, ma non li legge. Paolo legge solo le cronache e le notizie del giorno. Andrea li legge perchè non crede poterne ricevere nocumento, essendo ben saldo nei suoi principii religiosi. Giovanni finalmente unisce la lettura dei fogli buoni a quelli dei cattivi, perchè così crede poter meglio chiarire la verità delle notizie che gl'interessano.

Si chiede:

1.° E sempre proibita, e da chi, la lettura dei fogli ostili alla Chiesa?

2.° Si colgono censure, sì per la lettura di essi come per l'aiuto che si presta, associandovisi, alle loro compilazioni?

3.° Che deve dirsi di Pietro, Paolo, Andrea e Giovanni?

2. Al primo. — I fogli ostili alla Chiesa sono occasione potentissima di spirituale rovina. Presentano un pascolo continuo,

tanto più esiziale, in quanto che corrompe ed avvelena insensibilmente; ed offrono perciò l'arma più terribile ai nemici del Cristianesimo per danneggiarlo. Non accade che ci dilunghiamo a dimostrare il pericolo di queste lettere: basti solo rammentare che la esizial corrutela onde oggidì qualunque luogo, benchè piccolo, è invaso, devesi in massima parte alla diffusione e alla lettura della stampa rea.

Non v'ha dubbio alcuno perciò che siffatte effemeridi sieno proibite per diritto di natura, il quale vieta di esporsi al prossimo pericolo di peccato; e sieno proibite sotto grave colpa. Così notificò il Vicario di Roma nella circolare del 6 luglio 1871 che mandò ai parroci, d'ordine del S. P. Pio IX: « Declarent porro RR. Parrochi ex ipso naturali iure huiuscemodi ephemeridum lectionem Catholicis prohiberi, ob proximum, quod adeunt, periculum in fide deficiendi; quumque de praecepto in re gravi agatur, qui violant, non venialis sed gravis culpae reos ante Deum evadere. »

3. Ma non solo dal diritto di natura, sì pure dall'ecclesiastico è proibita la cattiva stampa. E ciò sì in particolare per quelle pubblicazioni espressamente vietate, sì in generale per tutte le altre che hanno autori eretici ad apostati.

Una pubblicazione può venire espressamente vietata non solo dal Rom. Pontefice, ma altresì dal proprio Vescovo, come per mandato di Leone XII del 26 marzo 1825 posto in fine della regola dell'Indice, e di Pio IX nella Enciclica *Nostis*, del dì 8 dicembre 1849, in cui raccomanda ai Vescovi di allontanare i fedeli da ogni pestifera lettura, nominando segnatamente: *impios libellos ephemerides ac pagellas.* E lo stesso S. P. Pio IX con lettere circolari della S. C. dell'Indice del dì 24 agosto 1864 commise a tutti gli Ordinarii di vegliare circa le pubblicazioni che si diffondono ne' rispettivi luoghi e proscrivere le nocive, dandone loro pienissima potestà, anche come deligati della S. Sede. Il che fu confermato con altro decreto della stessa S. C. d'ordine del medesimo S. P. con data del di 2 aprile 1873 (1).

---

(1) Nel cit. decreto ci prescrive: « I. Omnibus ab Episcopis est adhibenda cura ut docti probatique utriusque Cleri viri verbis ac scriptis sana doctrina refertis errores publice grassantes impugnent. — II. Ab eisdem (Episcopis) non est praetermittendum examen operum videlicet et ephemeridum quae fidem

Ma generalmente la stampa rea vien proibita dal diritto ecclesiastico. La regola II dell'indice proscrive: 1.° i libri degli eretici che frattanto *ex professo* di religione; 2.° i libri degli eretici che trattano gli altri argomenti prima che sieno esaminati ed approvati.

La regola VIII poi vieta la lettura de' libri de' cattolici che contengono errori circa la fede, se non sieno prima espurgati da detti errori. Questi ultimi però, giusta S. Alfonso, non si debbono ritenere per vietati prima che sia pubblicato il decreto di proibizione (L. 7, n. 289).

Che poi nei detti divieti debbano venir compresi ancor i giornali o fogli eterodossi, appare chiaramente dalle ragioni che seguono:

1.° Perchè ne' decreti *de Libris prohibitis nec in Indice nominatim expressis,* posti al principio dell'Indice, si proibiscono tutti gli scritti degli eretici, anche di minor conto, come « Calendaria, Carmina, Narrationes, Orationes, Imagines, Colloquia, Conferentiae, etc. », ai quali possono ben ridursi gli articoli dei giornali.

2.° Perchè nell'Espurgatorio Romano, pubblicato d'ordine del Tridentino, come avvertono i Salmaticesi, vien fatto espresso divieto sotto scomunica (ora abolita) di leggere qualsivoglia scritto degli eretici anche breve, quantunque non contenga eresia, finchè non sia esaminato ed approvato (Ligor. L. VII, n. 293 in fin.). È vero che ora questa scomunica non è più in vigore; ma ma vige però il divieto che non mai fu rivocato.

3.° Perchè i giornali che contengono eresia la Chiesa vuole inclusi nella legge della revisione ecclesiastica, la qual cosa suppone che i medesimi cadano sotto quella proibizione (Gury, T. II. n. 982). Ed eccone un documento: Fu chiesto nel 1832 alla S. C. della Inquisizione dai Vescovi dalla Svizzera: « I. Utrum Ephemerides, seu diaria, subiici debeant censurae Ordinarii, et an etiam quoad opiniones politicas? II. An etiam censurae subiaceant non solum articuli doctrinales, sed etiam articuli, in quibus facta narrantur? Resp. Ad I Affirmative quoad utramque partem. Ad II Affirmative. »

---

moresque directe impetunt; atque in rebus gravioris momenti, transmissis etiam doctorum virorum votis, certior facienda est S. Indicis Congregatio, ut supremum iudicium ab Apostolica Sede confirmandum de his proferre valeat. »

4.° Perchè la S. Penitenzieria ha conceduta licenza di leggere siffatte affemeridi; la qual licenza sarebbe stata inutile ove non ci fosse proibizione. Valga per tutti questo esempio: « Beatissimo Padre, il Vescovo di Mondovì, trovandosi *ad Limina*, implora umilmente da V. S. per sè e per i suoi veneratissimi Colleghi nell'Episcopato del Regno della Sardegna la facoltà di accordare ai fedeli delle rispettive Diocesi, che saranno loro benvisi, la licenza di leggere e ritenere giornali proibiti *a iure* ed *ab homine* per tutto il tempo che dura in Piemonte la libertà di stampa, e per quell'altro che a V. Beatitudine sembrerà più conveniente. — *Preces remittimus prudentiae et conscentiae Episcoporum in toto Regno supradicto, cum facultatibus necessariis et opportunis*. Die 16 iulii 1856. Pius Pp. IX. »

5.° Finalmente, perchè in questa materia, giusta la mente di S. Alfonso, si deve stare alle opinioni più rigide: « In hac re expedit ordinarie rigidiores sequi » (App. III de libr. prohib. c. V. n. 8); trattandosi di pericolo gravissimo, a cui va esposto il supremo de' beni che è la fede cattolica. E benchè alcuni autori stieno per la sentenza più favorevole; pure non pochi stanno per la più sicura, come sono tra i moderni il Gury (l. c.); Scavini (P. II, n. 830); del Vecchio (Tom. I, n. 813 Edit. 2); Berardi (de Occas. n. 212) ecc. Ai quali vogliono aggiungersi i dotti compilatori della *Civiltà Cattolica*, di cui ecco il giudizio (Ser. VIII, vol. VI, quad. 528); « Ci sembra non potersi dubitare che quelli almeno fra' giornali (liberali); i quali sono soliti d'impugnare direttamente i dommi cattolici o anche i fondamenti del Cristianesimo, sieno compresi nella citata Regola dell'Indice (Reg. II. »

I giornali adunque che sono scritti da eretici, benchè non si possano dir libri nello stretto rigor della parola, debbono nondimeno aversi per proibiti anche per legge ecclesiastica.

4. Il fin qui detto poteva sostenersi prima della Costituzione *Officiorum et munerum* del 23 gennaro 1897. Questa Bolla, che riformò la disciplina della Chiesa intorno la proibizione e la censura dei libri, contiene un articolo che condanna chiaramente, e proibisce i giornali cattivi. Eccolo (Capo VIII, n. 21):

« Diaria, folia et libelli periodici, qui religionem aut bonos « mores data opera impetunt, non solum naturali, sed etiam « ecclesiastico iure proscripti habeantur. »

Qui dunque si condannano espressamente i giornali ed ogni

pubblicazione periodica che *di proposito* attaccano la religione ed i buoni costumi; e dichiarasi che come questi son proibiti per diritto naturale, così pure sono proscritti per legge ecclesiastica. — Si aggiunge che i Vescovi, dove ci sia bisogno, dovranno opportunamente ammonire i fedeli del pericolo e del danno di codeste letture.

Quali sono i giornali qui proibiti? Sono quelli che *data opera* assalgono la religione ed i buoni costumi. Il *data opera* vuol dire che non basta che solo talvolta e leggermente un giornale contenga qualche cosa contraria alla religione ed ai buoni costumi; ma si richiede che di proposito ed abitualmente li assalga, e mostri spirito ostile verso di essi.

Tali sono appunto tutti o quasi tutti i giornali così detti *liberali*, non eslusi quelli che si appellano moderati: i quali, seguendo i dettati della rivoluzione e della massoneria, cercano sbarbicare dal cuore degl'italiani l'avita fede.

Chi adunque abitualmente legge, e molto più chi si associa a giornali siffatti, trasgredisce gravemente non solo la legge naturale, ma sì pure la ecclesiastica, oltre al grave scandalo che reca in tenere esposte in casa così tristi effemeridi, che possono leggersi facilmente anche dagli altri (1).

Per la pratica i confessori son chiamati a decidere quali effemeridi sieno da permettere e quali da vietare. E però la S. C. dell'Inquisizione, chiesta nel 1832 da' Vescovi della Svizzera: « An fideles, salva conscientia, legere possint ephemerides vel libros, qui censuram Ordinarii non subierunt? » rispose: « Recurrant ad Confessarium. » La norma poi che debbono avere

(1) Si tenga presente ciò che insegnava il chiaro d'Annibale quando ancora non era pubblicata la Bolla *Officiorum*: « Quos igitur libros Ecclesia proscribit eos legere grave est; scilicet propter praesumptum perversionis periculum, adeoque tametsi nullum leggenti periculum imminet. Quod si proximum aliquod legenti periculum imminet, ipso naturali iure legi prohibetur; atque ideo etsi libri appellatione vulgo non veniat; imo etsi ab Ecclesia non prohibeatur legi. Atque ex hoc capite vix a letali excusantur, aut ne vix quidem, adolescentes qui ephemerides liberales, quas vocant, paucis (et penes nos ferme nullis) exceptis, legunt, Confessario inconsulto; Patresfamilias, Magistri, heri, qui huiusmodi lectionibus eos non prohibent: sed in primis institutores tabernarum, vel hospitiorum, penes quos legendae advenientibus prostant » (Summula Tom. II, n. 494):

i confessori, dice l'Avanzini, è quella indicata dal Dottor S. Alfonso: « In hac re expedit ordinarie rigidiores apiniones sequi. »

5. Al Secondo. — Che le cattive affermeridi sieno proibite, sì per diritto di natura, sì per diritto ecclesiastico, non si può mettere in dubbio. Ma sono parimenti proibite sotto censura? Qui è soprattutto dove discordano gli Autori.

La Costit. *Apostolicae Sedis* colpisce di scomunica specialmente riservata al Papa: « scienter legentes sine auctoritate Sedis Apostolicae libros apostatarum et haereticorum haeresim propugnantes, nec nos libros cuiusvis auctoris per Apostolicas litteras nominatim prohibitos, eosque libros retinentes, imprimentes et quodomolibet defendentes. »

Il dubbio nasce dal perchè l'effemeridi, tuttochè scritte da eretici, che contengono e propugnano l'eresia, non possono a rigor di termini chiamarsi libri, e qui fa duopo di stretta interpretazione. Alcuni perciò sostengono che non s'incorra punto censura in leggere siffatti giornali. Altri per contrario vogliono puniti di scomunica i lor lettori, opinando esser questa la mente del legislatore.

A noi sembra non doverci allontanare da ciò che altrove (1) dicemmo, cioè che convien distinguere tra le pubblicazioni dirette a formar volumi, e quelle che costano di semplici fogli volanti. Per le prime, quando sieno scritte da eretici e difendano l'eresia, non si può non ammettere la censura essendo parti di un tutto vietato sotto tal pena. — Non così per le seconde: giacchè, sia che si voglia stare al tenore della legge, sia che all'interpretazione datane nei Teologi, sia che all'uso generalmente invalso, non si può dire che vanno queste proibite sotto censura.

La legge è chiara: parla di libri, e qui siamo *in odiosis*, in cui la interpretazione dev'essere stretta. Perciò diremo col ch. Avanzini: « Diaria, quoadusque folia manent per se completa, non veniunt sub nomine libri. »

I Teologi, massime moderni, in gran maggioranza, non ammettono censura nel leggere i fogli cattivi. Così lo Scavini, il del Vecchio, il d'Annibale, il de Vacerno, il Berardi, il Ciolli, il Commentario Patavino e soprattutto il celebre Avanzini. La

(1) Monit. Eccl. Vol. I, p. 16.

stessa *Civiltà Cattolica*, che mostrasi assai rigida circa la proibizione de' fogli pravi, non mai però fa menzione di censura (v. l. c.).

E l'uso medesimo invalso nella direzione delle anime non riconosce tal pena in chi legge i fogli ereticali, quantunque vi riconosca il semplice divieto. Così i parroci nelle loro istruzioni; così i Vescovi nelle loro pastorali; così pure Pio IX e il Vicario di Roma nel prefato documento del 6 luglio 1871, in cui si proibiscono alcuni fogli iniquissimi, dicendosi vietati per legge e sotto grave peccato, ma per nulla si fa parola di censura.

6. Ben conosciamo che i patroni della opposta sentenza producono argomenti non pochi per sostenerla; e in nesun autore ne abbiamo trovato in tanta copia e di tanta forza, com'è nello egregio Bullettino Ecclesiastico di Benevento (anno V, n. 4), il quale ha sul tal proposito una dotta ed erudita dissertazione. Noi però, dopo aver maturamente ponderati siffatti argomenti, non abbiamo creduto di recedere dal nostro parere, non avendoli riconosciuti di tal fatta da non ammettere risposta. Ed eccone i principali con le nostre ossservazioni.

a) Che sotto la dominazione di *libri* possano intendersi eziandio l'effemeridi, ciò è consono al linguaggio Biblico, in cui a componimenti più brevi e più piccoli dei nostri diarii si dà il nome di libri. Nel Genesi V, 3, ed in S. Matteo I, 1, chiamasi libro il Catalogo genealogico da Adamo a Noè. In Isaia XXXVII, 14, e nel 1 Maccabei I, 46, si appella libro una semplice lettera. Nel medesimo Isaia I, 1, la breve formola del ripudio. In Geremia XXXII, 10, lo strumento di compra-vendita. — Rispodiamo: Nel testo ebraico per *liber* è *sepher* che suona propriamente *scrittura*, derivato da *saphar, sculpsit litteras in lapidem, inde scripsit* (V. Gesenii Lexicon Hebraico-Latinum ordine alph. digestum a Paulo Drach, Parisiis ap. Migne, 1848, pag. 441). — Adunque il nome *libro* nella S. Scrittura prendesi in senso assai più ampio di quello che non si prende nella lingua latina. La Chiesa nel fare i suoi canoni non parla secondo il significato delle lingue orientali, ma secondo quello della lingua in cui scrive.

b) La S. C. del Conc., interrogata intorno al decreto del Tridentino (Sess. IV, de edit. et usu Sacror. Libror.) quali scritture si comprendessero sotto il nome di libri, rispose comprendersi altresì *conciones, lectiones, disputationes* ed altri pic-

coli componimenti separati (Ferraris *Libri prohibiti*, n. 36). — Risp. Qui siamo in tutt'altro caso. Non si parla dei libri degli eretici, ma dei falsi annotatori della S. Scrittura. E dal testo medesimo del Tridentino si può desumere che per siffatti libri debbano intendersi tutte le *annotationes et expositiones*. E poi è noto il principio che *in odiosis* non si deve argomentare *a casu ad casum*.

c) Ogni diario, dato pure che non possa dirsi libro in sè, deve dirsi sempre parte di un libro; giacchè molti fogli uniti insieme formano un libro. Gli argomenti poi che essi trattano quand'anche siano alla spicciolata, si collegano al fine di impiantare nei popoli l'eresia ed osteggiare il purissimo dogma cattolico. — Risp. Le effemeridi, ordinate a formar volumi, concediamo che possano chiamarsi parte di un libro; e ammettemmo noi pure che vanno anch'esse sotto la legge della censura. Quelle poi che non son destinate a quest'uso; non potranno mai a rigor di termini appellarsi parte di un libro, benchè il fine della pubblicazione sia di manomettere i diritti della Religione. Non si deve qui considerare il fine, ma l'opera.

d) Il Cap. *Humanae aures 2, causs. 23, q. 5,* dice: « Non debet aliquis verba considerare, sed voluntatem et intentionem, quia non debet intentio verbis deservire sed verba intentioni » (ap. Ferraris, l. c.). Dunque non è vero che il fine del legislatore non si debba aver di mira; che anzi dal fine devesi preder lume per la interpretazione della legge. — Risp. Ciò corre precipuamente quando le parole sembrano discordare dal fine: non quando le parole non esprimono tutti i mezzi per conseguire quel fine. A confortare la nostra sentenza abbiamo altri principii egualmente inconcussi, quali possono essere: « Quod voluit legislator expressit; quod non expressit noluisse censendus est. — Odia restringi debent: favores convenit ampliari ».

e) Quel pericolo che recano i libri rei, recano pure le prave effemeridi, anzi queste debbono dirsi più dannevoli di quelli; giacchè, stante la loro brevità e la periodica pubblicazione, più facilmente e più costantemente possono spargere il veleno. — Risp. E perciò la Chiesa, come vedemmo nella risposta al 1° quesito, proibisce pure queste effemeridi sotto grave colpa. In quanto poi alla censura, dobbiamo dire che tal pena segue quei soli atti che dal legislatore sono espressamente menzionati. Del resto, non è la stesso leggere un libro che il leggere un gior-

nale. Dei libri si conoscono gli autori se sono eretici e se propugnano l'eresia; non così dei giornali, i cui autori possono cambiarsi ogni giorno, e possono pure esser cattolici che ignorano le leggi della Chiesa. Oltrechè nei giornali, un numero è diverso dall'altro. Chi mi dirà prima di averlo letto, se questo foglio propugni una eresia? Il libro si conserva per lunghissimo tempo; il foglio si suol mandar subito al cuoco o al pizzicagnolo. Il libro si stima assai; si può tradurre in più lingue; si consulta spesso. Non così un giornale che si legge ad ore bruciate, e si ha nel conto di una cicalata. Finalmente, trattandosi di pena gravissima, qual'è la scomunica riservata al Papa, sarebbero infinite le smanie e le angustie de' confessori nel dover rimandare senza assoluzione un grandissimo numero di penitenti, avuto ancora riguardo al numero di fogli empii che nascono ogni giorno, e alla instabilità di principii che ad essi è comune, mutando non rare volte in breve tempo colore uno stesso giornale (V. Berardi, l. c. n. 217).

f) S. Alfonso diede la norma per giudicare di tal materia. Disse: « In hac re expedit ordinarie rigidiores opiniones sequi » (L. l, n. 371). — Risp. S. Alfonso sembra parlare qui più che della censura, della semplice proibizione, come appare dal contesto. Imperocchè dice: « Censeo quidem hanc sententiam (che i manoscritti debbano dirsi libri) omnino esse consulendam » e poi dichiara che le ragioni, su cui la detta sentenza poggia, « non videntur satis convincere: nam hodie nomine librorum proprie libri intelliguntur, non manuscripta ». Se le ragioni da cui quella sentenza vien sostenuta non sono convincenti, come può ammettersi la censura? Sarà solo da consigliare per evitare il pericolo, ma non potranno aversi per censurati i trasgressori. È vero che gl'interpreti del S. Dottore (v. Scavini, Ninzatti ecc.) dicono che qui si parla di censura (1), ma è bene avvertire che questo caso è diverso dal nostro, e pel nostro lo stesso S. Dottore non dissente dall'opinione che sosteniamo. Ecco le sue parole: « An incurrat excommunicatio-

(1) Dopo la Costit. *Apostol. Sedis* sembra certo, come giustamente insegna il de Vacerno (Tr. VIII, a. IV), che non ci sia censura pei manoscritti. La detta Costit. infatti parla dei libri e di chi l'imprime; parla cioè solo di libri stampati.

nem qui legit haeretici concionem aut epistolam seorsim editam? Affirmant alii... sed negant alii... Ratio quia revera huiusmodi concio vel epistola non potest dici liber, et in hac re dicunt strictam faciendam esse interpretationem cum agatur de re odiosa, utpote de poena incurrenda » (l. c. n. 370).

g) La S. C. dell'Inquisizione, come più sopra si è detto, l'anno 1832 dichiarò che anche i giornali van soggetti alla censura vescovile, e da questa dichiarazione raccoglie il dotto Ballerini che per libri vogliono intendersi anche i prefati diarii. — Risp. Anche qui è diverso il caso. Non si tratta della scomunica contro i lettori, ma della revisione ecclesiastica che è tutt'altra cosa da quella. L'obbligo della revisione deve intendersi con rigore, essendo imposto per evitare il pericolo ; la scomunica si deve interpretar benignamente, essendo pena gravissima e odiosa (V. a Varceno, Tr. VIII, a. 4-e Scavini, L. II, n. 830 in nota).

h) Nei *Decreta de libris prohibitis nec in Indice nominatim expressis*, e nel primo paragrafo, che ha il titolo di *Libri ab haereticis scripti vel editi,* si trovano registrati : « carmina, orationes, imagines, confessiones, articuli sive formulae »; nel paragrafo secondo, sotto il titolo *Libri certorum argumentorum prohibiti,* si vedono inclusi « libelli, epistolae, ordinationes arresta, decreta, litterae etc. » Dunque nel senso della S. Sede, sotto il nome di libri vanno compresi altresì le minori scritture. — Risp. non può ammettersi il conseguente. Nessuno infatti dirà che le immagini, gli arresti, le orazioni e simili possono chiamarsi libri. Che se i nomi di queste pubblicazioni sono ivi posti sotto il paragrafo di *Libri,* è solo perchè si conosca essere intenzione della Chiesa di avvolgere anche queste nella proibizione fatta pei libri. È dunque una eccezione, di cui opportunamente si tien parola. Ma per la censura è tutt'altra cosa. La Costit. *Apost. Sedis* che è il codice penale oggidì in vigore, parlando della scomunica per le cattive letture, non fa menzione di altro che di *libri ;* e però è che nessun'altra pubblicazione che non meriti strettamente il nome di libro, sarà vietata sotto questa gravissima pena.

i) Il S. P. Pio IX di s. m., giusta il riferire di accreditati periodici (come la *Voce della Verità*), il 1 Novembre 1874 in un'allocuzione privata, facendo cadere il ragionamento sui diarii irreligiosi, e segnatamente su quello intitolato *La Capi-*

tale che si pubblicava in Roma, uscì in queste parole : « Altre volte questi fogli furono da noi proibiti, ed in questa occasione torniamo a proibirli tutti, o a dir meglio confermiamo le antiche proibizioni con le annesse censure. » Ecco adunque una dichiarazione autentica della censura sui periodici. — Risp. Il S. Padre non disse che il foglio *La Capitale* è stato proibito sotto censura, ma che solo è stato proibito, che egli intendeva confermare la proibizione di tutti i periodici pravi con le annesse censure. Che fra i periodici ereticali ce ne siano taluni proibiti con censura, anche noi lo ammettiamo, e sono come vedemmo, quelli ordinati a formar volumi. Che poi il S. Padre non potea dire di aver proibito il foglio *La Capitale* sotto censura, si mostra dalla sua lettera diretta nel luglio 1871 al Card. Vicario, nella quale gl'impone di vietare a suo nome alquanti empi giornali che si pubblicano in Roma ; e dove, facendo solo menzione del grave peccato che si commetterebbe da' trasgressori, non fa punto parola di censura : « Atque haec inhibitio ita denuncietur, ut cognoscant qui violant, violationem hanc non veniale, sed grave esse peccatum. »

È dunque a sufficienza dimostrato che, tolte le effemeridi ordinate a formare volumi, gli altri giornali, tuttochè proibiti o dal diritto di natura, o dall'ecclesiastico, non sono però sotto censura.

7. Queste cose noi scrivemmo parecchi anni dietro nel Monitore, affine di propugnare la detta opinione. Ma ecco che posteriormente la S. Sede la sancì colla suprema autorità sua nella dichiarazione che segue :

« An scienter legentes ephemerides propugnates haeresim incurrant excommunicationem articuli secundi Constitutionis *Apostolicae Sedis* Summo Pontifici speciali modo reservatam ? » la Congr. Supr. del S. Officio il dì 21 aprile 1880 rispose : *Negative* (V. *Mon. Eccl.* Vol V, Par. II, p, 8). Posteriormente poi al dubbio : « Utrum scienter legentes publicationes periodicas in fasciculos ligatas, habentes auctorem haereticum et haeresim propugnantes excommunicationem incurrant, de qua Bulla *Apostolicae Sedis* » — il dì 13 gennaio 1892 la stessa S. Cong. rispose : *Affirmative* (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I. 266). Onde oggidì vuolsi ritenere per fermo che chi legge i fogli volanti, non destinati a formar volumi, benchè empii ed ereticali, non

coglie censura : la coglie solo chi legge o ritiene quei periodici propugnanti eresie che sono rilegati in fascicoli.

8. E questo per la loro lettura. Per l'aiuto poi che si presta alle loro compilazioni con associarvisi, diciamo che la Costit. *Apost. Sedis* punisce di scomunica specialmente riservata al Papa gli apostati e gli eretici « eorumque receptores, fautores, ac generaliter quoslibet illorum defensores ». Or chi si associa ad un giornale di eretici o di apostati (di liberi pensatori), diretto a propagar l'errore, qualunque ne sia il formato, può ben considerarsi come fautore degli apostati o degli eretici, essendochè i periodici per lo più vengono sorretti dagli associati, e senza questi non potrebbero vivere. Però il favore, per incorrersi la censura, dev'esser formale, non materiale ; cioè si richiede l'animo propenso all'opera ereticale, non bastando che l'aiuto si dia o per rispetto umano o per avarizia o per altro motivo. Così i Salmaticesi, de Cens. c. 4, n. 67 (ap. Berardi, l. c. n. 212). Di qui si raccoglie che chi dà il suo nome ad un periodico ereticale per favorire la eresia, può cadere nella censura col semplice associarvisi.

9. Al terzo. — Pietro, associandosi ad un giornale ostile alla Chiesa e non leggendolo, non cade in censura, perchè lo fa per timore, non con animo propenso alla eresia. E neppure pecca ; purchè 1.° le molestie che egli teme da' liberali sieno gravi, e tali da scusarlo da quella materiale cooperazione ; e 2° purchè appena gli giunge il foglio lo distrugga, ed eviti lo scandalo che può recare ad altri (1).

Paolo, anche con leggere le sole cronache e le notizie del giorno nei fogli ereticali, può cadere in peccato ; imperocchè, come abbiam visto, la Chiesa, degli autori eretici, proibisce « narrationes, arresta, decreta, litterae etc. »; cose tutte che han luogo nelle cronache. Può anche cadere in censura se i periodici sono ordinati a volumi, sono scritti da eretici e propugnano l'eresia. Quando però non si tratta di quei periodici che escono da sette

(1) Gli scritti vietati, da chi non ha debita facoltà dalla S. Sede, dovrebbero per dritto consegnarsi subito o al Tribunale d'Inquisizione o al proprio Vescovo. I teologi ammettono, oggidì, massimamente per la immensa colluvie e pubblicità dei medesimi, che basti il bruciarli. Ma tutti sono di opinione che non sia lecito il servirsi delle loro carte per altri usi, come di avvolgerne oggetti.

ereticali e da liberi pensatori, non si vuole andare con tanto rigore, purchè nelle cronache non ci sieno spesso (come pur troppo avviene) cose ostili alla religione e si eviti ogni scandalo ; imperocchè se di *proposito* attacano la religione ed i buoni costumi, quali che essi siano, van proibite dalla recente Costit. *Officiorum* cap. VIII, § 21.

Andrea che si crede fermo nei principii religiosi e però legge ogni foglio cattivo, deve rammentare il detto dell' Apostolo : « Qui se existimat stare, videat ne cadat » (1. Cor. X, 12). Egli pecca presumendo troppo di sè ed esponendosi volontariamente ad una occasione funestissima. Quanti, fermi al par di lui, sono caduti nell'abisso della incredulità e di ogni vizio per la lettura dei fogli empii ? (1) E non solo pecca contro il diritto naturale, ma pur contro l'ecclesiastico che vieta siffatte letture. E ciò, trattandosi del divieto ecclesiastico, quand'anche veramente egli non abbia a temerne danno, giusta la sentenza comunissima dei Teologi, soprattutto del S. Dottore de Liguori. Imperocchè il fine della legge allor cessa, quando questa si rende inutile per tutta la comunità, non già per pochi solamente. Oltrechè il fine della proibizione non è solo di evitar il danno spirituale ; ma ancor quello che si presti la debita obbedienza alla Chiesa, massime in affare di sì gran pericolo ; e di non dare ansa agli eretici e agli altri pravi scrittori di pubblicare le perniciose opere loro (Ligor. L. I, n. 364).

Giovanni, leggendo i fogli cattivi insieme con i buoni, pecca qualora i cattivi sieno proibiti dalla Chiesa, cioè quando sono fogli di eretici o di apostati ; ovvero di *proposito* attaccano la

(1) Ai molti fatti tristissimi e continui che avvengono per la lettura degli empii giornali può bene aggiungersi il seguente che narra l'egregio Parroco Antonio Renzi in una sua risposta al presente caso. « Un giovine religioso della nostra Città, egli dice, e sgraziatamente mio figliano, un dì fra gli altri, divorando giusta il solito uno di simili fogli, poveretto ! trova qui la causa della sua rovina. Legge e riflette : una lagrima furtiva gli viene giù dagli occhi. Era così bene pennelleggiato il suicidio di un tradito fidanzato, che smanioso lo faceva quasi delirare. Soffrendo la stessa malattia di quel disgraziato giovine, l'indomani si leva di buon mattino, dà di piglio allo schioppo, si sveste, e..... orribile a dirsi !.... curvandosi sulla bocca dell'arma da fuoco, con lo stesso suo piede fa espellere il colpo micidiale, e dopo poche ore, munito, Dio sa come, de' Ss. Sacramenti, scende nel sepolcro ! »

religione ed i buoni costumi; essendo che la Chiesa suol vietar tal lettura pel pericolo presunto, e perciò « ex quavis causa vel colore » (Scavini L. II, n. 829). Quando i fogli cattivi non sono proibiti dalla Chiesa ma dal solo diritto naturale per ragion del pericolo vero, avendone un giusto motivo, non sapremmo condannarlo, generalmente parlando, a grave colpa, perchè in tal caso i buoni giornali, confutando i cattivi, fan che questi non offrano un grave e vero pericolo ai loro lettori. Abbiamo detto *generalmente parlando*; imperocchè nella pratica il pericolo spesse volte non si sfugge, sì perchè la nostra natura è inclinata al male e con più facilità vien trasportata alle cose prave; sì perchè non tutti i giornali buoni rispondono sempre e trionfalmente alle calunnie dei cattivi; e sì ancora per lo scandalo che potrebbe derivarne agli altri, laddove i fogli cattivi si tenessero in luoghi aperti. Nè la scusa che Giovanni adduce di conoscere la verità delle notizie è di gran peso. Se si vuol conoscere la verità, si può questa trovare più nella bocca de' buoni che in quella degli empii, i quali seguono tuttora il celebre precetto del loro antico corifeo: « Calunniate caluniate sempre; qualche cosa vi resta anche dopo la mentita ».

CONSULTAZIONE XVIII.

Circa l'adesione esterna all'eresia, e la frequentazione dei templi protestantici.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Chi sia eretico e chi apostata — 3. Pene contro di questi — 4. Condizioni per incorrerle — 5. Assoluzione dalle medesime — 6. Pecca ed è censurato chi miscrede solo esternamente? — 7. Chi per qualche mancia assiste alle funzioni protestantiche? — 8. Chi per curiosità entra nei loro templi?

1. Porfirio crede internamente; ma, per evitar molestie dai suoi compagni libertini, si atteggia anch'egli a libero pensatore, mostrando di far plauso alle costoro dottrine. Celso, caduto in miseria, accetta volentieri la mancia dai ministri protestanti, e frequenta le loro adunanze, benchè in cuor suo le detesti. Annibale, per mera curiosità, entra talvolta nei tempii degli eretici e li osserva, ma senza nulla consentire od approvare.

Si chiede:

1.° Quali pene s'incorrono dagli apostati e dagli eretici, e che cosa si ricerca per incorrerle?

2.° Peccano e son censurati Porfirio, Celso ed Annibale?

2. Al primo. — Eretico è colui che volontariamente e pertinacemente aderisce a qualche errore contrario alle verità proposte a credere dalla Chiesa come di fede cattolica. Apostata dalla fede è chi volontariamente si apparta da tutta la credenza cattolica, qualunque sia la setta, o la forma d'incredulità, cui aderisce. L'apostata perciò è da più di un eretico e coglie tutte le pene sancite per questo (Suar. 16, 5. 7 — Sanchez, D. II, 7, 18 — Lugo, n. 19).

3. Contro gli apostati e gli eretici molte pene e gravissime furono comminate dal diritto canonico e dalle antiche leggi civili. Non poche però, massime le temporali, andarono in disuso, nè più di esse fan parola gli autori moderni (1). Le principali, oggidì in vigore, sono le seguenti:

1.° La scomunica maggiore *latae sententiae*, riservata in modo speciale al Sommo Pontefice, la quale s'incorre altresì dai fautori, dai ricettatori degli eretici, da chi crede ad essi, da chi in qualunque modo li difende (Costit. *Apost. Sedis*).

2.° La irregolarità e la inabilità ai beneficii ed officii ecclesiastici ex Cap. *Statutum*, 15, de Haeret. in 6. — In forza del quale capo colgono questa pena anche i credenti, i ricettatori, i difensori e i fautori, e tutti son tenuti a smettere i beneficii ricevuti nell'eresia, la cui collazione è nulla: la quale inabilità dura altresì se si convertano ed abiurino l'eresia. La colgono pure, in virtù dl detto capo, i figli e i nipoti di padre eretico, e i figli di eretica madre; però questi si rendono abili se i genitori si convertono alla fede. E tuttociò o che l'eresia è pubblica, o ch'è occulta, non facendosi distinzione alcuna nel prefato capo (V. Ferraris, *Haereticus*, n. 44).

---

(1) Chi sia vago conoscere queste pene potrà apprenderle dal Ferraris (Haeraticus). L'Avanzìni nell'App. II al Comm. della Costit. *Apost. Sedis* riporta integralmente la Costit. di Nicolò III in cui si compendiano tutte queste pene. Ma egli stesso aggiunge: « Animadvertendum est aetate nostra non omnes poenas quas sancitae reperiuntur in corpore iuris, applicabiles amplius esse: quarum aliae non sunt applicabiles ob praesentem societatis conditionem; aliae vero quia in desuetudinem abierunt. »

3.° La privazione degli officii ricevuti, sì per gli eretici sì pei predetti cooperanti ex cap. *Ad abolendum*, de Haereticis et cap. *Ut commisi*, 16, eod. tit. in 6. — Questa pena s'incorre *ipso facto*; non però prima della sentenza declaratoria del commesso delitto, come si deduce dal cap. *Cum secundum*, 19, de Haeret. in 6; laonde prima di tal sentenza non si ha obbligo di restituire i frutti percepiti. Di qui si raccoglie che la detta pena non si può incogliere per la eresia occulta, ma solo per la pubblica (Ferraris l. c. n. 48).

4.° La privazione della ecclesiastica sepoltura, che s'incorre non solo dagli eretici, ma altresì da' loro ricettatori, difensori e fautori, ex cap. *Sicut*, 8, de Haeret. et cap. *Quiqumque* eod. tit. in 6. L'eresia però dev'esser notoria, e notoria la cooperazione (Ritual. Rom. in h. l.). Chi costringe a dare ecclesiastica sepoltura agli eretici notorii, cade nella scomunica *latae sententiae* ma non riservata, ex Const. *Apostolicae Sedis*.

5.° L'infamia, ex cap. *Infames*, 17, caus. 6, 9, 1 et cap. *Excommunicamus* 13, § *Credentes*, de Haereticis. Questa infamia si contrae dopo la sentenza declaratoria del delitto se pur questo non sia pubblico e notorio. I ricettatori, i difensori e i fautori degli eretici diventano pure infami se dopo la scomunica fra un anno disprezzano di soddisfare, ex cit. cap. *Excommunicamus* (Ferraris l. c. n. 58).

4. Per incorrere le dette pene, è necessario: 1.° che l'errore sia contro qualche dogma di nostra fede, o esplicitamente proposto a credere come tale dalla Chiesa, o contenuto manifestamente nella S. Scrittura e nella cattolica tradizione (Melchior. Canus, de Loc. Theol. lib. 12 c. 6 — Vecchiotti inst. Can. Vol. II, I, IV, c. 11, § 13). Basta però anche il dubbio positivo sui detti dogmi, giacchè « dubius in fide infidelis est » — 2. Che l'errore dell'intelletto sia accompagnato dalla pertinacia della volontà, per forma che si voglia aderirvi non ostante che lo si conosca contrario alla fede cattolica. Questa conoscenza dev'esser pienissima, bastando a scusar dalle pene qualunque ignoranza, non solo crassa e supina ma ancora affettata (Ligor. VII, n. 301). — 3.° Che l'errore interno sia esternamente manifestato o con segni o con scritti o con parole che indicano la eresia, benchè non ci sia chi ascolti o legga; e che la manifestazione si faccia con animo di professar l'errore, non di chieder consiglio, o di riferire o leggere l'altrui eresia (d'Annib. Summula,

P. II. n. 6). — 4.° In quanto ai cooperanti si richiede, che essi cooperino per motivo di favorir l'eresia, non per altra ragione, come di consanguinità, di amicizia ecc. (Ligor. VII, n. 307).

5. Si noti: 1.° Dalla scomunica nel foro interno assolve solo il Sommo Pontefice (Costit. *Apost. Sedis).* Nel foro esterno può assolvere pure il Vescovo per facoltà ordinaria, *aut per seipsum aut per delegatum* (Bened. XIV de Syn. L. IX, c. 4). — 2.° Il Vescovo può ancor dispensare dalla irregolarità proveniente dalla eresia occulta, in forza del capo *Liceat* del Tridentino. — 3.° Nel concedersi la facoltà di quest'assoluzione, si suole aggiungere nel rescritto: « Servatis de iure servandis, » e vuol dire che non si deve solo astringere il penitente ad abiurare la eresia, ma a denunziare i complici, a consegnare i libri ereticali, a riparar gli scandali, a risarcire i danni, ad evitar le occasioni ecc. (Scavini l. c.).

6. Al secondo — Porfirio crede internamente; non è perciò eretico, nè incorre le pene contro gli eretici, benchè nel foro esterno possa procedersi contro di lui (Ligor. L. II, n. 19). E neppure incorre pene come fautore degli eretici. Imperocchè il favore, perchè si soggiaccia alle pene, dev'esser formale, con l'animo di favorir l'eresia, non materiale per altri motivi. — Non può però fingere di sconfessar la sua fede, facendo plauso alle altrui empietà; non solo vi ha lo scandalo, ma è ciò intrinsecamente malo e condannato da G. C. Matth. X, 33: « Qui negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo qui in coelis est » (Gury T. I, n. 190).

7. La condotta di Celso vuolsi esaminare da più lati. E prima dal lato della mancia che riceve dai protestanti. Se la riceve come elemosina *gratis data*, può accettarla e ritenerla. Non così se la riceve come prezzo della sua frequenza alle loro funzioni religiose: la riceverebbe per un fine pravo; per accreditare cioè la predicazione ereticale in paesi cattolici e per richiamare col suo esempio altre persone a quelle conventicole. Ciò sarebbe un cooperare, almeno materialmente, alla propagazione della eresia; il che renderebbe gravemente illecito quel compenso, se pur non ci sia la giusta scusa di una estrema necessità, cui non possa provvedersi diversamente: caso assai raro ad accadere.

Considerata poi la condotta di Celso dal lato dell'assistenza alle religiose funzioni degli eretici, bisogna distinguere: O egli

partecipa a queste funzioni, p. e. con far da patrino nei battesimi, con prendere la porzione della cena ecc.; ovvero assiste materialmente ai riti ed ai sermoni, senza nulla fare o consentire. Nel secondo caso, assolutamente parlando, non ci sarebbe divieto espresso della Chiesa. La S. C. del S. O. il dì 14 genn. 1818 chiesta: « An liceat catholicis adire templa haereticorum? » rispose: « Licere si adeant mera curiositatis causa, absque ulla communicatione in sacris. Adire enim templa haereticorum est actus per se indifferens, qui nonnisi a pravo fine, vel ex circumstantiis efficitur malus ». Il Devoti poi spiega in qual modo s'intenda il comunicare *in sacris*: ciò si ottiene non col solo trovarsi presente alle sacre funzioni degli eretici, ma col parteciparvi e aderirvi. Ecco le sue parole: « Si quis catholicus haereticorum aut schismaticorum templa ingrediatur, ut ea curiosius inspiciat, et concionibus ac sacris etiam eruditionis causa intersit, non ut eorum sit particeps, aut quidquam adprobet, quod catholicae veritati adversatur, is profecto minime in sacris ac divinis communicare dicitur, neque culpae reus haberi potest. » (Inst. Canon. L. 4, t. 18, n. 11, nota 2). — È vero che la istruzione del Card. Vicario di Roma del 12 luglio 1878 condanna alla censura coloro che vanno ai così detti *servizii protestantici* (*Mon. Eccl.* Vol. I. p. 500), ma qui s'intende parlar solo di quelli che « *prendono parte* alle funzioni cattoliche, ovvero ascoltano il predicante *coll'animo di arrendersi* a lui, quante volte, com'essi empiamente dicono, *li persuada* »; non già di chi solo è presente a quelle adunanze senza parteciparvi e senza aderirvi. Perciò laddove Celso materialmente assiste ai detti riti, non potrà condannnarsi nè a colpa nè a pene; siccome dovrebbe condannarsi a peccato ed a censura se in qualunque modo partecipasse a quelle eretiche funzioni o internamente vi aderisse.

Abbiamo detto: *assolutamente parlando;* imperochè in talune Diocesi vi è la proibizione del Vescovo o del Sinodo, come di quelle di Torino, di Napoli, ed anche di Roma, giusta la cit. Istruzione del Card. Vicario, la quale interdice a tutti metter piede, anche per mera curiosità, nei tempii di protestanti all'ora delle conferenze. In siffatte Diocesi vuolsi osservare *sub gravi* un tal divieto.

Ma la condotta di Celso deve considerarsi altresì quanto alla frequenza del suo intervenire alle funzioni protestantiche. Per questo lato egli si espone a prossimo pericolo di sovverzione

e non può non dare scandalo agli altri. Se si trattasse d'intervenire solo qualche rara volta ai cosi detti servizii dei protestanti, potrebbe essere scusato, purchè non partecipi o aderisca a quelle funzioni, nè ci sia proibizione del Vescovo, e purchè si eviti il pericolo e lo scandalo. Ma il pericolo e lo scandalo non possono sfuggirsi quando queste adunanze si frequentano; giacchè l'uomo è così fatto che ove si espone temerariamente ad un prossimo pericolo, non può non cadere, e qui è in grave pericolo il massimo dei beni che è la fede cattolica. L'accorrere poi spesso a siffatti luoghi non è possibile che resti celato, e non se ne propaghi la notizia, con grave scandalo degli altri.

Celso adunque può solo per titolo di limosina accettar la mancia dai protestanti e solo qualche rara volta gli si può consentire di assistere alle loro adunanze, purchè si avverino, ciò che è difficile assai, tutte le condizioni menzionate più prima. Nel resto bisogna esortarlo e persuaderlo con ogni mezzo di togliere qualunque relazione con siffatti uomini pestiferi, conforme insegna l'Apostolo: « Haereticum hominem... devita, sciens quia subversus est » (Tit. III); giacchè questi hanno un parlare che fa piaghe profonde di empietà; « Multum proficiunt ad impietatem, et sermo eorum ut cancer serpit » (Tim. II.).

8. Il d'Annibale finalmente dice che chi per mera curiosità entra nei tempii degli eretici, giusta il già detto, non sarebbe da condannarsi nè a censura, nè a peccato; purchè non ci sia pericolo o scandalo, nè qualche legge diocesana che ciò proibisca.

CONSULTAZIONE XIX.

Se il confessore debba sempre ammonire coloro che leggono giornali ostili alla Chiesa.

Sommario. 1. Proposta di un caso — 2. Casi nei quali il confessore deve ometter la correzione — 3. Casi nei quali non deve ometterla — 4. Se deve ometterla quando il penitente versa in grave pericolo di peccare — 5. I giornali, occasione pericolosissima — 6. Obbligo in ciò dei confessori — 7. Soluzione del caso.

1. Evaristo confessore conosce che Giovio suo penitente è associato a fogli ostili alla Chiesa e li legge avidamente, ignorandone la proibizione. Prevede intanto che, se lo ammonisce,

niun buon effetto è per ricavarne, sapendolo amantissimo di tal lettura. Crede perciò miglior partito lasciarlo in buona fede, e, senza nulla dire, impartirgli l'assoluzione.

Si chiede:

1.° In quali casi il confessore può e deve omettere l'ammonizione ai suoi penitenti?

2.° Come deve regolarsi, quando il penitente è associato o legge fogli cattivi che non vuole smettere?

3.° Si regola bene Evaristo?

2. Al primo. — Il confessore può e deve omettere la correzione, giusta la vera e comune sentenza (Ligor. L. VI, n. 610), quante volte prevede che la correzione non sarà per giovare, e il penitente trovasi nella ignoranza invincibile di qualche suo dovere di dritto umano o divino. La ragione, allegata da S. Alfonso, è la seguente: « De duobus malis minus est permittendum ut maius evitetur; unde in concursu peccati materialis et formalis, magis praecavendum est formale, quod solum punit Deus, cum ex solo peccato formali reputet se offensum » (l. c.).

3. Si eccettuano i seguenti casi, ne' quali fa d'uopo sempre correggere:

1.° Quando trattasi del bene comune, dove il confessore è tenuto d'impedire piuttosto il danno del pubblico che del penitente, e dove rara è la buona fede nella ignoranza, e inevitabile lo scandalo negli altri (Ligor. n. 615). Deve perciò avvertire laddove trattasi di vizii di pubblici cfficiali laici o ecclesiastici; di pubblici scandalosi; dei genitori e padroni, e anche di coloro che frequentano i sacramenti, e i quali col loro men retto procedere sono agli altri di scandalo (Bened. XIV Const. *Apostolicae*, 26 iun. 1749).

2.° Quando il penitente ignora le cose necessarie alla vita eterna *necessitate medii*, per cui non sarebbe capace di assoluzione (Bened. XIV Const. *Etsi minime*, 7 febr. 1742); ovvero non sa ciò che è necessario alla validità del sacramento della penitenza. In siffatti casi è obbligo del confessore d'istruirlo, almeno brevemente, sui misteri principali della fede e sulle condizioni a ben confessarsi. « Et hodie, aggiunge lo Scavini, in tanta rerum divinarum negligentia, vel ipsi civiliter educati nonnunquam sunt industrie interrogandi et breviter edocendi (L. III, n. 378, in nota. Edit. XII).

3.° Quando il penitente interroga. La interrogazione è in-

dizio che già la ignoranza non è più invincibile, e la buona fede cede il luogo alla dubbia; laonde il confessore deve ammonire, anche perchè non sembri approvar l'errore con la dissimulazione. Giustamente però avverte il Dott. S. Alfonso non doversi rispondere più di quello di che si è interrogato; onde se il penitente, stretto da voto di castità, domanda sulla validità del matrimonio, o sull'obbligo del *reddere debitum*, il confessore affermi l'una cosa e l'altra, ma non faccia motto dell'obbligo *non petendi* (Ligor. n. 616). Così pure, aggiunge il Berardi, quando il penitente interroga se qualche atto sia peccaminoso, non è necessario rispondere che il peccato è mortale o con censura, se pur non si tratti di cosa menifesta e chiarissima, o il penitente versi in grave pericolo con scandalo degli altri. Anzi talvolta può (giusta i Salmaticesi e il de Lugo) fingere di non aver inteso o fatta attenzione al quesito, o di essersi dimenticato di rispondere, massime quando la coscienza del penitente è agitata da scrupoli.

4.° Nel dubbio se il penitente versi in buona fede o se l'ammonizione sia per giovare, il confessore deve ammonire se non teme danno nel penitente. Se lo teme, e per ordinario sempre deve temersi, ci piace la sentenza pura e semplice di S. Alfonso, il quale dopo di aver esposte le distinzioni del Lugo, de' Salmaticesi, del Dicastillo, soggiunge: « Caeterum in dubio regulariter mihi videtur quod mala formalia potius evitanda sunt quam materalia. Hinc loquens Concina de correctione fraterna dicit quod in dubio an correctio sit profutura vel nocitura, omitti debet; quia, ut ait, imprudenter agit qui dubius operationi morali se committit » (n. 616).

5.° Quando si prevede che il penitente, benchè subito non sia per far buon viso all'ammonizione, pure fra non guari, a mente riposata, sarà per eseguirla (Ligor. l. c.). Vero è che talvolta la prudenza detta di non far subito la correzione, ma di aspettare un tempo più propizio. « Questa prudenza, dice il P. Segneri (Il Conf. istr. c. b.) vi farà investigare il tempo più opportuno alla cura, e frattanto v'insegnerà a non atterrire il penitente alla prima, ma a nascondere i ferri avvedutamente come li nasconde il cerusico, a differenza del carnefice che ne fa pompa ».

4. Ma che deve dirsi quando il penitente versa in prossima occasione di peccare, che difficilmente s'indurebbe di lasciare

dietro l'ammonizione; e d'altra parte trovasi nella invincibile ignoranza dell'obbligo di fuggirla? Questa invincibile ignoranza, come giustamente osserva il Berardi, se non poteva facilmente ammettersi nei tempi andati, in cui la istruzione religiosa era diffusa, può bene ammettersi talvolta al presente, nella generale ignoranza, in cui si vive, massime nelle grandi città, delle cose di religione.

Lo Scavini giudica che l'ammonizione in tal caso debba sempre farsi, massime se frequente sia il consenso: « Tunc ne in malo discrimine (poenitens) relinquatur, monendus est quod necessario debet fugere occasionem si velit fugere peccatum » (L. III, n. 378). Lo stesso dicono il Gury (T. II, n. 611), il de Varceno (Tr. XVIII, c. VI, a. VI) ecc. S. Alfonso però non sembra ammettere questa dottrina nella sua generalità; ma, parlando del detto obbligo, fa menzione solo del caso in cui si prevegga che l'occasionario, benchè subito non ubbidisca, pure sia per ubbidire fra breve. Ciò si ricava dalle seguenti sue parole: « Dicit Lugo... monendum esse poenitentem, etiamsi scandalum sit passurus, quando scandalum quod timetur brevi mansurum putatur, et spes sit quod monìtio postea brevi habebit effectum suum. Sed hoc melius intelligendum locum habere, prout tradit Benedictus XIV, in casu quo, ut ait, dissimulante confessario, peccator in pravo opere obfirmaretur cum scandalo aliorum, vel quando quis in proxima peccati occasione versatur » (n. 616).

A noi sembra ben fondata la opinione del chiariss. Berardi, il quale esamina di proposito e con molta dottrina e senno pratico tal quistione, risolvendo tutte le obbiezioni che possono farsi in contrario, e allegando ancora il suffragio di buoni Teologi antichi. Egli adunque distingue tra la occasione grandemente pericolosa e affatto inescusabile, e la occasione che lascia luogo o a qualche credulità di non ricadere o a qualche scusa non insulsa. Nel primo caso, p. e. nelle occasioni di concubinato, di società secrete, di libri immorali ed increduli, la correzione sempre deve farsi, qualunque sia il frutto che se ne speri; sì per la presunzione non dubbia della mala fede nel penitente; sì pel grave danno spirituale che altrimenti a lui ne verrebbe; e sì per lo scandalo de' fedeli nel vedere assoluto un occasionario di tal fatta.

Nel secondo caso, quando cioè l'occasione lascia luogo a

qualche credulità di non ricadere o a qualche scusa non insulsa, come nelle frequenti visite per un matrimonio vicino, in qualche ballo, o teatro, o cattiva compagnia, o non lodevole lettura ecc. che si frequentassero col pretesto della rettitudine d'intenzione, di sollievo, di frequenza, di urbanità, di necessità, e simili, in siffatte occorrenze, quando può supporsi la buona fede nel penitente, possono darsi circostanze che consiglino alla prudenza del confessore di limitarsi ad una semplice esortazione senza minaccia del diniego dell'assoluzione. Ciò deve dirsi soprattutto quando i prefati penitenti si accostano assai di rado ai sacramenti, come alla sola Pasqua, e vi sia pericolo che non più tornerebbero laddove si lasciassero andare senza assoluzione. In tali casi, ed in altri consimili, è miglior partito lasciarli in buona fede e permettere in essi il minor male nella occasione, in cui versano, anzichè il maggiore del non più riconciliarsi con Dio. Insomma il confessore da medico esperto e prudente esamini con attenzione tutte le ciscostanze; ed ove si persuade che il rimandare il penitente inassoluto è maggior male che lasciarlo nella occasione, in cui vive in buona fede, si contenti di solo esortarlo perchè la fugga, ma non glielo imponga sotto precetto (Vedi l'opera pregevolissima di Berardi *de Occasionariis*, Par. I, art. III, qu. 1).

5. Al secondo. — La occasione più esiziale alle anime, massime nella gioventù, è la lettura de' libri e dei giornali empii ed immorali. Questa verità par che non sia troppo bene intesa da non pochi parroci e confessori, i quali, in quel che adoperano gran zelo per la fuga di altre occasioni che riescono forse di minor danno, poca o niuna sollecitudine si prendono di strappar dalle mani de' lor penitenti o filiani questi fogli velenosissimi (1). Eppure non si avveggono che i principii atei ed ereticali, lo scostume più degradante che lamentano nelle lor cure, importato dalla moderna civiltà, è in massima parte frutto di queste empie letture, le quali ogni di più si van propagando fin nella classe plebea! Si ascolti il Gury e si meditino bene le

(1) E che dire di quei parroci o sacerdoti, i quali, con scandalo immenso, non rifuggono essi stessi da queste letture, nè si peritano di dare il loro nome e il lor danaro per tali abbonamenti? Non è qui il caso di gridare: *caeci sunt et duces caecorum?*

sue parole: « Ex omni scandalorum genere nullum magis execrandum est, quam quod ex impiis et obscoenis libris procreatur. Haec est diabolica inventio omnium efficacissima ad animas turmatim in gehennae barathrum detrudendas. Haec est pestis omnium maxime dira et immanis, quae non unam tantum regionem aut aetatem inficit, sed ad universa loca et tempora diffunditur, omniaque innumeris complet stragibus. Quis autem edicere posset horrenda mala quae religioni et moribus ex pravis libris, velut ex lethali fonte exorta sunt, et quidem usque ad finem mundi propaganda atque multiplicanda ?— Satagant igitur et animo mactent ministri Dei, concionatores scilicet et confessarii, ut totis viribus huic torrenti iniquitatis se opponant et pereuntes animas e faucibus infernalis abyssi eripiant » (Comp. Th. Mor. T. II, n. 240).

6. Con ogni industria perciò, *opportune et importune*, il confessore deve procurar di smuovere il suo penitente dal proposito di leggere simili scritti o di ritenerli presso di sè, facendo ponderare la loro pravità, il pericolo che inducono di peccati, lo scandalo che apportano alle anime; e mostrando come, se pure sperasi da essi qualche temporale vantaggio (il che non è sempre vero), gli stessi vantaggi, e maggiori altresì, ma senza gli incalcolabili danni spirituali, possono ricavarsi dalla lettura di opere ed effemeridi cattoliche, di cui, la Dio mercè, non si patisce difetto. Soprattutto s'insista presso i genitori e i maestri, perchè con ogni cura e sollecitudine, e con tutta la efficacia della loro autorità non permettano ai loro allievi di neppur vedere questi empii scritti; e presso i padroni di botteghe e luoghi pubblici, perchè si guardino bene di tener lo scandalo di siffatti giornali nei lor negozii.

Ma se il penitente in nessun conto vuol consentire ?—Generalmente parlando, il confessore deve ammonirlo dell' obbligo che gli corre di smettere tali letture, o è in buona fede o in mala; e rimandarlo come indisposto, se non ubbidisce. Così lo Scavini: « Hinc monendus iuvenis, qui (etiam in bona fide) incipit legere libros impios, frequentare socios incredulos, sectarios etc., cum periculo gravi amittendae fidei. Item qui impia diaria continue legunt quae omnia religiosa irrident atque subvertunt » (L. III, n. 378). Non si può infatti concepire stato di maggior pericolo e danno di quello di ostinarsi a leggere diarii

che propinano a larga dose il veleno dello scostume e della empietà (1).

Abbiamo detto: *generalmente parlando;* imperocchè non neghiamo che posono darsi dei casi, nei quali il confessore prudenzialmente pensi differire a miglior tempo l'ammonizione, ovvero giudichi minor male assolvere il penitente in buona fede, che rimandarlo irreconciliato con pericolo che per lungo tempo più non accosti a' sacramenti. Crediamo però che in siffatti casi debbano avverasi queste due condizioni: 1.° che si eviti lo scandalo degli altri; 2.° che la lettura non si scorga gran fatto pregiudizievole al penitente.

7. Al terzo. — Da quello che si è fin qui ragionato, discende che Evaristo si regola assai male con lasciar Giovio nella sua buona fede in tanto pericolo, se pur non si ritrovi per avventura nelle accennate circostanze e si avverino le predette condizioni.

CONSULTAZIONE XX.

Sopra un libero pensatore che fa da patrino, che contrae matrimonio e che viene a morte.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se un libero pensatore può far da patrino — 3. Se può celebrare il matrimonio cristiano — 4. Dichiarazione del S. Officio — 5. Venendo a morte, quali gli obblighi del parroco?

1. Trebonio è un libero pensatore che spesso in pubblico e in privato sparla delle verità cattoliche, e getta il discredito

(1) Tra le interrogazioni da farsi dal confessore a tutti coloro che san di lettere, non ultima deve esser quella sulla lettura di fogli ostili alla Chiesa; giacchè in tanta colluvie di empii giornali di ogni formato che tuttodì inondano le case, le vie, le bettole, le botteghe, raro è che si ritrovi chi sappia leggere e non ne abbia tra mano. E fogli empii ed ostili alla Chiesa sono tutti quelli che appellansi *liberali*, o sieno della classe dei moderati, o dei progressisti, giacchè questi, tuttochè discordi tra loro in quanto ai mezzi, convengono pienamente ne' principii settarii della rivoluzione: nell'odio cioè accanito contro Gesù Cristo e la sua Chiesa. A questi vogliono aggiungersi oggidì anche i giornali ed i periodici infetti di modernismo, peste tanto più esiziale, quanto che si camuffa sotto falsa apparenza di pietà e di zelo, aprendo nondimeno l'adito a tutti gli errori e scuotendo le fondamenta della fede.

sul Sommo Pontefice, sul Clero e sulle sacre funzioni. Il suo parroco, prevedendo che in più casi da questo figlioccio incorreggibile sarà richiesto del proprio ministero, a fine di premunirsi con opportune consultazioni, chiede qual condotta speciale debba tenere:

1.° Se Trebonio si presenta per far da patrino nel battesimo o nella confermazione;

2.° Se vuol contrarre matrimonio;

3.° Se viene a morte.

2. Al primo. — Se Trebonio è un libero pensatore, deve senza dubbio considerarsi quale apostata ed eretico ed è certo pure che ha incorso le censure, avendo manifestato esternamente i suoi erronei principii. Ora così il Rituale come il Pontificale Romano vietano di ammettersi come patrini gli eretici e gli scomunicati. Il parroco perciò deve escludere Trebonio dall'officio di patrino, adoperandosi perchè vengano scelte a questo uffizio persone probe, giusta le prescrizioni della Chiesa. Ove però abbia a temere gravi mali per sè o per la parrocchia, o altrimenti i genitori ricusino di battezzare il neonato, il parroco, deve consultare il Vescovo ed eseguire gli ordini di lui, o non essendoci tempo, può, secondo le dichiarazioni della S. Penitenzieria, in tal caso, permettere che Trebonio faccia da patrino (1). La ragione si è che si tratta non di un censurato vitando, con cui non si possa assolutamente comunicare *in divinis;* nè la istruzione religiosa del fanciullo può dirsi posta in serio pericolo essendochè l'uffizio del patrino, benchè nobilissimo ed importante secondo lo spirito dei canoni, oggidì nondimeno suol ridursi ad una mera formalità, e più a stringere relazioni temporali che spirituali.

3. Al secondo. — Le leggi della Chiesa vietano ai cattolici di unirsi in matrimonio con gli eretici, senza una speciale dispensa del Rom. Pontefice. Ci è bisogno di tal dispensa se Trebonio si presenta per contrarre matrimonio? La pratica odierna, per quanto conosciamo, anche dopo essercene consigliati con altri, si è che non si suol ricorrere alla S. Sede in simili casi, come pei matrimoni misti (2). È vero che Trebonio vuolsi con-

(1) Vedi le risposte della S. Penitenzieria del 5 luglio 1856 e del 10 dicembre 1860 nel *Monit. Eccl.* a pag. 189 e 543 del Vol. I.

(2) Sappiamo di un libero pensatore il quale, ateo e materialista, protestò

siderare come eretico in quanto alla colpa ed alle pene ecclesiastiche; ma pare che per indursi l'impedimento al matrimonio non basti un semplice dubbio o una semplice negazione di qualche dogma, ma si ricerchi l'adesione a qualche setta dichiarata eretica dalla Chiesa. In tal senso sembrano parlare i canoni che vietano i matrimonii misti. Del resto il parroco non può procedere in questo caso di propria autorità, ma deve ricorrere al Vescovo per conoscere quello che gli convien fare (1). Ma prima si sforzi a procurare la resipiscenza di Trebonio, e non potendo riuscirci, a dissudere l'altra parte dal congiungersi con lui. Ove queste pratiche riescano inutili, fa mestieri, come si è detto, consultare il Vescovo; e intanto se deve assistere al matrimonio, deve farlo senza la celebrazione della Messa *pro sponso* e senza la benedizione solenne nuziale (2).

4. Queste cose che molti anni dietro noi timidamente scri-

---

che non sarebbe entrato in chiesa per assistere alle funzioni del suo matrimonio cristiano, cui non credeva; ma che, a sol fine di contentare la sposa, l'avrebbe celebrato *per procuratorem*. Essendosi riferito tutto ciò alla S. Sede ad occasione della dispensa dall'impedimento di consanguinità che si chiese pel detto matrimonio, senz'alcuna difficoltà se ne ottenne la dispensa.

(1) Benedetto XIV nell'immortale opera *De Synodo Dioec.* (Lib. VI, Cap. VII n. 6) insegna che, quand' anche si tratti di luoghi, dove la sola cattolica religione è permessa e si presenti per contrarre matrimonio alcuno che esternamente si professi cattolico, ma occultamente sia reo di eresia, il parroco non può procedere al matrimonio senza prima tenerne avvisato il Vescovo, perchè dia gli opportuni provvedimenti.

(2) Vedi le cit. risposte dalla S. Penitenz. — La benedizione solenne nuziale non può mai darsi fuori la Messa *pro sponso*. Così fu dichiarato dalla S. C. dei Riti in più decreti (23 Iunii 1853, in Liburgen: 14 aug. 1853, in Montis Albani etc.). L'altro decreto del 1 Sett. 1838 in Eystecten. con che ciò si consentiva, fu espressamente abrogato. Se però non è tollerata la celebrazione della Messa *pro sponso* e la solenne benedizione a coniugi pubblicamente eretici e scomunicati, non è vietato celebrare innanzi ad essi la messa del giorno, purchè non sieno vitandi (V. Berardi *de Occasion.* n. 120).

Pei matrimoni misti era prima interdetto ogni rito ecclesiastico e perfino il luogo sacro, neppur si permetteva la benedizione dell'anello, nè le parole: *ego vos coniungo* etc. (C. S. Off. 1. sept. 1841). Mu Pio IX, nella istruzione data a tutti gli Ordinarii de' luoghi, del 15 nov. 1858, rimise alla coscienza e all'arbitrio de' Vescovi di tollerare il rito prescritto dal Rituale in uso della propria Diocesi, esclusa però sempre la celebrazione della Messa.

vemmo, ora siamo lieti di confermarle tutte con un responso autorevolissimo della S. C. Suprema del S. Officio. La quale in fer. IV 25 maggio 1897 (V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 53) così dichiarò: « Quoties agatur de matrimonio inter unam partem catholicam et alteram quae a fide ita defecit, ut alicui falsae religioni vel sectae sese adscripserit, requirendam esse consuetam dispensationem cum solitis ac notis praescriptionibus et clausulis. Quod si agatur de matrimonio inter unam partem catholicam et alteram quae fidem abiecit, at nulli falsae religioni vel haereticae sectae sese adscripsit, quando parochus nullo modo potest huiusmodi matrimonium impedire (ad quod totis viribus incumbere tenetur) et prudenter timet ne ex denegata matrimonio adsistentia grave scandalum vel damnum oriatur, rem deferendam esse ad R. P. D. Episcopum, qui, sicut ei opportuna nunc facultas tribuitur, inspectis omnibus casus adiunctis, permittere poterit ut parochus matrimonio passive intersit tamquam testis *authorizabilis*, dummodo cautum omnino sit catholicae educationi universae prolis aliisque similibus conditionibus ». — Con decreto poi di fer. IV 11 gennaio 1899 (*Mon. Eccl.* l. c.) al dubbio: « An verba (praefati decreti) *rem deferendam esse ad R. P. D. Episcopum, qui sicut ei opportuna nunc facultas tribuitur* extendi possint ad omnes Episcopos » — fu risposto: « Affirmative, facto verbo cum SS·mo ».

Si abbia dunque ora per fermo:

a) Che quando trattasi di apostata o d' incredulo che non abbia dato il nome a nessuna setta ereticale, non v'ha bisogno, pel matrimonio, della dispensa di mista religione.

b) Che il parroco deve sforzarsi per quanto può d'impedire matrimonii siffatti, dissuadendo la parte cattolica dallo stringersi con persona incredula.

c) Che se il matrimonio assolutamente vuol farsi, il parroco deve averne venia dal Vescovo.

d) Che oggidì ogni Vescovo ha facoltà di permettere cotali matrimonii quando li giudica necessarii, per evitare danni maggiori.

e) Che non può permetterli senza serie cauzioni della parte incredula che i figli saranno educati cattolicamente e la parte cattolica sarà libera di usare le pratiche di religione.

5. Al Terzo — Se Trebonio viene a morte, il parroco compia il suo dovere con sommo zelo, visitandolo ed esortandolo al

ravvedimento. Non trascuri mezzo alcuno per guadagnare tale anima, pregando anche fervorosamente la Divina misericordia e facendo pregare per lui. Se l'infermo si mostra docile, lo induca all'abiurazione e alla ritrattazione dei suoi errori, da farsi pubblica almeno innanzi a due testimoni, o in altro modo secondo le circostanze; e gli amministri i Sacramenti. Se ricusa il suo ministero, o altrimenti muoia senza domandarlo, il Rituale prescrive, sulle orme dei Sacri Canoni, che gli si neghino tutti i funebri onori della Chiesa, e fin la ecclesiastica sepoltura. Ove però si temano danni, che siano veramente gravi, da un tal rifiuto, nè si possa ottenere lo adempimento delle prescrizioni della Chiesa, « parochus neque per se, neque per alios sacerdotes ad exequias et ad sepulturam ullo modo concurrat » (1).

CONSULTAZIONE XXI.

Intorno al parto cesareo.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Dottrina del ch. Rivarolo circa il parto cesareo — 3. Ciò che da questa si raccoglie per la pratica — 4. Norme del S. Officio.

1. Arminio parroco, conoscendo che Berta, donna incinta e sua filiana, *laborat in extremis*, si rivolge ai medici del luogo, perchè vogliano, appena spirata la inferma, procedere alla operazione del parto cesareo, affine di poter conferire al feto il battesimo. Ma che ? i medici tutti si ricusano, dicendo che la presente legislazione d'Italia toglie ad essi il diritto e il dovere di tale operazione. Il parroco, dolente per siffatta ripulsa, chiede :

1.° Qual obbligo egli ha circa il parto cesareo ?

2.° Come deve regolarsi in questo caso ?

2. Per la risposta ad ambedue i quesiti, noi non crediamo potersi proporre dottrina più saggia di quella che insegna il chiarissimo Rivarolo nella lodatissima sua opera *Il Governo della Parrocchia*. Questo illustre Autore esamina la quistione

(1) Così la S. Penit. il dì 10 dic. 1860. Vedi pure ciò che fu detto nel *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 189.

dal lato teologico e giuridico, secondo il disposto dell' attuale legislazione d' Italia, e la risolve con osservazioni così importanti e pratiche, che reputiamo opportunissimo riferire qui le sue testuali parole, per tutta la soluzione del nostro caso. Egli adunque dice:

« Un altro uffizio assai delicato e fecondo di grave angustie rimane a compirsi dal Parroco in ordine all'amministrazione del battesimo, ed è quando una donna muore in istato di maternità.

« La legge civile ordina la sezione del cadavere dell'estinta, onde tentare di salvare almeno la vita del feto rinchiuso nell'utero materno. *Mulier. qua. praegnans. mortua. humatur. ant. quam. partus. ei. excidatur. quei. secus. faxit. spei. animantis. cum. gravida. occisae. reus. esto.* Tali erano i termini della Legge regia. Il Rituale romano prescrive in questi termini: *Si mater praegnans mortua fuerit, foetus quamprimum caute extrahatur; ac si vivus fuerit, baptizetur;* ed il Liguori ed altri gravissimi teologi considerano come grave obbligo di coscienza dei parenti, dei medici, ed anche del parroco di curare l'estrazione del feto, e l'amministrazione del battesimo. La scienza insegna ancora che in siffatti bisogni devesi operare assai prontamente, e non perder tempo, altrimenti potrebbesi difficilmente ottenere lo intento prefisso. Per altra parte le vigenti leggi di sicurezza e sanità pubblica contengono sul riguardo dei cadaveri delle prescrizioni, che non possono così facilmente conciliarsi col bisogno di una pronta ed immediata operazione.

« L'articolo 61 del Regolamento sulla pubblica sanità dichiara che in tale frattempo (vale a dire nel tempo che scorre dalla morte alla sepoltura di un cadavere) non sarà lecito di abbandonare un cadavere, nè di coprirgli la faccia, nè di porlo in condizione qualunque che possa essere di ostacolo alla manifestazione della vita quando la morte non fosse che apparente. » Più esplicitamente ancora l'articolo 93 della legge sulla sicurezza pubblica vieta di praticare l'autopsia, e la imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica, e scorso il tempo di 24 ore nei casi ordinarii, e di 48 ore per quelli di morte improvvisa (1). Se si pon mente alla quantità dei tessuti, che si debbono

(1). Questa medesima disposizione penale è riprodotta all'art. 79 del nuovo Codice di polizia punitiva, presentato al Parlamento dal Ministro di grazia e giustizia.

recidere affine di praticare l'operazione cesarea, nonchè alla ampiezza delle ferite che sono talora indispensabili per ottenere l'estrazione, od anche solo la comparsa del feto, è facile il comprendere poter aver luogo a fronte dei succitati articoli di legge procedimento penale, ove appena spirata una pregnante, uno si accingesse alla sezione cadaverica, senza prendere quelle precauzioni imperiosamente richieste dalla legge per andare al riparo dei funesti effetti di una morte solo apparente.

« Volendo adunque aversi una qualche norma direttiva in sì difficili contingenze, egli è da distinguere anzi tutto tra il caso di gestazione matura, ed il caso di gestazione poco avanzata. Se il feto trovasi giunto allo stato di *maturità*, o almeno di *viabilità* (1), allora si suole ricorrere per la estrazione del feto all'operazione *cesarea*. Dicesi che Giulio Cesare, estratto per mezzo di questa operazione dal ventre materno, le abbia dato il nome; pretendono altri che abbia tratto il suo nome dall'operazione medesima cioè *a caeso matris utero*. Essa è di due specie l'*addominale*, cioè ch'è la vera e propria operazione cesarea, e dicesi anche *gastro-isterotomia*, e si pratica aprendo l'utero e le pareti addominali della madre nella regione ipogastrica; e la *vaginale*, nella quale il ferro s'introduce per la vagina ad incidere soltanto l'utero, onde chiamasi semplicemente *isterotomia*. Monteggia dice la gastro-isterotomia un'operazione orribile, e lo è davvero, sia che la si faccia sulla madre viva, sia che la si compia su di un'estinta, sebbene il feto non corra pericolo di sorta per l'operazione stessa.

« Ma come mai sperare di trovare vivo il feto, praticando l'operazione cesarea sopra la madre estinta? Non perirà questo in un colla madre? Non perirà anzi prima della stessa?

« A queste domande rispose assai bene il chiarissimo pro-

(1) « La *viabilità* è lo stato del neonato che lo fa abbastanza perfetto onde sperare che desso possa mantenersi in vita. Non si può fissare in modo assoluto l'epoca della gravidanza, in cui non si può sperare che il feto espulso dal seno materno possa mantenersi in vita. Tale feto nato a termine può essere non viabile: mentre altro feto nato ad epoca molto anteriore prosegue contro l'aspettazione la sua carriera vitale. Tuttavia, siccome in molti casi, medici e legali debbono partire da un punto determinato, si stabilì il cominciamento della viabilità dopo il sesto mese di gravidanza (Alliprandi, *Trattato elementare di ostetricia*, Vol. I. Sez. III. Cap. II. art. 2.).»

fessore Aliprandi, ed a noi profani nell'arte non tocca che ascoltarlo.

« Non neghiamo, egli scrive, che il più delle volte la sventura colpisce ad un tempo la madre e il feto. Ma non mancano fortunate eccezioni, rare sì, ma pur sufficienti, onde animarci al tentativo. Ed il ragionamento ed i fatti ce lo consigliano. Il feto, lo sappiamo, gode di una vita propria, di una propria circolazione. La sua eccitabilità, come negli animali a sangue freddo, ai quali durante la vita intrauterina si avvicina, è meno pronta ad estinguersi, o può più facilmente ridestarsi sotto l'azione degli opportuni eccitanti. Non vissero talora per qualche tempo feti rinchiusi entro le loro membrane benchè espulsi dal grembo materno? E poi parlano a chiara ed alta voce i fatti in favore di questa pratica, due de' quali che ora citeremo sull'autorità di Gardien, non parrebbero credibili, se non fossero da esso narrati. — Una donna gravida essendo stata uccisa dal proprio marito a colpi di coltello, venne estratto vivo il feto, benchè la gastrotomia non sia stata praticata che 48 ore dopo l'assassinio. — Perì tra le fiamme la principessa di Schwartzemberg, la quale trovavasi incinta; eppure il ferro cesareo trovò vivo il feto quantunque non venisse eseguita la gastro-isterotomia che all'indomani dopo l'accidente. — Ritieni però esser tanto più grande la probabilità di salvare il feto, quanto più presto sarà praticata l'operazione dopo la morte della madre, e quanto più breve od accidentale fu la lesione a cui soggiacque la madre.

« Havvi intanto una grave obbiezione contro questo precetto, tratta dalla difficoltà di acquistare sull'istante la certezza della morte della madre. Quale sventura se c'ingannassimo ? Quale sventura se (come accadde a Peu) vedessimo fremere la sensibile fibra sotto l'incauto strumento! Ed in vero nulla di più facile che l'osservare donne gravide cadere in uno stato di morte apparente, ma la possibilità dell'inganno ci deve rendere bensì cauti in ricorrere alla comandata operazione, non però portarci a bandire il precetto. Il tempo, è vero, stringe, nè ci permette se pur vogliamo salvare il feto, lunghe prove all'oggetto di assicurarci della morte della madre. Teniamo adunque una via di mezzo, così che nè si sacrifichi da noi improvvidamente la madre al feto, nè questo a quella.

« Ben s'intende poi, che ogni lentezza è da condannarsi qualora « la madre fosse stata attaccata da tal genere di morbo che e- « scludesse *illico* qualunque dubbio sulla di lei morte. Non do- « vremo forse operare quando non si abbia certezza della vita o « viabilità del feto? A noi pare che basti la certezza della gra- « vidanza e della morte della genitrice.

« Dalle cose dette risulta in oltre essere saggio precetto del- « l'arte che si debba in queste circostanze operare sopra la donna « come se fosse vivente. Raccomandasi perciò ricorrere all'o- « perazione cesarea se prima non si è riconosciuta l'impossibi- « lità di estrarre il feto per le vie naturali. Suppongasi la don- « na realmente o apparentemente estinta nel tempo stesso del « travaglio e già dilatato l'orificio uterino, e la pelva non af- « fetta da vizii che impediscono il passaggio del feto. Perchè « non tentare l'estrazione di questo colla *versione* o col *forcipe ?* « Più d'una volta ciò si potè eseguire facilmente, e Rigaudeaux, « seguendo una tale condotta, giunse a salvare non solo il feto, « ma anche la madre falsamente creduta estinta.

« Se poi conosciuta la impossibilità di estrarre il feto per le « vie naturali, si debba praticare la operazione cesarea, è do- « vere tuo l'eseguirla con quella regolarità ch'è suggerita dal- « l'arte, sì nell'incidere le pareti del basso ventre e dell'utero, « sì nell'estrarre il feto. Anzi terminata l'operazione dovrai cu- « cire, e coprire la ferita con procedere normale e chirurgico. « Nè è da trascurarsi il giudizio di coloro i quali raccomandano « di non abbandonare troppo presto il feto e la madre, quando « vi sia la menoma speranza di risvegliare per avventura quelle « scintille di vita, che potrebbero esser sopite, non estinte » (1).

« Quando impertanto il Parroco venisse a conoscere trovarsi in serio pericolo di vita una donna in istato di maternità o matura od assai avanzata, egli deve tosto prendere sia coi parenti sia col medico curante, sia coll'uffiziale dello stato civile, le opportune intelligenze, acciocchè verificandosi il decesso, abbia luogo immediatamente la visita del sanitario delegato, onde accertarne la morte in termine di legge, e quindi si passa immediatamente all'operazione che la circostanza e la scienza esigeranno per salvare il bambino. E qualora le di lui persuasioni

(1) Alliprandi, Vol. 2, Cap. XIII, sez. IV.

non valessero a vincere le opposizioni degli uni, e le risultanze degli altri, egli non ha che a darne avviso a chi esercita la polizia locale per tosto ottenere il suo scopo, giacchè se al Parroco deve stare molto a cuore la salute eterna dell'infante rinchiuso nel seno della madre, ai parenti ed all'ostetricante corre l'obbligo anche a termine della legge di salvargli la vita temporale coll'estrazione di esso dall'utero materno.

« La vera difficoltà consiste nel caso di gestazione poco avanzata, quando non si possa penetrare fino al portato senza aprire il seno della madre coll'operazione cesarea propriamente detta, ossia col taglio addominale, ed il feto non si trovi ancora in istato di formazione da poter vivere fuori dell'utero. La Chiesa con grande saggezza inculca l'obbligo dell'estrazione del feto. e dell'amministrazione del battesimo, ma non determina alcuna epoca dopo la concezione del portato, in cui più precisamente si debba venire all'operazione necessaria. Però gravi e dotti teologi ed ostetrici sostengono che qualunque sia il tempo, dacchè l'estinta divenne madre, se è certo il suo stato di maternità, si deve procedere all'operazione cesarea pel battesimo del piccolo infante. Ma una siffatta opinione trova nella pratica degli ostacoli insuperabili: 1. Nell'incertezza e nella contraddizione delle opinioni dei dotti intorno al tempo preciso dell'animazione e viabilità del feto; 2. Nella difficoltà grandissima di constatare nei primi mesi lo stato di gravidanza, e nella conseguente impossibilità di persuadere altrui sull'esistenza di un feto, di cui non si ebbe alcun indizio; 3. Nella difficoltà del taglio cesareo ed orrore che inspirano le forti emorragie che ne sono la conseguenza; 4. Nella quasi impossibilità di estrarre *vivo* dal seno dell'estinta un feto non *viabile*; 5. Nel rifiuto quasi generale dei sanitarii di prestarsi a sì ardua e laboriosa operazione per un feto da essi ritenuto non vitale ed a solo scopo di un bene spirituale, che essi punto non conoscono, o nulla curano, od anche apertamente dileggiano; 6. Nella prostrazione morale della famiglia, che videsi rapire dalla morte una persona amata, e che sentirebbe una ripugnanza invincibile a così orribile operazione; 7. Finalmente nella poca e niuna disposizione de' magistrati locali di lasciar aprire anzi tempo un cadavere per un effetto religioso, reso assai problematico dalla natura stessa della operazione ostetrica.

« Noi perciò pensiamo, che quando il Parroco sia venuto a

conoscere anche con certezza lo stato di maternità incipiente od assai poco inoltrata d'una moribonda, soddisfaccia abbastanza il suo dovere, se all'ora della morte ne metta a parte i parenti ed il dottore curante, ed esorti per quanto sa e può queglino e questo a tentare tutti quei mezzi, che l'arte salutare e le leggi dello stato possono suggerire per salvare col battesimo quella creatura latente nell'utero materno. — Il Gury pensa con molti altri che secondo i recenti progressi della scienza medicale si possa con certezza battezzare il bambino nell'utero della madre col mezzo di qualche strumento senza bisogno di ricorrere all'estremo orribile dell'incisione cesarea. Non si potrebbe adunque in caso di decisa ripugnanza al taglio addominale tentare di aprirsi un passaggio per l'orificio uterino con uno dei molti mezzi di cui abbonda l'arte ostetrica, ed iniettando per esso l'acqua salutare sul feto ancora del tutto contenuto negli organi materni, recare ad esso quel soccorso religioso, che altamente richiede la sua salvezza spirituale?

« Può per altro avvenire, massime nei piccoli villaggi molto distanti dalle grosse borgate, che morta una donna incinta non possa aversi una persona capace di far la sezione, in tal caso sarebbe il parroco obbligato di farla egli stesso?

« Il Wan-Espen dice doversi praticare dal Parroco, il quale per questa ragione è obbligato d'istruirsi intorno alla pratica di questa operazione, onde possa giovarsene nei casi di urgente necessità. Lo stesso dice il Cangiamila, il Cobat, Monsignor Capecelatro, il Possevin, il Debreyne, ed altri, i quali vorrebbero che se le persone dell'arte o manchino o ricusino di fare l'incisione sulla donna morta, il Parroco, od altro sacerdote, fattosi il segno della croce, e messosi alla presenza di Dio, l'eseguisse egli stesso, come alcuni curati ne hanno già dato l'esempio.

« Il Cardinate Gousset è di contrario parere e scrive: « Noi « crediamo che il sacerdote non sia obbligato; quella operazione « è poco conveniente al carattere ecclesiastico e d'altra parte « si esporrebbe ad essere inquisito dai magistrati ». Noi sottoscriviamo volentieri all'opinione dell'eminentissimo porporato. Di fatti l'operazione cesarea è una delle più difficili operazioni dell'arte chirurgica, ch'esige somma abilità e perizia in chi l'eseguisce, e sarebbe vano lusingarci di poter riuscire a compierla bene con solo qualche lieve tintura della scienza anatomica, laddove spesso fallisce la mano del più abile ostetrico. Oltre che

dunque il sacerdote, ordinariamente parlando, sarebbe moralmente certo di approdare a nulla, a meno che si trattasse di feto già maturo bene, e per cui potesse bastare il semplice taglio vaginale, egli solo riuscirebbe a cagionare malcontento ed esasperazione nella famiglia, ed esporrebbe sè stesso al pericolo di un processo penale per violazione, non solo dei citati articoli, ma anche di quegli altri che vietano a chicchessia di esercitare la medicina, la chirurgia, la flebotomia senz'averne ottenuto il relativo diploma o patente di idoneità.

« Del resto, ci sia lecito osservare che in pratica il caso proposto dell'assoluta mancanza del sanitario è più immaginario che reale. — Allo stato della nostra attuale legislazione non vi è, o almeno non vi deve essere più comune, e frazione di comune, per quanto piccolo, il quale non sia provvisto di un medico, o chirurgo, o almeno di un flebotomo, o di una levatrice approvata. È questo un ramo di pubblico servizio reso assolutamente obbligatorio dalla vigente legge comunale, al quale ove non provvedesse l'Amministrazione del Comune, dovrebbe d'ufficio provvedere l'Autorità superiore della provincia. — Ciò posto : o la malattia, che temesi sia per recar la morte alla donna incinta, è malattia comune di qualche durata, ed allora havvi tutto il comodo di rendere partecipe il sanitario locale, e di prendere a tempo tutte le cautele, perchè al verificare della morte, se ne faccia da chi di dovere l'operazione, senza nessun bisogno che il Parroco la faccia egli stesso. — O la pregnante soccombe di morte repentina, o fors'anco nell'atto stesso che il Sacerdote amministra i primi soccorsi della religione, ed allora è vietato dalla legge civile egualmente che dall'ecclesiastica di procedere indilatamente alla sezione cadaverica, non essendo mai lecito, come insegna l'Angelico, di sacrificare la madre per provvedere col battesimo alla salute spirituale della prole ; ma in tali casi è necessario lasciar scorrere alcune ore, sia perchè abbiano agio a svilupparsi i segni principali e più certi della seguita morte, sia perchè possano esaurirsi gli incumbenti prescritti dalla legge, vale a dire la visita del medico necroscopo, ed il legale accertamento della morte : ed un tale intervallo di tempo somministrerebbe al Parroco zelante uno spazio abbastanza commodo per renderne informato o il medico, o il cerusico, o il flebotomo, o la levatrice del comune, ed averne la loro opera, senza che abbia ad operare egli stesso.

Solo in questo frattempo egli dovrebbe curare che si mantenga con panni riscaldati al fuoco sempre calda la regione dell'utero della defunta, e d'immettere nella bocca della stessa una cannuccia per introdurre nell'utero un'aria più pura, e per coadiuvare la esalazione degli aliti cadaverici, i quali potrebbero recar la morte al bambino.

« Ci pare adunque che in nessun caso possa verificarsi una così assoluta mancanza di persone pratiche da rendere obbligatorio nel Parroco un atto assulutamente sconveniente al suo carattere, ed estraneo al suo ministero.

« Le medesime ragioni debbono persuadere il Parroco a non essere nemmeno mai il caso di richiedere od indurre persone imperite e profane dell' arte ad eseguire questo genere di operazioni. — L'*Apologista* di Torino N.° 10, anno 1865, riferisce il processo penale iniziato contro un Parroco della Diocesi di Cuneo, sotto l'imputazione di abuso della propria autorità, e di violazione dell'art. 26 del Regolamento annesso alle RR. PP. del 26 Marzo 1838, dell'art. 102 del codice penale, per aver dato ordine ed indotta persona estranea all'arte ad eseguire l'operazione cesarea sopra una defunta. Sta vero che il Tribunale dichiarava non farsi luogo a procedimento, sulla considerazione che non si fosse esercitata l'ostetrica, nè altra operazione chirurgica, giacchè la persona erasi già resa cadavere; che il parroco passando a tale richiesta, era stato animato da spirito di zelo e di religione ; che l'urgenza della operazione ed il non essersi potuto avere persona dell'arte escludeva la benchè menoma ombra di reità; ma ognun vede che sotto la presente legislazione cotali ragioni varrebbero poco o nulla a salvare da una penale condanna chi si trovasse involto in somigliante accusa » (1).

3. Dai predetti insegnamenti possiamo derivare per la pratica, essere obbligo strettissimo del parroco, appena gli sia noto il pericolo di vita di una donna incinta :

a) Persuadere i parenti della inferma del grave dovere che corre loro di permettere l'operazione cesarea, per assicurare il battesimo al feto.

---

(1) Rivarolo, *Il Governo della Parocchia, considerato nei suoi rapporti colle leggi dello stato,* Par I, Tit. I,Cap. I, nn. XVII — XXIII.

b) Avvisare qualche chirurgo od ostetrico del luogo, perchè si tenga pronto alla detta operazione dopo che si è fatto l'accertamento legale della morte.

c) Prendere innanzi tempo le opportune intelligenze coll'uffiziale dello stato civile, perchè abbia luogo, subito dopo la morte, la visita del delegato sanitario, per farne il legale accertamento.

d) Appena spirata la inferma, se le mantenga aperta la bocca con una cannuccia, per la introduzione nell'utero dell'aria pura, e l'utero stesso si mantenga caldo con panni riscaldati al fuoco.

e) Ove, dietro le sue vive instanze, i chirurgi e gli ostetrici ricusino il lore officio, e lo ricusi l'uffiziale dello stato civile, cerchi di astringerveli con ricorrere a chi esercita la polizia locale.

f) Se neppur questo espediente giova, il parroco non deve far da sè una sì difficite ed orrorosa operazione ; e neppur deve commetterla a persone imperite. Deve piuttosto procurare che, giusta il parere dei moderni teologi, si amministri al feto il bettesimo per le vie ordinarie con qualche strumento dell'arte ostetrica (1).

4. Queste cose noi scrivemmo, innanzi che la S. Cong. Suprema del S. Officio avesse tracciate le autorevoli norme ai parroci come regolarsi in simili frangenti. Eccole come noi stessi

---

(1) Ecco come parla il dotto Ballerini : « Cum ars chirurgica modo instrumentum repererit, quo membranae foetum involventes ita scinduntur, ut aqua ope siphunculi iniecta foetum immediate tangere certo possit, atque adeo, iuxta ea quae S. Alphonsus (Lib. 6, n. 107) post Benedictum XIV disserit, de validitate baptismi infantibus utero clausis sic collati, prorsus certi esse possimus : proinde fere cessant difficultates et quaestiones a veteribus DD. motae circa pericula, quae mater subire teneatur ut aeternae saluti prolis prospiciatur » (In Gury T. I, n. 402, nota *a*).

Questa operazione, se può dirsi facile, stando in vita la madre, più facile ancora si rende dopo che la madre è morta. In tal caso, ove manchi un chirurgo, si potrà compiere da qual si voglia levatrice. E quand'anche non sia reperibile lo stumento adatto a ciò, le membrane, come accertano gli ostetrici, possono destramente lacerarsi con l'aiuto o di un clistero o di una sonda, per mezzo di cui potrà pure iniettarsi l'acqua battesimale. — Non accade ricordare che il battesimo dovrebbe conferirsi dalla levatrice e sotto condizione.

le esponemmo nel Monitore Eccles. Vol. XI, p. 482, colle quali vien confermato in gran parte ciò che qui si è indicato.

Beatissime Pater,

Èpiscopus N. N. ad V. S. pedes provolutus, quae sequuntur humiliter exponit:

Parochus N. N. in hac Dioecesi, iuxta Ritualis Romani praescripta, iuxta etiam preces mulieris praegnantis et graviter decumbentis, super hac muliere, iam certo mortua, curavit ut operatio caesarea fieret. Medicus absens erat, et operatio facta fuit ab alia persona capaci. Puer vivus erat et fuit baptizatus. Propter hoc factum praefatus parochus fuit accusatus, sed a iudicibus civilibus sine ulla condemnatione remissus. Postea autem, et propter idem factum, dictus parochus a Gubernio stipendio annuo fuit privatus.

Quaeritur ergo:

1.° Parochus N. N. egitne recte curando ut fieret operatio, medico deficiente. ab alia persona capaci, mortem quidem certa, sed non legaliter recognita?

2.° Parochus, vel alius sacerdos, debetne curare ut, in iisdem supradictis circumstantis, operatio, de qua agitur, fiat, etiam quando sequi debet privatio annui stipendii?

Et Deus etc.

Feria IV, die 13 Decembris 1899.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Generalibus Inquisitoribus habita: propositis suprascriptis precibus, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem E.mi ac R.mi Patres respondendum mandarunt:

Detur Decretum S. Officii diei 15 Februarii 1780 ad Vicarium Apost. Sutchuen.

Porro citatum Decretum sic se habet:

« Ubi de rebaptizandis parvulis Rituale Romanum hoc prae« scribit scilicet: *Si mater praegnans mortua fuerit, foetus « quamprimum caute extrahatur*, huc usque inter christianos « casus occurrit, sed regula praescripta nunquam obserbata

« est, neque unquam promulgata. Rationes sunt: summa repu-
« gnantia quam Sinenses habent ad eiusmodi sectionem, abso-
« luta apud ipsos artis anatomicae imperitia, gravissimum peri-
« culum atroces calumnias contra religionem excitandi graves-
« que persecutiones sustinendi cum discrimine salutis et vitae
« saltem pro iis qui sectionem tentare auderent, si factum ad
« notitiam gentilium perveniret, quod admodum facile est. Cau-
« sae praedictae possuntne silentium excusare ?

« Resp. Etsi caute prudenterque agendum sit, ne, cum pau-
« cos quaerimus, multos amittamus, agendum esse tamen, et
« sectionis a Rituali praescriptae notitia ingerenda, ne oblivisci
« videamur eos, quos abundantiori charitate manifestum est in-
« digere. Erit proinde e missionariorum debito, paulatim et op-
« portune commonere Sutchuenses de miserrima parvulorum
« perditione in uteris matrum decedentium, quibus opitulari ni-
« hilominus, quoad humanae possunt vires, postulat christiana
« charitas, postulat ecclesiastica sollicitudo. Neque improbum
« videri debere Sutchuensibus ut ullis fidelibus sacrae matrem
« mortuam, cum et Dominicum latus dissectum sit pro nostra
« redemptione. Illud potius rationi absonum atque ab omni pie-
« tate remotum, pro inani integritate pudoreque servando de-
« functae genitrici, viventem natum aeternae morti addicere.
« Certe non modestia, non virtus, unde tantum profluit malum.
« Haec autem foetus extractio de praegnantis defuntaeque alvo
« matris, quamvis patefacienda, ut dicimus, ac persuadenda sit,
» expresse tamen cavet, prohibetque Sanctitas Sua, ne missio-
« narii in casibus particularibus se ingerant in demandata sec-
« tione, multoque minus in ea peragenda. Sat proinde missio-
« nariis fuerit illius notitiam edidisse, curasseque ut eius per-
« ficiendae rationem perdiscant qui chirurgicis intendunt, laici
« homines, tum vero, cum casus tulerit, eiusdem praxim ipso-
« rum oneri ac muneri reliquisse. »

Sequenti vero feria VI, die 15 eiusdem mensis et anni, per facultates E.mo ec R.mo D.no Cardinali S. Officii Secretario Concessas, SS.mus D. N. Leo div. prov. Pp. XIII resolutionem E.morum ac R.morum Patrum adprobavit.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

Da questo decreto si può raccogliere:

1.° Che l'operazione cesarea, appena morta la madre gra-

vida, è non pur lecita, ma doverosa: trattasi della salute eterna da procurare al feto col battesimo.

2.° Che il sacerdote assistente o il parroco devono adoperarsi perchè questa operazione sia compiuta al più presto da persone perite.

3.° Devono però, per quanto possono, ottemperare alle leggi civili vigenti circa la constatazione legale della morte e circa il titolo legale di chi si accinge ad operare.

4.° Nel caso che ciò non si possa compiere, e la morte sia certamente seguita, e si ritrovi persona certamente perita benchè senza titolo legale, si guardino dal dare essi il mandato di operare: potranno esortare i parenti a darlo, mostrando loro la necessità della eterna salute del feto.

5.° Molto meno si arbitrino essi a fare da sè cotali operazioni.

CONSULTAZIONE XXII.

Del coscritto che simula malattie, e suborna i medici.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. A che è tenuto chi si sottrae con false cause dalla milizia? — 3. A che, quando lo fa corrompendo i periti? — 4. Eccezioni. — 5. Soluzione della prima parte del caso. — 6. A che è tenuto il medico perito che fu corrotto?

1. Ottavio, chiamato dalla sorte alla milizia, con simulare malattie e subornando i medici periti, ottiene di venirne escluso. In sua vece è costretto a marciar Pellegrino, il quale altrimenti non vi sarebbe chiamato, e questi lascia in miseria la propria famiglia, che veniva sostentata col suo lavoro.

Si chiede:

1.° A che è tenuto Ottavio rispetto a Pellegrino?

2.° A che son tenuti i medici periti?

2. Al primo. — È quistione fra i Teologi, se chi si sottrae con false cause dalla milizia sia tenuto ai danni di chi è costretto a marciare in suo luogo. Alcuni affermano, dicendo che il primo lede non solo la giustizia legale, trasgredendo la legge, ma pur la commutativa, giacchè il secondo ha stretto dritto che in ciò non si adoperino mezzi ingiusti con grave suo danno. Così il Bouvier *de Restit.* q. 2, a. 2; il Gousset, n. 1002 etc. —

Altri per contrario negano, asserendo che chi con false cause ottiene la esenzione dalla milizia, viola la sola giustizia legale, non già la commutativa, non essendo egli la causa fisica o efficace del danno altrui. Così il Lyonnet, *de restit. in fin.* il *Collator Aniciensis, de iustit.* etc. ap. Gury, T. I, n. 749.

Questa seconda sentenza sembraci più vera, non vedendo noi altro nesso tra la ingiusta esenzione e il danno dell'altro, che solo occasionale. Infatti chi cerca esentarsi non ha nessun obbligo di giustizia verso colui che è chiamato in sua vece ; l'ha solo verso il Principe pel bene della patria. Onde, se manca di obbedienza al Principe, lede la sola giustizia legale, che non obbliga a restituzione. Che se ne viene poi il danno dell'altro, questo danno nè fu voluto, nè fu direttamente procurato dal primo : è solo *per occasione* del primo, e i Teologi insegnano che la causa occasionale del danno non basta all'obbligo del risarcimento (1).

Del resto, quand'anche si voglia dir più probabile la prima sentenza ; questa seconda non potrà non qualificarsi pure per sodamente probabile e da potersi seguire nella pratica, siccome la dichiarano, oltre i citati autori, il Gury, *Camp.* T. I. n. 749, e *Casus*, T. I, n. 758 ; il Ballerini in Gury l. c. ; il Berardi, *Praxis Confes.* c. 421, il de Varceno Tr. XIII etc. — E se ciò è vero, ci sottoscriviamo volentieri allo insegnamento del ch. Ballerini ; il quale dice : « Si secundae quoque sententiae sua probabilitas constat, non solum in praxi erit sapientissimum non urgere ad restitutionem, sed iniquum foret restitutionem exigere. Et ratio manifesta est ; quippe iniustum est contrarium axiomati quod *melior sit conditio possidentis*, imponere certum restitutionis onus, quando probabile est nullam huius oneris obligationem existere » (l. c. nota *b*).

3. Ma deve dirsi lo stesso quando chi si sottrae dalla milizia lo fa con corrompere i giudici o i periti ? Al Ballerini non

(1) il Gury (T. I, n. 659), parlando della causa afficace, dice : « Haec autem fit quando ponitur actio quae ex natura sua vel ex circumstantiis cum damno connexionem habet saltem probabilem. Hinc 1. non sufficit ad restitutionem *causa occassionalis* tantum damni, quia non est causa efficax, sed tantum occasio causae efficacis. Unde si occasione furti a te patrati alius accusatus fuerit et damnatus, nulla obligatione damni eius reparandi teneris. »

sembra dissimile questo caso dal precedente (l. c. nota *a*), e scrive : « Perinde enim est sive ad militiam sorte designati per se soli fraudem moliantur, qua se inique subtrahunt, sive fraudis socios medicos aut magistratus adhibeant. » — Ma con pace di questo asimio scrittore, a noi sembra da seguire la sentenza del Gury, l. c., del Berardi l. c. in nota, del da Varceno l. c. e di quasi tutti gli altri Teologi, i quali insegnano col Gury : « Qui magistratus vel medicos corrumpunt ut ab eis invalidi declarentur, ad restitutionem *certo* tenentur. Ita omnes. »

Corre gran divario fra chi si sottrae dalla milizia con altri mezzi ingiusti, e chi si sottrae con corrompere i medici o i magistati. Il primo, come si è detto, non viola, probabilmente, nessun'altra giustizia fuor della legale ; ma il secondo, con indurre i magistrati a commettere quella ingiustizia, si rende complice del reato di questi, e complice principale, cioè mandante. Or è certo che i magistrati o i medici periti violano la giustizia commutativa con le loro inique sentenze, come si dirà nella risposta al 2.° quesito e però son tenuti a risarcire i danni cagionati. Che se son tenuti i medici come mandatarii, non sarà tenuto pure e in primo luogo il mandante ? Adunque non per la lesione della giustizia legale, ma per la complicità alla ingiustizia dei magistrati, sarà tenuto a restituire in primo luogo chi si fa a corromperli per venir esentato dalla milizia.

4. Ciò va detto in teorica, giacchè in pratica possono occorrere delle eccezioni. E prima fa d'uopo guardare la buona fede del penitente. Il Gury condanna al risarcimento dei danni chi corrompe i medici, ma soggiunge (*Casus*, l. c.) : « Ubinam autem sunt huiosmodi cooperatores qui restitutionem peragunt ? » Perciò, quante volte il penitente sembra in buona fede, non è bene illuminarlo di un obbligo che egli difficilmente s'indurebbe a compiere. E qui è assai facile la buona fede, come giustamente avverte il Frassinetti. « È da notare, dice questo pratico scrittore, è da notare (noi parliamo secondo le individuali persuasioni che sono quelle che formano la coscienza e non tocchiamo la questione in sè stessa), che molti inscritti nella leva la riguardano come cosa non necessaria, ed anche ingiusta, pensando che il governo potrebbe supplire al bisogno in altri modi, come si fa in Inghilterra e in altri Stati. Quindi essi credono di avere dritto ad esimersi dalla leva come una ingiusta vessazione, nè pensano di dovere con danno proprio ovviare il danno degli

altri che sono presi in loro luogo ». (*Comp. di Teol. Mor.* Tr. X, Diss. 7).

Inoltre è mestieri esaminare se chi procura di esentarsi, dalla milizia con questi mezzi abbia qualche speciale ragione per esserne esente. P. es. alla milizia si assoggettano i chierici, i quali ne vengono esclusi per diritto divino; si assoggettano quelli che non sarebbervi chiamati, perchè altri con ingiustizia ne fu esentato; si assoggettano non di rado anche i veramente infermi e difettosi, perchè la giustizia non sempre si osserva; e nel generale in taluni luoghi la legge della coscrizione è ingiusta, perchè si sancisce o da chi non ha la legittima autorità, o per guerre evidentemente ingiuste, o per private ambizioni dei governanti (1). In questi casi non crederemmo lesa la giustizia se *ad vitandam iniustam vexationem* si desse qualche mancia ai magistrati, i quali non volessero altrimenti sentenziare secondo giustizia. Nè si dica che ne viene il danno del terzo; giacchè nessuno è tenuto a sopportare un grave danno per evitare il danno altrui.

5. Dal detto fin qui risulta che Ottavio nel nostro caso, corrompendo i medici periti, si fa complice della loro ingiustizia e quindi è tenuto a risarcire i danni di Pellegrino. Il confessore però non dovrà condannarlo a chiusi occhi, ma dovrà esaminare la coscienza e le circostanze del penitente: e quando questi credesi in buona fede non obbligato al risarcimento, ovvero abbia qualche giusta ragione che lo esenti dalla milizia, deve lasciarlo in pace, contento solo di esortarlo a soccorrere, secondo sue forze, la famiglia di Pellegrino.

6. Al secondo. — I medici periti sono tenuti a giudicare secondo giustizia pel quasi contratto, col quale a ciò si obbligarono (Gury, *Comp. Th.* T. I, n. 533 e 534; T. II, n. 1, et *Casus* T. I, n. 760). È chiaro perciò che essi non solo ledono la giustizia legale, ma ancor la commutativa, quando coi loro iniqui giudizi cagionano danni ad altri; e sono obbligati a risar-

(1) Non vogliamo omettere ciò che insegna il Gury, l. c.; « Nec desunt qui hanc legem (conscriptionis) iustitiae distributivae adversari existimant, cum solae familiae iuvenes militiae idoneos habentes tantum onus subeant. » E certo se il bene comune richiede la coscrizione militare, esigerebbe giustizia che le famiglie su cui non cade il peso di questa legge, fossero astrette a contribuire con altri mezzi proporzionati al pubblico bene.

cirli. Il prezzo poi della lor corruzione, prima che questo abbia effetto, debbono restituirlo a colui che lo diede, mancando il titolo per ritenerlo. Dopo l'esecuzione, non è chiaro se sono astretti a quest'obbligo. Alcun ve li astringono, reputando sempre nulli i contratti di cose illecite. Altri per contrario ne li esentano, giacchè nei contratti innominati *do ut facias*, quando già il fatto turpe o ingiusto è stato eseguito, resta il dovere di adempir la parte lecita del pagamento; e benchè l'azione rea non merita per sè compenso, pur lo merita in qualche guisa in quanto è laboriosa, piena di pericoli e d'ignominia per l'agente. Ambedue le sentenze sono probabili (Ligor. L. III, n. 712; Gury, *Comp.* T. I, n. 760).

Nel caso adunque i medici, benchè probabilmente possano ritenere la mancia ricevuta da Ottavio, e i confessori non mai possano astringerli a restituirla; debbono tuttavia per giustizia, in mancanza di Ottavio, compensare i danni cagionati a Pellegrino, qualora ingiustamente esentarono il primo dalla milizia. Ove poi Ottavio avea delle giuste ragioni per esserne esente, allora nulla debbono circa i danni di Pellegrino (1). In quanto alla mancia ricevuta da Ottavio, in questa seconda ipotesi, non sono tenuti a restituirla se fu data a titolo gratuito, cioè meramente in dono; se fu data a titolo oneroso, come prezzo della sentenza, non possono ritenerla, perchè manca il giusto titolo (Gury, *Comp.* T. II, n. 3). Il confessore nondimeno così in questo caso, come sempre in materia di restituzione, deve esaminar la coscienza del penitente, e vedere se sia miglior partito di lasciarlo in buona fede, anzichè imporgli un obbligo che probabilmente non sarà mai adempito.

---

(1) Ove la legge della coscrizione fosse chiaramente ingiusta, nè i magistrati, nè i medici periti potrebbero esercitare il loro officio senza farsi complici della ingiustizia e senza essere tenuti a compensare i danni.

COSULTAZIONE XXIII.

Della legittima alla moglie e ai figli di matrimonio ecclesiastico senza vincolo civile.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Il matrimonio ecclesiastico è il vero matrimonio — 3. Un figlio di detto Matrim. ha diritto alla legittima — 4. E vi ha diritto ancora il coniuge superstite — 5. È certo tutto ciò quando il marito lasciò per testamento la intera eredità ad un'altra donna a lui congiunta civilmente? — 6. E se fosse morto *ab intestato*?

1. Liberio, congiunto in matrimonio ecclesiastico con Flaminia, ne ha due figli. Disgustato appresso di Flaminia, si volge a Matilde, cui sposa civilmente, e istituisce erede dei suoi beni. Muore improvvisamente Liberio, e Matilde si mette in possesso della costui eredità. Tocca poi Matilde dalla divina grazia, presentasi al confessore per riconciliarsi con Dio.

Si chiede:

1.° La parte della eredità che la legge accorda ai proprii figli, può negarsi in coscienza ai figli nati da matrimonio ecclesiastico senza vincolo civile?

2.° La parte che la legge accorda alla propria consorte, può negarsi in coscienza a quella che fu riconosciuta legittima dalla sola Chiesa?

3.° Che cosa deve imporre il confessore a Matilde che richiede il suo ministero?

4.° Che cosa dovrebbe imporle se Liberio fosse morto *ab intestato*?

2. Al primo e al secondo. — È dottrina cattolica che il matrimonio, elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento, è atto essenzialmente religioso, e sottostà in tutte le sue essenziali appartenenze all'autorità della Chiesa. Il semplice contratto naturale, separato dal sacramento, non più ha vigore oggidì tra i cristiani; e però o si celebra innanzi alla Chiesa il *sacramento grande*, di cui parla l'Apostolo (Ephes. V. 32), o s'intraprenderà un turpe concubinato, quali che sieno le sanzioni che una legge incredula vorrà apporvi.

Non si nega che l'autorità civile abbia il diritto, e il dovere altresì, di garantire la società coniugale in tutti gli effetti

che ridondano al bene comune. Può anche rivestire di forme legali l'atto medesimo del matrimonio, affinchè abbia forza quanto agli effetti civili. Ma non mai potrà fare che un matrimonio celebrato validamente innanzi alla Chiesa, non possa dirsi vero matrimonio, e in quanto al vincolo essenziale, e in quanto a tutti i naturali diritti e doveri che da esso germogliano.

È questo l'insegnamento della Chiesa cattolica, chiaramente confermato della s. m. di Pio IX nelle Lett. apostol. del 10 sett. 1852 a Vittorio Emmanuele, e ultimamente dall'immortale Pontefice Leone XIII nella celebre Enciclica sul matrimonio (V. *Mon. Eccl.* p. 5, Par. II, Vol. II).

2. Or benchè un figlio, nato di legittimo matrimonio ecclesiastico, non sia riconosciuto per tale dalla legge civile, sarà nondimeno sempre figlio vero e legittimo innanzi a Dio e alla Chiesa cristiana ; e però nel tribunale della coscienza gli competono tutti i diritti che la natura attribuisce ad un suo pari. E fra i naturali diritti che ha il figlio verso i genitori, non è pur quello di ereditarne, almeno in gran parte, i beni ?

« Filius dicitur portio corporis patris, et cum patre est una et eadem persona ; imo et una et eadem caro reputatur. » Così grida ogni diritto (V. Barbosa *Repert. Iur. Can. et Civ.* verbo *Filiatio, Filius).* Egli eredita naturalmente dal padre il sangue, la carne e fino le fattezze e le inclinazioni : come non dovrà per naturale diritto ereditarne pur anco le sostanze ? E qui si ascolti il sommo pubblicista Taparelli, il quale nel suo Saggio teoretico di diritto naturale (Tom. II, n. 1524) così ragiona : « Benchè vi abbiano autori che niegano derivarsi dalla natura il diritto dei figli alla paterna eredità, confesso che non saprei indurmi ad abbracciare una tal sentenza, contro la quale e la voce universal delle genti e il comune affetto paterno altamente protesta. Ma tacciano per un istante queste voci, di cui tanta è l'autorità ; la ragione parla altissimo in lor favore ; è dover del padre il trasfondere nei figli l'*essere* suo proprio e lasciarli suoi successori nel compiere in terra i divini intenti : dunque egli *dee* dar loro e serbare questo *essere* fornito di quelle condizioni medesime, in cui lo possedea. È dover del padre voler loro specialissimamente quel bene che vuole a sè ; e questo amore è non solo simile nella direzione, ma poco inferiore nella intensità all'amor di sè stesso, giacchè i figli formano col padre una naturale unità : dunque ei deve procacciar

per essi quei beni che procacciava per sè. Il diritto dei figli alla eredità paterna è dunque dalla natura, la quale così dà al padre, colla sua superiorità naturale, un mezzo efficace per sanzionare le leggi domestiche, ed ottenere da' figli ancor restii rispetto ed obbedienza. »

Se adunque il figlio ha dalla natura il diritto alla eredità paterna, gli si dovrà per giustizia la detta eredità. E poichè la prescrizione della legge civile, intorno alla parte legittima dovuta al figlio, è fondata sulla giustizia ed equità naturale, questa parte non si potrà negare in coscienza ad un figlio che sia nato da matrimonio ecclesiastico, benchè sfornito delle formalità civili.

4. Potrà dirsi lo stesso della parte che la legge attribuisce al coniuge superstite ? Vuolsi esaminare se, come il figlio, anche il consorte ha diritto, derivato da natura, all'asse domestico. E pur qui parli il cit. chiarissimo Autore (Tom. I, n. 781, 783) : « .....La morte toglie ella sempre e veramente ogni padrone ? Se muore un individuo *isolato*, indipendente da *qualsivoglia* particolar società, sì : la morte ha troncato ogni stame di quella solitaria esistenza. Ma se l'individuo appartenea ad una famiglia, che cosa era egli in questa famiglia ? era membro di una società, nella quale esistea un principio di unità costituito dalla natura. Formava egli dunque con quegli individui un esser solo, di cui doveano i mezzi adoperarsi a comun bene ; e i suoi domestici aveano un diritto positivo a godere dei suoi beni... come egli a goder dei loro. Dunque aveano essi già occupato in qualche modo quei beni col consenso del *condomino ;* e la sociale autorità domestica già avea una specie di dominio *eminente* su quei mezzi sociali, epperò la morte del padrone non ha lasciata la roba *abbandonata :* la famiglia è tuttor la stessa ; la mutazione di padroni benchè sia un *salto* nell'ordine individuale è una *continuazione* nell'ordine domestico. Anzi essendo la unità domestica una specie di unità che, assai più di ogni altra società, ha dell'individuale, appena può dirsi che cangi in tal caso *onninamente* la persona del padrone..... Ma nella stessa società naturale quali saranno più gagliardi i diritti del figlio o quei della moglie, dei fratelli, degli ascendenti ecc. ? Rispondo : Dov'è col defunto più intima l'unità di essere, di pensieri, di affetti, di operazione ? da chi dipende maggiormente la *perpetuità* di quell'essere, che col dritto successerio vuolsi *immortalare ? princi-*

pio e *scopo* del dritto successorio, ecco i due precipui elementi, con cui giudicare sul valore dei dritti naturali in tal materia. » — E in nota dà un saggio dell'applicazione di tali principii, dicendo : « Si domanda se debba succedere il figlio o la figlia ? Il titolo di *unità* è pari in entrambi ; ma la *perpetuità* del padre dura più nel figlio che nella figlia. — Se la moglie o il figlio ? La unità di operare è maggiore nella moglie, dell'*essere* nel figlio, dunque l'usufrutto potrà andar alla moglie, il dominio al figlio : tanto più che il titolo di *perpetuità* è tutto pel figlio. »

La moglie adunque ha naturalmente diritto ad essere considerata nella spartizione delle sostanze del marito defunto, almeno in quanto all'usufrutto, venendo in concorrenza coi figlioli. — È però assai giusta la prescrizione della legge civile, la quale assegna pure alla consorte una parte dell'asse ereditario. Questa parte non si potrà negare in coscienza ad una moglie di matrimonio ecclesiastico, quand'anche sfornito di ogni guarentigia dell'autorità civile.

Oltre a ciò si rifletta che la legge civile obbliga pure in coscienza, quando non si allontana da' confini della giustizia (V. d'Annibale *Summula* P. I. n. 188). Per quella parte adunque ond'essa non riconosce il matrimonio ecclesiastico, è ingiusta e non si vuole osservare ; ma per quella che stabilisce la legittima da darsi ai figli ed al coniuge, è giusta e non può non obbligare in coscienza. Or essendo i figli ed il coniuge di matrimonio ecclesiastico i veri figli e il vero coniuge legittimi, a questi non si potrà negare in coscienza, anche per autorità della legge civile, la legittima della eredità.

5. Al terzo. — Dal detto ricavasi che Matilde deve dare a Flaminia ed ai figli di lei almeno la parte legittima che il diritto naturale e civile assegnano ad essi. Può ritener solo la parte disponibile ; giacchè, avendo Liberio disposto di tutto l'asse a favor di lei, essa può ritenere tutto quello di che Liberio potea disporre. Ed è ciò che il confessore dovrebbe imporre a tal penitente.

Ma se Matilde non vuol consentire ? la si dovrà mandar per questo inassoluta ? Qui sembra a noi trovasi il nodo più arduo della quistione. Imperocchè sorge qui l'altro dubbio, se le risposte da noi date poc'anzi sono così certe, da non dar luogo ad opposti pareri che possano dirsi almeno probabili.

Ed ecco come si potrebbe in contrario argomentare. Vi hanno autori, giusta il Taparelli, che negano al figlio il diritto naturale alla eredità paterna; ma messo pure che tal sentenza sia improbabile, e che naturalmente il figlio abbia vero diritto alla eredità, è forse definita dalla natura la quantità che gli si deve? È vero che tutti i codici assegnano ai figli la metà dell'asse paterno, e i codici sono interpreti del diritto di natura; ma si vuol riflettere che le leggi civili, benchè giuste, formano i loro statuti non pure sul fondamento della rigorosa giustizia, ma su quello ancora dell'equità e del pubblico bene. La legge italica poi, nello stabilir la parte legittima, non intende che questa si debba al figlio vero, giusta la dottrina della Chiesa, ma al solo figlio legittimo secondo le disposizioni del codice (art. 721). Dove adunque non si può con certezza invocare, neppure in coscienza, come nel nostro caso, l'appoggio e l'autorità della legge civile, la questione devesi risolvere sui principii della stretta giustizia naturale, e secondo le circostanze, che accompagnano il caso individuo. Or qual parte della eredità il diritto naturale assegna di rigorosa giustizia ai figli? È certo che i genitori sono tenuti agli alimenti: « Mater tenetur filios triennio alere: et post triennium autem tenetur pater alimentare filium, nisi filius vivere possit ex suis bonis vel officio. » (Barbosa l. c.). Questo canone è così giusto e di tanto stretto obbligo naturale, che lo vediamo osservato per istinto dai medesimi bruti. È certo pure che il padre ha obbligo stretto di provvedere alla istruzione dei figli e a procurare ad essi un onesto collocamento, giusta il proprio stato e la propria possidenza: nel che l'uomo si differenzia dai bruti. Un padre intanto, il quale ciò negasse ai figliuoli che ne abbisognano, si direbbe a stretto rigor di dritto un ingiusto. Ma sarà pure ingiustizia, se, pognamo caso che i figli siano altronde ben provvisti, e istruiti e collocati convenientemente, il padre non si curi di loro? Pare che no. Or quello che dicesi del padre, dicasi pure di chi succede per testamento al padre, e che forma una sola persona morale col testatore.

In quanto poi si attiene alla consorte, è vero che la disposizione del codice civile a favor di lei ha fondamento in natura. Ma questo fondamento è sull'equità, non sulla rigorosa giustizia. La giustizia rigorosa vuol solo che le si restituisca la dote che è sua, e la si risarcisca dei danni che per avventura abbia

sofferti. Ma i beni del marito a rigor di dritto non sono suoi. E ciò è sì vero, che alcune legislazioni civili altra legittima non assegnano al coniuge superstite.

A dir vero, a chi così ragionasse, noi non potremmo dar tutti i torti; e tal sentenza ci sembra sodamente probabile. Noi perciò esorteremmo calorosamente Matilde a dar la legittima a Flaminia e ai figliuoli di lei; ma se non riuscissimo nello intento, ci contenteremmo che almeno provvedesse i detti figli, se ne abbisognano, dei necessarii alimenti, e dei mezzi per la loro educazione e collocazione, e risarcisca Flaminia della intera dote. — Tal nostro parere, in materia nuova e scabrosa, sottomettiamo al giudizio dei dotti.

3. Al quarto. — Ciò che si è detto, riguarda il caso che Liberio abbia lasciato per testamento l'intero asse a Matilde; e questa, succeduta nella persona di quello, abbia assunto tutti gli obblighi di lui. Se poi Liberio muore *ab intestato*, è tutt'altra cosa. In tal caso Matilde non succede per nulla al defunto; nè può invocare in cascienza il disposto della legge civile che contempla il coniuge superstite, non essendo ella coniuge vera. Può solo reclamare il risarcimento dei danni recatile da Liberio pel turpe commercio avuto con lei, gravi o leggieri secondo le circostanze. La eredità poi dee passare in mano di coloro che per diritto naturale e divino succedono al defunto, quali sono i figli veri e la consorte.

CONSULTAZIONE XXIV.

Sugli obblighi e sui diritti dei genitori intorno alla legittima e alla disponibile.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se la legge civile che prescrive la legittima, obbliga in coscienza — 3. Se il padre può disporre liberamente della disponibile — 4. Se può fare larghi donativi con lesione della legittima — 5. Se chi riceve questi donativi ha obbligo di risarcire la parte lesa — 6. Soluzione del caso.

1. Giorgio, fra tutti i suoi figliuoli, predilige Fiorenzo primogenito, al quale vuol lasciare del suo asse ereditario più di quello che la legge consente. E per venire all'attuazione di tal

disegno, ogni anno fa donazione *brevi manu* al detto figliuolo di una considerevole somma risparmiata dalle rendite e che potrebbe investirsi in fondi; e non di rado intitola a lui qualche capitale da collocare. Nel testamento poi dispone a favor di lui della intera parte disponibile.

Si chiede:

1.° La prescrizione della legge civile, circa la parte legittima e disponibile, obbliga strettamente in coscienza?

2.° Pecca il Padre che dalla parte disponibile del suo asse dispone secondo gli talenta, a favore tanto di qualche figlio quanto di estranei?

3.° Pecca, se per sola predilezione fa larghi donativi ad alcuno, onde in fin di vita viene a scemarsi la legittima?

4.° Sono tenuti a qualche cosa coloro che ricevono le donazioni o le parti più pingui?

5.° Che è da dirsi di Giorgio e di Fiorenzo?

2. Al primo. — È certo che le disposizioni delle leggi civili, quando sono consentanee alla giustizia, obbligano pure in coscienza. Così tutti i DD., i quali ciò desumono da molti luoghi della S. Scrittura e dalla ragione del pubblico bene. Si ascolti in ispecie l'Angelico: « Si (leges humanae) iustae sint, habent vim obligandi in foro coscientiae a lege aeterna, a qua derivantur, secundum illud Proverbior. 8. *Per me reges regnant, et legum conditores iusta decernunt* » (1. 2., q. 96, a. 4, in corp.). Sopra tutto obbligano, quando comandano qualche cosa con irritare gli atti contrarii (Gury *Casus*, V. I, n. 151).

Or la disposizione delle leggi civili che riguarda la legittima, ha tutti i prefati requisiti: è giusta; è utile al bene comune; irrita ogni atto in contrario: essa perciò, generalmente parlando, obbliga pure in coscienza (Gury, *Comp.* T, I. n. 827. etc.).

Abbiamo detto *generalmente parlando;* imperocchè non mancano casi in cui i genitori possono assottigliare la parte legittima per giuste ragioni (come sarebbe quella di riconoscere con più larghezza i servigi ricevuti da un figliuolo probo o bebefico) con qualche danno di un altro figlio dissipatore e vizioso (Gury, T. I, n. 827); e nel generale quante volte si tratta di donazioni rimuneratorie o a figli o ad estranei, e di contratti onerosi, o anche, probabilmente, secondo alcuni, di grosse largizioni in opere pie, salvi sempre gli alimenti pei figli (Ligor. L. III, n. 740.)

Fuori di questi casi, i genitori hanno obbligo di non ledere la legittima di ciascun figlio; e non pure in morte su ciò che rimane del loro patrimonio, ma altresì in vita con isciupare le proprie sostanze, o con donazioni inofficiose o finti contratti (Gury, T. I, n. 828).

3. Al secondo. — La parte disponibile perciò appellasi con questo nome, perchè è in pieno arbitrio del testatore. Questi non lede la giustizia, disponendone come meglio gli talenta. Può ledere solo la carità, quando si fa guidar dal capriccio o dalla cieca passione, togliendo a figli bisognosi e concedendo a chi non ne ha bisogno; ovvero privandone qualcuno per mero odio o avversione; o anche prevedendo che per siffatta parzialità avranno a suscitarsi invidie e dissensioni tra i figliuoli.

Nel generale però non si vuol privare il testatore del diritto di disporre di una parte del suo asse: la legge lo consente, anche per conciliargli rispetto e obbedienza dai dipendenti, e per ottenergliene cure maggiori. — Per la qual cosa non sono tenuti i genitori di lasciar tutto ai figli, o di dare egualmente a ciascuno di essi. Possono, laddove i figli non sieno bisognosi, legare ad altri quanto loro piace della disponibile e tra i figli stessi dar di più a chi abbia meglio saputo meritare il loro amore e la loro considerazione (V. Scavini, P. II, n. 331).

4. Al terzo — I genitori non possono far donativi sul capitale da lor posseduto con lesione della legittima, senza le giuste cause enumerate più sopra. Or fra queste cause non può ammettersi la sola predilezione, la quale è di per sè irragionevole e spesso argomento di odii mortali.

Sulle rendite superanti possono far donativi a chi lor piace; giacchè i genitori sono padroni, non semplici amministratori dei loro beni; nè sono obbligati ad accrescere il capitale con le dette rendite, quando a ciò non sieno astretti da precisa necessità: « Parentes per se nullo iure adaugere patrimonium ex reditibus vel labore tenentur » (Gury. T. I, n. 828).

5. Al quarto — Dove sia chiara la ingiustizia dei genitori, chi più ha ricevuto ha obbligo di restituire fino alla reintegrazione della legittima; giacchè, stando ai principii stabiliti, vuolsi osservare il disposto della legge, la quale vieta ed irrita siffatte donazioni, art. 8.

Ma il difficile sta nel chiarire questa ingiustizia; giacchè qui siamo ad esaminar la questione dopo il fatto, ed *omne fac-*

tum praesumitur recte factum, quando non sia manifesto il contrario. Ora può non di rado presumersi che i genitori abbiano avute le loro giuste ragioni nelle fatte preferenze.

Messo pure che ci sia obbligo di restituire, quest'obbligo però non corre prima della sentenza del giudice, essendochè, a detta dei Teologi, siffatte donazioni sono revocabili, ma non invalide. Così il de Lugo : « Parentes si inofficiose donaverint, hoc est in praeiudicium legitimae filiorum, eorum donationes revocari possunt a filiis. Non tamen est invalida donatio, sed revocari potest » (Disp. 23, n. 147). Così pure il Dott. S. Alfonso : « Notandum autem quod donatarius ante sententiam iudicis nil tenetur restituere filiis » (L. III, n. 740).

Finalmente deve porsi attenzione alla buona fede del penitente, facilissima ad aversi in simili casi, che in taluni luoghi soprattutto sono ovvii : e però non lo si dovrà allora molestare con inopportune interrogazioni.

6. Al quinto — Dalle premesse teoriche si raccoglie pel nostro caso, che Giorgio, nelle largizioni che fa *brevi manu* a Fiorenzo, non si può accusar d'ingiustizia, perchè egli non ha alienato il capitale, ma la sola rendita, ed è noto che i genitori possono ben disporre per ordinario di tutta la rendita, senza essere tenuti di accrescerne il patrimonio.

Nello intitolare poi a Fiorenzo qualche capitale da collocare, vuolsi vedere se questo capitale è formato dalle sole rendite superanti, ovvero fa parte del patrimonio. Nel primo caso non pecca, per le addotte ragioni, nel secondo caso pecca, perchè lede la legittima senza giusta causa.

Nell'uno e nell'altro caso però Giorgio, se non pecca contro la giustizia, può peccare contro la carità, come si è detto nella risposta al 2.° quesito.

Fiorenzo, quand'anche abbia forse peccato contro la carità, se ha indotto il padre a quelle donazioni, per giustizia nulla deve prima della sentenza del giudice (1).

---

(1) Il ch. d'Annibale, sulla questione se i genitori possono togliere alcun che dalla legittima o ai figli in genere o a qualcuno in particolare, crede poter dare le seguenti regole : « Si rem extimare licet ex communi fere omnium parentum sensu et affectione, quasi ex quodam naturali iure, reos non esse inquietandos, regulariter, I. quoad donationes vel largitiones quae fiunt *brevi*

CONSULTAZIONE XXV.

Circa i frutti di fondo ecclesiastico comprato in buona fede.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se il disposto dell'art 703 del codice italiano circa i frutti dei possessori di buona fede valga in coscienza — 3. Risuluzione del caso.

1. Gisolfo compra con lieve prezzo un fondo ecclesiastico dal Demanio, che in buona fede crede potersi acquistare. Avendo conosciuto che ciò è vietato, è pronto a restituirlo ; ma dei frutti percepiti non vuol rendere ragione, poggiato sull'art. 703 del Codice italiano, che aggiudica i frutti interamente al possessore di buona fede.

Si chiede :

1.° Vale in coscienza il detto articolo delle leggi italiane ?

2.° È tenuto Gisolfo ai frutti ?

3.° Coglie qualche censura, se vi si ricusa ?

2. Al primo. — È quistione fra i Teologi se si può stare in coscienza al disposto delle leggi civili che aggiudicano al possessore di buona fede i frutti percepiti. Alcuni negano, dicendo che i frutti seguono la cosa, e però debbono appartenere al padrone di questa. Quando adunque si conosce che una cosa non è propria, ma d'altri, con la cosa devono rendersi tutti i frutti naturali e civili ed anche misti, per la parte naturale, se esistono ; e se non esistono, ciò che per essi si è risparmiato del proprio. — Altri per contrario, considerando come il disposto di questa legge può dirsi vantaggioso al bene comune, perchè provvede alla tranquillità delle possessioni, all' utile del commercio e chiude l'adito a dannosi litigi, ammettono che valga

---

manu ; vix enim est, ut quis id sibi nefas ducat ; dum ne hoc ingens aliquid sit, vel in odium liberorum fiat. Nec II. si aliquid foeminis detrahunt (praesertim nuptis), ut maribus adiiciant ; et revera vix aliquis est qui id praestare non studeat quavis arte et fallacia, ad legem eludendam adhibita. Nec demum III. qui ex gravi causa uni ex maribus plus relinquunt. Adeoque nec hi inquietandi erunt, qui ab eis acceperint quoad per sententiam judicis restituere cogantur ».

pure in coscienza. Al Gury ed al del Vecchio questa sentenza sembra più probabile, e il de Varceno aggiunge che *haec dispositio obligat in conscientia ob bonum publicum* (Tom. I, Tr. XIII, C. III, art. 1).

Al secondo. — Se Gisolfo acquistò il fondo ecclesiastico in perfetta buona fede, cioè con invincibile ignoranza che si apparteneva alla Chiesa (il che è ben difficile ammettersi), non vi è ragione evidente che lo astringa a non avvalersi della disposizione del Codice italiano. È vero che qui si tratta di beni ecclesiastici, che vanno regolati secondo il gius canonico ; ma è vero altresì che i canoni non contemplano il caso dello acquisto in buona fede. Il Tridentino parla solamente di chi usurpa i beni di Chiesa, o di chi presume prendere le cose usurpate (Sess. 22, Cap. 11 *de ref.*). e a questi soli infligge la censura. Or è a tutti noto come nei casi che non sono contemplati dal diritto canonico, vuolsi stare alle disposizioni del codice civile, il quale supplisce ciò che manca alla canonica legislazione, purchè non difforme da essa (v. d'Annibale *Summula*, Vol. I, n. 288).

Gisolfo dunque, nel caso, non può dirsi certamente tenuto ai frutti percepiti in tutto il tempo della sua buona fede. E poichè *melior est conditio possidentis*, non vi si potrebbe astringere nel foro della coscienza.

Al terzo. — Nè cade in censura ; per cogliersi la quale fa d'uopo della colpa grave e della piena cognizione della medesima censura (v. Trident. l. c.). — Cadrebbe in peccato ed in censura solamente quando, uscito di buona fede, ricusasse di restituire il fondo : il che non è secondo il caso.

CONSULTAZIONE XXVI.

Di una moglie che invola ciò che la legge attribuisce al coniuge superstite, quando non può ottenere dal marito la formalità civile.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se la moglie può prendere qualche cosa di nascosto dai beni del marito — 3. Se può prenderla per compensarsi della legittima — 4. Soluzione del caso.

1. Plautilla, sposata ecclesiasticamente con Claudio, non potendo indurre il marito ad aggiungere al matrimonio la forma-

lità civile, piglia di nascosto dai beni di lui tanto quanto basta a formare la parte legittima che il Codice assegna al coniuge superstite. Muore Claudio, e Plautilla presentasi al Confessore.

Si chiede:

1.° Può la moglie lecitamente prendere di nescosto alcun che dai beni del marito?

2.° Poteva Plautilla compensarsi occultamente di ciò che non avrebbe potuto conseguire senza la formalità civile?

3.° Che deve imporle il Confessore?

2. Al primo. — Perchè la moglie non pecchi nel prendere qualche cosa di nascosto dai beni del marito, fa d'uopo che questi sia *irrationabiliter invitus*. Or egli si è tale: 1.° Quante volte ricusi di somministrare ciò che fa d'uopo alla famiglia, come vitto, vesti ed altre cose indispensabili, nel qual caso la moglie può sottrarre ciò che è necessario al bene o al bisogno della casa (Ligor. L. III, n. 541). — 2.° Quando si tratti d'impedire un male grave che sovrasti alla famiglia (Gury T. I, n. 554). — 3.° Quando il marito dilapida le sostanze domestiche: la moglie può nasconderli e conservarli a bene della casa (Gury l. c.). — 4.° Quando si tratta di donazioni rimuneratorie o di limosine moderate e secondo la consuetudine delle altre donne (Ligor. L. III. n. 541). — 5.° Similmente, s'ella ha prole di altro matrimonio, o genitori, fratelli e sorelle che languiscono nella miseria, può soccorrerli moderatamente dai beni del marito, purchè non abbia de' beni proprii o parafernali (Ligor. L. III, n. 542-543).

3. Al secondo. — La compensazione, per esser lecita, richiede varie condizioni, fra le quali è quella che il credito sia certo e senza eccezione; altrimenti sarà sempre migliore la condizione del possidente (Scavini P. II, n. 771). Or il credito di Plautilla è certo e senza eccezione? Da ciò che discutemmo nella soluzione di un caso affine (V. Cons. XXIII n. 5) vedemmo come la quota ereditaria della moglie assegnatale dalla legge, benchè abbia fondamento nella equità naturale, pur non è chiaro che l'abbia ancora nella rigorosa giustizia. Ciò per lo meno è dubbio; giacchè il marito non pare che altro debba di stretta giustizia naturale alla moglie, fuor della dote e del rifacimento dei danni. Per questa ragione, generalmente parlando, non sembra potersi abilitar Plautilla a compensarsi occultamente

di ciò che la legge le assegnerebbe, se si fosse adempita la formalità civile.

Abbiamo detto : *generalmente parlando ;* imperocchè non andrebbe così la cosa, laddove il marito avesse promesso alla moglie di compiere la detta formalità, e poi non volesse attenere. Ogni promessa accettata è debito ; soprattutto quando la si fosse posta per condizione espressa o tacita del matrimonio ecclesiastico : il che per ordinario suole spesso avvenire. In tal caso Claudio avea dovere di assicurar la quota di eredità alla moglie con la formalità civile : ricusandosi di farlo, ha obbligo d'indennizzarla. Plautilla perciò, non avendo altro mezzo di ristorarsi di questo dritto, può ricorrere *servatis servandis* all'occulta compensazione. Nè, secondo pensiamo, ha dovere di aspettar la morte del marito per esercitare il prefato dritto ; imperocchè ricusando questi d'impedire in vita il danno della moglie, al che è tenuto per giustizia, la moglie ha dritto di risarcirsi, anche vivendo il marito, di ciò che non potrebbe più dopo morte.

Del resto, la moglie, non essendo serva, ma compagna del marito, col quale vive in comunione di beni pel vantaggio della famiglia, può occultamente prendere alcun che da' beni di costui, sempre che questi non è, come s'è detto, *rationabiliter invitus*. Or non sarebbe egli certo tale, qualora per una cieca ostinazione volesse diseredare i figli e la moglie col non compiere la formalità civile ? I Teologi moderni condannano un marito di tal fatta a grave colpa, e il reputano incapace di assoluzione (v. Scavini, L. IV, n. 554 — d'Annibale *Summula*, de matrim. n. 360). La moglie perciò, che non vede altra via per provvedere al sostentamento della famiglia dopo la morte del marito, sembra che possa lecitamente provvedervi col mezzo della occulta compensazione.

4. Al terzo — Il confessore nulla dovrà imporre a Plautilla, purchè la compensazione sia stata fatta *ad aequalitatem*. Nel peggior caso, quando anche sia dubbio il dritto di Plautilla di compensarsi, soccorre il principio : *In dubio et pari causa melior est conditio possidentis.*

CONSULTAZIONE XXVII.

Se si può consentire l'arresto in chiesa, con la pubblica forza, di chi abbia insultato i sacri ministri.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Casi in cui si viola la immunità di asilo — 3. Quali pene sono in ciò comminate dal dritto — 4. Soluzione del caso.

1. Settimio parroco, mentre siede in confessionale e compie il suo ministero, è insultato ad alta voce da Trifone, famigerato pretofobo. A reprimere la costui audacia, manda per la forza pubblica, la quale arresta in Chiesa Trifone ; ma poi considerando che questi travavasi in luogo sacro, dubita di aver violata la immunità ecclesiastica ed essere incorso nelle censure.

Si chiede :

1.° In quali casi si viola la immunità di asilo ?

2.° Quali pene s'incorrono dai violatori ?

3.° Che è da dirsi del parroco Settimio ?

2. Al primo — L'immunità di asilo è quel diritto speciale che compete ai sacri luoghi, per cui chi in essi cerca rifugio, non può esserne estratto con violenza. È antichissimo nella Chiesa questo diritto, raffermandolo i più vetusti canoni. I Ss. Padri lo propugnarono ampiamente, come quello che si addice alla santità dei detti luoghi, al rispetto e alla venerazione che loro si deve (S. Aug. de Civ. Dei Lib. 1. C. 1. — S. Hieron. Ep. 127 ad Princ. — S. Gregor. Tur. Hist 1. 5. c. 4).

Nella legislazione canonica odierna godono di questo diritto tutte le Chiese, sieno o pur no consacrate, ancorchè pollute o interdette, purchè benedette per autorità del Vescovo (ex Cap. *Ecclesiae*, de Imm. Eccl.), e con esse le sagrestie, le torri, gli atrii, i portici e l' ambito. Inoltre i cimiteri, designati e benedetti dal Vescovo, benchè distino dalle Chiese ; i palazzi dei Cardinali o de' Vescovi ; le case parrochiali o canonicali ; i monasteri ; i Seminarii, e gli Ospedali, purchè eretti per autorità del Vescovo (ex L. Pateant C. de his qui ad Ecclesias confugiunt-ex Cap. Id constituimus C. 17. 9. 4.).

I rei che si rifugiano nei prefati luoghi, hanno i seguenti vantaggi : 1.° Non possono esser presi o messi in ceppi, molto

meno essere con violenza da essi strappati (Can. *Definivit* c. 17 9. 4). — 2.° Fino a che si trovano nel recinto dei detti luoghi, non possono dal giudice venir condannati a morte o ad altra pena corporale (ex Can. *Reum* c. 17. 9. 4. et Cap. *Inter alia* de Imm. Eccl.). — 3.° Non si può proibire che si rechi loro il necessario vitto e vestito (Cod. Tit. *De his qui ad Ecclesias confungiunt).* — 4.° Chiedendo asilo nelle Chiese, debbono esservi ammessi, nè possono venire scacciati (Ex. Cap. *Inter alia* de Imm. Eccl.). — 5.° Non possono esser dispogliati delle cose e dei beni proprii che portarono con sè (ex cit. Can. *Definivit*).

In tutti questi casi non è lecita la sola violenza. Imperocchè se si adoperassero frodi, inganni ed altri mezzi, per estrarre i rei dai luoghi sacri, non si violerebbe il diritto di asilo, il quale è in venerazione dei detti luoghi, non in grazia dei colpevoli (Ex Can. 6. *De his quae vi).* Nè tutti i colpevoli possono trovare asilo nei luogi sacri. Giacchè il diritto n'eccettua i laici che sieno pubblici ladri, o grassatori delle strade, o insidiosi aggressori di viandanti, o saccheggiatori di campi, ovvero omicidi, assassini, eretici, o rei di lesa maestà (ex Bulla *Cum alias* di Greg. XIV et Bulla *Officii nostri* di Bened. XIV). Il delitto però dev'essere certo e chiarito dal giudice ecclesiastico, nè si può estrarre il reo senza la sentenza del predetto giudice e presente un ecclesiastico da lui designato (ex Bullis cit.).

Questo per diritto comune. Vuolsi nondimeno attendere al dritto speciale di ciascun luogo, essendochè, per concordati intervenuti con la S. Sede, le immunità locali in più luoghi sono ridotte a ben poca cosa.

3. Al secondo. — La Cost. *Apost. Sedis* punisce con la scomunica riservata generalmente al Sommo Pontefice nell'Art. V: « Immunitatem asyli ecclesiastici ausu temerario violare iubentes aut violantes ». Dunque non ogni persona che viola questa immunità, o vi concorre, cade nella scomunica ; ma solo chi ne dà il comando e chi viola di fatto *ausu temerario*, cioè in amendue i casi con piena malizia, e di propria volontà. Così venne dichiarato dalla dalla S. C. dell'Inquisizione il 1. Febb. 1871, con le seguenti parole : « In quarto dubio plura a te congesta sunt. Et primum anxium te exhibebas circa magistratus catholicos, et gubernii servos, qui immunitatem asyli ecclesiastici violant, veritus nimirum ne omnes excommunicationi

subiaceant, quae in Const. *Apostolicae Sedis* est quinta inter excommunicationes latae sententiae R. P. reservatas... Qua te anxietate ut eximerent E.mi Patres, audito etiam SS. Oraculo, monitum te voluere, in ea formula verba *ausu temerario* utrumque membrum complecti. Ex quo intelligas eum tantum excommunicationem incurrere, qui ab aliis minine coactus, prudens ac sciens immunitatem asyli ecclesiastici aut violare iubet, aut exsequendo violat, quem porro, utpote omnis excusationis expertem excommunicationi subiacere, mirum esse non debet. »

4. Al terzo — Nel caso non abbiamo chi si rifugia nel luogo sacro, chiedendovi asilo, ma chi lo profana, insultando ai sacri Ministri per odio della religione. Giustamente devesi punire tal sacrilega arroganza, e però sono vani i dubbii di Settimio, credendo aver violato la immunità, ovvero incorsa censura.

CONSULTAZIONE XXVIII.

Se un sacerdote possa comparire e possa essere tradotto innanzi ad un giudice laico.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se un ecclesiastico possa far da testimone presso il giudice laico, sì nelle cause civili, come nelle criminali — 3. Se in giudizio può giurare — 4. Se può esservi tradotto come reo — 5. Se oggidì perciò s'incorrono pene — 6. Soluzione del caso.

1. Arcadio prete è citato più volte in giudizio come testimone, sia in cause civili, sia in criminali, e sempre si presenta senz'altro innanzi al giudice laico. Che anzi, avendo sofferto degli aggravii da un suo confratello nel sacerdozio, non ha difficoltà di tradurlo innanzi al medesimo giudice per farsene render ragione.

Si chiede:

1.° Possono gli ecclesiastici comparire presso i tribunali laici come testimoni, sia in cause civili, sia in criminali?

2.° Possono tradurre altri sacerdoti in giudizio presso i medesimi tribunali?

3.° Ci sia qualche pena per chi opera in tal modo?

4.° Che deve dirsi della condotta di Arcadio?

2. Al primo—Il privilegio del foro, di che godono gli ec-

clesiastici tutti, a cominciare dai tonsurati, importa la perfetta esenzione dall'obbligo di presentarsi e comparire presso i tribunali dei laici. Non istaremo a provare questa tesi che può dirsi fondamentale in diritto: diremo solo che se il chierico gode di tal privilegio, questo non è in grazia della persona, ma della dignità di cui è fregiato: laonde non può rinunziarvi, con ottemperare alle prescrizioni delle leggi civili.

Di qui viene che un ecclesiastico non può far da testimone presso i laici tribunali senza la venia del proprio Vescovo: « Clericus absque licentia sui Episcopi non potest testimonium ferre etiam in causa civili coram iudice laico » (S. C. Imm. 5 mai 1637 ap. Ferraris v. *Testis,* n. 107). E poichè, se il Vescovo non desse questa licenza, potrebbe scapitarne la pubblica giustizia e il bene dei privati, perciò la S. C. dei VV. e RR. definì che i Vescovi non possono ricusare tale facoltà per le cause civili: « Episcopus permittere debet ut presbyteri pro causis civilibus in foro saeculari examinentur » (14 Apr. 1616 in Tifernitana et 19 Iul. 1619 in Placentina).

È dunque chiaro che l'ecclasiastico, citato come testimone presso i tribunali laici, può e deve presentarvisi, ma non prima di averne chiesta la venia al legittimo superiore.

Vuolsi però avvertire che nelle cause criminali di sangue, un chierico, il quale con debita licenza fa da testimone, per evitare il pericolo d'irregolarità, deve premettere la protesta prescritta da Bonifacio VIII (Cap. Praelatis de hom. in 6), cioè ch'egli fa la testimonianza non perchè il reo di sangue sia punito, ma per difesa sua e dei suoi, o per utilità della giustizia pubblica (Scavini L. I, n. 520).

3. Ma che è da dire se alla testimonianza vogliasi aggiunto il giuramento? Può il chierico giurare presso i tribunali dei laici? — Gli ecclesiastici, come dicemmo in altra Consultazione, possono giurare innanzi al giudice laico quando vi si portano volontariamente per qualche necessità (C. *Ex rescripto,* 9, de iureiurando — C. *Pervenit,* 2, de fideiussoribus); non già quando son citati dal detto giudice a comparire dinanzi al tribunale per venir soggettati al giuramento. Il diritto canonico in più luoghi lo proibisce. Così il C. *Quoties,* 21, caus. 22: « Iuramentum vero clericus laico praestare non debet. » Così pure il C. *Nullius* ead. caus.: « Nullus ex ecclesiastico ordine cuipiam super sacra Evangelia iurare praesumat. »

Perchè gli ecclesiastici possano giurare in siffatti giudizii hanno anche bisogno della venia del proprio superiore. Onorio III nel c. *In inhaerentes*, 1, decreta: « Episcopus, inconsulto Rom. Pontefice, vel quisque Clericus, inconsulto praelato suo, minime iurare audeat. » V. Ferraris *Iuramentum* a. II. n. 44, et *Testis* a. 1, n. 107).

Siffatte disposizioni, sì per la testimonianza, come pel giuramento, vogliono strettamente interpretarsi; e però dove vigessero concordati e consuetudini contrarie, legittimamente introdotte, non han luogo (V. Scavini L. II, n. 74). Veggasi perciò se sono in uso nelle varie Diocesi: in alcune infatti si suol prendere licenza dal Vescovo per le testimonianze e pei giuramenti dei chierici, in altre no. Dove sorgesse dubbio si potrà domandare al Superiore una sola volta la venia per tutti i casi.

4. Al secondo — Se un chierico non può essere tradotto in giudizio per far da testimone, molto meno può esservi tradotto come reo. Le cause degli ecclesiastici, così civili come criminali, vogliono essere conosciute e giudicate dal tribunale ecclesiastico. Sono innumerevoli i luoghi del diritto che comprovano questo asserto (Cap. *Si imperator* II, dist. 96—Cap. *Bene quidem* I, dist. 96 — *In canonibus*, 57, caus. 16 — Cap. *Nemo nunquam* 1 etc.).

Questo per diritto comune. Fa duopo però osservare il diritto speciale di ciascun luogo; giacchè le immunità ecclesiastiche sono variamente in uso secondo i concordati o le consuetudini locali. I quali concordati non sembrano abrogati per ciò che taluni Governi non vogliono più riconoscerli, siccome dimostreremo distesamente in apposita Consultazione. Le consuetudini poi, se legittimamente introdotte, con la tacita venia dell'autorità ecclesiastica, possono anche in queste cose riputarsi valide.

Per la pratica, in questa materia, resasi non poco scabrosa per le difficoltà dei tempi, sarà bene rivolgersi sempre al Vescovo, e chiedere a lui parere e venia circa il tradurre i chierici presso il giudice laico; e così potranno pure evitarsi le pene che sono inflitte contro i violatori della immunità personale.

Al terzo—Prima della Costit. *Apostolicae Sedis*, la Bolla di Martino V *Ad retinendos*, e la *Bulla Coenae* colpivano di scomunica *latae sententiae* i giudici che ardissero tra-

durre innanzi ai loro tribunali le persone ecclesiastiche. Ma di presente si vuole stare, in quanto a siffatte censure, alle prescrizioni della sola Costit. *Apostolicae Sedis,* la quale nell'Art. VII delle Censure riservate *speciali modo* al Rom. Pont. ha: « Cogentes sive directe sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones. »

Ora perciò non vengono più censurati i giudici che son costretti a citare le persone ecclesiastiche innanzi ai loro laici tribunali, ma coloro che, non costretti da alcuno, ciò fanno, o costringono altri a farlo. Così la S. C. della Inquisizione (1 febb. 1871): « In ea formula attendere debes ad verbum *Cogentes*, quod sane indicat excomunicationem eos non attingere qui subordinati sint etiamsi iudices fuerint, sed in eos tantum esse latam qui nemine coacti vel talia agunt, vel alios ad agendum cogunt. » — E quali saranno costoro? I soli legislatori forse che con le loro leggi pongono il giudice in tale necessità? A noi prima non sembrava: giacchè per questi provvede la seconda parte del medesimo articolo che colpisce di censura: « edentes leges vel decreta contra libertatem vel iura Ecclesia. » Nondimeno il S. Officio il dì 23 gennaio 1886 notificò ai Vescovi: « Caput *cogentes* non afficere nisi legislatores et alias auctoritates cogentes sive directe, sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones. » Con questo limitò la censura ai soli legislatosi. Ultimamente però il S. P. Pio X col *Motu proprio* del 9 ottobre 1911 estese la censura a qualsivoglia persona privata si arbitri di tradurre presso i tribunali laici gli ecclesiastici sia come convenuti sia come testimoni senza permesso dell'autorità ecclesiastica: « Statuimus atque edicimus: quicumque privatorum, laici sacrive ordinis, mares feminaeve, personas quasvis ecclesiasticas sive in criminali causa sive in civili, nullo potestatis ecclesiasticae permissu ad tribunal laicorum vocent, ibique adesse publice compellant, eos etiam omnes in excommunicationem latae sententiae speciali modo Rom. Pontifici reservatam incurrere ». Ma di ciò più abbondantemente parleremo altrove.

Vuolsi pure considerare la clausula: *praeter canonicas dispositiones;* in forza della quale vengono eccettuati i casi in cui si può permettere di tradurre gli ecclesiastici innanzi al

giudice laico, e questi, secondo gl'interpreti della cit. Costituzione, sono o quando sia in vigore qualche concordato con la S. Sede in cui ciò sia consentito, o quando si tratti di sacerdoti degradati; e noi aggiungeremo pure quando la consuetudiene, legittimanente invalsa e tollerata dai superiori, permetta che senza la venia del Vescovo i privati si rivolgano ai tribunali laici nelle controversie che hanno con gli ecclesiastici.

5. Al quarto — Il Sacerdote Arcadio malamente si conduce con presentarsi testimone innanzi al giudice laico senza prima averne ottenuta licenza dal Superiore. Assai più malamente opera con tradurre il suo confratello nel Sacerdozio, come reo, innansi al medesimo giudice. Per questo secondo capo incorre la scomunica specialmente riservata al Rom. Pontefice. Se poi fosse in vigore un qualche concordato o una giusta consuetudine ciò consentisse, allora potrebbe essere scagionato di qualsivoglia colpa e pena.

CONSULTAZIONE XXIX.

Quali pene s'incorrano per le subaste pubbliche e private di beni ecclesiastici.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Pene per la licitazione pubblica — 3. Pene per la licitazione privata — 4. Se il lucro debbasi restituire ed a chi.

1. Più persone, volendo fare acquisto di alcuni beni ecclesiastici, dal Demanio posti in vendita, senza venia Apostolica, dànno il mandato ad una di esse di presentarsi all'asta, col patto che i fondi aggiudicati siano divisi fra tutti. Così viene eseguito. Ma i fondi non potendo spartirsi con eguale misura, sono esposti ad una seconda, ma privata, subasta fra i soli socii, e ceduti a coloro che offrono prezzi maggiori. Da questa nuova vendita si ricava un considerevole lucro che viene diviso fra tutti i socii.

Si chiede:

1.° Incorrono la censura, tanto gli aggiudicatarii dei fondi, quanto chi partecipa alla privata subasta?

2.° Debbono restituire, ed a chi, questo lucro riportato?

2. Al primo — Nel caso proposto vuolsi considerare una doppia licitazione: la pubblica e la privata. Nella prima più persone si accordano tra loro di acquistare taluni beni ecclesiastici senza la debita venia, dando il mandato ad uno di esse di rispondere alla subasta. I beni furono aggiudicati a chi rispose, e passarono perciò in possesso di tutt'i socii. Qui non abbiamo una diretta usurpazione di beni di Chiesa, e però non è il caso punito di scomunica specialmente riservata al Papa dalla Costit. *Apostolicae Sedis* (art. XI): « Usurpantes aut sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas, ratione suarum Ecclesiarum aut Beneficiorum pertinentes. » — Abbiamo però un'appropriazione indebita dei detti beni che già furono da altri usurpati; appropriazione che cade senza dubbio sotto la sanzione del Tridentino (Sess. 22 — Cap. 11) della scomunica semplicemente riservata al Rom. Pontefice. Il Concilio infatti include nella detta censura non solo chi usurpa i beni sacri, ma altresì i mandanti, i chierici consenzienti e chi addice a sè questi beni con qualunque mezzo: « Quomodocumque etiam ex donatione suppositae personae » (V. Cons. I, n. 6). E però non può nascer dubbio che chi acquista i detti beni dalle mani dell'usurpatore coglie le prefata censura. Ciò fu pur definito il dì 8 Luglio 1874 dalla S. C. dell'Inquisizione con queste parole: « Minime dubitandum, quin ementes bona ecclesiastica ab usurpationibus usurpata incidant in excommunicationem R. Pontifici reservatam: etenim, praescindendo a quaestione an supradicta emptio aliquo modo attingatur a Constit. *Apostolicae Sedis*, nulli dubium esse potest quin comprehendatur a clarissima dispositione Cap. XI de Ref. Sess. XXII Conc. Tridentini. » Stante ciò, è chiarissimo che incorre la detta scomunica, nel caso, non solo chi risponde all'asta, ma tutt'i socii altresì che ne diedero il mandato. Imperocchè i fondi acquistati non si appartengono al primo solamente, ma a tutti gli altri ancora; e nel cit. capitolo del Tridentino, si fa espressa menzione di chi addice a sè i beni sacri usurpati con qualunque mezzo *quomodocumque*, e segnatamente di chi dà il mandato di impadronirsene, seguito dall'effetto; *sive per se sive per alios.*

3. Che deve poi dirsi della seconda e privata subasta? Si coglie anche qui una seconda censura? — Concorrendo alla detta asta le medesime persone che ebbero i fondi dalla prima, non incorreranno in altra censura. Non incorrono novamente

la censura del Tridentino come usurpatori, essendo che già l'hanno colta per la prima subasta. Neppure incorrono la censura della estrav. *Ambitiosae* come alienatori, giacchè questo secondo reato è incluso nel primo; come dimostrammo altrove. — Si conchiuda perciò che, tanto gli aggiudicatarii dei fondi, quanto chi partecipa alla privata subasta, sono irretiti della scomunica del Tridentino generalmente riservata al Rom. Pontefice, non per effetto dell'asta privata, ma della pubblica, alla quale concorsero tutti, uno con rispondere all'asta, gli altri con darne il mandato e con parteciparne all'acquisto (1).

4. Al secondo — Circa il lucro del ricavato dalla rivendita è ancora indubitato che debbasi restituire alla Chiesa. Imperocchè questo lucro è parte del prezzo dei fondi acquistati : or i fondi appartenendo alla Chiesa, alla Chiesa parimente deve tornare il detto lucro, almeno fino a che i fondi non le si restituiscano interamente. E però alla domanda : « Se possono assolversi e sotto quali condizioni coloro che acquistarono beni ecclesiastici immobili e poi li vendettero ad altri ; e che cooperarono ai contratti sopra i medesimi beni » — la S. Penitenzieria il dì 1 giugno 1869, in occassione del giubileo concesso nell'anno precedente, rispose : « Affirmative, deposito lucro exinde iniuste percepto in manibus Ordinarii ad effectum illud conservandi favore locorum piorum, quae damna passa sunt. »

---

(1) Ciò va detto per coloro che mettono i fondi ecclesiastici usurpati alla nuova subasta privata ; non per chi concorre all'asta e ne riesce aggiudicatario. Costui coglie la censura del Tridentino, addicendo a sè fondi della Chiesa usurpati.

CONSULTAZIONE XXX.

Circa il sequestro della pensione governativa e dei lucri avventizii.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se possono soggettarsi a sequestro civile la pensione e gli avventizii di un ecclesiastico — 3. Pene contro i sequestranti — 4. Soluzione del caso.

1. Svetonio, avendo un credito col prete Gelasio, e non potendo, dopo replicate istanze, avere il suo, per atto di usciere gli sequestra la pensione governatlva e i lucri avventizii.

Si chiede:

1.° Opera bene Svetonio?

2.° Cade in qualche pena?

2. Al primo — Per *sequestro* dinotasi l'atto, con cui legalmente s'impedisce ad un ecclesiastico la percezione dei frutti che gli son dovuti, per ragione della sua chiesa o del suo benefico (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 45). Or poichè l'ecclesiastico va esente dalla giurisdizione del giudice laico, pel privilegio del foro, non può essere costretto da quello a compiere i suoi doveri. L'unico tribunale competente pei chierici è l'ecclesiastico, al quale si dovrà ricorrere innanzi tutto: il fare altrimenti è un trasgredire i Sacri Canoni; una grave iniquità.

Ciò per diritto comune. Fa d'uopo però considerare il diritto speciale di ciascun luogo e i varii concordati in vigore, come pure le consuetudini legittimamente introdotte: nel che, come dicemmo nella Cons. XXVIII, sarà bene chiedere parere e venia dal Vescovo, per rivolgersi, senza tema di peccato e di censure, al giudice laico, ed ottenerne giustizia.

3. Al secondo — In quanto al sequestro contro un ecclesiastico, per due capi si può incorrere la censura:

1.° Per l'art. XI della Cost. *Apost. Sedis* nelle censure specialmente riservate al Rom. Pontefice, dove sta detto: « Usurpantes aut sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas, ratione suarum Ecclesiarum aut Beneficiorum pertinentes. »

2.° Pel cap. 11.° Sess. XXII del Tridentino, in cui si colpisce di scomunica generalmente riservata al Papa chi usurpa:

« bona, census ac iura etiam feudalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se, vel per alios. »

In amendue i capi si tratta di *usurpatori* e di *sequestranti*, nè si fa menzione di cooperatori: il sequestro perciò vuolsi intendere al modo della usurpazione; cioè fatto per prepotenza e senza giusta ragione. Che se abbia una giusta ragione, cioè se chi compie il sequestro o la usurpazione dei frutti abbia diritto o credito sul chierico e si appropria non più di quanto corrisponde al detto credito, in tal caso non sembra che incorra le dette censure. Il Navarra ed il Bonacina dicono ciò apertamente della censura del Tridentino (V. Cons. I, n. 6): lo stesso corre altresì per la censura della Costit. *Apostolicae Sedis*.

Nei predetti capi si parla inoltre solo di frutti che derivano dai beneficii o dalle chiese, non già di quelli che sono proprii delle persone e si lucrano accidentalmente. Perciò se cade in queste censure chi sequestra o usurpa le distribuzioni quotidiane che son parte delle prebende, non vi cade chi sequestra o usurpa le distribuizioni incerte o avventizie che non appartengono a beneficii (V. Cons. I, n. 7).

4. Dal fin qui detto sembra chiaro che Svetonio, essendo creditore di Gelasio, non cade in censura con sequestrargli la pensione governativa e i lucri avventizii pei due prefati capi.

CONSULTAZIONE XXXI.

Circa la sola amministrazione dei beni ecclasiastici usurpati.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se possono semplicemente amministrarsi i beni ecclesiastici usurpati — 3. Se vi sia censura — 4. Che fare per evitarla.

1. Livia, presentatasi per la confessione al parroco Asdrubale, fra le altre cose, dice che suo marito, nel partire per l'estero, lasciò a lei la procura di amministrar la sua roba. Or avendo il detto marito acquistato dei beni ecclesiastici dal demanio, senza venia Apostolica, domanda a quel parroco come deve regolarsi circa i medesimi.

Si chiede:

1.° Può Livia amministrare i detti beni del marito?

2.° Cade in qualche censura?

3.° Che deve consigliarle il parroco?

2. Al primo — I beni ecclesiasti, dal Governo incamerati, nè possono acquistarsi senza venia Pontificia, nè amministrarsi. L'amministrazione infatti è un esercizio di dominio che può aver luogo sulla roba propria, non sull'altrui. Or i beni ecclesiastici, benchè comprati dal Demanio, si appartengono sempre alla Chiesa, la quale solamente può permettere che vengano venduti o amministrati. Livia perciò, a rigor di dritto, non può amministrare i detti beni.

3. Al secondo — Il Tridentino fulmina la scomunica maggiore, generalmente riservata al Papa, contro tutti coloro, che addicono a sè beni usurpati della Chiesa, ed anche *iura, census, fructus, emolumenta*, che riguardano i medesimi (Sess. XXII, Cap. 11); nel che va compresa l'amministrazione dei detti beni. Livia, per conseguenza, ove non voglia stare alle leggi della Chiesa, cade nella detta censura.

4. Al terzo — Per evitare la prefata censura e per mettersi in piena regola di coscienza, Livia dovrà rivolgersi alla S. Sede, affine di ottener la debita venia. Potrebbe il Vescovo, per le solite facoltà, delegategli dalla S. Sede, permetterle la detta amministrazione? Il Vescovo oggidì può solo ammettere alla composizione i compratori di beni sacri fino al valore di L. 30,000. Non ha facoltà per la semplice amministrazione. Non resta dunque che rivolgersi alla S. C. del Concilio. — Ecco ciò che il parroco dovrà consigliarle (1).

---

(1) È bene pure che il parroco abbia sott'occhi ciò che Monsignor Vescovo di Policastro espose alla S. Penitenzieria, e la risposta della medesima: « Alcuni diocesani, acquirenti di beni ecclesiastici *absque venia*, trovansi emigrati per le lontanissime regioni delle Americhe. Or le loro mogli, rimaste in diocesi ed obbligate ad amministrar quei beni comprati dai rispettivi mariti, vorrebbero mettersi in buona regola di coscienza, e, munite, come sono, di procura generale dei mariti rispettivi, vorrebbero le debite obbligazioni firmare in beneficio della Chiesa. Ma siccome non sanno di scrivere, nè sembra prudente lo stipularle per mano di pubblico notaio, il Vescovo oratore implora dall'Em. V. Rev.ma un rimedio straordinario per la salvezza delle anime di costoro, ammettendole a sottosegnare di croce una privata dichiarazione come

CONSULTAZIONE XXXII.

Dell'obbligo che hanno le Monache di recitare l'officio divino.

Sommario — 1. Dichiaraz. della S. C. de' VV. e RR. sull'obbligo nelle Monache dell'off. divino — 2. Obbligo delle coriste di voti solenni di recitar l'off. in comune — 3. Obbligo delle medesime di recitarlo in privato — Obbligo delle converse — 5. Obbligo delle monache di voti semplici.

1. Sull'obbligo che hanno le Monache di recitare l'officio divino, molto si è scritto e disputato dai Dottori; senza però che si sia fatta tanta luce, da dileguare ogni dubbio. Crediamo utilissima cosa intrattenerci alquanto su di questo argomento che con molta precisione vien chiarito dalla seguente risposta della S. C. dei Vescovi e Regolari del di 19 Aprile 1844 *in Cenomanen., super obligatione Monialium recitandi divinum Officium.*

Il Vescovo di Le-Mans in Francia si rivolse alla S.ª Sede con chiedere la soluzione di questo importante quesito:

« Se le Monache in genere sieno strettamente obbligate sotto grave peccato, in forza della loro professione, alla recita dell'Officio divino, proprio del loro Istituto? »

E la S. C., dopo matura ponderazione, rescrisse: *Affirmative quoad Moniales vota solemnia professas, iuxta regulam ab Apostolica Sede approbatam, in qua huiusmodi onus imponitur. Si autem tale onus in regulis non imponatur, Orator consulat probatos auctores relate ad obligationem quae ex consuetudine oriri potest. Ubi vero vota simplicia sint, non teneri.*

2. Ecco quanto da questo interessante documento si può raccogliere:

---

procuratrici, contentandosi del valore coscienzioso, che potrebbe avere quest'atto, quantunque non abbia alcun valore legale nell'esterno foro. » — *Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, respondet: Oratrices recurrant nominatim per medium Ordinarii, et providebitur. Ceterum declaratio fieri debet meliori modo quo potest etiam per signationem crucis, iuxta propositum.* — Die 15 Apr. 1873 — (v. *Monit. Eccl.* v. I, p. 239).

a) Le Monache di voti solenni e coriste hanno grave obbligo di recitare l'officio in comune, dove questo prescrivano le proprie regole approvate dalla S. Sede. Così porta l'antica consuetudine della Chiesa ; così gli statuti di quasi tutti gli Ordini religiosi ; così la *Clementina 1 de celebr. Missar.* ; così la comune de' Dottori (Miranda, q. 9 de Monial. a. 6. — Lezana t. I, c. 25, n. 13. — Tamburinus q. 1, n. 2. — Pallizzari c. 6, n. 12). La detta obbligazione però cade sul corpo del Monastero, e precipuamente sull'Abbadessa che n'è il capo, e la quale deve provvedere perchè non manchi la sacra salmodia. Si ascolti Gaetano de Alexandris nella sua riputatissima opera che ha per titolo *Confessarius Monialium (p. 2. c. 1)* : « Utrum Moniales teneantur sub gravi officium divinum publice in coro recitare ? Resp. teneri, tum ex antiqua Ecclesiae consuetudine, tum ex statutis fere omnium religionum, tum ex *Clementin. 1. de Celebrat. Missar.*, tum ex communi Doctorum, et talis obligatio est sub mortali, praecipue respectu Abbatissae, quia quando obligatio cadit in corpus mysticum alicuius communitatis, ad caput talis corporis pertinet praecipue curare huiusmodi oneris solutionem. Obligantur quoque Moniales collective sumptae, quia haec obligatio afficit Communitatem, quam ipsae constituunt ; divisive tamen acceptae non tenentur, nisi magnam iacturam officium pateretur ; quia ad interessendum in Choro obligantur iuxta mensuram regulae, quae ad poenam tantummodo obligat, non ad culpam saltem mortalem, et est communis sententia. »

3. *b*) Se però le Coriste non hanno sempre grave obbligo di recitare l'officio in comune, pare che l'abbiamo sempre di recitarlo in privato. È vero che nessuna legge scritta impone quest'obbligo e molti Dottori non lo riconoscono, nel detto caso ; molti altri però e più ragionevolmente lo riconoscono, facendolo derivare dall'antica e non interrotta consuetudine di recitarlo. E qui è bene riferire le parole del cit. Autore (ibid.), il quale, dopo aver addotta la sentenza di dodici Dottori che negano l'obbligo, dice: « Contra hanc sententiam reclamant communiter doctores, et merito ; atque adeo peccare mortaliter Moniales privatam horarum canonicarum recitationem omittentes, defendunt praecipue Malderus, Gavantus, Belloch. et Portel. Quia cum in vetustis sciri non possit a quo sit orta consuetudo *(1 si arbiter 28, ff. de probat.)*, attendenda est observantia, quae de-

clarat eiusmodi consuètudinem obligare ; immo potest observantia constituere ius et facere quod id obliget, quod de se non obligat *(1 de quibus et nulli ff. quod cuiusque univers.)*. Unde licet non constet an consuetudo praedicta recitandi horas canonicas sit introducta animo obligandi, obligat nihilominus, quia observantia ita declarat et decernit. » Con ciò però non vogliamo dire che la sentenza opposta manchi di vera probabilità, e debba senz'altro condannarsi chi voglia seguirla.

4. *c*) Se poi si parli non di Monache Coriste, ma di Converse, queste non hanno verun obbligo di officio divino. Solo per regola o per consuetudine debbono recitare alquante preci, dette officio laicale, ma, a giudizio del Pellizzari, rigido più che no, siffatte preci non obbligano *sub gravi* : « Puto tamen, et mecum idem sentiunt viri docti a me consulti, huiusmodi obligationem non esse sub peccato mortali » (*De Monial.* Cap. VI, n. 15) (1).

---

(1) Giova qui tener presenti i varii privilegii che hanno i Religiosi (e per parità di ragione le Religiose) circa la recitazione dell'officio divino. S. Alfonso li compendia nel seguente tratto che si legge nel suo libro *La vera sposa di G. C.* Cap. XXIV, § 3, n. 9 : « Voglio qui in fine, per intelligenza delle monache e per sollevarle da qualche angustia, soggiungere i privilegi concessi loro dai Sommi Pontefici. Per 1.° Clemente VII concesse a tutti i religiosi infermi ed agl'infermieri il potere soddisfare all'officio divino con dire sei o sette salmi, da assegnarsi dal superiore con sette *Pater* e due *Credo*. E Martino V concesse ai religiosi convalescenti il soddisfare con quella porzione di officio che pare ai loro confessori. E si noti che per infermi s'intendono quegli infermi che patiscono qualche infermità, ma l'infermità non è tale che per quella sarebbero per sè scusati dall'officio. Di più si noti che i privilegii dati ai religiosi si intendono anche dati alle religiose ; mentre ciò che è concesso agli uni s'intende vicendevolmente concesso alle altre in tutte quelle cose che possono convenire.

« Per 2.° Leone X concesse ai religiosi di potere anticipare gli officii più lunghi e riserbare i più brevi per i giorni di maggiore occupazione.

« Per 3.° Innocenzo IV concesse privilegio alle monache d S.ª Chiara (e per esse a tutte le monache di clausura, le quali tutte comunicano nei privilegi tra di loro) di potere soddisfare coll'officio delle converse per ogni ragionevole causa, come sarebbe se taluna fosse scrupolosa, o se stesse affaticata, ovvero occupata per la maggior parte del giorno in affari utili, o pure se non fosse ancora bene istruita nell'officio delle coriste, secondo il giudizio della superiora, perchè il privilegio fu conceduto assolutamente senza condizione.

5. *d*) Tutto ciò vale per le monache di voti solenni: per quelle poi di voti semplici, non vi ha obbligo personale di recitare l'officio divino. Così non v'ha obbligo per le Monache di Francia, delle quali più volte fu dichiarato: « Vota quae in praesenti rerum statu a Monialibus in Regno Galliarum emittuntur, uti simplicia a Sancta Sede aestimari. » Così pure vuol dirsi dei nuovi Istituti di voti semplici, che nascono da per tutto, ai quali la S. C. vuol prescrivere la recita del piccolo officio della B. V. M., ma senza obbligo grave, e con la dichiarazione che le regole di siffatti Istituti obbligano sotto colpa solo in quelle cose che riguardano i voti, ovvero le leggi divine ed ecclesiastiche.

Non così però quanto alle professioni di voti semplici che la S. Sede permette in Italia nei monasteri di voti solenni, in cui viene impedita dal Governo la professione di voti solenni. Il Vescovo di C. avendo chiesto se le dette professe sieno obbligate *sub gravi* all'officio divino, la S. de' C. VV. e RR. il dì 8 febbr. 1887 rispose: *Affirmative*; *iuxta constitutiones respectivi Monasterii.* Nondimeno, rispetto al triennio di voti semplici da premettersi ai solenni, in forza del Decr. della S. C. de' VV. e RR. 3 maggio 1902, siffatte professe sono obbligate al coro, non già all'officio privato: « Tenentur choro interesse; quatenus vero legitime impediantur quominus choro intersint, ad privatam officii recitationem non obligantur » (1)

CONSULTAZIONE XXXIV.

Casi, nei quali un semplice confessore può assolvere dai riservati al Vescovo

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Il semplice sacerdote può assolvere sempre dai riservati al Vesc. in art. di morte? — 3. Può assolvere quando

---

Tutto può osservarsi appresso il Salmaticesi *(Theol. mor.* 16 *de hor. can.* c. 3, n. 61 et 62). »

(1) Ma se illecitamente si assentino dal coro, saranno allora obligate alla reciazione privata dell'officio? Non crediamo; giacchè la legge non lo impone. Peccheranno solo con assentarsi dal coro senza lecita ragione.

ci sia un sacerd. facoltizzato ? — 4. Riservati con censura e riservat senza censura — 5. Quando può assolvere fuori l'art. di morte ? — 6. Quando ci sia una urgente ragione — 7. Quando non si può avere il Vescovo per ottenerne la facoltà — 8. Se può assolvere indirettamente o direttamente — 9. Soluzione del caso.

1. Panunzio confessore ascolta nella confessione di Manlio alcuni peccati riservati al Vescovo, sui quali egli non ha facoltà. Manlio potrebbe confessarli a sacercoti con facoltà, che ritrovansi in quel luogo; intanto perchè deve partire, ed ha ripugnanza di ripetere la confessione, domanda ed ottiene l' assoluzione da Panunzio.

Si chiede:

1.° In quali casi un semplice confessore può assolvere dai risevati al Vescovo ?

2.° Che deve dirsi della condotta di Panunzio ?

2. Al primo.—Due sono i casi, nei quali un semplice confessore può assolvere dai riservati al Vescovo: nell'articolo di morte, e quando ci sia bisogno urgente dell'assoluzione e non si possa ricorrere al superiore. Amendue questi casi richiedono accurato esame.

Che qualsivoglia sacerdote possa assolvere in articolo di morte da qualunque peccato e censura, non cade dubbio, avendolo definito il Tridentino nella *Sess. XIV, cap. 7* —il Rituale romano, *de Sacram. Poenit.* — e prima il c. *Presbyter* 26, *q.* 6. — Il quale articolo non vuolsi prendere in senso stretto, ma vale per ogni pericolo di morte, come si raccoglie dal Cap. *Si quis suadente*, 29, *caus.* 17, *q.* 4. E pericolo di morte può ritrovarsi in una battaglia, in una lunga navigazione, in un parto difficile, in un morbo pericoloso e in altri simili casi, nei quali in tutti i sacerdoti v'ha pienezza di potestà sui riservati. Lo stesso dicasi di chi si trova in pericolo di pazzia e dei prigionieri presso gl'infedeli, dove non v'ha speranza d'incontrar sacerdoti (v. Lig. VI, 561).

Ma qui è bene chiarire talune cose, tanto sui sacerdoti che assolvono, quanto sui casi nei quali possono assolvere.

3. Ogni sacerdote, anche senza facoltà per le confessioni, può assolvere in articolo di morte quando non sia presente un sacerdote confessore. Ma quando questi è presente ? Non mancano teologi che anche qui autorizzano il semplice sacerdote

ad assolvere, poggiandosi sulle parole del Tridentino (l. c.): *Atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis absolvere possunt.* Ma questa sentenza, benchè riputata probabile dal Viva, dal de Lugo ecc., non è ammessa da altri molti con S. Alfonso (VI. 562), i quali allegano il Rituale pubblicato d'ordine di Paolo V e contenente i riti antichi della Chiesa, in cui chiaramente sta detto: « Sed si periculum mortis immineat, *approbatusque desit confessarius*, quilibet sacerdos potest a quibuscumque censuris et peccatis absolvere ». Ed osservano che l'*omnes sacerdotes* del Tridentino s'intende per quelli che *ordinariam aut subdelegatam habent iurisdictionem*, come si ricava dal contesto del medesimo, e da una dichiarazione della S. C. del Concilio (ap. Fagnan. in c. *Non est vobis, de spons. n.* 2). Però è che malamente farebbe un sacerdote semplice ad assolvere un moribondo, qualora sia presente un sacerdote approvato.

Tuttavia un semplice sacerdote, alla presenza dell'approvato, probabilmente potrebbe assolvere in articolo o in pericolo di morte nei seguenti casi, ammessi da molti Teologi con S. Alfonso (n. 563):

1.° Se l'approvato non volesse, o non potesse ascoltare la confessione.

2.° Se l'approvato fosse nominatamente scomunicato o sospeso.

3.° Se l'approvato fosse di aliena diocesi.

4.° Se il moribondo avesse orrore o grave difficoltà di confessarsi con l'approvato, o se il semplice sacerdote potesse riuscirgli manifestamente più idoneo o giovevole di quello.

5.° Se sopravvenisse l'approvato quando già la confessione fosse principiata col sacerdote semplice: il giudizio devesi chiudere da chi è stato aperto.

6.° Se il confessore fosse stato complice *in re turpi*.

Queste cose noi scrivemmo prima che il S. Officio avesse intorno a ciò pronunziato il suo oracolo. Ma in data del 29 luglio 1891 quel sacro Tribunale autorevolmente dichiarò: « Non sunt inquietandi qui tenent validam esse absolutionem in articulo mortis concessam a sacerdote non adprobato, etiam quando facile advocari seu adesse potuisset sacerdos adprobatus: et qui tenent validam esse absolutionem in eodem articulo mortis concessam a peccatis reservatis, sive simpliciter sive cum cen-

sura, per sacerdotem non habentem iurisdictionem in reservata, etiamsi advocari seu adesse facile potuisset sacerdos habens praedictam iurisdictionem. » (*Collectan. S. C. de Propag. Fid.*, pag. 874, n. 2169). — Stante adunque questa dichiarazione, un semplice sacerdote, anche senza facoltà di confessare, può validamente assolvere in articolo di morte da qualsivoglia peccato o censura in qualunque modo riservati, benchè possa facilmente chiamarsi, ovvero si trovi presente un sacerdote con le debite facoltà per le confessioni e pei riservati.

4. In quanto ai riservati, dai quali un sacerdote può assolvere in morte, vuolsi distinguere quelli senza censura, da quelli con censura. Pei casi senza censura, cessa in morte ogni riserva, giusta il Tridentino, *ne hac occasione aliquis pereat;* e però anche alla presenza del Vescovo un confesssore può da questi assolvere un moribondo. Se i riservati sono con censura, e si può avere il Vescovo riservante, questi deve assolvere. Se non si può avere, il facoltizzato alle confessioni può assolvere anche alla presenza del facoltizzato ai riservati, nè è tenuto di ottenere la venia del Vescovo con lettere e con internunzio, benchè possa (Ligor. VI, 563, dub. 3: Berardi *Praxis* n. 1061, XI). In questo secondo caso però deve indurre il penitente 1.° a soddisfare alla parte lesa; 2.° a promettere di presentarsi al superiore *si convalescat* sotto pena di ricadere nella stessa censura, non per essere assoluto, ma per riceverne gli avvisi salutari. Alcuni Teologi, poggiandosi sulle parole del Rituale, che non impone assolutamente questa seconda obbligazione, ma condizionatamente *(si periculum evaserit (moribundus) et aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere teneatur etc.)* insegnano che l'obbligo corre solo quando il legislatore espressamente lo prescrive; come nel caso della percussione del chierico e negli altri della Bolla *Coenae*, che ora corrispondono ai riservati *speciali modo* al Rom. Pontefice nella Costit. *Apostolicae Sedis* (Gury T. II, 576). Secondo questa opinione non ci sarebbe obbligo di presentarsi al superiore nei casi vescovili quando espressamente non sia prescritto, come non ci è pei pontificii generalmente riservati (1). E qnesta sentenza, sodamente probabile, può ben seguirsi nella pratica.

(1) Fa d'uopo qui ricordare che nella Costit. *Apostolicae Sedis*, dopo l'elenco delle scomuniche *speciali modo* riservati al Papa, si legge: « Absolvere

Fin qui pei riservati in articolo di morte. Ma che è da dire di quelli fuori il detto articolo?

5. Fuori l'articolo di morte, dai riservati al Vescovo può assolvere un semplice confessore quando ci sia una ragione urgente e il Vescovo non si possa avere per ottenerne la debita facoltà. Ma in tal caso può assolvere indirettamente, con l'obbligo al penitente di presentarsi, *cessato l'impedimento*, al Superiore, per averne la diretta assoluzione. — Tutte queste cose vogliono essere esaminate.

6. Abbiamo detto 1.° che il semplice confessore può assolvere quando ci sia una urgente ragione. Come deve intendersi questa ragione urgente? S. Alfonso (VI, 585) con altri l'ammettono quando ci sia necessità di ricevere la comunione, o di adempire il precetto pasquale, o ci sia pericolo di rimanere lungo tempo in peccato grave. Il Gury l'ammette altresì quando si tratti di dover dimorare anche una settimana in grave peccato con grave ansietà, o di dover ripetere una confessione lunga e difficile (*Casus* T. II, n. 595). Crediamo perciò che possa anche dirsi valida ragione perchè il confessore assolva un penitente con riservati al Vescovo, quando si tratti o di grande ripugnanza di manifestare ad altri qualche peccato, o di dover partire senza indugio, o di dar gravi sospetti se non riceva la Comunione, o di pericolo che si venga a conoscere il riservato, o di matrimonio che si debba celebrare al più presto, e in altri simili casi, nei quali si tema grave danno o infamia dal penitente qualora non venga assoluto.

7. Abbiamo detto in 2.° luogo: se non si può avere il Ve-

---

autem praesumentes sine debita facultate, etiam quovis praetextu, excommunicationis vinculo Romano Pontifici reservatae innodatos se sciant, *dummodo non agatur de mortis articulo,* in quo tamen firma sit quoad absolutos obligatio standi mandatis Ecclesiae, si convaluerint. » Intorno alla qual cosa fu chiesto alla S. C. del S. Officio: « 1.° An obligatio standi mandatis Eclesiae a Bulla *Apostolidae Sedis* imposita sit sub poena reincidentiae vel non? — 2.° An obligatio standi mandatis Ecclesiae, in sensu Bullae *Apostolicae Sedis,* idem sonet ac abligatio se sistendi coram S. Pontifice, vel an ab illa debeat distingui? E la S. C. il dì 19 agosto 1891 rispose: « Ad 1.m Affirmative ad primam partem; negative ad secundam. — Ad 2.m Obligationem standi mandatis Ecclesiae importare onus sive per se, sive per confessarium ad S. Pontificem recurrendi. »

scovo per ottenerne la facoltà. Imperocchè, ove il Vescovo stesse presente, o il penitente potesse recarsi da lui, il semplice confessore non potrebbe assolverlo. Ma se il Vescovo è assente, dovrebbe chiedergli la licenza dell'assoluzione per lettere o per internunzio ? Sarebbe bene, quando si può, di richiedere questa licenza, la quale non solo toglierebbe ogni dubbio, ma libererebbe ancora il penitente dal dovere di presentarsi al superiore. Ma ci è obbligo stretto di chiederla quando per gravi ragioni il penitente ha bisogno dell'assoluzione ? Il Gury è di opinione affermativa, dicendo nel l. c.: « Non valet autem ratio quod personaliter ad Episcopum recurrere nequeat, quia scribere posset vel per se vel per alium. » E nel *Compendium Th. Mor.*, (T. II, n. 575) al quesito: « An aliquando inferior possit absolvere habentem peccata reservata extra mortis periculum ? » — risponde: « Potest quidem quandoque absolvere, nempe quoties facultas peti nequit a superiore, *ne per litteras quidem*, et alioquin adest periculum in mora vel grave imminet incommodum. » Se non che vuolsi qui osservare che la legge della riserva obbliga il penitente solo a presentarsi al superiore, non a scrivere o mandare internunzii; e però quando la prima cosa non si possa fare, non ci è obbligo di compiere la seconda. Questo principio venne ammesso indubbiamente da S. Alfonso (VII, 89) pei riservati alla S. Sede e fu confermato dalla S. C. del S. Officio, la quale interrogata: « An impediti adire Romam in persona, teneantur adire saltem per epistolam aut procuratorem ad absolutionem a casibus Sedi Apostolicae reservatis impetrandam ? » — Il dì 8 luglio 1860 rispose: *Consulat probatos auctores, inter quos S. Alphonsum M. de Ligorio.* » È vero che oggidì, dopo l'altra e più recente dichiarazione del S. Officio del dì 30 giugno 1886 (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, p. 174), questa dottrina non più si può tenere in riguardo ai casi riservati alla S. Sede. Sembra però che ancor si possa tenere in rispetto ai casi riservati al Vescovo. Si esamini infatti la dichiarazione: « Utrum tuto adhuc teneri possit sententia docens ad Episcopum aut ad quemlibet sacerdotem approbatum devolvi absolutionem casuum et censurarum, etiam speciali modo Papae reservatorum quando poenitens versatur in impossibilitate personaliter adeundi Sanctam Sedem ? — Resp. *Attenta praxi S. Poenitentiariae, praesertim ab edita Constitutione Apostolica Sac. mem. Pii PP. IX quae incipit:* Aposto-

licae Sedis, *Negative.* » Qui fa duopo riflettere: 1.° che siamo *in odiosis,* in cui si vuol fare stretta interpratazione—2.° che la S. Sede non condanna in genere la teorica nei suoi principii, ma è mossa dalla cagione speciale dell'uso della S. Penitenzieria — 3.° che non fa punto menzione della riserva dei Vescovi. Per tutte queste ragioni a noi sembra che ciò che non si può più tenere pei riservati alla S. Sede, possa tenersi pei riservati al Vescovo. Anzi siamo di credere che non ci sia obbligo neppure di ricorrere ad un confessore facoltizzato, quando non si possa andare al Vescovo. La ragione si è che la S. Penitenzieria o i sacerdoti facoltizzati sono per privilegio, e nessuno è obblicato di avvalersene (V. Ligor. VII, 89, e il *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, p. 75). — Vero è che i buoni Vescovi sogliono deputare alcuni, p. es. il Vicario Foraneo o il Parroco, che il rappresentino nei singoli luogi, cui concedono le facoltà dei riservati, con legge che si ricorra ad essi quando non si possa andare all'Ordinario. In tal caso, e in virtù della legge particolare, ci è obbligo di rivolgersi a questi (1). E aggiungiamo che dove il Vescovo, al pari della S. Sede, ingiungesse di scriver lettere quando a lui non si può andar di persona, o tale fosse la consuetudine della Diocesi, a siffatta ingiunzione, o a tale consuetudine dovrebbesi ottemperare.

8. Abbiamo detto in 3.° luogo che il semplice sacerdote può assolvere solo indirettamente dai riservati al Vescovo, con l'obbligo al penitente di presentarsi al superiore, o a chi ne ha la facoltà, per essere direttamente assoluto. Ciò corre sempre, ed è ammesso da tutti, quando si tratti di breve impedimento, giacchè insegna il Tridentino non aver gl'inferiori giurisdizione sui riservati; nè si può dir che la Chiesa supplisca la detta giurisdizione, non essendovi necessità di farlo, bastando l' assoluzione

(1) Il Suarez, dopo aver detto che nei casi pontificii, il dritto suol concedere la giurisdizione delegata ad altri pel bene universale della Chiesa, soggiunge: « In inferioribus autem Praelatis non fuit necessarium hoc statui iure communi; sed sicut ab eis reservatio fit per statuta particularia vel dioecesum, vel religionum; ita eorum curae et prudentiae committitur, ut eam faciant modo accommodato saluti animarum; ideoque in huiusmodi statutis fere semper declarari solet, ut quoties fuerit difficilis aditus ad Praelatum, possit aliquo modo obtineri ab aliis absolutio, ne nimium poenitentia differatur. » (De Poenit. disp. 30, sect. 3, n. 12).

indiretta. — Non così però quando l'impedimento è diuturno, cioè quando può estendersi dai sei mesi ad un quinquennio, o, ciò ch'è più, quando è perpetuo, cioè quando oltrepassi un quinquennio. Qui si dividono i pareri. Alcuni opinano che sempre indiretta debbasi dare l'assoluzione dai riservati al Vescovo, poggiati sulla sentenza di alcuni gravi Teologi, Come il De Lugo (De poenit. disp. 28, sect. 10) ed altri (V. *Vindiciae Alphons.* Par. V, qu. 15, art. 2). Altri per contrario stimano che, trattandosi d'impedimento diuturno, l'assoluzione possa darsi diretta, con l'obbligo al penitente, quando abbia riservati con censura, di presentarsi, dopo, al superiore solo per riceverne *salutaria monita*; trattandosi poi d'impedimento perpetuo, non resti neppur l'obbligo di andare al superiore. La precipua ragione addotta da questi si è il canone *Eos qui, 22, de Sent. excomm. in 6*, che dichiara: « Eos qui a sententia canonis vel hominis (cum ad illum, a quo alias de iure fuerant absolvendi, nequeunt propter imminentis mortis articulum aut aliud impedimentum legitimum pro absolutionis beneficio habere recursum) ab alio absolvantur etc. » — come pure il canone *Nuper de sent. excomm.*, che dice: « Si difficile sit ex aliqua iusta causa quod ad ipsum Excommunicatorem absolvendus accedat, concedimus indulgendo ut a suo absolvatur Episcopo vel proprio sacerdote » — i quali canoni, non distinguendo tra Pontefice e Vescovo, abilitano coloro che sono impediti di presentarsi al superiore ed han grave bisogno dell'assoluzione, di farsi assolvere da altro sacerdote. Di tale opinione è il Gury T. II, 575, il Berardi *Praxis, n. 1061, XIV*, il Palao XXIII, IV, § 3, ed altri molti presso il Ballerini *Adnot. ad Gury*, sicchè questa seconda opinione, considerate le ragioni e le autorità, deve dirsi anch'essa solamente probabile e da potersi seguire, stantechè nella probabilità delle opinioni, supplisce la Chiesa (v. Berardi l. c. XIII).

9. Al secondo — Non sembra riprovevole la condotta di Panunzio se Manlio deve assentarsi per lungo tempo, e soprattutto se non si possa ottenere subito per lettere la facoltà. Deve questi partire; ecco l'urgenza di aver l'assoluzione; il Vescovo è lontano, e Manlio non può presentarsi a lui. È vero che ci sono sul luogo sacerdoti facoltizzati; ma a prescindere che non si ha l'obbligo di andar da questi, quando non ci sia una legge speciale, la grave ripugnanza che si prova in ripetere una confessione lunga e intricata, crediamo sia giusta ragione che di

spensi il penitente di ricorrere ad altri confessori. Deve solo l'anunzio imporre al penitente l'obbligo di presentarsi al superiore, se l'assenza sarà diuturna; nessun obbligo se sarà perpetua, cioè oltre i cinque anni.

CONSULTAZIONE XXXIV.

Intorno all'uso dell'assoluzione condizionata.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Quistione acremente dibattuta sull'assol. condizionata — 3. Regole da seguire — 4. Cause giuste per la detta assoluzione — 5. Soluzione del caso.

1. Menelao, confessore e rettore di un Santuario, ha costume di dare l'assoluzione condizionata ogni volta che ha dubbio sulle disposizioni dei pellegrini che visitano il Santuario e lo richiedono di confessione, opinando che così mette in salvo la validità del sacramento e provvede insieme al bene di quelle anime.

Si chiede:

1.° Quando si può dare l'assoluzione condizionata?

2.° Che deve dirsi della condotta di Menelao?

2. Al primo — L'assoluzione condizionata è stata oggetto di acre disputa fra i teologi. Tutti ammettono che non sia nè valida nè lecita l'assoluzione con condizione *de futuro*, giacchè il sacramento dee operare con la forma e sulla materia presente. L'assoluzione con condizione *de praeterito* o *de praesenti* è ammessa da tutti se la condizione è di fatto, p. e. *si vivis*, non così però se la condizione è di dritto, p. e. *si es dispositus*.

Non crediamo opportuno entrare in questa controversia fortemente dibattuta. Chi ne voglia conoscere le ragioni d'ambe le parti potrà leggere i trattatisti, e fra gli ultimi Autori i quali ne hanno scritto di proposito, il Gury che vi consacra una intera appendice *(Comp. Th. Mor.* II, 431 seqq.), e il Berardi che nella elaborata opera *de Recidivis* (n. 117 seqq.) ha più capitoli su questa materia.

Diciamo solo che noi non staremo nè con chi sostiene potersi impartire l'assoluzione condizionata quante volte se ne ha una ragione qualunque, benchè non grave; nè con chi giudica non doversi questa concedere se non nei casi di estrema necessità, cioè nell'ultimo pericolo di vita.

I primi mancano di riverenza al sacramento e sono niente solleciti delle anime, giacchè sarebbero causa di molti sacrilegii, e farebbero marcire i peniteuti in pessimi vizii. I secondi sono troppo nocivi a coloro che si confessano, i quali difficilmente potrebbero ritornare al confessore e correrebbero pericolo dell'eterna dannazione.

3. Noi, sulla scorta dei migliori teologi, seguiamo la via di mezzo, la quale, giusta il chiaro e retto insegnamento del Gury (l. c.), si compendia in queste due regole:

1.ª Può e deve darsi l'assoluzione condizionata quante volte assolutamente concessa esporrebbe il penitente al pericolo di grave danno spirituale.

2.ª Anche fuori il caso della esposta necessità, può dars l'assoluzione condizionata quante volte, assolutamente concessa, esporrebbe il sacramento a pericolo di nullità, ed assolutamente negata, priverebbe il penitente di un notevole bene spirituale, sebbene non necessario.

E questa dottrina trova un validissimo appoggio in ciò che dice S. Alfonso (L. VI, n. 431), quando afferma esser lecito assolvere sotto condizione, *dummodo iusta adsit causa, nempe si, negata absolutione, notabile detrimentum immineret animae poenitentis.*

4. Ecco poi le cause giuste noverate dal S. Dottore (n. 432):

1.ª Il prudente dubbio di aver data o pur no l'assoluzione.

2.ª Il positivo dubbio di fatto sulla giurisdizione del confessore, quando il penitente *diu carere deberet absolutione;* nel quale caso dovrebbe il confessore tener di ciò avvertito il penitente.

3.ª Il dubbio del pieno uso di ragione, come quando trattasi di semifatui e di fanciulli, non solo in pericolo di morte, o per soddisfare al precetto pasquale, ma quante volte dovrebbero altrimenti rimanere lungo tempo senza la grazia (Del Vecchio T. II, n. 693).

4.ª Quando il penitente non presenta materia certa, nè possa manifestare qualche cosa certa della vita passata; ma S. Alfonso ammette ciò *tantum semel in mense.*

5.ª Il dubbio delle disposizioni del penitente, unito alla necessità di assolverlo, la quale necessità è riconosciuta dai Teologi nei seguenti casi e simili:

a) In articolo o pericolo di morte, come in una donna con

parto difficile, in un soldato prima della battaglia, in un infermo prima della operazione chirurgica, in un marinaio prima di una lunga navigazione ecc. (Ligor. n. 432, Gury n. 439 etc.).

b) Negli sposi che son disposti a celebrar subito il matrimonio, con pericolo di profanarlo, e di non più ritornare al confessore (Gury l. c. Berardi l. c. n. 167).

c) In chi è muto o parla diverso linguaggio, quando con differire l'assoluzione non mostri speranza di disposizioni migliori: il che quasi mai può avverarsi (Berardi n. 158).

d) In chi è difettoso ad esprimersi o parla con molta confusione, dal cui linguaggio il confesscre non può formarsi una chiara idea della sua coscienza (S. Alf. *Istruz. pei novelli Conf.* P. I, c. 15 — Berardi, n. 160).

e) Nelle giovanette che accusano qualche cosa in materia turpe, che il Confessore giudichi di non poter esaminare con esplicite interrogazioni, per non dare loro scandalo (Berardi n. 161).

f) In chi si presenta sullo spirare della missione o del giubileo, e vi sia timore che, non assoluto, non più ritorni (Berardi n. 167).

g) In chi non possa ritornare al confessore se non dopo lungo tempo, o vi sia pericolo che possa cadere in disperazione (Berardi n. 168, 171).

h) In chi abbia necessità di comunicarsi per evitare gravi sospetti, mormorazioni e infamia (Berardi n. 173).

i) In chi con fondamento si tema in pericolo di tacere qualche peccato nelle seguenti confessioni (Berardi n. 177).

l) In chi è disposto a lasciare il suo confessore e ricorrere ad altri che nessuua cura prendono dei penitenti, con pericolo di confermarsi nei vizii (Gousset n. 473 — Berardi n. 178).

In tutti questi casi, ed in altri simili, il confessore che dubita delle disposizioni del penitente, o perchè abituato o recidivo, o per rispetto al necessario dolore e proposito, o per altro motivo, deve adoperarsi il disporlo con ogni mezzo e studio; ma perseverando, dopo tutto ciò, il dubbio, può bene assolverlo sotto condizione. Nè ha obbligo di pronunziar le parole *si es dispositus,* potendo concepirle solo in mente; nè di manifestar la condizione al penitente, il quale, per lo più, si trova in buona fede. E quand'anche un tal penitente vada a ricevere la Comunione, questa non potrà dirsi sacrilega, stante la buona fede;

anzi gli sarà di vantaggio per gli atti di virtù che in essa potrà eccitare, e gli potrà restituire altresì la grazia, la quale, giusta la sentenza più comune, si consegue anche da chi si comunica in grave peccato, purchè questi abbia l'attrizione e la buona fede (Gury, n. 436).

5. Al secondo — Dal fin qui detto discende che Menelao, rettore di un Santuario, non fa male ad assolvere con condizione i dubbiamente disposti, purchè abbia adoperato ogni mezzo per ben disporli. Il Gury (Casus II, n. 396), propostosi il caso di un parroco che assolve *dubie dispositos, adiecta conditione, viros extraneos, qui vix, aut ne vix quidem ad ipsius tribunal reverti poterunt, et sunt statim discessuri*, risolve: « Recte egit peregrinos statim discessuros absolvendo *conditionaliter*, quia ex una parte de eorum indispositione non constat, et insuper si inabsoluti discederent, forte longo tempore in statu peccati perseverabunt et in ipso tabescent. Quid iterum proderit? »

Abbiamo detto, *purchè abbia adoperato ogni mezzo per ben disporli.* Imperocchè in tal caso il confessore ha obbligo di esercitar con zelo e con prudenza l'officio di padre, di medico e di ministro, e far quanto può, sia con calde esortazioni, sia con preghiere, sia pur con amorevoli rimproveri, affine di togliere ogni dubbio sulle disposizioni del penitente.

CONSULTAZIONE XXXV.

Mezzi per guadagnar tempo nelle confessioni quando ci sia gran concorso di penitenti.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se si possa guadagnar tempo circa il *Confiteor* — 3. circa il dolore — 4. circa l'invitare in primo luogo i riconciliandi — 5. circa l'assoluzione.

1. Teobaldo e Filadelfo missionarii, nei giorni di Comunione generale, affine di guadagnar tempo nelle confessioni, e contentare la gran moltitudine di penitenti, da cui sono accerchiati, usano, come segue:

1.° Fanno recitare insieme da tutti i penitenti il *Confiteor*, perchè non si dica più in confessione.

2.° Li eccitano all'atto di dolore cui fanno emettere in comune.

3.° Fanno avviso che si accostino al confessionale prima coloro, i quali debbono solo riconciliarsi, affinchè non perdano la S. Comunione.

4.° Finalmente dànno l'assoluzione breve senza il *Misereatur* e il *Dominus noster*, e senza più far ripetere il *Confiteor* e l'atto di dolore.

Si chiede: È da approvarsi questa usanza?

2. Nei giorni destinati alle generali comunioni, soprattutto in tempo di missioni o di esercizzii spirituali, il popolo suole accorrere a calca nelle Chiese per accostarsi ai Ss. Sacramenti. In questi giorni è gran cosa se ai missionarii o ai confessori zelanti vien fatto di guadagnar qualche po' di tempo da ciò che assolutamente non sia necessario nelle confessioni: questo tempo è prezioso per soddisfare al desiderio di chi sarebbe condannato a restar privo di quei conforti religiosi, e rimanendo deluso, non più tornerebbe sì facilmente alla sacra Mensa. — Esaminiamo pertanto i mezzi adoperati da Teobaldo e Filadelfo nel nostro caso.

1.° In quanto al *Confiteor* da premettersi alla confessione, è vero che il Rituale lo prescrive: « Poenitens confessionem generalem, latina vel vulgari lingua dicat, scilicet *Confiteor* etc. » Ma tosto aggiunge che l'intera formola può raccorciarsi in altra brevissima: « vel saltem utatur his verbis: *Confiteor Deo omnipotenti et tibi, Pater.* » Da ciò si fa chiaro che questa generale confessione, se torna utilissima al penitente per eccitarlo al dolore ed alla umiltà, non è poi di tanta obbligazione da non potersi omettere. Il Baruffaldo, comentando questo luogo del Rituale, dice: « Hoc est consuetum initium confessionum sacramentalium pro personis non rudibus, et in rebus religionis instructis; sed non universalis formula haec est. Rudes enim personae a recitatione peccatorum ut plurimum incipiunt, et iste modus tolerandus est, cum alius haberi nequeat. » (Ad Rit. Rom. Commentaria in Sacr. Poen. n. 58). I Moralisti, per lo più, non si occupano di questa formola. S. Francesco di Sales consiglia che quando havvi folla di penitenti, puossi avvertirli che dicano il *Confiteor* a parte prima di presentarsi al confessore.

Dalle quali cose torna evidente non esser punto riprovevole la condotta dei nostri missionari, i quali non dispensano i loro penitenti dalla recita del *Confiteor*, ma lo fan dire a tutti

simultaneamente innanzi di cominciar la confessione, e con ciò guadagnano un tempo considerevole e prezioso, e riescono a muovere con più efficacia i medesimi penitenti a confessare umilmente i proprii falli.

3. — 2.° Lo stesso dicasi del dolore. Il dolore è cosa essenzialissima alla cofessione: ma benchè si disputi dai Teologi se debba emettersi innanzi l'accusa dei peccati, tutti però sono concordi nel dire che basta premetterlo alla confessione. Anzi assegnano un tempo abbastanza lungo, in cui possa durare virtualmente. S. Alfonso (Th. Mor. L. VI. n. 446 — *Homo ap.* Tr. 16, n. 20) dice che basta il dolore concepito uno o due giorni innanzi, purchè sia stato emesso in ordine alla confessione. Roncaglia (C. 3, qu. 2, 7. 2) lo estende anche a più giorni, purchè si mantenga vivo con qualche mezzo, p. e. con la fuga delle occasioni, con preghiera, con penitenze ecc. Nè vale il dire che la contrizione è la quasi materia della confessione, e però deve aversi presente nell'atto in che si proferisce la forma. Imperocchè presente trovasi il dolore *quando virtute perdurat.* E poi osservano anche i più rigidi teologi, come il Concina (ap. Lig. l. c.), che corre una certa analogia tra il foro civile e il sacramentale, e però può intercedere qualche spazio di tempo tra la discussione della causa e la sentenza.

Dopo ciò, vede ognuno quanto sia corretta e lodevole la pratica dei nostri missionarii. Essi fanno emettere il dolore non molto tempo prima della confessione ; lo fanno emettere in ordine alla confessione medesima ; lo fanno emettere dopo aver eccitati i penitenti con qualche santo pensiero, il che lo rende assai più vivo ed efficace. È vero che il dolore si manifesta da tutti simultaneamente, ma ciasnuno però si pente per conto proprio, ed è perciò come se ognuno si pentisse separatamente.

Vuolsi nondimeno avvertire che, potendo capitare qualcuno, il quale non si fosse trovato presente nell'atto comune di dolore, ad ovviare a tal pericolo, è bene che il cofessore interroghi ciascun penitente se ha fatto prima insieme cogli altri l'atto di contrizione, e nel caso di risposta negativa, lo aiuti brevemente a farlo. Così sembra precluso l'adito a qualsivoglia disordine, con grande economia di tempo.

4. — 3.° Ma che è da dire dell'avviso che fanno i missionarii di accostarsi prima coloro i quali hanno bisogno di sola riconciliazione ? Può approvarsi questa pratica ? — Le difficoltà

che possono opporsi si riducono a due : 1.ª all'obbligo, cioè, che corre al confessore di ascoltare tutti indistintamente, senz'accettazione di persone, e di soccorrere specialmente quelli che trovansi in maggior bisogno, come sono i nuovi venuti: e 2.ª al pericolo che quell'avviso possa ingenerare sospetti contro coloro che si accostano pei primi e contro quelli che si rimangono indietro, con gravame dei penitenti. Ma nè l'una nè l'altra sembrano di gran peso.

E in quanto alla prima, è vero che il confessore non deve, senza giusta ragione, usar preferenze verso i penitenti, massime con danno dei più bisognosi ; è vero altresì che chi trovasi innanzi ha diritto di essere ascoltato prima : « qui prior est tempore, potior est iure » ; ma è pur vero che nel caso havvi una ragione giustissima di quelle preferenze ; ed è che il bene di gran numero di penitenti deve preferirsi al bene di un numero minore, sopratutto quando questi ultimi possono ascoltarsi in altra ora. I primi in breve tempo si sbrigano ed assicurano la comunione, e con la comunione le indulgenze ed altri vantaggi spiritualiali, al che difficilmente s'indurrebbero se sfugisse quella occassione. Per contrario, se tutto il tempo venisse speso per pochi novelli penitenti, pochi, anzi pochissimi potrebbero profittare della comunione generale, con risentimento e danno dei più.

Con ciò poi non vogliamo dire che dandosi il caso di qualche anima veramente bisognosa, e la si conosca, non la si debba accogliere a preferenza : sarebbe proprio il caso di lasciare le novantanove pecorelle, e correre dietro alla smarrita. Ma nel generale nessuno vieta che si assegni talvolta l'ora ed il giorno per qualche classe speciale di penitenti, come si suol fare nelle missioni pei fanciulli, pei celibi, pei maritati ecc. ecc.

Veniamo ora alla seconda difficoltà. Quell'avviso che invita ad accostarsi prima chi ha bisogno di sola riconciliazione, non reca gravame ai penitenti ? Non si potrebbe intendere che i primi ad accedere non furono antecedentemente assoluti ? Non si potrebbe capire che gli ultimi hanno dei gravi sconcerti sulla coscienza ?

Si notino le parole dell'avviso. Non si dice : chi dev'essere ancora assoluto, si accosti prima ; ma solo : chi deve riconciliarsi. Altro è non essere assoluto ancora, altro aver bisogno di riconciliazione. Quando si dicesse la prima cosa, si darebbe

certo ad intendere che i penitenti furono indisposti nelle precedenti confessioni e commisero però dei gravi disordini. Ciò riuscirebbe di non lieve pregiudizio a quelli, e sarebbe motivo di far concepire odio alla confessione: Non così però quando si dicesse la seconda cosa. Ha bisogno tavolta di riconciliazione chi è stato assoluto e chi non è stato; chi ha peccati gravi ed anche, per maggior tranquillità, chi ne ha di leggieri ; chi ha commessi peccati nuovi, e chi ne abbia ricordati antichi, sfuggitigli nella precedente confessione. Qual gravame perciò al penitente ? Qual sospetto può mai concepirsi contro di lui ?

E neppure può concepirsi sospetto contro gli ultimi. Giacchè l'accostarsi la prima volta al confessionale è cosa pubblica, non nascosta. Da questa sola circostanza nulla può argomentarsi della coscienza di un penitente. Può esssersi confessato da lungo tempo e da breve ; può aver peccati molti e pochi, gravi e leggeri : nessuno può indagarlo.

Dal fin qui detto chiaro apparisce che neppure con questa terza pratica i nostri missionarii sono meritevoli di censura.

5. — 4.° Resta la quarta, cioè l'assoluzione breve senza il *Misereatur* ed il *Dominus noster ;* saranno da censurare per questo ?

La forma del sacramento della penitenza consiste nelle parole dell'assoluzione. Ma non tutte le parole sono di necessità. Perchè sia valido il sacramento, bastano queste sole: « Ego te absolvo a peccatis tuis »: le altre sono rubricali, che non toccano la validità. Si potranno tal volta omettere ? Esaminiamole a parte.

E in prima il *Misereatur* e l'*Indulgentiam* è certo che possono omettersi nelle confessioni brevi e frequenti, dicendolo il medesimo Rituale Romano : « In confessionibus autem frequentioribus et brevioribus, omitti potest *Misereatur* etc., et satis erit dicere *Dominus noster*, etc., ut supra, usque ad illud *Passio Domini nostri* etc. »

Può parimenti omettersi senza colpa il *Passio Domini nostri* ? Non emerge dal Rituale, che come s'è visto dispensa talvolta dal *Misereatur*, non già dal *Passio etc.* E giustamente ; giacchè in queste ultime parole si contiene l'assoluzione delle censure che deve premettersi a quella dei peccati. Perciò alcuni teologi, come il Gury (Comp. II, 426) e il Berardi (*Exam. Con-*

fess. n. 270) (1) vogliono che queste parole si debbano dire sotto leggera obbligazione. Nondimeno S. Alfonso (L. VI, n. 430), con molti altri teologi da lui citati, opina che tutte le parole che precedono o seguono l'assoluzione dei peccati, possono omettersi senza colpa veruna, e dice che questa è la sentenza comune e più vera: « Sed communiter DD. dicunt omnes has preces posse omitti sine ullo peccato ». La ragione che ne reca si è che, giusta il Tridentino (Sess. 14, c. 3), queste preci *laudabiliter adiunguntur ;* ora la parola *laudabiliter*, non importa obbligo alcuno. Così pure lo Scavini (L. III, 330), il Del Vecchio. (II, 671) ecc. (2).

Dal fin qui detto si ricava pure che non ci sia obbligo di aggiungere le ultime parole *Passio Domini nostri etc.*, le quali, anche secondo il Rituale, possono omettersi nelle confessioni brevi e frequenti, e secondo S. Alfonso e la comune dei Teologi, possono omettersi sempre senza colpa. Nondimeno essendo probabile, secondo l'Angelico, che con siffatte parole si elevano tutte le buone opere del penitente a soddisfazione sacramentale,

---

(1) A conferma della loro opinione, il Gury cita un decreto della S. C. dei Riti del 27 febbr. 1847 e il Berardi un altro del 12 sett. 1822 n. 4590. Ma il primo decreto del 27 febbr. 1847 non contiene che una semplice dichiarazione del Rituale. Eccolo, giusta il Gardellini sotto il n. 5089: « Quum in Rituali Ro« mano in eadem absolutionis forma legatur: « In confessionibus autem fre« quentioribus et brevioribus omitti potest *Misereatur :* et satis erit dicere :*Domi« nus noster Iesus Christus :* usque ad illud: *Passio Domini* »; quaeritur an sit intelligendum exclusive ? — Resp. *intelligendum exclusive* ». Si noti poi che questo decreto è stato abolito nella edizione novissima dei Decreti autentici della S. C. de' Riti.

Il secondo decreto poi, n. 4590 (n. 2621 *E. n.*), non del 12, ma del 17 sett. 1822, raccomanda solo in genere l'osservanza delle rubriche e dei decreti della S. C. dei Riti: « Quomodo se gerere debeant Magistri caeremoniarum, aliique, qui vident in Ecclesiis non peragi functiones iuxta Rubricas, nec observari decreta et resolutiones S. Rit. Congreg. ? — Resp. Ad I. Adeundus loci ordinarius, qui stricte tenetur opportunis remediis providere, ut rubricae et S. R. C. decreta rite serventur ; si quid dubii occurrat, recurrendum ad eamdem S. C. pro declaratione. »

(2) Lo Scavini però giustamente avverte (l. c.) che, secondo il lodevole uso invalso, nelle ordinarie confessioni nessuna parte si omette della formola contenuta nel Rituale, e non è da disprezzare la opinione di Concina, il quale riconosce una leggera mancanza in ometterne qualche parte senz'alcuna ragione.

è bene che non si tralascino se non raramente, e che si dicano almeno mentre il penitente si allontana (*S. Alph.* l. c.).

Nulla perciò è a ridire della condotta dei nostri missionarii, neanco in quest'ultima parte. Se tutte queste preci e queste parole possono sempre omettersi senz'alcuna colpa, molto più possono tralasciarsi quando il tempo stringe e moltissimi penitenti sono da contentare. In tal caso basterà dire la sola formola: « Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti », intendendo assolvere dalle censure insieme e dai peccati (S. Ligor. l. c. Gury, n. 430). Ed è questa pure la opinione del Baruffaldo, accurato comentatore del Rituale (l. c. n. 11), il quale dice: « In praxi observatum vidi saepius occasione magnae frequentiae, confessarios totam formam absolutionis perstringere ad illa verba *Ego te absolvo etc.*, quae verba vere sunt de necessitate et essentia Sacramenti. »

CONSULTAZIONE XXXVI.

Norme sul differire l'assoluzione.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Principii generali — 3. Casi di certa indisposizione — 4. Casi d'indisposizione dubbia — 5. Casi di certa disposizione — 6. Segni straodinarii — 7. Quando giovi differire l'assoluz. a' disposti — 8. È utile differire oggidì l'assoluzione ? — 9. Regole pratiche — 10. Dovere essenzialissimo del confessore — 11. Soluzione del caso.

1. Basilide ha in uso di non mai assolvere, senza una prova di parecchi giorni, i novelli penitenti, che da più tempo non si son confessati, opinando che così provvede meglio alle loro disposizioni. Cirino, per contrario, suole essere assai facile a conceder subito l'assoluzione.

Si chiede:

1.° Quando si deve, e quando si può differire l'assoluzione ?

2.° È espediente differirla quando non ci sia una precisa necessità ?

3.° Che deve dirsi della condotta di Basilide e di Cirino ?

2. Al primo. — È regola generale che l'assoluzione non si debba in nessun caso impartire a chi chiaramente sia indisposto, altrimenti ne verrebbe la profanazione del sacramento, senza nessun utile del penitente.

Quando la indisposizione sia dubbia, per ordinario, devesi differire l'assoluzione, purchè una grave causa non persuada di assolvere condizionatamente, come vedemmo nella Cons. XXXIII.

Finalmente ad un penitente ben disposto non si deve differire l'assoluzione se non quando si crede che la dilazione abbia certo a giovargli. Chi ha confessato interamente le sue colpe, e n'è pentito, ha diritto a riceverne l'assoluzione, se pur il confessore, per l'officio di medico ch'esercita, non reputi espediente rimandarlo per breve tempo prima di assolverlo.

Questi principii vengono ammessi da tutti i teologi, per l'applicazione dei quali fa duopo chiarire quali sono i casi in cui il penitente trovasi certamente indisposto, quali quelli in cui trovasi indisposto dubbiamente, e quali quelli in cui trovasi disposto con certezza.

3. I casi di certa indisposizione sono in generale quando il penitente ricusa di adempire qualche grave obbligazione. In ispecie possono essere:

a) quando non vuole abbandonare l'occasione prossima e libera;

b) quando non vuol deporre l'odio, o far la pace col nemico;

c) quando ricusa (potendo) di far la restituzione o la riparazione;

d) quando non vuole smettere arti e pratiche peccaminose;

e) quando non vuol promettere di adoperarsi a sradicare un abito pravo;

f) quando non ammette i rimedii necessarii;

g) quando non è pronto a togliere lo scandalo che ha dato o che dà agli altri;

h) finalmente quando non presenta alcun segno di dolore o alcun proposito di emendazione.

In siffatti casi e simiglianti, nei quali dee ricusarsi l'assoluzione, il confessore si sforzerà a tutt'uomo di smuovere la durezza del penitente, con rappresentargli l'orribile stato in cui versa, e il pericolo di eterna rovina in cui rimane. Si guardi però dal trattarlo duramente con rimproveri o con minacce, e molto meno di scacciarlo da sè bruscamente. In tal modo lo allontanerebbe forse per sempre dal tribunale di penitenza, com'è avvenuto a non pochi. Gli si mostri invece affabile, amorevole, e gli faccia intendere con qual dolore egli è costretto di vederlo partire da sè senz'averlo potuto riconciliare con Dio

rimanendogli però la speranza di vederlo quando che sia ritornato a vera penitenza, e promettendo che pregherebbe instantemente per lui nel S. Sacrifizio.

4. I casi d'indisposizione dubbia sono quando il penitente non dà chiari segni di dolore e di proposito: il che, per lo più, avviene:

a) quando sia ricaduto dopo più confessioni allo stesso modo di prima, nè v'ha ragione straordinaria che lo faccia credere al tutto emendato;

b) quando abituato si accosti alla confessione per comando dei genitori o dei maestri, o per mera consuetudine di alcune feste, o per umani riguardi;

c) quando temerariamente scusi le sue colpe, o pongasi ad altercare col confessore, o, che è peggio, quado si vanti di qualche peccato;

d) Quando ricusi una ragionevole penitenza, così medicinale come vendicativa, o mostri gran ripugnanza di allontanarsi dalle occasioni prossime e volontarie.

In questi ed altri simili casi, il confessore non dee dar subito l'assoluzione, ma dovrà differirla fino a che non sia moralmente certo delle disposizioni del penitente. Ove ci sia qualche grave necessità di assolverlo, la faccia sotto condizione.

5. I casi finalmente, nei quali il penitente mostrasi disposto con certezza, sono quando non v'ha ragione valevole per dubitare della sincerità nelle sue assicurazioni. Nel che fa d'uopo riflettere alle parole del Catechismo compilato d'ordine del Tridentino, il quale non richiede una certezza strettamente tale, ma una certezza larga, la quale abbia valore di prudente probabilità. Eccone le parole: « Si audita confessione (sacerdos) iudicaverit neque in enumerandis peccatis diligentiam, nec in detestandis dolorem poenitenti omnino defuisse, absolvi poterit. »

E S. Alfonso (VI, 641) così le comenta: « Sufficit quod confessarius habeat prudentem probabilitatem de dispositione poenitentis, et non obstet ex alia parte prudens suspicio indispositionis; alias vix ullus posset absolvi, dum quaecumque signa poenitentium non praestant nisi probabilitatem dispositionis, ut recte dicit Suarez » (1).

(1) Crediamo utile soggiugere l'insegnamento del Suarez (De Poenit. Disp. 52, sec. 2, n. 1, 2), il quale offre con gran chiarezza i criterii che deve avere il confessore nel giudicare sulla disposizione del penitente:

6. Vi ha poi dei segni straordinarii che assicurano maggiormente le disposizioni, e valgono a render certe quelle che altrimenti sarebbero dubbie. Questi sono, giusta S. Alfonso (VI, 460) e la comune dei teologi:

a) un dolore assai vivo, manifestato con lagrime e sospiri che chiaramente partano dal cuore;

b) un motivo straordinario che induca alla confessione, come la morte di un amico, una pubblica calamità ecc.;

c) una cognizione e detestazione più viva delle colpe, derivata dalle ferventi esortazioni del confessore;

d) la manifestazione di gravi peccati che si tennero occulti nelle precedenti confessioni;

e) la notabile diminuzione delle colpe nelle stesse circostanze di prima; non quando il penitente ne fosse stato impedito da malattia o da altra causa;

f) l'aver già adempita qualche difficoltosa obbligazione, come intorno a restituzioni, o ad occasioni di peccato;

g) l'aver fatte, ad intuito della Confessione, notevoli opere soddisfattorie di preghiere, di limosine, di digiuni ecc.;

h) il richiedere spontaneamente al confessore rimedii opportuni, l'accogliere volentieri i rimedii propostigli, o il pro-

---

« Priusquam (confessarius) absolvat, necesse est ut prudenter et probabiliter iudicet, poenitentem esse dispositum: quia alias se exponeret periculo errandi, et sine sufficienti cognitione operaretur. Explicandum superest quid debeat facere confessor, ut hoc prudenter iudicet, et suae conscientiae satisfaciat. In quo est observandum, hanc dispositionem poenitentis ex duobus quidem quoad displicentiam attinet, facile sibi potest satisfacere confessor; quia si poenitens in ipso modo confessionis et accusationis suae praebet signa doloris, vel certe si est homo non valde rudis, et apparet moratus, nullam diligentiam in hoc tenetur confessor adhibere: bene tamen semper faciet proponendo et consulendo detestationem peccati; et quando non habet sufficientia signa doloris, potest et debet interrogare poenitentem, an ex animo detestatur peccatum, cui affirmanti credere tenetur. Et hoc idem dicendum est de proposito in futurum, quando ex confessione non oritur specialis aliqua obligatio restituendi vel relinquendi aliquam occasionem proximam peccandi, sed solum communis et generalis obligatio non peccandi de caetero... Neque oportet ut confessor sibi persuadeat et iudicet etiam probabiliter ita esse futurum ut poenitens a peccato abstineat; sed satis est ut existimet nunc habere tale propositum, quamvis post breve tempus illud sit mutaturus. »

mettere sinceramente di osservarli quando altre volte non sieno stati suggeriti;

i) l'accettar volentieri una penitenza difficile, offrendola a Dio in soddisfazione dei proprii falli;

l) la spontanea confessione, quando cioè sia fatta non per comando o esortazione altrui, nè per mera usanza, ma per chiaro sentimento di dolore.

Quando si riconoscono uno o più de' prefati segni nel penitente, deve questi sempre giudicarsi ben disposto e capace di ricevere l'assoluzione.

7. Vero è che talvolta anche ai ben disposti in rapporto al dolore ed al proposito, fa mestieri differire l'assoluzione, e ciò, dicemmo, quando si giudichi necessario od utile al penitente, il quale ha diritto è vero ad essere assoluto, ma non ha diritto di aver subito l'assoluzione. Questi casi possono essere:

a) quando il penitente è obbligato a compiere qualche restituzione, qualche riconciliazione, qualche denunzia e simili;

b) quando è necessario che ripari lo scandalo prima che lo si vegga comunicare;

c) quando fa d'uopo incutere terrore al penitente reo di grave iniquità;

d) quando debba apprendere le cose necessarie di precetto alla salvezza eterna.

In ciascuno dei predetti casi, ordinariamente parlando, fa d'uopo differir l'assoluzione anche ai penitenti ben disposti. Abbiamo detto ordinariamente parlando, giacchè laddove avvenga che il penitente non possa presto ritornare, o si prevegga che difficilmente ritorni, o abbia necessità di ricever subito l'assoluzione, allora questa si dovrà dare, dietro la seria promessa del detto penitente di adempier *subito* l'obbligo suo e di renderne conto nella prossima confessione.

Ma quando si tratta di differire l'assoluzione, non si vuol fare una regola generale per tutti, non potendo asservene, giusta l'insegnamento dei teologi.

Si ponga mente perciò a quanto saremo per dire alla risposta del secondo quesito.

8. Al secondo. — È spediente questa dilazione quando non ci sia una precisa necessità? — Alcuni sogliono additare la dilazione della assoluzione come il mezzo più valido, perchè il penitente da indisposto si renda disposto, o almeno perchè si

possa ben conoscere la sua disposizione. Citano il celebre detto di Bellarmino: « Non esset hodie tam facilitas peccandi, si non esset tam facilitas absolvendi », deplorando la soverchia indulgenza dei confessori.

Che tavolta la dilazione dell'assoluzione, anche ai ben disposti, torni utile, anzi sia necessaria, tutti l'ammettono, e non saremo noi che vorremo negarlo. Diciamo solo che questi casi sono ben rari, verificandosi assai raramente, oggidì soprattutto, quelle circostanze che rendono vantaggiosa la dilazione.

In questa materia se vuolsi aver riguardo alle circostanze varie delle persone, vuolsi pure tener presenti le circostanze di luoghi e di tempi. Ai tempi nostri, in cui regna da per tutto scostume, incredulità, indifferenza in religione ; in cui l'accostare in chiesa è creduto una vergogna ; in cui costa un grande sforzo presentarsi al confessore, può riputarsi ancora, nel generale, utile mezzo al rinsavimento dei peccatori la dilazione dell'assoluzione, così come riputavasi nei tempi andati ? A noi sembra che no. E così pure sembra al chiarissimo Card. d'Annibale, il quale nella preziosa *Summula* (T. III, n. 228, nota 26) dopo aver detto che vuolsi in ciò tenere ancora ragione dei tempi, aggiunge : « Sane olim opinio communis fuit dilatam absolutionem regulariter prodesse magis, quam obesse : at hac nostra aetate vereor ne contra accidat ». — Così sembra pure al dotto p. Lehmkul tedesco, il quale nella recente e reputatissima sua *Theologia Moralis* (Vol. II n. 431) dice che, a ben regolarsi circa la dilazione dell'assoluzione, « ratio prorsus haberi debet indolis poenitentis atque temporum locorumque, in quibus vivimus, conditionis ».

E segue a dire : « Quando enim fides potius languet, atque poenitens vix confessionem instituendam adduci potuit, pericolosum est absolutionem differre, ita ut haec ipsa ratio esse possit cur *dubie* disposito secundum modo dicta absolutio detur. Hinc fit ut saepe nostro tempore confessarius paulo magis in dandam absolutionem inclinare debeat, quam prioribus temporibus, ubi fides virida erat, fieri debuit ».

Il negare infatti oggidì l'assoluzione, è, generalmente parlando, un allontanare i fedeli dal sacramento della penitenza. Condotti con grandi sforzi ai piedi del sacerdote, se ascoltano da lui doversene andare inassoluti, si offendono, si sdegnano, e partono senza più ritornare. E quand'anche promettano di

far ritorno, assai spesso, distratti in nuove cure, e ricaduti forse in qualche colpa, pel timore di essere di nuovo rimandati, non ne fanno più nulla.

Si dirà: Ma costoro che non tornano più, per ciò stesso mostrano la loro indisposione, giacchè un penitente che vuole davvero ravvedersi, non è così leggiero nei propositi. Rispondiamo che il momento della grazia vuolsi accogliere e secondare sempre con somma cautela; che il confessore qual padre e qual medico deve pure farsi carico della umana fragilità; che la grazia dell'assoluzione è ancor valevole sopra tutto a rafforzare il penitente nelle sante risoluzioni. Ricordiamo a tal proposito le parole di S. Alfonso (VI, 14): « Dico cum sententia communissima Doctorum quod RARO expedit differre absolutionem recidivo, cum ille est dispositus; nam sperari debet magis gratiam sacramenti quam dilationem absolutionis illi prodesse. »

E giustamente il S. Dottore appella *comunissima* questa sentenza; imperochè la più gran parte dei teologi convengono in dire che al penitente disposto fa duopo dar *subito* l'assoluzione. Veggansi i molti teologi citati dal medesimo S. Dottore (l. c. et Hom. Ap. tr. ult. n. 14) dal de Lugo (D. 14, s. 10, n. 168) da Layman (C. 4. n. 14) dal Gury con note del Ballerini (II, 623) ecc. — E però a gran diritto Alessandro VIII condannò questa proposizione: « Per illam praxim mox absolvendi ordo poenitentiae est inversus ». E Clemente XI nella Bolla *Unigentus* proscrisse altre proposizioni di Quesnellio con cui lodavasi la usanza di differire l'assoluzione.

9. Per la pratica, a noi sembrano giustissime le regole segnate dal ch. d'Annibale nella sua *Summula* (III, 229). Eccole in breve:

a) Quando la dilazione abbia più a nuocere anzichè a giovare, non conviene, nè è lecito differir l'assoluzione.

b) Di regola ordinaria, non è spediente differirla a coloro che recano segni straordinarii di dolore.

c) Agli abituali è meglio dar subito l'assoluzione; a coloro che stanno in occassioni volontarie meglio è differirla.

d) Nel dubbio se la dilazione abbia più a nuocere anzichè a giovare, la regola più sicura è quella di dar subito l'assoluzione.

e) Quando poi abbiasi a differirla, lo si faccia per pochi

giorni, purchè non si tratti di occassionarii, cui non conviene assolvere se prima non hanno smessa l'ocassione.

10. Ma per qualunque ragione il confessore creda dubbiamente disposto il penitente, ha dovere strettissimo di adoperarsi a disporlo con tutto impegno e carità. Ascoltisi S. Alfonso (VI, 608): « Confessarius tenetur quantum potest ad disponendum suum poenitentem, qui indispositus accedit. Quocirca nescio quomodo a culpa excusari possunt desides illi confessarii, qui statim ac noverint poenitentem non satis dispositum, dimittunt, nulla aut valde modica praemissa diligentia ad eum curandum. Dico quod confessarius teneter ex rigorosa obligatione charitatis eum disponere quantum valet. » E Leone XII nella celebre enciclica *Caritate Christi* dà norme anche più chiare circa l'obbligo e il modo di disporre i penitenti (1). Dice che i confessori, i quali non adoperano i mezzi più acconci per disporre i penitenti, debbono dirsi anch'essi indisposti ad ascoltare le confessioni, come quelli sono indisposti a farle. Insegna che non deve dirsi indisposto un peccatore per ciò solo che commise gravissimi delitti o fu lunghi anni lontano da' sacramenti, ovvero è rozzo, tardo d'ingegno o va alla confessione senza un conveniente esame. Il confessore deve aiutarlo coi suoi lumi, con le sue industrie, con le sue preghiere, ed assolverlo se dopo ciò lo scorge convenientemente disposto. Solo

(1) Si ponderino le sue parole: « Sistunt se multi Sacramenti poenitentiae ministris prorsus imparati, sed persaepe tamen huiusmodi ut ex imparatis parati fieri possint, si modo sacerdos viscera indutus misericordiae Christi Jesu' qui non venit vocare iustos sed peccatores, sciat studiose, patienter et mansuete cum ipsis agere. *Quod si praestare praetermittat, profecto non magis ipse dicendus est paratus ad audiendum quam caeteri ad confitendum accedere.* Imparati enim illi tantumodo sunt indicandi, non qui vel gravissima admiserint fiagitia, vel qui plurimos etiam annos abfuerint a confessione; misericordiae enim Domini non est numerus et bonitatis infinitus est thesaurus; vel qui rudes conditione aut tardi ingenio non satis in se ipsos inquisierint, nulla fere industria id sine sacerdotis ipsius opera assecuturi; sed qui adhibita ab eo necessaria, non qua praeter modum graventur, in iis interrogandis diligentia omnique in iisdem ad detestationem peccatorum excitandis, non sine fusis ad Deum precibus exhausta charitatis industria, sensu tamen doloris ac poenitentiae, quo saltem ad gratiam in Sacramento impetrandam disponantur, carere prudenter iudicentur. »

dopo aver esauriti i mezzi di una fervente carità, se il penitente rimane ancor duro al senso di dolore e di penitenza, deve giudicarlo indegno di assoluzione.

Da ciò si vede che giudizio debba farsi di quei confessori, i quali sono corrivi o ad assolvere o a rimandare i penitenti, anche dubbiamente indisposti, senz'aver fatto nulla o quasi nulla in loro aiuto. Sono tanti cani muti che non valgono a latrare! Sono, dice S. Leonardo da Portomaurizio (Disc. mist. n. 12), non salvatori ma assassini delle anime!

11. Al terzo — Basilide, nel nostro caso, suole differir sempre l' assoluzione ai penitenti, che da più tempo non si son confessati; Cirino, per contrario, li assolve sempre. L'uno e l'altro sono da riprovare.

È a riprovare la condotta di Basilide; giacchè, come abbiamo detto, Leone XII ha insegnato, che l'essere stato lungo tempo lontano dai sacramenti, non è per sè stesso indizio d'indisposizione. Il Signore chiama a tutte le ore con la sua grazia, e non si può metter limite alla misericordia di lui. Quando perciò il penitente si duole dei falli commessi e seriamente propone di non più peccare, quand'anche abbia commesso moltissimi e gravi delitti, può senza difficoltà per ordinario venir assoluto. E i teologi aggiungono che anche gli abituati e i recidivi in peccati d'intrinseca fragilità, come in bestemmie, in odii, in invidie, in dilettazioni morose, e segnatamente in mollezze, purchè abbiano dolore e proposito, è mestieri che ricevano sempre l'assoluzione. Così lo Sporer n. 330: « Quando frequentes lapsus et recidivae peccati fiunt ex sola intrinseca fragilitate poenitentis (uti sunt blasphemiae, odia, invidia, delectationes morosae et singulariter mollities) absolvendus erit poenitentes toties quoties serio proponit in posterum se emendare et omnino abstinere; dummodo confessarius prudenter credat eum vere proponere ac serio loqui ». Così pure S. Alfonso, come vedemmo più sopra.

D'altra parte vuol condannarsi altresì la condotta di Cirino, il quale se dà sempre l'assoluzione, è da supporre che la dia talvolta anche a chi n'è indegno, con grave profanazione del sacramento e con sommo danno del penitente.

CONSULTAZIONE XXXVII.

Avvedimenti circa i riservati e facoltà del Capo *Liceat*.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Avvedimenti circa i riservati: 1.° avvertire il penitente — 3. 2.° averne giurisdizione certa — 4. 3.° non ignorare la censura — 5. Testo del capo *Liceat* — 6. Commento — 7. Soluzione del caso.

1. Giocondo missionario ha dal Vescovo del luogo la facoltà su tutti i riservati, ed anche quella del capo *Liceat*. Egli se ne serve a vantaggio di tutti coloro che si accostano a lui per la confessione, così diocesani come fuori diocesani.

Si chiede:

1.° Quali avvedimenti bisogna avere nell' assoluzione dai riservati?

2.° Quali sono le facoltà del capo *Liceat* del Tridentino, e verso di chi possono esercitarsi?

3.° Che è a dire della condotta di Giocondo?

2. Al primo — La riserva dei casi è stata introdotta dalla Chiesa per gravissime ragioni. Fu riputato un freno salutare il restringere la giurisdizione dei confessori, affinchè la difficoltà del perdono faccia conoscere la gravezza della colpa. Ecco come parla il Tridentino (Sess. XIV, cap. 7): « Magnopere ad christiani populi disciplinam pertinere sanctissimis Patribus notris visum est, ut atrociora quaedam et graviora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat sacerdotibus absolverentur. »

È vero che oggidì le mutate condizioni dei tempi consigliano maggiore indulgenza coi peccatori, e la Chiesa stessa ha ristretto a ben pochi il numero dei riservati, come apparisce dalla Costit. *Apostolicae Sedis*. Ma il confessore che ha la facoltà di assolvere da questi casi, non deve farlo a chiusi occhi, senza far considerare al penitente la enormità dei suoi delitti, e come da questi non possono assolvere i semplici confessori, affinchè, pur confortato dal benigno perdono, conosca l'abisso che si scavò sotto i piedi, e possa evitarlo per l'avvenire.

3. Ecco un primo avvedimento che devesi avere nell'assoluzione dai riservati. Innanzi tutto però occorre ben conoscere

se si ha la facoltà sui medesimi, affinchè non avvenga che l'assoluzione riesca nulla. Nel dubbio di questa giurisdizione sì di diritto come di fatto, e sì positivo come negativo, la sentenza più vera e più comune attribuisce al confessore la facoltà di assolvere, giacchè siamo *in odiosis*, e inoltre, essendo questa sentenza comune e sodamente probabile, è certo che la Chiesa supplisce la giurisdizione (Ligor. VI, 600). — Assoluto poi che sarà il penitente con peccati di dubbia riserva da un semplice confessore, non è tenuto ad altro, quand'anche sappia dopo che i peccati erano certamente riservati (Ligor. l. c. Gury. II. 581).

4. Ma che è da dire se il penitente ed il confessore ignorino la riserva di qualche peccato o censura ? Sarà valida l'assoluzione ?

Ove trattasi di censura riservata, e la ignoranza del penitente sia incolpevole, non s'incorre la riserva, non incorrendosi neppur la censura, e però il Confessore validamente e lecitamente assolve (Gury II, 571). Trattandosi poi di riserva di peccati, come sono per lo più i riservati dal Vescovo, in tal caso la sentenza sostenuta da S. Alfonso vuole che anche chi non conosce la riserva la debba incorrere, riguardando questa non tanto il penitente, quanto il confessore cui limita la facoltà. Ma se neanco il confessore conosce o avverte la riserva ed assolve da un riservato, come deve giudicarsi questa assoluzione ? Sarà in sè certamente nulla se il penitente non ha confessato che riservati (1). Se ha poi manifestato anche altre colpe, noi siamo di credere che il confessore pecca per questa grave ignoranza, ma che l'assoluzione valga (V. del Vecchio II, n. 7181).

5. Al secondo — Dovendo discorrere del capo *Liceat* del Tridentino, innanzi tutto è bene darlo testualmente : « Liceat « Episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex « delicto occulto provenientibus, excepta ea quae oritur ex ho- « micidio voluntario, et exceptis aliis deductis ad forum con- « tentiosum, dispensare, et in quibuscumque casibus occultis, e- « tiam Sedi Apostolicae reservatis, delinquentes quoscumque « sibi subditos, in dioecesi sua, per seipsos, aut vicarium ad

(1) Diciamo *in se*, riserbandoci di esaminare se potrà esser valida per ragione del titolo colorato.

« id specialiter deputandum. Idem et in haeresis crimine in « eodem foro conscientiae eis tantum, non eorum Vicariis sit « permissum » (Conc. Trid. Sess. 24 c. 6 de ref.).

6. Procureremo di comentarlo con tutta accuratezza.

a) *Liceat Episcopis* — Per Vescovi s'intendono tutti gli Ordinarii dei luoghi che hanno giurisdizione episcopale, benchè non Vescovi, come i Vicari Capitolari, gli Ordinari *Nullius* ecc. ed anche i Prelati regolari, come per Bolla di S. Pio V *Romani Pontificis* e Benedetto XIII *Pretiosus.* — Non s'intendono i Vicarii generali cui si concede dal dritto la facoltà ordinaria e propria del Vescovo, non la delegata, benchè generale, com'è questa del Tridentino.

b) *In irregularitatibus omnibus et suspensionibus dispensare* — Non facendosi qui distinzione di foro, come si fa pei casi riservati, è chiaro che il Vescovo può dispensare dalle sospensioni contenute *in utroque foro.*

c) *Ex delicto occulto provenientibus* — Nondimeno può dispensare nei soli casi occulti : come devono intendersi siffatti casi occulti ? Alcuni stimano non potersi dire *occulto* quel delitto che si conosca da due o tre testimoni ; *occulto* esser solo quando non si possa provare. La sentenza però più comune vuole che il delitto è sempre occulto quando non è notorio e pubblico, e non può essere *pubblico*, quando non si sappia da una gran parte della città e del luogo. (Porpora Th. Mor. Tr. XVIII). Un delitto altrove pubblico può assolversi in un luogo dove sia occulto. Può anche un delitto essere occulto formalmente e materialmente pubblico, come quando uno occultamente scomunicato celebrasse in pubblico il S. Sacrifizio ; dalla irregolarità che contrae può venir dispensato in forza del Capo *Liceat.*

d) *Excepta ea quae oritur ex homicidio voluntario* — Per omicidio volontario s'intende quello che è direttamente volontario, e gravemente peccaminoso ; e si raccoglie dal medesimo Tridentino, il quale (Sess. 14, cap. 7 de ref.), parlando della irregolarità che si contrae per l' omicidio, dice : « Cum etiam qui *per industriam* occiderit proximum suum. » Perciò chi non ha l'animo di uccidere, ma solo di ferire, o di mutilare alcuno, benchè poi ne segua la morte, non coglie questa irregolarità ; come pure non la coglie chi dà il mandato di uccidere uno e il mandatario uccide un altro. Il Garcia riferisce essere

stato ciò definito dalla S. C. del Conc. (De benef. p. 7. c. 11, n. 44). La irregolarità poi che si contrae per l'omicidio non peccaminoso e che procede *ex defectu lenitatis*, come pure quella che si contrae per l'omicidio casuale o commesso col moderame d'incolpata tutela, o anche quando si eccedono i limiti di questo moderame, nei casi occulti, entra nelle facoltà vescovili del Cap. *Liceat* (Barbosa De off. et pot. Episc. P. II All. 39 n. 46 seqq.).

c) Exceptis aliis deductis ad forum contentiosum — Un delitto dicesi dedotto al foro contenzioso quando nel foro esterno se ne abbia notizia legale per l'atto di denuncia o di accusa, o per la deposizione almeno di un sol testimone (1). Il Vescovo nondimeno può dispensare quando, anche per false testimonianze, il reo fosse stato in giudizio assoluto, e può dispensare altresì quando non lui ma il complice fosse tradotto in giudizio. A giudizio finito anche potrebbe dispensare, se il delitto e la sentenza rimanessero occulti.

f) In quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicae reservatis absolvere. — La facoltà di assolvere dai casi occulti, riservati alla S. Sede, prima era più estesa. Ora è stata limitata dalla Costit. *Apostolicae Sedis* ai soli casi generalmente riservati al Papa, esclusi i riservati di special menzione, fra i quali l'eresia, l'assoluzione del complice ecc. Vanno parimente inclusi in questa facoltà i casi occulti dal dritto riservati al Vescovo. Come debbano intendersi i casi occulti, si è detto più sopra, trattandosi della irregolarità *c)*.

g) Delinquentes quoscumque sibi subditos — Siffatte facoltà i Vescovi possono esercitarle sono a favore de' loro sudditi.

Si muovono qui parecchie utili questioni. 1.° Possono i Vescovi usarne a favore dei pellegrini? 2.° Possono usarne a favore di sudditi che dimorano altrove? 3.° Possono in quest'ul-

(1) Benchè molti autori insegnino come sopra si è detto, a noi per verità piace più la sentenza dello eruditissimo Barbosa, il quale opina che un delitto dicesi dedotto al foro contenzioso solo dopo la contestazione della lite, cioè dopo il costituto del reo. Lo stesso nome di foro contenzioso suppone la contestazione o il giudizio, il quale comincia dal punto che si dibbattono le contrarie ragioni. Veggansi questa ed altre ragioni ampiamente svolte dal prefato autore (De Off. et pot. Episc. P. II. Alleg. 39 n. 29 seqq.).

timo caso, se essi stessi trovansi fuori i confini della propria Diocesi? 4.° Possono usarne a favore di sè stessi?

Rispondiano al 1.° Affermativamente se trattasi dell'assoluzione dai riservati; giacchè i pellegrini, soggettandosi al foro sacramentale, si rendono sudditi del Vescovo dove dimorano. Se poi trattasi delle facoltà sulle irregolarità e le sospensioni, si disputa dai Teologi. Il Fagnano, secondo riferisce S. Alfonso (VI, 593), sta per la sentenza negativa asserendo essere stato così definito da Gregorio XIII. Altri stanno per l'affirmativa (1).

Al 2.° Possono i Vescovi dispensare dalle dette irregolorità e sospensioni i proprii sudditi, dovunque questi si ritrovano, anche fuori la propria diocesi, essendochè la giurisdizione sulla dispensa può esercitarsi anche sugli assenti. Non così però sull'assoluzione dai riservati: dovendo questa aver luogo *in foro conscientiae*, e richiedendosi la presenza del penitente, non si può dare ad uno che dimori altrove (Barbosa De off. et pot. Episc. P. II, All. 39, n. 7).

Al 3.° Il Vescovo che trovasi fuori la propria diocesi, può assolvere *in foro conscientiae* dai riservati qualsivoglia suddito proprio che gli sta presente, potendo il pastore, sia Vescovo, sia parroco, in qualunque luogo ascoltare le confessioni dei proprii filiani. Nè osta che il Concilio dica *in dioecesi sua*, perchè dovunque trovasi il Vescovo coi diocesani, può dirsi che trovasi nella sua diocesi. Lo stesso vale per la dispensa dalle

(1) Il Barbosa insegna che la facoltà concessa ai Vescovi dal Tridentino di dispensare sulle irregolarità e sospensioni occulte è analoga a quella che i medesimi Vescovi hanno dal diritto sui voti e sui giuramenti: possono cioè esercitarla sui proprii sudditi, i quali debbono essere originarii della Diocesi. Non possono perciò dispensare i pellegrini nè i forestieri, benchè dimorino la maggior parte dell'anno in Diocesi, come sono gl'impiegati, gli scolari, i professori ecc. E benchè l'opposta sentenza sia sostenuta da parecchi autori, tra i quali l'Enriquez e il Lessio, per la ragione che i forestieri, considerandosi sudditi locali in quanto alla Confessione ed alla Comunione, possono pure considerarsi sudditi quanto alle varie dispense, pure il Barbosa, sull'autorità di altri molti e gravi autori, come il Suarez, il Silvestro ecc., chiama la sua opinione *verior in puncto iuris*, perchè non v'è parità tra i sacramenti della Confessione e della Comunione e le varie dispense: i primi sono di assoluta necessità e riguardano il foro interno, le seconde non così (Barbosa De off. et potest. Episcopi, Part. I, Alleg. XXXVII et XXXIX).

irregolarità e dalle sospensioni, secondo la sentenza più comune e più probabile, sì perchè tal giurisdizione è volontaria, e sì perchè il Vescovo da per tutto è pastore delle sue pecorelle (Porpora Th. Mor. Tr. XVII, n. 494).

Al 4.° È certo che quanto il Vescovo può per gli altri, può altresì per sè medesimo : e però laddove cada in qualche irregolarità o sospensione occulta, o in qualche caso riservato, può benissimo farsi dispensare o assolvere dal proprio confessore. Così la più gran parte dei Canonisti, fra i quali il rigidissimo Fagnano che riporta in conferma anche un decreto della S. C. del Concilio (In cap. *Dilectus,* 15, de temporib. ordin. n. 34).

h) *In dioecesi sua* — Abbiamo detto che per diocesi sua s'intende dovunque trovasi il Vescovo coi prorii sudditi.

i) *Per seipsos, aut vicarium ad id specialiter deputandum* — Questa facoltà può il Vescovo esercitarla o per sè stesso o per mezzo d'altri. Ciò si ricava dalle allegate parole del Concilio, dalla consuetudine e dal perchè, essendo la detta facoltà ordinaria e concessa alla dignità, non alla persona, può benissimo venir delegata ad altri.

Ma in tal caso possono i Vescovi delegarla in modo gene rale ed abituale, ovvero la debbono *ad actum* e nei singoli casi ? Qui si dividono i pareri. Alcuni opinano che i Vescovi possono solo delegarla *ad actum* e nei singoli casi, dicendo il Concilio : *per seipsos aut vicarium ad id specialiter deputandum.* Altri si avvisano che questa speciale deputazione sia necessaria solo per l'assoluzione dei casi, applicandosi solo a questa le prefate parole del Tridentino. Altri finalmente, e sono i più, con maggior verità sostengono che il Vescovo possa delegare tutte queste facoltà sì specialmente e sì generalmente, come gli piace, avendo la consuetudine universale, che è la migliore interprete del dritto, interpretate le parole *specialiter deputandum* per speciale deputazione di persona, non di casi (v. Barbosa nella lunga ed erudita dissertazione su questo punto l. c. n. 11 seqq.) (1).

l) *In foro conscientiae* — Questa condizione del foro della coscienza riguarda solo l'assoluzione nei casi riservati, non le dispense dalle irregolarità e dalle sospensioni.

---

(1) Tutto quello che può fare il Vescovo, può farlo pure il suo delegato. E però può quest'ultimo eseguire tutto ciò che si è detto riguardo al modo e alle persone con cui può esercitare il Vescovo questa facoltà.

m) *Idem et in haeresis crimine etc.* — Intorno all'assoluzione dalla eresia esternata molto si è discusso per l'addietro, come può vedersi nel cit. Barbosa (l. c. Alleg. 40). Oggidì però va tolto ogni dubbio dopo la Cost. *Apostolicae Sedis*, la quale ha posta la eresia fra i casi riservati al Papa di speciale menzione, e questi casi li ha eccettuati dalle facoltà del Capo *Liceat*. Il Vescovo perciò non può assolvere più da questo caso, come da tutti gli altri specialmente riservati al Sommo Pontefice. — Può solo assolvere dalla eresia: 1° Quando sia puramente interna e mentale (siccome può pure ogni altro confessore) — 2.° Quando l'eretico si presenti al foro esterno: dopo l'abiura può assolverlo da sè o per mezzo d'altri — 3.° È comune sentenza che quantunque i Vescovi non possano assolvere l'eretico dalla censura, possono nondimeno dispensarlo dalla occulta irregolarità (V. Porpora l. c. n. 507).

7. Al terzo. — Giocondo missionario si serve delle facoltà ricevute dal Vescovo sui riservati del capo *Liceat* non solo verso i diocesani, ma sì pure verso gli estranei. Opera bene?

Opera bene quando si serve con discrezione e cogli avvedimenti, cennati più sopra, delle prefate facoltà verso i diocesani, giacchè verso questi il Vescovo, o chi per lui, esercita onnimoda giurisdizione. Verso gli estranei può solo esercitare le facoltà sui riservati tanto al Vescovo quanto alla S. Sede di general menzione. Quelle sulle sospensioni e sulle irregolarità non può esercitarle che sui soli diocesani, come vuole la sentenza più vera e più comune.

CONSULTAZIONE XXXVIII.

Circa la confessione delle persone divote e la comunione quotidiana.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Norme per le confessioni di soli peccati veniali — 3. Norme per la comunione quotidiana — 4. Soluzione del caso.

1. Veronica è una divota un po' imperfetta. Cade sempre nei soliti peccati veniali, e, non ostante, il confessore Carpoforo l'assolve sempre e l'ammette altresì alla quotidiana comunione.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi il confessore con chi è abituato e recidivo nei peccati veniali?

2.° Può ammetterlo alla comunione frequente e quotidiana?

3.° Che deve dirsi della condotta di Carpoforo?

2. Al primo — Tutti conoscono come i peccati veniali sieno materia sufficiente, ma non necessaria per la confessione; quando però si vuole di essi l'assoluzione, fa mestieri di dolore e di proposito sincero nel penitente. E questo è punto di molta importanza. S. Alfonso scrive: « Saepe timendum esse ne sint nullae confessones illorum qui propositum de.... venialibus vitandis nimis generaliter concipiunt » (VI, n. 459); e nella Pratica (n. 183) esclama: « Oh quante confessioni invalide (che in sè sono veri sacrilegii) si fanno in ciò! » (1).

Nondimeno, perciò appunto che trattasi di peccati leggieri e di coscienze timorate, non sarà difficile al Confessore di eccitare il dolor necessario nei suoi penitenti, anche perchè, come insegna il Reuter (n. 187): « creditur Deus facilius dare amicis (suis) gratiam efficaciter dolendi, quam inimicis. »

Del resto, perchè i Confessori possano rimaner tranquilli su di ciò, ricorderemo alcune norme assegnate dai teologi, alle quali si può stare con ogni sicurezza:

---

(1) Il Frassinetti nella nota 123 del suo Compendio di Teologia morale dice: « Anche certe persone pie, rozze e poco riflessive, vanno a confessarsi anche di frequente, non omettono di fare un po' d'esame sulle loro consuete, e si potrebbe dire invariabili imperfezioni, e piccole mancanze; quindi recitano un atto di contrizione, e lo recitano con quella intelligenza colla quale recitano il salmo *De profundis* per le anime del Purgatorio, che essendo latino nulla ne comprendono, e poi si accostano anch' esse così mal disposte al confessionale. Se il Confessore, dopo aver ascoltato quelli e queste, non si prenda altra premura fuor che dir loro *or via fate l'atto di contrizione;* i primi se ne vanno coi loro peccati mortali e le seconde colle loro veniali colpe, senza riportare vantaggio dal Sacramento, poichè sì gli uni che le altre se ne vanno con una assoluzione nulla. « Si avverte ciò bene, dice il nostro Santo, perchè in questo « punto peccano molti confessori. » Ed in vero molti confessori così costumano, specialmente colle persone pie, credendo non esservi alcun pericolo dalla parte del dolore, perchè, se pure manchi, quelle anime ad ogni modo sono in grazia di Dio. Non riflettono per altro che il pericolo vi ha dalla parte della validità del Sacramento amministrato invalidamente a chi vi si accosta senza dolore. Or tutti i Teologi concordano nell'affermare che pecca gravemente colui che lo amministra invalidamente, per l'ingiuria che fa al sacramento medesimo ».

a) Devesi riputar disposto per l'assoluzione chi, nelle sue ordinarie mancanze di fragilità, come ad es. nelle impazienze, nelle intemperanze, nelle distrazioni e simili, si sia fatto talvolta violenza secondo le sue forze, per superare la tentazione: « Si de certis venialibus confitetur (poenitens), sed usualibus sive quotidianis, puta de impatientiis, intemperantiis, distractionibus in officio, in oratione et similibus ut absolutio illi praeberi possit, spectandum est an ipse *aliquando* sibi quantum potuit vim intulerit, ut passionem superaret; quia tunc iudicari poterit, eius culpas potius ex humana fragilitate processisse, quam ex defectu doloris et propositi » (Ligor. Praxis, n. 99).

Si noti che qui si parla di violenza, non di frutto: nei difetti ordinarii uno può farsi molta violenza, ma con pochissimo frutto (Berardi *De recidivis* n. 194).

b) Qualora si tema soverchio affetto a qualche colpa veniale, il confessore può assolvere il penitente solo che si dolga delle altre colpe, fosse anche di una. La ragione si è che i peccati veniali non sono materia necessaria per la confessione, e però l'assoluzione validamente s'impartisce, benchè se ne taccia qualcuna, o di essa non si abbia dolore, bastando il dolore delle altre. « An in confessione venialium, chiede S. Alfonso (n. 449), sufficiat dolere de uno peccato sine alio? » E risponde: « Negant aliqui... sed oppositum est tenendum cum communi sententia. »

c) Nelle confessioni di soli veniali basta pentirsi anche solo della loro frequenza e moltitudine. Così il de Lugo, il quale insegna (D. 14 n. 133): « Sufficit dolor de multitudine et frequentia venialium ac propositum vitandi illam frequentiam et multitudinem. » Così pure molti altri autorevolissimi Dottori contro pochi, i quali possono vedersi presso il Berardi (l. c., V).

d) Basta pure dolersi in genere della propria negligenza; di essere stato cioè troppo trascurato in procurare l'emenda, proponendo maggiore solerzia in adoperare i rimedii opportuni: « Sufficit... proponere vitare talem negligentiam » (De Lugo l. c. n. 133).

Laddove però qualcuno sia recidivo nei veniali, di cui solamente si confessa, e non mostri segni di emenda, non può essere assoluto, mancandogli le disposizioni più necessarie. Quando non si stimi di rimandarlo, affine di provvedere con più efficacia alla sua correzione, potrà richiedersi la confessione di qualche colpa mortale o anche veniale commessa per lo addietro e

già confessata, sulla quale abbia vero dolore, e su di essa impartire l'assoluzione (1).

I teologi dicono che i peccati già confessati possono esprimersi nella sola specie per ottenersene una nuova assoluzione; anzi non non è improbabile, ma sostenuta da valide prove, la opinione che basti in tal caso dire in genere di pentirsi di tutti i peccati già prima confessati, senza bisogno di manifestarne qualcuno in ispecie (2).

3. Al secondo — La Comunione frequente e quoditiana di ogni classe di persone è cosa sommamente giovevole alle anime e desiderata dalla Chiesa. Il Tridentino apertamente esprime questo desiderio: « Optaret quidem Sacrosanta Synodus ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent » (Sess. 22, c. 6). E il Catechismo Romano impone l'obbligo ai parrochi di esortare con frequenza i fedeli ad accostarsi ogni giorno alla sacra Mensa: « Queae parochi partes erunt fideles crebro adhortari, ut quemadmodum corpori in singulos dies alimentum subministrare necessarium putant, ita etiam *quotidie* hoc sacramento alendae et nutriendae animae curam non abiiciant ».

Ma quali disposizioni si richiedono per questa quotidiana comunione?

E certo 1.° che non si richiede una tal purezza e santità che sia frutto di carità perfetta, essendo stata condannata da Alessandro VIII la seguente prop. di Baio: « Similiter arcendi sunt

---

(1) Ma questa confessione dev'essere *seria,* cioè fatta con debita *riflessione.* « Ut enim, dice giustamente il Berardi (l. c. n. 200 nota pag. 239), plures Auctores notant, cavendum est, ne poenitentes ex quadam consuetudine tantum, et quin ad id quod dicunt ullo modo attendant, peccata vitae praeteritae clavibus iterum iterumque subiiciant. Confessio huiusmodi neque veram confessionem efformaret, neque existentiam doloris in tuto collocaret, et uno verbo nihil conficeret. »

(2) Vedi Apicella *Studio pei Confessori,* e Berardi l. c. n. 199 seqq. — Nè si dica che in materia di sacramenti vuolsi stare alla sentenza più sicura; imperocchè ciò corre quando si tratta della loro validità; ma qui la validità è posta in sicuro con le disposizioni del penitente, e d'altra parte l'obbligo dell'accusa specifica dei peccati già confessati non può mostrarsi con nessuna prove ragionevole.

a Sacra Communione, quibus nondum inest amor Dei purisismus et omnis mixtionis axpers ».

E certo in 2.° luogo che non è ostacolo alla quoditiana comunione l'esercizio di qualsivoglia officio non peccaminoso, come quello dei coniugati o dei negozianti, avendolo chiaramente definito il Pontefice Innocenzo XI nel celebre Decreto del 12 febbr. 1679.

È certo in 3.° luogo che il giudizio sulla maggiore o minore frequenza alla SS. Eucaristia spetta al proprio confessore, così avendo dichiarato il prefato Pontefice nel luogo cit.

Or ecco i criterii che assegnano comunemente i Teologi per siffatta frequenza che noi togliamo dall'autorevole P. Lehmkul (Vol. II n. 156).

Regola I. La comunione *mensuale* non devesi negare ad alcuno che si creda degno dell'assoluzione, dopo che questa gli sia stata impartita.

Regola II. La comunione *settimanale* non deve negarsi a chi per ordinario si mantenga immune dai gravi peccati e faccia qualche sforzo per evitare i veniali, come pure a chi, travagliato da gravi tentazioni, ricerca nella SS. Eucaristia il rimedio come superarle.

Regola III. La comunione *frequente non quotidiana* può farsi da chi vuole evitare i peccati veniali deliberati, e si sforza seriamente di estirpare i pravi effetti anche indeliberati.

Regola IV. La comunione *quotidiana* richiede non solo serii sforzi contro i pravi effetti, ma la loro effettiva estirpazione almeno in gran parte; e serii sforzi altresì di attendere alla perfezione cristiana ed alla imitazione di Gesù Cristo.

Queste regole però ad altri sembrano un po' troppo rigide, come quelle che provvedono assai più alla riverenza del Sacramento, che al bene delle anime. Fra questi meritano il primo luogo il Segur ed il Frassinetti che più di tutti forse hanno inculcata la quotidiana comunione (1).

Osservano che la comunione di ogni dì era in uso presso la generalità dei fedeli nei primi secoli della Chiesa, nei quali

(1) L'operetta di Mons. di Ségur col titolo *La SS. Comunione* fu lodata altamente dalla s. m. di Pio IX, il quale desiderava che fosse data a tutti i fanciulli quando sono ammessi alla SS. Comunione.

pur non mancavano scandali, scismi ed eresie, come in ogni altro tempo. Che nei volumi de' Ss. Padri non si trova verbo di questa speciale disposizione richiesta dai moderni Teologi per la comunione quotidiana, altra non assegnandone i primi che il solo stato di grazia: e ciò viene attestato altresì dall'esimio Suarez (Q. 79, art. 8, disp. sect. 3). Che immensi vantaggi apporta la frequente comunione alle anime; sempre poi, quando non vi si travi la colpa grave, reca l'aumento della grazia, tuttochè l'anima sia difettosa e con peccati veniali (V. D. Th. 3 p. q. 79 a 8). Nè vale il dire che in siffatta guisa mal si provvederebbe al rispetto verso il Sacramento; giacchè 1.° di ciò non mai s'impensierirono gli antichi Padri quando ammettevano qualsivoglia classe di fedeli alla comunione quotidiana; 2.° non se ne ha conto oggidì nei sacerdoti, fra i quali alcuni, tuttochè niente fervorosi, pur celebrano ogni giorno il S. Sacrifizio; 3.° questo rispetto dovrebbe ancor procurarsi nell'ascoltare la S. Messa e nell'adorare il SS. Sacramento con permettere di rado simili pratiche preziosissime; eppur chi è che crede doversi far così? 4.° in chi si comunica ogni giorno può mancare la divozione sensibile, che non è necessaria, non già la vera che consiste nell'apprezzare il gran dono, e negli atti interni di rispetto e di carità; 5.° Gesù Cristo, chi ben considera il fine della istituzione eucaristica, ha inteso in essa di conciliarsi più il nostro amore, che il rispetto e il timore: « Utrumque, dice S. Tommaso, pertinet ad reverentiam huius Sacramenti, et quod quotidie sumatur et quod aliquando abstineatur.... Amor tamen et spes, ad quae semper Scriptura nos provocat, praeferuntur timori » (3 p. q. 80 a 10 ad 3).

Posto ciò, conchiudono non doversi trovare difficoltà in ammettere alla sacra Mensa ogni giorno tutti coloro che non sono gravati di colpa mortale, tranne in quei soli casi speciali, in cui la prudenza consigli di fare diversamente. Stante poi la penuria di confessori, osservano non essere necessaria la confessione settimanale, potendo bastare la quindicinale, o anche la mensuale, tanto solo che i penitenti non cadano in gravi colpe (1).

---

(1) « Alcuni quando permettono ai loro penitenti di fare più comunioni la settimana, sogliono dare questa regola: *fate la Comunione fin che vi tro-*

Confessiamo che le costoro ragioni son ben gravi, e che non così facilmente dovrebbesi privare un'anima della S. Comunione anche un sol giorno, essendo questa appunto istituita sotto le specie di pane, perchè sia per lo spirito ciò che è pel corpo il pane quotidiano. La regola perciò più giusta, più prudente, più opportuna, cui volentieri ci sottoscriviamo, è quella additata dall'Angelico e suona così: « Si quis experimentaliter cognosceret ex quotidiana sumptione fervorem amoris augeri, et reverentiam non minui, talis deberet quotidie communicare » (in 4 d. 12 q. 13).

Dal fin qui detto discende che anche un abituato e recidivo nei peccati veniali, non debbasi allontanare dalla mensa eucaristica, purchè dalla quotidiana comunione percepisca notevole vantaggio e vi si disponga con pietà e fervore. Sta poi alla discrezione del confessore il giudicare di queste disposizionioni ed al suo zelo il procurare l'emenda del suo penitente. Tutto però considerato, è cosa sommamente salutare e santa il promuovere qnanto più si possa la quotidiana comunione in mezzo ai fedeli di ogni classe ed età.

Queste cose noi scrivemmo quando non era ancor pubblicato il celebre Decreto della S. Congr. del Cancilio *Sacra Tridentìna Synodus* del 16 dicembre 1905. Cotal Decreto prezioso conferma ed estende autorevolmente le ultime nostre conclusioni e stabilisce le vere norme per la comunione frequente e quotidiana.

Eccone la parte dispositiva:

« 1.° Communio frequens et quotidiana, utpote a Christo Domino et a Catholica Ecclesia optatissima, omnibus Christifidelibus cuiusvis ordinis aut conditionis pateat; ita ut nemo, qui

---

vate quieto. Questa è una regola poco prudente; perchè si sa bene che le anime pie facilmente sogliono avere delle inquietudini che devono disprezzare. Se loro si dice *fate la Comunione fin che vi trovate quiete*, s'ingiunge loro di far conto di quelle inquetudini; e di farne tanto conto, da omettere per esse la Comunione. Perciò si deve piuttosto dire alle medesime: fate la Comunione per queste volte che ve la do, e non badate ad ansietà o timori. Caso che facessero qualche peccato mortale, non vi sarà pericolo che vadano a comunicarsi senza confessarsi prima » (Frassinetti Tcol. Mor. Disseret. X. 19 in nota).

in statu gratiae sit et cum recta piaque mente ad S. Mensam accedat, prohiberi ab ea possit.

« 2.° Recta autem mens in eo est, ut qui ad sacram mensam accedit non usui, aut humanis rationibus indulgeat, sed Dei placito satisfacere velit, ei arctius caritate coniungi, ac divino illo pharmaco suis infirmitatibus ac defectibus occurrere.

« 3.° Etsi quam maxime expediat ut frequenti et quotidiana Communione utentes venialibus peccatis, saltem plene deliberatis, eorumque affectu sint expertes, sufficit nihilominus ut culpis mortalibus vacent, cum proposito se nunquam in posterum peccaturos: quo sincero animi proposito, fieri non potest quin quotidie communicantes a peccatis etiam venialibus, ab eorumque affectu sensim se expediant.

« 4.° Cum vero Sacramenta Novae Legis, etsi effectum suum ex opere operato sortiantur, maiorem tamen producant effectum quo maiores dispositiones in iis suscipiendis adhibeantur, idcirco curandum est ut sedula ad sacram Communionem praeparatio antecedat, et congrua gratiarum actio inde sequatur, iuxta uniuscuiusque vires, conditionem ac officia.

« 5.° Ut frequens et quotidiana Communio maiori prudentia fiat uberiorique merito augeatur, oportet ut confessarii consilium intercedat. Caveant tamen Confessarii ne a frequenti seu quotidiana Communione quemqnam avertant, qui in statu gratiae reperiatur et recta mente accedat.

« 6.° Cum autem perspicuum sit ex frequenti seu quotidiana S. Eucharistiae sumptione unionem cum Christo augeri, spiritualem vitam uberius ali, animam virtutibus effusius instrui, et aeternae felicitatis pignus vel firmius sumenti donari, idcirco Parochi, Confessarii et Concionatores, iuxta probatam Catechismi Romani doctrinam *(Part. II, c. 63)*, christianum populum ad hunc tam pium ac tam salutarem usum crebris admonitionibus multoque studio cohortentur.

« 7.° Communio frequens et quotidiana praesertim in religiosis Institutis cuiusvis generis promoveatur ; pro quibus tamen firmum sit decretum *Quemadmodum* diei 17 mensis Decembris 1890 a S. Congr. Episcoporum et Regularium latum. Quam maxime quoque promoveatur in clericorum Seminariis, quorum alumni altaris inhiant servitio ; item in aliis christianis omne genus ephebeis.

« 8.° Si quae sint Instituta, sive votorum solemnium sive

simplicium, quorum in regulis aut constitionibus, vel etiam calendariis, Communiones aliquibus diebus affixae et in iis iussae reperiantur, hae normae tamquam mere *directivae,* non tamquam *praeceptivae,* putandae sunt. Praescriptus vero Communionum numerus haberi debet ut quid minimum pro Religiosorum pietate. Idcirco frequentior vel quotidianus accessus ad eucharistiam mensam libere eisdem patere semper debebit, iuxta normas superius in hoc decreto traditas. Ut autem omnes utriusque sexus religiosi huius decreti dispositiones rite cognoscere queant, singularum domorum moderatores curabunt, ut illud quotannis vernacula lingua in communi legatur intra Octavam festivitatis Corporis Christi.

« 9.° Denique post promulgatum hoc Decretum omnes ecclesiastici scriptores a quavis contentiosa disputatione circa dispositiones ad frequentem et quotidianam communionem abstineant ».

Si abbia dunque per fermo:

a) Che per la comunione frequente e quotidiana due sole condizioni si richiedono: — 1. la stato di grazia; vale a dire che la coscienza non rimordi di grave colpa, certamente commessa e non confessata — 2. la retta intenzione, la quale consiste in andare alla sacra mensa non per semplice uso o per vanità, o per umani riguardi; ma per fare cosa grata a Dio, o per unirsi più strettamente a lui, o per ovviare ai proprii difetti e per guarirsi delle proprie infermità con quel farmaco salutare.

b) Che quando si osservano queste due condizioni tutti possono comunicarsi quotidianamente, anche i negozianti, anche i coniugati, senza esclusione di alcuno.

c) Che i peccati veniali, quand'anche deliberati e con affetto ad essi, benchè sia convenientissimo che si evitino con ogni sforzo, pur non impediscono la comunione frequente e quotidiana; che anzi questa è mezzo validissimo per emendarsene.

d) Che per ottenere frutto maggiore dalla comunione frequente e buotidiena fa d'uopo accostarsi con conveniente apparecchio e con fervido ringraziamento, proporzionato però alle forze di ciascuno alla sua condizione, ai suoi officii.

e) Che volendosi frequentare la santa comunione con maggior prudenza e con merito più ampio occorre il consiglio del confessore. Nessun confessore intanto si arbitri di sconsigliare

la comunione frequente e quotidiana a coloro che si trovano in istato di grazia ed hanno retta intenzione.

f) Che i parroci, i confessori ed i predicatori hanno l'obbligo di esortare spesso il popolo con tutto impegno a frequentare quotidianamente la comunione, donde si accresce l'unione con G. C., si rinvigorisce maggiormente la vita spirituale, si adorna l'anima di più fulgide virtù, e si rafferma in essa il pegno della gloria futura.

g) Che siffatta comunione frequente e quotidiana deve promuoversi soprattutto negl' Istituti Religiosi di qualsivoglia natura; come ancora nei seminarii e negli altri collegi di educazione.

h) Che in quegl'Istituti, così di voti solenni, come di voti semplici, nei quali trovansi stabiliti i giorni di comunione, ciò debba intendersi come per consiglio, non già come per precetto. Il numero prescritto di comunioni deve considerarsi come il minimo di quello che ciascuno dee fare, libero poi di comunicarsi quotidianamente secondo le norme di questo decreto.

i) Finalmente che dopo la pubblicazione di questo decreto debba tacere ogni disputa sulla frequenza alla santa comunione.

E infatti dopo questo salutarissimo decreto, le discrepanze di opinioni su tal materia, che prima erano a bastanza vive, ora sono cessate del tutto, e per ogni dove si veggono frequentati i santi altari non solo nei dì festivi, ma sì ancora nei giorni feriali di ogni settimana, con generale edificazione e con immenso profitto delle anime.

Al terzo. — Or venendo al nostro caso, vuolsi distinguere fra le disposizioni di Veronica. Se questa, abituata e recidiva nei veniali, non fa mai nessuno sforso per emendarsi, nè si pente di cuore, almeno di altri peccati già prima confessati, e con ciò dà a divedere che si accosta alla comunione non per vero desiderio di unirsi a Gesù Cristo, ma per altri fini non retti, il confessore opera malamente a non ammonirla perchè si corregga. Se poi Veronica fa quanto può per emendarsi, benchè, senza molto frutto, ovvero nella confessione porta dolor sincero per altri falli già prima confessati, e suole accostarsi con retta intenzione all'altare e con conveniente apparecchio, non è da riprovare la condotta del confessore in assolverla e licenziarla alla S. Comunione. Sia pure ch'ella è recidiva nei veniali: la comunione fa sì che si mantenga e cresca nella grazia santifi-

cante, e non precipiti dai veniali nei mortali. Ed anche ciò è un gran guadagno (1).

CONSULTAZIONE XXXIX.

Norme per tranquillare la coscienza de' confessori circa i recidivi.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Quale dicasi recidivo — 3. Quistione fra i Teologi moderni — 4. In che questi sono concordi — 5. In che discordano — 6. La discrepanza è solo di parole — 7. Se coi recidivi giovi più il rigore o l'indulgenza — 8. Regole pratiche per l'assoluz. dai recidivi.

1. Pisistrato confessore non vuol mai assolvere i penitenti recidivi, credendoli sempre indisposti. Lacoonte, per contrario,

---

(1) Non possiamo tenerci dal riferire quest'altro tratto del piissimo Frassinetti (l. c.), sul quale richiamiamo l'attenzione dei confessori.

« Ma non voglio finire prima di notare un'altra cosa, che veramente non ci fa onore ; e qui mettendola, non posso a meno di ricordare le parole di David: *nolite annunciare in Geth, neque annuncietis in campis Ascalonis, ne forte laetentur filiae Philistiim!* Questa è che alcuni di noi sono tanto rigorosi nel permettere le comunioni frequenti, perchè non vogliono attendere al confessionale, come bisognerebbe, qualora in gran numero si accostassero molto spesso alla sacra Mensa. So di un Parroco, che andato al reggimento di una parrocchia, dove erasi introdotta la comunione frequente, vedendo che per ciò stesso doveva starsene in confessionale non solo alle feste, ma anche per qualche ora tutti i giorni, disse apertamente: LEVERÒ BEN IO QUESTO ABUSO. Ah! *Nolite annunciare in Geth!* Per alcuni questa è la ragione potissima del rigore che hanno estremo a riguardo dei poveri secolari, e nè anche minimo a riguardo di sè medesimi. Oh! se tutti ci mettessimo una mano al petto, saremmo più larghi cogli altri, e più stretti con noi! Quanto a me, non potrò mai esprimere l'impressione profonda, che ha sempre fatto sull'animo mio ciò che leggesi di S. Alfonso de' Liguori: « Vorrei, disse una volta quasi pian- « gendo, che di quella disposizione che taluni confessori esigono nei penitenti, « essi ne avessero almeno la metà per celebrare degnamente » (Tannoia, Vita, lib. 2, cap. 56).

li assolve con somma facilità, opinando la confessione essere mezzo efficacissimo per la loro emenda.

Si chiede:

1.° Coi recidivi giova più il rigore, ovvero la indulgenza?

2.° Quali sono le norme generali da osservarsi coi recidivi?

2. Al primo — Innanzi tutto è bene ricordare che recidivo dicesi colui che, dopo la confessione, e l'ammonizione del sacerdote, torna a commettere gli stessi peccati con la stessa prontezza e frequenza di prima, senza nulla aver fatto per la sua emenda. Sicchè non può dirsi recidivo:

a) se manca la confessione; e però qualsivoglia numero di peccati possa egli aver commesso, può sempre venir assoluto la prima volta, purchè attesti di pentirsene;

b) se nella confessione non fu ammonito dal sacerdote (d'Annibale, *Summula* II, 226);

c) se, ammonito, ha posto in opera con qualche difficoltà i suggerimenti del confessore, benchè senza frutto;

d) se non ha commessi gli stessi peccati di prima, ma è caduto in altri di diversa specie;

e) se ha fatto qualche vero sforzo per non cadere, benchè poi sia caduto;

f) se ha diminuito il numero dei peccati;

g) se ha fatto correre qualche tempo senza commettere quei peccati, tuttochè appresso sia ricaduto.

In tutti questi casi, i peccati ripetuti non formano ostacolo per l'assoluzione, purchè il penitente se ne dolga e ne proponga la emenda.

3. La difficoltà sorge pei veri recidivi, cioè per coloro che, ammoniti dal confessore, ricadono dopo la confessione negli stessi peccati di prima, senza nulla aver fatto per la loro correzione. E qui tralasciando i teologi antichi, diciamo che i moderni non sono tutti d'accordo. Alcuni, come il Frassinetti e l'A-Varceno, giudicano doversi abbondare oggidì nella indulgenza coi peccatori, potendosi assolvere tutti quelli che mostrano di pentirsi dei loro falli, benchè non presentino segni straordinarii di dolore. Gli altri poi, seguendo l'insegnamento di S. Alfonso, come lo Scavini, il Del Vecchio, il Gury, il Berardi, il Ciolli, il d'Annibale, il Costantini ecc., richieggono nei recidivi qualche segno straordinario di ravvedimento perchè possano venire ammessi al benefizio dell'assoluzione. Esaminiamo accu-

ratamente in che costoro sono concordi e in che discordano; dal quale esame forse potrà emergare con maggior chiarezza ciò che debbasi eseguire per la pratica.

4. Ammettono tutti che il confessore, per potere impartir l'assoluzione, non ha bisogno di certezza sulle buone disposizioni del penitente, potendo bastare una *morale probabilità* circa le medesime.

Ammettono tutti che un abituato o un recidivo, benchè carico di gravissimi delitti e altre volte manchevole alle fatte risoluzioni, quando si presenta ben disposto, il confessore deve assolverlo, perchè egli deve osservare le disposizioni presenti e secondo queste regolarsi.

Ammettono tutti che la ricaduta non è segno certo e sempre di indisposizione, potendo l'uomo, per la sua fragilità e incostanza, cento volte veramente pentirsi, e cento volte ricadere.

Ammettono tutti che la prova del tempo non è l'unico segno di mutata volontà, la quale dipende dalla grazia divina che non ha bisogno del tempo, ed opera istantaneamente.

5. Da questi principii i più benigni derivano che il confessore può sempre assolvere un recidivo: purchè dia segni ordinarii di sufficiente disposizione. I meno benigni deducono poterlo assolvere solo quando la sua probabile disposizione si rende chiara con segni straordinarii.

Ecco come ragionano i primi: Se la disposizione del penitente deve essere solo probabile; se fa d'uopo attendere alla disposizione che attualmente egli porta; purchè il confessore vede in lui questa sufficiente disposizione, può assolverlo, benchè recidivo e senza segni straordinarii.

I secondi, per contrario, ammettono tutto; ma sostengono che perchè il confessore possa vedere nel recidivo la sufficiente disposizione non bastino i segni ordinarii, richiedendosene ancora taluno straordinario; giacchè riesce una grave presunzione, contro le asserzioni del penitente, il non aver fatto nulla pel passato, di quello che ora novamente dichiara e promette di voler fare. Confermano questa loro sentenza con la proposizione condannata da Innoc. XI, che suona così; « Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturae et Ecclesiae, etsi emendationis spes nulla appareat, non est neganda, neque differenda absolutio, dummodo ore proferat se dolere et emendationem proponere ». Donde si ricava che il confessore non

può assolvere il penitente, di cui non abbia nessuna speranza di emenda; benchè con la bocca questi dica di pentirsi e di volersi correggere. Or chi ha fatto pel passato tutto il contrario di quello che ha promesso, promettendo ora, nelle medesime disposizioni di prima, dà certo a credere che farà come prima, e però non dà speranza di emenda, nè offre probabile disposizione per essere assoluto.

I segni straordinarii poi sono quelli che modificano in meglio le disposizioni del penitente, paragonate con quelle delle precedenti confessioni: sicchè se il confessore può giudicare che il dolore e il proposito del penitente che ha innanzi a sè, per qualche altra ragione, possa probabilmente dirsi sincero (il che non potrebbe giudicarsi dalle semplici asserzioni di lui rese non molto credibili da ciò che ha fatto pel passato), in tal caso il penitente non potrebbe più dirsi strettamente recidivo e dovrebbe essere assoluto.

6. Sottoscrivendoci noi pienamente a questa sentenza che è la più logica, ci sembra che i primi ammettono le medesime cose, se pur si tolgano alcune discrepanze solamente di parole. La discrepanza potissima è in questo che, mentre i fautori della prima sentenza si contentano pei recidivi dei segni ordinarii, i sostenitori della seconda richiedono segni straordinarii. Ma i segni straordinarii dei secondi non sono per lo più che gli ordinarii dei primi, i quali ben richiedono che il confessore riconosca disposizioni probabili nel penitente.

Ecco come parla il Frassinetti: « Dal modo in cui S. Alfonso, e gli altri teologi moderni trattano degli abituali e dei recidivi, si viene a conoscere che anche ai moderni (non parlo dei rigoristi) poco importa di questi stessi, presi come tali; mentre dicono che anch'essi ed abituati e recitivi si possano assolvere quando presentano segni straordinarii di dolore..... Che poi annoverino tra i segni straordinarii di dolore i segni semplicemente probabili, lo abbiamo veduto. Tale è il primo segno, quello, cioè, delle *parole* proferite dal penitente che appaiono *provenire dall'intimo del cuore.* Tale è il secondo del *numero dei peccati diminuito* dopo l'ultima confessione. Tale è il terzo della *diligenza usata per emendarsi con fuggir l'occasione e con adoperare i mezzi suggeriti dal confessore.* Tale è il quarto di *domandare nuovi mezzi al Confessore* per riuscire all'emenda. Tale sopra tutto il quinto della *confessione spontanea*

ed anche gli altri, fino al nono, pare che sieno tutti segni i quali piuttosto che dare al confessore una vera certezza di buona disposizione nel penitente, gliene diano invece soltanto una buona e soda probabilità; probabilità che tutti riconosciamo indispensabile perchè possa darsi l'assoluzione dei peccati » (Comp. di Teol. Mor. Dissert. XIV).

L'A-Varceno poi dice: « Vera signa ordinaria sufficientis dispositionis ad duo posse reduci, nempe ad veram displicentiam, seu dolorem praeteritorum, et ad firmum dolorem in futurum... Haec autem duo possunt cognosci ex modo confessionis et accusationis poenitentis; ideoque cum Lacroix dicimus: 1°. si poenitens *candide* et humiliter confiteatur; — 2°. si asserat *cordate* se dolere de peccatis, et firmum habere propositum non peccandi de caetero; — 3°. si omnia peccata etiam maiora et turpia sincere declaret: — 4°. si ex aliquo pio motivo ad confessionem libere accesserit; — 5°. si ex desiderio conversionis iam a peccato cessaverit; vel si aliud huiusmodi indicium dederit » (Comp. Theol. Mor. Tr. XVIII, Art. II, pag. 200 Edit. VII).

Or questa a noi sembra quasi la dottrina stessa di S. Alfonso, il quale non richiede nel confessore se non una prudente probabilità della disposizione del penitente: « sufficit, quod confessarius habeat prudentem probabilitatem de dispositione poenitentis, et non obstet ex alia parte prudens suspicio indispositionis » (VI, 461). E diciamo solo una prudente probabilità, perchè quando dall'altra parte osta il prudente sospetto d'indispcsizione, la detta probabilità si cangia in dubbio o in sospetto, che non basta pel giudizio dell'assoluzione.

Perchè possa aversi questa prudente probabilità, fa d'uopo guardare ai segni che offre il penitente, i quali debbono esser tali da indicare la probabile disposizione di lui. È buon indizio quando questi CANDIDE *et* HUMILITER *confitetur;* ma per vedere se *candide et humiliter* si confessa, dopo aver fatto così più volte senza aver mai mostrato alcun segno di emenda, è necessario una prova maggiore, che non è il semplice detto di lui. Così pure potrà dirsi disposto per l'assoluzione *quando asserit* CORDATE *se dolere de peccatis etc.* Ma si può mai credere che CORDATE dice di pentirsi e di emendarsi quando lo ha detto altre volte già prima senza nessunissimo buon effetto? Chi è che può aggiustar fede a siffatte asserzioni? Gli altri

segni che essi chiamano ordinarii sono quei medesimi che S. Alfonso dice straordinarii, e però non è da farvi sopra osservazioni.

È dottrina dunque ammessa da tutti, anche dai più benigni, che il confessore deve riconoscere nel penitente una morale probabilità delle costui disposizioni, e che questa morale probabilità si acquista coi segni che offre il medesimo penitente. Che questi si chiamino ordinarii o straordinarii, poco monta. Quello che importa si è che il confessore possa formare su di essi un prudente giudizio della probabile disposizione del penitente.

7. Premesse le quali nozioni, è facile rispondere al quesito se, cioè, coi recidivi giovi più il rigore, ovvero la indulgenza. Giova l'una cosa e l'altra, moderatamente usata.

La soverchia indulgenza infatti reca ingiuria al sacramento e danno assai grave al penitente. Ingiuria al sacramento, perchè lo si amministra a chi probabilmente n'è indegno. Danno grave al penitente, perchè lo si lascia marcire nel suo peccato, il quale si radica in lui e lo conduce alla impenitenza, come dice S. Agostino: « Qui pectus suum tundit et se non corrigit, solidat peccata, non tollit » (ap. Ligor. VI, 459).

Il soverchio rigore poi porta alle medesime conseguenze; allontana, cioè, i peccatori dal sacramento, e li mena in disperazione: « La pratica insegna, scrive l'espertissimo P. da Bergamo (Cap. XI, n. 5), che dopo essersi detto a molti che tornino disposti fra tanti giorni a ricevere l'assoluzione, o sbigottiti, o infastiditi più non ritornano; o agitati da tentazioni di pusillanimità e di disperazione, scuotono tutto il giogo di Cristo, coll'andare di male in peggio ».

Generalmente però parlando, stante l'odierna incredulità e corruzione, pare che oggidì debbasi propendere più alla benignità che al rigore. Se mai la confessione tornò pesante al peccatore, oggi torna pesantissima, dovendo vincere quegli umani riguardi e quegl' incitamenti al male che prima non erano sì efficaci. Un penitente di tal fatta vuol'essere perciò confortato, accarezzato. Un po' di soverchio rigore che gli si mostri, riesce esiziale: sfugge di mano, nè torna mai più. L'esperienza dei provati missionari lo conferma (1).

(1) « Non ho trovato ancora uno di vita perduta che siasi messo allo sba-

8. Al secondo. — Ecco intanto le regole pratiche che noi possiamo consigliare perchè i confessori evitino l'uno e l'altro scoglio.

a) Allorchè si presenta un peccatore, se offre segni straordinarii, non v'è da preoccuparsi per sua recidivanza. Così se viene, mosso da qualche flagello o pubblico o privato; se, in tempo di missione, per avere udita qualche predica salutare; se manifesta con sincerità in primo luogo i peccati colpevolmente prima tralasciati; se per giungere al confessore abbia dovuto superare gravi ostacoli, p. e. far lungo cammino, perdere il lucro di quel giorno ecc.; se prima di andare alla confessione abbia già restituita la roba altrui, o riparato alla diffamazione del prossimo; se dopo le ammonizioni attesta di aver concepita maggior cognizione della sua iniquità; se domanda con istanza e senza doppiezza al confessore i mezzi per non ricadere, e in fine se si presenta spontaneamente, senza che alcuno gli abbia imposto o fatte premure per confessarsi, e il confessore si accorge che non è mosso in ciò da fini secondi o dalla usanza; in tutti questi casi può assolverlo, purchè dichiari di pentirsi e di emendarsi.

b) Laddove non vede nessuno di questi segni straordinarii o altri simili a questi, allora il Confessorre potrà procedere ad indagare se veramente recidivo sia il suo penitente. Imperocchè bastano talvolta pochissime interrogazioni per convincersi che assai spesso, anzi il più delle volte, non si è recidivo. Interroghi perciò se non sia stato ammonito dal confessore nelle precedenti confessioni; se dopo l'ultima confessione abbia fatto trascorrere qualche tempo senza cadere negli antichi peccati; se abbia diminuito il numero di questi; se abbia fatto qualche sforso talvolta contro la sua passione, benchè senza effetto; se abbia usato qualche mezzo per non ricadere, suggeritogli dal

---

raglio delle iniquità per la facilità trovata nei confessori: molti ne ho trovato bensì che l'abbian fatto per una durezza e difficoltà soverchia di assolvere..... E qui non posso a meno di non dire una cosa, la quale ogni volta che rammento, mi fa fremere lo spirito; tra i moltissimi che mi sono capitati nel confessar negli ospedali, o allontanatisi affatto per molti anni dalla confessione, o che per molti anni le hanno fatte dimidiate e sacrileghe, la maggior parte ho trovato (e lo stesso mi hanno detto di aver osservato altri confessori) che l'origine di ciò è nata dal cattivo ricevimento di qualche confessore » (Salvatori ap. Scavini III, 346, 6).

confessore, benchè pure senza frutto; insomma se vede comechessia quache frutto della passata confessione, allora non sarà vero recidivo e potrà essere assoluto.

c) Ma se nulla vede delle cose dette fin qui; se il penitente mostrasi affatto recidivo e inemendato, nè dall'attuale confessione può argomentar nulla di meglio, per cui possa formare il giudizio pratico della sua probabile disposizione, allora il confessore è in obbligo di adoperarsi con tutto impegno a disporlo con ricordi e ammonimenti salutari: « Sistunt (così nella Costit. « *Charitate Christi* del 1825 di Leone XII) se quidem multi « Sacramenti poenitentiae ministro prorsus imparati, sed per- « saepe tamen huiusmodi ut ex imparatis parati fieri possint, « si modo sacerdos viscera indutus misericordiae Christi Iesu, « qui non venit vocare iustos, sed peccatores, sciat *studiose*, « *patienter*, *mansuete* cum ipsis agere ». Qualora dopo una paterna e benevola e calorosa esortazione il confessore si accorge che il penitente è scosso, e con espressioni cordiali mostra vero pentimento, può senz'altro assolverlo come disposto.

d) Ma che è da dire se neppur con questo mezzo riesce a chiarire o ad ottenere la probabile disposizione del penitente? — Si noti che un tal caso è difficile ad avverarsi, dopo che si sono usati tutti i mezzi fin qui descritti. « S. Alphonsus, dice Scavini *l. c. n.* 346, multa signa extraordinaria assignat, non ita difficilia, ut ferme impossibile sit non praeseferat ex illis, si non sit omnino obduratus ». Ma se pur s'incontri questo rarissimo caso, allora è bene esaminare se il penitente è recidivo dopo poche confessioni o dopo più. Ove si tratti di poche confessioni, par che ancor lo si possa assolvere coi segni comuni, o almeno con segni che poco eccedono i comuni, non essendosi per anco formata una vera presunzione contro le sue promesse. Quando è infatti che non si vuol credere per nulla alle assertive altrui? Quando non una ma più e più volte siamo stati ingannati. Il venir meno una volta sola, o poche, può essere effetto di circostanze indipendenti da volontà, e però, con minor fiducia è vero, ma pur con qualche fiducia in tal caso prestiamo credenza. Così il penitente che poche volte è venuto meno alle fatte risoluzioni, lascia ancora qualche speranza che il proposito novello sia vero e fecondo di qualche frutto. — È vero che questa sentenza non è ammessa da S. Alfonso; ma è ammessa da molti e gravi Teologi, da rendersi

sodamente probabile per la pratica. Sono per questa il Sanchez, il Laymann, il Lugo, il Palao, il Viva, lo Sporer con altri presso S. Alfonso (VI, 459, *Dicunt*), e il dotto Cardinale d'Annibale non ha ritegno di sottoscriversi ad essa con dire (*Summula* III, 227): « Atque heic acquiesco sententiae existimantium, et multi sunt, et gravissimi sunt, hunc (recidivum) adhuc ter vel quater absolvi posse ».

e) Del resto i recidivi non vogliono tutti essere trattati ad un modo. Fa d'uopo vedere la specie del peccato in cui ricadono, se è di quelli che sono effetto piuttosto di fragilità che di malizia. In tal caso non si dee procedere con rigore, essendochè peccati siffatti si commettono per lo più nell'esaltamento della passione, cessato il quale, cessa l'adesione della volontà. Perciò l'Angelico disse (2, 2, q. 156, a. 3): « Incontinens statim poenitet transeunte passione. » E in altro luogo (1, 2, q. 78, a. 4): « Quia passio, quae inclinat voluntatem ad peccandum cito transit, sic homo cito redit ad bonum propositum, poenitens de peccato. » E però diremo col Giordanini (*Istruzione pei novelli Confess.* p. 1, c. 15, n. 356): « Se la ricaduta nasca da propria fragilità, senz'altra causa estrinseca volontaria, è quasi temerità il dire che ogni ricaduto sia indisposto ». È questa pure la sentenza di S. Alfonso (l. c.) e della comune dei Teologi, i quali insegnano che siffatti recidivi possono assolversi sempre che mostrano volontà ferma di adoperare i mezzi opportuni per la emenda.

f) Non restano finalmente che i soli recidivi in peccati, ai quali suole aversi grande affetto, come quando si ha prava amicizia con persone dell'altro sesso, quando si nutrono odii inveterati, si possiede roba di malo acquisto, si tratta di combattere il rispetto umano ecc. In tali casi quando, dopo aver esplorate tutte le vie e dopo esauriti tutti i mezzi sopra indicati, il confessore non può giudicare probabilmente disposto il suo penitente; allora se può rimandarlo, cioè se gli assicura che può tornare a lui, non lo deve assolvere, senza prima sperimentarlo par alquanti giorni. Se poi non può tornare per giuste ragioni, i Teologi consentono che, quando ci sia vera necessità dell'assoluzione, o anche timore ch'egli più non tornando sia per cadere in maggieri delitti, allora può assolverlo condizionatamente, come dicemmo nella soluzione della Cons. XXXIII.

CONSULTAZIONE XL.

Come debba regolarsi un sindaco cattolico nei così detti matrimonii civili.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Quando gli sposi vogliono contrarre innanzi alla Chiesa: norme pel sindaco della S. Penitenzieria; norme di Bened. XIV — 3. Quando non vogliono contrarre innanzi all Chiesa; dottrina di S. Alfonso — 4. Applicata al nostro caso — 5. Quando uno sposo già sia congiunto ad altri — 6. E si tratti di gravissimi mali se il sindaco si ricusi — 7. Soluzione del caso.

1. A Livio, sindaco di un villaggio, si presenta Bruto, per unirsi in vincolo civile con Caia, dopo di aver ripudiata Berta e quattro figli, colla quale contrasse matrimonio ecclesiastico. Livio consente.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi un sindaco cattolico nei matrimonii civili?

2.° Ha operato bene Livio, e, nel caso negativo, è incorso in qualche censura?

2. Al primo. — Innanzi tutto, in questo caso assai difficile, fa d'uopo tener presente ciò che la S. Penitenzieria ha dichiarato in data dei 20 Marzo 1885 (1). Eccone le parole:

« L'ufficiale dello stato civile può assistere al così detto matrimonio civile e prepararne e compierne l'atto a forma di legge, anche quando non sia preceduto il vero matrimonio, o si sospetta che non sarà celebrato innanzi alla Chiesa?

« R. Posse tolerari, dummodo officiales civiles in conficiendis huiusmodi actis intendant exercere caeremoniam mere civilem, et nihil peragant aut suadeant contra sanctitatem matrimonii, et necessitatem illud contrahendi coram Ecclesia, quinimo hortentur ad illud coram ipsa Ecclesia contrahendum; habitis prae oculis sanctissimis religionis nostrae legibus, et litteris Bened. XIV *Redditae sunt Nobis*, de quibus ad scandalum removendum, contrahentes moneant. Quod vero attinet ad casus, in quibus appareat, fideles, ad caeremoniam civilem ac-

(1) Istruzione mandata a' Vescovi.

cedentes, male esse dispositos, neque matrimonium (quod regulariter praemitti debuisset) coram Ecclesia esse celebraturos, sed sub praetextu contractus civilis in concubinatu permansuros, ipsos officiales dirigendos esse iuxta regulas a probatis auctoribus, ac praesertim a S. Alphonso de Liguori (Lib. 2. Tract. 3, Cap. 2, Dub. 5, artic. 3) circa cooperatores traditas. »

Vuolsi adunque distinguere tra coloro che intendono contrarre civilmente, ma dopo aver compiuto o con intenzione di compiere il matrimonio ecclesiastico, e coloro che si presentano al sindaco senza voler fare o dopo aver fatto con altri il matrimonio della Chiesa.

Intorno ai primi, giacchè la formalità civile, essendo necessaria per assicurare i diritti civili, è non solo non vietata dalla Chiesa, ma inculcata, il sindaco può assistere senza scrupolo a tale atto, purchè però niente dica che possa essere contrario all'insegnamento della Chiesa sul matrimonio, che anzi esorti gli sposi a presentarsi al parroco pel matrimonio ecclesiastico che solo è il vero matrimonio, senza del quale è gravemente illecita la loro unione.

3. La S. Penitenzieria ingiunge al sindaco di tener presente soprattutto ciò che insegna Benedetto XIV nelle Lettere Apostol. *Redditae sunt Nobis*, di che deve ammonire gli sposi affine di rimuovere lo scandalo. Ecco pertanto le parole delle cit. Lettere :

« Sciant itaque catholici.... cum civili magistratui, aut haeretico ministello matrimonii celebrandi causa se sistunt, actum se mere civilem exercere, quo suum erga leges et instituta Principum obsequium ostendunt : caeterum tunc quidem nullum a se contrahi matrimonium. Sciant nisi coram ministro catholico et duobus testibus nuptias celebraverint, numquam se, neque coram Deo, neque coram Ecclesia veros et legitimos coniuges fore : nec si interim coniugalem inter se consuetudinem habuerint eam gravi culpa carituram. Sciant denique si qua ex huiusmodi coniunctione orietur soboles, eam, utpote ex non legitima uxore natam, in oculis Dei fore illegitimam et nisi coniuges consensum ex Ecclesiae praescripto renovaverint, illegitimam perpetuo futuram etiam in Ecclesiae foro ».

3. Per quanto poi si attiene ai contratti civili di coloro che non hanno intenzione di compiere il Sacramento, la S. Penitenzieria rimette ai principii generali sulla cooperazione, inse-

gnati dai moralisti, e sopratutto dal principe di essi S. Alfonso M.ª de Liguori.

Ecco la dottrina di S. Alfonso nel luogo citato (L. II, n. 63). Dopo aver riferita la teorica di altri circa la cooperazione formale e materiale, dice: « Sed melius cum aliis dicendum illam esse formalem quae concurrit ad malam voluntatem alterius, et nequit esse sine peccato; materialem vero illam quae concurrit tantum ad malam actionem alterius, praeter intentionem cooperantis. Haec autem est licita quando per se actio est bona et indifferens, et quando adest iusta causa et proportionata ad gravitatem peccati alterius et ad proximitatem concursus, qui praestatur ad peccati executionem » (1).

Perchè dunque la cooperazione al peccato altrui sia lecita, occorrono queste condizioni: 1.° Non deve influire la cooperazione alla volontà dell'altro. — 2.° L'opera che si pone dev'essere in sè stessa buona, o almeno indifferente. — 3.° Deve esserci una causa proporzionata, sì alla gravezza del peccato altrui e sì alla prossimità del concorso che si presta alla esecuzione del peccato.

4. Applichiamo al nostro caso queste condizioni.

In quanto alla prima, non v'ha dubbio che il contratto civile non influisca di per sè sulla prava volontà del contraente. Può questi benissimo mettersi in regola col sacramento del matrimonio: se nol fa, è tutto per sua sola colpa (2). Anzi il

(1) Giova tener presente la ragione di questa teoria, che è molto chiara ed opportuna: « Ratio, continua il cit. Dottore, quia cum tu praestas actionem indifferentem sine prava intentione, si alter illa abuti voluerit ad suum peccatum exsequendum, non teneris nisi ex charitate illud impedire; et quia charitas non obligat cum gravi incommodo, ideo ponens tuam cooperationem cum iusta causa non peccas: tunc enim peccatum illud non provenit ex cooperatione tua, sed ex malitia ipsius qui tua actione abutitur. Nec valet dicere quod tua actio, etsi indifferens, coniuncta tamen cum circumstantia pravae intentionis alterius, evadit mala; nam revera actio tua non est per se coniuncta cum mala voluntate illius, sed ille coniungit suam malam voluntatem cum actione tua: unde tua actio non erit tunc causa per se influens in peccatum, sed tantum occasio, qua ille abutitur ad peccandum ».

(2) Ecco come più chiaramente il Lehmkul definisce la differenza tra la cooperazione formale e materiale (Vol. I, 646): « Formalis coopeoatio est actio quae *in se spectata* malitiam peccati, quod alter patraturus est, etiam continet, seu participat; materialis cooperatio est actio quae in se spectata hanc malitiam non continet, sed *qua alter abutitur* ad peccatum perpetrandum ».

buon sindaco lo ammaestra, lo ammonisce secondo la dottrina della Chiesa, e gli fa conoscere la sua reità qualora non voglia sottomettersi a quella.

La seconda condizione si ritrova parimenti nel nostro caso. L'atto civile, in sè stesso fra nubili, è consentito da tutte le leggi; e però è cosa buona, avuto riguardo alla necessità di assicurare gli effetti civili. Nè si dica che questo atto è buono quando solo è preceduto o seguito dal sacramento; ma scompagnato da questo non è se non la sanzione irrevocabile di un turpe concubinato. Imperocchè il buon sindaco non sanziona l'atto civile come un concubinato, ma come una formalità che deve e può precedere il sacramento. Se quest'ultimo non segue, ciò è tutto, come innanzi si è detto, per malizia del contraente, non per forza dell'atto civile. L'azione adunque in sè stessa è buona o tutto al più indifferente.

Ma vi è poi la giusta causa? Questa dev'essere tanto più grave, quanto più grave è il peccato, e quanto più da vicino influisce sul peccato altrui, ed è più certo, insegnano comunemente i Teologi (v. Lehmkul v. I, n. 64 ed altri), che l'altro senza la cooperazione non avrebbe commesso il peccato.

Non vi ha dubbio che nel nostro caso il peccato è assai grave: un pretto e sozzo concubinato con la sanzione legale. Questa poi influisce sul peccato, non tanto per se stesso (potendosi effettuare il concubinato anche senza formalità civile), quanto perchè ne assicura la perpetuità con mettere in condizione la parte che voglia allontanarsi, di esservi obbligata dalle leggi. Che i contraenti poi, senza la formalità civile, avrebbero o pur no intrapreso il concubinato, ciò potrà conoscersi dalle circostanze.

Dal qui fin detto si ricava che la causa dev'essere grave. Or sarà causa grave il dover esercitare il proprio officio di sindaco? A noi sembra che questa sola causa non basti; e però quando al sindaco riuscisse di ricusare con questi l'opera sua, sarebbe a ciò tenuto.

Ma quando non riesce? quando vi siano minacce o timori che si voglia provocar contro di lui il rigore delle leggi? La legge soggetta il sindaco ad una forte multa quando si ricusa, ed anche alla destituzione. Non sarebbe questa una causa ben grave per non ricusarsi? A noi sembra che sì; tanto più che, rimosso un sindaco cattolico, l'amministrazione verrebbe affidata

a persone che farebbero il più gran male religioso e materiale al comune. E così non solo il bene individuale del sindaco, ma il generale del comune richiedono, ch'egli, quando non può ricusare in questo caso l'opera sua, la presti con ammonire però i contraenti, secondo le ingiunzioni della S. Penitenzieria.

5. Ciò nel caso che si voglia compiere il contratto civile, senza volontà di fare il matrimonio religioso. Ma che è da dire quando al sindaco si presenti chi sia già sposato con altri innanzi alla Chiesa, ovvero gli comparisca dinanzi per tal fine un prete o un frate apostata? Qui siamo a caso assai diverso dal primo. Il matrimonio civile di un di costoro, sarebbe non di chi può contrarre come nel primo caso, ma di chi n'è impedito da legami di matrimonio o di ordine sacro; e perciò non si può ad esso cooperare. E in quanto a chi sia ligato da matrimonio, vi è non solo la illiceità, ma altresì la ingiustizia verso la prima e vera moglie ed i figli avuti da costei; onde s'egli non risarcisce questi danni, è tenuto in coscienza a risarcirli il sindaco che, sanzionando la formalità civile, cooperò efficacemente alla detta ingiustizia. In questo caso adunque il sindaco, anche col timore di grave danno, dovrà ricusarsi.

Ma se si trattasse del pericolo della vita, o di gravissimi mali? o se al Comune sovrastassero danni incalcolabili qualora il buon sindaco venisse rimosso?

6. Esaminiamo più addentro questo caso.

Il matrimonio civile non è per nulla matrimonio: è una formalità che in sè assicura gli effetti civili del matrimonio a coloro che lo compiono. Assolutamente non potrebbe stare il matrimonio ecclesiastico con uno e la formalità civile con altro? È vero che quando l'uomo e la donna si presentano al sindaco hanno intenzione di unirsi come coniugi e di non tener conto del vero matrimonio celebrato con altri. Ma, assolutamente parlando, la formalità civile, non essendo vero matrimonio, non impedisce per sè che si possano compiere i veri doveri matrimoniali contratti più prima. Perciò, nel nostro caso, Bruto, anche dopo il contratto civile con Caia, col costei consenso, può starsene con Berta e attendere ai suoi figli, legittimandoli civilmente e lasciando ad essi per testamento la parte disponibile, che equivale alla legittima. Da ciò si raccoglie che il contratto civile, considerato assolutamente in sè, anche nel nostro caso, non può dirsi intrinsecamente male.

È vero che qui la formalità civile *proxime influeret* in quella serie di turpissimi reati ; ma per ciò noi diciamo che un sindaco non potrebbe cooperarvi se non sotto il pericolo di danni gravissimi privati o pubblici.

Questo caso, per verità, non è stato, che noi sappiamo, trattato da verun teologo. Possiamo però argomentarne la soluzione da casi simili. Il servo che sostiene sulle spalle il padrone, o che gli regge la scala per fine di stupro, ovvero che gli reca le chiavi o la spada per andare ad uccidere un innocente, dalla comune dei teologi, fra i quali S. Alfonso, è scusato dal peccato e dall'obbligo del risarcimento dei danni, quando gli sovrasti il pericolo della morte, o di mali gravissimi (v. Ligor. L. II, n. 60 e L. IV, n. 571 *Secus autem*). E la ragione è questa : che le dette azioni, non essendo in sè intrinsecamente male, vengono coonestate dalla causa giusta e proporzionata. « Nos, dice S. Alfonso, *l. c.*, ex propriis principiis rem assumentes, censemus patenter probasse quod in neutro casu cooperationes illae, iusta et proportionata causa interveniente, sunt intrinsece mala. »

Or non potrebbe dirsi lo stesso nel nostro caso ? Il matrimonio civile non potrebbe paragonarsi alla scala per stuprare e al ferro per uccidere o rubare ? Parrebbe che sì, giacchè come porgere la scala ed il ferro è per sè azione indifferente, così ancora è indifferente il celebrare la formalità civile, che nulla ha che fare col vero matrimonio. Che se la formalità civile influisce potentemente nelle prave operazioni dei contraenti, ed è il mezzo per attuarle, anche il porgere la scala ed il ferro influisce nei delitti del padrone, ed è il mezzo necessario per consumarli.

Del resto queste osservazioni che nella pratica rarissimamente potrebbero avere l'applicazione, noi sommettiamo alla saggezza dei dotti, pronti a correggerci, laddove ci si mostri di aver errato (1).

7. Al secondo. — Or venendo al nostro caso, Livio, fuori il pericolo di vita o di danni gravissimi, ha operato assai male

(1) Possiamo però dire che da che scrivemmo e pubblicammo le dette cose nel *Monitore Eccl.* (Vol. IV, Part. I, p. 274 - anno 1876) niente ci è stato obbiettato in contrario, tranne un solo appunto, a cui rispondiamo in Appendice a questo Volume.

in congiungere civilmente Caia con Bruto, già marito di Berta e con quattro figli. Anzi come cooperante è tenuto in coscienza a risarcire i danni di Berta e dei quattro figli, se questi non vengono risarciti da Bruto.

In quanto a censure, non ve ne sono in dritto contro i sindaci che assistono al matrimonio civile. Livio nel caso potrebbe solo incorrerla come eretico, laddove facesse ciò con la protesta di credere contrariamente a quanto insegna la Chiesa come dogma di fede circa il sacramento del matrimonio; ma in tal caso sarebbe necessario che conoscesse la censura.

CONSULTAZIOE XLI.

Se può convalidarsi col Sacramento il matrimonio civile, senza la volontà e senza saputa dello sposo.

Sommario — Proposta di un caso — 2. Ragioni contrarie alla dispensa *in radice* nei concubinati civili — 3. Ragioni favorevoli — 4. Condizioni — 5. Soluzione del caso.

1. Rustico si unisce in matrimonio civile con Ninfa: di matrimonio ecclesiastico però non vuol saperne. Ninfa, desolata, bramando di mettersi in buona regola di coscienza, ricorre al parroco, il quale, imbarazzato anch'egli, chiede:

V' ha qualche mezzo come togliere Ninfa dall'angoscia, ond'è travagliata?

2. Rispondiamo con dire che veramente il caso di Ninfa è grave assai. Da una parte ella è stretta dalla legge di natura ed ecclesiastica che la dichiarano concubinaria se non tronca quel nodo; dall'altra l'è impossibile di troncarlo, venendovi obbligata dalla legge civile. Che dovrà dunque fare?

L'unico mezzo come uscire d'ambascia sarebbe quella di ottenere dalla S. Sede una dispensa in radice, la quale, togliendo l'ostacolo che al matrimonio si opponeva, lo renderebbe valido. Ma puossi ottenere la dispensa in radice nei matrimoni civili?

Cotal dispensa, insegna Benedetto XIV (Decr. *Etsi matrimonialis* 27 sept. 1755 § 7) « A Romanis Pontificibus concedi consuevit, urgente magna causa, et quando agitur de impedimento

matrimonii, ortum habente non a iure divino aut naturali, sed a iure ecclesiastico, et per eam non fit ut matrimonium nulliter contractum non ita fuerit contractum, sed effectus de medio tolluntur, qui ob huiusmodi matrimonii nullitatem, ante indultam dispensationem, atque etiam in ipso matrimonii contrahendi actu, producti fuerunt ».

Occorrendo adunque, per la sanatoria in radice, che il matrimonio veramente siasi celebrato, benchè nullo per qualche impedimento, sembra che siffatta sanatoria non possa giovare al matrimonio civile, il quale non è per nulla matrimonio, ma solo un pretto e sozzo concubinato.

3. Se non che, considerando cotal vincolo civile da un altro aspetto, par che possa reggere al concetto di un tal quale matrimonio. Qualora non ci fosse l'impedimento ecclesiastico della clandestinità che obbliga di contrarre il matrimonio innanzi al parroco e due testimoni, non sarebbe vero matrimonio quello che si contrae con le volute sollennità della legge civile? Certo il costitutivo naturale del matrimonio è il mutuo consenso all'unione indissolubile nel fine di procrear la prole, e tal costitutivo ha ben luogo nella formalità civile, la quale non può dirsi il vero sacramento del matrimonio, perchè manca l'approvazione della Chiesa ed osta l'impedimento di clandestinità. Or quando la Chiesa consentisse e togliesse sin dalla radice tale impedimento, la formalità civile rivestirebbe la natura di matrimonio, e la prole diverrebbe legittima.

Che possa la Chiesa sanare in radice il matrimonio civile e che in taluni casi l'abbia sanato, è cosa fuori dubbio. Ecco come parla lo Zitelli (*De Dispensationib. Matrim.* Par. II. pag. 105): « Potest in nonnullis circumstantiis obtineri sanatio in radice etiam in impedimento clandestinitatis, quae conceditur cum nullum scandalum timetur, atque una pars renuit consensum renovare et vitium clandestinitatis occultum est. Potest postremo sanari in radice matrimonium civiliter tantum initum etiam in locis ubi viget lex Tridentina, quae tamen sanatio vix conceditur nisi causa admodum gravis urgeat ».

Il ch. Berardi, nella pregevole trattazione *De Occasionariis* (n. 138 Edit. III), sostiene pure questa tesi ed enumera le condizioni perchè possa ottenersi la dispensa in radice pei matrimonii civili. Sono come segue:

a) Che la donna almeno chieda la dispensa; giacchè se

nè l'uomo nè la donna si curano di ottenerla, al Parroco la S. Penitenzieria rescriverebbe: *oret pro eis.*

b) Che prima si sieno tentati tutti gli altri mezzi per indurre la parte renitente a sposare innanzi alla Chiesa (1).

c) Che la istanza si faccia per mezzo dell'Ordinario.

d) Che perseveri il consenso dell' una parte e dell' altra, senza che fosse stato mai ritirato.

e) Che nella cancelleria vescovile si noti in qual modo sia stato sanato il matrimonio.

f) Che si faccia nota prudentemente questa dispensa, affine di evitar lo scandalo.

g) Che nell'atto della sacramentale confessione si conceda la dispensa alla parte che la desidera, colla imposizione di una salutare penitenza e dell' obbligo di avvisare prudentemente l'altra parte della dispensa ottenuta.

5. Nel nostro caso adunque il parroco deve imporre a Ninfa di adoperare ogni mezzo per indurre l'uomo a presentarsi alla Chiesa. Colle promesse, coi pianti, colle carezze, con mille modi deve cercar di smuovere la sua durezza. Ove con tutto ciò non riesca, e perseveri il consenso coniugale, si potrà fare istanza al Vescovo perchè ottenga dalla S. C. dei Sacramenti la dispensa in radice. Ed ecco il mezzo valevole per toglierla d'ambascia.

---

(1) Così la S. Penitenzieria suole prescrivere in siffatte dispense (12 agosto 1882): « Cum experientia compertum sit, extraordinarii huisce remedii facilitatem in causa esse cur nonnullae tanto sceleri (matrimonio mere civili) remissius obsistant, Sacra haec Poenitentiaria significatum vult, frustra illud sperandum esse ob consensum coram Ecclesia renovandum. Prudenter igitur et caute eas monendas curabis, ut in hunc finem adhibeant hortationes, non parcant moerori et lacrymis, abstineant a quacumque animi relaxatione, ceterisque flectendis virorum animis aptae iudicantur; et si haec omnia in irritum cesserint, tum denique earum preces Sacrae huic Poenitentiariae commendare poteris ».

CONSULTAZIONE XLII.

Circa la condotta del confessore cogli occasionarii in *esse*.

Sommario — Proposta di un caso — 2. Delle occasioni in genere — 3. Condotta del confessore con gli occasionarii *non in esse* — 4. Condotta in genere con gli occasaonarii *in esse* — 5. Condotta, quando il pericolo di questi credesi lontano — 6. Quando possano subito assolversi tutti gli occasionarii *in esse* — 7. Soluzione del caso.

1. L'ultimo giorno della Missione, in un villaggio, si presenta Quirico ad Erennio missionario, confessando fra le altre cose, che vive in turpe concubinato con donna maritata. Erennio gl'impone di separarsi prontamente dalla donna; e poichè egli è sulle mosse di partire, si contenta della sola promessa del penitente, e lo assolve.

Si chiede:

1.° Qual dev'essere, generalmente, la condotta del confessore verso gli occasionarii?

2.° Che dire della condotta di Erennio?

2. Al primo — Tutti conoscono che l'occasione di peccato dividesi precipuamente in prossima e in rimota, in volontaria ed in involontaria, in presente o *in esse* ed in non presente o *non in esse*. Tralasciamo le spiegazioni di siffatte specie, perchè ovvie.

V'ha obbligo stretto di allontanarsi dalle occasioni prossime volontarie dei peccati, giacchè queste, allettando potentemente l'animo, lo espongono a grave e certo pericolo di consenso, perciò furono proscritte le seguenti proposizioni da Innoc. XI:

I. « Potest aliquando absolvi qui in proxima occasione peccandi versatur quam potest et non vult omittere, quinimo directe et ex proposito quaerit aut ei se ingerit ».

II. « Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa aliqua utilis aut honesta non fugiendi occurrit ».

III. « Licitum est quaerere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali vel temporali nostro vel proximi ».

3. Come dunque deve regolarsi un confessore con coloro che si trovano in occasione prossima e volontaria?

Vuolsi distinguere fra gli occasionarii *in esse* e gli occasionarii *non in esse*.

Per questi secondi, la sentenza più comune è quella di S. Alfonso, il quale, seguendo l'insegnamento di S. Carlo e di altri molti Autori (VI, 454), opina che possano assolversi la prima e la seconda volta purchè sieno disposti e promettano di togliere l'occasione. Nel resto debbono essere trattati come i recidivi.

4. La difficoltà sorge per gli occasionarii *in esse*, cioè per coloro che hanno presso di sè la occasione, come i concubinarii; possono questi essere assoluti talvolta, prima che smettano la occasione ?

S. Alfonso insegna che, ordinariamente parlando, non si debbano assolvere, se prima da quella non si siano allontanati. Ed eccone la potissima sua ragione (l. c.): « Ratio potior et vera haec mihi videtur esse: ablatio occasionis est res magnopere ardua, et non fit nisi quis magnam vim sibi inferat ut avellatur ab illa occasione, ad quam propter praeteritam sui animi adhaesionem remanet valde propensus; et ideo, si occasio non aufertur ante absolutionem, poenitens de facili post absolutionem se decipiet, falso sibi suadendo quod tentationibus resistet, et sic, occasione non dimissa, profecto redibit ad vomitum. Qua de re, si talis vellet absolvi antequam occasionem deserat, esset indispositus, quia se constitueret in probabili periculo infrigendi propositum; ac propterea confessarius qui eum absolveret, ipsum reliquendo in tali periculo, utique peccaret tam contra officium iudicis, quam medici, quia absolveret indispositum, non applicando illi remedium suae saluti necessarium ». — Il pericolo adunque, a cui si esporrebbe l'occasionario di non togliere l'occasione quando partisse assoluto dal confessore, è la ragione del dovergli differire l'assoluzione.

5. Ma se questo pericolo fosse lontano, o se maggior pericolo soprastasse al penitente, allora non si dovrebbe procedere con lui con sì gran rigore.

Il pericolo deve credersi lontano :

1.° Quando il penitente reca segni straordinarii di dolore (Vedi ciò che dicemmo intorno i recidivi). E però in tal caso può essere assoluto anche prima di allontanarsi dall' occasione. Così S. Alfonso l. c. e la comune dei Teologi, i quali però insegnano che se può subito ricevere l'assoluzione l'occasionario *in esse*, con segni straordinarii, è bene nondimeno differirla quan-

do agevolmente si può: « Nihilominus, son parole di S. Alfonso *l. c.*, ait Roncaglia, quod ipse etiam in hoc casu absolutionem differret, usquedum occasio auferatur, si absolutio commode differre possit; et ita etiam ego agerem ».

2.° Parlando dei recidivi, abbiamo detto essere accreditata sentenza che si possano questi assolvere anche senza segni straordinarii, la prima o la seconda volta, giacchè allora solo v'ha certa presunzione contro la veracità di un proposito, quando non una ma più volte si venne meno ad esso. Può dirsi lo stesso degli occasionarii *in esse?*

S. Alfonso, come fu di opinione negativa pei recidivi, così pur negativamente risponde su questo punto, allegando la dottrine di S. Carlo (n. 454): « In occasionibus... quae sunt *in esse,* ait S. Carolus, poenitentem neque prima vice absolvendum (quascumque promissiones proferat), nisi prius occasionem amoveat. Et hanc doctrinam censeo (saltem ordinarie loquendo) omnino sequendam ». Altri teologi però, ancor essi di gran nome, sono per l'opinione affermativa. Così il Suarez, Viva, Mazzotta, Reiffenstuel, Laymann, Wigant, Lohner, Elbel, Polanco, S. Francesco di Sales, etc. (ap. Berardi *de Occasionariis,* n. 42 v. *Alii*). Ecco come parla il Laymann: « Consentiunt Doctores.... ordinarie absolutionem dandam non esse concubinario etiam occulto, nisi *promittat* se concubinam quamprimum a se amandaturum ». E il Wigant: « Si concubinarius, uno, duobus aut tribus annis non fuerit confessus, et confiteatur, concubina adhuc domi retenta, *promittatque* se eam statim eiecturum, potest absolvi... Si terque quaterque confessus in eiicienda (ut promiserat) concubina defecerit, rarius tamen lapsus fuerit, poenitens absolvi potest, concubina nondum eiecta, sed proxime (ut denuo promittit) eiicienda » (V. II, 7). Dai quali luoghi si ricava essere opinione di questi teologi che la sola promessa del concubinario di separarsi dalla occasione basti a farlo assolvere la prima o la seconda volta, quand'anche non porti segni straordinarii.

Il ch. Berardi, dopo aver allegate le costoro autorità, stabilisce questa regola (l. c. n. 49): « Poenitentes habentes occasionem *in esse,* prima et forte etiam secunda vice, ordinarie (aliquam tamen ostensa difficultate) absolvi possunt, si ex una parte censeri debeant dispositi, et ex alia ipsis quid durum, morosum et veluti iniustum videatur, quod, quamvis nunquam aut semel dumtaxat incostantes fuerint, et quamvis proinde adhuc

sint fide et misericordia digni, nihilominus sine absolutione repellantur ».

Noi crediamo che si possa qui ancora osservare il suggerimento di S. Alfonso dato nel caso dei segni straordinarii; che cioè l'assoluzione s'impartisca solo quando il penitente non possa agevolmente tornare, per assicurar meglio la costui conversione.

6. Ciò sia detto quando il pericolo si reputi lontano. Per ragione poi di un maggior pericolo che soprastasse al penitente, gli occasionarii *in esse* possono subito assolversi nei seguenti casi:

1.° In articolo o pericolo di morte. Quando si può mandar via la occasione, devesi farlo prima dell'assoluzione; ma quando ciò non si possa, può e deve assolversi il penitente. Così il Gury (Casus Consc. V. II, n. 724). Cosi pure Scavini, Gousset, del Vecchio ecc.

2.° Quando il penitente non possa tornare al confessore, se non dopo lungo tempo, nè possa agevolmente confessarsi con altri. Così S. Alfonso l. c. n. 455. Il S. Dottore però eccettua il caso, in cui l'occasionario fosse stato ammonito in precedenti confessioni: allora dovrà trattarsi come un recidivo.

3.° Quando il penitente ha necessità di ricevere subito la SS. Comunione, temendosi in caso opposto o diffamazione o altri gravi mali. Gousset, Mazzotta ecc. ap. Berardi l. c. n. 45, V.

4.° Quando si tratti di sposi che lo stesso giorno debbono congiungersi in matrimonio. Benchè nella stessa casa dello sposo si ritrovi una prossima occasione, pur quegli deve assolversi perchè non sia esposto ad un doppio sacrilegio (Berardi de Occas. 53 *Casus. III.).*

5.° Quando l'occasionario si confessa in tempo di missione e non possa nel detto tempo liberarsi dall'occasione (S. Leonardo *Disc. Mist. Mor.* n. 20).

6.° In generale quando, rimandando il penitente inassoluto può essere esposto al pericolo o di non più ritornare o di altri gravi suoi danni. « Debet tamen, dice il Viva (Prop. 41 Alex. VII, 16), omnino absolvi ante separationem ab illa (occasione)... si, dilata absolutione, credatur non habiturus ille opportunitatem redeundi, aut ex alia causa non rediturus ».

7. Al secondo — Or venendo al nostro caso, che dire

della condotta di Erennio, il quale assolve Quirico concubinario che gli si presenta l'ultimo giorno della Missione?

Vuolsi conoscere innanzi tutto con quali disposizioni si accosta Quirico. Se con disposizioni straordinarie, perchè scosso dalla divina parola, e non può subito licenziar la donna, fa bene il confessore ad assolverlo, previa la promessa di licenziarla al più presto.

Se si accosta con segni ordinarii, e gli è grave confessarsi con altri, in tal caso quando non sia stato altre volte ammonito, può anche assolverlo. È bene però che gl'ingiunga che si confessi tra breve ad un altro sacerdote e manifesti l'obbligo impostogli di licenziare la donna.

Ove poi con segni ordinarii ed altre volte ammonito inutilmente, pur faccia istanze per la pronta assoluzione, il confessore non potrà ordinariamente assolverlo, se non in caso di qualche grave necessità, non senz'apporvi la condizione: *Si es dispositus.*

Ciò se il concubinato è occulto. Che se fosse pubblico, in tal caso, per evitare lo scandalo, benchè lo assolva, deve imporgli di non accostarsi alla S. Comunione prima che abbia o licenziata la donna o messo riparo diversamente allo scandalo, p. e. con far noto il motivo della impotenza.

CONSULTAZIONE XLIII.

Se si richiegga assolutamente la venia Apostolica per redimere dal Demanio canoni assai piccoli, di natura redimibili, e se altrimenti s'incorra la censura.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Se possano affrancarsi i canoni di natura redimibili — 3. Che dei canoni assai piccoli?

Virgilio vuol redimere dal Demanio parecchi canoni assai piccoli, di natura redimibili, che deve ad enti ecclesiastici civilmente soppressi, e se ne consiglia coi confessori Lucio e Temistocle. Il primo gli dice che per ciò ha bisogno, sotto pena di censura, della venia Pontificia. Il secondo porta opinione che, trattandosi di canoni redimibili, non v'ha censura, e, per la parvità di materia, può farlo senz'alcuna venia.

Virgilio, ancor dubbioso, chiede:

1.° Ha bisogno assoluto della venia Pontificia per redimere quei canoni assai piccoli ?

2.° Vi ha qualche censura, se lo fa senza la detta venia ?

2. Al primo — Affrancare i canoni di natura redimibili, è cosa lecita, e si può fare senz'alcuna venia. Ciò s'intende quando il prezzo si paga all'ente morale cui si appartengono i canoni.

Nel caso nostro è tutt'altro. I canoni non si redimono dall'ente che vi ha diritto, ma dal Demanio che l'incamerò; e perciò chi così si sottrae dall' obbligo contratto verso la Chiesa, coopera alla usurpazione già consumata e già punita di censura, e addice a sè cosa di spettanza della Chiesa medesima ; il che va proibito sotto scomunica dal Tridentino (Sess. 22, c. 11 — V. *Mon. Eccles.* Vol. I, p. 206). La censura perciò, in chi così opera, è inevitabile ; e perciò fra le facoltà straordinarie concesse dalla S. Penitenzieria il 1 giugno 1869, vi ha pure quella di assolvere dalla scomunica coloro, « qui redemerunt census et iura ecclesiastica natura sua redimibilia, dummodo prius Ordinario tradant quidquid minus de capitali summa persolverint ».

3. Ma se trattasi di canoni assai piccoli ? Non scusa qui la parvità della materia ? — Vuolsi avvertire che la parvità della materia non si dee misurare dal canone, ma dal capitale che si sottrae dal dominio della Chiesa ; e però se il capitale fosse così esiguo, da non toccare la materia grave, non s' incorrerebbe censura.

Fa d'uopo però sempre rivolgersi alla S. Sede per ottenere la venia ? Qui saremmo al caso di un'alienazione di un diritto e di un credito della Chiesa, e le alienazioni, secondo il disposto dell'Estravagante *Ambitiosae,* devono farsi colle dovute solennità, massime con la venia pontificia, sotto pena di scomunica *nemini reservata.* Vero è che pel capo *Terrulas* si concede ai Vescovi la facoltà di permettere le alienazioni di piccoli fondi che non eccedono il valore di 25 scudi di oro (V. Ferraris v. *Alienatio* art. III, n. 1, seqq.), somma che può equivalere a L. 220 (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. 2, p. 26). Anzi oggidì, per le mutate condizioni dei tempi, i DD. estendono la detta somma fino a L. 500 (v. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 411). Di qui viene che se il capitale de' piccoli censi da redimere non supera la detta somma, non v'ha bisogno della venia pontificia, potendo

il Vescovo dar la necessaria permissione, purchè si paghi all'ente ecclesiastico quel dippiù che si è risparmiato dal demanio.

CONSULTAZIONE XLIV.

Sull'obbligo dei buoni di accorrere alle elezioni amministrative.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. È doveroso pei buoni l'accorrere alle elezioni amministrative: si mostra colla ragione — 3. si mostra coll'autorità — 4. Casi in cui l'obbligo cessa — 5. Si esaminano questi casi — 6. Soluzione del caso proposto.

1. Giribaldo parroco va predicando a tutti l'obbligo che hanno i buoni di accorrere alle urne amministrative per eleggere buoni consiglieri, perchè il Comune sia ben governato. Anzi ricusa l'assoluzione a coloro che se ne astengono, chiamandoli rei di tutti i guasti che provengono da una cattiva amministrazione.

Si chiede: Che è da dire della condotta di Giribaldo?

2. Molto si è scritto e molto si è detto sull'accorrere dei cattolici alle elezioni dei deputati per l'amministrazione della cosa pubblica. Non volendo qui discorrere delle elezioni politiche, di cui abbiamo parlato a lungo in una precedente Consultazione, diremo solo che il prender parte alle elezioni amministrative dei Comuni, o delle Provincie, non solo è lecito, ma sì ancora doveroso.

È infatti grave dovere di natura promuovere il bene ed impedire il male secondo le proprie forze. E qui non siamo a beni o mali di piccol conto o solo possibili, ma a beni e mali certi e gravi, su cui non cade dubbio veruno.

Quanti beni possono derivare da una buona e prudente amministrazione municipale o provinciale? Da essa dipendono la moralità pubblica, la buona educazione dei fanciulli, il buon uso del pubblico danaro. Le opere di pubblica beneficenza corrisponderanno bene al loro scopo; le opere di religione e di pietà saranno promosse; non si vedranno ingiustizie, frodi, malversazioni.

Ma che è da dire quando quest'amministrazione cada in mano di gente atea e libertina? Qual sicurezza per le sostanze pub-

bliche? Qual religione e moralità nelle scuole e nei pubblici officii? Qual garanzia per le opere di culto e di beneficenza? Tutto si metterà a soqquadro con danno inestimabile del popolo.

Or una buona ovvero cattiva amministrazione comunale o provinciale dipende unicamente dalla scelta dei deputati e dei consiglieri, la quale scelta è il risultato della maggioranza dei suffragi. Accorrere adunque i cattolici alle urne, ingrossare la falange dei buoni, renderla preponderante a quella dei tristi, è lo stesso che provvedere ad una saggia amministrazione della cosa pubblica, che promuovere il maggior bene del Comune, che allontanare da esso il male più deplorando. Non sarà questo un dovere, un gravissimo dovere di ogni onesto cittadino?

Ecco come presso lo Scavini si parla di tal dovere (T. I, n. 676, Edit. XIII): « Praeceptum probos deputatos sive communales, sive politicos eligendi in omni legitimo gubernio urget omnes electores: et (aliis circumstantiis praeclusis) non solum peccant qui malis suffragium tribuunt, sed etiam qui, non concurrendo, in causa sunt ut mali ab aliis eligantur; unusquisque enim tenetur a republica malum avertere, si spes sit. Quot autem mala ab improbis deputatis tum Religioni, tum civili societati obveniant, nemo ignorat, cum ipsis summa omnium rerum concredita sit, neque tantum tribuant consilium, sed ipsas leges cum aliis condant ». Lo stesso insegnano il Del Vecchio (Comp. Th. Mor. T. I. n. 332), il Lehmkul (Theol. Mor. V. I. n. 799), il Gousset (Comp. di Teol. Mor. Tom. I, n. 627), il Marc (*Instit. Mor. Alph.* T. II, n. 2287) ecc.

3. È vero che non in tutti i luoghi il governo è legittimo. Ma la legittimità del governo devesi avere in vista solo nelle elezioni politiche, in cui si dà il suffragio a chi è chiamato a sedere nelle aule legislative, non già nelle elezioni amministrative dirette a ben gorvenare la cosa pubbica delle provincie o dei comuni. Per queste, sotto qualsivoglia governo, si può sempre esercitare il proprio diritto ch'è pur anco stretto dovere. E in quanto s'attiene all'Italia, potremmo citare moltissime autorità per comprovarlo. Basti ricordare il programma d' azione dei cattolici italiani, pubblicato dopo il Congresso cattolico in Firenze nel 1875, che dice così: « Essendo interdette nelle presenti circostanze le elezioni politiche, noi non vi converremo: all'opposto, essendo dichiarate lecite le provinciali e municipali, vi piglieremo parte senza sgomento ». Siffatto programma fu ap-

provato dalla s. m. di Pio IX con Breve del dì 8 novembre 1875, dove sta detto: « Profecto quidquid in eo proposuisti adeo convenit desiderio Nostro ut haud raro in publicis, quos habuimus sermonibus eadem vota significaverimus ». E Leone XIII di f. r. con Breve del dì 3 agosto 1878 al Duca Salviati affermò: « Tutto (in quel programma) certamente è tale che... si procaccia ben volenterosa e pienissima la nostra approvazione ». E lo stesso Pontefice nella memoranda Enciclica *Immortale Dei* ha scritto: « È inoltre di pubblico interesse portare saviamente la propria azione anche nel campo amministrativo; dove una delle precipue cure sia quella di far sì che si provvegga alla religiosa e morale educazione dei giovanetti nel modo che si addice a cristiani: dal che dipende in gran parte il pubblico benessere. — Così pure, generalmente parlando, è utile ed onesto che l'opera dei cattolici da questo campo men vasto si estenda più largamente insino allo Stato. Diciamo *generalmente*, in quanto la nostra parola riguarda tutte le nazioni. Del resto può accadere in qualche luogo, che per gravissime e giustissime ragioni non sia espediente di partecipare agli affari dello Stato, nè di ricevere uffizii politici. Ma generalmente, come s'è detto, l'astensione totale dalla vita politica non sarebbe men biasimevole che il rifiuto di qualsiasi concorso al pubblico bene: tanto più che i cattolici, in ragione appunto dei principii, sono più che mai obbligati di recare nel maneggio degli affari integrità e zelo. All'opposto, tenendosi essi in disparte, arriveranno agevolmente al potere uomini, le cui opinioni non dànno guri a sperare per il bene dello Stato. E ciò tornerebbe eziandio a detrimento della religione; poichè moltissimo potrebbero coloro che astiano la Chiesa, pochissimo quei che l'amano ».

Essendo adunque obbligo di tutti i buoni adoperarsi, secondo le proprie forze, a promuovere il bene comune, e ad allontanare i pubblici mali, è indiscutibile, generalmente parlando, l'obbligo stretto e gravissimo di tutti i buoni di prender parte alle elezioni amministrative.

4. Abbiamo detto *generalmente parlando,* imperocchè si dànno dei casi, in cui non corra per ciascun individuo quest'obbligo così grave e così stretto. Questi casi possono essere:

a) Quando sia certa la riuscita dei tristi, non ostante l'accorrere dei buoni alle urne elettorali.

b) Quando sia certa la maggioranza dei buoni che voteranno per buoni deputati.

c) Quando non vi sia concordia sui nomi dei candidati, e vi sia certezza che i voti dei buoni vadano dispersi.

In questi casi, e in generale quando torni inutile o dannoso il concorso alle urne, non vi si dovrà riconoscere obbligo stretto nei singoli elettori.

5. Ma qui fa d'uopo por mente a varie cose:

1.° Si è detto quando sia *certa* la riuscita dei tristi, o la maggioranza dei buoni, e vi sia *certezza* che i voti dei buoni vadano dispersi. Imperocchè quando non v'ha certezza ma dubbio, il che suole avvenire il più delle volte, essendo incertissimo fino all'ultimo momento l esito delle urne, in tal caso non cessa l'obbligo degli elettori di esercitare il proprio diritto; giacchè, trattandosi di bene comune, vuolsi sempre abbracciare la parte sicura.

2.° Si è detto *quando non vi sia concordia* sui nomi dei candidati; e questo è un male gravissimo che impedisce la buona riuscita delle elezioni. Corre obbligo perciò di proporre soggetti idonei per candidati e di accogliersi la proposta da tutti, messa da parte ogni privata ambizione ed ogni gara di partiti. L'ambizione ed i partiti formano la rovina dei comuni!

3.° Per la buona riuscita della votazione si può pur tollerare che nella lista degli eleggibili si ponga qualche nome meno adatto, affinchè la intera lista venga votata dalla maggioranza. Anzi, per impedire con la esclusione di qualche pessimo soggetto il maggior male del comume o della provincia, è lecito altresì eleggere qualcuno indegno dal quale pur si speri qualche bene. Così il Card. Arcivescovo di Napoli il 28 marzo 1867: « Si spes haberi nequit ut catholici viri eligantur, clarum est quod tunc necessitatem subire debemus bonum possibile operandi ad maius malum vitandum. In hoc casu etsi candidatus non sit nostrae plenae fiduciae, erit eligendus, modo talis sit ut valeat multa mala evitare et bonum agere vel aliis se uniendo ad leges iniquas impediendo, vel vocem suam attollendo pro tuenda religione et iustitia, vel aliud bonum sua auctoritate procurando. » (V. Del Vecchio *l. c.* e Lehmkul *l. c.*) (1).

(1) In quanto agli ecclesiastici, se loro convenga o pur no prender parte alle elezioni amministrative, ne piace ricordare questi savii ammonimenti, che

6. Dal fin qui detto potrà facilmente risolversi il nostro caso. Giribaldo va predicanto a tutti l'obbligo che hanno i buoni di accorrere alle urne amministrative per eleggere buoni consiglieri e in ciò fa bene; imperocchè il popolo, in cosa di tanto momento, dev'essere opportunamente istruito. « Ad electionem vero quod peculiariter attinet, scrivevano ai loro Cleri i Vescovi della Provincia di Torino (ap. Scavini *l. c.*), quum omnium prorsus officiorum sacerdos sit commostrator et vindex, nil certe vetat, imo necessarium est de hoc haud secus atque de aliis populum monere, eumque docere ad ius voti ferendi obligationem respondere qua unusquisque non raro adstringi possit, proptereaque officio fallere qui absque legitima causa ad danda suffragia non convenerit ».

Ma, oltre a ciò, Giribaldo ricusa l'assoluzione a coloro che se ne astengono, chiamandoli rei di tutti i guasti i quali provengono da una cattiva amministrazione: fa bene in ciò? È chiarissimo l'obbligo generale dei buoni di accorrere alle urne. Ma l'obbligo speciale di ciascuno dipende, come abbiam visto, da molte circostanze. Qualora tutte queste circostanze concor-

---

trovansi presso lo Scavini (T. I, n. 678): « Dieulin hac de re scribit: « Giova « che l'ecclesiastico si astenga da qualunque diretto intervento negli affari co- « munali, e da tuttte le intestine lotte che sì spesso scindono le Parrocchie. Ve- « ramente, vestendo l'abito ecclesiastico non ha rinunciato ai suoi diritti poli- « tici e civili, nè fatto giuramento di vivere estraneo agli interessi del suo paese « e comune: ragionevole è il suo desiderio di veder le patrie contrade rette « da onesti rappresentanti; in onta però a queste riflessioni, tratte dal nostro « regime costituzionale, solenni argomenti impongono all'ecclesiastico di aste- « nersi generalmente dall'esercizio di siffatti diritti, *almeno nelle municipali* « *elezioni.* » Quae exceptio generatim loquendo fundata est; nam in electionibus comunalibus ecclesiasticus, praecipue Porochus, non potest non amittere de sua dignitate si agitet vel agitari sinat a suis parochianis; neque effugere contrarietates, alienationes et odia ex parte illorum quibus suum denegat votum, quod quidem fieri nequit sine detrimento sui officii. Quae tamen non ita timenda sunt in electionibus politicis.

« Diximus *generatim loquendo*, nam si omnino postulat bonum publicum, maxime Religionis, ut etiam Parochus in electionibus municipalibus suas partes exerceat, omnia prudenter ac caute agat, evitando rixas, colluctationes etc.; secus si vincit pars adversa, quot mala Religioni, et sibi timere non debet? »

Gli ecclesiastici però, affine di accettare lecitamente questi officii, han bisogno del permesso dei Superiori, come ampiamente si dirà a suo luogo.

rono, le quali dimostrano indiscutibile la colpa del penitente, non può appuntarsi di soverchio rigore il confessore che, ammonitolo inutilmente, lo rimanda inassoluto. Ma se qualcuno ne manca, o se il penitente ha giuste e gravi ragioni di non accedere alle urne, non può privarlo del beneficio dell'assoluzione.

CONSULTAZIONE XLV.

Se nelle dispense matrimoniali sia necessario esprimere la copula incestuosa, e l' animo di ottener la dispensa più facilmente.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Ciò che doveasi ritenere anticamente circa il caso proposto — 3. Ciò che devesi ritenere di presente — 4. Soluzione del caso.

1. Clelia e Floriano, sposi e consanguinei, *rem habent,* con la speranza di conseguir più facilmente la dispensa matrimoniale. La copula incestuosa si esprime nella domanda per la dispensa, benchè non manchino altre cause canoniche per ottenerla.

Si chiede:

1.° Ci è obbligo di esprimere la copula incestuosa nelle domande per le dispense matrimoniali?

1.° È valida la dispensa ottenuta da Clelia e Floriano?

2. Al primo — Il tacere la copula incestuosa o l'animo di essere esaudito più facilmente nelle domande per le dispense matrimoniali, dopo la Costituz. di Benedetto XIV che comincia *Pastor bonus,* fu ritenuto come causa di nullità per le dispense medesime. Così la S. Penitenzieria il dì 20 luglio 1879: « Post Constitutionem Benedicti XIV *Pastor bonus,* non posse amplius dubitari de nullitate dispensationis obtentae, reticita copula incestuosa, vel prava intentione facilius obtinendi dispensationem habita in ea petranda ». Era però chiaro l'obbligo stretto non solo di esprimere in siffatte domande la copula, ma sì l'animo di ottenere la dispensa più facilmente.

3. Posteriormente però la S. Sede ha creduto di recedere da queste norme, le quali aprivano l'adito a molti e gravi danni alle anime, per la malizia dei contraenti; e mitigando il rigore,

con circolare del S. Officio ai Vescovi del dì 25 giugno 1885 (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, P. I, pag. 125) stabilì: « Dispensationes matrimoniales posthac concedendas, etiamsi copula incestuosa, vel consilium et intentio per eam facilius dispensationem impetrandi reticita fuerint, validas futuras; contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, minime obstantibus ».

Da ciò si deduce che, quantunque sia utilissimo l'esprimere l'una cosa e l'altra nelle domande per le dispense matrimoniali, non però questo si comanda sotto pena di nullità.

4. Al secondo — Dal fin qui detto apparisce chiaramente la validità della dispensa pel matrimonio fra Clelia e Floriano.

CONSULTAZIONE XLVI.

Sull'obbligo di custodire e rinnovare i titoli dei diritti ecclesiastici; e se possano questi diritti disconoscersi, posta la prescrizione o la perdita dei titoli.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Quando la legge civile e la canonica non concordano, quale si deve eseguire in coscienza? — 3. La legge civile irritante riguardo alla rinnovazione dei titoli vale altresì pei diritti sacri? — 4. Può farla valere in coscienza il giudice laico? — 5. Può farla valere l'espropriante? — 6. Può l'espropriato?

1. Si vende all'asta pubblica presso il tribunale un immobile, su cui gravano due passività a favore di due enti ecclesiastici, che s'impugnano: la prima perchè prescritto il titolo che non fu rinnovato in tempo; la seconda per mancanza di titolo originario sperduto.

Si chiede: Peccano; incorrono in qualche pena, ed a che son tenuti nel caso: 1.° l'espropriante; 2.° l'espropriato: 3.° il licitante; 4.° l'amministratore dei beni ecclesiastici?

2. Innanzi tutto fa d'uopo chiarire talune teoriche le quali, non bene considerate, possono dare ansa a deduzioni del tutto opposte alle vere.

La legge umana altra è canonica, altra è civile. La canonica è per le cose ecclesiastiche; la civile, per le cose secolari. Benchè sia desiderabile che amendue le leggi armonizzino tra loro, talvolta però può avvenire che in certi punti si trovino delle

discrepanze. In tal caso è questo il generale principio da seguire: deesi obbedire a quella legge, alla cui giurisdizione si appartine la cosa; e però se trattasi di cose meramente civili, può starsi alla legge civile, purchè non sia ripugnante alla legge di natura; nelle cose però che si appartengono alla Chiesa, vuolsi seguire solo e sempre la legge canonica. Ecco come insegna il chiarissimo Card. d'Annibale (Summula Par. I, n. 188): « Verum potestas humanorum legislatorum separate invicem est: cumque civili potestati temporalia, ecclesiasticae spiritualia negotia credita sint, illa de his tantum leges ferre potest quae pertinent ad negotia saecularia; haec de his tantum quae ad animarum salutem pertinent. Proinde si contraria decernant, unicuique parendum erit in quae suae iurisdictionis sunt ». E volendo addurne un esempio, soggiunge in nota (9): « Hinc, v. c. in testamentis ad *pias* causas canonico, in reliquis civili utimur ». Di qui viene che un testamento civilmente nullo che contiene pii legati, vale in quanto a questi legati, benchè non valga in quanto al resto: « An testamentum nullum quoad causas non pias, valeat quoad legata pia? » S. Alfonso risponde (III, 925): « Communior sententia affirmat: quia specialis ratio reperitur in accessorio, quae non est in principali, nempe favor religionis, et ideo ibi attenditur tantum ius canonicum ».

3. Applicando questa teoria al nostro caso, abbiamo che il codice civile prescrive la rinnovazione de' titoli perchè sia conservato il diritto di taluni crediti, dichiarando questi prescritti qualora non sia osservata quella formalità. Ciò vale sempre pel foro civile ed anco, posta la buona fede, in coscienza, quante volte non si tratti di beni e di diritti sacri, i quali ultimi vogliono essere regolati non col civile, ma col diritto canonico.

Non vale adunque, nel caso, che il titolo non fu rinnovato, o che esso fu sperduto. Della rinnovazione del titolo parla solo il diritto civile, e non è ammesso dai canoni. In quanto alla perdita del titolo, ciò potrà solo esimere dal pagamento nel foro esterno, non già disobbligar da esso la coscienza.

4. Posti i prefati principii, potremo con più facilità rispondere ai singoli quesiti. E prima diciamo alcuna cosa del giudice chiamato a intimare la espropriazione.

A rigor di diritto, il giudice non potrebbe nel caso disobbligare dal pagamento delle passività dovute agli enti ecclesiastici. Ma fa pur d'uopo considerare che questo gli sarebbe im-

possibile, perchè a lui mancherebbe il titolo legale come garantire i prefati enti. Non sarebbe perciò da rimprovevare, secondo noi pensiamo, quel giudice il quale si ricusi di astringere i debitori a tal pagamento. — Nè si dica che qui la legge sarebbe ingiusta e da non doversi osservare. Imperocchè altro è essere positivamente ingiusta una legge, come quella p. e. che ammetta il divorzio, e costringa i giudici a separare per forza i coniugi; altro è non fornire la legge speciale garanzia per diritti che non entrano nelle sue attribuzioni, come sono i diritti sacri. Ammettiamo il dovere nel legislatore civile di appoggiare colla sua sanzione le disposizioni dei Canoni, com' è cento volte inculcato nei Canoni l'obbligo dei cattolici di sottostare alle giuste leggi civili, *non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.* Però qui non si parla di legislatore, ma di un giudice subalterno, il quale deve applicare la legge, e secondo questa sentenziare nei singoli casi. Or quando la legge non è positivamente ingiusta, cioè quando solo non prevede e non garantisce qualche disposizione canonica, il giudice, non essendo costretto ad emettere sentenze positivamente inique, noi crediamo che possa, pure in coscienza, ricusarsi di accogliere le istanze dei ricorrenti.

Nel caso adunque, il giudice espropierà il fondo come per giustizia, senz'aver obbligo di tenere indenni gli enti ecclesiastici dei loro crediti; e in ciò nè peccherà, nè coglierà pena di sorta.

5. Ma che è da dire dell'espropriante? Questi è il principale creditore che, per ricuperare il suo, promuove la vendita del fondo appartenente al debitore. Qui fa d'uopo vedere primamente se il fondo è venduto colla riserva delle passività dovute agli enti ecclesiastici, o pur no. Se è venduto colla detta riserva, l'obbligo delle passività passa al compratore, il quale perciò ha detratto dal prezzo il valore delle passività medesime. Ma il nostro caso porta che queste passività s' impugnano; e però non si riservano nel contratto. In tal caso, convien distinguere di nuovo: Se il prezzo del fondo supera il credito dell'espropriante, sicchè del supero possano saldarsi altresì le passività dovute agli enti ecclesiastici, allora è certo che l' espropriante a nulla è tenuto, nè commette peccato, nè incorre pena. Egli infatti non reca ingiuria a nessuno, e lascia le cose in modo che la Chiesa può rivalersi del suo. — Ma che è da dire se non vi sarà supero? Se il debitore può saldare le passività eccle-

siastiche da altri suoi beni, anche qui crediamo che l' espropriante a nulla sia tenuto : giacchè l'obbligo delle passività pesa prima sul debitore che ha venduto il fondo franco e libero, e poi sul compratore, come dirassi appresso. L'espropriante è un terzo, che vuol soddisfatto solo il suo credito, nè mette incaglio ai diritti ecclesiastici, i quali sono affissi al fondo che passa al compratore.

Ove poi il debitore non possa più saldare le dette passività da altri beni, ricorre la teorica dei due creditori che non possano amendue rivalersi dalle sostanze del debitore. E qui non valgono le prelazioni ammesse dal diritto civile, neppure le ipotecarie, giacchè siamo a beni ecclesiastici che, come si è detto, vanno regolati col diritto canonico. « Licet ius civile, dice S. Alfonso in tal materia (III, 690), sic loquatur tantum de creditoribus hypothecariis, ius tamen cononicum loquitur de omnibus et fundatur in iure naturali ». Opiniamo adunque che l'espropriante, in coscienza, debba rivalere *pro rata* gli enti ecclesiastici de' loro crediti ; ma se nol fa, non incorre censura, non avendo egli usurpato nè alienato i detti beni.

6. Esaminiamo ora il caso dell'espropriato. Questi, come si è detto, non può avvalersi delle disposizioni civili per considerarsi disobbligato verso gli enti ecclesiastici. Il suo debito dura ancora, non ostante la perenzione o la perdita dei titoli. Nella vendita ha dovere di avvertirne il compratore, e di rilasciare al medesimo, dal prezzo, il valore di quelle passività, coll'obbligo di rinnovare i titoli agli enti ecclesiastici. In tal caso, le passività passano tutte a carico del compratore, e gli altri ne saranno disobbligati. Questo sarebbe grave obbligo per lui, non adempiuto il quale, e non volendo altrimenti adempierlo, come usurpatore di beni sacri, incorrerebbe la censura del Tridentino, e trattandosi di beni appartenenti a persone ecclesiastiche per ragione di beneficii, la censura sarebbe specialmente riservata al Papa (Const. *Apostol. Sedis*). Ma se ciò non fa, o non può fare nel caso che tutto il valore del fondo resti assorbito dal debito principale, rimane a lui l'obbligo d'indennizzare in primo luogo, come e quando potrà, i prefati enti dei loro crediti ; benchè non adempiendo, non coglierebbe pena, non verificandosi usurpazione.

In quanto poi si attiene al licitante, o compratore, laddove questi ingnorasse le passività ecclesiastiche, e in buona fede fosse trascorso il tempo atto a prescrivere, sarebbe disobbligato

per sempre. Ove però mancasse la ignoranza o la buona fede, dovrebbe pagare le passività, quand'anche nulla siasi diffalcato dal prezzo, giacchè *res transit cum onore suo;* con questa differenza che, se il valore delle passività fu diffalcato dal prezzo del fondo, dovrà pagare in primo luogo; se non fu diffalcato, dovrà pagare in secondo luogo, laddove, cioè, non paghi l'espropriato o il venditore. Pene però non ne incorrerebbe, non intervenendo neppur qui usurpazione o alienazione, a meno che non volesse negare del tutto il suo debito, avvalendosi delle disposizioni civili.

7. Resta finalmente a dir qualche cosa dell'amministratore degli enti ecclesiastici. Questi è un officiale, che per sua colpa ha fatto perimere e disperdere i titoli. Fa d'uopo vedere che colpa è la sua; se teologica o solo giuridica. Sarà solo giuridica se l'ha fatto senza avvertenza, altrimenti sarà pure teologica. E qui è bene ricordare che la colpa giuridica può essere larga, leggiera o leggerissima, secondochè si omette la diligenza che si suole usare o comunemente, o dai soli diligenti, o dai soli diligentissimi. Or la comune sentenza è questa che insegna S. Alfonso (III, 555): « Pariter in officiis est probabile ex eadem ratione (1), quod nemo tenetur ad restitutionem nisi ex culpa lata coniuncta cum gravi theologica... Tenetur tamen etiam ex culpa levi iuridica qui recipit stipendium, ut dicit Laym., vel qui promittit diligentiam maiorem communi debita, vel si officium de se exigat magnam diligentiam... Sed semper intelligitur quod culpa iuridica sit coniuncta cum gravi peccato, ut graviter obliget ». — Se perciò l'amministratore fu scevro di grave colpa teologica, cioè non avvertì punto all'obbligo della rinnovazione dei titoli, e questi erano da lui ben custoditi, nulla deve per la perenzione e la dispersione dei medesimi. Ove poi per

(1) Eccone la ragione, riportata dal medesimo S. Dottore nel num. precedente: « Ratio, quia ex una parte non est aequum aliquem obligare ad poenam gravem sine sua gravi culpa; ex alia non praesumitur, saltem non constat quod aliquis voluerit se obligare in conscientia ad satisfaciendum damnum factum cum sola culpa iuridica. Leges autem, quae adducuntur in contrarium obligantes cum sola culpa iuridica, vel praesumunt culpam theologicam..... vel obligant solum pro foro externo, vel non sunt receptae in alio sensu..... Illae vero leges quae in aliquibus casibus omnino praecipiunt restitutionem, istae quidem obligant, etiamsi absit peccatum, sed non ante sententiam iudicis ».

sua negligenza colpevole ciò avvenne, massime se ne ricevea stipendio, non sarà scusato di renderne indenni gli enti ecclesiastici.

CONSULTAZIONE XLVII.

Se possa restituirsi un deposito, ricevuto sotto secreto, ad un fallito, con aggravio dei creditori.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Del secreto e come obbliga — 3. Può manifestarsi un deposito ricevuto sotto secreto da un fallito? — Può restituirsi al fallito? — 5. Se si restituisce a questo, v'ha obbligo di risarcimento verso i creditori?

1. Tizio da più tempo affidò un deposito di alcuni valori a Cajo sotto il vincolo del secreto. Carico intanto di debiti, dichiara il fallimento. Dopo essersi composto coi creditori, con grande loro discapito, ritira da Cajo il deposito, che glielo rende, senza nulla palesare. — Ora Caio, agitato dai rimorsi, chiede:

1.° Valeva il secreto, promesso a Tizio, di non manifestare il deposito?

2.° Poteva restituire a Tizio il deposito?

3.° È tenuto a qualche cosa verso i creditori di Tizio?

2. Al primo. — Il secreto è un obbligo imposto o da natura o da patto. Può essere perciò naturale, promesso e commesso. *Naturale,* se la cosa stessa di per sè richiede riserva, perchè non può rivelarsi senza danno altrui. *Promesso,* se si è data parola di ben custodirlo. *Commesso*, qualora si è affidato con patto che ad altri non abbiasi a rivelare. Il secreto solo promesso è a forma di contratto gratuito; il secreto ancora commesso può aversi per contratto oneroso e però di maggior forza (S. Alph. L. III n. 999 — d'Annibale *Summula,* T. II, n. 294 nota 2). Benchè l'obbligo del secreto venga dalla legge di natura e vuolsi osservare *sub gravi*, v'ha nondimeno dei casi in cui questo obbligo non tiene. In quanto al secreto naturale corre regolarmente obbligo di manifestare, sì con denuncia, sì con testimonianza (quando interroghi il superiore) quelle cose che tornano in grave ed ingiusto danno di altri, molto più se comune. Circa il secreto promesso e commesso, vi ha maggiore ligame. Amendue le specie non obbligano se non possono osservarsi senza grave ed ingiusto danno proprio, se pur non vi

sia stata promessa di custodirlo a costo anche del detto danno, ovvero il secreto sia stato estorto con violenza o con frode (Ligor. L. III, n. 971). In ordine al danno altrui, il secreto promesso non obbliga quante volte trattasi di liberare un innocente da grave danno, o di rispondere al superiore che legittimamente interroga, giacchè qui la promessa sarebbe di cosa illecita e però non valida. Il secreto commesso poi vuolsi sempre osservare innanzi al superiore che interroga, essendochè la cosa non si sarebbe saputa se altri non l'avesse confidata; or avendola questi confidata sotto secreto che si è accettato, è come se già s'ignorasse, e però di esso non si può fare testimonianza (d'Annibale l. c. n. 296, n. 22). Per evitare poi un grave danno il secreto commesso può e deve rivelarsi quando il danno proviene dalla persona cui si è promesso il secreto, giacchè in tal caso sarebbe un contratto illecito, e questo non tiene. Se poi non da quello, ma da altri proviene il danno, il secreto semplicemente commesso neppure obbliga; il secreto commesso a causa di consiglio o di aiuto, nel danno privato obbliga; nel pubblico non obbliga (V. d'Annibale l. c.).

3. Poste le quali teoriche, sarà facile la risposta al quesito, se, cioè, nel caso, valeva il secreto promesso a Tizio di non manifestare il deposito. Qui trattasi di secreto commesso e promesso, e del danno che proverrebbe ai creditori di Tizio dalla sua osservanza. Non parliamo del danno di Tizio, il quale, nel caso, non sarebbe ingiusto. Dovea dunque manifestarsi il deposito? — Abbiamo detto che può e deve manifestarsi qualsivoglia secreto quando il danno che si teme proviene dal committente; può e deve manifestarsi il secreto quando fu commesso semplicemente; non può nè deve, quando fu commesso per causa di consiglio o di aiuto.

Nel nostro caso adunque poteva e doveva manifestarsi il deposito. Poteva e doveva, laddove la cessione venne fatta in frode dei creditori; giacchè in tal caso il danno sarebbe provenuto per colpa del medesimo committente. Poteva e doveva, quand'anche la cessione dei beni non fosse stata fatta in frode; imperocchè allora il secreto non sarebbe stato commesso per aiuto (che avrebbe potuto aver luogo solo per la frode), ma sarebbe stato puro e semplice, e il secreto semplicemente commesso non devesi osservare quando si tratti di liberare un innocente da grave danno.

Solo nel caso che il deposito fosse di piccolo valore, o si rendesse necessario al sostentamento di Tizio, poteva Caio tenersi dal rivelarlo.

4. Al secondo — Dal punto che uno ha dichiarato il fallimento, cessa di aver diritto ai suoi beni (tranne al solo sostentamento) ed a tutti i crediti, e corre obbligo perciò ai suoi debitori di non pagare più a lui, ma ai suoi creditori. « Debitor bona cedentis, cessione facta, fit debitor ipsorum creditorum illius cedentis bona ». (Gury, Casus T. I, n. 728). Quello che dicesi del debitore, vuol dirsi pure del depositario che ha obbligo di restituire. Pecca però questi contro la giustizia se restituisce la cosa non ai creditori, ma al depositante fallito.

Nè vale il dire essere opinione probabile che una cosa rapita ad un ladro, posso riporsi per giusta causa nelle mani stesse del ladro, senz'obbligo di renderla al padrone; e che lo stesso debba dirsi del depositario di un padrone fallito. Imperocchè non corre la parità. La ragione del primo caso si è che per la restituzione nelle mani del ladro, non si aggrava la condizione del vero padrone, il quale come fu derubato prima che gli oggetti furono tolti dalle mani del ladro, così rimane dopo che questi oggetti furono involati. Non così dei creditori del deposito di un fallito. Se il deposito non fosse stato fatto, essi avrebbero in più gli oggetti depositati. Se questi perciò si rendono nascostamente al depositante, si aggrava la condizione dei creditori; ed ecco la ingiustizia.

Nel caso perciò Caio non doveva restituire a Tizio il costui deposito, ma ai suoi creditori, se pure, come dicemmo innanzi, non si trattasse di piccola cosa, necessaria al sostentamento del fallito.

5. Al terzo — Che è da dire adunque di Tizio? È obbligato a risarcire i creditori della cosa restituita al depositante? —

Quest'obbligo non verrebbe *ex re accepta*, perchè la cosa non si trova più presso di lui, non *ex iniusta acceptione*, perchè nulla egli ha rubato. Ma deriverebbe *ex iniusta damnificatione*, o meglio *ex iniusta cooperatione*. Ora perchè dalla dannificazione o dalla cooperazione al male sorga l'obbligo del risarcimento, fa mestieri della grave colpa teologica.

Ciò posto, vuolsi distinguere. Se Caio ha restituito in buona fede, nulla sapendo dell'obbligo che gli correva, ovvero credendo che i valori depositati erano necessarii al sostentamento

di Tizio, a nulla è tenuto, perchè immune da colpa. Se poi tutto conosceva, e i valori depositati erano considerevoli e certo non necessarii pel sostentamento del fallito, in tal caso, come dannificatore dei creditori, ovvero come cooperante alla frode contro i medesimi, è tenuto al risarcimento verso di essi.

Del resto il fallito, avverte in tal materia lo Scavini (*Theol. Mor.* Par. II. n. 630), « iure naturae potest sibi aliquid clam retinere, si certo videat quod pars sibi assignanda insufficiens sit sui suorumque necessitatibus; et si iis omnino indigeat, potest iudici interroganti respondere se non habere, quod nempe teneatur cedere (Ligor. III, 150). Ceterum hac in re caute procedendum; quia plerumque bonorum cessores suas necessitates plus nimium exaggerant numquam contenti. » — La legge civile a chi ha fatta cessione dei beni attribuisce gl'istrumenti dell'arte e i mobili strettamente necessarii (Cod. di Commer. art. 564), ed oltre a ciò permette che ritenga dai suoi beni quanto si richiede pel sostentamento proprio e della famiglia (art. 582, 643). Ove però questi occultasse parte dei beni, sarebbe reo di frodi (art. 703), o non avrebbe diritto a beneficio alcuno (Art. 621, 652).

CONSULTAZIONE XLVIII.

Se il lavoro staordinario dei figli di famiglia dà loro diritto di pretendere un dippiù dall' asse paterno ereditario.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Disposizioni civili circa il peculio dei figli — 3. Se il figlio lavora sui beni paterni, quando ha diritto a compenso? — 4. Quando non vi ha diritto, se eccede nella fatica? — 5. Regole pratiche — 6. Soluzione del caso.

1. Sinibaldo, Lodovico e Panunzio sono tre fratelli, dei quali il primo con gravi fatiche aumenta le paterne possessioni; il secondo, datosi al negozio con danaro del padre, fa molti lucri; il terzo, con altre sorelle, assiste in casa all'infermo genitore. Morto il padre *ab intestato*, l'asse peterno si divide egualmente fra tutti i figli: Sinibaldo però e Lodovico ritengono na-

scostamente delle grosse somme, che dicono di aver lucrate colla loro industria e fatica.

Si chiede:

1.° Di quali lucri i figli di famiglia sono affatto padroni?

2.° Compete loro qualche cosa di più per le fatiche o le industrie fatte in famiglia?

3.° Che deve dirsi di Sinibaldo e di Lodovico?

2. Al primo — Anticamente i beni dei figli minori e non emancipati si dividevano in castrensi, quasi castrensi, avventizii e profettizii. I castrensi si acquistavano per ragione della milizia; i quasi castrensi erano per officii pubblici che dai figli si esercitavano; gli avventizii si aveano da altri o per donazione o per testamento; i profettizii erano i beni paterni, sui quali il figlio esercitava negozio, od industria. Dei primi due ai figli attribuivasi la proprietà e l'usufrutto; degli avventizii ordinariamente la sola proprietà; de' profettizii, nè le proprietà, nè l'usufrutto.

Oggidì sono andati in disuso quei nomi nelle forme civili; le disposizioni però si son conservate. Ecco quanto prescrive il novissimo Codice italiano:

« Art. 223. Il padre ha l'usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva sino o che il figlio sia emancipato, od abbia raggiunto l'età maggiore.

« Art. 229. Non sono soggetti all'usufrutto legale:

« 1.° I beni lasciati o donati colla condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto, la quale condizione però sarà senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima;

« 2.° I beni lasciati o donati al figlio per imprendere una carriera, un'arte o una professione;

« 3.° I beni provenuti al figlio per eredità, legato o donazione, accettata all'interesse del figlio, contro il consenso del padre;

« 4.° I beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, uffizii, impieghi, professioni ed arti, o altrimenti col proprio lavoro e colla propria industria separata.

« Art. 230. Sono inerenti all'usufrutto legale i seguenti pesi:

« 1.° Le spese di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio;

« 2.° Il pagamento delle annualità degl'interessi dei capitali, che decorrano dal giorno, in cui si apre l'usufrutto;

« 3.° Tutti gli altri obblighi, ai quali sono soggetti gli usufruttuarii. »

Tutte queste disposizioni presso a poco sono conformi a quelle delle antiche leggi romane, come altresì a quelle degli altri regni di Europa.

3. Al secondo — Ma che è da dire se il figlio lavora o negozia sui beni paterni? può ripetere qualche cosa per questa sua fatica? — Intorno a tal quistione molto si è scritto dai Teologi. Noi, volendo sceverare il certo dal dubbio, possiamo asserire che il figlio ha certamente diritto a compenso:

a) se è emancipato;

b) se è separato dalla economia del padre e fatica per nome proprio;

c) se dal padre ne ottiene il consenso;

d) se fatica oltre quello che spetta alla sua condizione.

4. Non ha poi diritto a compenso alcuno se nella fatica non eccede ciò che ordinariamente un figlio deve ai suoi genitori, cioè l'ossequio e il sostentamento: l'ossequio richiede che egli negozii col padre e lavori nella casa paterna secondo la propria condizione: il sostentamento reclama pure qualche cosa di più quando la vita de' genitori si trovi in pericolo.

5. Fuori di questi casi, e trattandosi di fatica maggiore, fatta da un figlio a differenza degli altri suoi fratelli, può pretendere il primo un qualche compenso? e non conseguendolo, può compensarsi da sè? Ristretto il dubbio a questo caso, pare possasi rispondere affermativamente. Giacchè da una parte il figlio non ha obbligo a questo eccesso di fatica; dall'altra la sua condizione non è inferiore a quella di un servo, o di un operaio a cui si debba uno stipendio. Così il Gury *(Comp. Th. Mor.* ol. I, n. 547), lo Scavini *(T. II, n. 304)*, il Lehmkul *(Vol. I, n. 890)*, il Bouvier, *(c. 2, a. 1)*, l'Ituraga *(T. I, cas. 3)* etc. E coloro medesimi che si citano per fautori della contraria sentenza, in fondo ammettono questa teorica, giacchè essi combattono solo quegli autori che, insistendo soverchiamente sull'antico adagio *pietatem liberi parentibus, non opera debent*, credono lecito ai figli il compenso per qualsivoglia lavoro (V. Ligor. l. c.), anche per nulla eccessivo.

Il ch. d'Annibale consente al figlio il compenso del lavoro,

qualunque siasi, che presta nella casa del padre, purchè ne detragga gli alimenti che riceve in famiglia, e chiegga espressamente questo compenso; giacchè se nol chiede, mostra che voglia cederlo per senso di pietà e di graditudine. Ecco le sue parole (Tom. II, n. 626): « Etenim *pietatem liberi parentibus, non operas debent:* proinde si filius in domo paterna operas praestat, v. c. fabri, fossoris, quod ex eius lucratur, suum est, deductis alimentis, quae a patre accipit. Nihilominus si nihil petit, videtur ea patri remittere pietatis et gratitudinis causa. »

Il Lehmkul opina doversi un qualche compenso pei lavori ordinarii al figlio maggiorenne, benchè non ancora emancipato, purchè i genitori non abbiano assoluto bisogno di quei lavori. Al minorenne non attribuisce siffatto compenso che solo per le fatiche *straordinarie.* E dice straordinario quel lavoro che o eccede la condizione dello stato, o è notabilmente maggiore di quello degli altri fratelli. Nell'uno e nell'altro caso però, soggiunge, la fatica deve superare il sostentamento che riceve.

Ciò che si è detto della fatica, dicasi pure delle industrie che il figlio faccia con danaro del padre, purchè le cure che vi spende sieno veramente straordinarie e non dovute, e straordinario anche il lucro che ne riporta; giacchè altrimenti, negoziando a nome del padre, nulla avrebbe a pretendere.

Tutto sommato ne piace riferire, per la pratica, le prudenti parole del Gury, (*Casus VI. n, 500)* le quali dovrebbero tenersi presenti sempre dal confessore: « 1.° Ante factum confessarius a simili casu dirimendo abstineat, quia communiter in his rebus temporaneis non erit sat versatus, ut difficultates solvere queat. Remittat igitur poenitentem ad virum probum et peritum qui, cognitis omnibus circumstantiis, prudens consilium praebere possit. Haec enim sunt periculorum plena et maxime hallucinationi obnoxia... 2.° Post factum, facilius confessarius rem tolerare, vel silentio praeterire poterit. 3.° Si aliqua sententia iudicis auctoritate hac de re iam perlata sit, ei omnino standum erit. »

6. Al terzo — Che deve dirsi intanto, nel nostro caso, di Sinibaldo e di Lodovico? Fa d'uopo indagare: 1.° se questi han lavorato più che Panunzio e le altre sorelle, dedite in casa all'assistenza dell'infermo genitore; giacchè tutti sanno che siffatta assistenza è laboriosa e meritevole di compenso — 2.° se il lucro riportato supera gli alimenti che dal padre han ricevuto — 3.° se hanno lavorato con animo di essere indennizzati del-

l'eccessivo lavoro (1) — 4.° se le grosse somme che tengono nascoste non avvanzano l'eccesso di lor fatica, paragonata a quella di Sinibaldo e delle altre sorelle, come pure agli alimenti ricevuti — 5.° se il padre non siasi straordinariamente dispendiato per loro, o essi non abbiano altrimenti sciupate le sostanze paterne. — Laddove si avverino tutte queste condizioni, non è censurabile la loro condotta, nè possono costringersi a mettere in collazione le somme nascoste: in caso contrario, sono da persuadere perchè restituiscano. Ma se non vogliono? Il confessore in questo estremo caso potrà appigliarsi alle più benigne opinioni, che siano però sodamente probabili, come a quelle di d' Annibale o di Lehmkul, da noi sopra esposte, o meglio a quella pratica del Gury.

CONSULTAZIONE XLIX.

Doveri di un garante; e se questi possa fare una vendita finta, per sottrarsi dalla garanzia.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Disposizioni di legge circa i doveri di un garante — 3. Quando, per colpa del creditore, il garante non può far valere i suoi diritti, cessa la garanzia — 4. Obbiezione e risposta 5. Di due articoli di legge discordanti quale debba prevalere — 6. Può fare il garante una finta vendita, dopo di aver avvisati i creditori? — 7. Può stare in pace il compratore dei beni pel garante?

1. Properzio, garante di Catullo, vedendo che questi corre al fallimento, avverte i creditori perchè lo costringano in giu-

(1) Molti teologi sono di opinione che quando il figlio lavora senza richiedere al padre il compenso, non ha diritto a pretenderlo neppure per l'eccesso di sua fatica, presumendosi che l'abbia sostenuta per sentimento di pietà o di gratitudine. A noi sembra che in ciò si debba richiedere una condizione, cd è che il figlio dichiari questa volontà al padre e il padre l'accetti, senza di cui egli sarà sempre libero di rivocarla. Giacchè qui siamo ad un quasi contratto gratuito, ad una specie di donazione che al padre fa il figlio del suo eccessivo lavoro. Ora perchè i contratti gratuiti abbiano forza di obbligare, richiedesi innanzi tutto la manifestazione del proprio animo all'altra parte, e l'accettazione di questa.

dizio a soddisfare. I creditori trascurano, riputandosi ben garantiti da Properzio. Costui, per mettere in salvo i proprii averi, fa una finta vendita a Tibullo. Fallito intanto Catullo, i creditori non hanno come rivalersi in giudizio.

Si chiede:

1.° Quali sono i doveri di un garante?

2.° A che è tenuto Properzio?

3.° A che è tenuto Tibullo?

2. Al primo. — La garanzia o fideiussione è un contratto, col quale una o più persone assumono in sè l'obbligo di pagare i debiti altrui, nel caso che il debitore non li paghi, il quale per altro riman sempre obbligato a soddisfare. Da ciò si ricava che il garante dee rispondere di tutta la obbligazione del debitore, col diritto però del regresso verso di costui. Ecco alcuni articoli della nostra legge italiana che regolano l'uso di questo contratto:

« 1898. Quegli che si costituisce fideiussore per un obbligo, si vincola verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il creditore non vi soddisfaccia.

« 1899. La fideiussione non può sussistere che per una obbligazione valida.

« Ciò non ostante può prestarsi la fideiussione per un'obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, siccome nel caso della minore età.

« 1900. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere contratta sotto condizioni più gravi.

« Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno gravi.

« La fideiussione che eccede il debito, o che si contrae sotto condizioni più gravi, è valida soltanto sino alla misura dell'obbligazione principale.

« 1901. Ciascuno può rendersi fideiussore senz' ordine ed eziandio senza saputa di colui, pel quale si obbliga, e costituirsi fideiussore non solo del debitore principale, ma anche del fideiussore di questo.

« 1902. La fideiussione non si presume, ma deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti, nei quali fu contratta.

« 1903. La fideiussione indefinita per una obbligazione prin-

cipale si estende a tutti gli accessorii del debito, e anche alle spese della prima domanda ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fideiussore ».

Con quali condizioni poi il fideiussore possa avere il regresso contro il debitore principale, e come si estingua la fideiussione, potrà desumersi dal medesimo Codice civile, il quale nel Titolo XXI Cap. II e Cap. IV tratta di questo argomento.

3. Al secondo — Per conoscere a che sia tenuto Properzio fa d'uopo esaminare s'egli potea fare la finta vendita in pregiudizio dei creditori di Catullo. E poichè la vendita è finta e non è valida per coscienza, occorre perciò vedere se per l'avviso fatto ai creditori, e riuscito inutile, egli sia pur disobbligato in coscienza della sua garanzia: nel caso affermativo egli nulla deve; non così nel negativo.

La legge dice: « Art. 1928. il fideiussore, anche in solido, è liberato, allorchè, per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ipoteche e nei privilegi del creditore ».

Se adunque per colpa del creditore il garante trovasi costretto a non potersi valere dei suoi diritti contro il debitore, non più è tenuto alla garanzia. E colpa poi del creditore sarebbe il non rivolgersi a tempo proprio contro il debitore, aspettando che questi sia caduto in fallimento: in tal caso il creditore non avrebbe diritto di farsi indennizzare dal garante.

4. Potrebbe obbiettarsi che nell'art. 1919 del Codice italiano sta prescritto: « Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato:

« 1.° Quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento;

« 2.° Quando il debitore sia fallito, o si trovi in istato di non solvenza;

« 3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato, e questo sia scaduto;

« 4.° Quando il debito sia divenuto esigibile, per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento;

« 5.° Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela, e non vi fosse convenzione in condizione ».

Se perciò il garante può di per sè agire contro il debitore per essere rilevato, alla scadenza del debito, e anche prima,

qualora il debitore sia fallito o si trovi in istato di non solvenza, a lui (garante) devesi imputare se perde il suo diritto sul debitore; e però in caso di fallimento dev'egli sempre indennizzare il creditore.

Rispondiamo che così sarebbe se il garante fosse obbligato di agire contro il debitore: quest'obbligo però l'ha egli? Qui trovasi il nodo della quistione; ma siamo a stretto rigor di giustizia e fa d'uopo ragionare con principi più certi. Il garante s'è obbligato solo di pagare il debito, qualora il debitore non soddisfaccia; ond' è che il garante non essendo debitore principale, ma sussidiario, ha diritto a pretendere che il principale sia prima escusso. Al debitore adunque il creditore deve rivolgersi in primo luogo, e potendo rivalersi, non deve recar molestia al fideiussore. Ma quando differisce notabilmente sino a che il debitore che prima poteva, trovisi poi caduto nella impotenza, di questa sua oscitanza parrebbe ch'egli solo dovesse portarne la pena, non già il garante. Questa è pure la opinione del celebre Voet (in Pandect. lib. 46, tit. 1, n. 38), il quale insegna: « Liberatur autem hic fideiussor, si cum creditor tum debitorem principalem, tum pignora excutere potuisset, id neglexerit, in causa fuerit cur debitor principalis in deteriorem inciderit conditionem. Sibi imputet creditor si, dum potuit aliunde quam a fideiussore subsidiarie tantum obligato integrum creditum consequi, eousque principali debitori molestias inferre distulit, donec a facultatibus laberetur et pignora idonea esse desinerent. Hoc quippe casu licet salvum creditum non habeat, eum tamen id ex propria culpa proficiscatur, idem est ac si salvum illud haberet, cum quis damnum pati non dicatur cum damno causam dedit ».

5. È vero che la legge dice: « Art. 1908 — Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza nei primi atti della causa contro di lui promossa ». Ma è vero altresì che nell'articolo precedente (1907) sta detto: « Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale *deve preventivamente essere escusso*, eccetto che il fideiussore abbia rinunziato al benefizio dell'escussione o siasi obbligato in solido col debitore ». Questi due articoli per verità sembrano contraddirsi, negando l' uno quello che afferma l'altro. In tal caso prevale sempre in coscienza quello che è

più consono alla legge naturale; e la legge naturale in questa materia prescrive che « fideiussor regulariter non potest conveniri, nisi, facta excussione principalis debitoris, constet ipsum non esse solvendum » (Ligor. L. III, n. 912).

6. Dopo ciò apparisce chiaramente dimostrata la nostra risoluzione del secondo quesito. Se Properzio ha avvertito i creditori di Catullo quando già il credito era maturo, e questi escutendo allora il debitore potevano rivalersi della intera somma, Properzio a nulla è tenuto, dovendo i creditori attribuire a sè stessi la loro perdita. Se il credito non era maturo e i creditori potevano con opportune ipoteche mettere in salvo i loro diritti, neppure in tal caso Properzio è obbligato a garantirli, per la medesima ragione. Solo nel caso che non era dato ai creditori di tutelare i proprii diritti contro Catullo, ed han subito, senza loro colpa, delle perdite, di queste sole, secondo a noi sembra, deve rispondere Properzio.

7. Al terzo — La risposta al terzo quesito dipende da quella del secondo. Se Properzio nulla deve ai creditori di Catullo, Tibullo può stare in pace. Se Properzio deve, e Tibullo, conoscendo, stava in mala fede nell'atto della stipulazione, è tenuto in secondo luogo (in primo luogo Properzio) al risarcimento del danno cagionato, con la sua cooperazione, ai creditori. Se perciò in questo caso può legalmente dai fondi di Properzio, aggiudicati a lui, saldare il costui debito, ha diritto di farlo se non può, dee risarcire del suo.

CONSULTAZIONE L.

Se la grave infermità, e il dovere di compiere il precetto pasquale, scusino dal digiuno naturale per la Comunione.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Rigore della legge del digiuno per la Comunione — 3. Se possa scusare la infermità ordinaria — 4. Se la infermità pericolosa — 5. Se la infermità diuturna — 6. Se l'obbligo del precetto pasquale — 7. Soluzione del caso.

1. Marziale parroco, nella solenne Comunione pasquale, che in un giorno stabilito, suole amministrare a tutti gl'infermi della

sua parrocchia, non bada se questi han rotto o pur no il digiuno naturale, opinando, la loro infermità, e il dovere di compiere il precetto, essere valevoli ragioni per disobbligarli dal digiuno.

Si chiede: Che è da dire della opinione e della condotta di Marziale?

2. Antichissima e generale è la legge della Chiesa che obbliga i fedeli ad accostarsi affatto digiuni alla S. Comunione; e questa legge è così grave che non ammette parvità di materia, sì per riguardo al tempo (dal tocco della mezza notte fin dopo la comunione), come in rispetto alla quantità del cibo. Benchè non per comando divino, giacchè Gesù Cristo *coenantibus illis* amministrò la S. Comunione agli Apostoli, pur siffatta legge si ha come d'istituzione apostolica: certo nel IV secolo S. Agostino scriveva (Epist. 54, al 118, n. 8) tal digiuno « per universum orbem servari ».

Di qui è che la Chiesa diligentemente ha conservata questa legge e con rigore n'esige lo adempimento, tranne il caso di articolo o pericolo di morte, nel quale, prevalendo il precetto divino del S. Viatico, si concede anche ai non digiuni la SS.ma Eucaristia.

3. Ma, oltre di questo caso, non si potrà mai più amministrar la S. Comunione a chi non sia digiuno? Un infermo, che sia costretto a gemere nel suo letto per lungo tempo, e non possa reggere senza pigliar qualche cibo o qualche medicina, non lo si potrà mai confortare con la S. Eucaristia, neppure per l'adempimento del precetto pasquale? Ecco una gran questione molto dibattuta fra i teologi.

Il Rituale Romano, dopo aver detto che il Viatico può darsi anche ai non digiuni nel pericolo di morte, prescrive (De Comm. § VI): « Caeteris autem infirmis qui ob devotionem in aegritudine communicant, danda est Eucharistia ante omnem cibum et potum, non aliter ac caeteris fidelibus, quibus, nec etiam per modum medicinae ante aliquid sumere licet ».

Dietro siffatta prescrizione, la maggior parte de' teologi si accordano con dire che non basta la sola ragione dell' infermità, perchè al non digiuno possa amministrarsi la S. Eucaristia. Ecco come parla il Reuter (De Euch. n. 176: « Praecipit quidem *Rituale Rom.* ut infirmi ex devotione sint ieiuni, non minus ac caeteri; sed intelligitur de iis qui non infirmantur ad mortem.

De caetero non licet solo aegritudinis titulo communicare sine ieiunio ».

4. Abbiamo detto *la sola ragione d'infermità;* giacchè se la infermità fosse non ordinaria, ma *pericolosa,* e l' infermo non potesse rimaner digiuno, lecitamente allora gli si amministrerebbe la SS. Eucaristia. Nè una volta sola, insegna il Lehmkul (T. II, n. 161); ma, durante il pericolo, quante volte la si desidera, può e deve concedersi: « Neque solum unica vice, sed, durante periculo, toties quoties devotio et dispositio poenitentis hoc suadet, S. Communio eodem modo repeti potest, ieiunio neglecto ». E dopo aver confortata questa opinione coll'autorità di S. Alfonso (VI, 285) e di Benedetto XIV *(de Syn. Dioec.* l. 7. c. 12, n. 5), il quale dice meritevole di punizione il sacerdote che ricusa la S. Comunione all'infermo che più volte la desidera, aggiunge: « Neque quod aegrotus, quum sanus erat S. Communionem non tam frequenter sumpsit, ratio est cur etiam nunc, modo satis dispositus sit, raro ad eam admittatur ».

Non è perciò necessario che l'infermo sia ridotto al vero articolo di morte, quando cioè sia prossima la sua fine, bastando la sola malattia pericolosa benchè diuturna. Vero è che i teologi vogliono in tal caso che si osservi, per quanto si possa, il digiuno; ma sono facili a condonarlo per qualsivoglia ragionevole incomodo, sia dell'infermo, sia di coloro che lo assistono, sia puranco del sacerdote ministrante: « Verum, dice il cit. Lehmkul (l. c.), quodlibet incommodum rationabile sive ipsius aegroti, sive eorum qui inserviunt, sive sacerdotis, ratio est cur observatio ieiunii negligi possint ».

5. Ove poi la infermità sia non *pericolosa,* ma solo *diuturna* (1), tutti, tranne forse pochissimi, sono di avviso che per questa ragione non si possa dare la S. Comunione ai non digiuni: « Si autem morbus diuturnus quidem, sed nullatenus lethalis est, S. Eucharistia non ieiuno dari nequit, etsi aegrotus sine cibo

(1) Lo Scavini (T. III, n. 254) a tal proposito dice: « Sunt qui negant hunc casum dari posse: « Non può darsi il caso che la malattia sia lunga e « non pericolosa, perchè tutti i medici convengano che una infermità estesa in- » volge sempre pericolo » (Careno, *Delle regole* ecc., esame XXVI): et revera videmus plures chronicos subito et ex improviso morte occumbere ». — Sembra però che questa regola debba interpretarsi *cum grano salis.*

manere non potest » (Lehmk. *l. c.*). Molti però aggiungono che se tal ragione non basta per frangere il digiuno, basta a far sì che la SS. Eucaristia si amministri immediatamente dopo la mezza notte. Imperocchè la legge dì non comunicare i fedeli nelle ore della notte, non è così grave come quella del digiuno, e non si può supporre che la Chiesa, pia madre, voglia piuttosto l'adempimento di quella legge, anzichè il conforto e l'aiuto dell'infermo colla SS. Eucaristia. Così il Lehmkul cit., il Marc. (P. III, Tr. IV, Diss. I, § 1), il Müller (P. III, Tit. II, § 99, n. 2), lo Scavini (Tit. III, n. 254), il Gury (Tit. II, n. 334). Puossi pure ottenersene la dispensa pontificia; ma questa ben difficilmente accordavasi, come insegnano i Dottori. La S. Sede ne dispensò talvolta qualche Re o qualche principe per altre ragioni, come riferisce Benedetto XIV. Ora si concede con più facilità; e basta rivolgersi alla Congr. de' Sacramenti per ottenerla.

6. Ma che deve dirsi laddove si tratti del precetto pasquale? Non sarebbe questa uua causa giusta e ragionevole perchè, non potendo l'infermo mantenersi digiuno, possa ricevere la SS. Eucaristia?

Anche qui i citati teologi tengon duro, dicendo non essere finalmente il precetto dell'annua comunione così grave da dover prevalere all'altro del digiuno naturale, bastando la sola confessione e il desiderio vivissimo della Comunione per riconciliare con Dio e per ornare l'anima di lui della divina grazia. « Sacramentum Eucharistiae, dice il Gury (*Casus l. c.*), sicut est maioris dignitatis, ita est minoris necessitatis; et supponitur praeceptum divinum non obligare ubi infirmus in morbo non periculoso communicari non potest nisi violato ieiunio, tum ob reverentiam tanto Sacramento debitam, tum ob alia incommoda quae facile possunt suboriri. Innumeri enim reperiuntur infirmi qui, necessitate allegata, non ieiuni communicari vellent ».

In tal caso consigliano o il ricorso al Papa per ottenere dispensa, ovvero la comunione notturna, la quale oggimai, secondo il Gury (Comp. T. II. n. 334) non v'è dubbio veruno che in tal caso difficile possa farsi. « Videtur vero tunc (nella malattia diuturna) adesse ratio sufficiens cur interdum Eucharistia post mediam noctem infirmo administrari possit. Et quidem iuxta doctissimos Theologos Romae interrogatos, nullum dubium est quoad casum Communionis annuae seu Paschalis quae non mero

iure ecclesiastico, sed etiam divino praecipitur, quia divinum mandatum humano praestantius est ».

Ma se la comunione notturna non possa aver luogo, dovrassi lasciare l'infermo assolutamente privo del gran beneficio di tal Sacramento? Sembraci che qui si possa stare al parere de' Teologi anch'essi di molto credito, i quali permettono agl'infermi, per vera impotenza non digiuni, la Comunione pasquale, per la ragione che il precetto dell'annua comunione non è solo ecclesiastico, ma probabilmente pure divino, e perchè il Rituale (l. c.), parlando de' non digiuni, cui devesi negar la comunione, nomina solo gl'infermi che la chiedono per devozione, non quelli che per soddisfare all'annuo precetto. Di tal parere sono l'Elbel (n. 90) e il Toledo (ap. Croix n. 574) fra gli antichi, e fra i recenti il d'Annibale (T. III, n. 290) e il Berardi (Praxis n. 769, c.). Ecco come parla il d'Annibale: « Laicis autem non ieiunis licet communicare infirmis tantum, et tantum ad satisfaciendum praeceptum paschale et in periculo mortis ». Il Berardi poi crede ciò lecito, sull'autorità di Elbel cit., anche talune altre volte nell'anno, dicendo: « Quod enim nimis durum esset integro anno huiusmodi infirmos Eucharistia privare, et aliunde scandalum non sequitur aut facile declinatur, idque passim (ut audio) speciatim in Monasteriis in praxim deducitur ».

7. Dopo tuttociò, discendendo al nostro caso, non sembra del tutto regolare la condotta di Marziale. Questi nel giorno della solenne e generale comunione degl' infermi, non curandosi di conoscere se tutti osservano il digiuno naturale, a tutti amministra la SS. Eucaristia. Sarebbe stato suo dovere ispezionar prima diligentemente se tutti poteano mantenersi digiuni; e nel caso negativo, vedere se, anticipando, anche di notte tempo, la comunione agl' impotenti, questi fossero in grado di riceverla. Facea d'uopo considerare altresì se in alcuno di questi fosse speranza di non lontana miglioria, nel qual caso potrebbesi differire la Comunione ad altro giorno durante il tempo del precetto. Solo nel caso che in nessun altro modo si potesse salvare l'adempimento del digiuno naturale, potrebbe il nostro parroco avvalersi della più benigna sentenza, amministrando a tutti la SS. Eucaristia.

CONSULTAZIONE LI.

Sulla condotta da osservarsi circa la confessione dei fanciulli.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Obbligo nei confessori di accogliere ed assolvere i fanciulli disposti — 3. Norme quando recano materia dubbia — 4. o disposizioni dubbie — 5. o ignoranza nei rudimenti di fede — 6. Soluzione del caso.

1. Tarquinio confessore ha in uso di non mai assolvere i fanciulli innanzi che facciano la prima Comunione, dicendo che non recano materia certa per l'assoluzione, o ignorano i rudimenti del catechismo.

Si chiede:

1.° Come deve regolarsi il confessore dei fanciulli, che non recano materia certa?

2.° Come deve regolarsi il confessore dei fanciulli che ignorano i rudimenti del catechismo?

3.° Che deve dirsi di Tarquinio?

2. Al primo — Se la frequenza ai SS. Sacramenti è utile a tutti, e vuolsi inculcare ai fedeli con ogni sforzo, molto più è utile ai fanciulli, i quali, dispostissimi a prendere qualsivoglia forma e avviamento, han bisogno di spirituale coltura perchè vengano indirizzati alla pietà e alla virtù.

Eppure, per ordinario, sventuratamente avviene che questi sono meno curati da coloro che più dovrebbero. Spesso si vede che per dar luogo agli adulti, si respingono i fanciulli dai confessionali, ovvero si rimandano inassoluti, con una semplice benedizione; ed è gran cosa che alla Pasqua, o qualche rara volta nell'anno, si facciano degni dell'assoluzione sacramentale!

Tale condotta inqualificabile è condannata da tutt'i Teologi, ed è oppostissima all'esempio datoci da N. S. G. C., il quale pigliava cura speciale dei fanciulli. « Io domanderei, dice opportunamente il Frassinetti (*Comp. di Teol. Tratt. XVI, Riss. VI § 4)*, se si potrebbe trovare un teologo, il quale avesse coraggio di scusare da peccato mortale quel confessore, il quale, ascoltando le confessioni dei fanciulli già rei di peccati mortali, disposti o

disponibili all'assoluzione sacramentale, si contenta di dar loro una semplice benedizione, lasciandoli da parte sua, per mesi ed anni, in disgrazia di Dio ». Oggidì poi, dopo il salutare decreto della S. C. de' Sacramenti *Quam singulari* che vieta di mandare inassoluti i piccoli penitenti, non è più dubbio di tale obbligo gravissimo dei confessori (v. nostro Breve Comm. sul detto Decreto, p. 30 ed. 5).

Certo, è grave obbligo di carità nel confessare (di giustizia pure se parroco) il non discacciare chi ha grave bisogno del suo ministero: or i fanciulli non ne hanno bisogno come gli adulti? E se si ascolta la confessione di un penitente, non si ha l'obbligo grave di impartirgli la sacramentale assoluzione quando lo si trova disposto? E quando non è disposto, non si ha l'obbligo di procurarne, con ogni diligenza, la disposizione? — Qual differenza vi ha in ciò fra adulti e fanciulli? se non che i fanciulli hanno più di quelli bisogno della grazia divina per formarsi alla vera vita cristiana?

3. Ma i fanciulli non recano, per lo più, materia certa. È questa la grande obbiezione che tuttodì si mette innanzi, ed è nostro compito mostrarne la inanità.

Il dubbio sulla validità della materia il più delle volte deriva da colpevole negligenza e da poca accortezza del confessore. Spesso i fanciulli sembrano avere dello scemo, e restano muti e come intontiti innanzi al confessore. Ciò deriva sovente da sbalordimento o da timore, facilissimo a nascere in essi quando si appressano alla confessione. Ma se con belli modi e con garbo, vengono incoraggiati; se loro si rivolgono brevi e opportune interrogazioni, apparisce subito che sanno intendere e che hanno veramente commesso delle mancanze. E ciò si riconosce in fanciulli anche in età inferiore, i quali mostransi vispi e intelligenti, e capaci perciò di colpa (1).

---

(1) Ecco il modo pratico che suggerisce per fanciulli siffatti il chiariss. Del Vecchio *(Comp. Th. Mor. Vol. II, n. 739)*: « Curet confessarius, ut in principio a seipsis confiteantur peccata, quorum memores sunt; postea ipse interroget, sed caute, gradatim et habita ratione aetatis, discretionis ac necessitatis, v. g. an sciant res fidei; an commiserint furtum; an damnum attulerint praediis alienis, bestiis aut alio modo? an impleverint Confessionem paschalem? An carnes comederint in diebus vetitis? An legant vel habeant malos

Che se, ciò non ostante, non siesi tolto il dubbio sulla validità della materia nelle lore confessioni, non per questo si dovranno subito rimandare con una semplice benedizione. Ecco le norme che assegnano in tal caso i Teologi sulla scorta del Dott. S. Alfonso.

a) Quando i fanciulli presentano materia dubbia, la quale versa sopra peccati gravi, devono sempre assolversi sotto condizione, purchè altrimenti sieno disposti. Così S. Alfonso (L. VI, n. 432), il quale ne reca la giustissima ragione: « In eo enim casu non solum adest iusta causa utilitatis, ne poenitens privetur gratia sacramentali, sed etiam necessitatis, ne ille forte maneat in mortali ». E soggiunge: « In tantum autem alii usu rationis praediti non debent absolvi, cum de ipsorum dispositione dubitatur, quia adest via et spes, fore ut dilata absolutione, brevi illi certo dispositi redeant et absolvantur, sed quoad hos semifatuos et pueros nondum perfecte rationis compotes, deest haec via et spes, fore ut brevi afferant hanc certam dispositionem ».

b) Quando la materia dubbia versa sopra peccati veniali, devono certamente assolversi i fanciulli, sotto condizione, nel precetto pasquale e in pericolo di morte. Così S. Alfonso *l. c.* e tutti gli altri Teologi comunemente.

c) Fuori dei detti casi, con materia dubbia di peccati ve-

'ibros ? An blasphemaverint vel iuraverint cum mendacio ? An omiserint in festis audire Missam, vel in ea audienda sermones habuerint, vel omnino distracti audierint personas intuendo, altari terga vertendo, ecclesiae quasi theatro interessendo etc. ? An in festis laboraverint ? An parentibus fuerint inobetientes vel arrogantes ? vel tacuerint aliquod peccatum ? An turpe peccatum patraverint ? — Sed in hac materia confessarius sit valde cautus in interrogando : incipiat interrogare de longe, et verbis generalibus. Et prius : An dixerint mala verba ? An iocati fuerint cum aliis pueris aut puellis ? et si iocos illos clam exercuerint ? Deinde interroget an commiserint res turpes ? Multoties, etiamsi pueri negent, prodest uti cum eis interrogationibus suggestivis : v. g. *et nunc dic mihi quoties haec fecisti ? quinquies, decies ?* Interroget cum quo dormiant, et si in lecto manibus iocati fuerint ? Puellas (quae cautius sunt interrogandae et semper ad crates confessionarii) interroget si aliquem invenem amore fuerint prosecutae, et an adfuerint pravae cogitationes, verba aut tactus ? A responsis procedat ad ulteriora, sed prudentissime : semper enim illud D. Thoma mente retineat : Ita debet a longinquo fieri interrogatio ut si commisit, dicat, si non commisit, non ediscat ».

niali, i fanciulli devono assolversi sotto condizione non di rado affinchè non sieno a lungo privati della grazia sacramentale: « posse absolvi, dice S. Alfonso *l. c.*, sub conditione huiusmodi pueros, etiamsi afferant peccata tantum levia, ne diu priventur gratia sacramentali ». — Come debba intendersi quel *diu*, lo dichiara il medesimo S. Dottore nel suo *Homo Apost.* (Tr. XVI, n. 6), colle parole: « Hoc tamen non admitterem nisi semel in mense ».

Allorchè adunque un fanciullo rechi materia dubbia, dovrà assolversi sotto condizione non solo nel precetto pasquale e in pericolo di morte, ma sì ancora una volta al mese, qualora il dubbio versa sopra peccati veniali; dovrà poi sempre assolversi qualora il dubbio riguarda peccati mortali.

4. Ciò che si è detto della materia dubbia, dicasi pure delle disposizioni dubbie, laddove il confessore, dopo ever fatto quel tanto che può per aiutare il fanciullo. non vede in lui segni almeno probabili di dolore e di proposito (1). Item, dice il Del Vecchio, (Vol. II, n. 693), potest sub conditione absolvi puer vel semifatuus quando dubitatur de eorum dispositione, etiam extra mortis articulum et praeceptum paschale, si brevi nequeunt disponi, ne forte diu remaneant sine gratia ».

È vano pretesto adunque la materia dubbia per rimandare abitualmente inassoluti i fanciulli che si accostano alla confessione. I confessori che così operano non possono essere scusati da grave colpa.

5. Al secondo. — Nè meno è, generalmente, buona ragione la ignoranza dei rudimenti del catechismo.

V'ha confessori che non si dànno una briga al mondo d'interrogare i fanciulli sui rudimenti di fede. Di questi non par-

(1) È da notare che i cuori dei fanciulli ancora semplici, nè tiranneggiati da vecchie passioni, si muovono al dolor dei peccati assai più facilmente che i cuori degli adulti. — Si vede infatti che se vengono loro suggerite alcune considerazioni sul male del peccato, sul disgusto ch'esso dà al Signore, sul castigo che ne provoca ecc. si mostrano commossi più facilmente che gli adulti; la qual cosa deve stimolarci a fare tutte le nostre parti per disporli alla Sacramentale assoluzione, e quindi incoraggiarci a darla loro, avendo per ciò stesso buono argomento che la sua validità sia bastevolmente assicurata » (Frassinetti — *Manuale pratico del Parroco novello*, n. 416).

liamo, essendo manifesta la riprovevolissima loro condotta. Ma non è da approvarsi per nulla l'uso di quei tanti altri, i quali, dopo qualche lieve domanda, conosciuta la ignoranza delle cose di religione nel loro piccolo penitènte, subito lo licenziano, col precetto di apprendere il catechismo e di ritornare. È questo il mezzo più facile di liberarsi da fastidii, ma non è per fermo il mezzo più atto a compiere il proprio dovere. Il confessore, se è giudice e ministro, è ancor dottore, medico e padre; e la carità l'obbliga a non rimandare il fanciullo, se prima non abbia esaurite con lui tutte le industrie dello zelo sacerdotale.

Del resto, in riguardo alla istruzione religiosa, non si richiede nel confessore una gran fatica. Ciò che deve fare nell'atto della confessione è solo illuminare il penitente intorno le cose a sapersi per necessità di mezzo, la ignoranza delle quali rende nulla l'assoluzione. In quanto alle altre che devono conoscersi per necessità di precetto, può farsi promettere di apprenderle come prima gli sarà dato; e dopo questo, può benissimo assolverlo, qualora il penitente non sia stato prima inutilmente avvertito. Se a tale promessa lo ritrova di poi non fedele, dovrà considerarlo come un recidivo, tenendo però presenti tutte le norme che demmo altra volta su tal proposito in una precedente Consultazione.

Ecco come insegna lo Scavini (T. III, n. 823), fornendo altresì le norme pratiche perchè il confessore possa facilmente compiere il suo ufficio:

« Confessarius ergo advertens poenitentem ignorare quae sunt necessitate medii (in pueris et rusticis frequens est) tenetur eo modo quo hic et nunc est capax, ipsum docere, non quidem ut ea capere, intelligere, memoriter recitare possit; sed sufficit, pro tempore, ut ei obligationem discendi insinuet, eiusque ignorantiam suppleat proponendo ei articulos credendos, ut ad singulos actum fidei exerceat: v. g. credis quod Deus unus sit essentia et tres personas etc. sicut Ecclesia credit? *credo.* Credis quidquid credit sancta Romana Ecclesia et vis mori in ipsa? *credo.* Doles ita ignarum esse et negligentem fuisse etc.? *doleo.* Proponis firmiter nactus occasionem opportunam, quod carabis et instrui, et velis diligenter discere quae sunt ad salutem necessaria? *utique.* Si hos actus exerceat, sufficit ad istructionem hic et nunc (per interim) praestandam, et ad dispositionem sufficientem ad Sacramentum. Et non esset

bonum consilium similes ignaros dimittere ut ab illis edoceantur, nam nullus obtinebitur fructus, sed ignari remanebunt.

« Si agatur de necessariis necessitate praecepti, debet confessarius interrogare de negligentia in iis addiscendis, quia per eam plurimi peccare solent. Si doleant cum proposito discendi, neque alias moniti neglexerint, poterit illico eos absolvere : tunc enim recte praesumitur ipsos velle *operam impense dare, qua divinae gratiae praesidio ea discant,* ut ait Benedictus XIV Constitutione *Etsi minime.* Si secus, prius discant ; et postea absolvantur (1) ».

---

(1) In riguardo alla istruzione religiosa dei fanciulli si abbia anche presente questa ragionevole osservazione del Frassinetti *(Manuale prat. del Parr. nov.* Par. II app. 2. n. 6) : « È poi anche da avvertire che dai fanciulli non si ha da pretendere grande istruzione, nè anche rispetto ai misteri principali ; basta che ne abbiano una cognizione molto grossolana, come porta la loro capacità (vedi del Matr. § 4) ». In questo luogo cit. del Matrimonio, parlando della istruzione religiosa richiesta necessariamente negli sposi, dimostra che sono assai rari i casi di perfetta ignoranza. « Primieramente, egli dice, se ben si osservi, troveremo che sono assai più rari di quello che si suppone gl'ignoranti delle primarie verità della fede, incapaci di essere ammessi ai sacramenti. Infatti non è poi vero che ignorino ciò che sembrano ignorare. Molti se s'interroghino sui misteri della fede colle domande consuete, restano confusi e mutoli, di modo che si giudicherebbe che gl'ignorino completamente ; ma interrogati per altra via, rispondono in modo da persuaderci che sostanzialmente li sanno. Interrogati che cosa voglia dire *Unità e trinità di Dio, Incarnazione, Passione e morte di N. S. G. C.,* non daranno adeguate risposte. Se invece domanderemo ai medesimi : *Sono molti Signori Iddii, oppure uno solo ?* Risponderanno : *un solo. — Sono i cristiani o i turchi che adorano la SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo ?* Risponderanno : *i cristiani — Il Bambino, Salvatore del mondo, è nato da Maria Vergine, o da S. Elisabetta ?* Risponderanno : *da Maria Vergine — Cristo è morto in croce, o in altro modo ?* Risponderanno : *in croce.* Dal che dovremo conoscere che non ignorano la sostanza dei misteri primarii della fede ». — E segue a dimostrare essere difficile che si trovi chi del tutto ignori queste verità, le quali si apprendono dalle immagini, dalle feste religiose, dagli usi cristiani, benchè non si sappia darne conto adequatamente a chi le richiegga con le formole consuete. Leggasi non solo dai parroci ma sì pure dai confessori e da qualsivoglia sacerdote quest'aurea operetta di quel dotto, pio e consumato direttore di anime che fu il Frassinetti, e si apprenderanno norme opportunissime pel retto esercizio dei sacri ministeri.

6. Al Terzo — Dal fin qui detto chiaramente apparisce quanto sia da riprovare la condotta di Tarquinio, e di quali e quanto gravi delitti egli si renda colpevole.

CONSULTAZIONE LII.

Se sia lecito investir danaro sul credito fondiario, e nel caso affermativo, con quali condizioni possa farlo un'opera pia.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Proibizioni e pene per le indebite ipoteche imposte su beni ecclesiastici - 3. Se ciò va detto per gli amministratori del Credito fondiario — 4. Se, per chi acquista titoli su quel credito — 5. Dichiarazione della S. Penit. — 6. Condizioni, pei luoghi pii che vogliano acquistar quel titoli — 7. Ragioni delle dette condizioni — 8. Se s'incorre censura per l'alienaz. di quei litoli — 9. Soluzione del caso.

1. L'amministrazione di una Confraternita delibera d' investire alcuni risparmii sul Credito fondiario. Norberto, padre spirituale di essa, vi si oppone, dicendo illecito tale investimento; imperocchè quell'istituto bancario, mutuando danaro ai proprietarii dei fondi, coll' ipoteca su di questi, lo mutua a coloro altresì, che acquistarono illecitamente beni ecclesiastici dal Governo incamerati, ipotecando sui medesimi le somme.

L'amministrazione, sembrandole troppo rigido tal parere, dal perchè ogni persona, anche pia e timorata, colloca i capitali su quel Credito, che ispira oggimai maggior fiducia dello stesso credito dello Stato, chiede:

1.° È lecito investire il proprio danaro sul Credito fondiario?

2.° Nel caso affermativo, con quali condizioni deve investirlo un' opera pia?

3.° Che deve dirsi, nel caso, del parere di Norberto?

2. Al primo — La difficoltà che si oppone da Norberto, nel caso, non è tale da doversi a chiusi occhi rigettare. Sui fondi ecclesiastici, non si può imporre gravame di sorta, senza la venia della S. Sede. La Estrav. *Ambitiosae* vieta qualsivoglia patto sui beni di Chiesa o di luoghi pii, per cui se ne trasferisca il dominio; ed espressamente vieta il soggettarli ad ipoteche, senza

le debite solennità: « Omnium rerum, essa dice, et bonorum ecclesiasticorum, omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, *hypothecam*... constitutione praesenti fieri prohibemus ». E non solo ciò si proibisce, ma si dichiara irrito e nullo; e s'infligge la scomunica maggiore *nemini reservata*, da incorrersi tanto dal debitore, quanto dal creditore. Ciò, quando l'alienazione ha luogo per consenso del legittimo amministratore. Quando poi si tratti di beni usurpati, vi ha pure la sanzione del Tridentino (*Sess. 22, cap. 11 de Ref.)*, il il quale punisce di scomunica riservata alla S. Sede tutti coloro che usurpano, o che ricevono dagli usurpatori *bona, census* IURA etc. appartenenti alla Chiesa. Tutte queste censure sono in pieno vigore, perchè confermate dalla Costit. *Apostolicae Sedis.*

3. Sotto queste pene adunque è vietato imporre o ricevere diritti ipotecarii sui beni ecclesiastici da chi non ne ha la venia Apostolica. L'amministratore perciò di un qualsiasi credito fondiario, ipotecando le somme mutuate su fondi di Chiesa usurpati, non farà cosa lecita, nè potrà sfuggir quelle pene.

4. Ma che è da dire di colui che compra i titoli su quel Credito? Commette peccato e cade in qualche pena per le illecite ipoteche, di cui quell'amministrazione suol gravare i fondi ecclesiastici? Commetterebbe certamente peccato, e cadrebbe nelle pene, quante volte fosse cooperante a quella ingiustizia. È vero che il Tridentino non colpisce di censura tutti i cooperanti di tal genere; ma ben colpisce i mandanti, in qualsivoglia guisa diano il mandato: *per se vel per alios,.. quacumque arte, aut quocumque quaesito colore* (Conc. Trid. *l. c.*). Ora chi acquista titoli o azioni sul Credito fondiario, se coopera all'amministrazione, dovrà considerarsi come un mandante o come colui che *per alium facit.*

Ma i possessori di titoli sul Credito fondiario possono dirsi cooperanti all'amministrazione di esso? — È certo che oggidì, essendo già fondato e in esercizio il detto istituto bancario, i possessori dei suoi titoli non hanno ingerenza alcuna nella parte direttiva e amministrativa. Questa corre tutta da sè, senza che gli azionisti possano immischiarvisi mai, nè possano impedirne o facilitarne il corso. Par dunque chiaro che non si debba riconoscere in essi cooperazione alcuna nè formale, nè materiale: non formale, perchè i titoli non si acquistano per la

detta usurpazione ; non materiale, perchè nessunissima ingerenza esercitano sull'amministrazione del Credito.

Sembra che il Credito fondiario possa bene paragonarsi al credito pubblico dello Stato. Come in quello si dà il danaro perchè si venga in aiuto ai proprietarii dei fondi, così in questo il danaro si dà perchè si venga in aiuto all'amministrazione dello Stato. Or come tutti riconoscono lecito l' investimento del danaro sul credito pubblico, benchè il Governo laico se ne serva non sempre per usi leciti, così fa d'uopo ammettere ancor come lecito l'investimento del danaro sul Credito fondiario, benchè l'amministrazione del medesimo ne ipotechi qualche parte sui fondi ecclesiastici.

5. Del resto, non dee rimaner dubbio dopo la esplicita dichiarazione della S. Penitenzieria, da noi pubblicata nel *Mon. Eccl.* Vol. V. Par. II, pag. 128, la quale, alla istanza del Vescovo di Conversano, se possano acquistarsi lecitamente le obbligazioni del predetto Credito fondiario, il dì 25 gennaro 1888 rispose: *Attentis omnibus, tolerari posse, servatis de cetero servandis.*

6. Al secondo — Ecco intanto le condizioni che vogliono osservarsi dalle persone ecclesiastiche e dagli amministratori delle opere pie per tale investimento, secondo la citata dichiarazione della S. Penitenzieria:

« 1.° Personae ecclesiasticae se abstineant a qualibet negotiatione praedictarum *obligationum,* et praesertim ab omni contractu qui speciem habeat, ut vulgo dicitur, *di giuochi di borsa.*

« 2.° Administratores autem locorum piorum curent ut hi tituli in loco tuto caute custodiantur.

« 3.° Ne commutentur in alios titulos absque gravi necessitate et de consensu Ordinarii, eiusque et Administratorum onerata conscientia.

« 4.° Ne alienentur, inconsulta S. Sede, quando ad eam recurrendi tempus suppetat ».

7. La ragione della prima condizione si desume da' Ss. Canoni che vietano ai chierici il negozio propriamente detto, e i giuochi di pura sorte. Comprare le obbligazioni unicamente per rivenderle, quando corrano a più alta ragione, sarebbe negozio, e negozio lucrativo, interdetto ai chierici. Far poi giuochi di borsa, come i così detti *per fine mese,* sarebbe un giuocar d'azzardo, il che pure ai chierici è vietato.

La seconda condizione da sè apparisce chiarissima. I titoli al portatore, simili alle carte monete, sono soggetti ad essere involati. Fa mestieri perciò d. tenerli cautamente custoditi, non senza una dichiarazione del lor custode, da conservarsi in Curia, cui si deve dar conto dell'amministrazione.

La terza condizione richiede la venia dell'Ordinario laddove i titoli abbiano a cambiarsi, ed inoltre la causa di grave necessità. Ciò nasce dal diritto e dal dovere che hanno i Vescovi, in forza del Tridentino (*Sess. 22, Cap. 8 de ref.*), di sorvegliare i fondi che appartengono ai luoghi pii, e di far sì che vengano custoditi e migliorati.

La quarta ed ultima condizione sorge dal Tit. *De rebus Ecclesiae non alienandis,* il quale vieta ogni alienazione dei beni di Chiesa e dei luoghi pii, senza la giusta causa e senza la venia pontificia. I beni da non alienare sono non solo gli stabili, ma sì pure i mobili preziosi, come i titoli delle banche. — In forza poi del Capo *Terrulas et vineolas,* 12, *d.* 2, basta la sola venia del Vescovo per quei beni che, secondo la opinione più comune, non eccedono il valore di scudi 25 *de camera,* ossia di L. 221, o anche del doppio, secondo la opinione di riputati DD. moderni (V. *Mon. Eccl.* Vol, VII, P. II, p. 241).

8. Ma chi senza venia pontificia alienasse titoli siffatti, incorrerebbe la scomunica *nemini reservata* della Estrav. *Ambitiosae,* confermata dalla Costit. *Apostolicae Sedis ?* — Se i titoli appartengono ad enti ecclesiastici o a luoghi pii, fondati per autorità della Chiesa, la scomunica s'incorre senz'alcun dubbio, essendo i titoli, come s'è detto, cose preziose. Ciò fu pure dichiarato dalla S. C. del Concilio *in Romana et aliar.* 17 ian. 1906 (*Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 49). — Se poi spettano a luoghi pii meramente laicali, è comune sentenza che la scomunica non si coglie, ostando la rubrica del Titolo anzi detto, *De rebus* ECCLESIAE *non alienandis.*

9. Al terzo — Da ciò che fin qui si è ragionato, chiaro apparisce come il parere di Norberto è rigido soverchiamente; la sua rigidezza però non dovrassi attribuire a semplice scrupolo, essendovi stata ragione di dubitare innanzi che la S. Penitenzieria, colla prefata risposta, non avesse dileguato il dubbio.

CONSULTAZIONE LIII.

Sulla condotta del confessore, nel caso che il penitente nega ciò che egli altronde ben conosce.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Il confessore quando conosce un peccato del penitente, deve sempre interrogarnelo ? — 3. E se questi nega, può assolverlo ? — 4. E se il conf. lo conosce nella confessione di altri ? — 5. E se anche questo nega il penitente ? — 6. Nostra opinione — 7. Soluzione del caso.

1. Sulpizio confessore apprende dalla confessione di Berta, che questa *rem habuit* col cugino Demetrio, il quale di tutt'altro si accusa al medesimo Sulpizio fuori del peccato commesso con la cugina. Sulpizio da una parte teme di frangere il sigillo, e però non insiste con Demetrio a fargli domande precise ; dall'altra teme di assolvere un indegno ; e però invece di assolverlo lo benedice.

Si chiede :

1.° Come deve regolarsi il confessore quando conosce per altre vie che il penitente ha commesso un peccato di cui non si accusa ?

2.° Come deve regolarsi quando ciò conosce dalla confessione di altri ?

3.° Che deve dirsi di Sulpizio ?

2. Al primo — Il confessore che, fuori confessione, conosce un peccato del penitente, di cui questi non si accusa, ordinariamente ha l'obbligo d'interrogarlo non solo in genere, ma sì pure in ispecie. Così richiede l'officio che egli esercita di giudice, di ministro e di medico. Se infatti il confessore deve interrogare il penitente su tutte quelle cose che questi può aver commesso e di cui corre obbligo di ricordarsi, molto più dee far domande di ciò che conosce aver lui commesso.

Si è detto *ordinariamente ;* imperocchè in siffatte interrogazioni vuolsi osservare le regole della prudenza e della discrezione. Così quando v' è pericolo che si violi il secreto naturale, la interrogazione non dee farsi nella specie tassativa di quel peccato. Può richiedersi di altra specie di peccati, e con più lungo giro discendersi cautamente a quella in cui si conosce

manchevole il penitente: « Prudentis confessarii est caute et a longe, tum propius interrogare » (V. Ligor. L. VI, n. 630).

3. Se, dopo l'interrogazione, il penitente nega, che deve fare il confessore? Il penitente *stat pro se et contra se;* s'induce perciò una valida presunzione ch'egli dica la verità. Di qui viene che quando il confessore non è assolutamente certo della mala fede del penitente, trovandolo altrimenti disposto, non può privarlo di assoluzione.

I teologi distinguono in questo caso nel confessore la conoscenza propria da quella che può avere per detto altrui, e dicono che quando conosce di propria scienza il peccato del penitente e questi lo nega, non deve assolverlo; ha obbligo poi di assolverlo quando lo sa da altri, dovendo credere piuttosto al penitente.

Questa regola soffre molte eccezioni, e non si può ammettere così come suona. Dalla prima parte se ne devono eccettuare i casi nei quali può dubitarsi che il confessore siasi ingannato; che il penitente abbia confessato con altri quel peccato; che lo abbia dimenticato; che non ne abbia conosciuto la colpa; insomma che crede di aver giusta ragione di tacerlo. Quando può sorgere uno di questi dubbii, non è lecito privare il penitente dell'assoluzione, benchè il confessore lo abbia visto peccare cogli occhi proprii.

Dalla seconda parte deve ancora eccettuarsi il caso della morale certezza (che *in rebus moralibus* equivale alla certezza fisica) nel confessore che il penitente abbia commesso il peccato. Quando più persone fededegne lo assicurano di ciò, e nessuna ragione vi ha per dubitarne, in tal caso deve tenere il peccato come se fosse conosciuto di propria scienza (V. Ligor. *l. c.* n. 631).

4. Al secondo — Ma che è da dire se il confessore conoscesse il peccato del penitente nella confessione di altri? Qui v'ha il pericolo della lesione del sigillo sacramentale, e però fa d'uopo procedere con maggiori cautele. Ecco le norme assegnate da' Teologi:

Si deve interrogare, per lo più, in genere senza discendere alla specie, se non quando si tratti di colpe solite a commettersi dalla classe di persone, alla quale appartiene il penitente, « prout in sponsis commune erit probabile incitus inhonestos, vel saltem in pravas cogitationes » (Ligor. *l. c.*). — Ma siffatte

interrogazioni, anco generali, non devono farsi con insolita premura, o con significanti ripetizioni: « Confessarius non sit nimius in interrogationibus repetendis, quia in hoc etiam esset periculum revelationis » (Ligor. l. c.).

Solo quando il confessore ne avesse ottenuta la espressa venia dal primo penitente, potrebbe interrogare l'altro del peccato in ispecie. Ma in questo caso è necessario che il permesso sia dato prima che il secondo penitente faccia la sua confessione. Se infatti il confessore, udito il secondo penitente, e notato il silenzio del peccato, chiedesse al primo la licenza suddetta in una nuova confessione, infrangerebbe il sigillo, essendochè da tale domanda arguirebbe egli che il peccato non sarebbe stato dall'altro confessato. — E conviene altresì manifestare il permesso ottenuto (quando anche di ciò abbia licenza), quante volte il secondo penitente possa dedurre che il confessore ha tolta notizia del suo peccato dalla confessione del primo.

5. Ma se, non ostante la interrogazione, il penitente negasse, in tal caso quale sarebbe la condotta da seguire?

Qui si dividono i pareri, sorgendo gravi difficoltà per parte del sigillo che deve conservarsi inviolabile, o del sacramento che non si deve amministrare ad indegni.

Alcuni, con de Lugo, col Gobat, coll'Anacleto, coll'Herincx, col Diana (ap. Ligor. l. c.), dicono che il confessore può e deve assolvere il penitente, giacchè mentre da una parte non è lecito avvalersi della notizia ricevuta in confessione, dall' altra bisogna credere al penitente il quale *stat pro se et contra se.*

Altri con Elbel osservano che della notizia ricevuta in confessione non si può far uso solo quando ciò torni comechessia in pregiudizio del penitente; ma quando nessunissimo gravame si rechi a questo, quell'obbligo non corre: « Caeterum generalis regula est, fere ab omnibus recepta licitum esse uti notitia confessionis, ubi nulla revelatio intervenit, nec ullum poenitenti gravamen infertur » (Ligor. n. 657). Ciò posto, quando sia certo che il penitente sacrilegamente riceverebbe l'assoluzione, dicono che, per salvare il sacramento, quella debba darsi sotto condizione.

Altri finalmente, pur escludendo la prima, non possono sottoscriversi pienamente a questa seconda sentenza, per la ragione che l'assoluzione condizionata può darsi solo quando siano dubbie le disposizioni del penitente, non già quando lo si co-

nosca certamente indegno. In questo caso non gli si può dare assoluzione di sorta. E però consigliano di recitare il *Misereatur* con qualche altra orazione, fingendo di assolvere, e nel fatto rimandando inassoluto il penitente.

Di questa opinione sono molti teologi antichi e moderni. Il primo ad insegnarla fu Illsung S. I. (Tr. 6, disp. 6. n. 127). Dopo di lui la sostennero, fra gli altri, Lacroix, *tr. 4. De Sacr. Euch. Disp. 9 dub. 21, n. 491 ;* Viva, *De poen. q. 8, art. 5. n. 2 ;* Babenstuber, *De poen. art. 5, § 4. n. 44 ;* Henno, *De poen. Disp. 10, q. 8 ;* Reuter, *Neo-Confes. p. 1. c. 8 n. 36 ;* Voit, *De poen. n. 877,* e lo stesso S. Alfonso, il quale (l. c. n. 630) così dice : « An autem possit confessarius, casu quo complex se confitens neget peccatum, illum absolvere? Affirmant posse et debere Lugo, Anacletus cum Gobat et Herincx ac Diana. Elbel autem censet debere absolvere sub conditione. Sed melius meo iudicio, sentit Croix citans Suarezium, Dicastillum et Illsung, quod eo casu nullo modo absolvat, sed tantum aliquid oret, ad occultandum negationem absolutionis. Et huic adhaeret Viva, dum dicit quod cum Confessarius prudenter iudicat poenitentem sacrilege negare peccatum, non debet eum absolvere ». Tutti, quasi, gli autori moderni che seguono la dottrina del S. Dottore, si sottoscrivono a questa sua sentenza.

Discepoli ancor noi di un tanto Maestro, non possiamo non aderire alla medesima, ben conoscendo che la simulazione dell'assoluzione, se in altri casi sarebbe da riprovare, in questo vien consentita dai Teologi. Possiamo perciò tenere ferma questa regola che, quando è dubbia la indegnità del penitente lo si può assolvere sotto condizione. Quando poi è certa, non lo si deve assolvere; ma per non ledere il sigillo sacramentale, può simularsi con altre parole l'assoluzione.

6. Qui però non possiamo tenerci dall'osservare che in pratica raramente sembra potersi avere siffatta certezza. Il giudicare certamente reo il penitente che nega di aver commessa la colpa, è cosa malagevole assai, più di quello che a prima fronte non apparisca. Il penitente infatti *stat pro se et contra se,* e però lo si deve sempre credere quante volte non lo vietino ragioni evidenti. Per conoscere certamente la sua indegnità, sarebbe mestieri penetrare nella coscienza intima di lui e convincersi ch'egli opera contra i dettami di questa. Ma ciò quanto è difficile ! Non sappiamo infatti come l'ignoranza, l'errore, l'in-

avvertenza tolgono il volontario, e però la imputabilità delle ree operazioni? Chi può accertarci che quando il penitente nega di aver commesso un peccato che gli si è visto commettere, non crede di aver posta l'opera, o di non ritenerla peccaminosa, o di averla posta senz' avvertenza, o per un moto primo? Chi può assicurarci che non abbia confessato ad altri quel peccato, o che non se ne sia pentito di cuore, credendo, per invincibile ignoranza, bastevole quel pentimento? Quanti casi si offrono tutti i giorni di persone accusate di qualche delitto da un pubblico intero, del quale appariscono innocenti solo che si metta in rilievo qualche circostanza non osservata? Quante volte avviene che, anche in confessione, si dicano menzogne a danno dell'altrui riputazione? — Ammessi pure questi casi non come probabili, ma come possibili, a noi sembra che non si possa facilmente privar d'assoluzione chi la chiede, negando il peccato che gli si addebita. L'assoluzione reca all'anima il bene inestimabile della grazia divina, alla quale ha diritto il penitente che non sia *certamente* indisposto. Rimandarlo con assoluzione simulata, sarebbe un tradire la buona fede di lui.

Nè vale il dire che il confessore, per l'attestazione di persone fedegne ha tanta certezza del peccato del suo penitente, quanta ne ha il giudice del foro esterno che si accinge a condannare il reo. Il paragone in ciò tra il foro esterno e l'interno sembra a noi che non corra. Il primo è istituito pel bene comune, il secondo pel bene esclusivo del penitente. Nel primo le prove si attingono dai titoli e dai testimoni; nel secondo dalla bocca sola del penitente, il quale *stat pro se et contra se,* e dev'essere sempre creduto quando non sia del tutto *evidente* ch'egli mentisce. — E poi nel foro esterno non si richiedono più testimoni per condannare il reo? E nel foro interno dovrà bastare l'asserzione di un solo, del solo complice cioè che si confessò innanzi?

Dopo tutto ciò, non crediamo che sia così facile una *evidente* dimostrazione della reità del penitente che nega il delitto. Finchè dunque non potrà ottenersi tal dimostrazione, la regola migliore, che mentre non reca ingiuria al sacramento, provvede al bene spirituale del penitente, a noi sembra quella di dare ad esso l' assoluzione condizionata.

7. Al terzo — Sulpizio, nel nostro caso, fa bene a non insistere con Demetrio in domande precise sull' incesto ch' egli

nega di aver commesso colla cugina. Quanto poi alla simulazione dell' assoluzione, gli era lecita solo quando non timore, ma certezza, per evidenti ragioni, avesse avuta della indisposizione del penitente.

CONSULTAZIONE LIV.

Se, e come, sia lecito raccogliere messe per diffondere la buona stampa, ed acquistare per messe dei buoni libri.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2 Vigilanza della Chiesa sullo stipendio delle messe — 3. L'intero stipendio deve giungere nelle mani del celebrante — 4. È vietato che studiosamente si raccolgano messe, per darne ai celebranti stipendio in merci, o per applicarlo ad usi pii — 5. Può farsi ciò quando ci sia l'annuenza del celebrante? — 6. Può farsi, per la diffusione della buona stampa? — 7. È lecito di fornire siffatte messe? — 8. È lecito ricever libri a tali condizioni? — 9. Ultime disposizioni della S. Sede.

1. Una Ditta libraria, con intendimento di propagare la stampa cattolica, usa dare i suoi libri a sacerdoti per applicazioni di Messe. A fine intanto di raccogliere siffatte applicazioni, fa sapere ai suoi clienti, pur sacerdoti, ch'essa rilascia loro parte dello stipendio di ogni messa che le si offerisce, concedendo altri doni ancora ed altri favori. Queste messe poi, con stipendii monchi, concede ai compratori dei suoi libri.

Si chiede:

1.° Che deve dirsi di questo modo di operare della Ditta libraria?

2.° A tali condizioni, è lecito fornire applicazioni alla prefata Ditta?

3.° A tali condizioni, è lecito ricevere libri dalla medesima Ditta?

2. Al primo — La Chiesa, condannando altamente il mercimonio nelle messe che sono la cosa più santa e salutare, ha usato sempre rigorosa vigilanza circa lo stipendio di esse.

Vuole perciò che questo temporale emolumento non si possa dare, nè ricevere, se non per solo titolo di sostentazione del sacerdote, e per fornire le cose che occorrono al sacrifizio medesimo; nè permette che si facciano patti e convenzioni sullo

stipendio, volendo che il Vescovo lo determini secondo le circostanze di tempo e di luogo, e non sia lecito a chicchesia fare altrimenti. Veggasi in proposito Benedetto XIV *De Syn. Dioec.* L. V. c. VIII seq.; *Instit. Eccl.* 56; *De Sacrif. Missae* Lib. III; la Bolla *Nuper* d'Innoc. XII, non che le molte risoluzioni della S. C. del Conc. date dal *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 443, 462 478.

3. A fine di impedire tal mercimonio, ha comandato sempre di far giungere nelle mani del celebrante l'intero stipendio dato dall'oblatore, ed ha vietato che nessuna porzione di esso sia ritenuta da altri per qualsivoglia motivo, tranne se trattisi di messe beneficiarie o di legati perpetui (Bolla *Nuper* e Bened. XIV *in Encycl. Quanta cura*). E ciò corre quando anche si manifesti al sacerdote celebrante la parte ritenuta, e questi consenta *(S. C. C. 23 aug. 1664, ap. Bened. XIV de Sacrif. Missae et in Encycl. Quanta cura*). E corre altresì quando la la parte di stipendio si voglia addire a cause pie. Così la S. C. del Concilio il dì 19 gennaio 1869 (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 464), dove fu citata la Bolla *Nuper* § XXII ad 7 che prescrive: « Permittendum non esse ut Ecclesiae aut loca pia, seu illorum administratores, ex eleemosynis missarum celebrandarum ullam utcumque minimam portionem retineant ratione expensarum, quas subeunt pro missarum celebratione, nisi cum ecclesia aut loca pia alios non habent redditus quos in usum earumdem erogare licite possint, et tunc quam portionem retinebunt nullatenus debere excedere valoren expensarum quae pro ipsomet tantum Missae Sacrificio necessario sunt subeundae, et nihilominus eo etiam casu curandum esse, ut ex pecuniis, quae supersunt, expensis, ut supra deductis, absolute tot missae celebrentur, quot praescriptae fuerint ab offerentibus eleemosynam ». Donde si raccoglie che allora solamente una chiesa povera può lecitamente ritenere porzione di stipendio, quando concorrono queste condizioni: 1.° che la chiesa non abbia rendite da poter erogare per le spese del S. Sacrifizio; 2.° che si ritenga tanto solo di stipendio, quanto basti per le spese della celebrazione di quelle sole messe; 3.° che il numero delle celebrazioni commesso non venga diminuito.

4. Pel medesimo timore di mercimonio, la Chiesa inoltre ha vietato che studiosamente si raccolgano applicazioni di messe per commetterle a sacerdoti, commutandone in libri o in altre merci lo stipendio, o anche applicandolo ad usi pii. — Ecco un

gravissimo decreto della S. C. del Concilio del 9 settembre 1874, approvato dalla s. m. di Pio IX e comunicato ai Vescovi. « ut ipsi eas (resolutiones) intra proprias iurisdictionis limites exequendas perpetuoque et inviolabiliter servandas curent: contrariis non obstantibus quibuscumque » (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 265):

« I. An turpe mercimonium sapiat, ideoque improbanda, et poenis etiam ecclesiasticis, si opus fuerit, coercenda sit ab Episcopis bibliopolarum vel mercatorum agendi ratio, qui, adhibitis publicis invitamentis et praemiis, vel alio quocumque modo Missarum eleemosynas colligunt, et sacerdotibus, quibus eas celebrandas committunt, non pecuniam, sed libros aliasve merces rependunt?

« Resp. *Affirmative* ».

« II. An haec agendi ratio ideo cohonestari valeat, vel quia, nulla facta imminutione, tot missae a memoratis collectoribus celebrandae committantur, quot collectis eleemosynis respondeant, vel quia per eam pauperibus sacerdotibus eleemosynis carentibus subvenitur?

« Resp. *Negative* ».

« III. An huiusmodi eleemosynarum collectiones et erogationes tunc etiam improbandae et coercendae, ut supra, sint ab Episcopis, quando lucrum quod ex mercium cum eleemosynis permutatione hauritur, non in proprium colligentium commodum: sed in piarum institutionum et bonorum operum usum vel incrementum impenditur?

« Resp. *Affirmative* ».

Dunque è vietato severamente far pubblici inviti affine di raccogliere elemosime di messe; e ciò 1.ª quand'anche lo stipendio si commuti esattamente in libri o in altre merci — 2.° quand'anche le commissioni si diano a sacerdoti poveri che non hanno applicazioni di messe — 3.° quand'anche i collettori non vi facciano lucro di sorta — 4.° quand'anche lo stipendio si applichi a cause pie.

Sono questi due divieti che fa d'uopo tener presenti per la soluzione del nostro caso: il primo di non diminuire mai lo stipendio delle messe manuali, il secondo di non raccogliere elemosine di messe con pubblici inviti.

5. È vero che si sono messe in campo posteriormente ai cit. decreti altre teoriche, con cui si cerca di eludere l'osser-

vanza di quelli. Si è detto che quando vi ha l'annuenza libera del sacerdote celebrante, si può sempre ritenere parte dello stipendio, e che oggidì è lecito pur sempre ai direttori di cattoliche effemeridi ed agli onesti librai di offrire per applicazioni di messe i loro giornali o i loro libri.

Ma queste teoriche vogliono bene esaminarsi, e non accogliersi a chiusi occhi in cosa di tanto momento.

Quando il celebrante liberamente consente alla diminuzione dello stipendio, si può questo diminuire da chi ha il mandato di far celebrare messe ? Abbiamo visto innanzi che ciò non è mai lecito quando s'invita o si prega il celebrante a rilasciare parte dello stipendio, benchè questi consenta con piena libertà. Sono abbastanza chiare le parole di Benedetto XIV nella Enciclica *Quanta cura* n, 3 :« Execrabilem huiusmodi abusum alicubi sensim irrepentem detestantes Romani Pontifices praedecessores Nostri, de consilio tum Congregationis Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, decretum voluerunt, nimirum a quolibet sacerdote, stipendio, seu eleemosyna maioris pretii pro celebratione missae a quocumque accepta, non posse alteri sacerdoti missam huiusmodi celebraturo stipendium, seu eleemosynam minoris pretii erogari, etsi eidem sacerdoti missam celebranti *et consentienti,* se maioris pretii stipendium seu eleemosynam accepisse indicanti ».

Tre soli casi eccettua S. Alfonso da questo grave divieto ; e sono : 1.° quando chiaramente si dia un maggiore stipendio non ad intuito della messa, ma della persona, come per amicizia, per povertà, per gratitudine, per parentela ecc. — 2.° quando si tratti di messe beneficiali — 3.° quando non per invito o per preghiera avuta, ma spontaneamente voglia cedere il celebrante porzione di stipendio. Ecco le sue parole in rispetto a quest'ultimo caso (*De Euch.* n. 321) : « Excipiunt... casum quo sacerdos cui committitur celebratio, liberaliter et omnino sponte tibi condonet excessum illum : tunc enim licite posses retinere : sicut enim ille potest totum remittere, sic et partem. Verumtamen hoc minime admittendum si tu indices maius pretium acceptum et sacerdotem roges ut remittat ; vel ab eo quaeres an consentiet et tu partem retineas : tunc enim nequis eam retinere, etiamsi ille annuat ». Così pure tutti gli altri teologi posteriori al Santo.

Dunque solo quando il celebrante, senz'alcun invito e senza

preghiera di sorta, rimette spontaneamente o dona parte dello stipendio, questa si può ritenere da chi ha commessa la celebrazione. Quando poi fosse preceduto invito o preghiera, tuttochè liberamente si rimetta quella parte di stipendio, non la si può mai accettare nè ritenere.

6. E che dire dei librai e dei direttori di effemeridi cattoliche, i quali dànno per messe la loro merce ? Potremo anche qui distinguere. La S. Sede ha condannato il mercimonio di coloro che con pubblici inviti procurano di raccoglier messe, per assegnarne la celebrazione ai compratori de' loro libri o giornali, non ha vietato l'uso legittimo di agevolare con applicazioni di messe i compratori di buoni libri o gli associati a cattoliche effemeridi. Fu chiesto alla S. Penitenzieria: « Utrum tuta conscientia (moderator cuiusdam religiosi diarii) suum diarium dare possit sacerdotibus ea conditione, ut celebrent numerum missarum respondentem pretio quod ab aliis pro diario solvitur ? » — e questo Sacro Tribunale il dì 6 ottobre 1862 rispose : « Affirmative, dummodo missae celebrentur ». E inoltre alla S. C. del Concilio fu proposto il dubbio : « An et quomodo improbandi sint moderatores vel administratores diariorium religiosorum, qui sacerdotibus missas celebrandas committunt, retento ex earum eleemosynis pretio diariis ipsis respondente in casu ». E la S. C. il dì 24 aprile 1875 rescrisse : « Negative, dummodo nil detrahatur fundatorum vel oblatorum voluntati circa stipendii quantitatem, locum ac tempus celebrationis missarum, exclusa quacumque studiosa collectione missarum, et docto cui de iure de secuta Missarum celebratione, facto verbo cum Sanctissimo » (V, *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 478).

Dunque può stabilirsi la massima che non sarà mai lecito raccogliere, con pubblici inviti e studiosamente, applicazioni di messe per commetterne la celebrazione ai compratori dei proprii libri o giornali. Sarà invece consentito il cedere siffatta merce per applicazioni di messe, quando queste non si raccolgano con inviti pubblici o con altri mezzi improprii e sconvenienti.

Premesse le quali teoriche, possiamo facilmente recar giudizio del nostro caso.

La Ditta libraria pecca per due capi : 1.° perchè procura di raccoglier messe con pubblici avvisi ai suoi associati : ciò la S.ª Sede ha espressamente vietato. 2.° Perchè rilascia porzione

dello stipendio in mano dei sacerdati che offrono le dette messe, ritogliendolo a quelli che le celebreranno. Nè vale il dire che questi consentono di buon volere. Vedemmo innazi come il consenso che si dà dietro avviso o prèghiera non può essere accolto e non può divenir giusto titolo perchè si possa da altri ritenere porzione dello stipendio.

7. Al secondo — Ma che è da dire di chi fornisce applicazioni alla prefata Ditta con tali condizioni?

Ecco un chiaro rosponso della S. C. Concilio che fa al proposito:

« IV. An turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi, atque etiam coercendi sint ii, qui acceptas a fidelibus vel locis piis eleemosynis missarum tradunt bibliopolis, mercatoribus, aliisque earum collectoribus, sive recipiant, sive non recipiant quidquam ab iisdem praemii nomine » ? — La S. C. il dì 25 luglio 1874 rispose: *Affirmative* (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, 465).

Dunque sarà sempre cosa illecita e riprovevole il rispondere agli inviti pubblici fatti da coloro che intendono raccoglier messe per agevolare lo smercio de' loro libri o giornali. Chi offre messe a costoro, coopera colpevolmente al loro mercimonio, o ne riceva compenso, o non ne riceva.

Nel caso nostro poi non solo v'è la cooperazione al mercimonio, ma v'è la porzione di stipendio indebitamente ricevuta. La quale deve andar tutta al sacerdote celebrante, benchè questi la condoni e la rifiuti. Essendochè il diritto ha irritata siffatta condonazione, e questa però non vale perchè il somministratore delle messe possa far sua la parte tolta dallo stipendio.

8. Al terzo — Sarà almeno scevro di colpa chi alle medesime condizioni riceve libri dalla prefata ditta?

Anche per tal quesito è pronta una formale dichiarazione della S. C. del Concilio che fa seguito alla precedente:

« V. An turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi et coercendi ut supra sunt ii qui a dictis bibliopolis et mercatoribus recipiunt pro missis celebrandis libros aliasve merces harum pretio sive imminuto sive integro » ? — La S. C. il dì 25 luglio 1874 definì: *Affirmative* (V. *Mon. Eccl. l. c.*).

Non v'ha dubbio veruno adunque che sono colpevoli ancora i sacerdoti che accettano libri per celebrazione di quelle messe che o sono state raccolte con pubblici inviti, ovvero si dànno per merce di minor valore dello stipendio di esse.

Solo quando non si commettono siffatti abusi, non sarà illecito il ricevere libri per applicazione di messe. E però la S. C. nel cit. decreto, al VI dubbio: « An illicite agant ii qui pro missis celebratis recipiunt stipendii loco libros vel alias merces, seclusa quavis negotiatione, vel turpis lucri species » ? — rispose: *Negative.*

Chi dunque riceve libri dalla ditta, nel nostro caso, pecca col concorrere sì al costei mercimonio e sì alla ingiusta appropriazione della parte di stipendio di quelle messe che celebra.

Queste cose noi scrivemmo quando non era ancor pubblicato il Decreto *Vigilanti studio* dalla S. Congr. del Concilio del 25 maggio 1893. Questo Decreto conferma le risposte ai primi cinque dubbii dell'anteriore decreto 25 luglio 1874, da noi date innanzi, e le communisce di gravi pene *latae sententiae.* Dice infatti: « Praesenti itaque decreto statuunt (E.mi Patres) ut in posterum si quis ex sacerdotali ordine contra enuncieta decreta deliquerit, suspensioni a divinis S. Sedi reservatae et ipso facto incurrendae obnoxius sit: clericus autem sacerdotio nondum initiatus eidem suspensioni quoad susceptos ordines similiter subiaceat, et inhabilis praeterea fiat ad superiores ordines recipiendos: laici demum excommunicationem latae sententiae Episcopis reservatam obstringantur » (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 102).

Pei sacerdoti adunque vi ha la sospensione *a divinis,* riservata alla S. Sede, da incorrersi issofatto. Pei chierici non ancor sacerdoti, la medesima sospensione rispetto agli ordini ricevuti e la inabilità di riceverne maggiori. Pei laici la scomunica riservata ai Vescovi, pure *latae sententiae.*

Queste pene, essendo cresciuto cotale deplorevole abuso, s'incorono non solo dai librai (secondo lo stile odierno della S. C. del Concilio) ma sì pure dai direttori di giornali e dagli autori stessi dei libri, che dànno siffatte merci per messe da essi raccolte, come ancora da chi fornisce a costoro le applicazioni di messe e da coloro che accettano libri per tali applicazioni, senza una espressa venia della S. C. medesima, la quale non suole darla che raramente e con gravi e non poche condizioni, e per lo più ai soli direttori di effemeridi cattoliche, non già agli autori dei libri.

9. Se non che, non essendo bastate queste disposizioni e queste pene per eliminare i gravi e troppo radicati abusi che anche

posteriormente si commettevano, di mercimonio nelle mese, la S. C. del Concilio, con approvazione del S. P. Pio X, emanò l'altro Decreto generale *Ut debita* del dì 11 maggio 1904 circa le messe manuali (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 155), che è necessario tener presente.

Ed innanzi tutto nel detto decreto fu dichiarato che per *messe manuali* s'intendono: 1.° quelle che si commettono con apposita elemosina dai fedeli o *brevi manu* o per testamento, purchè non abbiano colore di perpetuità — 2.° quelle che gravano sul patrimonio di qualche famiglia, siano anche perpetue, purchè non siano stabilite in qualche chiesa, e sia libero il padrone di farle celebrare da chi crede e dove crede — 3.° quelle che i beneficiati o i cappellani, non potendole celebrare da sè, debbono, o per diritto proprio o per venia pontificia, commetterle ad altri; queste diconsi *quasi manuali.*

Per tutte le prefate messe manuali o quasi manuali vien disposto come segue:

a) Nessuno può chiedere nè accettare numero maggiore di messe che non possa celebrare da sè o, trattandosi dell' Ordinario, dai sacerdoti suoi sudditi, nel tempo stabilito.

b) Il tempo utile per adempiere l'obbligo delle messe manuali è un mese per una sola messa e per cento un semestre, e più o meno, secondo il minore o maggior numero di messe.

c) A niuno è lecito assumere maggior numero di messe che non possa probabilmente soddisfare da sè per un anno, salvo sempre la contraria volontà degli offerenti, che possono determinare tempo più breve (per qualche urgente bisogno) o più lungo, od anche dare spontaneamente maggior numero di messe.

d) L'obbligo imposto dal Decreto *Vigilanti studio* ai beneficiati di mandare all' Ordinario il residuo di messe non celebrate dopo un anno, deve intendersi dopo l'anno da che essi ne aveano l'obbligazione.

e) Chi abbia numero esuberante di messe, da poterne disporre liberamente, può commetterle, oltrechè all'Ordinario ovvero alla S. Sede, anche ad altri sacerdoti, purchè certamente e personalmente a sè noti e maggiori di ogni eccezione.

f) Coloro che mandano messe all'Ordinario, ovvero alla S. Sede, sono disobbligati da ogni altro onere. Chi poi manda messe, affidate a lui dai fedeli, ad altri sacerdoti, è tenuto a

garantirne la celebrazione per qualunque caso fortuito fino a che non ne abbia ricevuto l'attestato dal celebrante.

g) Gli ordinarii diocesani che avranno raccolte messe in forza delle precedenti disposizioni, dovranno farle celebrare al più presto (prima le manuali e poi le quasi manuali) da' sacerdoti della propria diocesi che ne abbiano bisogno, altrimenti dovranno commetterle o alla S. Sede, o ad altri Ordinarii, ovvero a sacerdoti di altre diocesi a sè noti e superiori di ogni eccezione, pei quali resta fermo ciò che si è prescritto nell'art. precedente.

h) È vietato dar messe colle limosine ricevute dai fedeli o da luoghi pii a librai o ad amministratori di effemeridi, quali che siano, come altresì a' venditori di sacre vesti e suppellettili, e in generale a qualsivoglia sacerdote che le richiegga non per se o pei suoi sudditi, ma per altro fine estraneo benchè ottimo.

i) Conformemente a quel che si è detto nel precedente articolo, è vietato di commutare lo stipendio delle messe in altri oggetti, ma devesi dare interamente e nella sua specie al celebrante, secondo fu dato dai fedeli, rimanendo abolite tutte le contrarie dichiarazioni o concessioni.

l) Laonde riman proibito di vendere o comprare o associarsi a giornali e ad effemeridi per mezzo di messe; e ciò vale non solo per messe da celebrare, ma sì ancora per messe già celebrate, quante volte ciò si traduca in uso o in abitudine, ovvero si faccia in sussidio di qualche commercio.

m) Similmente (senza nuovo indulto della S. Sede) non è lecito detrarre nulla delle elemosine di messe che si offrono ai Santuarii, per provvedere al decoro e all'ornamento di essi.

n) Chi osa contravvenire a quanto è stabilito negli articoli h), i), l), m), se è sacerdote, incorre issofatto nella sospensione a *divinis* riservata alla S. Sede; se ha ordini inferiori al sacerdozio, nella sospensione dagli ordini ricevuti e nella inabilitazione di riceverne altri; se è laico, nella scomunica riservata all'Ordinario.

o) Per le messe gravanti sopra beneficii, quante volte i beneficiati le fanno celebrare ad altri, dovranno loro dare lo stipendio che è secondo la tassa diocesana del luogo del benificio. Per le messe però fondate nelle parrocchie e nelle altre chiese, debbono farsi celebrare sempre collo stipendio proprio o stabilito dai fondatori o ridotto in perpetuo dalla S. Sede, salvi i

diritti legittimamente riconosciuti sia pei rettori e sia per le fabbriche delle dette chiese.

Sono queste le ultime disposizioni della S. Sede, con che si modificano le antiche, e che vogliono osservarsi esattamente nella presente disciplina (1).

CONSULTAZIONE LV.

Se possa accettarsi l'officio di membro di una Congregazione di carità; e quali sieno i doveri di quest'ufficio.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Colpa e pena di chi fa parte di una congr. di carità senza venia dell'autorità eccles. — 3. Chi può dare oggidì questa venia — 4. Norme per la distrazione dei beni o per l'aggregazione di beni estranei — 5. Norme per quando ciò siasi compiuto da altri — 6. Norme per l'inadempimento dei pesi.

1. Sossio, eletto membro di una Congregazione di carità, trova in essi molti beni di Chiese, aggregati, senza debita venia, a quell'amministrazione. Trova inoltre i beni di molti pii legati, distratti arbitrariamente per altre opere. Trova infine molti oneri di messe, da lungo tempo non soddisfatti.

Chiede perciò:

1.° Può accettare con sicura coscienza, quest'officio?

2.° Nel caso affermdtivo, che dovrà fare pei tanti disordini di quell'Amministrazione?

2. Al primo — Parleremo distesamente, in una intera Consultazione canonica, sulle così dette *Congregazioni di carità,* istituite nel Regno d'Italia, e se sia lecito ad un cattolico di prendervi parte. Vedremo come queste assumono, in forza di un decreto dell'autorità laica, l'amministrazione assoluta di molte opere pie, senza dipendenza alcuna dell' autorità ecclesiastica, l'unica chiamata ad eseguire tutte le pie disposizioni, a visitare tutte le fondazioni di beneficenza, a chieder conto delle loro amministrazioni. Chi dunque s'intromette in queste Congrega-

(1) Vedi nelle nostre *Questioni Teologico-Morali* e nella Serie II del *Monitore Eccles.* molte dilucidazioni intorno a questo Decreto *Ut debita.*

zioni, senza la debita venia, usurpa l' autorità del Vescovo, e coglie la censura del Tridentino (Sess. 21, c. 11 de ref.) generalmente riservata alla S. Sede. Se poi positivamente impedisse al Vescovo di esercitare siffatta autorità quando questi voglia esercitarla, incorrerebbe la scomunica riservata al Papa di speciale menzione (art. VI Const. *Apost. Sedis*); e incorrerebbe la scomunica *nemini reservata,* quante volte, anche dopo ottenuta facoltà di appartenere a questa Congregazione, senza la debita venia, concorresse ad alienare i beni dei luoghi pii, fondati con autorità della Chiesa.

3. Chi dunque voglia far parte di una congregazione di carità con sicura coscienza, dovrà ottenerne venia dall' Autorità ecclesiastica. La venia potrebbe darla solo il Romano Pontefice. Oggidì poi dalla S. Congr. del Conc. suol concedere ai Vescovi che possano permettere ai rispettivi diocesani di assumere quell'ufficio, coll'obligo però di procurare l'utile maggiore dei luoghi pii, e dipendere in tutto dalla direzione dell'Ordinario. Si concede pure che i Vescovi possano permettere l' alienazione dei beni dei detti luoghi amministrati dalle prefate Congregazioni, ma con queste condizioni: 1.ª purchè ne sia evidente l'utilità; e 2.ª purchè non vi sia tempo di ricorrere alla S. Sede (V. *Mon. Eccl. l. c.* e Vol. V, P. II, p. 252). E finalmente i Vescovi possono altresì assolvere dalle censure chi, senza la detta venia, si trovi a far parte di queste Congregazioni (V. *Mon. Eccl. l. c.*). Posteriormente la S. Penitenzieria eccettuò da tale generale facoltà gli ecclesiastici ed i compratori di beni amministrati dalle dette Congregazioni: gli uni e gli altri devono ricorrere separatamente alla S. Sede (V. Mon. Eccl. Vol. VIII, Par. II, p. 109).

4. Al secondo — È cosa desiderevole che i buoni, colla debita venia, e sottoponendosi alle richieste condizioni, assumano l'officio di membri della Congregazione di carità. Ma se nell'amministrazione di questa si trovino disordini considerevoli, condannati dalle leggi della Chiesa, come dovrà regolarsi un buon cattolico?

Il nostro caso raccoglie i disordini anticanonici che per lo più sogliono aver luogo in siffatte amministrazioni. Beni di Chiese aggregati, senza debita venia; beni distratti arbitrariamente; pesi non adempiuti. Fatti codesti, che sono condannati da' canoni e taluni sotto gravi censure.

Diciamo adunque in primo luogo che, trattandosi di aggregare beni di Chiesa alla Congregazione di carità, o di distrarre ad altre opere i beni di qualche opera pia, un membro di essa Congregazione non può mai dare il suo voto favorevole, senz'averne prima ottenuta la facoltà Apostolica, per mezzo del suo Vescovo. Sono cose queste, di cui può disporre solo, per giuste ragioni, la S. Sede. La quale se consente lo fa solo pei casi di evidente utilità, e quando non ci sia tempo di ricorrere a Roma.

5. Ma che è da dire quando queste cose già da altri furono compiute, ed ora non si tratta che di amministrare i beni ecclesiastici indebitamente aggregati, e i fondi di luoghi pii distratti dalla loro primitiva destinazione ? Basta la sola licenza generale, ottenuta per mezzo del Vescovo, di prendere parte alla Congregazione di carità ?

In tal caso, dove dipenda dai buoni membri di essa Congregazione di ritornare le cose nello stato primiero, il che sembraci difficilissimo, sarebbero essi tenuti di farlo. O almeno, se potessero richiedere ed ottenere la sanatoria dalla Santa Sede sul male operato dai predecessori, dovrebbero ottenerla. Quando poi nè l'una cosa nè l'altra possa conseguirsi, noi siamo di credere che un membro di siffatta Congregazione, colla licenza generale, possa concorrere all'amministrazione de' prefati beni. Giacchè, avendo ricevuta dalla S. Sede la facoltà di amministrare i fondi, di cui dispone la Congregazione, senza le dette limitazioni, non v'ha ragione che la facoltà ottenuta non debba estendersi pure a quei casi. Del resto, concedendosi questa facoltà colla espressa condizione di dipendere in tutto dal proprio Vescovo, chi l'ha conseguita dovrà certamente consigliarsi coll'Ordinario circa l'amministrazione di quei beni.

6. Resta in ultimo a vedere che debba fare un cattolico, membro di siffatta Congregazione, circa i pesi non adempiuti. La risposta è facile: dee far di tutto perchè si adempiano; o almeno, concorrendo giusti motivi, che se ne ottenga dalla S. Sede l'assoluzione del passato e un'equa riduzione per l'avvenire. Se ciò gli è impossibile di fare, dovrà regolarsi col proprio Vescovo, come s' è detto innanzi.

CONSULTAZIONE LVI.

Del confessore che, per timore di pene governative, non compie il suo dovere coi detentori di beni di chiese.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Che cosa deve imporre il confessore ad un detentore di beni di chiese — 3. Se, non compiendo il suo dovere, pecchi gravemente — 4. Se cade in qualche pena — 5. Soluzione del caso.

1. Filiberto confessore ascolta la confessione di Pirro, il quale, fra le altre cose, gli dà ad intendere che ha fatto acquisto illecito di beni di Chiesa. Filiberto trasalisce a questo annunzio; e temendo le sanzioni del nuovo Codice, senza nulla imporgli, lo assolve e lo accomiata. Oppresso, dopo ciò, da gravi rimorsi, e da timori d'incolte censure, chiede:

1.° Che cosa egli dovea imporre a Pirro?

2.° Ha commesso grave colpa nel dare a lui l'assoluzione?

3.° È caduto in qualche pena ecclesiastica?

2. Al primo. — Dopo le ultime disposizioni della S. Sede, l'unico mezzo offerto ai detentori di beni di Chiese, perchè possano mettere in regola la loro coscienza, si è la composizione. Prima bastava sottoscrivere la nota dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria: ora non più. I confessori adunque sono obbligati d'inculcare la detta composizione, con prudenza, a penitenti di tal sorta. Che se la composizione non possa subito effettuarsi, basterà che la si prometta seriamente, e intanto si procuri di ovviare allo scandalo come meglio sarà dato (V. Dichiaraz. della S. Penit. del 21 mar. 1890 al Vesc. di C. ed all'Arciv. di T. *Mon. Eccl.* Vol. VI Par. II, p. 31 e 78). Questo, e non altro, Filiberto dovea prescrivere a Pirro suo penitente.

3. Al secondo — Ma egli, sopraffatto dal timore, senza nulla prescrivere, gli ha impartita l'assoluzione. Che dovrà dirsi di lui? Ha peccato gravemente?

In primo luogo diciamo ch' egli ha assoluto il penitente, seuz'averne la giurisdizione; giacchè il caso dei detentori illeciti di beni di Chiese va riservato al Papa. E messo pure che abbia avuta dal Vescovo la facoltà, questa può darsi solo colla condizione che il penitente si componga colla Chiesa. Nell' un

caso o nell'altro, Filiberto ha dunque assoluto senza giurisdizione.

E non solo senza giurisdizione ha assoluto, ma senza imporre al penitente ciò che di obbligo doveva imporgli: la restituzione, cioè, della roba altrui, che è della Chiesa. La quale restituzione, per benigna concessione della S. Sede, si può ridurre ad una facile composizione.

Filiberto adunque, per doppio capo, ha peccato mortalmente.

Ma non va scusato per ragione del timore onde fu sopraffatto? Non è vero che la Chiesa non obbliga con grave incomodo?

Innanzi tutto diciamo che il timore di Filiberto fu del tutto irragionevole. La confessione sacramentale, come altrove largamente dimostrammo (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI. Par. I p. 160), non va soggetta alle sanzioni dell'attuale codice italiano: nel peggior caso, mancherebbe la prova. Il confessore adunque può benissimo, senz'alcun timore, imporre al penitente tutte le condizioni necessarie perchè gli possa impartire l'assoluzione.

Ma, posto ancora che ragionevole fosse stato il timore, per singolari e straordinarie circostanze, valeva questo a scusarlo dal compiere quei due suoi doveri?

In questo caso possono darsi due ipotesi: Il confessore o prevedeva che il penitente, ammonito, avrebbe ottemperato alle leggi della Chiesa; o prevedeva che non avrebbe ottemperato.

Nella prima ipotesi, accorgendosi il confessore della docilità del penitente, poteva e doveva ammonirlo. Temendo poi da ciò gravi mali (per circostanze estranee al penitente), sarebbesi potuto contentare della sola promessa della composizione, come si è detto nella risposta al 1.° quesito. E con ciò sarebbe ovviato al grave timore.

Nella seconda ipotesi, che è quando il confessore abbia temuto della indocilità del penitente, e di gravi mali con ammonirlo, in tale ipotesi, qualora questi non fosse scusato dalla buona fede (cosa difficilissima oggidì dopo tanto scalpore menato sulla censura contro siffatti compratori), il detto penitente sarebbe dovuto considerarsi come indisposto, e però non gli si potea concedere l'assoluzione. Al dubbio: « An minister possit dare sacramentum indigno ob metum mortis » — S. Alfonso (Lib. VI, n. 49), dopo aver dichiarata non probabile la sentenza affermativa, come un tempo sembravagli, scrive: « Melius re

perpensa, oppositum nunc teneo ». E il S. Dottore parlava di timore di morte, la qual pena va del tutto esclusa dal nuovo Codice Penale!

Dal fin qui detto si raccoglie che Filiberto, troppo timido nell'esercizio del suo ministero, per avere assoluto Pirro senza facoltà, e per non averlo ammonito debitamente, non può essere scusato da grave colpa.

4. Al terzo — È incorso anche il qualche censura? — Nella Costituz. *Apostolicae Sedis* comminasi la scomunica generalmente riservata al Papa a quei confessori che presumono assolvere, senza debita licenza, dalle scomuniche specialmente riservate alla S. Sede: « Absolvere autem praesumentes (ab excommunicationibus speciali modo Rom. Pont. reservatis) sine debita facultate, etiam quovis praetextu, excommunicationis vinculo Romano Pontifici reservatae innodatos se sciant ».

Per incorrere adunque siffatta censura, fa mestieri: 1.° che il confessore assolva dalle scomuniche specialmente riservate al Papa; 2.° che assolva con piena malizia.

5. Nel nostro caso, Filiberto ha assoluto un compratore di beni di Chiese, il quale ha incorsa la censura del Tridentino, riservata generalmente alla S. Sede, non già un usurpatore dei detti beni, contro il quale la prefata Costituz. ha la scomunica di special modo riservata. — Filiberto perciò non ha incorsa censura di sorta.

CONSULTAZIONE LVII.

Se al moribondo, privo di sensi, possa darsi sempre l'assoluzione sacramentale.

Sommario — 1. Introduzione — 2. Difficoltà del caso — 3. Moribondo, privo di sensi che manifestò il desiderio della Confessione — 4. Moribondo, privo di sensi, che non manifestò il desiderio della Confessione — 5. Moribondo, privo di sensi, che respinse i Sacramenti — 6. Moribondo, privo di sensi, che fu eretico — 7. Moribondo, privo di sensi, che fu infedele.

1. Se al moribondo privo di sensi possa darsi sempre l'assoluzione sacramentale, forma oggetto di questioni vivissime presso gli antichi teologi, e ancora presso i moderni. Trattan-

dosi di un caso interessante quanto altro mai, che può avvenire assai spesso, e nel quale non vi ha tempo di studiare o di prendere consiglio, mette bene di esaminarlo accuratamente.

2. La difficoltà di questo caso è in ciò che, richiedendosi nella confessione gli atti del penitente, come quasi materia del sacramento, in un moribondo, privo di sensi, non possono ravvisarsi questi atti. E inoltre, il sacramento della penitenza è istituito in forma di giudizio, nel quale vuolsi l' accusa esplicita del penitente: or quando questi è destituito di sensi, non può accusare le proprie colpe. Come dunque gli si può impartire l'assoluzione ?

3. Affine di procedere con ordine in tal quistione a bastanza intricata, diciamo innanzi tutto che siffatte difficoltà non hanno luogo quando il moribondo abbia già manifestato il desiderio della confessione, e poscia sia divenuto privo dei sensi. In tal caso, sia che quella manifestazione fu fatta con parole, sia che con segni, sia che al confessore, sia che ad estranei, si ha già una certa confessione, bastevole, perchè il moribondo, nella necessità in cui si ritrova, possa venire assoluto. È dottrina certa questa, che va sancita nello stesso Rituale Romano (De Sacr. Poen. § *Ordo ministrandi*) : « Quod si inter confitendum, ivi sta detto, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox et loquela aegroto deficiant; nutibus et signis conetur (confessarius), quoad eius fieri poterit, peccata poenitentis cognoscere, quibus utcumque, vel in genere, vel in specie cognitis, *vel etiam si confitendi desiderium* sive per se sive per alios ostenderit, absolvendus est ». Nè si dica, altro assere il desiderio della confessione, altro la confessione medesima, come altro è il desiderio della Eucaristia, altro il riceverla; giacchè la parità non corre. Si ascolti il De Lugo, il quale (De Poenit. D. 17, n. 74) così risponde a tale obbiezione : « Qui vult sumere Eucharistiam aut ieiunare, non habet ullo modo talem actum, sed solum in voto. At vero qui ostendit et dicit se velle confiteri, eo ipso confitetur ; nam confiteri in genere loquendi est dicere et fateri proprium delictum; qui autem dicit se velle confiteri suum delictum, eo ipso dicit et fatetur se habere delictum, quod confiteatur : non potest ergo ostendere voluntatem confitendi, quin eo ipso aliquo modo confiteatur in actu exercito suum peccatum saltem in genere ». La confessione adunque vera e reale va contenuta nel desiderio che

uno esprime di confessarsi; non potendo aver bisogno di confessione, se non chi ha peccato.

Ma come può salvarsi, in tal caso, il disposto di Clemente VIII, il quale proibì severamente la confessione fatta ad un confessore assente per lettere o per internunzio? Siffatta proibizione fu interpretata dai Dottori nel senso che non solo rende illecita l'assoluzione, ma che la renda anche nulla: « Ex vi illius decreti non solum haberi id quod verba sonare videntur, nempe talem confessionem seu absolutionem esse *illicitam, sed etiam esse invalidam* » dice il De Lugo (l. c. n. 63). Se dunque è nulla l'assoluzione data per un internunzio, come può esser valida l'assoluzione data ad un moribondo il quale espresse per mezzo d'altri la volontà di confessarsi?

I Teologi recano molte e ingegnose ragioni per dimostrare la diversità di questi casi (1). A noi basta considerare due cose: 1. Che lo stesso Clemente VIII *vivae vocis oraculo* dichiarò il caso del moribondo non esser compreso nel suo decreto. Così il De Lugo l. c. n. 4. Così pure il Viva *Damn. Thes. Ap. n. X.*, il quale dice: « Circa quam (thesim) interrogatus Clemens VIII num moribundus in tali eventu absolvi deberet, respondit his verbis: *debere, neque aliter se facturum, neque id unquam suo voluisse decreto.* Cuius oraculi testes acciti fuere Cardinalis Bellarminus et Archiepiscopus Armacanus ». — 2. Che messo pure, il caso del moribondo essere compreso in quel decreto, non si deve seguire oggidì che il disposto del Rituale sancito da Paolo V, posteriore a Clemente VIII. Quando adunque il moribondo ha manifestato in qualunque guisa ed a qualsivoglia persona il desiderio di confessarsi, non solo può, ma dev'essere assoluto, e il De Lugo, *l. c.* aggiunge: « Puniendum a se parochum qui in simili eventu poenitentem cunctaretur absolvere ».

Ma come, in tal caso, dovrà darsi l'assoluzione, assoluta, ovvero condizionata? Il Rituale non distingue, e però può darsi assoluta. È questa la opinione più comune de' Dottori, come insegna S. Alfonso (L. VI, n. 481): « Communius censent Doctores, absolute, quia tunc sacerdos ex assensu probabili recte operatur ». — Però lo stesso S. Dottore reca la sentenza oppo-

(1) Queste ragioni sono esposte ampiamente nell'erudito opusc. del p. Buccroni *De moribundor. absolut. et assist.* § IX-XIV.

sta di altri Teologi che la vogliono data sotto condizione. « Et hoc, egli soggiunge, tutius videtur, praecipue ubi prudenter de signis datis dubitatur, ut de facili dubitari potest, praesertim si infirmus sit rusticus ». Possiamo adunque conchiudere che l'assoluzione, in tal caso, *può* darsi assoluta, e *può* anche darsi condizionata. Quando poi si dubita positivamente sul valore dei segni, *deve* darsi condizionata.

4. Ma che dovrà dirsi di un moribondo il quale, destituito di sensi, nè prima nè dopo ha manifestato il suo desiderio di confessarsi? Come gli si può conferire l'assoluzione? È questo il caso, nel quale ricorrono le sopra indicate difficoltà, e che ha dato luogo a notevoli dispareri fra i Teologi.

Questo caso può considerarsi in chi sia prima vissuto da buon cristiano ed in chi no. Esaminiamo la prima ipotesi.

Molti Teologi, fra i quali il Suarez, il De Lugo, il Laymann, il Diana (ap. Ligor. l. c. n. 482), insegnano che chi trovasi privo di sensi e non abbia innanzi manifestato il desiderio della confessione, quand'anche sia vissuto da buon cristiano, non può venire assoluto. La ragione, dice S. Alfonso, *est brevis sed valde urgens:* dal perchè manca la materia del sacramento, che dev'esser sensibile.

Altri Teologi però, e in più grande numero, insegnano doversi dare in tal caso l'assoluzione condizionata; e questa sentenza vien qualificata da S. Alfonso *communior* non solo, ma pure *satis probabilis.* Ed eccone la ragione: È principio ammesso da tutt'i Teologi che, in caso di estrema o di urgente necessità, è lecito di usare nei sacramenti la materia dubbia, salvando con la forma condizionata la dignità del sacramento. Ma, nel caso della estrema necessità di un moribondo privo di sensi, avrebbesi benissimo la materia dubbia. La quale consiste nella presunzione che un cristiano, vissuto bene, o prima di perdere l'uso dei sensi, o dopo, in qualche lucido intervallo, che non di rado ha luogo anche nelle ultime agonie, desideri e chiegga l'assoluzione, se non con la bocca, o con altri segni espliciti, coi quali non può, almeno cogli sguardi, coi sospiri, coi moti del corpo, o anche colla respirazione affannosa, benchè dagli astanti non sia compreso. Or basta tutto ciò per indurre il dubbio prudente sulla materia del sacramento in sì grave necessità.

È questa la più vera ragione ammessa dal Viva, da' Sal-

maticesi e da S. Alfonso, per cui può darsi l'assoluzione condizionata ai moribondi che vissero da buoni cristiani.

E che nel fatto un moribondo privo di sensi possa avvertire il suo pericolo e possa chiedere l'assoluzione senza essere inteso, lo si attesta da molti che, giunti a tale estremo, risanarono poi dalla infermità. Si ascolti il Marchant *in Trib. Sacr. Tom. I. Tr. 4, tit. 4, dub. 6, ap. Bucceroni Comment. de morib. absolut. n. 12.* « Confirmor in hac ignotorum signorum declaratione eo quod mihi semel extremo periculo post extremam unctionem laboranti, et per omnia sensuum operatione destituto contigit. Sensibus omnibus destitutus eram, excepto auditu, ratione autem et iudicio firmo et recto intus utebar, ita ut cum me deficere et ex medico foris loquente et ipsius naturae debilitate perciperem, firmiter me Dei misericordiae commendabam, et pium affectum aliquem foris conabar praestare. Unde mirum est si forte gemitu aliquo, vel respiratione, vel doloris nutu illud non ostenderim, quamvis adstantes illa non notarent, nisi forte ut erant signa naturae patientis. Ab illo tempore in animum induxi, quod si quovis modo aliquem catholicum sic oppressum reciperem nec signum aliquod mihi intelligibile dare posset; nihilominus sub conditione absolverem, eo quod forte aliquod signum poenitentiae edat, etsi mihi incognitum ». — Si ascolti pure il ch. Bucceroni l. c. — « Ego ipse, dum hunc commentarium conficerem, morti proximus *indifferentia illa signa* interne ordinabam ad exteriorem manifestationem interioris doloris et desiderii confessionis et absolutionis, pluribus fratribus meis sacerdotibus, qui tamen illa non advertebant ».

È dunque sentenza comune oggidì, seguita da tutt'i Teologi recenti, che possa concedersi l'assoluzione condizionata ai moribondi privi di sensi, che non chiesero la confessione, purchè vissero cristianamente.

Lo stesso insegnano i medesimi Teologi in riguardo a coloro che vissero poco cristianamente, e che abbiano a morire nell'atto stesso del peccato, p. e. in duello, in adulterio, nella ubbriachezza ecc. — La ragione è la medesima. È da presumere che, costituito l'infermo in tanto pericolo, abbia a ravvedersi, e chiedere con qualche segno, non avvertito, l' assoluzione. E confermano questa ragione con ciò che S. Agostino insegnò doversi fare coi catecumeni e coi penitenti che vengono a morte

in adulterio. « Ego non solum, dice il S. Dottore, alios catechumenos, verum etiam ipsos qui viventium coniugiis copulati retinent adulterina consortia, si desperati et intra se poenitentes iacuerint, nec pro se respondere potuerint, baptizandos puto. Quis enim novit, utrum fortassis adulterinae carnis illecebris usque ad baptismum statuerant detineri ? Quae autem baptismatis, eadem reconciliationis est causa, si forte poenitentem finiendae vitae periculum praeoccupaverit ». — Dove quell' *intra se poenitentes iacuerint* non dinota che abbiano dato segni certi di penitenza, ma solo presuntivi, come si chiarisce da ciò che segue: *Quis enim novit utrum fortassis* etc. il senso è questo: Quand'anco i catecumeni o i cristiani peccatori vengano a morte, rei di gravi delitti, laddove non possono rendere risposta alcuna, devono nondimeno i primi battezzarsi, riconciliarsi i secondi.

S. Alfonso, dopo aver allegato questo luogo di S. Agostino, soggiunge: (L. VI, n. 483). « Et haec sententia satis probabilis mihi est ob eamdem rationem quae adducta est in praecedenti dubio; si enim licite absolvi potest et debet aegrotus sensibus destitutus, qui nullum dederit poenitentiae signum, si christiane vixerit, eo quod de ipso prudenter praesumi potest quod in extremo vitae, si aliquod lucidum intervallum habet, velit absolutionem sacramentalem recipere; sic etiam potest et debet absolvi (intellige semper sub conditione) homo catholicus, etiam si actuali peccato sensibus destituatur; pro hoc enim etiam merito praesumi potest quod ipse in proximo periculo suae damnationis constitutus, cupiat omni modo suae aeternae saluti consulere ».

A S. Alfonso fanno eco tutt'i suoi seguaci e commentatori e tutti i teologi moderni, sicchè oggidì questa sentenza è comunissima e non solo può, ma deve seguirsi nella pratica, come conclude il ch. Berardi (Praxis Conf. n. 762 N.): « Unde (donec Ecclesia ipsa aliter definierit) concluderem, hanc absolutionem dari non solum posse sed debere; idque quamvis moribundus vitam scelestissimam duxerit, vel in ipso actu peccati (v. g. furti, fornicationis etc.) sensibus destitutus remanserit; forte enim in corde suo poenitere potest vel potuit ».

5. Tutto ciò va detto di un moribondo cristiano, ma credente, benchè di vita disordinata. Che è da dirsi poi di un libero pensatore o di chi abbia respinto il sacerdote o i sacra-

menti ? Ridotti in agonia, e perduti i sensi, possono costoro, almeno negli ultimi momenti, venire assolti sotto condizione ? — Ecco la quistione di oggidì, che tien divisi i Teologi. Essendo un tal caso facilissimo ad avvenire in questi giorni di generale pervertimento, fa mestieri di studiarlo con più di accuratezza. Diremo innanzi tutto ciò che ne hanno scritto i Teologi moderni.

Alcuni non hanno fatto menzione di questo caso, contenti di avere esposta la sola teorica ligoriana, cennata più sopra. E con ciò mostrano di seguire la sentenza negativa.

Altri, proposto il caso, apertamente stanno per la parte negativa, dichiarando di non potersi assolvere, neppure sotto condizione, chi respinse i sacramenti. Eccone alcuni:

Il P. Bucceroni (*Comment. De moribundor. absolut. et assist.* n. 9), esamina la nota del P. Ballerini al Gury, nella quale sta detto che, potendosi presumere la disposizione anche in chi vien destituito dei sensi nell'atto stesso di peccare, « vix apparet quandonam futurum sit ut nullo modo moribundus possit attritus praesumi ». E il detto Bucceroni scrive: « Attamen apparet vere, quando moribundus nullo modo attritus praesumi potest. Duplex quidem distinguenda est peccatorum classis, quamvis de magnis etiam peccatoribus agatur. Peccatores sunt, qui peccant, qui multum peccant et diu in peccatis remanent, sed qui fidei tamen veritates credunt et firmiter credunt, timorem habent divinorum iudiciorum, saepe etiam confitentur, vel certe si differunt semper conversionem, proponunt tamen et sperant in finali tandem impoenitentia non decessuros. De his utique praesumi potest, ut constat ex dictis superiori numero, quod desiderium poenitentiae habentes, signum forte dederint doloris et confessionis. Verum alii sunt peccatores, qui, licet baptizati sint, et inter christianos catholicos vivant, parum tamen in catholica religione sunt instructi, vel, licet bene instructi in ipsa, odio tamen ex malitia prosequuntur Ecclesiae sacramenta et ministros; qui profitentur velle se vivere ut honestos viros, uti aiunt, et ut tales mori, omne sacerdotale ministerium a se abiicientes, sacra saepe etiam blasphemantes. Accedunt hi ad extremum vitae, parentes, amici sacerdotem advocant; sed Iesu Christi sacerdos contumeliose reiicitur a moribundo, qui omnem aeternae infelicitatis contemptum ostentat. Sensibus mox moribundus destituitur, et in tali statu per horas

et diutius etiam commoratur, quomodo sane sacerdos posset tunc in tali moribundo, vel tenui probabilitate, desiderium confessionis, dolorem et propositum praesumere ? Opus vere est in tali casu miraculo divinae gratiae, sed miraculum praesumi non potest. Quare non videtur quod huiusmodi moribundus possit ullo modo absolvi, si nolimus revera margaritas ante porcos proiicere, et Iesu Christi sacramenta risui et contemptui exponere ».

L'Aertnys nella sua *Theologia Mor.* Tom. II Lib. VI, V. n. 196 insegna : « Moribundus qui usque ad sensuum destitutionem sacramenta *recusaverit,* absolvi non debet ; tunc enim voluntas praesumi nequit ».

Altri Teologi stimano potersi dare in tal caso l'assoluzione condizionata, quando però, dopo la destituzione dei sensi, si osservi nell'infermo qualche segno, tuttochè dubbio, di resipiscenza.

Così il Lehmkul (*Theol. Mor.* Vol. II, n. 515) : « Haec explicatio (pro absolutione) excluditur utique in eo, qui antea sacerdotem repulit, dein sensibus destitutus reperitur. Quem igitur ut absolvere *possis,* ad aliud recurrere debes, nimirum aut ad aliquam, etsi dubiam, declarationem mutatae mentis coram aliis factam, aut ad signum aliquod fortasse pro doloris manifestatione sumi possit, sive aliis, sive sacerdoti datum ut pressio manuum, oculorum obtutus, suspiria etc. Quorum si aliquod, etsi dubie, adest, absolutio conditionata tentanda est ».

Altri finalmente non hanno difficoltà che a qualsivoglia peccatore di tal fatta s'impartisca l'assoluzione condizionata.

Così l'A-Varceno (*Com. Th. Mor. De Poen. art. V):* « Q. Utrum possit absolvi (infirmus), si nullum dederit signum doloris, neque desiderii confitendi ? — R. Distinguendum : vel christiane vixerit, vel non. Si non, praesertim si fuerit haereticus publicus, schismaticus, apostata a Religione etc., tunc potius deneganda est absolutio ; quia eius voluntas obfirmata in malo, non censetur mutata. Sunt tamen qui contendunt dandam esse et istis absolutionem sub conditione, ob rationem mox in sequenti quaesito afferendam. *In praxi hanc et nos sequimur* ».

Il Müller (*Theol. Mor. Ed. III Vindobonae 1884, Lit. III, T. II,* § 166 *p.* 384) dice: « Si moribundus, in ipso actu peccati v. c. in duello, ebrietate, est sensibus destitutus satis probabiliter (ut loquitur S. Alphonsus) adhuc est sub conditione absolven-

dus. Et idem dicendum de illo qui antequam sensibus est destitutus dixerat *se nolle confiteri* ».

Gli *Analecta Iuris Pontificii* del 1876 pubblicarono una dotta dissertazione, in cui fu proposto il dubbio : « Moribundus sensibus destitutus, qui antequam sensuum usum amitteret, constanter sacramenta reiecit, potestne sub conditione absolvi » ? Ed ecco la soluzione ivi eruditamente dimostrata : « Secunda vero sententia, primae penitus contraria, asserit moribundum de quo in casu, absque ullo timore, conditionate posse absolvi. Nos hanc sententiam non tamquam certam, sed velut probabilem acceptamus, ac pro viribus defendere connitemur ».

E noi, alla nostra volta, non abbiamo difficoltà di sottoscriverci a questa medesima sentenza, indottivi, non solo dall'autorità dei prefati autori, ma sì ancora dalle seguenti ragioni :

a) Gli avversarii dicono diverso il caso di chi visse scelleratamente fino alla privazione dei sensi, e di chi, oltre a ciò, abbia ricusata la confessione. Nei primi riconoscono la presunzione di una resipiscenza, nei secondi non la riconoscono. Ma, con buona loro pace, par che in ciò non corra fra gli uni e gli altri grande differenza. Se pei secondi non è facile la resipiscenza, sarà facile forse pei primi ? « Vix de centum millibus hominum, quorum mala fuit semper vita, meretur a Domino habere indulgentiam unus » dice S. Girolamo (*ap. Euseb. in Epist. ad Damasum*). Se dunque ai primi si può concedere l'assoluzione non sulla probabilità, ma sulla possibilità del pentimento, non potrà riconoscersi anche pei secondi siffatta possibilità ?

b) Pare a noi che tal possibilità in questi pure possa riconoscersi; potendo offrire occasione di pentimento e i dolori dell'agonia, e la certezza della morte vicina, e la stessa perdita dei sensi, e sopratutto potendo Iddio misericordioso colpirli colla sua grazia. E che ? Ammette limiti forse la bontà divina ? È vero che ciò sarebbe quasi un miracolo che non si può presumere. Ma può presumersi egualmente in Dio la impossibilità di operarlo ? E se a Dio piace di operarlo, dando all' infermo per lo meno la grazia dell'attrizione, perchè privarlo del sacramento, con cui può evitare la perdizione eterna ?

c) Non vale mettere in campo le leggi della Chiesa che richiedono i segni di pentimento per l'assoluzione. Leggi siffatte, dice il Diana (*l. c. Rel.* 61) riguardano l' assoluzione assoluta,

non la condizionata: « Nec obstat quia Concilia et Pontifices in hoc casu semper addiderunt, absolutionem impendendam, modo testimonium ab aliis detur voluntatis praeteritae confitendi: ergo requiritur, quod ipse aliquando significaverit talem voluntatem. Respondeo, eos loqui de absolutione absoluta, non conditionata ».

d) Neppure vale ricordare il *nolite ponere margaritas ante porcos* dell'Evangelo: giacchè la condizione salva tutto. L'assoluzione condizionata è di tal natura che, non verificata la condizione, non si compie il sacramento. E non avendo luogo sacramento alcuno, dove sta la profanazione? Si ascolti il La-Croix (*Theol. mor. t. II, lib. VI. n.* 1156): « Nec ideo fit irreverentia Sacramento, nam Sacramenta sunt instituta ad salutem hominum; ergo non est contra eorum reverentiam, sed maxime est secundum eorum finem, si, prout possunt, conferantur, ubi extrema periclitatur salus hominis ». Ed aggiunge: « Deinde conditio salvat reverentiam sacramenti; si enim moribundus non sit capax, non fit sacramentum. Praeterea proximi necessitas excusat ab irreverentia ».

e) Trattasi qui di necessità estrema, in cui la Chiesa suol esser larga quanto mai più. È notissimo l'adagio: *Sacramenta propter homines; non homines propter sacramenta.* E però diremo col cit. La-Croix (*l. c. Lib. I, tit.* 8, *c.* 6, *n.* 7): « Periculum frustrandi sacramentum, pro salute humana institutum, est minus malum quam periculum amittendae salutis hominum ».

f) Il Diana *l. c.* non ha tema di stabilire il principio che, quando non è certo di fede che l'assoluzione non può giovare ad un moribondo privo di sensi, non mai la si deve omettere: « Quantum ad me autem attinet, non video cur non possit dari (absolutio) cum conditione, cum nihil mali sit in conferenda tali absolutione, et non sit evidens, nec certum de fide, quod non possit prodesse ». È certo forse, di fede, che un peccatore, il quale abbia ricusati i sacramenti prima di perdere i sensi, non possa poi rinsavire?

Queste ed altre ragioni che per brevità omettiamo, c'inducono a dire sodamente probabile la sentenza che autorizza il sacerdote ad assolvere sotto condizione un moribondo destituito di sensi, che vivendo da libertino, abbia ricusato i sacramenti.

6. Vale ciò altresì per gli eretici e gl'infedeli?

In quanto agli eretici, S. Alfonso li esclude da tal beneficio.

« Haeretici enim, egli scrive (L. VI, n. 483), etiamsi in eo casu dent signa poenitentiae, non debent absolvi, nisi expresse absolutionem petant, quia tales numquam prudenter praesumi valent ea signa praebere in ordine ad confessionem, a qua summopere abhorrent ».

Il Gury (*Casus, T. II n.* 488) distingue l'eretico in formale e materiale. Al primo dice doversi negare l'assoluzione ; al secondo, potersi concedere condizionata. « Ratio est (per quest'ultimo) quia praesumi potest aliquatenus quod, hic et nunc veritatem agnoscens, velit in religione catholica mori, et consequenter confiteri et absolvi ; hoc enim absolute fieri potest. Nonne unus talis inter centum milia potest reperiri ? Deinde, in casu necessitatis, licet uti opinione etiam tenuiter probabili in favorem hominis periclitantis ».

A noi per verità sembra che queste ragioni, se militano per l'eretico materiale, militino pure per l'eretico formale. È assolutamente impossibile che un eretico formale si converta in fine di vita ? Non si può trovare un eretico di tal fatta fra centomila, cui Dio misericordioso usi pietà ? — E perciò crediamo anche qui probabile l'opinione dell'A-Varceno il quale *l. c.* dice doversi dare l'assoluzione condizionata ad un moribondo privo di sensi, quand'anche *fuerit haereticus publicus, schismaticus, apostata a Religione.*

7. Riguardo poi agl'infedeli, è chiaro che non si possa lor concedere l'assoluzione. Se, privi di sensi, possano ammettersi al battesimo, è celebre ed è comunemente ammessa la dottrina di S. Agostino (*De adultor. conj. lib. I, cap. 28*), il quale insegna che se l'infedele sia catecumeno, quand'anche concubinario e scellerato, può sempre battezzarsi ; se poi non è catecumeno, non gli si può amministrare il battesimo ; giacchè ignorando del tutto la fede, non la può desiderare.

CONSULTAZIONE LVIII.

Se a qualsivoglia moribondo, privo di sensi, possa darsi, coll'assoluzione sacramentale, la sepoltura ecclesiastica.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Quando può darsi l'assoluz. al moribondo privo di sensi — 3. Quando a costui può darsi la sepoltura ecclesiastica — 4. Soluzione del caso.

1. Sejano libero pensatore, e Domizio credente, battendosi in duello, si feriscono a morte. Trasportati amendue a casa privi di sensi, vien chiamato il parroco Cristoforo, per dare ad essi un qualche aiuto spirituale. Cristoforo presumendone in quel triste caso la resipiscenza, loro impartisce più volte l'assoluzione e, morti, li ammette ai funerali.

Si chiede:

1.° Può darsi l'assoluzione a qualsivoglia moribondo privo di sensi?

2.° I moribondi così assoluti, dopo morte, possono sempre avere altresì la sepoltura ecclesiastica?

3.° Che deve dirsi, nel caso, di Cristoforo?

2. Al primo — Secondo fu dimostrato nella precedente Consultazione (per non estendere oltre i confini la soluzione di questo caso), i moribondi che, prima della perdita dei sensi, manifestarono o da sè, o per mezzo di altri, al confessore desiderio della confessione, debbono venire assoluti, anche senza condizione, quando i segni di tal desiderio non furono dubbii: nel caso di qualche dubbio, l'assoluzione sarà condizionata. Ciò è ammesso da tutti; ed è certo, giusta il prescritto del Rituale. Coloro poi che nulla manifestarono, nè possono nulla manifestare, la sentenza sodamente probabile e comunissima è che possono e debbono ricevere l'assoluzione condizionata se vissero da credenti nè ricusarono i sacramenti, benchè abbiano commessi gravi peccati ed abbiano smarriti i sensi nell'atto del peccato. Ove poi non vissero da credenti, o innanzi di perdere l'uso dei sensi ricusarono la confessione, se possano in tal caso ricevere l'assoluzione condizionata, è questione fra i moderni autori: la sentenza però affermativa non è priva, secondo noi pensiamo, di soda probabilità, da potersi seguire nella pratica.

3. Al secondo — È legge della Chiesa che a taluni peccatori non si possa concedere la sepoltura ecclesiastica, nè l'onore dei pubblici funerali, e ad alcuni fra questi neppure se abbiano dato, innanzi di morire, segni di resipiscenza, come ai duellanti. Di ciò parleremo nelle Consult. liturgiche.

Questi ultimi adunque sono privi di ecclesiastica sepoltura, quand'anco abbiano manifestato l'animo di riconciliarsi con Dio, e siano stati assolti.

Gli altri, perchè possano ammettersi alla sepoltura ecclesiastica, occorre che abbiano dato positivamente segni di pentimento, giusta la seguente dichiarazione della S. Penitenzieria del dì 20 marzo 1885 :

« Venendo a morte uno scomunicato notorio, od un pubblico peccatore senza essersi riconciliato colla santa Chiesa, se però avesse desiderato l'opera del sacerdote, dal quale fu trovato o già morto o destituito di sensi, e se avesse dato segno di pentimento, o baciando il Crocifisso, o facendo altri atti di pietà, dovrà il parroco negargli la sepoltura e i funebri onori della Chiesa ?

« R. In hisce casibus, evulgatis resipiscentiae signis, dari « posse sepulturam ecclesiasticam, vetatis tamen ecclesiasticis « pompis et solemnitatibus exequiarum. Quod si in aliquo casu « circumstantiae extraordinariae concurrant, parochus consulat « Ordinarium, et stet eius mandatis ».

Dunque non basta che il moribondo privo di sensi sia stato assoluto sotto condizione, perchè possa ricevere l' ecclesiastica sepoltura. Occorrono a ciò segni positivi di resipiscenza. E giustamente. Giacchè l'assoluzione condizionata è solo pel caso probabile, e tante volte solo possibile, di conversione. Ora, ignorandosi se tal conversione abbia avuto luogo, possiede la legge della Chiesa, la quale vieta la ecclesiastica sepoltura a chi commise quei delitti.

4. Al terzo — Cristoforo, nel nostro caso, ha operato male se ha assoluto i due moribondi senza condizione, avendo esposto il sacramento a certo pericolo di nullità. Se poi l'assoluzione fu condizionata, fece bene ad assolvere Domizio credente ; e fece pur bene, probabilmente, ad assolvere Sejano libero pensatore.

L'assoluzione però, sì del primo, come del secondo, non

dovea essere frequente, come quando si tratta di peccatori chiaramente pentiti (1).

Ha fatto poi malissimo a dare ad essi, colla pompa dei funerali, la sepoltura ecclesiastica : 1.° perchè questa è vietata ai duellanti, quand'anco muoiano pentiti e riconciliati colla Chiesa — 2.° perchè Sejano e Domizio, nel caso, non diedero segno alcuno di resipiscenza — 3.° perchè se, in altri casi, a coloro che manifestarono il pentimento, si concede la sepoltura ecclesiastica, si vieta la pompa dei funerali, tranne qualche rara eccezione, col permesso del Vescovo.

CONSULTAZIONE LIX.

Se debbano subito comporsi colla Chiesa, per essere assoluti, chi di un fondo ecclesiastico ha ereditata la proprietà e non l'usufrutto, e chi l'usufrutto e non la proprietà.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Chi non ha ancora l'usufrutto di un fondo sacro da altri usurpato è obbligato di comporsi colla Chiesa ? —

(1) Ecco come insegna S. Alfonso *(Prax. Conf. n. 276)* : « Dum infirmus adhuc sensibus viget, absolutionem pluries ei conferre post brevem reconciliationem iuvabit, ita ut ille magis circa statum gratiae securus reddatur, si forsan praeteritae confessiones invalidae fuissent, aut saltem gratiae augmentum recipiat, nec non purgatorii poenae ei minuantur. Et si forte infirmus tunc in lethale incidat peccatum ne exterreat, sed moneat, ut Iesus ac Mariae nomina invocet; si rursus tentatur, benigne ipsum confortet, procuret ut contritionis actum eliciat, et statim absolvat.

« Si tamen infirmus iam sensibus caret, et nullum doloris, nec absolutionis desiderii signum ostendit, non expedit valde saepius intra eundem diem absolutionem ei impertiri, quia tunc, licet conditionate detur, tamen ut sacramentum valeat administrari sub conditione, urgens et gravis causa requiritur ; unde opus est, ut aliquod notabile temporis spatium intermediet. Verum in hoc sacerdos ex conscientia, quam noverit infirmi, se dirigere debet ; nam si ille habituatus fuit in pravis cogitationibus, si aliquo vulnere moritur, aut aliqua odii vel impuri amoris passione est irretitus, si infirmitas est nimis acerba, et ipse non libenti animo suffert, tunc saepius absolutio dari potest ; sin autem sufficit ut trium aut quatuor horarum spatium intercedat ; frequentius autem si iam iam est moriturus ».

3. Può comporsi quando avrà l'usufrutto ? — 4. Come potrebbe obbligarvisi ? — 5. E se non vuole ? — 6. È obbligato di comporsi chi ha l'usufrutto del detto fondo e non la proprietà ? — 7. Soluzione del caso.

1. Nábore e Cirino hanno ereditato un fondo ecclesiastico indebitamente acquistato dal Demanio, il primo in proprietà, il secondo in usufrutto. Vanno amendue a confessarsi da Basilide, il quale così ragione: Nábore, non avendo ancora la proprietà del fondo, non è obbligato a comporsi subito colla Chiesa: molto meno è obbligato Cirino il quale ne ha solo l'usufrutto. Laonde, senz'altro, assolve amendue e li manda in pace.

Si chiede:

1.° Era obbligato Nábore a comporsi subito colla Chiesa ?

2.° Era obbligato Cirino ?

3.° Poteva Basilide, senz'altro: assolverli e mandarli in pace ?

2. Al primo — È obbligato a comporsi colla Chiesa colui che ne ha usurpato i beni o i diritti, ovvero questi gli sieno pervenuti in qualunque guisa o immediatamente o mediatamente dalle mani di un usurpatore: ciò è vietato sotto pena di scomunica generalmente riservata al Papa. Così il Tridentino *Sess. 22 cap. 11*; così pure la dichiarazione del S. Officio del dì 8 luglio 1874 (V. Cons. I, n. 5).

Ora chi di un fondo ecclesiastico di tal fatta ha ereditata la proprietà e non subito l'usufrutto, può dirsi che acquistò beni o diritti provenienti da usurpazione ? Certo, anche senza l'usufrutto, la proprietà sola è un diritto, il quale e può donarsi e può in qualunque altra guisa alienarsi. Or questo diritto, essendo della Chiesa, dovrebbesi alla Chiesa restituire; e non volendosi restituire, farebbe d'uopo comporsi colla Chiesa medesima.

Questa composizione intanto come dovrà esser fatta ? Fra i varii criterii assegnati dalla S. Penitenzieria (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI. Par. II, pag. 84) per la determinazione dell'equa offerta, vuolsi annoverare anche questo, che il fondo, nel caso, non ancora si possiede; e solo dopo la morte dell'usufruttuario, lo si potrà godere. L'offerta perciò da farsi all'ente morale al quale il fondo si apparteneva, si potrà di tanto scemare, di quanto si presume lontano il possesso compiuto del fondo.

3. Ma se la composizione in tal caso non si vorrà far subito; se la si voglia differire al tempo, in cui si abbia a conseguir l'usufrutto del fondo, non si potrà ciò consentire dal

confessore ? — Questo è il cardine della quistione, che va esaminato con accuratezza.

È vero che si ha il diritto di proprietà sul fondo sacro, e questo diritto proviene da usurpazione ; ma è vero altresì che, fino a quando non si ha l'usufrutto del fondo, questo diritto è del tutto infruttifero. Fa d'uopo inoltre considerare che chi deve comporsi non è in condizione più svantaggiosa di quella in cui si trova chi deve restituire ; che anzi la composizione si ammette in cambio della restituzione, ed è un favore che si concede. Or chi deve restituire un fondo d'altri, del quale non ha l'usufrutto, non può essere costretto a farlo se non quando gli sia dato di possederlo. Dovrà solamente obbligarsi di farlo senz'altro quando giunga a tal possesso, e intanto di non alienarne il diritto di proprietà.

Questo appunto, crediamo noi, debba fare chi ha intenzione di comporsi con la Chiesa nel nostro caso ; obbligarsi di far ciò come prima gli viene dato il fondo : a morte, cioè, dell' attuale usufruttuario ; ed obbligarsi inoltre, di non alienare in modo alcuno il diritto che ha sul fondo.

4. Ma in che guisa potrà obbligarsi a ciò ? Dovrebbe obbligarsi in modo da assicurare alla Chiesa il proprio diritto, anche nel caso ch'egli venga meno alla contratta obbligazione, ovvero, che morendo prima di avere l'usufrutto, il suo diritto di proprietà passi agli eredi. Ora noi crediamo che ciò possa ottenersi solo in questa guisa : dopo cioè, che abbia convenuta con la Chiesa la composizione sul fondo ereditato, sottoscrivere un titolo di debito col Vescovo, eguale alla offerta pattuita per la composizione medesima, da pagarglisi dopo che avrà conseguito l'usufrutto del fondo.

5. Ma se neppur questo si possa ottenere dal penitente, non potrà bastare la seria promessa di comporsi quando avrà l' usufrutto ? A rigor di diritto, non potrebbe bastare, perchè la semplice promessa non è solida garanzia per ogni evento. Nondimeno, considerando che la S. Penitenzieria si contenta della semplice promessa di comporsi per chi attualmente non può, senza richiedere altra garanzia, crediamo probabile che anche per chi non è tenuto di comporsi subito, basti la promessa medesima (1).

(1) Nè si dica altro essere *non poter subito,* altro *non essere subito ob-*

A Nábore adunque si deve inculcare che si componga subito colla Chiesa, potendo ora offrire assai meno che quando avrà ottenuto l'usufrutto. Se ciò non possa o non voglia, faccia almeno la composizione, coll'obbligo di pagare l'offerta quando si sarà posto in possesso del fondo. Che se neppur questo puossi ottenere, lo s'induca ad una seria promessa di comporsi quando avrà l'usufrutto, e intanto se vi è scandalo, lo ripari nel miglior modo.

6. Al secondo — Se il caso di Nábore torna un po' difficile, facilissimo si rende quello di Cirino. Questi ha l'usufrutto sul fondo che si appartiene alla Chiesa, usufrutto proveniente da usurpazione, e del quale ha l'attuale possesso. Ora il Tridentino (*Sess. 22 oap.* 11 *de ref.*) dichiara irretito di censura chiunque abbia occupato o in qualunque guisa gli sieno pervenuti, dopo essere stati alla Chiesa usurpati, « bona, res, iura, *fructus* et *redditus* »: e però anche l'usufrutto. Di che viene che s' egli vuol mettersi in buona regola, deve subito comporsi colla Chiesa.

7. Al terzo — Se poi Basilide confessore possa assolvere così Nàbore come Cirino, fa d'uopo distinguere: O questi non ancora hanno accettata la eredità; ovvero l' hanno accettata. Nel primo caso, non sono incorsi in alcuna censura, e però possono bene assolversi, sulla seria promessa di compiere il proprio dovere colla Chiesa, innanzi di adire la eredità (1).

Se poi l'hanno accettata, occorono varie considerazioni: Può

---

bligato, giacchè chi non può, non è obbligato: « Ad impossibile nulla datur obligatio ». E poi anche chi non può *subito* soddisfare, può almeno dar qualche garanzia della futura soddisfazione.

(1) È bene che si tengano presenti le prescrizioni della legge italiana, che seguono, relative all'accettazione della eredità.

« Art. 934. L'accettazione può essere espressa o tacita. — È espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata. — È tacita quando l'erede fa un atto, che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede.

« Art. 935. Gli atti semplicemente conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea non importano accettazione di eredià, se con essi non siesi assunto il titolo o la qualità di erede.

« Art. 943. La facoltà di accettare una eredità non si prescrive che col decorso di trent'anni ».

darsi che l'abbiano accettata, ignorandone la provenienza. Può darsi che l'abbiano accettata, senza conoscere la censura che avrebbero incorsa. Può darsi che l'abbiano accettata, con intenzione di fare docilmente ciò che la Chiesa richiederebbe. — Nel primo caso, certamente non hanno incorsa la censura. Neppure l'hanno incorsa nel secondo caso, giacchè la censura si coglie solo da coloro che *presumono* compiere quel reato. Nel terzo caso, crediamo che la censura neanco si sia incorsa. L' animo infatti di sottomettersi quanto prima si possa alle ordinazioni della Chiesa, toglie la contumacia, che si vuol punire con quella censura.

Non resta che il solo caso di aver accettata la eredità con piena conoscenza della censura, e senz'animo di comporsi colla Chiesa, perchè Nàbore e Cirino possano considerarsi come censurati. In questo caso, certo, non si potevano assolvere da Basilide, senza che si fossero sottomessi alle ingiunzioni della Chiesa, e senza che Basilide avesse ottenuta dal Vescovo o dalla S. Sede la facoltà di assolverli.

CONSULTAZIONE LX.

Il moribondo, il quale indebitamente acquistò beni ecclesiastici usurpati, e fu assoluto colla promessa di comporsi colla Chiesa, laddove, risanato, non si compone, se cade novellamente in censura.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Nel caso proposto, sembra che la censura non s'incorra — 3. Difficoltà risolute — 4. Eppure s'incorre — 5. Soluzione del caso.

1. Caio moribondo, per aver fatto acquisto illecito di beni sacri, riceve l'assoluzione, colla promessa che, risanando, si comporrebbe colla Chiesa. Risana infatti; ma di comporsi non vuole più saperne, e per lungo tempo sta lontano dai Sacramenti. — Finalmente, decotto e fallito, si presenta prima a Publio, poscia a Tarquinio sacerdoti, per confessarsi. Il primo, riputandolo di nuovo caduto nella censura, per non essersi composto a tempo debito, lo rimanda inassoluto. Il secondo, opinando che, asso-

luto il penitente in fine di vita dalla censura, questa non sarebbesi più incorsa, lo assolve dietro la promessa che, potendo in avvenire, comporrebbesi colla Chiesa.

Si chiede :

1.° Il moribondo che indebitamente acquistò beni sacri, assoluto colla promessa di comporsi colla Chiesa, laddove, risanato, non si compone, cade novellamente in censura ?

2.° Che è da dire della condotta di Publio e di Tarquinio ?

2. Al primo — Ricordiamo innanzi tutto la risposta della S. Penitenzieria (21 mar. 1890 al Vesc. di C.) sull' assoluzione de' moribondi che fecero indebito acquisto di beni ecclesiastici: « Urgendum esse prudenter, et quoad fieri potest, compositionem : et si haec obtineri nequeat, vel quia tempus non suppetit, vel ob alias rationabiles causas, satis esse si eam aegrotus haeredibus imponat, aut serio promittat, se eam initurum si convaluerit ». — Qui non è aggiunta la clausola *sub poena reincidentiae in eamdem censuram,* come fu aggiunta dal S. Officio alla risposta per l'assoluzione dai casi riservati al Papa, impartita per necessità, coll'obbligo di ricorrere fra un mese alla S. Penitenzieria (1). Questa pena dunque non è comminata specialmente nel nostro caso. Fa d'uopo perciò vedere se s'incorre di dritto.

Sembrerebbe che neppur di diritto si debba incorrere (2).

---

(1) Ecco la risposta: « In easibas vere urgentioribus, in quibus absolutio differri nequeat, absque periculo gravis scandali vel infamiae, super quo confessariorum conscientia oneratur, dari posse absolutionem, iniunctis de iure iniungendis, a censuris etiam speciali modo Summo Pontifici reservatis, *sub poena tamen reincidentiae in easdem censuras,* nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium confessarii, absolutus recurrat ad S. Sedem » (13 iun. 1886 - V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 174).

(2) È vero che gli assoluti in fine di vita dalle censure papali da chi non ha facoltà sui riservati hanno l'obbligo, se risanano, di presentarsi al superiore sotto pena della reincidenza nelle stesse censure. Però, giusta la dich. del S. Off. del 17 giu. 1891, dopo la Costit. *Apostolicae Sedis,* tale obbligo è ristretto solo per le censure *specialmente* riservate alla S. Sede.

Or l'acquisto indebito di beni non cade sotto censura riservata di special modo, non essendo una diretta *usurpazione ;* ma sotto la censura del Tridentino *Sess. 22 cap. 11, de ref.*, la quale è di quelle generalmente riservate al Papa (V, *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 45. 207 — Vol. VI Par. II, pag. 88).

Il Tridentino infatti (*Sess. XXII, cap. 11, de ref.*) sancisce questa pena contro *chi usurpa* i beni di Chiesa o *chi li acquista* da altri usurpati, non contro chi solo li ritiene ingiustamente. Anche il ladro può ritenere beni sacri ingiustamente; eppure non cade in censura, la quale fu comminata solo a riguardo di usurpazione, non di tadroneccio (V. Cons. I. n. 7).

Or l'infermo, coll'assoluzione ricevuta, è già libero dalla censura incorsa per quell'acquisto, la quale non dovrà rivivere, quand'anche non adempia la impostagli obbligazione di comporsi colla Chiesa; come non rivive per chi avendo sottoscritta la nota dichiarazione, ammessa per lo addietro dalla S. Penitenzieria, poi non ne osserva le condizioni (V. Cons. V).

Vuolsi pur considerare che tal moribondo risanato, colla promessa della composizione, neppur sembra potersi dire, a stretto rigore, ingiusto detentore di beni sacri, ma solo inadempiente un obbligo contratto: il che molto meno ha che fare colla usurpazione. Egli dunque, per tale inadempimento, peccherà senza meno, ma non incorrerà nuova censura.

3. Potrebbero qui farsi talune difficoltà, alle quali non mancherebbe la risposta:

a) Il moribondo risanato che disvuole la composizione, può paragonarsi a colui che usurpa di nuovo i beni della Chiesa. — Risp. negando. Li usurpò una volta, o li ebbe da un usurpatore: poi se ne pentì, e fu assoluto dalle censure; gli rimane solo l'obbligo di comporsi colla Chiesa. Ora, non componendosi, non può dirsi che ha usurpato di nuovo; ma solo che ritiene ingustamente i beni sacri; come li ritiene ingiustamente il commodatario che non vuole restituirli (V. Bucceroni *Comm. in Const. Ap. Sed. p. 117*).

b) Al moribondo fu data l'assoluzione dalle censure, colla condizione che si dovesse comporre. Non componendosi, non si avvererebbe la condizione, e ricadrebbe perciò nella censura. — Risp. negando l'antecedente. L'assoluzione non fu condizionata, ma assotuta: non potea darsi condizionata. Gli fu imposto l'obbligo della composizione, come gli fu imposta la penitenza sacramentale. Non adempiendosi quest'obbligo già accettato, si peccherà certamente, ma non sarà per nulla viziata l'assoluzione dalla censura già ricevuta.

c) Il Tridentino *l. c.* fulmina la detta censura a chi quei fondi *in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpse*

rit. L'infermo risanato, il quale non si vuol più comporre, quei fondi *in proprios usus convertit*, e però cade di bel nuovo nella censura. — Risp. il *proprios usus convertere* non dee distaccarsi dall'*illosque usurpare praesumpserit*, come interpretano i Dottori (V. Cons. I, n. 7). Altrimenti anche il ladro di quei beni incorrerebbe la censura.

d) Il medesimo Tridentino *l. c.* dice : « Is anathemati tamdiu subiaceat, quamdiu iurisdictiones, res... ecclesiae... integre restituerit ». Dunque, finchè il compratore non si compone colla Chiesa (il che fa le veci di restituzione), resta innodato di censura. — Risp. distinguendo : Se quella censura non fosse stata tolta dal confessore in articolo di morte, concediamo ; se poi fu tolta (come di fatti avvenne), neghiamo.

e) Lo stesso Tridentino *l. c.* fulmina la censura contro coloro eziandio i quali impediscono *ne* (*bona*) *ab iis, ad quos de iure pertinent, percipiantur*. Un moribondo risanato, il quale sdegna di comporsi, mette impedimento a che quei beni tornino alla Chiesa ; e però cade di bel nuovo in censura. — Rispondiamo che il Tridentino qui parla non di coloro che ritengono quei beni ; ma di chi impedisce che la Chiesa abbia a ricuperarli. Altrimenti anche i ladri dei medesimi beni sarebbero censurati. Nè si dica che la provenienza di questi beni nei ladri non è di usurpazione, come nel moribondo risanato. Imperocchè già mostrammo come in quest'ultimo non ha più luogo la usurpazione, dal punto ch'egli se n'è pentito, e ne ha ottenuto il perdono.

Tutte queste ragioni ci avevano persuaso, dopo maturo esame, che il moribondo, il qnale fu assoluto dalle censure per acquisti illeciti di beni sacri, coll'obbligo della composizione *si convaluerit*, non componendosi più colla Chiesa, avrebbe solo peccato gravemente, ma non sarebbe più caduto nelle antiche censure. Così pure scrivemmo la prima volta nel commento da noi fatto sulle ultime concessioni della S. Sede (V. *Mon. Eccl*, Vot. VI, P. I p· 88).

4. Nondimeno, *re melius perpensa*, siamo costretti a recedere da questa opinione, ed a seguire l' opposta. Ed eccone le ragioni.

Il Tridentino, nel luogo più volte citato, non si limita a punir di censura solo chi usurpa beni sacri o chi li acquista da un usurpatore, ma tutti coloro a cui pervengono le cose usur·

pate, in qualsivoglia modo. Perciò la censura non riguarda solo la persona, ma ancora la cosa. E fino a che la cosa rimane viziata di tale usurpazione, porta seco sempre la censura a qualunque persona ed in qualsivoglia modo essa appartenga.

Ciò si prova dalle parole stesse del Tridentino, il quale *l. c.* solennemente dice: *Is* (*usurpator*) *anathemati tamdiu subiaceat,* QUAMDIU *iurisdictiones, bona, res, iura, fructus et reditus, quos occupaverit, vel* QUI AD EUM QUOMODOCUMQUE, *etiam ex donatione suppositae personae,* PERVENERINT, *Ecclesiae eiusque administratori, sive beneficiato, integre restituerit, ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit.* — Finchè dunque le cose sacre, usurpate una volta, non vengano integralmente restituite o colla reale tradizione, ovvero con libera transazione o composizione con la Chiesa, chiunque così le ritiene, in qualsivoglia modo acquistate, e fino a quando le ritiene, vuolsi considerar sempre innodato di censura.

Non vale perciò il dire che il moribondo risanato fu assolto dalla censura in articolo di morte. Fu assoluto coll'obbligo di comporsi colla Chiesa al più presto possibile. Quando egli abbia differito notabilmente, o abbia mutata volontà, diviene di nuovo come colui *qui ad eum quomodocumque* (res Ecclesiae usurpata) *pervenerit:* il fondo stesso, che non ha perduto la qualità di usurpato, da lui posseduto, lo irretisce di censura.

Nè vale addurre l'esempio del ladro e del commodatario. Questi non ritengono cose usurpate, ma avute o per furto o per imprestito. Non a queste cose va annessa la censura, ma solo alle cose *usurpate.*

Neanco vale la parità con colui che abbia sottoscritta l'antica dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria. Con questa il fondo cessava di essere usurpato, ed entrava nel dominio della Chiesa, giusta la prima condizione, di tenerlo *ad nutum Ecclesiae.*

Ciò si conferma dagli assurdi che seguirebbero dalla contraria sentenza. Il moribondo risanato (lo stesso dicasi di ogni impotente a comporsi che promette di farlo quanto prima può) che non si voglia più comporre colla Chiesa, può legare il fondo sacro agli eredi, può donarlo, può venderlo, può in qualunque altra guisa alienarlo. Basterebbe adunque una promessa inadempiuta, perchè il fondo possa considerarsi libero di censura

per chi lo tiene, e trasmettersi impunemente a qualsivoglia persona in infinito. Chi mai potrebbe acconciarsi a questo paradosso?

Sembra dunque fuori dubbio che il moribondo, il quale fu assoluto colla promessa della composizione subito che fosse risanato, laddove, risanato, lasci passare tempo notevole senza comporsi, ovvero non più voglia ciò fare, ricadrà senz' altro nella censura.

5. Al secondo — Venendo ora a risolvere il nostro caso, dal fin qui esposto discende a fin di logica che non ha ragione Tarquinio nello assolver Caio come un censurato ; ma Publio, che lo giudica irretito di scomunica, benchè non dovea rimandarlo inassoluto, ma prima esortarlo al pentimento della mancata promessa, ed al proposito fermo di comporsi quando ne avrebbe la possibilità, e poscia, scorgendo in lui chiari segni di pentimento verace, ottenere dal Vescovo la facoltà di assolverlo dalla censura.

CONSULTAZIONE LXI.

Ciò che debba o possa fare un patrono di cappellania laicale, che ne ha svincolati i beni dal Demanio, senza venia della S. Sede.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Chi svincola i beni di una cappellania non può evitare la taccia di usurpatore — 3. Se cade anche in censura — 4. Che cosa deve o può fare chi svincolò i beni di cappellania ecclesiastica — 5. Che cosa chi svincolò i beni di cappellania laicale — 6. Soluzione del caso.

1. Ippolito, patrono di una cappellania laicale, ne ha svincolati i beni dal Demanio senza venia della S. Sede, pagando la tassa stabilita. Se ne confessa a Cassiano sacerdote, il quale, e redendolo irretito di censure, e decatuto dal diritto di patronato, lo rimanda senz'assoluzione.

Si chiede :

1.° Chi svincola, senza la debita venia, una cappellania dal Demanio, cade sempre in censura e nella privazione del diritto di patronato ?

2.° Nel caso affermativo, che cosa deve, o può fare ?

3.° Che cosa deve, o può fare, nel caso negativo ?

4.° Che deve dirsi d'Ippolito e di Cassiano ?

2. Al primo — Il patrono chè svincola per proprio uso i beni di una cappellania, dee considerarsi come un usurpatore di essi. Non valendo innanzi alla Chiesa, e però innanzi alla coscienza, le leggi eversive del Governo laico, le dotazioni delle cappellanie vogliono essere conservate, e destinate all'uso prescritto dal fondatore. Un patrono che presuma di appropriarsele, non può sfuggire la taccia di usurpatore, nè le censure comminate contro di questi.

Il Tridentino, nel più volte cit. cap. 11 della Sessione 22, sancì la scomunica maggiore generalmente riservata al Papa, contro chi usurpa i fondi dei beneficii, ovvero qualunque diritto o cosa sacra, e anche i beni dei luoghi pii. Prescrisse inoltre che, quando l' usurpatore fosse insieme patrono del beneficio, dovesse perdere *ipso facto* il diritto di patronato, benchè fregiato di regia dignità.

3. Vanno communiti di queste censure i beni altresì delle cappellanie laicali ? Fa d' uopo ben distinguere le cappellanie ecclesiastiche dalle laicali. Le prime sono erette per autorità e con bolla del Vescovo ; le seconde con semplice atto notarile di un qualche privato. Quelle si conferiscono con la presentazione dei patroni e la istituzione del Vescovo ; queste, con la sola nomina dei patroni, e la semplice approvazione del Vescovo.

È opinione dei migliori interpreti del cit. Capo del Tridentino, che le censure ivi comminate riguardino solo i beni delle fondazioni meramente ecclesiastiche e non laicali. Qui siamo *in odiosis* e bisogna restringere il significato delle parole. Tanto più che lo stesso Concilio soggiunge. *l. c.* : « Is (usurpator) anathemati tamdiu subiaceat... quamdiu... ECCLESIAE, sive beneficiato, integre restituerit » (V. Bucceroni *Comment. de Const. Ap. Sedis* p. 119 Romae 1886).

4. Ciò però non vuol dire che siffatti beni di cappellanie laicali possano usurparsi o alienarsi impunemente. Se si sfugge la censura del Tridentino, non si sfugge la colpa grave, nè l'obbligo della restituzione, qualora ciò si compia senza la venia Pontificia. Imperocchè usurpandosi o alienandosi i fondi di una fondazione, sia pur laicale, si viene meno alle pie disposizioni dei testatori, che vogliono osservarsi con religiosa esattezza ; e però

non sarà mai lecito contravvenire alle medesime, quando il Supremo Gerarca, presso il quale risiede l'autorità delle somme chiavi, non abbia data, per qualche giusta causa, la sua benigna permissione.

Al 1.° quesito adunque del nostro caso, se, cioè, chi svincola senza la debita venia una cappellania dal Demanio, cade sempre in censura e nella privazione del diritto di patronato, possiamo rispondere distinguendo: Se trattasi di cappellania ecclesiastica, affermativamente; se di cappellania laicale, negativamente.

4. Al secondo — Ma che cosa deve ó può farsi quando, senza venia pontificia, si svincolarono i beni di una cappellania ecclesiastica?

A stretto rigor di dritto, chi così ha operato dovrebbe restituire tutt'i beni che svincolò dal Demanio; dovrebbe restituirli al beneficiato se questi ancora vive, perchè ne percepisca gli utili; o, se il beneficio è vacante, dovrebbe rassegnarli nelle mani del Vescovo, avendo egli collo svincolo già perduto il diritto di patronato. — Dopo che avrà compiuto siffatto obbligo potrà ottenere dalla S. Sede l'assoluzione dalle censure. Ciò secondo le disposizioni del Tridentino *l. c.*

La Chiesa però, in tal caso, benignamente lo ammette al beneficio della composizione. Versi nelle mani del Vescovo una somma che potrà dirsi equa, avuto riguardo in primo luogo ai pesi, e poscia alle altre circostanze di tempo, di luogo e di persona, secondo i criterii assegnati altrove; e così potrà conseguire l'assoluzione dalle censure, e il diritto di ritenere come proprii i fondi svincolati.

Potrà scemare, in tal caso, l'offerta da farsi al Vescovo, per ragione del diritto di patronato a cui rinunzia? È chiaro che no. Egli non ha più questo diritto, da che ha svincolati i fondi, ed è stato colpito dalle pene del Tridentino. Avrebbe potuto conseguire quella diminuzione solo quando avesse proceduto allo svincolo, dopo averne ottenuta la permissione dell'autorità ecclesiastica (delegata ai Vescovi oggidì per un valore non eccedente L. 30 mila); nel quale caso non avrebbe colte le dette pene.

Ma se egli non vuol comporsi colla Chiesa, non ci sarebbero altri modi per mettersi in buona regola di coscienza? Se non vuol comporsi perchè non ha le somme necessarie da conse-

gnare al Vescovo, e di comporsi ha veramente il desiderio, e ne fa una seria promessa, in tal caso, può anche venire ammesso al beneficio dell'assoluzione, colla venia del Vescovo.

Che se neppure ciò voglia farè, purchè riconduca i fondi acquistati alla loro primitiva destinazione, può anche venire assoluto dal Vescovo, e può chiedere altresì dalla S. Sede la grazia di essere indennizzato delle tasse da lui pagate per lo svincolo dei fondi, colla riduzione o colla temporanea soppressione dei pesi (V. Dichiaraz. della S. Penit. 21 mar. 1890. *Mon. Eccl.* Vol. VI. Par. II, p. 31).

5. Al terzo — Se poi trattasi di cappellania non ecclesiastica, ma laicale, per cui, secondo la più vera sentenza, non si colgono le censure, chi abbia svincolati i fondi può e deve regolarsi come si è detto nella risposta del precedente quesito. La differenza è solo in ciò che, non avendo incorse le pene del Tridentino, non ne subisce le conseguenze. E però :

1.° Non ha bisogno della facoltà del Vescovo per essere assoluto.

2.° Non ha perduto il diritto di patronato ; può quindi ancor nominare il novello cappellano.

3.° Può altresì, nel caso di una composizione, ottenere una diminuzione sull'offerta da presentare al Vescovo, per ragione del diritto di patronato, di cui si spoglia.

4.° Può il Vescovo, colle solite facoltà *Circa compositiones,* indennizzarlo della tassa di svincolo, pagata al Governo, colla riduzione temporanea *dei pesi del benefizio.*

6. Al quarto — Nel nostro caso, Ippolito, patrono di una cappellania laicale, avendone svincolati i fondi dal Demanio, senza venia pontificia, ha peccato gravemente, ma non è incorso nelle pene del Tridentino. Il confessore perciò ha errato nel crederlo irretito di censure e decaduto dal diritto di patronato. Ha fatto anche male a rimandarlo, senz' altro, inassoluto. Doveva esortarlo a ripristinare il beneficio, ovvero a comporsi colla Chiesa, e, trovatolo docile alle sue ingiunzioni, non dovea crearlo incapace de' Ss. Sacramenti.

CONSULTAZIONE LXII.

Che cosa debba, o possa fare, in buona coscienza, chi si trovi di aver ricevuta una carta-moneta falsa.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Chi ha ricevuta una carta-moneta falsa ha dovere naturale di non metterla in commercio — 3. Ha dovere civile di consegnarla (quando eccede il valore di L. 10) all'autorità — 4. Può restituirla a chi la diede ? — 5. Soluzione del caso.

1. Massimo, dopo aver ricevuta da Silvano in pagamento una carta-moneta da lire 100, si accorge della falsità di questa, ben chè quasi impercettibile. Bramando di avere il suo, chiede parere a Proto, a Gavino ed a Gennaro confessori, come debba regolarsi in tal caso in buona coscienza. Proto lo esorta a mettere in corso la moneta falsa, non essendo egli autore della frode, e non essendo giusto che ne sia la vittima. Gavino lo consiglia di restituirla a Silvano, benchè sia persuaso che questi la rimetterà certamente in commercio come legittima. Gennaro infine gl'impone l'obbligo di distruggere la carta falsa, colla perdita del danaro.

Si chiede:

1.° Che deve o può fare, in buona coscienza, chi si trovi di aver ricevuta una carta-moneta falsa ?

2.° Che deve dirsi dei consigli dati a Massimo da Proto, da Gavino e da Gennaro ?

2. Al primo — Chi si trova di aver ricevuto una carta-moneta falsa *deve* non darla ad altri in commercio. Eccone le ragioni presso S. Alfonso (L. III, n. 855): « Qui cambiendo, vel aliter, pecuniam adulterinam accepit, sive ex ignorantia, aut inadvertentia, non potest illam expendere: quia res vitiosa non potest tradi alteri, vitio non detecto. Neque ex eo qrod ipse deceptus est, potest decipere alios, cum actio, qua deceptus fuit, nullo ad hoc ius tribuat ».

Anche la legge civile impone quest' obbligo, comminando severissime pene contro chiunque spende o mette in circolazione monete false. Il nuovo Codice penale italiano ha nell'art. 258:

« Chiunque, senza concerto con chi abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione o l'alterazione, spende o

mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, è punito, se trattasi di quelle indicate nell'art. 256, con la reclusione da uno a sette anni, e da tre a dieci nel caso preveduto nel primo capoverso; e, se trattisi di quelle indicate nell'art. 257, con la reclusione da tre a trenta mesi.

« Se il colpevole abbia ricevuto in buona fede le monete, la pena della detenzione fino a sei mesi, o della multa fino a lire duemila ».

Ciò che si è detto delle monete, dicasi pure per le carte-monete:

« Art. 263. Per gli effetti della legge penale sono parificate alle monete le carte di pubblico credito ».

Dunque sì per legge naturale come per legge umana, quando uno si accorge di aver ricevuta comechessia una carta-moneta falsa, non può darla ad altri, e se la dà è tenuto alla restituzione.

Ma se l'abbia già data in buona fede e poscia si accorge della falsità, può star quieto in coscienza senza o restituire la merce o darne in vera moneta il valore?

Ecco come rispondono i Dottori: Se il secondo contratto oneroso ebbe luogo con colui col quale fu conchiuso il primo contratto, non resta obbligo alcuno, essendosi già, colla permuta delle merci, ottenuta la compensazione.

Ove poi con altri si faccia il secondo contratto, vi ha chi opina che in tal caso neppur ci sia obbligo per chi ha data la falsa moneta: non *ex re accepta,* perchè non se n'è per nulla avvantaggiato · non *ex iniusta acceptione aut damnificatione,* perchè operò in buona fede.

Ma con pace di questi autori, la esposta teorica non corre bene; giacchè qui ha luogo un contratto ingiusto, nel quale si è avuta la merce senza il giusto prezzo, non contenendo la falsa carta-moneta valore alcuno. Nè vale il dire che questa si è ricevuta da altri per buona; lo sbaglio e la conseguente perdita di uno, non autorizzano a fare contratti ingiusti con discapito di altri. Così S. Alfonso *l. c.* Così pure il Ballerini nella pregiata opera postuma col titolo *Opus Theologicum Morale in Busembaum Medullam Vol. III, Tr. VIII. Cap. II. Dub. X,* il quale così ragiona: « Etsi hic (qui egit contractum) non sit factus locupletior, hoc inde est, quod ab alio priori contrahente damnum est passus, quod tamen damnum alter contrahens

praestare non tenetur : illud vero non impedit quominus verum sit, hunc hominem in secundo contractu mercem accepisse absque soluto pretio ; nam moneta falsa nulla est moneta. Tenetur ergo ex re accepta damnum contrahenti compensare ; ideoque vel pretium verum solvere, vel restituere mercem retenta actione in eum, a quo monetam falsam accepit ».

3. Ecco il primo dovere di chi si trova di aver ricevuta una carta-moneta falsa : non metterla in commercio. — Un altro dovere gli viene dalla legge civile. Il prefato Codice penale italiano vuole che chi ha ricevute monete, o carte-monete false, oltre il valore di lire dieci, deve consegnarle fra tre giorni all'autorità, indicandone possibilmente la provenienza. Così l'art. 440 del detto Codice : « Chiunque, avendo ricevuto, come genuine, monete per un valore complessive oltre le lire dieci, le conosca poi contraffatte o alterate, e non le consegni entro tre giorni all'Autorità, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con l'ammenda, sino a lire trecento ».

Vale questa prescrizione anche in coscienza ? Altra volta (nella 1.ª ediz.) dicemmo di sì. Ma ora meglio ponderate la parole della legge, essendo questa meramente penale, sembraci che non obbliga in coscienza, ma alla sola pena dopo la sentenza del giudice. La legge infatti non ha nessuna parola precettiva, ma è meramente condizionata : se non si consegni la moneta falsa all'autorità, si subirà la pena.

4. Chi abbia avuta una moneta falsa, non potrà dunque ritornarla a colui, dal quale la ricevette, per non perdere il suo ? Per giustizia commutativa, potrebbe ; per la stessa ragione onde ha dovere d'indennizzare altri cui, messo ancor per ignoranza, abbia data quella falla moneta. — Per giustizia legale, se il valore di essa oltrepassa le lire 10, è tenuto a consegnarla, come si è detto, all'Autorità, dalla quale potrebbe ancora, e più facilmente, ottenere che venga indennizzato da colui che gliela diede : ciò però, come si è osservato, non sotto peccato, ma, solo sotto la pena sancita.

5. Al secondo — Venendo al nostro caso, siamo in grado di ben giudicare delle risposte date a Massimo da Proto, da Gavino e da Gennaro. — Proto erroneamente lo consiglia di mettere in corso la falsa certa-moneta : ciò è vietato dalla legge naturale e civile. Gennaro poi, gl' impone un obbligo che non gli corre : non v'ha nessuna legge che costringa Massimo a di-

struggere la carta-moneta falsa, purchè nè lui nè altri se ne valga per metterla in commercio. Neppur Gavino gli dà un retto suggerimento: dovea ricordare il disposto e la pena della legge, pure avvertendolo che in coscienza potea restituire senza peccato la carta falsa a chi gliela diede.

CONSULTAZIONE LXIII.

Se, e come, la parvità di materia nel furto debba variare oggidì per la mutata condizione dei tempi.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Due criterii per la gravezza del furto, *relativo ed assoluto* — 3. Come varia il criterio *relativo* — 4. Come il criterio *assoluto* — 5. Applicazione di questi criterii ai tempi nostri — 6. Determinazione della gravezza nel furto secondo il criterio *relativo*: dottrina di S. Alfonso — 7. Se questa dottrina può applicarsi ai tempi nostri: insegnamento del p. Bucceroni — 8. dell'E.mo d'Annibale — 9. del p. Ballerini — 10. Nostre osservazioni — 11. Determinazione della gravezza nel furto secondo il criterio *assoluto* — 12. Valore delle prefate determinazioni — 13. Soluzione del caso.

1. Rodrigo, addetto al servizio di una banca, per un suo bisogno, involò di nascosto la somma di Lire 40. Se ne confessa al sacerdote Benigno, il quale, riputando questa somma materia parva, oggidì che, cresciuto generalmente il prezzo delle merci, dee considerarsi scemato il valore del danaro, lo assolve e lo manda in pace, senza imporgli restituzione di sorta.

Si chiede:

1.° Quali sono i criterii per valutare la pavrità di materia nel furto?

2.° Quale può dirsi, nei tempi presenti, materia parva nel furto?

3.° Che si dovrà giudicare nella condotta di Benigno?

2. Al primo — La materia parva nel furto è, com'è chiaro, quando non tocca i confini della materia grave. Fu d'uopo adunque vedere quali siano i confini di questa grave materia.

Affinchè possa chiarirsi questo punto di non lieve difficoltà, occorre tener presenti alcuni sommi principii ammessi dai Teologi.

L'obbiettiva gravezza del furto (1) dipende non da altra causa che dalla lesione obbiettivamente grave del prossimo. Per giudicare di questa lesione, occorre di riflettere sul fine onde si richiede il dominio e la proprietà delle cose esterne. Questo fine ha un doppio rispetto, uno particolare, l' altro universale. Il particolare riguarda la pace e la concordia de' singoli uomini ; l'universale, la sicurezza e il necessario incitamento al lavoro ed alla industria della intera società.

Di qui sorgono i due primissimi criterii per giudicare della gravezza del furto. Sotto il primo rispetto, quella lesione è grave che di per sè basta a sciogliere la pace e la concordia ed ed a recare all'uomo una grave tristezza. Sotto il secondo rispetto, è grave quella lesione che, se fosse lecito di farla impunemente, recherebbe grave pericolo alla sicurezza dell'umana società. Il primo criterio dicesi perciò *relativo ;* il seconda *assoluto.* — *Relativo* il primo, perchè prende norma dalle circostanze individuali delle persone, le quali variano secondo la varia loro fortuna, i varii loro bisogni, le varie loro passioni, e le varie attinenze col ladro, perchè a prescindere da queste individuali circostanze, stabilisce un limite, cui non si può senza delitto, sorpassare (V. Lehmkul *Th. Mor. Vol. I, n. 930 seqq.*).

3. Il criterio relativo adunque varia in primo luogo, secondo la varia fortuna del derubato. Altra infatti è la fortuna di un povero, altra quella di un ricco ; altra quella di un commerciante, altra quella di un operaio, e così via. « In amissione unius gallinae, dice l'Angelico (*Op. de erud. princ. l. 7, c. 8*) plus pauper gravatur, quam unus multum dives gravaretur in mille marcis ». Qual sarà adunque la norma per conoscere la gravezza del furto in simili casi ? Ecco come insegna S. Alfonso, e dopo di lui tutt' i Teologi posteriori (L. VI n. 527) : « Communiter DD. dicunt in furto illam esse gravem materiam, quae alicui, iuxta suam conditionem in die sufficeret pro sui suaeque familiae sustentatione, in qua non solum computatur victus, sed etiam vestitus et habitatio ». Se il furto dunque sia di tal materia, da raggiungere la somma richiesta in un giorno pel so-

(1) La subbiettiva può derivare da cause estranee, come da coscienza erronea ecc.; ma l'obbligo della restituzione non è conseguenza di questa gravezza.

stentamento, cioè pel vitto, pel vestito e per l'abitazione propria e della famiglia, sarà grave questa materia (1).

Varia in secondo luogo, giusta i varii bisogni del derubato. Tante volte un oggetto, una monèta anche piccola, bisogna urgentemente ad alcuno, e sarebbe causa di gravi perdite l'esserne privo. Chi ruba tale oggetto o tal moneta, benchè di piccolo valore, commette grave colpa. Così peccherebbe gravenente chi involasse l'unico ago di un povero sarto, l'unico pennello di un povero pittore, la chiave di un orologio dove sia impossibile di averne un'altra ecc. Sarebbe ciò grave delitto, non per la cosa in sè, ma pel danno che si reca al prossimo. È questo l'insegnamento di S. Alfonso *l. c.* come comune de' Teologi.

Varia in terzo luogo, secondo la varia passione del derubato. Può essere che si abbia un affetto grandissimo ad un dato oggetto, o perchè ricordo di persona illustre, o perchè sommamente caro. Non sarebbe lieve delitto rubare un simile oggetto, benchè di poco valore (purchè però non sia di nessun conto), non essendo lieve il dolore che ingiustamente si cagiona al prossimo colla perdita della sua pace. Così ancora S. Alfonso *l. c.*, e con lui comunemente i Dottori.

---

(1) Il ch. P. Bucceroni *(Comment. Theol. Mor. De mat. gravi in furto, n. 4)* sotto il nome di sostentamento include pure gli onesti divertimenti e le lecite ricreazioni: « Atque hic animadvertendum est, quod huiusmodi sustentatione, per se loquendo, comprehendi debent etiam honestae voluptates et licitae recreationes propriae conditioni convenientes, sine quibus neque de facto est humana vita et quibus etiam quis rationabili omnino displicentia privaretur ». Se non che tosto limita non solo la sua, ma la stessa opinione di S. Alfonso: » Verum ad peccatum grave quod attinet, licet privatio sustentationis in sensu exposito sit certe et apud omnes gravis, adhuc tamen minor quantitas sufficit ad peccatum grave secundum principium constitutum. Etenim si quis privaretur quotidiana sustentatione tantum ad *propriam vitam individualem,* et non etiam ad vitam propriae familiae, gravem profecto et rationabilem experiretur. Quin imo ad grave peccatum constituendum ex principio iam praestabilito, necessarium non est, ut quis privetur *toto* illo quod est necessarium ad quotidianam sustentationem propriae vitae individualis, uti haec sustentatio modo est explicata, sed sufficit quod privetur tantum *notabili eius parte.* Enimvero nonne quis gravem et rationabilem displicentiam persentiret, si etiam unam diem privaretur necessario victu, vel habitatione, vel officia ideo proprii status te conditionis implere non posset?

Varia in quarto luogo, secondo le varie attinenze che il padrone abbia col ladro. Imperocchè, se intercede fra loro maggior congiunzione che fra gli estranei, meno che per questi dee supporsi il padrone *rationabiliter invitus*. Così, dicono comunemente i Dottori, nei furti dei figli o delle mogli richiedesi per lo più il doppio che in quei degli estranei per la materia grave, e in taluni casi anche di più; come pure nei furti dei servi, si va con maggiore benignità che per quei di fuori a definirne la gravezza (V. De Lug. *disp.* 16, *n.* 76; S. Alph. *L. III, n.* 543; Lehmkul *Vol. I n. 934* etc.).

Varia infine, secondo che una o più volte il furto si commette. Quando più volte si lede la stessa persona in cose leggiere, per la gravità, occorre che, nelle diverse volte, la materia superi della metà o del doppio l'ordinaria. Quando in cose leggiere si ledono molte persone, come gli abitanti di un comune, in tal caso la gravezza si desume dal criterio *assoluto,* giudicandosi grave la materia che nei piccoli furti riuniti giunga ad essere maggiore del doppio di quella che è assolutamente grave (V. Ballerin. ad Gury T. I, n. 611 e Lahmkul l. c.).

4. Fin qui del criterio *relativo*. Circa il criterio *assoluto,* diciamo ch'esso si fonda sul pubblico bene della società, per la quale è necessario assicurare dai furti la proprietà e gli averi. Or se non si stabilisse un limite, oltre il quale si commetterebbe grave delitto, facilmente si aprirebbe l'adito all' avidità umana, e dalle piccole cose si correrebbe alle gravi. « Scilicet, come insegna il dottissimo Card. d'Annibale (*Summ.* Tom. II, n. 257, n. 20), perdifficile est ita fideliter res dominorum ab aliis administrari quin aliquid adhaereat manibus contrectantium ». E prima l'Angelico disse (2. 2. *q.* 66 *a* 6): « Per furtum homo infert nocumentum proximo in suis rebus; et si passim homines sibi invicem furarentur, periret humana societas ».

Siffatto criterio intanto dicesi *assoluto,* non perchè non possa variare secondo le varie circostanze di luoghi e di tempi; ma perchè dev'essere costante per tutte le persone. Si ascolti il ch. P. Bucceroni *l. c. n. 2*): « Materia *absolute gravis* secundum doctrinam communem Theologorum, est materia, quae est gravis *respectu omnium,* cuiuscumque ipsi sint conditionis, sive sint pauperes, sive divites, sive sint personae individuae, sive morales, utpote quae in quibuscumque status conditionibus

semper affert proximo grave nocumentum pro tali loco vel em pore ».

Da ciò discende che, quand' anco trattisi di un principe, o di un corpo morale, o di un ricchissimo benestante, i quali consumino somme ingenti per sole corrispondenze o ricreazioni, pure chi ad essi invola oltre quello che vien determinato col criterio *assoluto*, commetterà sempre colpa grave.

Insomma il criterio relativo, per la materia grave del furto, dovrà raggirarsi sempre al di sotto del criterio assoluto, non potendosi ecceder mai questi confini, senza cadere in grave colpa.

5. Al secondo — Ma qual sarà, in ispecie, l'applicazione di questi due criterii, il relativo e l'assoluto? Potrà variare questa applicazione col variare di tempi e di luoghi? Che deve dirsi dei tempi nostri a rispetto degli antichi?

Che il criterio relativo possa variare, nessuno può metterlo in dubbio. Lo stesso nome di *relativo* lo dimostra. Poi, consistendo esso nella somma necessaria per un giorno al sostentamento di una persona, questa somma può variare benissimo secondo le varie circostanze di tempi e di luoghi.

Lo stesso vuolsi dire del criterio assoluto. Esso si risolve in una data somma che, a giudizio dei sapienti, se fosse piccola colpa il sorpassare nel furto, esporrebbesi a pericolo la tranquillità sociale. Or se fosse costante questa somma per tutt' i tempi e per ogni luogo, ne verrebbe che quando e dove il danaro ha minore o maggior valore, il criterio sarebbe falso.

I tempi nostri (chi nol vede?) sono dissimili non poco dagli antichi, quanto al valore del danaro. Nei tempi andati l'abitazione ed il vitto costavano assai poco: poco pure, in generale, l'esercizio delle arti e dei mestieri e di qualsivoglia ufficio o professione. Ora non più così. Tutti si lamentano per la elevazione dei prezzi. Ciò che prima si otteneva con poche monete, richiede di presente grosse somme. Si aggiunge a questo l' eccessivo aumento dei pubblici balzelli, che aggravano le condizioni del commercio e di qualsivoglia industria. Si aggiunga la frequenza degli scioperi, che fanno aumentare considerevolmente il salario. Da ciò si vede chiaramente come oggidì il valore del danaro è molto scemato a paragone di prima, e non valgono perciò le norme stabilite dagli antichi Teologi circa la gravezza della materia nel furto.

6. S. Alfonso, dopo aver citati molti autori (L. III, n. 528), determina così la materia grave pei suoi tempi: « Ex his omnibus concludo quid probabilius mihi videatur. Et quidem 1. Respectu *mendicatium* puto esse materiam gravem unum iulium seu carulenum (cent. 42) et minus, si aliquis pauper minus quotidie eleemosynis lucretur. 2. Respectu *fossorum* et similium operantium, communiter loquendo duos iulios (cent. 85); pro *artificibus* vero duos iulios cum dimidio (L. 1,07). 3. Respectu *communiter* sive *mediocriter divitum* quatuor iulios (L. 1,70), et minus pro iis qui ex propriis misere vivunt; verum pro *absolute divitibus* quinque vel sex iulios (L. 2,12, o L. 2,55) et idem censeo pro *mercatoribus* valde opulentis. 4. Respectu *magnatum* ditissimorum unum aureum L. 5). Et idem puto pro communitate valde opulenta; saltem pro hac dico sufficere ad gravem materiam aureum cum dimidio (L. 7,50). Respectu autem *regum,* duos aureos (L. 10) » (1).

Nel num. precedente il medesimo S. Dottore scrive: « Alii vero probabiliter dicunt requiri saltem duos aureos.... Imo Potestà pro regibus requirit plus quam duos aureos, et plurimi alii extendunt usque ad tres aureos ». — Il che ha fatto pensare ai Teologi che, giusta i detti autori, la somma di circa L. 15 debbasi considerare qual materia grave *assoluta.* Così il Ballerini *(Opus Th Mor. Vol. III 1r. VIII, n. 65):* « S. Alphonsus lib. 3, n. 527, enumerat saltem 20 auctores, qui quoad ditissimos pro materia gravi exigunt duos vel etiam tres aureos. Imo *plurimis* tribuit sententiam, quod tres aurei requirantur; quam sententiam a Laymann communem dici testatur. Aureus autem communis scutato romano aequivalet. Et ex hoc patet, horum DD. iudicio materiam gravem *absolute,* quae scilicet nunquam levis culpa censeri possit, saltem summam trium aureorum attingere debuisse ».

7. Che cosa intanto dovrà stabilirsi nei tempi nostri? — È comune opinione de' Teologi moderni che oggidì la tassa indicata da S. Alfonso si debba raddoppiare, più o meno, secondo le circostanze. Saremmo lunghissimi a voler qui riferire le o-

(1) Alcuni dànno al giulio un maggior valore. Ma qui S. Alfonso ha bene spiegata la sua mente con dire *unum julium seu carulenum* attribuendo al giulio il valore di un carlino (cent. 42).

pinioni tutte dei prefati Teologi: ci restringeremo ad alcune solamente.

Il ch. P. Bucceroni *l. c. n. 6,* tutto considerato, così crede potersi stabilire *in praesenti et quoad Italiam,* e forse anche più o meno per le altre regioni di Europa: « 1.° Pro pauperibus 1. libella, et minus, secundum gradum illorum paupertatis — 2.° Pro operariis et artificibus 1. libella, 2., 3., secundum varia opificia et artes, magis vel minus lucrativas. — 3.° Pro personis civilis et ordinariae conditionis, quae vivunt redditibus, vel exercitio mercaturae et commercii, vel liberalis professionis, 4. libellae, 5., 6., 7., secundum varium gradum conditionis vitae. — 4.° Pro divitibus ordinariis, 8., 9. — 11., 12, et pro corporibus moralibus ordinariis 10. — 20. libellae, pro divitiarum gradu. — 5.° Tandem pro personis extraordinarie divitibus, uti sunt Principes regnantes, nobiles et mercatores ditissimi, corpora moralia et societates exorbitantia capitalia possidentes, designari non potest materia relative gravis; recurrendum est ad materiam absolute gravem ».

8. L' E.mo Card. d'Annibale nella citata *Summula Th. Mor.* Par. II. *n. 201 Ed. II.* ha come segue: « Prae oculis habeam S. Alphonsum, duplicato fere ex eo tempore, quo is vivebat, rerum pretio. Itaque pro praesenti nummorum valore semper leve *per se* esse dixerim damnum, quod ad unam libellam circiter non pertingit, etsi mendico: contra grave *per se* esse dixerim damnum, quod 30 circiter libellas exsuperet, etsi ditissimo, vel Regi fuerit, illatum. Inter haec damnum *relative,* idest mendico, vel operario, vel artifici damnum 1. libellae, vel l. 2 — 2.° mercatoribus pro cuiusque fortuna, vel infima, vel media, vel summa, 2 1[2, vel 4., vel 8. — 3.° divitibus, prout eis ex proprio vectigali, detractis sumptibus nihil redundat, aut parum, aut multum, aut plurimum, 3. et forte minus, 4., vel 7., vel 10. — Demum quoad personas morales, quae habent corpus Collegii, damnum grave est quod 10.; vel si fuerint opulentae, quod 20 aestimatur ».

9. Il dotto P. Ballerini nell'ultima opera grande e postuma *l. c. n.* 67 così espone su tal proposito il suo parere: « Forte pro divitibus praestantibus, non tamen opulentissimis, sufficient tres aut quatuor aurei: pro divitibus ordinariis, duo aut tres; pro exercitantibus artem liberalem eaque honeste viventibus, unus aureus: pro operariis, qui partem lucri reponere valent,

tres aut quatuor fr.: pro iis qui lucrantur plus minus quotidianum victum, erit diurna merces: pro mendicantibus id quod quotidianae sustentationi est necessarium ».

10. Noi, pur accogliendo la ponderosa opinione di questi chiarissimi Teologi moderni, crediamo bene di osservare:

a) In quanto ai poveri (presi sempre, nello stretto senso, per chi non può colle proprie fatiche sostentarsi), li divideremmo in due categorie: negli accattoni e ne' non accattoni. Quelli vanno da per tutto mendicando senza ripugnanza veruna, e per lo più conseguono ciò che è necessario al sostentamento, ed altro ancora, fino a formarsi dei capitali di somme anche vistose. Gli altri che non hanno l' abitudine, nè il coraggio di mendicare, ove non trovano qualche mano pietosa che li sollevi, si struggono nella più squallida miseria. La tassa di una lira varrà pei primi (pei quali dovrebbe forse accrescersi) non certo pei secondi.

b) In quanto agli operai, ed agli artisti, vuolsi distinguere luogo da luogo. In alcune contrade un lavoratore lucra due lire al giorno, un artista tre, quattro, cinque e più: in altre un lavoratore lucra meno di una lira; un artista meno di due; e meno assai nelle annate di poco ricolto. Fa d' uopo adunque che la norma sia varia, secondo i luoghi ed i tempi.

c) Circa i proprietarii, oggidì la loro condizione, in moltissimi, è deplorabile. La metà circa delle rendite viene assorbita dai pubblici balzelli; dell'altra metà, gran parte si consuma per la coltivazione dei fondi. Pel sostentamento non resta che pochissimo, soprattutto nelle annate infertili. Debbono spesso ricorrere a debiti per tirare sottilissimamente la vita! Per questi varrà la tassa di 20, di 16, di 10 o anche di 5 o 4 lire? Non avremmo nessuna difficoltà di paragonarli ai poveri!

d) Per cantrario, è migliorata oggidì moltissimo la condizione dei commercianti, degl'impiegati, degli esercenti libere professioni. V' è il più ed il meno fra questi: ma le merci da per tutto si vendono, per essere cresciuto il lusso; le fatiche poi degl'impieghi e delle professioni vanno bene retribuite. È vero che l'aumento dei viveri e degli alloggi fa consumare gran parte del guadagno; ma la tassa per la materia grave nel furto deve estendersi appunto a ciò che si spende per vitto e per alloggio.

e) Anche la condizione degli operai, stante i frequenti scioperi, è migliorata considerevolmente. Perciò nel determinare in

questi la gravità della materia, fa d'uopo vedere gli aumenti ottenuti ed i vantaggi riportati.

f) Una parola sulle banche. Non le vorremmo confuse cogli altri corpi morali. Il lucro delle banche oggidì, a cagione delle tante operazioni che fanno, per lo più è superiore a quello di qualunque altra industria. Moltissimi debbono ad esse la loro ricchezza. Trattandosi perciò di banche opulenti, non avremmo difficoltà di assegnare loro la tassa *assoluta*.

Dalle quali cose vogliamo conchiudere che fa d'uopo di esaminare i singoli casi, e secondo le particolari circostanze regolarsi circa la materia *relativamente* grave nel furto.

11. Circa la materia *assolutamente* grave, ci sono più pareri fra i Teologi moderni. Alcuni, come il Müller (*Th. Mor.* Vol. II, T. II, § 132), stanno come ai tempi di S. Alfonso, per la somma di sei fiorini, ossia circa L. 15. Altri, come il Lehmkul (V. I, n. 931), e l'Aertnys (V. I, n. 2?7), assegnano la somma di 20 franchi. Altri finalmente, come il d'Annibale *l. c.* e il Bucceroni *l. c.*, la elevano fino a 30 franchi. — Noi crediamo che, stante l'ulteriore incarimento delle merci ed il deprezzamento del danaro, ai nostri giorni, la materia *assolutamente* grave possa elevarsi a L. 50.

12. Il confessore, nella pratica, si regolerà secondo i sopra esposti criterii. Ma se il penitente non voglia condiscendere, e, disposto per tutt'altro all'assoluzione, abbia necessità di riceverla: come dovrà farsi in tal caso ?

È questo il cardine della quistione, il quale riguarda il valore dei discettati criterii; giacchè, se le dette norme sono certe e indiscutibili, il confessore dovrà negare senz' altro l' assoluzione; se non sono certe, il confessore non potrà rimandare il penitente inassoluto.

È vero che qui, trattandosi di furto, la restituzione si può imporre sempre, anche in materia lieve, e non v' ha timore, come in altre materie dubbie, che il confessore imponendo la restituzione, senza la certezza dell' obbligo, può essere astretto ad indennizzare il penitente. Ma diversa cosa è la materia grave; diversa la leggera pur anco nel furto. Per la prima v' ha l' obbligo grave della restituzione; per la seconda quest' obbligo è leggero. Per la prima l' assoluzione non si può dare, generalmente parlando, se prima non si sia fatta la restituzione; per la seconda l' assoluzione può bene impartirsi anche prima

e senza la restituzione. Per la prima v'ha sempre l'obbligo della confessione; per la seconda quest' obbligo può non esservi. — Occorre adunque di vedere se le norme segnate dai Teologi sono così certe, da non esser mai concesso ad un confessore di allontanarsene, anche per poco.

Se noi esaminiamo le parole onde i Teologi assegnano le dette norme, scorgiamo subito il lor timore nel non cogliere nel segno. Ecco come insegna il De Lugo (De Iust. Disp. 16. n. 21): « Doctores fere omnes post longam inquisitionem et magnum studium, ut materiam aliquam determinarent furti gravis, ingenue futentur, non posse regulam aliquam fixam constitui, sed totum id pendere a iudicio morali, ita ut Deus sciat, quando hic et nunc materia sit gravis; nos autem in dubio debemus abstinere. Nam licet possimus certo determinare materiam aliquam, quae sit levis, v. gr. unum obolum, vel assem; et alteram, quae certo sit gravis, v. gr. centum aureos; inter tamen duo illa extrema non possumus definire, quae sint confinia utriusque materiae, ita ut citra talem summam sit levis, et ultra illam sit gravis. Conantur vero aliquas regulas morales assignare, ad dignoscendam saltem in confuso utramque materiam, quae iuxta uniuscuiusque genium et ingenium aliquae nimis laxae sunt ».

Il dottissimo Card. d' Annibale, dopo di aver manifestato il suo parere circa la materia grave di che trattiamo, come vedemmo più sopra, in una nota soggiunge: « Verum quam recte ego haec dixerim. viderint sapientes omnino ».

Il chiariss. p. Ballerini, per tal timore, si è astenuto dal dare il suo giudizio sulla materia assolutamente grave nel furto e scrive (l. c. n. 66.) : « Quaestionem hactenus expedivimus potius negative. At si nostra sententia quaeratur, fatemur rem difficillimam nobis videri, *cum cavendum maxime sit theologo, ne peccatum mortale definiat ubi non est* ».

Non vogliamo con ciò dire che le norme stabilite dai Teologi non abbiano gran valore. Questi personaggi di alta dottrina e di largo senno si sono accinti a determinare la legge di natura, certissima in sè, ma incertissima nell' applicazione. D' altra parte, la legge stessa di natura vuole, come osserva il cit. De Lugo *l. c. n.* 35, che venga determinata una certa grave quantità nel furto, al di sotto della quale sarà sempre leggera la materia. Ma se la quantità stabilita dai Teologi,

per la materia grave, in qualche caso non la si voglia dal penitente avere per grave, e il confessore non possa persuaderlo a ritenerla tale, che dovrà fare ? dovrà rimandarlo senz'assoluzione ?

Crediamo che, trattandosi di materia relativa, il confessore abbia non poca latitudine nel giudicare, essendo svariatissime le circostanze ed oscuro perciò il giudizio. Crediamo poi che minor latitudine gli sia concessa nella materia assoluta, in trapassare il segno, cioè, riconosciuto da più benigni teologi, trattandosi del bene comune e della salvezza della società. Del resto si è detto sempre che *parum pro nihilo reputatur,* massime nelle materie morali.

13. Al terzo — Venendo ora al nostro caso, sarà facile definire se Benigno ha operato bene o pur no, assolvendo Rodrigo, che involò L. 30 da una banca senza imporgli obbligo alcuno.

Innanzi tutto dovea imporgli l'obbligo di restituire, quand'anco si fosse certamente trattato di materia lieve. La restituzione va fatta sempre ; sì perchè *res clamat ad dominum ;* sì per allontanare sempre più il pericolo di una ricaduta.

Non dovea poi a chiusi occhi giudicar leggiera la somma di L. 40 involata da Rodrigo. Doveva bene informarsi della ricchezza della banca ; giacchè solo per una banca oltremodo ricca potrà valere la somma poco inferiore di L. 50 (somma assoluta) per materia leggiera.

CONSULTAZIONE LXIV.

Se si possa consentire oggidì aumento sull'interesse nel mutuo OB PERICULUM AMITTENDAE SORTIS : **e se si possa star sempre, per tale interesse, all'uso comune di ciascun luogo.**

SOMMARIO — 1. Importanza e oppartunità della trattazione — 2. Circa il titolo del *periculum amittendae sortis :* se ne dimostra la ragionevolezza — 3. Se ne accennano le condizioni — 4. Si esamina la prima condizione — 5. Si esamina la seconda — 6. Si esamina la terza — 7. Si esamina la quarta — 8. Se oggidì può ammettersi aumento d'interesse per questo titolo — 9. Quale aumento ? — 10. Circa l'uso del luogo nel determinare l'interesse nel mutuo : necessità di parlarne — 11. Ragioni che lo giu-

stificano — 12. Atti della S. Sede che vi si riferiscono — 13. E che lo ammettono — 14 Condizioni, perchè si possa eseguire.

1. Dicemmo già (Cons. XIII) come l'interesse nel mutuo è uno di quegli argomenti che hanno torturato l'ingegno dei più riputati Teologi antichi e moderni, e che forma ancora oggidì oggetto di vive discussioni. Noi, tralasciate le dispute teoretiche, vogliamo qui esaminare due punti su tal materia di grandissima utilità pratica, i quali sono proprii dei tempi nostri, e forse non a bastanza si trovano svolti nei libri comuni. Uno è se si possa consentire oggidì aumento sull'interesse nel mutuo, pei tanti pericoli e cui va esposta la sorte. L'altro, se si possa star sempre, per tale interesse, all'uso comune di ciascun luogo. Non crediamo vi sia fra i nostri lettori chi non riconosca la importanza e la opportunità della trattazione.

2. Benchè non mancassero antichi teologi (V. S. Alph. VII, n. 765) che negarono esser lecito di esigere un qualche interesse nel mutuo quando ci sia pericolo di perdere la sorte, pure oggidì non si ammette dubbio sulla legittimità e sulla giustizia di questo titolo. S. Alfonso *l. c.* ne assegna la valida ragione colle parole attribuite all' Angelico (*Opusc. 75 c. 6*) (1): « Res quae extra periculum possidentur eiusdem speciei plus aestimantur quam eaedem existentes in periculo ; et ideo ad naturam rei convertitur recompensatio, quae propter periculum aestimatur plus vel minus valere ». Ma vi è l'autorevole parola della Chiesa, che sancisce siffatto titolo. Il Concilio di Laterano, sotto Leone X, nel condannare le usure, n'eccettua il caso del pericolo : « quando videlicet ex usura rei quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu *nullove periculo* lucrum foenusque conquiri studetur ». E la S. C. di *Propaganda Fide* il dì 12 settembre 1645, trattandosi de' cinesi che pigliavano il 30 °/₀ nel mutuo, definì : « non esse inquietandos, dummodo habeatur ratio *probabilitatis* periculi ». Siffatta dichiarazione venne approvata da Innocenzo X e imposta a tutt'i missionarii, sotto pena di scomunica *latae sententiae* (2) ; e posteriormente venne confermata

(1) Il testo cit., come giustamente osserva il Ballerini (Opus Th. mor. Vol. III, Tr. VIII, n. 242), non è di S. Tommaso, ma è stato allegato colla sopradetta citazione dal *Petrocorense* T. II, p. 387.

(2) Eccone la sanzione : « Eadem Congregatione supplicante, Sanctissimus

con decreto del S. Officio del dì 18 marzo 1784 (V. Bucceroni Enchirid. de VII Decal. praecept. p. 30).

3. Fa d'uopo intanto esaminare attentamente le condizioni di questo pericolo perchè possa scusare un maggiore interesse nel mutuo (1). S. Alfonso ne assegna tre ; una quarta il Gury.

Ecco le tre condizioni di S. Alfonso *l. c.*: 1.° « Dummodo periculum sit verum et extraordinarium, non autem commune, amittendi sortem, vel eam non recuperandi sine magnis expensis et laboribus, nempe si detur mutuum homini dubiae fidei, vel pauperi ».

2.° « Dummodo non recuses assecurationem sortis, si tibi offeratur per pignus aut fideiussionem, et non cogas mutuatarium ad tale periculum transigendum ».

3.° « Si damnum non est deductum in pactum, nihil potest exigere quia deest pactum ».

La 4.° del Gury (T. I. n. 859) è questa : « Excipe si mutuatarius sit pauper, quia tunc praeceptum mutui ex charitate urget ».

Siffatte condizioni, secondo a noi sembra, hanno bisogno di accurato commento, perchè non si restringa oltre il dovere la estensione di questo titolo.

4. In quanto alla prima, volentieri ammettiamo che il pericolo debba esser vero: un pericolo falso o immaginario non

---

D. N. ad conservandam uniformitatem in praedicatione eiusque praxi, omnibus et singulis missionariis cuiscumque Ordinis, Religionis et Instituti, etiam Societatis Iesu, in regnis Sinarum, aut Chinae pro tempore existentibus, vel extituris, sub poena excommunicationis latae sententiae Sanctitati Suae et Sanctae Sedi Apostolicae specialiter reservatae, districte praecipiendo mandavit quatenus praedicta responsa, et resolutiones diligenter observent, illisque in praxi utantur, ac ab illis, ad quos pertinebit, observari et practitari faciant, donec Sanctitas Sua, vel S. Sedes Apostolica aliud ordinaverit ».

(1) Quando diciamo un *maggiore interesse* nel mutuo, supponiamo che vi sia per lo meno il titolo della legge, oramai ammesso da tutti, e consentito almeno negativamente dalla S. Sede. E diciamo *maggiore interesse* ancora per dinotare che il titolo legale in concorrenza con questo del *pericolum amittendae sortis* non sarebbe un titolo speciale da produrre il diritto ad un interesse differente da quello che può l' altro titolo; giacchè i Teologi concordemente insegnano che il titolo della legge può invocarsi solo quando non ci siano altri titoli sufficenti a raggiungere o a sorpassare il valore di esso.

potrà mai coonestare l'aumento d'interesse. Ma, non è necessario che sia *certo,* bastando anche il pericolo *probabile.* Così dichiararono le SS. CC. di Propaganda e del S. Officio nei decreti citati : « Eminentissimi Patres censuerunt ratione mutui immediate et praecise nihil esse accipiendum ultra sortem principalem : si vero aliquid accipiant ratione periculi *probabiliter* imminentis, prout in casu, non esse inquietandos, dummodo habeantur ratio quantitatis periculi, et probabilitatis eiusdem, ac servata proportione inter periculum et id quod accipitur ».

Inoltre il S. Dottore dice che il pericolo dev'essere *extraordinarium et non commune.* Come devesi intendere questo pericolo straordinario e non comune? La S. C. del S. Officio, nel 18 marzo 1784, dopo aver confermata la cit. dichiarazione della S. C. di Propaganda pei cinesi del 1645, così spiega la natura del pericolo: « Quaeri nunc potest quale esse debeat periculum, et quae eius ratio et natura, ut hoc concurrente titulo, possit mutuans aliquid ultra sortem recipere. In hac autem quaestione pro certo tenendum est non qualecumque periculum satis aptum atque idoneum aestimandum esse, ut aliquod lucrum ex mutuo percipi possit. Nam cum titulus, ex quo iusta, ac legitima causa consurgit, ut quiddam amplius ultra sortem ex mutuo debitam rite exigatur, debeat semper esse extrinsecus, nec mutui naturae coniunctus et innatus: hinc plane consequitur, quod si periculum ex iis circumstantiis dumtaxat proficiscatur, quae omnibus mutuantibus istic communes sunt, nec ab ipsa mutui natura disiungi possunt, tunc certo quid libet lucrum, quod ex mutuo captatur, ab usurae labe purgari minime potest. Quapropter cum pestis, incendia, Turcarum persecutiones aliaque huiusmodi infortunia, quae quamvis Constantinopoli frequentiora sint, in quacumque tamen urbe semper instant mutuantibus, maximopere cavendum est, ne propter commune hoc periculum, quod ipsius mutui vis, ac natura importat, aliquid in mutuo ultra sortem exigatur. Maiorem potius habere videtur indaginem cum periculum amittendae sortis immineat vel ex culpa ipsiusmet mutuatarii, quod veterator sit, fallax, vafer, quod fuga, aut malitiosis tergiversationibus creditorem fallere possit, vel cum praeter ipsius mutuatarii culpam, alia instent creditori pericula ex loci, temporis, ac personarum circumstantiis, quae ipsum in sorte recuperanda valde anxium, atque sollicitum teneant. Quamvis vero potiora semper haberi debeant pericula,

quae ex culpa mutuatarii proficiscuntur, attamen in his omnibus casibus an, quomodo et quanti aestimari tale periculum possit, ex quo titulus legitimus mutuanti praebeatur ad lucrum supra sortem captandam, perdifficile sane est generatim statuere. Ad unamquamque rem aestimandam, momentoque suo ponderandam, incumbat Confessariorum solertia ac doctrina: ipsi perpendant singulos casus, inquirant super qualitate et probabilitate periculi, videant si assecuratione pignoris omne absit periculum, servent proportionem inter periculum, atque id quod mutuanti lucrari supra sortem permittitur, probatos auctores consulant, atque praesertim adhaereant, sententiis atque principiis ab hac Apostolica Sede approbatis, tam in supra laudato decreto S. C. de Propaganda Fide anni 1645, quam in Epistola Encyclica Benedicti XIV *Vix pervenit* edita anno 1745 ».

Da questa chiara e precisa spiegazione possiamo formarci una giusta idea del pericolo. Deve questo esser sempre *estrinseco,* ne mai *congiunto o innato colla natura del mutuo,* e neppure *comune a tutt'i mutuanti.* Non dev'essere congiunto colla natura del mutuo; e però non vale il pericolo inerente a tutt'i mutui, la possibilità, cioè, che il mutuatario sia infedele, che si debbano far delle spese per ricuperare la sorte, che si abbia ad intentar qualche lite, ecc. Abbiamo detto sopra che non la *possibilità* di queste cose, ma la *probabilità* costituisce il pericolo. La *possibilità* del pericolo è inerente a tutt'i mutui; la *probabilità* è solo quando i mutui si facciano a persone sospette.

Il pericolo inoltre non dev'essere *comune a tutt' i mutuanti.* Si è recato dalla S. C. per esempio il pericolo della peste, dell' aggressione dei pirati, di qualche incendio. Si noti bene però che siffatto pericolo, perchè non sia titolo giusto per l' aumento dell' interesse è mestieri che sia *comune a tutt' i mutuanti,* vale a dire, che sia comune così al mutuante come al mutuatario. E la ragione è manifesta. Imperocchè in questo caso il mutuante, con dare ad imprestito il danaro, non incorre maggior pericolo di quello a cui si esporrebbe ritenendolo presso di se. La peste infatti, l' aggressione, l' incendio possono colpire il mutuatario non meno che il mutuante.—Quando poi siffatti pericoli soprastassero solo al primo, e non al secondo, questi può benissimo aumentar l' interesse per causa di quelli.

S. Alfonso dice *l. c.* che il pericolo vuol essere *straordinario.* Più appresso però ammette i pericoli contemplati nella ri-

sposta della S. C. di Propaganda che chiama *non straordinarii.* Imperocchè, confutando Enrico da S. Ignazio che non ammetteva come prova di questo titolo il caso addotto in quella risposta, *quia agebatur* (secondo il detto Autore) *de casu extraordinario periculi longe maioris quam periculi communis,* il S. Dottore scrive *l. c.*: « Respondetur, quod S. C. respondit de periculis, de quibus fuit quaesitum, nempe *fugae, tardae solutionis* et *difficultatis exigendi,* quae pericula inter extrinseca *non sunt extraordinaria* ». — Donde si può raccogliere che la parola *straordinaria* messa fra le condizioni, giusta la mente del S. D., non ha il significato attribuitole da Enrico da S. Ignazio, di un pericolo molto grave e non ordinario, ma piuttosto quello che si oppone al *pericolo comune,* secondo la risposta della S. C., comune, cioè, al mutuante e al mutuatario, per la ragione addotta più sopra.

La prima condizione adunque, bene spiegata, bene intesa, riducesi a questa, che il pericolo sia *veramente probabile* e che sia solo per parte del mutuatario.

5. Intorno alla seconda condizione, non ha dubbio che quando il mutuatario esibisca la vera assicurazione della sorte, il mutuante non può ricusarla, e se la ricusa, non può pretendere perciò interesse, dovendo attribuire a sè il pericolo, a cui si espone. Tuttavia i mezzi di assicurazione non sempre sono così certi da escludere ogni timore. Siffatti mezzi si riducono a tre: al pegno, all' ipoteca, alla fidejussione. Di questi, solo il primo può garantire sempre sicuramente, quando sia *ad aequalitatem* e riposto in luogo sicuro. L' ipoteca, quando pure altre anteriori non si estendano a tutto l' avere del mutuatario, non sempre garantisce dalle molestie e dalle spese gravissime dell' espropriazione e dai lunghi litigii che ne sono conseguenza. La fidejussione poi va esposta a maggiori pericoli: b sta una vendita finta del fidejussore per sottrarsi da ogni pagamento. Quando adunque ci sia vera probabilità di questi pericoli, poco vale la offerta assicurazione e questa può altresì ricusarsi.

6. S. Alfonso in terso luogo richiede il patto circa il pericolo, sicchè, quando non ci sia stato questo patto, nulla si possa esigere nel mutuo. E ciò è giustissimo. Come infatti il ladro che rubò una somma, nel restituirla al padrone, non ha l' obbligo di ricompensarlo del pericolo, perchè prima non vi fu alcun patto di ciò, così il mutuatario, il quale nulla pattuì col

mutuante, molto meno ha dovere di pagar nulla pel pericolo corso da questo. Di che il S. Dottore conchiude: « Unde pro conclusione regula certa sit quod ut mutuans licite possit aliquid ultra sortem exigere, requiritur ut pactum iustum intercedat: ut autem pactum sit justum requiritur ut mutuans aliquod onus extraordinarium in se suscipiat ».

Ma qui si può domandare: Nel pattuir l' interesse più alto per ragione del pericolo, devesi ammonire il mutuatario di questo pericolo ? — V' ha disparere fra i Teologi. S. Alfonso, n. 769, segue l' opinione affermativa di parecchi autori, come del Busembaum, del Lessio, del Concina, dei Salmaticesi ecc., per la ragione che nei contratti non basta la volontà interpretativa o condizionale, ma richiedesi l' attuale o la virtuale; or il mutuatario, se non conoscesse la causa del pericolo, consentirebbe ad un contratto non giusto, ma usurario, con volontà forse di compensarsi occultamente di quella usura.

Col debito rispetto nondimeno a siffatti Autori, a noi sembra da preferirsi la sentenza opposta, la quale ha pure sostegno in Teologi di alto grido, come nel De Lugo, nel Soto, oel Salas ed in altri. Imperocchè quando si compie un contratto devesi aver sempre la intenzione di farlo veramente, e secondo la capacità della materia. Va esclusa in ciò qualsivoglia anfibologia o restrizione mentale. Stantechè poi nel mutuo sono o possono essere non pochi titoli giusti da esigere interessi più o meno elevati, il mutuatario temerariamente giudicherebbe usurario il contratto che si facesse con alto interesse, quando non fosse certo che il mutuante non v' ha nessun giusto titolo. Non può intanto avere tale certezza il mutuatario, sopra il quale pesa la probabilità del pericoto sulla sorte (1).

(1) Per intendere meglio tutto ciò, pongasi questo caso. Quando un mutuante voglia un giusto interesse elevato e dica che il motivo è per un vero lucro cessante o di un vero danno emergente, laddove il mutuatario non creda in cuor suo in quel lucro o in quel danno, e però abbia l'animo di consentire ad un contratto usurario, si dirà forse nullo il contratto? Sarà forse disobbligato il mutuatario dal pagar l' interesse, o il mutuante sarà tenuto a non riceverlo ? — Nè si dica che qui si è fatta l' ammonizione del vero titolo, e però è colpa del mutuario il non credervi. Imperocchè la quistione non è sull'obbligo dell' ammonizione; ma sulla validità del contratto per ragione del consenso.

Del resto, il medesimo S. Alfonso e gli altri autori da lui citati convengono che, quando il pericolo è veramente probabile, e i contraenti consentono espressamente al mutuo in ogni miglior modo che possono, il contratto è valido, benchè non ci sia l'ammonizione del pericolo: « Secus vero dicendum si revera existeret titulus iustus, et tam mutuans quam mutuatarius in contractum consentirent, omni meliori modo quo possent ». (D. Ligor. *l. c.*).

7. In quanto alla quarta ed ultima condizione assegnata dal Gury, che, cioè, trattandosi di mutuatarii poveri, nulla si può esigere pel pericolo della sorte, stante il precetto della carità, questa pure ha bisogno di spiegazione.

Prima d'ogni altro osserviamo che siffatto pericolo ha luogo soprattutto, e quasi unicamente, nei poveri, e in quelli che quantunque possidenti, pei rovesci subiti o temuti, ai poveri possono agguagliarsi. È vero che il precetto della carità obbliga di sovvenire ai bisognosi; e quando lo si possa, senza proprio danno, si è tenuti a farlo sotto grave obbligazione. I Teologi ne assegnano le norme secondo i dettami del diritto naturale e rivelato. Ma v'ha una legge speciale di carità pel mutuo? V'ha obbligo più grave di aiutare il prossimo con questo mezzo, anzichè cogli altri?

Molti testi si arrecano del Vecchio Testamento e del Nuovo, in cui s'inculca di dare a mutuo il proprio danaro, senza pretendere usure. Così l'Esodo XXII, 25, il Levitico XXV, 35, il Deuteronomio XXIII, 20, il Salmo XIV, 15, Ezechiele XVIII, 5. — E sopratutto G. C. nell'Evangelo di S. Matteo V, 42: « Qui petit a te, da ei, et volenti mutuari a te ne avertaris » — di S. Luca VI, 34, 35,: « Si mutuum dederitis iis, a quibus speratis recipere, quae gratia est vobis? nam et peccatores peccatoribus fenerantur, ut recipiant aequalia. Verumtamen diligite inimicos vestros, benefacite et mutuum date nihil inde sperantes ».

Ma siffatti testi vogliono interpretarsi secondo il vero senso. Quei dell'Antico Patto non fanno al proposito, contenendo norme legali, abolite già dal Nuovo. Quello di S. Luca bandisce non un precetto, ma solo un consiglio (V. D. Th. 2. 2. d. 78 a. 1 ad 4). Quello di S. Matteo non vieta l'interesse (V. D'Annibale *Summ.* T. II, n. 518). — Che cosa dunque vuolsi raccogliere dai prefati luoghi dell'Evangelo? Eccolo, giusta il com-

mento che ne fa il dotto annotatore (1) dell'Opera postuma del Ballerini (Vol. III, Tr. VIII, n. 347 nota in fin.): « Christus ergo duo praecipit: 1.° ut non avertamur ab eo, qui mutuum a nobis petit, scilicet ut mutuum petenti demus: quod intelligendum est secundum ordinem et regulas caritatis: si is necessitate premitur, si sine gravi incommodo id possimus etc. 2.° ut cum mutuamur, nil praeter valorem eius, quod dedimus, postulemus, h. e. nihil praeter valorem eius, quod dedimus, exigamus: id vero nostra aetate quoque servatur, cum proportionatum pretium exigitur mutuatae pecuniae ».

Dunque il mutuo non è un mezzo, specialmente imposto, di sovvenire ai bisognosi. Quando lo si può, senza grave discapito, adoperare nelle necessità degli altri, la carità lo esige. Ma quando ci sia pericolo di perdere la sorte, e trattisi di somma rilevante, quest'obbligo non si può generalmente riconoscere (2). Giustamente perciò S. Alfonso, dopo aver esposta la prima condizione perchè valga il pericolo di perdere la sorte come titolo all'interesse, che è: « dummodo periculum sit verum, et extraordinarium, non autem commune, amittendi sortem, vel eam non recuperandi sine magnis expensis et laboribus, nempe si detur mutuum homini dubiae fidei vel pauperi », soggiunge in parentesi, in ordine al povero: « intellige si ipsi des mutuum praeter id quod tu praecise teneris ex praecepto illi mutuare ad eius praesentem inopiam sublevandam ».

8. Chiarite le vere condizioni di questo titolo, fa d'uopo di esaminarlo in ordine ai tempi nostri, e vedere se generalmente può consentirsi oggidì aumento d interesse nel mutuo pel pericolo di perdere la sorte.

Scossa la pubblica moralità coi principii sovversivi della rivoluzione, non è meraviglia che il furto e le frodi e le falsità d'ogni genere inondino da per tutto. Tutti deploriamo la gene-

(1) Il p. Domenico Palmieri d. C. d. G.

(2) Si noti che Gesù Cristo nell'Evang. cit. di S. Luca dice: *Mutuum date, nihil inde sperantes.* Quel *nihil* si riferisce all'interesse, come tutti ammettono, non alla sorte. Altrimenti avrebbe detto *donate*, e non già *mutuum date.* Se dunque consigiia il *mutuo* e non *donazione*, non si può desumere da queste parole obbligo veruno di dare il mutuo col probabile pericolo della sorte, senz'alcun interesse.

rale depravazione che s'avanza, minacciosa di recare l' ultimo esterminio alla umana società ! Cresciuto poi smisuratamente il lusso e l'avidità di arricchire, nessun mezzo si lascia perciò intentato, o lecito o illecito. Di qui le continue fughe dei custodi delle pubbliche sostanze. Di qui i fallimenti generali, per per lo più dolosi, di che ogni giorno cresce a dismisura la lista. Di qui le cadute repentine di persone facoltosissime, sulle quali poggiava salda la fiducia del popolo. Di qui le vendite, i falsi titoli, gl'inganni e le frodi d'ogni fatta che raramente possono evitarsi e che han ridotto alla miseria innummerevoli famiglie.

Posta tal deploranda perversione, non è, crediamo noi, irragionevole il timore, di cui moltissimi sono presi, di non affidare più ai privati le proprie sostanze. È vero che pei fondi pubblici non si sta guari sicuri ; e più esempi si sono avuti di Governi che non han potuto soddisfare ai loro impegni. Ma v'ha differenza fra il Governo ed un privato circa la possibidi un fallimento. E poi vi sono dei crediti fondiarii, i quali non consistono in mere passività, ma in fondi veri e reali, debitamente e con sicurezza ipotecati sopra stabili di assai maggior valore.

In ogni modo, parlando in genere, par che si possa oggidì rincarire moderatamente l'interesse nei mutui fra privati pel timore della sorte. Le condizioni spiegate più innanzi possono tutte verificarsi. Il timore, in molti luoghi segnatamente, è grave ed è probabile, massime se si considerino le grandi spese e l'incerto esito delle liti. Le cause poi non sono sempre comuni al mutuante e al mutuatario, potendo il primo collocare altrove e con più sicurezza, il suo danaro. Adunque crediamo possa generalmente ammettersi oggidì, più assai che nei tempi andati, questo titolo d'interesse.

Abbiamo detto *generalmente parlando,* imperocchè non mancano i casi, nei quali questo timore è solo *possibile,* non *probabile ;* e però non vi può essere aumento nell' interesse. Quando si trattasse di persone veramente oneste e facoltose e la sorte fosse in sicuro con pegni, o con ipoteche su fondi liberi, ovvero con fidejussione di chi può e vuol mantenere la garanzia, non ci sarebbe per nulla probabilità di timore.

Invece, se il mutuario fosse un povero, o un ricco che cammina al fallimento ; se non si esibissero garanzie sicure ; se alla proprietà avessero diritto minori o persone che rende

rebbero intralciato e dispendioso un giudizio di espropriazione; se si prevedessero come probabili altre gravi difficoltà e pericoli nel ricuperare le somme date, sarebbero questi casi tali da potersi esigere un aumento nell'interesse. Oggidì poi, nessuno può negarlo, questi casi sono comunissimi, massime per rispetto della sicurezza nelle garanzie.

9. Ma fino a quanto potrà elevarsi l'interesse? A tal domanda non è possibile rispondere in genere, dando norme precise. Ricordiamo quello che dichiarò la S. C. del S. Officio nel cit. decreto nel 1784, che il confessore deve ponderatamente esaminare ogni cosa ed ogni circostanza, sopratutto deve riflettere sulla qualità e probabilità del pericolo, e sulla proporzione del pericolo e dell'interesse che vuolsi elevare. -- La S. C. rescrisse non doversi molestare i Cinesi i quali prendevano il 30 per cento come titolo legale, per le seguenti ragioni: « Quia in recuperanda pecunia est aliquod periculum, scilicet quod qui accipit mutuatum fugiat, vel quod tardet in solvendo, vel quod necessarium sit coram judice repetere vel propter alia hujusmodi » (1). Questa autorevole decisione potrà dar luce nei casi simiglianti.

10. Che deve dirsi poi di chi vuol regolarsi intorno all'interesse nel mutuo, secondo l'uso del luogo? Può ammettersi sempre ed a chiusi occhi questa norma, senza badare ai titoli consentiti dai Dottori? Ecco l'altro punto della nostra consultazione.

Nessuno quasi de' Teologi, che noi sappiamo, s'è fino ad ora occupato di simile quistione, che pur ci sembra di non lieve peso. Sappiamo solo che confessori, fra i quali non pochi versatissimi nella scienza teologico-morale, si valgono di questa norma, la quale dà molta luce e toglie molte ansietà. Tentiamo noi di dirne alcun che, sottoponendolo al giudizio dei dotti, ed aspettando che altri con miglior senno e dottrina svolga pienamente la materia.

11. Per verità, l'uso del luogo non dovrebbe valutarsi nel definire la quantità dell'interesse, non essendo fra i titoli per cui questo si permette. Nondimeno, chi ben consideri, nel detto

(1) Si noti che queste ragioni, stante la particella disgiuntiva *vel*, non si richieggono tutte, *dummodo habeatur ratio probabilitatis periculi.*

uso, quando lo seguano non pure la gente avida di guadagno, ma i buoni altresì, possono trovarsi inclusi più d'uno dei giusti titoli. Anzi l'uso medesimo può ben aver origine da qualche titolo giusto. Così aumenta in un luogo l'interesse quando vi è scarsezza di numerario; diminuisce quando il numerario abbonda. Non v'è qui nel primo caso il titolo del lucro cessante o del danno emergente? Quando v'ha scarsezza di numerario, può questo servire ad altri usi o più lucrosi o più necessarii. Per contrario, quando v'è abbondanza. Così pure, avverandosi in un luogo assai fallimenti, per cui si scuota la fiducia dei possessori, questi mal volentieri affidano ad altri il lor danaro senza un certo aumento d'interesse. Quest'aumento può essere giustificato dal pericolo della sorte. E così in altri casi. — Insomma, come il prezzo volgare di ogni merce aumenta o decresce sempre per qualche giusta causa, e tutti possono vendere e comprare a questo prezzo, così per qualche giusto titolo può elevarsi o scemare in un luogo l'interesse nel mutuo, e non sembra ingiusto che ciò possa servire di norma anche ai buoni.

12. La S. Sede in più responsi ha dato non dubbiamente ad intendere che si può tener conto di questa norma. Eccone alcuni:

a) « S. Congr. S. O. sub. die 26, mart. 1840. proposito dubio, *an ad aliquid reddendum teneatur* N. N. cuius Pater magnam pecuniae summam mutuo dederat cum lucro *decem pro centum*, legali taxae illius tempore respondente, et quatenus restitutioni esset obnoxius, utrum saltem quinque pro centum retinere licite valeat, rescriptum fuit: *Quoad usuras in genere, consulat decreta jam lata. Quad excessivatatem fructuum, consulat R. P. D. Episcopum, qui expendat facti circumstantias* ET PRAXIM ILLIUS TEMPORIS, QUAE VIGEBET APUD VIROS TIMORATAE CONSCIENTIAE, ET PROVIDEAT ».

b) Sopra un dubbio circa la distinzione fra l'interesse legale e convenzionale la S. C. del S. O. il dì 18 agosto 1818 rispose: « Quoad *fructus legales*, provisum per decreta alias. Quoad *fructus conventionales*, eorumque titulos, provisum per Encycl. *Vix pervenit.* Quoad quantitatem eorum fructuum conventionalium, et fructus de fructibus, rationem habendam esse in singulis casibus, HABITO RESPECTU AD OMNES ET SINGULAS CIRCUMSTANTIAS LOCORUM, PERSONARUM ET TEMPORUM, iuxta regulas a SS. Canonibus et a probatis auctoribus traditas ».

c) Fu chiesto alla S. C.: « 1. Se sia lecito oggi, eziandio agli Ecclesiastici, collocare il danaro col frutto moderato, come permetteva la legge precedentemente sotto il legittimo governo del cinque per cento ? 2. Se oggi sieno da inquietarsi quei Luoghi pii, Monache e Monasteri che ricevono il frutto del loro capitale del sei per cento STANTECHÈ OGGI SI DÀ E SI RICEVE NELL'ANDAMENTO COMUNE ? » — E la S. C. del S. Off. a dì 28 febr. 1872 rescrisse: *Iuxta responsiones alias datas, dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis,* NON ESSE INQUIETANDOS.

d) Il Vic. Gen. di Ariano espose: « In vista del notabile aumento delle attuali imposizioni e del maggior bisogno di rendita per sostenerle, non vi è in questa Diocesi di Ariano chi voglia dar danaro a mutuo alla ragione del cinque per cento, come da codesta S. Sede vien tollerato; DA MOLTI SI DÀ ALL'OTTO, e da altri a norma di quanto rende il Gran Libro, e ciò perchè anche la rendita che dal mutuo si percepisce è gravata da ricchezza mobile. — Ora per badare alla quiete della coscienza di tanti, e per non esporre la gente al pericolo di non più trovare chi le prestasse danaro, divenuto sì scarso e ricercato nei tempi attuali, si brama conoscere se possa tollerarsi tal pratica, e nel caso negativo, se almeno possano i Confessori permettere ai loro penitenti di esigersi il cinque per cento netto, e lasciare a carico dei reddenti la tassa di cui il governo ha gravata qualsiasi rendita ». — La S. C. del S. O. il dì 18 dicembre 1872 rispose: *Dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis,* NON ESSE INQUIETANDOS.

e) Il Vescovo di Marsico e Potenza espose, non ha gran tempo, alla S. Penitenzieria « il caso pur troppo frequente di usura, del *dieci* o dell'*otto* per cento, che riscuotesi anche dai buoni cristiani, in vista del lucro quasi eguale che sempre con maggior puntualità si trarrebbe dagli stessi capitali, se fossero sulle nuove banche impiegati. Aggiungasi che il citato per cento si vuol percepire, il più delle volte, anche netto di ricchezza mobile, stante il timore di una gravata multa, cui dovrebbe andar soggetto il creditore nella facile ipotesi di necessaria pubblicazione del titolo creditorio per rimborsare le somme mutuate ». Ed ecco la risposta della S. Penit. del dì 18 aprile 1889: *Cum fructus pecuniae taxare per modum regulae periculosum sit, Ven. in Christo Pater Episcopus orator in singulis casibus rem decernat* IUXTA PRAXIM COMMUNEM SERVA-

TAM AB HOMINIBUS TIMORATAE CONSCIENTIAE RESPECTIVIS IN LOCIS ET TEMPORIBUS.

13. Par dunque ammessa alla S. Sede come legittima, per l'interesse del mutuo, la norma delle *circostanze di luogo e di tempo,* e della *pratica comune osservata dagli uomini di timorata coscienza.* Secondo questa norma, ha prescritto che non sono da inquietare coloro che dànno, anche in materia civile, il 6, l'8 e fino il 10 0[0, e tutto ciò netto d' imposta sulla ricchezza mobile. Le quali cifre non sono assolute, ma possono variare in più o in meno, giusta le circostanze. La medesima S. Sede non ebbe difficoltà di tollerare il 30 0[0 presso i popoli della Cina, così portando l'uso e la legge di quelle regioni.

È vero che la S. Sede medesima insiste sempre sull'obbligo di esaminare tutte le altre circostanze individuali ; ma quando v'ha l'uso comune, seguito anche dai buoni, v'ha un fondamento assai solido a giudicar lecito quell'interesse. Le altre circostanze vogliono piuttosto esaminarsi per vedere se v' ha ragione speciale nei singoli casi, che costringa a non seguire l'uso comune. Così, quando in un luogo l'interesse aumenta pel pericolo della sorte, non potrà valer l'aumento, nei casi speciali, in cui la sorte sia veramente assicurata. Laddove intanto non v' ha causa valida e certa che vieti di adottare l'uso moderato del luogo e seguito dai buoni, quest'uso quando sia coonestato da giuste ragioni, non può non presumersi legittimo.

14. Perchè dunque l'uso del luogo sia norma sicura per l'interesse nel mutuo, occorrono, secondo a noi sembra, le seguenti condizioni :

1.ª Che sia moderato e ragionevole ; e in ciò vale molto il giudizio dell'Autorità diocesana.

2.ª Che sia adottato anche dalle persone di timorata coscienza.

3.ª Che non ci sieno ragioni speciali che lo vietino a qualcuno.

Poste le tre dette condizioni, non abbiamo difficoltà di additarlo come la regola più facile ed opportuna da consigliare circa la determinazione dell'interesse nel mutuo.

CONSULTAZIONE LXV.

Circa l'osservare i precetti della Chiesa quando vi sia il timore di gravi danni e il disprezzo della Religione.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Nessuna legge positiva, o divina od umana, obbliga con grave incomodo — 3. Eccezioni — 4. Che dire del disprezzo formale della legge o del legislatore in chi induce alla trasgressione della legge — 5. Che dire di tal disprezzo in chi è indotto mal volentieri alla trasgressione — 6. Corollarii per la pratica — 7. Soluzione del caso.

1. Domizio, padrone di uno stabilimento industriale, e libero pensatore, suole malmenare, ed anche destituire i subalterni quando li sente clericali. In giorno di venerdì ammannisce cibi di grasso, mettendo in canzone i cattolici. Cirino subalterno, invitato a mensa, pel timore di gravi danni, mangia di quei cibi, credendo di non peccare, per la ragione che la Chiesa non obbliga con grave incomodo, e il disprezzo inflitto ai cattolici era generale, e non diretto individualmente a lui.

Si chiede :

1.° È vero che la Chiesa non obbliga mai, nelle sue leggi, con grave incomodo ?

2.° In che consiste il disprezzo formale, e in che differisce dal materiale nelle cose di Religione ?

3.° Che è da dire della condotta di Cirino ?

2. Al primo — Generalmente parlando, nessuna legge positiva, sì divina e sì umana, obbliga con grave incomodo, o che questo sia certo, o che sia probabile. Ciò si raccoglie dalla Regola IV *de Reg. Jur. in VI* che suona così : « Quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum ; nam et sabbatum custodiri praeceptum est : Machabaei tamen sine culpa in sabbato pugnabant. Sic et hodie, si cuis jeiunium fregerit aegrotus, reus voti non habetur ». Si raccoglie altresì dall'insegnamento di tutt'i Dottori (V. S. Alph. *H. A. II, 44 ;* Suar. de Leg. *II. CC. 13 14 ;* d' Annibale Summ. *Vol. I, n. 164 ;* Lehmkul *Vol. I. n. 155 etc.).*

E ciò per una doppia ragione : 1.° Perchè quando più leggi vengono in collisione, deve prevalere la maggiore ; e maggiore

delle leggi positive si è la naturale della carità verso di sè stesso. 2.° Perchè quando l'oggetto della legge positiva non è di per sè così grave, si suppone che il legislatore non voglia obbligare i sudditi nelle circostanze in cui tale oggetto abbia a divenir molto grave, richiedendo un atto di eroismo, siccome avviene quando si temano danni gravi (V. Lehmkul *l. c.*).

3. Siffatta teorica nondimeno non può applicarsi a tutti i casi, essendovene taluni, nei quali fa d'uopo osservare la legge, non ostante che si temano gravi danni, e anche la morte. Quesi casi sono i seguenti, giusta l'insegnamento del chiarissimo Card. d'Annibale *l. c.:*

1.° Quando ciò richieda il bene comune. Così i sacerdoti, i medici non possono allontanarsi dal proprio luogo nel tempo di peste, nè i soldati possono fuggire in tempo di guerra.

2.° Quando alcuno imponga la trasgressione della legge in disprezzo della legge o del legislatore, ovvero della Religione o della Chiesa, *ex C. 5 De iis quae vi.*

3.° Quando la consuetudine, ottima interprete della legge, vuole che non la si trasgredisca per qualsivoglia timore. Così una religiosa di clausura, benchè gravemente inferma, non può mai uscire dal monastero, senza la debita licenza del Superiore.

4.° Quando si tratti di leggi irritanti, che rendono l' atto nullo per l'incapacità delle persone *ex L. I. C. De Interd. Matr.* Così un consanguineo non mai può sposare una consanguinea, senza dispensa Apostolica.

4. Al secondo — Venendo ora a parlare particolarmente del caso in cui taluno induca alla trasgressione della legge per disprezzo della legge o del legislatore, fa d'uopo innanzi tutto distinguere due specie di disprezzi, uno materiale e l' altro formale.

Il disprezzo materiale è incluso generalmente in ogni violazione di legge, ed è quando la legge si trasgredisce per secondare le proprie passioni. Il formale è quando ciò si fa perchè si ha in odio la legge o il legislatore, e si fa in onta della legge o del legislatore medesimo (V. Scavini *V. I, n. 201 Edit. XIV).* — Di qui viene che il disprezzo materiale include colpa grave o leggiera secondo la materia della trasgressione; il disprezzo formale include sempre colpa grave, qualunque sia la materia, giacchè non è mai cosa leggiera il ribellarsi alla legge o al legislatore, che rappresenta l' autorità divina, secondo l'am-

monimento di G. C. (Luc. X): « Qui vos audit me audit, qui vos spernit me spernit ». — Se n'eccettuano i soli casi seguenti, giusta i Dottori: 1.° quando si disprezzi la cosa comandata, come di poco conto — 2.° quando si disprezzi il superiore, non come superiore, ma come persona difettosa ed indegna — 3.° quando manchi la piena malizia nell'atto per indeliberazione o per inavvertenza.

Ciò che si è detto del disprezzo formale della legge e del legislatore, dicasi pure, per la stessa ragione, del disprezzo della Religione e dell'autorità ecclesiastica.

5. Ma noi fin qui abbiamo parlato di chi viola la legge con tale disprezzo, il quale commette sempre grave colpa, nè può venire scusato per qualsivoglia causa, essendo un tal disprezzo cosa intrinsecamente mala.

Deve dirsi così egualmente di chi trasgredisce la legge non con animo di ribellarsi ad essa, ma perchè trascinatovi sotto gravi minaccie da altri in odio della legge medesima o della Religione?

Benchè molti ravvolgono in una sola teorica il primo e il secondo caso, a noi sembra che il secondo debba accuratamente distinguersi dal primo. Altro è infatti trasgredire la legge per disprezzo dell'autorità; altro è trasgredirla mal volentieri e solo per timore di gravi mali minacciati da chi l'autorità vuol disprezzare. Nel primo caso abbiamo il disprezzo diretto e formale colla trasgressione della legge; nel secondo abbiamo non propriamente una vera trasgressione della legge, dalla quale scusa quel timore, ma solo una cooperazione al disprezzo altrui dell'autorità. Quali saranno le norme da seguirsi in questo secondo caso?

Crediamo che qui soccorra la dottrina dell'obbligo di professar la fede esternamente. Il disprezzo dell'autorità può bene agguagliarsi al disprezzo della Chiesa, della Religione, della Fede. I Teologi insegnano che v'ha obbligo di professar la fede con segni esterni quando ciò richiegga la carità verso Dio, o verso il prossimo (D. Th. *2. 2. q. 3 a 2. ad I.*; d'Annib. *Vol. II, n. 5 etc.*). Insegnano parimenti che dissimular la fede talune volte è lecito, tal'altre è illecito (D' Annib. *l. c.*). E più particolarmente, toccando il caso nostro, ecco come parla il Busembaum (ap. Ballerini, *Vol. II, Th. V. Sect. I de praec.*

Vid.), seguito da S. Alfonso, dal Ballerini e dalla comune dei Teologi :

« Licitus item modus est, cum catholicus transit per loca haeretica et periculum grave ei imminet vitae, v. gr. vel bonorum (non tamen si derisio tantum vel vexatio, ut habet Bec. c. 9) ad dissimulandam fidem, vesci carnibus die prohibito; quia Ecclesiae praeceptum non obligat sub tali periculo. Nec hoc est fidem negare, cum esus carnium non sit institutus ad professionem religionis, et catholici etiam mali et gulosi id faciunt. Si tamen ex circumstantiis fieret signum professivum, ut si v. gr. in odium fidei convivae statueret, ut qui est hostis fidei Pontificiae comedat carnes, peccaret contra fidem qui ederet sine protestatione : secus si protestaretur ».

6. Da quest' opportunissimo insegnamento possiamo raccogliere pel caso nostro:

a) Che chi è invitato nei giorni di magro a cibi di grasso, può mangiarne, purchè tema un grave male, e purchè quello invito non sia protestativo di miscredenza.

b) Che non vuolsi considerare grave male il solo rossore di comparir singolare in quel convito, o il sogghigno dei tristi; ma si ricercano motivi assai più rilevanti.

c) Che l' invito può ravvisarsi protestativo sì dalle parole e sì dalle circostanze. Dalle parole, quando lo si faccia con dichiarazione di opporsi all' autorità della Chiesa. Dalle circostanze, quando p. e. si stabilisca uno dei giorni più santi, come quelli della Settimana Maggiore.

d) Che quand' anco l'invito sia protestativo, pur vi si può ovviare con una protesta del convitato, il quale dichiari di non intendere di trasgredire il precetto della Chiesa che in quel caso non obbliga (1).

---

(1) Ci piace soggiungere qui questa sensatissima nota del Frasinetti *(Tr. II. nota 3 al n. 22):* « Potrebbe avvenire che un padre indredulo dicesse ai suoi figlioli: voglio che mangiate di grasso in venerdì, appunto in disprezzo del Papa, della Chiesa ecc. Sarebbe egli da dire in questo, che a nessun conto potrebbero essi mangiare di grasso? Pare che no; imperocchè se essi rispondessero: padre, noi mangiamo il grasso, perchè non ci date altro; quindi ne mangiano, perchè in questo caso ci è lecito mangiarne, non vi sarebbe più da parte loro alcun disprezzo, ma anzi farebbero essi una protesta contro il disprezzo. Similmente se un nemico della fede ci minacciasse la morte quando in disprez-

7. Al terzo — Premessi questi principii, potremo facilmente risolvere il nostro caso.

Domizio, libero pensatore ed anticlericale, in giorno venerdì ammannisce cibi di grasso, mettendo in canzone i cattolici. Cirino convitato, per timore di gravi danni, mangia di quei cibi. Pecca questi gravemente?

Fa d' uopo innanzi tutto vedere se quel convito sia veramente protestativo di miscredenza, e ciò si potrà conoscere, come sopra si è detto, o dalle parole o dalle circostanze. Dall' essere egli solo un anticlericale o un libero pensatore, non discende che necessariamente quel convito debba dirsi protestativo dei suoi errori. Può aver l' uso di fare più volte nell' anno conviti, senza badare ai giorni se siano di magro o di grasso.

Neanco il mettere generalmente in canzone i cattolici durante il convito rende questo protestativo di miscredenza. È necessario che il disprezzo sia rivolto o direttamente o indirettamente contro l' autorità della Chiesa che vieta in quel giorno cibi di grasso. Se non tocca questo punto, il disprezzo contro i cattolici mostrerà il suo mal animo e la sua empietà, ma non farà che il convito sia protestativo di miscredenza.

Laddove poi sì dalle parole e sì dalle circostanze chiaramente si deduca ch' egli volle invitare i subalterni a protestare contro la Chiesa, in tal caso un ultimo mezzo rimaneva a Cirino di mettere in salvo la coscienza e la pace; ed è la protesta che egli poteva fare dicendo di mangiare cibi di grasso, perchè la Chiesa in tal circostanza gliel consentiva; ovvero che egli con ciò non intendeva contravvenire alle leggi della Chiesa; o in altri simili modi. Siffatta protesta avrebbe dovuto renderla pubblica fra i convitati per evitare lo scandalo.

Che se Cirino mangia in quel convito protestativo di empietà, senza fare nessuna dichiarazione, non potrà essere scusato di grave colpa, benchè le parole ingiuriose del padrone contro i cattolici non sieno state rivolte a lui.

---

zo della nostra Religione non volessimo mangiar grasso, rompere il digiuno ecc. qualora rispondessimo: noi mangiamo perchè in caso di necessità ci è lecita l' una e l' altra cosa, non vi sarebbe più alcun disprezzo, anzi si farebbe vedere che si riconosce la legge della Chiesa, e non si osserva per la buona ragione che non ci obbliga con tanto danno e pericolo.»

CONSULTAZIONE LXVI.

Quando sia lecita la disunione temporanea dei coniugi senza il mutuo consenso, e quando col mutuo consenso.

Sommario — 1. Proposta di un caso—2. La disunione anche temporanea dei coniugi senza mutuo consenso è generalmente illecita—3. Quando è lecita—4. Pel pericolo di corpo —5. Pel pericolo di anima—6. Per l' impedimento dei doveri religiosi—7. Se vi è bisogno della sentenza del giudice —8. Quando è lecita col mutuo consendo - 9. Quando è illecita—10. Soluzione del caso.

1. Giovio e Plautilla, coniugi di opposta indole, non potendo vivere insieme senza disturbi, di comune accordo si separano. Bramando però di soddisfare al precetto pasquale, si accostano a Zoilo confessore, il quale acremente li rimprovera della fatta separazione, e loro intima di riunirsi, colla minaccia di rimandarli inassoluti.

Si chiede

1.° È lecita la disunione temporanea dei coniugi senza il mutuo consenso ?

2.° È lecita, col mutuo consenso ?

3.° Che è da dire di Giovio e Plautilla, e del loro confessore ?

2. Al primo — La disunione, anche temporanea, dei coniugi, senza il mutuo consenso, generalmente è illecita. Essi infatti son tenuti ad abitare insieme, sì per diritto naturale, e sì per diritto divino. Per diritto naturale; essendovi astretti dalla natura stessa del contratto celebrato, nel quale l' uomo si obbliga di star sempre colla donna, e la donna di star sempre coll' uomo. Per diritto divino; giacchè, sollevato il matrimonio alla dignità di sacramento, il vincolo e i doveri che ne conseguono sono imposti da Gesù Cristo; e però sta detto in S. Matteo (V, 32): « Omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam moechari » (V. Sanchez De Matr. L. IX, Disp. IV, n. 2 et 3).

3. Abbiamo detto *generalmente*; imperocchè vi sono dei casi, nei quali la disunione temporanea si rende lecita. Questi casi (non ci occupiamo di quelli che rendono lecita la disunione

o il divorzio perpetuo) sono i seguenti, giusta il ch. Lehmkul (Tom. II, n. 710):

a) « Propter grave corporis periculum aut nimis gravem molestiam ab altero iniuste illatam.

b) « Propter grave periculum animae, quando alter coniugum compartem ad peccatum mortale pertrahere tentat ».

Adunque il grave pericolo, sì riguardo al corpo, come riguardo all' anima, è causa giusta perchè un coniuge si divida temporaneamente dall' altro.

4. Il pericolo però dev' esser *grave*, non bastando un pericolo qualunque. Onde dicono i Teologi, che in riguardo al corpo, non bastano rimproveri o ingiurie e neppure percosse, trattandosi di persone ignobili, ma si richiedono atti di crudeltà e di sevizie (V. Lehmkul C. n. 711; S. Alph L. VI n. 972). Non è poi necessario che atti simiglianti, siano già seguiti: il coniuge si può separare dall' altro anche quando fondatamente teme un grave male e una vita molto dura e molesta. « Sufficit, dice il Lemkul cit., ut frequenter acciderint convicia et jurgia, quae nimis molestam vitam reddant, maxime si maioris mali inferendi timorem justum causent ».

5. In rapposto dell' anima, basta l' abituate e forte provocazione a qual si voglia peccato, o questo sia d' incontinenza, o di furto, o d' irreligione, o di altre specie. Se l' occasione in tali casi è prossima e non può rendersi rimota, la parte innocente non solo ha il diritto, ma pure l' obbligo di separarsi. Così S. Alfonso (l. c. n. 973), colla comune dei Teologi.

6. Che è da dire di un marito, il quale (caso non raro in questi giorni) impedisca alla moglie di andare in chiesa, di ascoltare la divina parola, di soddisfare al precetto della messa nei dì festivi, ovvero a quello dell' annua confessione e comunione? Può la moglie per questo motivo separarsi?

Osserviamo in primo luogo che, quand' anche sia lecita in siffatti casi la separazione, non sempre può affettuarsi, obbligando la legge civile di vivere insieme e la moglie di seguire il marito (art. 130, 131).— Quando poi venga fatto alla moglie di allontanarsi dalla casa del marito, crediamo che possa farlo solo quando la privazione dei sacramenti o della divina parola o del S. Sacrifizio rechi danno allo spirito e lo esponga (cosa facilissima in siffatti casi) al prossimo pericolo di peccare. Trattandosi poi dell'obbligo del precetto ecclesiastico, quest'ob-

bligo cessa quando la moglie ne sia del tutto impedita dal marito.

Nè si dica che il servo, al quale il padrone impedisca di compiere questi doveri è obbligato di trovarsi altro padrone. Imperocchè altra è la condizione del servo, altra quella del coniuge; il primo è libero di cessare dal servizio; il secondo è obbligato sempre, durante la vita, di convivere coll'altro coniuge.

Neppur si dica che nella collisione dei doveri deve prevalere quello che riguarda il culto di Dio. Qui abbiamo la collisione fra uno o più precetti della chiesa, come son quelli della messa nei dì festivi, dell' annua confessione ecc., e il precetto divino e naturale del convivere dei coniugi. Tutti sanno che questo precetto deve sempre a quelli prevalere.

7. Posto intanto che al coniuge sia lecito allontanarsi dall'altro, può far ciò di propria autorità, ovvero ci è bisogno della sentenza del giudice? Può di propria autorità quando *periculum sit in mora*, o non possa intentar lite, ovvero non abbia modo come provare il grave pericolo. Diversamente ha dovere di deferir la cosa al giudice ecclesiastico ed aspettarne la sentenza. Così S. Alfonso, l. c. n. 971, sulla scorta di molti Teologi, per la ragione che altrimenti sarebbero frequentissime le separazioni, con grave danno delle famiglie e con molto scandalo dei fedeli; ed anche perchè, avendo la Chiesa introdotta questa causa di separazione, è ben giusto che nessuno se ne valga se non dietro il giudizio della Chiesa medesima.

Quando diciamo che un coniuge può separarsi dall' altro di propria autorità, non intendiamo escludere in ciò il consiglio di un confessore saggio e prudente. Siffatto consiglio deve premettersi sempre ad un passo simigliante, potendo ciascuno allucinarsi in causa propria, ed essere trasportato a cose irragionevoli dalle proprie passioni. Il confessore poi non dev' esser facile a consentire in siffatte disunione, le quali se recano la pace ad un coniuge, sono spesso causa di scandali gravissimi (1).

---

(1) Anticamente non si ammetteva altra causa pei divorzii che il solo adulterio. I SS. Padri erano in ciò severissimi. « Grave pondus uxorum est (dice S. Girolamo *in cap. 19 Matth.)* si, excepta causa fornicationis, eas dimittere non licet. Quid enim si temulenta fuerit, si iracunda, si vaga, si jurgatrix, si maledica tenenda erit istiusmodi ? Volumus, nolumus, sustinenda

8. Al secondo — Ma se i coniugi col mutuo consenso vogliano separarsi, possono ?

Gli autori antichi sono a bastanza rigidi su questo punto. Permettono siffatta separazione pèl solo motivo della mutua castità, cioè per la sola ragione di maggiore virtù, e quando sia del tutto lontano il pericolo d' incontinenza. Così il Sanchez *Matr. Lib. IX, Disp. IV, n. 5;* così Laymann. *Lib. V, Tr. X, cap. VII n. 2;* così S. Alfonso *L. VI. n. 979,* il quale fa proprio l' insegnamento del Busembaum: « Ex quo (*mutuo consensu*), questi scrive, licite se separant vel toro, sive ad tempus sive in perpetuum ob finem spiritualem, vel etiam habitatione. Quod tamen non solet permitti, nisi uterque ingrediantur religionem, vel uxore ad religionem transeunte: aut si vetula sit... manente in saeculo in voto continentiae ».

Nondimeno i Teologi moderni, insistendo sul principio che è lecito ad ognuno cedere il suo diritto, insegnano generalmente che, trattandosi di separazione non perpetua, ma temporanea, possono i conjugi dividersi per qualsivoglia giusta ragione, purchè non ci sia pericolo d' incontinenza.

Il Gury (T. II, n. 761), dopo aver detto che il mutuo consenso è la prima causa di una giusta separazione, spiega: « Scilicet uterque coniux simul possunt iuri suo renuntiare quoad torum, sive ad tempus, sive in perpetuum, dummodo absit incontinentiae periculum. Item separari possunt etiam quoad habitationem sive ad tempus negotiorum causa, sive in perpetuum ob vitae perfectioris desiderium ».

Il Lehmkul (T. II, n. 711) parla in primo luogo della separazione perpetua fatta per amore di virtù col voto di castità ; poi così viene a dire della separazione temporanea: « Longe facilius ad tempus separatio a toro seu continentia mutuo consensu suscipi potest, quam in perpetuum. Nam ne possunt quidem mutuo consensu sese separare, si alteruter periculum incontinentiae incurrit.—Etiam aliae rationes gravis mementi quamvis

---

est, cum enim essemus liberi, voluntarie nos subiecimus servituti. » — E S. Agostino in can. *Daminus, 5, causa 32, qu 7:* « Dominus ad illud confirmandum, ut non facile dimittatur uxor, solam causam fornicationis excepit ; ceteras vero molestias, si quae forte extiterint, iubet pro fide coniugali, pro castitate fortiter sustineri. »

ad temporalia bona spectent, ut negotiatio etc. separationem temporaneam iustam reddunt ».

Più precisamente lo Scavini (T. II, n. 860 Ed. XIV) e colle stesse parole il del-Vecchio (T. II, n. 1062) insegnano : « 3 *Mutuus cosensus.* Si separatio sit ad tempus, remoto scandalo et incontinentiae periculo, licet, sed in perpetuum ordinarie permitti non solet, nisi ambo ingrediantur Religionem; aut saltem nisi altero, Religionem profitente; aut sacros ordines suscipiente compars ad minimum castitatem voveat... Sed semper in casu, quo absit omne incontinentiae periculum, proles non indigeat parentum cura, et fiat sine scandalo. Dixi *ordinarie ;* nam qui causa matrimonii infeliciter initi, vel discrepantis indolis privato consilio se separarunt, non facile sunt inquietandi, si aliud non obstat. »

Dai prefati insegnamenti puossi adunque raccogliere che la separazione temporanea col mutuo consenso dei coniugi è generalmente lecita per qualche giusta ragione. E giusta ragione può essere un rilevante utile sì spirituale come temporale ; e però non solo l'amore della continenza, ma sì pure il desiderio della quiete e della pace in persone d'indole contraria, il bisogno di andare altrove per un qualche officio e negozio, ed altre cause simili saranno sufficienti per la divisione temporanea dei coniugi.

9. Abbiamo detto *generalmente* lecita ; imperocchè la separazione può rendersi illecita per una di queste cause : 1. per lo scandalo che ne può nascere facilmente — 2. pel pericolo d'incontinenza, sopratutto quando si tratta di giovani — 3. pel bisogno della educazione dei figli che, divisi i genitori, può venir trascurata. Siffatti pericoli debbono accuratamente aversi presenti nella separazione che si vuol fare. Ed in ciò è mestieri più che mai del consiglio di un esperto confessore, il quale farà opera prudente se condurrà i conjugi a rimettersi al giudizio del Vescovo. Qualora il Vescovo, esaminato il tutto, conceda loro un permesso di separazione a tempo da lui determinato, i conjugi potranno senz'alcuno scandalo e senz'alcun rimorso vivere separati.

Ciò va detto quando la separazione non siesi ancora effettuata. Se poi si tratti di coniugi separati già di proprio arbitrio che non si vogliano sottomettere al giudizio del Vescovo, in tal caso il Confessore si regolerà giusta l'insegnamento prefato dello Scavini, che cioè non dovrà molestarli se chiara-

mente non faccia impedimento qualcuno degli addotti pericoli.

10. Al terzo — Da quanto abbiamo esposto possiamo dedurre, per la soluzione del nostro caso, che Zoilo confessore, trovando separati di comune consenso fra loro i coniugi Giovio e Plautilla, perchè vivevano in continui disturbi, fa bene ad ammonirli di riunirsi, o almeno di stare al giudizio del Vescovo, dovendo i coniugi sopportarsi a vicenda, giusta l'insegnamento dell'Apostolo e sottostare all'autorità della Chiesa. Laddove però le sue esortazioni non conseguano lo scopo, e non ci sia un manifesto pericolo, come si è detto innanzi, non può rimandare inassoluti questi suoi penitenti (V. Gury *Casus*, Vol. II, n. 914).

CONSULTAZIONE LXVII.

Se i pellegrini si possano assolvere dai riservati al Papa e si possano dispensare da impedimenti e da irregolarità, per quelle facoltà che ai Vescovi suol concedere la S. Sede.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Differenza fra *pellegrino*, *vago* e *forestiero* — 3. Facoltà vescovili per la pagella della S. Penitenzieria — 4. pel capo *Liceat* — 5. pel rescritto *circa compositiones* — 6. Se i confessori con queste facoltà delegate possano assolvere i pellegrini dai casi riservati — 7. Se possano dispensarli da impedimenti e da irregolarità — 8. Soluzione del caso.

1. Giocondo sacerdote e rettore di un Santuario, che è centro di pellegrinaggio, è provvisto dal Vescovo di molte facoltà papali comunicabili, non solo di assolvere dai casi riservati, ma sì ancora di dispensare da taluni impedimenti matrimoniali, da quello *ad petendum* e dalla irregolarità *ob violationem censurarum*. Giocondo si avvale di tutte queste facoltà con tutt'i pellegrini, anche di lontane Diocesi, che si accostano a lui.

Si chiede: opera bene Giocondo?

2. Il caso riguarda i pellegrini che chiedono l'assoluzione dai casi pontificii, e le dispense che suol commettere ai Vescovi il Romano Pontefice. Non tocchiamo qui le intricate quistioni

circa l'assolvere i medesimi dai riservati al Vescovo di origine o al Vescovo del luogo, ovvero il dispensarli dalle leggi particolari o anche da quelle, sulle quali ha potestà l'Ordinario. Forse ci occuperemo altra volta di tal materia.

I pellegrini adunque vogliono ben distinguersi e dai vaghi e dai forestieri. Forestieri (*advenae*) son coloro che hanno il quasi-domicilio in un luogo, cioè vi dimorano la maggior parte dell'anno. I pellegrini hanno altrove il domicilio o il quasi domicilio. I vaghi non l'hanno in nessun luogo. — Fa d'uopo intanto di esaminare se le facoltà comunicabili che ha il Vescovo dalla S. Sede si estendano a tutte e tre queste classi di persone. Esaminiamo il testo delle concessioni medesime, limitandoci solo a quelle che riguardano il ministero delle confessioni.

3. Una è la pagella della S. Penitenzieria che contiene le facoltà sui riservati al Papa e su parecchie dispense matrimoniali (V. *Mon. Eccl.* Vol. II. Par III, pag. 72). In essa così sta detto circa la estensione delle prefate facoltà : « Vobis venerabili in Christo Patri N. N. infrascriptas communicamus facultates... quibus pro foro conscientiae per Vos, sive per Vestrum Vicarium in spiritualibus Generalem... etiam extra sacramentalem confessionem PRO GREGE VOBIS COMMISSO, et infra fines vestrae dioecesis tantum, atque de speciali in unoquoque casu exprimenda, Sedis apostolicae auctoritate vobis delegata, uti valeatis ; easque Canonico Poenitentiario, nec non Vicariis Foraneis pro foro pariter conscentiae, ac in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, etiam habitualiter, si Vobis placuerit, aliis vero confessariis, cum ad Vos, sive ad praedictum Vicarium Generalem in casibus particularibus poenitentium recursum habuerint pro exposito casu impertiri possitis, nisi ob peculiares causas, aliquibus confessariis a vobis specialiter subdelegandis, per tempus arbitrio vestro statuendum, illas communicare judicabitis. »

Le facoltà dunque che con questa pagella si comunicano ai Vescovi sono pel solo gregge loro commesso e nei soli confini della propria Diocesi : sono perciò con limite di persone e di luogo. In quanto alla loro suddelegazione, può il Vescovo farla al Vicario Generale, anche abitualmente, e per l'uno e l'altro foro. Abitualmente, ma solo pel foro interno, può concederla al Canonico Penitenziere della Cattedrale ed a' Vicarii Foranei. Ai semplici confessori può darla sì lui come il Vicario

Generale pel solo foro interno e nei singoli casi, se pure per qualche causa speciale non creda impartirla a tempo determinato.

4. Un'altra concessione di facoltà pontificie comunicabili fatte ai Vescovi è quella del Capo *Liceat* del Tridentino, confermata dalla Costituzione *Apostolicae Sedis*, la quale però n'eccettua i casi con censura specialmente riservati al Papa. Eccone il tenore : « Liceat Episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex delicto occulto provenientibus, excepta ea quae oritur ex homicidio volontario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare, et in quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicae reservatis, absolvere delinquentes quoscumque sibi subditos, in dioecesi sua, per seipsos aut vicarium ad id specialiter deputandum ».

Anche qui si parla dei soli proprii sudditi e della diocesi propria. Circa le altre condizioni di queste facoltà discorremmo a lungo nella Cons. XXXVII.

5. Per la facoltà di assolvere i compratori di beni sacri dalla censura tridentina vi è la concessione *circa compositiones*, nella quale non si legge la espressa limitazione della propria diocesi e dei proprii sudditi (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par II, pag. 30) ; ma però, fu dichiarato al Vescovo di C. (V. *Mon. Eccl.* l. c. pag. 103), che questa facoltà possono i Vescovi suddelegarla non abitualmente, ma nei singoli casi. Lo stesso può dirsi della facoltà, che sogliono avere i Vescovi, di suddelegare l'assoluzione dalle censure e la dispensa dalla irregolarità per coloro che presero parte alle così dette congregazioni di carità senza la debita venia (*Mon. Eccl.* Vol. V. Par. II, p. 252, Vol. VI. Par. I, p. 16, Par. II, p. 65).

6. Or venendo a discorrere del caso proposto, possono i confessori cui queste facoltà furono suddelegate, avvalersene pei forestieri, pei vaghi, pei pellegrini ? — Le facoltà possono ridursi a due specie : a quella di assolvere dai riservati, ed a quella di dispensare da impedimenti e da irregolarità. Fa d'uopo distinguere l'una dall'altra.

In quanto alla facoltà di assolvere dai riservati, ecco ciò che insegna S. Alfonso (L. VI, n. 593) : « Quoad absolutionem vero casuum, commune est apud dd. quod Episcopus bene potest absolvere peregrinos a casibus papalibus, modo sint occulti ex c. *Liceat*..... Nec obstat quod Concilium hanc facultatem Episcopis concesserit tantum erga *delinquentes sibi sub-*

ditos ; nam, uti recte dicunt aa. praefati, subditi etiam dicuntur tales peregrini, qui in foro sacramentali subiiciuntur Episcopo dioecesano. Idque refert Suarez (*de Cens.* d. 41 sect. 2 n. 10) declaratum fuisse a S. C. quae respondit, posse absentem a sua Dioecesi absolvi ab Episcopo illius Dioecesis, in qua moratur, non autem a sua ; rationem reddens quia Concilium in dicto C. *Liceat* loquitur de absolutione sacramentali in foro conscientiae, quae requirit praesenti..m. » — È dunque certo che le facoltà del C. *Liceat* valgono pure pei pellegrini circa l'assoluzione dai riservati.

Lo stesso crediamo doversi dire delle facoltà della pagella S. Penitenziaria, quanto alla detta assoluzione. È regola inconcussa di diritto che *ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio.* Checchè sia poi delle acri dispute dei Teologi, anche moderni, sulla giurisdizione dei pellegrini nel foro sacramentale (1), è comunissima la sentenza oggidì che il pellegrino, quanto alle confessioni, si consi.era come diocesano : « Siquidem, come insegna lo Scavini (T. III, n. 305, Ed. XIV), hodie quoad poenitentiam peregrinus habetur uti dioecesanus ex universali ubique recepta consuetudine. »

Ciò che si è detto del pellegrino, con più ragione deve dirsi del vago e del forestiero, i quali tutti possono venire assoluti nei casi papali da qualsivoglia sacerdote ne abbia dal Vescovo la suddelegazione.

7. Possono ancora venir dispensati da impedimenti o da irregolarità ?

I forestieri (*advenae*) che hanno il quasi-domicilio, sono generalmente agguagliati ai sudditi del luogo e però possono godere delle dispense a questi concedute. Così S. Alfonso *L. I, n. 158;* Lemhkul *T. I. n. 164 ;* Scavini *T. I. n. 235* etc. Così pure la S. C. del S. Off., la quale, circa la dispensa pei matrimonii misti concessa ai Vescovi, definì : « Catholicos viros vel mulieres dispensari posse iustis accedentibus causis, super impedimento mixtae religionis ab Episcopo hanc facultatem habente, cuius sunt subditi ob domicilium vel quasi-domicilium in eius dioe-

(1) V. d'Annibale *Summula* P. III. n. 204 nota 12,12 — Ballerini ap. Gury T. II, n. 555 — *Vindiciae Alpons.* Par. V, p. XIII — Berardi *Praxis* Ed. I. n. 1061, VII.

cesi acquisitum, dummodo in eadem dioecesi actu existant quando dispensationem recipiunt. » (Fer. IV, 22 nov. 1865 — Acta T. II, p. 671).

Lo stesso può dirsi de' vaghi, giacchè questi, non avendo domicilio fisso, in nessun luogo potrebbero altrimenti venir dispensati. « Receptum est, dice lo Scavini *l. c.*, quod possunt dispensari vagi a superioribus loci, in quo hic et nunc illi resident ; si secus esset, non haberent a quibus dispensarentur ».

Circa i pellegrini, v'ha quistione animatissima fra i teologi. Alcuni affermano, per la ragione che il pellegrino, recandosi in un qualche luogo, anche per un giorno solo, divien suddito di quel luogo. Altri negano recisamente, perchè non può essere suddito di un luogo chi non vi abbia acquistato almeno il quasi-domicilio. Questa seconda sentenza, dice lo Scavini *l. c.*, è comunissima, ed a questa egli si sottoscrive. Nondimeno la prima è detta da S. Alfonso, *L. I, n. 458, meritamente probabile*, e però non potrebbesi condannare chi volesse seguirla. E la seguono infatti il Gury *T. I, n. 115*, il d'Annibale *V. I, n. 72 e 209*, il Lemhkul *V. I, n. 164.*

8. Dal fin qui detto, potrà discendere la soluzione del nostro caso. Giocondo si vale delle facoltà papali suddelegategli dal Vescovo, sì circa l'assoluzione dai riservati al Papa, come circa le dispense pontifice ; e se ne vale non pure verso i diocesani, ma sì ancora verso i pellegrini di altre diocesi. In quanto all'assoluzione dai riservati, può bene avvalersene, giusta la sentenza più comune. Rispetto alle dispense, può certo avvalersene coi forestieri e coi vaghi. Coi pellegrini non è certo s'egli possa. Stante però la sentenza meritamente probabile che lo autorizza, crediamo che laddove ci sia una giusta causa può anche dispensare coi pellegrini (1).

(1) Ecco le parole di S. Alfonso, *L. VI, n. 158*, intorno a questa sentenza : « Prima (sententia), quam tenent Pontius, Joseph de Januar., cui adhaeret Tanner apud Croix, *probabilemque* MERITO putat Palaus, affirmat universe (posse Episcopos dispensare peregrinos) tam pro legibus, quam pro votis. Ratio, quia peregrinus, per illum accessum, quamvis unius diei, fit vere subditus superioris loci ubi reperitur, uti dicunt Suar., Salas ac Pontius cum Palao. »

Non si dica dunque che qui si tratta solo delle dispense da quelle leggi che i Sacri Canoni attribuiscono ai Vescovi, non di quelle che delega loro specialmente la S. Sede ; giacchè la ragione è la stessa : è che il pellegrino, se-

Del resto, a cessare ogni dubbio, il confessore di un Santuario potrà ottenere direttamente dalla Sacra Penitenzieria le necessarie facoltà.

CONSULTAZIONE LXVIII.

Se l'errore comune sul titolo renda sempre valida l'assoluzione nulla: segnatamente quella sui riservati.

Sommario — Proposta di un caso — 2. Quale dicesi *titolo colorato* o *presunto*, e quale *errore comune* — 3. Quando concorono il titolo colorato e l'errore comune la Chiesa supplisce la giurisdizione — 4. Può dirsi lo stesso se l'errore è *presunto* ovvero manca? — 5. E se trattasi dell'assoluzione dai riservati? — 6. Difficiltà e risposte — 7. Soluzione del caso — 8. Obbligo che ne segue.

1. Giulio penitente confessa a Giovenale semplice confessore solamente peccati riservati. Giovenale, non avvertendo alla riserva, senz'altro lo assolve. Venuto poscia in congnizione della riserva, agitato di coscienza, se ne consiglia con Satiro, il quale gli reca la calma con dire che, stante il titolo colorato e l'errore comune, Giulio fu validamente assolto, e non v'ha più bisogno che questi si presenti al superiore.

Si chiede:

1.° Il titolo colorato e l'errore comune possono sempre render valida l'assoluzione che altrimenti sarebbe nulla?

2.° Che è da dire, nel caso di Giovenale e di Satiro?

2. Al primo — Innanzi tutto è mestieri premettere qualche nozione del titolo colorato e dell'errore comune.

Il titolo si definisce: « Concessio officii seu ministerii ecclesiastici alicui facta ab auctoritate competente et sufficienter manifestata » (Scavini T. III, n. 480 Ed. XIV). Quando concorrono tutti e tre questi elementi, vale a dire, la concessione dell' officio ad un soggetto idoneo, l' autorità competente e la

---

condo questi molti Teologi, diviene veramente suddito del superiore del luogo dove si ritrova, e perciò fa parte del gregge di quel Vescovo.

sufficente manifestazione del medesimo, il titolo dicesi *legittimo*. Se ne manca qualcuno, il titolo sarà o *colorato* o *presunto*.

Dicesi tilolo *colorato* quando fu dato dal superiore, e di per sè potrebbe conferire la giurisdizione; ma per qualche vizio o difetto occulto non la conferisce. Così se il superiore o il suddito siano impediti da qualche censura, il primo a conferire, l' altro a ricevere la giurisdizione; se il rescritto sia stato conseguito con simonia ecc., il titolo in simili casi dirassi colorato perchè ha il colore o l' apparenza del titolo legittimo.

Il titolo *presunto* o anche *tinto*, è quando non fu veramente conseguito dal superiore, ma si dà a divedere come se si fosse ottenuto; p. e. quando uno dicasi delegato dal Superiore che non mai lo delegò, o quando altri conseguì la delegazione *ad annum*, e se ne serve *ultra annum*. Qui la giurisdizione non si ha, ma si presume.

L' errore è quando stimasi legittimo il detto titolo colorato, o vero il presunto, e può essere privato e comune: *privato* quando s'incorre da poche persone; *comune* quando s' incorre dai più.

3. Premessi questi principii, diciamo esser *certo* che quando concorrono insieme il *titolo colorato e l' errore comune*, la Chiesa, pia madre, affine di provvedere alla salvezza delle anime, supplisce la giurisdizione che manca. Ciò si ricava dalla comune interpretazione dei Teologi di alcuni testi del diritto, e dal tacito consenso della Chiesa (Vedi S. Alph. VI, n. 572; Gury T. II, n. 548; Scavini l. c. etc.). Non v' ha in ciò dubbio veruno.

4. Può dirsi lo stesso del *titolo presunto*? vale a dire quando manca il titolo del tutto, e per comune errore si crede che lo si abbia?—È questa un' antica e fin qui non risoluta quistione. Alcuni negano che in ciò dalla Chiesa venga supplita la giurisdizione. Altri affermano. Stanno coi primi il Busembaum, il Silvio, il Roncaglia ed altri molti presso S. Alfonso *l. c.*— Stanno coi secondi il de Lugo, il Suarez, il Lessio, il Diana ed anche molti altri presso il medesimo S. Dottore *l. c.* La ragione dei secondi è che, se la Chiesa per la salvezza delle anime supplisce la giurisdizione quando all' errore comune sia unito il titolo colorato, per lo stesso motivo dee supplirla quando si tratti del titolo presunto. La ragione dei primi è in ciò che, se la Chiesa supplisse col solo titolo presunto, la giurisdizione,

molti empii sacerdoti ne prenderebbero ansa a fingersi confessori ed ingannare le coscienze, dìsseminando errori ed eresie.

S. Alfonso a quale di queste due opinione aderisce? La prima egli dice *più comune*; la seconda, meritamente *probabile*. Da ciò alcuni hanno opinato che il S. Dotlore stesse colla prima. Ma si considerino le parole che egli fa seguire all' addotta ragione della primna sentenza: « Sed haec ratio, insegna, non omnino convincit; nam dato quod Ecclesia iurisdictionem huiusmodi impiis sacerdotibus denegaret, neque impediretur quominus ipsi qui damnationem suam iam nihili faciunt, suos errores disseminarent, et versa vice fideles ob invaliditatem suarum confessionum evidenti periculo perditionis exponerentur ». E però, noverati molti autori che dicono probabile la seconda sentenza, conchiude: « Et ideo probabiliter dicunt non esse obligandos fideles ad repetendas confessiones bona fide factas apud sacerdotem, qui ex communi errore confessarius reputabatur ».

Il Gury crede assolutamente più probabile la seconda sentenza, e scrive (T. II, n. 548): « *Probabilius* etiam supplet Ecclesia, si adsit error *communis* sine *titulo colorato* sed cum titulo tantum existimato, seu ficto ».

Benedetto XIV (*Inst.* LXXXIV *n. 20*) insegna che questa sentenza seguì lo stesso rigido Fagnano nel suffragio che da lui si richiese in trattarsi di una certa causa presso la S. C. del Concilio.

Il dottissimo d' Annibate (Summ. T. I, n. 77) anch' egli fa sua questa sentenza: « Quid si illam (iurisdictionem) exerceat cum solo errore communi sine titulo colorato ? Plures tenent et huic suppleri; quos sequor ».

Dalle addotte ragioni ed autorità possiamo dunque tenere per fermo che, anche senza titolo, purchè comunemente si creda che alcuno abbia giurisdizione, i suoi atti, benchè illeciti, saranno validi. Non così poi quando l' errore non sia comune, ma privato.

5. Al secondo — Vale lo stesso per l' assoluzione dai riservati ? E perchè no ? Il d' Annibale così spiega e conferma la sua sentenza: « Ex L. 3 de Off. Praetor. quo edicitur jurisdictionem suppleri *propter utilitatem eorum apud quos gestum est*: quod et hic valet; maxime quod titulus nec exhiberi vulgo, nec peti soleat, ut puta cum quis accipit potestatem excipiendi

confessiones VEL ABSOLVENDI A RESERVATIS. Sane error communis supplet ea quae status et conditionis personarum sunt, quoties iure seu civili seu canonico his opus est ut aliquid valide fieri possit, nec eget titulo colorato » (l. c. nota 64).

Ecco adunque limpidamente formolata la teorica dell' errore comune. Allorchè una persona, chiamata dal diritto canonico o civile ad esercitare una qualche giurisdizione, la esercita pubblicamente, sicchè la generalità creda che ne abbia il titolo: quand' anco il titolo non ci sia, pel bene delle persone, la giurisdizione vien supplita dalla legittima potestà.

Ciò va detto ancora sia della facoltà di confessare, sia per quella di assolvere dai riservati. Perciò quando un sacerdote esercita il ministero delle confessioni e comunemente è creduto confessore, benchè non abbia la facoltà sui riservati, pur nondimeno validamente assolve, benchè commetta gravissimo delitto.

Nè si dica, in rapporto ai riservati, che un semplice confessore non dee presumersi di averne la facoltà, concedendosi questa ai soli dignitarii ; e però non ha luogo qui l'errore comune. Imperocchè 1.° è risaputo come anche ai semplici cofessori suole il Vescovo o il Papa talvolta concedere la facoltà sui riservati — 2° il popolo, per lo più, non sa distinguere quali siano i confessori meritevoli della facoltà sui riservati e quali no — 3.° del resto soggetti idonei di diritto pei riservati sono pure i semplici confessori, e questi non hanno obbligo di mostrare ai penitenti il titolo di approvazione.

Neppur si dica che con questa teorica i riservati rimarrebbero sempre assoluti validamente e direttamente dal semplice confessore, contro la comune dottrina che, confessando a questo il penitente peccati riservati e non riservati, sui primi l'assoluzione si dà indiretta, sui secondi si dà diretta. — In questo secondo caso non v'ha necessità che la Chiesa supplisca la giurisdizione, essendo il penitente assoluto validamente e direttamente dai non riservati. Nel primo caso invece, quando si confessano soli riservati, essendo di per sè nulla l'assoluzione, la Chiesa deve supplirla.

7. Opiniamo adunque, nel nostro caso, che Giovenale abbia validamente assoluto Giulio, il quale confessò soli peccati riservati ; poichè l' assoluzione, benchè nulla in sè, vien convalidata dalla Chiesa per l'errore comune. La Chiesa infatti se supplisce

la giurisdizione quando manca del tutto l'approvazione alle confessioni, dee supplirla ancora quando manca la sola approvazione pei riservati: milita per questo secondo caso la ragione medesima che pel primo. Trattasi di assicurare la salvezza eterna al penitente. Se Giulio morisse dopo l'assoluzione di Satiro, senza perfetta contrizione, non valendo l'assoluzione, andrebbe dannato. La Chiesa, madre amorosa, ciò non vuole, avendo dichiarato nel Tridentino la riserva essere in *aedificationem, non in destructionem.*

8. Nondimeno, poichè è legge che tutt' i peccati siano sottomessi alla potestà delle chiavi e però siano assolti da chi ne ha il potere, opiniamo altresì che, conoscendo appresso Giulio la mancanza di giurisdizione nel suo confessore, abbia obbligo di presentarsi al Superiore e confessare di nuovo a lui i peccoti riservati, come ha obbligo di confessare al superiore i peccati riservati chi siane stato assolto, insieme a non riservati, da un semplice sacerdote. (V. Scavini T. III, n. 365). È vero che validamente assoluto il penitente, non avrebbe obbligo di confessare di nuovo i peccati. Ma si consideri che la Chiesa non supplisce la giurisdizione che solo per provvedere alla salvezza eterna dei fedeli: vuole nel resto che, per quanto più si possa, le sue leggi siano esattamente osservate.

Questa soluzione riceve un valido appoggio da un' antica dichiarazione della S. C. del Concilio, riportata integralmente da Bened. XIV l. c. — Ad occasione di uno straordinario giubileo indetto contro i turchi, tre sacerdoti cappuccini esercitavano a Padova senza facoltà del Vescovo il ministero delle confessioni. Di essi uno, il guardiano, credevasi a ciò abilitato come prelato regolare; un'altro, perchè approvato in aliena diocesi; il terzo, perchè approvato dal Vescovo di Padova, ma per un altro luogo della diocesi e per un tempo già trascorso. Avvisati tutti e tre dal parroco della mancanza di giurisdizione, risposero ch'essi la esercitavano sull'autorità di alcuni autori monastici, che nei detti casi la riputavano probabile. Si fe' ricorso alla S. C., nel dubbio del valore di tali confessioni, e si chiese:

« Primo, an licite;

« Secundo, an valide dicti capuccini saecularium confessiones exceperint?

E la S. C. il dì 11 dicembre del 1683 così rispose:

« Ad primum illicite;

« Ad secundum invalide; sed non esse inquietandos qui bona fide confessi sunt. Attamen si ipsi hoc resciverint, vel de invaliditate confessionis dubitaverint, eosdem teneri reiterare confessionem ».

Si noti che la S. C. dichiarò invalide le confessioni, considerate in sè, non essendosi chiesto se fossero tali per l'errore comune. Avendo nondimeno soggiunto, *non esse inquietandos qui bona fide confessi sunt,* dimostrò che per la buona fede, cioè pel comune errore, siffatte confessioni poteano considerarsi come sanate dalla Chiesa. Ma ciò solo *ne pereant animae :* cessata infatti la buona fede e scoverto l'errore, i penitenti doveano ripetere le confessioni presso i sacerdoti approvati.

Dopo ciò possiamo benissimo giudicare della condotta di Satiro e di Giovenale. Satiro peccò gravemente in assolvere Giulio da soli riservati; nè gli valse la ignoranza dei medesimi, che è sempre colpevole in un confessore. Non ebbe neppure l'accorgimento di chiedere in genere la confessione di tutte le colpe della vita passata, di già confessate altre volte ed assolute, con che, giusta la sentenza sodamente probabile, avrebbe potuto assicurare la validità dell'assoluzione diretta sui non riservati e indiretta sui riservati. — Benchè l'assoluzione da lui data fu gravemente illecita e invalida in sè, dee nondimeno considerarsi sanata dalla Chiesa, stante l'errore comune.

Giovenale neppur giudica rettamente in ammettere nel caso il titolo colorato che manca; molto meno poi nel disobbligare il penitente dal ripetere la confessione.

CONSULTAZIONE LXIX.

Se cade in censura chi concorre all'asta dei beni sacri con animo di comporsi colla Chiesa, e di rendere i detti beni alla Chiesa, quando riesca aggiudicatario di essi.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Chi concorre all'asta di beni sacri con animo di comporsi colla Chiesa non cade in censura — 3. Purchè si osservino talune condizioni — 4. Molto meno la incorre chi ha l'animo di restituire — 5. Soluzione del caso.

1. Sono messi ad incanto perecchi beni di corporazioni religiose, dal demanio confiscati. Balbino, non avendo il tempo di munirsi delle necessarie facoltà, concorre all'asta col proponimento di ben comporsi colla Chiesa, non appena i fondi gli venissero aggiudicati. — Reso intanto aggiudicatario dei fondi, se ne accusa con Lucio confessore, il quale, riputandolo censurato, lo rimanda inassoluto.

Si chiede:

1.° Chi concorre all'asta di beni sacri, confiscati dal demanio, con proposito di comporsi colla Chiesa, cade in censura?

2.° Vi cade chi abbia in animo di restituirli alla Chiesa?

3.° Che deve dirsi di Balbino e di Lucio?

2. Al primo — È fuori dubbio che chi concorre all'asta di beni sacri confiscati dal governo e non rimane aggiudicatario, non coglie censura. Così fu risposto dalla S. Penitenzieria il dì 15 aprile 1873 al Vescovo di Policastro che aveva mossa una simile domanda (V. *Monitore Eccl.* Vol. I, pag. 240.

La quistione versa intorno a chi, con animo di comporsi colla Chiesa, concorre all'asta e diventa aggiudicatario: cade in censura?

Trattandosi non di usurpazione diretta, ma di acquisto dei fondi sacri, da altri tolti alla Chiesa, l'unica censura che può cogliersi è quella del Tridentino, *Sess. 22 cap. 11 de ref.* Or il Concilio intende punire tale aggiudicatario di beni di Chiesa sempre che i detti beni « in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpserit, seu impedire, ne ab iis ad quos iure pertinent percipiantur. » Posto ciò, fa d'uopo considerare: 1.° che la Chiesa colle censure non intende punire che solo i contumaci,

coloro cioè che volontariamente disprezzano le sue leggi (V. Ligor. Lib. VII, n. 43). Chi va, come nel caso, con animo di comporsi, disprezza le leggi della Chiesa ? Non pare. Tanto più oggi, che la Chiesa ha offerto un modo assai facile di comporsi coi compratori. — 2.° Nel cit. cap. il Concilio adopera la parola *praesumpserit,* il che richiede una aperta, piena, e per nessun verso attenuabile contumacia, per forma che può scusare qualsivoglia ignoranza, anche l'affettata secondo il comune insegnamento dei Teologi (Ligor. *l. c.* n. 48). La contumacia di chi presentasi all'asta con animo di sottomettersi alla Chiesa nell'acquisto dei suoi fondi è così aperta, così piena, così inattenuabile ? Chi vuol sottomettersi alla Chiesa, certamente non ne disprezza le leggi, e però non può essere in lui contumacia ! — 3.° Ma la Chiesa che cosa vieta sotto censura ? Non certo il concorso dell'asta, e nemmeno l'apparente aggiudicazione dei fondi. Vieta solo questi fondi *in proprios usus convertere illosque usurpare.* Or chi ha in animo di comporsi colla Chiesa, certamente non addice a sè i detti fondi, nè li usurpa. La composizione implica ricognizione del dominio del vero padrone da cui chiedesi una diminuzione di prezzo. Tutto si fa di pieno accordo con lui. Dov'è dunque l'usurpazione o la conversione in proprio uso ?

3. Se però diciamo che non incorre censura chi con animo di comporsi colla Chiesa rimane aggiudicatario dei suoi beni, non escludiamo talune condizioni.

La 1.ª si è che l'aggiudicatario sia così disposto che, non riuscendo la composizione, abbia l'animo di consegnare senza compenso il fondo alla Chiesa. La composizione si fa per sostituire la restituzione ; giacchè anche per diritto naturale *res clamat ad dominum.* Ora l'aggiudicatario, impossessandosi del fondo con animo di farlo assolutamente suo, senza sottomettersi pienamente al giudizio ed all'arbitrio della Chiesa, con ciò è chiaro che vien meno alla giustizia e cade nella censura tridentina.

La 2.ª condizione è in ciò che non possa egli concorrere all'asta quando sappia che la Chiesa stessa voglia concorrervi, o direttamente o per mezzo d'altri, cui ne abbia data licenza. Il Tridentino vuol punito di censura chi impedisce che i fondi sacri *ne ab aliis ad quos de iure pertinent percipiantur.* Or quando la Chiesa, o chi per lei, presentasi all'asta per rivendi-

care i suoi fondi, chi altri concorresse, le impedirebbe l'esercizio di questo diritto.

La 3.ª condizione si è che, quando il concorrente possa, innanzi di presentarsi all'asta, debba chiederne venia alla Chiesa per mezzo del suo Vescovo. Trattasi in vero di aprire un contratto su di un fondo alieno: ogni buon diritto prescrive che prima se ne faccia inteso il padrone e si dipenda dal suo volere. — Opiniamo però che quando le precedenti condizioni siensi verificate, questa terza è solo per convenienza, anzichè per giustizia, e però la omissione di essa sola non trarrebbe seco la pena della scomunica.

4. Al secondo — Da quanto abbiamo fin qui ragionato, chiara apparisce la soluzione del secondo quesito che riguarda il presentarsi all'asta con animo di consegnare alla Chiesa i beni posti all'incanto. Chi così volesse fare con sincerità di animo non solo non coglierebbe censura di sorta, ma sarebbe benemerito della Religione. L'animo però dovrebbe essere sincero, colla disposizione cioè che, appena conseguita l'aggiudicazione dei fondi, li renderebbe alla Chiesa, e ciò senza alcun compenso obbligatorio.

5. Al terzo — Venendo ora al nostro caso, Balbino, aggiudicatario de' fondi ecclesiastici, se ebbe volontà sincera di comporsi colla Chiesa, sottostando alle sue ingiunzioni, e se a quell'asta la Chiesa stessa non si presentò, non è mica caduto in censura, e Lucio confessore ha fatto male a non assolverlo. Qualora poi non voglia più stare alla sua risoluzione di comporsi colla Chiesa; ovvero ciò differisca notabilmente, in tal caso non potrà sfuggire la censura tridentina. Abbiamo detto: *differisca notabilmente*, giacchè appropriarsi la sola rendita di uno stabile di Chiesa, basta ciò a far cogliere la prefata censura (1).

(1) Il Tridentino infatti *l. c.* comprende fra le cose di Chiesa che si usurpano o si addicono a sè anche *fructus, emolumenta seu quascumque obventiones.*

CONSULTAZIONE. LXX.

Circa la facoltà che hanno i Vescovi ed i missionarii sulle dispense matrimoniali prima e dopo il matrimonio.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Il Vescovo può dispensare quando vi ha una causa urgentissima e non vi è tempo di ricorrere a Roma — 3. Da quali impedimenti può così dispensare? — 4. In quali casi? — 5. Circa il caso di morte — 6. Circa il caso *quando omnia parata sunt* pei matrimonii da celebrare — 7. Facoltà concedute al Vesc. dalla S. Penitenzieria — 8. Circa il caso di matrim. già celebrato — 9. Soluzione di un caso ovvio — 10. Facoltà concedute al Vesc. dalla S. Penitenzieria pei matrimonii già celebrati — 11. Se il Vescovo può usare della facoltà espressa insieme e della interpretativa — 12. Se vi sia obbligo di ricorrere alla S. Sede dopo la dispensa data per facoltà interpretativa — 13. Se vi sia obbligo dopo la dispensa data per facoltà espressa — 14. Soluzione del caso proposto.

1. Fabiano, nel giorno del suo matrimonio con Berta, si confessa a Sergio missionario, e gli fa intendere che *rem habuit* colla madre della sposa. Il missionario, colla venia del penitente, va dal Vescovo ed ottiene, in quel fragente, la dispensa dall'impedimento di affinità, coll'obbligo di chiederne a Roma la conferma. — Dopo il matrimonio, Sergio, avvalendosi delle speciali facoltà, che egli abitualmente tiene dalla S. Penitenzieria, di dispensare *post contractum matrimonium* da quello impedimento, ne prescioglie Fabiano, senza più scrivere alla S. Sede.

Si chiede.

1.° Quando *omnia parata sunt,* che cosa può farsi dal confessore o dal Vescovo circa le dispense matrimoniali?

2.° La facoltà abituale che hanno i Vescovi ed i missionarii di dispensare da taluni impedimenti *post contractum matrimonium* può bastare ad esimere gli sposi dall'obbligo di ricorrere alla S. Sede, quando ne furono dispensati per necessità dal Vescovo prima del matrimonio?

3.° Che deve dirsi di Sergio, nel nostro caso?

2. Al primo — Il Vescovo può dispensare dagl'impedimenti matrimoniali quando vi ha una causa urgentissima e non v'è tempo di ricorrere nè anco per lettere al Rom. Pontefice o ad un suo delegato. È questa sentenza comunissima fra i DD. che

si dimostra dal *c. 2. de Despon. impub.* e dal principio che la legge cessa quando non più si rende giovevole al bene comune o si rende di danno al privato. « Et ideo, ait Pignatellus (così S. Alfonso L. VI, n. 614), tunc alium inferiorem legislatore posse declarare quod lex impedimenti cesset et non obliget cum in eo casu, si adhuc Pontifex vellet legem obligare, talis voluntas respiceret malum, quia esset causa scandali, quod non est praesumendum. »

Quello che può fare in tal caso il Vescovo, può farlo ancora il parroco e anche il confessore, quando non ci sia tempo di ricorrere al Vescovo. Possono dichiarare che la legge dell'impedimento in quel caso gravissimo non obbliga. Così presso S. Alfonso *l. c.* il Roncaglia, il Giordano, il Pignatelli.

Ciò che compete al Vescovo, compete ancora al Vicario Capitolare, non però al Vicario generale. E poichè tal facoltà si concede *ratione dignitatis*, il Vescovo può delegarla pure ad altri anche abitualmente, però sempre con mandato speciale, siccome insegnano molti autori presso S. Alfonso *l. c.*, con approvazione di questo S. Dottore. (V. d'Annibale Summ. T. III, n. 417 ; Mons. Giovine *De disp. matr.* V. I § 338).

3. Ma da quali impedimenti si può dispensare in siffatte necessità ? Il ch. d'Annibale nettamente insegna *l. c.* n. 416 : « Praesumpta haec Rom. Pontificis voluntas necessitate innititur tota, ex ea igitur metiri debet. Proinde non inspicitur 1. quodnam sit, ex his quae a R. P. dispensari solent : nec 2. utrum sit unum aut multiplex, an mixtum. Nec 3. utrum matrimonium jam fuerit contractum quod omnibus ; an sit contrahendum quod jam vix non omnibus constat. » — Diamo qualche dilucidazione a questo insegnamento :

a) Si può dispensare da qualsivoglia impedimento, purchè il Rom. Pontefice sia solito dispensarne per organo della S. Congr. dei Sacramenti. E qui è bene ricordare ciò che scrive il Reiffenstuel L. IV, C. 21, App. n. 65: « Licet sint aliqua impedimenta super quibus potest et non solet Papa dispensare pro foro externo, vix est aliquod in quo potest et non soleat dispensare in foro interno per S. Poenitentiariam ».

b) Quantunque si tratta non di uno, ma di più impedimenti, e non semplici solamente, ma ancora misti, pure a tutti si estende la facoltà della dispensa (Sanch. II, 40, 6).

c) Questi impedimenti però devono assere occulti. Se infat-

ti fossero pubblici, non vi sarebbe ragione di non differire il matrimonio ed aspettare la dispensa dalla S. Sede, ed oltre a ciò si darebbe luogo a più grave scandalo se si conoscesse che il Vescovo dispensasse da un pubblico impedimento (V. Giovine *De dispens. matr.* T. I. § 334 n. 4) (1).

b) Si può dispensare non solo dopo contratto il matrimonio, ma sì ancora innanzi di contrarsi.

4. Abbiamo detto che tal facoltà compete al Vescovo nei casi di urgentissima necessità. Quali sarebbero questi casi ? — Pel matrimonio da contrarre il chiaro Mons. Giovine *l. c.* ne assegna due soli : 1.° quando in pericolo di morte si tratta di legittimare la prole ; 2.° quando tutto sia preparato pel matrimonio e non ci sia modo come differirlo senza probabile infamia o senza scandalo.

5. In quanto al 1.° caso, la S. Sede aveva già provveduto con dare esplicita facoltà ai Vescovi di dispensare da qualsivoglia impedimento dirimente non solo occulto, ma anche pubblico, ad eccezione dell'affinità in linea retta, proveniente da copula lecita, e del sacro ordine del presbiterato. — In quanto ai suddiaconi, ai diaconi, ed ai professi di voti solenni, potevano in morte venir dispensati ; ma laddove avessero a risanare, il Vescovo doveva tenerne avvertita la Suprema Congr. del S. Officio e intanto doveva rimuovere lo scandalo quanto più fosse possibile, o inducendoli a recarsi in altro luogo, dove non siano conosciuti ; ovvero ingiungendo loro gli esecizii spirituali, ed altre pratiche di penitenza (S. Congr. S. Off. 20 febr. 1888 — *Mon. Eccl.* Vol. V Par. II. p 35).

Questa facoltà potevano i Vescovi comunicarla abitualmente ai soli parroci, o economi curati (esclusi i sottoparroci e i cap-

(1) Bened. XIV, in Syn. Lib. IX, cap. II n. 3, insegna che la facoltà del dispensare da impedimenti pubblici in qualunque caso « communi fere calculo Doctores denegant Episcopo, quin imo Sacrae Urbis Congregationes, Concilii videlicet, ac supremae Inquisitionis, non semel proscripserunt tamquam falsam et temerariam propositionem asserentem Episcopo ius dispensandi super impedimento dirimente publico, quod obsistat matrimonio contrahendo, etiamsi gravis urgeat illud contrahendi necessitas ». Vedi ciò che diremo appresso intorno a ciò in altra Consultazione.

pellani) (1) e pei soli casi quando mancasse il tempo di ricorrere all'Ordinario e vi fosse pericolo in mora (S. C. S. Officii 1 mar. 1889, e 23 apr. 1890 — *Mon. Eccl.* Vol VI. Par. I, p. 81, Par. II, p. 265).

Oggidì però, dopo il celebre decreto *Ne temere* del dì 11 agosto 1911, e le altre successive dichiarazioni della S. Congr. de' Sacramenti dei dì 14 maggio e 16 agosto 1909 (*Mon. Eccl.* Vol. XXI, p. 159 e 290), qualsivoglia sacerdote in pericolo di morte, quando non ci sia tempo di avere la delegazione del parroco o dell'Ordinario, e molto più il parroco e l'Ordinario possono congiungere in matrimonio il moribondo non solo per la legittimazione della prole, ma per qualsivoglia altra grave causa, dispensando assolutamente da tutti gl'impedimenti di diritto ecclesiastico, anche pubblici, accettuati solo l'ordine del presbiterato e l'affinità in linea retta per copula lecita. Perciò rimane abolito il cit. decreto del S. Officio 20 febbr. 1838.

6. In rispetto al 2.° caso, i Vescovi *quando omnia parata sunt* possono dispensare; ma occorre, giusta l'insegnamento dei Dottori, che non solo si tratti di delitto occulto e infamante, non solo che non si possa senza pericolo d'infamia o di scandalo ricorrere al Papa, o ad un delegato con facoltà di dispensare, ma ancora che non ci sia modo come differire il matrimonio: « Ut omnibus excogitatis modis nulla aperiatur via evadendi occulti criminis suspicionem, et inde infamiam et scandalum oriturum si differretur matrimonium ». Così Mons. Giovine l. c. § 335, n. 4. Il quale Autore insegna che, a scongiurare il sospetto del delitto occulto può consigliarsi che si emetta il voto temporaneo di castità, senza dire ch' è temporaneo. Ma questo mezzo, escogitato prima dal Sanchez e da altri, come giustamente osserva S. Alfonso, *l. c.*, non è scevro di pericoli, potendosi ben sospettare quello che si è fatto. Ed oltre a ciò, aggiunge il d'Annibale *l. c. nota 32,* se il parroco non dagli sposi, ma altronde conobbe l'impedimento, a che potrà valere questo mezzo?

7. Del resto, anche per questo la S. Sede ha provveduto, dando nella pagella solita delle facoltà sui riservati, al n. 11,

(1) Il S. Officio ha dato anche facoltà ad alcuni Vescovi di suddelegare a ciò i coadiutori dei parroci (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 79).

quella pure « dispensandi super dicto occulto impedimento (primi, nec non primi et secundi ac secundi tantum gradus) seu impedimenti affinitatis ex copula illicita etiam in matrimoniis contrahendis, quando tamen omnia parata sint ad nuptias, nec matrimonium, usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio, absque periculo gravis scandali differri queat : remota occasione peccandi, et firma manente conditione quod copula habita cum matre mulieris huius nativitatem non antecedit, iniuncta in quolibet casu poenitentia salutari ».

I Vescovi adunque, che hanno la prefata pagella, devono in tutto conformarsi alla medesima. Debbono perciò tener presenti le condizioni che seguono :

a) La facoltà corre nei soli casi d'impedimento che proviene da copula illecita fra congiunti in primo e secondo grado di affinità, e fra congiunti nel solo secondo grado.

b) Purchè però, trattandosi di peccato commesso colla madre della sposa, la detta copula abbia avuto luogo dopo la nascita della sposa; e ciò perchè sia lontano il pericolo che fra gli sposi intervenga non solo l'impedimento di affinità, ma quello pure di consanguinità in 1° grado, da cui nè anco il Papa può dispensare.

c) È mestieri che l'impedimento sia occulto. Fu chiesto alla S. Penitenzieria : « Num in facultate a S. Poenit. Episcopis concessa super impedimentis matrimonii occultis comprehendatur facultas dispensandi super impedimentum matrimonii *materialiter* pubblicum sed *formaliter* occultum » e nel 1875 fu risposto . « Non comprehendi ». (V. *Mon. Ecc.* Vol. II, P. III, pag. 117),

d) Si può dispensare nel solo caso, in cui 1.° si scopra l'impedimento quando tutto sia preparato al matrimonio, e 2.° quando il matrimonio stesso non si può differire fino a che non si ottenga la dispensa dalla S. Sede. Perciò non è necessario che l'impedimento si scopra il giorno stesso del matrimonio. Anche quando ciò avvenga parecchi giorni prima, purchè si avverino quelle due condizioni, il Vescovo può dispensare.

e) Deve rimuoversi l'occasione di peccare. Qui si parla senza dubbio dell'occasione volontaria e prossima : se è volontaria deve almeno rendersi rimota; e non prima si può procedere alla dispensa.

f) Si deve ingiungere una penitenza salutare. Non si dice

penitenza grave, nè si specifica, rimettendosi tutto all' arbitrio e alla prudenza del dispensante, purchè imponga una penitenza salutare.

Questa facoltà il Vescovo può delegarla al Vicario generale anche per foro esterno ed abitualmente, come pure abitualmente al Penitenziere ed ai Vicarii Foranei nel solo foro di coscienza; agli altri confessori *in singulis casibus*, ovvero *ad tempus*. Così nella cit. pagella.

8. Ciò vale pei matrimonii che sono da celebrarsi. Per quelli di già celebrati, quali sarebbero le cause urgentissime perchè il Vescovo possa dispensare? Eccole secondo il ch. d'Annibale *l. c.* il quale le desume da S. Alfonso l. VI n. 611 : « si vel separatio fieri sine gravibus damnis, vel dispensatio differri sine periculo incontinentiae non possit ».

Quando adunque, dopo contratto il matrimonio, si scopra qualche impedimento, e non può aver luogo la separazione senza gravi danni, ovvero non si possa aspettare la dispensa pontificia senza il pericolo d'incontinenza, il Vescovo in tal caso può dispensare. Occorre però che si avverino le seguenti condizioni assegnate sul prescritto del Tridentino e sull' insegnamento de' Dottori da Benedetto XIV, *in Syn. Dioec.* Lib. IX, Cap. II, n. 1 : « Non posse Episcopum eam potestatem sibi usurpare nisi simul concurrant sex circumstantiae : primo, scilicet, ut iam matrimonium fuerit contractum in faciem Ecclesiae, omnibusque adhibitis solemnitatibus. Secundo ut contractum fuerit in bona fide ex iuris aut facti ignorantia. Tertio ut sit consummatum. Quarto ut impedimentum sit occultum. Quinto ut non possit facile adiri prima Sedes, seu dispensatio a Papa obtineri ob paupertatem, rusticitatem, locorum distantiam, aliasque similes causas. Sexto denique, ut non possit separatio fieri sine scandalo ».

Queste condizioni, insegna Mons. Giovine *l. c.* § 334, n. 4, debbono tutte verificarsi perchè il Papa suppongasi consenziente. E quanto alla 1.ª e 2.ª condizione, occorre sopratutto la buona fede (1). Il Tridentino Sess. 25 cap. *Tametsi* commina la pena

(1) Circa la buona fede bisogna osservare che il Tridentino dice : *scienter praesumpserint*, le quali parole, giusta S. Alfonso VI, 1124, richieggono 1.° che si conosca il fatto che dà luogo all'impedimento, e 2.° che si conosca

del diniego della dispensa a coloro che si maritano con la speranza di esser poi dispensati da qualche impedimento. — La 3.ª condizione è pur necessaria: quando gli sposi non si sono ancora uniti, non v' ha scandalo, d'ordinario, se aspettino ancora la dispensa pontificia. — È anche richiesto che l' impedimento sia occulto: quando fosse pubblico, non sarebbe scandalosa la separazione, che anzi ne verrebbe scandalo quando non si effettuasse. — Richiedesi ancora il non facile accesso alla S. Sede, ovvero ad un delegato con facoltà di dispensare, imperocchè se facilmente ed in breve tempo può ricorrersi per ottenere la dispensa anche per mezzo delle lettere), non dee presumersi nel Vescovo la detta facoltà. — L' ultima condizione richiede che la separazione non si possa effettuare senza scandalo, ovvero senza pericolo d'incontinenza (V. Ligor. VI n. 1125).

9. Dal fin qui detto può risolversi un caso molto ovvio e pratico. Pongasi p. e. che il parroco in confessione scorga un impedimento fra coniugi dopo contratto il matrimonio. Che deve fare? Certo, se il penitente è in buona fede, non può ammonirlo (ove altrimenti si temano scandali o incontinenze che in tali casi devono quasi sempre temersi), se prima non si sia provvisto della necessaria facoltà. In tal caso la dispensa non può darla il Vescovo se può facilmente ottenersi dalla S. Penitenzieria; perchè, come s' è detto, non si teme nè scandalo nè pericolo d'incontinenza formale. Si ascolti S. Alfonso VI, 1123: « Bene advertunt Croix et Fel. Pot., quod si dispensatio commode possit per epistolam obtineri a S. Poenitentiaria, tunc non potest Episcopus dispensare, quamvis (ut dicit Croix) plures fornicationes materiales interim habeantur ». — Ma se il penitente non sta in buona fede? È questo il caso, nel quale il Vescovo può dispensare; giacchè qui si temono fornicazioni non materiali ma formali (tranne qualche rarissima eccezione) pel tempo necessario a chiedere la dispensa dalla S. Sede.

---

l'impedimento medesimo. Di che non si dovrebbe accusare di mala fede chi avesse sposata una donna cui ignorava esser consanguinea in secondo grado colla persona da lui *carnaliter cognita*; ovvero ciò conosciuto, ignorava l'impedimento indotto di affinità. — Basta poi che la buona fede si trovi in un solo degli sposi, come insegnano i DD. e definì la S. C. del Conc. 19 apr. 1692 *in Aegitanien.* ad 6 (V. Giovine *l. c.* § 234 n. 6).

10. Del resto, anche per taluni casi di dispensa *post contractum matrimonium,* i Vescovi sogliono avere speciali facoltà, che si desumono dalla nota pagella. Esaminiamole accuratamente:

Al n. 11 si dà la facoltà « dispensandi super occulto impedimento primi, nec non primi et secundi ac secundi tantum gradus affinitatis ex illicita carnali copula provenientis, quando agatur de matrimonio cum suae putatae uxoris matre, dummodo illa secuta fuerit post eiusdem putatae uxoris nativitatem, et non aliter: monito poenitente de necessaria renovatione consensus cum sua putata uxore, aut suo putato marito, certiorato, seu certiorata de nullitate prioris consensus, sed ita caute, ut ipsius poenitentis delictum nusquam detegatur: et quatenus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu iuxta regulas a probatis Auctoribus traditas; remota occasione peccandi, ac iniuncta gravi poenitentia salutari, et confessione sacramentali semel in mense per tempus dispensantis arbitrio statuendum ».

Al n. 12 poi si conferisce la facoltà « dispensandi super occulto criminis impedimento, dummodo sit absque ulla machinatione, et agatur de matrimonio iam contracto: monitis putatis coniugibus de necessaria consensus secreta renovatione: ac iniuncta gravi poenitentia salutari et confessione semel quolibet mense per tempus dispensantis arbitrio statuendum ».

Il Vescovo adunque ha facoltà dalla S. Sede di dispensare da due impedimenti *post contractum matrimonium:* da quello di affinità *ex copula illicita,* e da quello di delitto. Vogliono intanto osservarsi le seguenti condizioni:

Quanto al primo:

a) La facoltà è solo per gl'impedimenti del 1.° grado di affinità, o del secondo, o anche del primo e secondo, provenienti da illecita copula carnale.

b) Purchè però non si tratti di uomo che *habuit rem* colla madre della voluta moglie prima della costei nascita; e ciò pel pericolo, come si disse sopra, che osti ancora l'impedimento di consanguinità in 1.° grado.

c) Si dovrà ammonire il penitente di rinnovare il consenso al matrimonio, il quale fu nullo, e insieme si dovrà fare che ancor l'altra parte, ammonita della nullità del matrimonio, rin-

novi il suo consenso. E ciò con tal prudenza e cautela, che non si sveli il commesso delitto. E poichè siffatta rinnovazione di consenso può essere talvolta causa di gravi pericoli, perciò fa d'uopo tener presenti le regole chè assegnano i buoni Teologi (1).

---

(1) Si noti che l'obbligo di rinnovare il consenso, di cerzionare l'altra parte della nullità del primo matrimonio, e di fare che anche questa rinnovi il consenso, sono condizioni necessarie perchè valga la dispensa, secondo insegna Bened. XIV Notif. 87, n. 68 e S. Alfonso VI, 1116 in fin.

S. Alfonso esamina varii modi suggeriti dai dottori per la prefata rinnovazione del consenso. Il miglior modo, scevro di difficoltà, e approvato dal S. Dottore, sarebbe che la sposa dicesse allo sposo: *Quando ci maritammo non ebbi il vero consenso: ora intendo prestarlo: voi prestarlo ancor tu?* - Imperocchè qui fa d'uopo che si osservino tutte qneste cose: — 1.° che si faccia intendere alla parte inscia che il matrimonio è nullo, altrimenti sarebbe nullo il nuovo consenso — 2.° che il consenso sia positivo e *de praesenti* — 3.° che non si manifesti il delitto occulto. È pure d'approvare l'uso dei buoni e prudenti confessori, i quali invitano il penitente a condurre innanzi a se l'altro coniuge, e con permesso del primo rivolgono ad esso la detta interrogazione e ad amendue fanno rinnovare il consenso.

Le formole che S. Alfonso non approva sarebbero le seguenti: 1.ª — *Se fosse stato nullo il nostro matrimonio, non intendi ora di ricevermi di bel nuovo?* Questa non induce di per sè la notizia della nullità del primo matrimonio, e però non offre la vera rinnovazione del consenso. — 2.° *Se non ti fossi sposato a me, non sposeresti di nuovo?* Qui non avrebbe luogo il positivo consenso — 3.° *Per mia consolazione voglio maritarmi di nuovo: su via maritiamoci.* Qui nè anco si darebbe notizia della precedente nullità. — Fa d'uopo adunque stare alla primitiva formola o ad altra simile a quella.

Ma se l'altro coniuge, duro forse e sospettoso, voglia conoscer tutto; ovvero si temano gravi danni, in tal caso, nelle dispense semplici i teologi consigliano di ricorrere di nuovo alla S. Sede per ottener la sanatoria *in radice.*

Questo ricorso è necessario anche nelle dispense di cui trattiamo? — Sembra che no; giacchè nella pagella sta detto: « Et quatenus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, renovato consensu iuxta regulas a probatis auctoribus traditas ». S. Alfonso in tal caso *l. c. n. 1117 in fin.*, sull' autorità d'insigni teologi, consiglia questo modo: « Si accedat copula maritali affectu habita ex parte coniugis conscii impedimenti per dispensationem iam sublati, intendendo sic exprimere novum consensum ad matrimonium de novo

d) Si dovrà togliere l'occasione di peccato, come fu detto innanzi.

e) La penitenza da ingiungere dev'essere 1.° grave, e 2.° salutare, oltre la quale deve imporsi la confessione sacramentale una volta al mese per un tempo da stabilirsi ad arbitrio del dispensante.

In ordine al secondo impedimento, cioè a quello di delitto, fa d'uopo tener presente come appresso:

a) La dispensa si estende a tutt'i casi contenuti nell'impedimento *criminis*, tranne però quando ci sia stata macchinazione.

b) Debbonsi ammonire entrambi i coniugi, e della nullità del matrimonio, e della secreta rinnovazione del consenso (1).

c) La penitenza da imporsi dev'essere ancora qui grave e salutare colla ingiunzione della sacramentale confessione una volta al mese per qualche tempo determinato.

11. Sono questi i casi, nei quali può il Vescovo dispensare per delegazione espressa della S. Sede, nei quali non ha luogo la delegazione interpretativa consentitagli dai Teologi. — Negli altri casi, o di impedimenti diversi da questi, o di circostanze escluse dalla delegazione espressa, può il Vescovo anche avvalersi della facoltà interpretativa? Crediamo di sì, non essendo in quella nessuna derogazione per questa. E ciò si conferma dalla causa agitata presso la S. C. del Conc. il dì 28 gennaio 1881 (V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. III, pag. 117), nella quale un matrimonio contratto con impedimento di affinità, formalmente occulto e materialmente pubblico, da cui dispensò il Vescovo, non ostante la delegazione espressa della pagella, la quale non si estendeva a quel caso, pur fu deciso non invalido dalla S. C.

---

contrahendum, nam ex altera parte inscia impedimenti iam exercetur copula eo affectu ex primo consensu praestito usque tunc in effectu perseverante ».

(1) Si noti che qui, a differenza del 1.° impedimento, si vuole assolutamente la rinnovazione del consenso, senz'altra agevolazione. Perciò quando si temono scandali e danni gravissimi coll'ammonire l'altra parte, e vi ha tempo di scrivere a Roma, deve chiedersi la dispensa in radice; quando no, crediamo che ancora per quest'altro caso possa il Vescovo avvalersi della facoltà presuntiva che gli attribuiscono i Teologi, permettendo che la rinnovazione del consenso si compia colla sola copula coniugale.

12. Al secondo — Fa d'uopo ora di esaminare se, tanto per la facoltà interpretativa, quanto per la espressa, ci sia obbligo di ricorrere alla S. Sede per la conferma della dispensa.

In quanto alle dispense da impedimenti scoperti dopo celebrato il matrimonio, non v'ha obbligo alcuno di convalidazione pontificia. Non ve n'ha per le dispense con facoltà interpretativa, perchè i Teologi non ne fanno menzione, non escluso Benedetto XIV, il quale accuratamente espose le sei condizioni richieste. — Neppur ve n' ha per le dispense con facoltà espressa, essendochè quest'obbligo non è imposto nella pagella che contiene quella facoltà.

Deve dirsi così quanto alle dispense da impedimenti che si conoscono prima del matrimonio ? In ordine a quelle che hanno luogo con facoltà interpretativa, ecco come insegna S. Alfonso VI, 614: « Notant tamen praefati auctores quod esto tunc permittatur contrahi matrimonium, tamen quantocius (saltem ad maiorem securitatem et ad salvandam reverentiam legibus Ecclesiae debitam) recurri debet ad S. Poenitentiariam ut ab illa dispensatio obtineatur ». Da ciò si deduce che vuolsi ricorrere alla S. Penitenzieria più che per necessità, per convenienza, per salvare cioè la riverenza dovuta alle leggi della Chiesa: chi perciò non ricorresse dopo tale dispensa, non offenderebbe nessuna legge. Onde il dottissimo d'Annibale ebbe a dire (Summ. T. III, n. 416): « Cum autem dispensatio semel data fuerit, matrimonium ratum est: adeoque non oportet novam postea dispensationem impetrare ».

13. E che dire delle dispense con facoltà espressa ? Per queste fa d'uopo scrivere alla S. Penitenzieria per la convalidazione ?

Nel testo della facoltà sta la clausola *usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio.* Da queste parole qualcuno ha derivato l'obbligo predetto. Ma erroneamente. Le dette parole non si debbono interpretare da sole, ma in relazione al contesto, dal quale ricavasi che si dà facoltà « dispensandi super dicto occulto impedimento... quando tamen omnia parata sint ad nuptias, nec matrimonium *usque dum ab Apostolica Sede obtineri possit dispensatio,* absque periculo gravis scandali differri queat ». Or queste parole, interpretate nel senso ovvio, non suonano ingiunzione, ma condizione per la dispensa. Il senso è questo: Allora solamente il Vescovo può dispensare,

quando non solo tutto è preparato pel matrimonio, ma non vi sia tempo di ricorrere a Roma per la dispensa. Perciò qui non s'ingiunge per nulla l'obbligo di ricorrere a Roma per la convalidazione della dispensa già data (V. Mon. Eccl. Vol. VII, P. I, p. 236).

14. Al terzo — Venendo ora alla soluzione del nostro caso, il Vescovo, nel concedere a Sergio la facoltà di dispensa, erroneamente impose l'obbligo di scrivere a Roma per la convalidazione, la quale, come s'è visto, non era necessaria. Se egli intese avvalersi di *tutta* la concessione della S. Penitenzieria, l'errore non diminuiva la facoltà. Perciò Sergio dispensò validamente prima del matrimonio, e non aveva più obbligo di scrivere alla S. Sede.

Ma quand'anche ci fosse stato quest'obbligo, egli, dopo il matrimonio, potea bene avvalersi delle facoltà proprie, osservandone però tutte le condizioni.

CONSULTAZIONE LXXI.

Se può alienarsi la legittima dei figli, per esimerli dai creditori.

Sommario. — 1. Proposta di un caso — 2. Difficoltà del caso — 3. Se i genitori possano ledere i figli nella legittima — 4. Se vi sia obbligo di restituzione — 5. Se vi sia almeno quando ebbe luogo l'inganno — 6. Soluzione del caso.

Adalberto manifesta in confessione a Pantero di aver consigliata una vendita finta de' proprii beni (che ebbe luogo) a Ludmilla vedova, perchè il marito defunto e l'unico figlio di lei rimasero decotti e falliti. — Pantero lo costringe, come consulente una ingiustizia, di risarcire il danno dei creditori, qualora non possa farlo Ludmilla.

Si chiede:

1.° Che è da dire di Adalberto?

2.° Che è da dire di Pantero?

2. Al primo — Se Ludmilla garantì le obbligazioni del marito, ovvero del figlio, non v'ha nessun dubbio che, alienando

i suoi beni, o fingendo di alienarli, sia tenuta a restituire ; nè v' ha dubbio che, non potendo o non volendo questa farlo, sia tenuto in sua vece il consulente.

La difficoltà sta nel definire se a ciò siano questi tenuti anche nel caso che Ludmilla non abbia fatta garanzia.

Imperocchè non v' ha nessuna legge che per giustizia obblighi la madre a pagare i debiti del marito o del figlio, qualora essa a questi debiti non abbia partecipato.

Vi è però da considerare che i beni della madre sarebbero del figlio, dopo la morte di lei, ed i creditori avrebbero diritto sui detti beni, quando fossero pervenuti in proprietà del figlio. Or la madre, in tal caso, può alienare i suoi beni ? Può fingere un contratto di vendita che in fine si risolve ad una donazione dopo morte ?

Il cardine della quistione si aggira sulla legittima ; giacchè chiarissimo è il diritto della madre di dare ad altri la parte disponibile.

3. Disputano i Teologi se i genitori possono alienare fondi o fingere contratti in danno della legittima dei figli. E generalmente negano, per la ragione che la legge civile li astringe alla legittima. Sono poi di opinione che i genitori possano per giusta ragione lederla in qualche caso particolare, come per premiare un figlio buono e punire un'altro cattivo. Certo, aggiungono, dopo il fatto non sono da inquietare i figli che hanno avuto di più con detrimento dell'altrui legittima, sì perchè vuolsi presumere nei genitori la giusta ragione in ciò fare, e sì perchè stando, per lo più, in buona fede i detti figli, non debbono ammonirsi con pericolo che non ubbidiscano. Così S. Alfonso L. IV, n. 470 ; Gury *Comp. T. M.* II, n. 827 ; D' Annibale *Summ.* V. II, n. 694, ecc.

4. Vero è che, nel nostro caso, non è questione solo di liceità, ma di giustizia, e di giustizia commutativa. Per conoscere se quest'ultima si lede, fa d'uopo vedere da quale origine sorge l'obbligo nei genitori di lasciare la legittima ai figli. Il D'Annibale *l. c.* lo deriva dalla legge civile. Così pure il Gury l. c. ed altri molti. Ciò però va detto della determinazione della eredità, giacchè ove si consideri l' obbligo nei genitori di alimentare i figli, quest'obbligo è naturale (V. d' Annibale l. c. nota 16).

Non parlando qui dell' obbligo naturale, il quale si limita

solo a quei figli, siano legittimi siano spurii, che non possono procurarsi da sè gli alimenti; l'obbligo civile, non ha dubbio, stringe ancora la coscienza, come insegna l'Angelico (1. 2. q. 96, a. 3 in corp. — V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. III, pag. 12). Ma non sempre costringe alla restituzione i trasgressori. V' ha l'obbligo di restituire *ex iniusta acceptione* solo quando si lede la giustizia commutativa. Or l'obbligo di lasciar la legittima ai figli appartiene alla detta giustizia? È chiaro che no. Appartiene alla pietà, la quale obbliga i genitori ad alimentare e sovvenire i figli; appartiene alla giustizia legale che astringe i sudditi ad osservare le leggi giuste del principe: non già alla giustizia commutativa.

Nè vale il dire che, secondo il Gury *l. c.*, siffatta legge « est iusta, utilis bono publico et ipso facto irritans: » e però « peccant in foro conscientiae contra iustitiam parentes si lae- « dant legitimam filiorum ». Imperocchè tutti sanno che la legge irritante obbliga alla restituzione solo *post sententiam iudicis,* e per giustizia legale. Pel nostro caso il de Lugo apertamente insegna: « Parentes si inofficiose donaverint, hoc est in praeiudicium legitimae filiorum, eorum donationes revocari possunt a filiis. Non tamen est invalida donatio; sed revocari potest » (Disp. 23, n. 147). E S. Alfonso (III, 730): « Notandum autem quod donatarius ante sententiam iudicis nil tenetur restituere filiis ».

Ludmilla adunque e i suoi complici han potuto peccare nell'alienazione dei suoi beni, ma, prima della sentenza del giudice, non saran tenuti al rifacimento della legittima.

5. Ma si dirà, non è vero il principio che *fraus et dolus nemici debet patrocinari?* E se è vero, come si potrà coonestare la finta vendita? Non abbiamo detto che la finta vendita fosse del tutto vuota di colpa, ma solo che prima della sentenza del giudice non v' ha obbligo di restituire. Vi sarebbe l'obbligo per questo capo se la legittima fosse dovuta per giustizia commutativa; ovvero se Ludmilla avesse garantito i debiti. Ma se questa non ha leso la detta giustizia, nè ha fatta garanzia veruna, non può costringersi a risarcire il danno che si lamenta.

E perciò Adalberto, consigliando la falsità della vendita finta, ha potuto peccare per la detta falsità, ma non sarà mica tenuto a restituire.

6. Al secondo. — Dal fin qui detto si vede come malamente

abbia operato Pantero in costringere il prefato Adalberto alla restituzione. E si fa chiaro altresì che, in fatto di restituzione, vuolsi procedere dal confessore colla massima cautela e avvedutezza perchè non costringa a restituire quando l'obbligo non è del tutto chiaro, e non si esponga perciò al pericolo di doverne indennizzare il penitente (V. Gury Casus T. I, n. 70).

CONSULTAZIONE LXXII.

Se si possa unire in matrimonio ecclesiastico chi sia legato con altri in vincolo civile.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Il contratto civile non è matrimonio — 3. Nondimeno si deve compiere — 4. Se il parroco può unire in matrimonio chi trovisi con altro legato in vincolo civile — 5. Soluzione del caso.

1. Publio, avendo contratto il vincolo civile con Berta, l'abbandona e si unisce in concubinato con Livia; colla quale posteriormente chiede al parroco di sposare con rito cristiano. Il parroco da principio si ricusa: poi non potendo in nessun modo persuadere Publio di contrarre il matrimonio sacramentale con Berta, ad evitare mali maggiori e provvedere alla salvezza eterna di quello, accondiscende ad unirlo in matrimonio con Livia.

Si chiede:

1.° Può il parroco unire in matrimonio ecclesiastico chi sia legato con altri in vincolo civile?

2.° Che deve dirsi del parroco nel caso?

2. Al primo — Ogni cattolico deve ritenere per fermo che vero matrimonio non può essere che il settimo dei sacramenti istituiti da G. C., e che il solo vincolo civile non solo non è matrimonio, ma neppur contratto, e nè anche ha valore di semplici sponsali; non è altro che un pretto concubinato (1).

(1) Bened. XIV Const. *Redditae sunt nobis* n. 2.; Pius IX *Syllab.* n. 73; Leo XIII Encycl. *Arcanum* 10 febr. 1880; S. C. C. 13 mart. 1879; Mon. Eccl. Vol. II et III *passim*.

3. Nondimeno fa d'uopo adempiere la formalità di legge, sì per evitare il pericolo di divorzio o di poligamia, e sì per assicurare gli effetti civili in rispetto all'altro coniuge ed ai figli, che altrimenti non sarebbero dallo Stato reputati legittimi. La S. Penitenzieria disse ciò cosa *opportuna ed espediente* (Instr. 15 ian. 1886; Mon. Eccl. V. III, P. II, pag. 60 *bis*), e non mancano Teologi che lo inculcano sotto grave obbligazione. Si ascolti il chiariss. D'annibale (Summ. T. III, n, 360): « Non sunt civiles solemnitates praetermittendae: et qui ea omittunt gravi non vacant si quid opinor ».

Ciò posto, il parroco non deve, d'ordinario, ammettere al matrimonio chi ne sia impedito per legge civile. Ecco la norma autorevole prescritta dalla S. Penitenzieria (*l. c.*): « I parroci non dovranno ammettere indifferentemente alla celebrazione del matrimonio avanti alla Chiesa quei fedeli che, per essere proibiti dalla legge, non sarebbero poi ammessi all' atto civile, e quindi non riconosciuti per coniugi. In ciò devono usare di molta cautela e prudenza, sentire il parere dell' Ordinario, e questi non esser facile nell'annuire; ma nei casi più gravi consultare questo Sacro Tribunale ».

Che se ciò vale per coloro che abbiano qualche impedimento di legge, quanto più non dovrà valere per chi, già legato con vincolo civile con una, chiegga di unirsi con altra in vincolo religioso? Quanti disordini non deriverebbero da siffatto matrimonio? Il legame civile non si rompe, e però la donna può ben reclamare l'unione e la coabitazione coll' uomo (C. C. art. 130 e 132). Il matrimonio religioso sarebbe considerato innanzi alla legge come adulterio, e però la prima donna potrebbe querelare i coniugi e provocare contro di essi il rigore del Codice Penale (C. P. art. 354 seg.). Il marito potrebbe, quando gli piacesse, commettere l' enormezza di ritornare alla donna con cui si unì civilmente. La vera moglie, i veri figli non sarebbero mai riconosciuti dallo Stato come legittimi, e non potrebbero succedere nei beni del marito o del padre, quando morisse *ab intestato*. Ecco i danni gravissimi che seguirebbero da un matrimonio così sconsigliato.

4. Ma se tornasse moralmente impossibile allo sposo di ricongiungersi colla prima donna, e d' altra parte, non potendo allontanarsi dalla seconda, volesse regolarizzare la coscienza e riconciliarsi con Dio, potrebbe il parroco non ammetterlo al

matrimonio ? Non avrebbe diritto in tal caso a chiedere, come ogni fedele, questo sacramento ? E inoltre, lo stato presente di concubinato, non è assai più deplorevole dei mali che si temono col matrimonio ? Se questi ultimi sono possibili solamente, il primo è certo, ed è in atto ; ed è fuori dubbio che, morendo i coniugi in tale stato, coglierebbero la dannazione eterna : non sarebbe questo il massimo dei pericoli ?

Per verità, queste ragioni a noi fanno più peso che le contrarie precedenti. — Il parroco però non si creda autorizzato di celebrare senz' altro il matrimonio. Deve prima fare ogni sforzo e adoperare ogni mezzo che lo zelo illuminato possa consigliare per indurre l'uomo a compiere il rito religioso colla propria donna. Qualora non vi riesca, deve sommettere il caso al prudente parere dell'Ordinario. E crediamo che neppur convenga all'Ordinario di proferire da sè il giudizio, essendo questo uno dei casi più gravi, nei quali vuolsi richiedere l'oracolo della S. Penitenzieria, secondo la istruzione sopra citata. (1)

5. Al secondo. — Da quanto abbiamo esposto, discende chiarissima la soluzione del nostro caso. Il parroco ha fatto bene in dissuadere Publio dal contrarre il matrimonio con Livia. Però, non essendoci riuscito, non dovea da sè benedirne le nozze, ma era in obbligo di sommettere il caso all'Ordinario, il quale alla sua volta doveva interrogare la S. Penitenzieria.

---

(1) Ora di dovrà ricorrere alla S. Congr. dei Sacramenti. Vuolsi qui avvertire che quando per giuste ragioni si dovrà permettere il matrimonio ecclesiastico senza la formalità civile, è necessario richiedere una cauzione dallo sposo che o contragga al più presto, quando è possibile, il vincolo civile, ovvero serbi perpetua fedeltà alla sposa. Per la detta cauzione basterebbe una carta legale di debito del marito, almeno del terzo della sua proprietà (anche una cambiale), a favore della moglie, da lacerarsi quando si fosse ottemperato alle prescrizioni civili. La carta potrebbe conservarsi presso il parroco, ovvero in Curia.

CONSULTAZIONE LXXIII.

Circa la facoltà che compete ai Vescovi sulla dispensa degl'impedimenti matrimoniali dubbii.

Sommario. — 1. Dichiarazione della S. C. del Conc. sulla dispensa dagl' impedimenti dubbii — 2. Dubbio sopra gl'imped. di diritto di natura — 3. Dubbio sopra gl'imped. di diritto ecclesiastico. — 4. Sul dubbio di fatto: dottrina de' TT. moderni — 5. Dottrina di S. Alfonso. — 6. Il Vescovo può dar dispensa sul detto dubbio — 7. Anche pel foro esterno, e può delegarla ad altri — 8. Senza più bisogno di nuova dispensa cessando il dubbio — 9. Soluzione del caso.

1. Disputano fra loro Gilberto e Massimino se il Vescovo possa dispensare sugl'impedimenti dubbii del matrimonio, così di diritto, come di fatto. Gilberto afferma, dal perchè gl'impedimenti dubbii non sono veri impedimenti. Massimino nega, dicendo che qui si tratta di valore di un sacramento, e però vuolsi stare alla parte più sicura.

Si chiede:

1.° Può il Vescovo dispensare dagl' impedimenti matrimoniali dubbii?

2.° Che è da dire della disputa di Gilberto e Massimino?

2. Al primo — Intorno alla facoltà che possa competere ai Vescovi circa la dispensa dagli impedimenti dubbii del matrimonio, interrogata la S. C. del Concilio, il 18 sett. 1852, rispose: « Consulat probatos auctores et in casibus gravioris dubii, recurrat ad S. Sedem, saltem ad cautelam » (ap. Lehmkul V. II, n. 795, et Gury *Casus* V. II, n. 927).

3. Gli autori approvati fanno qui varie distinzioni. Altro infatti è il dubbio di diritto, altro quello di fatto. Altro è l'impedimento di diritto naturale o divino; altro quello di diritto ecclesiastico.

Se il dubbio si aggira sopra un impedimento di diritto divino o naturale, in cui la Chiesa non può dispensare, il Vescovo non può metterci mano. Solo il Papa, insegna S. Alfonso (L. VI, n. 902), in qualche caso gravissimo, potrebbe sciogliere il dubbio in favore dei contraenti: « Urgente gravissima causa poterit

matrimonium contrahi, modo accedat declaratio Summi Pontificis tamquam unici interpretis legis divinae ». Ciò ha luogo soprattutto nel dubbio della morte del coniuge, per chiarire il quale procedeva con apposite norme la Congregazione Suprema del S. Officio, ed ora la S. Congr. de' Sacramenti (1).

3. Ove poi trattasi di dubbio di diritto ecclesiastico, su d'impedimento da cui può e suol dispensarsi (2) dalla S. Sede, al-

(1) Vedi queste norme nel *Mon. Ecc.* Vol. II, Par. III, p. 162 segg.

(2) Ecco, secondo il Lehmkul, *l. c.* n. 792 un prospetto degl' impedimenti matrimoniali relativamente alla dispensa pontificia:

— « 1. A dispensatione penitus excluduntur haec impedimenta:

a) defectus consensus;

b) error (non tamen error conditionis servilis);

c) vis, sive metus;

d) ligamen;

e) consanguinitas in linea recta et in primo gradu laterali;

f) affinitas in primo gradu linae rectae, ex legitimo matrimonio exorta.

— « 2. *Vix unquam* dispensatio concedi consuevit in

a) cultus disparitate in regionibus fidelium;

b) crimine coniugicidii publico;

c) affinitate primi gradus linee rectae ex crimine orta, si publicum factum est;

d) sacro ordine vel religiosa professione.

— « 3. Impedimenta, in quibus dispensatur quidem, sed quorum dispensatio *graviores omnino causas* requirunt, haec sunt:

a) consanguinitas in secundo gradu maxime si simul attingit primum;

b) cognatio legalis;

c) cognatio spiritualis inter levantem et levatum (a fortiori inter baptizantem et baptizatum);

d) crimen CUM MORTIS MACHINATIONE, etsi non publicum;

e) publica honestas ex *matrimonio* exorta, saltem in proximo gradu;

f) defectus aetatis;

g) clandestinitas.

— « 4. Impedimenta in quibus ex causis minus gravibus dispensatur, sunt:

a) consanguinitas et affinitas in tertio et quarto gradu;

b) publica honestas ex sponsalibus orta;

c) crimen adulterii tantum NEUTRO MACHINANTE;

d) cognatio spiritualis COMPATERNITATIS;

e) attamen etiam impedimenta graviora supra recensita, si occulta sunt et ex crimine orta, maxime post matrimonium quoad externam speciem contractum».

lora se li dubbio è meramente di diritto, quando cioè riguarda un caso controverso fra i DD., è certo che il Vescovo può dispensare. Anzi non v' ha neppur bisogno della costui dispensa. I Teologi insegnano che il matrimonio può contrarsi colla sola probabilità di diritto che non tenga l'impedimento, purchè tale opinione sia certamente ed universalmente ritenuta probabile dai DD. Così S. Alfonso (l. VI, n. 901) colla comune dei TT., alcuni dei quali chiamano sicura e moralmente certa tal dottrina che dicono raffermata da molte decisioni della S. Rota Romana, e da dichiarazioni di Urbano VIII (ap. Cardenas In prop. 1. Innoc. XI Diss. 2. n. 542). E però non vale il dire che in ciò trattasi di valore di sacramento ed osta la prop. condannata da Innoc. XI; imperocchè in tal caso si presume per antichissima consuetudine che la Chiesa approvi il connubio, con rimuovere l'impedimento. Intorno a tal punto sono concordi i TT. (S. Alfonso *l. c.;* Gury *Comp.* T. II, n. 789, *Casus* T. II, n. 927, etc.).

4. Quello in cui non tutti consentono si è se il Vescovo possa da sè dispensare negl'impedimenti di diritto ecclesiastico quando il dubbio si aggira sul fatto ; p. e. su qualche errore nei registri battesimali ; sulla copula prima del matrimonio fra lo sposo e qualche prossima congiunta della sposa. Non vogliamo fermarci sulle dispute degli antichi Teologi, bastando un rapido cenno di ciò che opinano i Teologi recenti da S. Alfonso in qua.

Alcuni senz'altro vogliono che in tal caso il Vescovo, almeno *ad cautelam,* ricorra alla S. Sede per la dispensa. Così lo Scavini (T. III, n. 914 in nota, ed. XIV): « Etsi autem probabile sit in impedimentis dubiis posse Episcopum dispensare : attamen in praxi tutius est ut ad cautelam fiat recursus ad S. Sedem ». — Così pure il Morino (Man. Th. Mor. n. 1398) : « in dubio autem *facti* (Episcopus) recurrat ad S. Sedem ».

Altri poi, pur ammettendo in teorica la potestà nel Vescovo sugl'impedimenti dubbii, la limitano solo a quei casi quando la presunzione non è per l'esistenza dell'impedimento: la negano poi nei casi opposti, p. e. quando nell'impedimento di affinità *certe copula habita est, et dubitatur an semen emissum aut vase receptum fuerit.* Così il Lehmkul *Th. Mor. V. II, n. 795.* Così pure Giovine *De Disp. Matr. V. I, P. II, § 336,* il quale aggiunge: « Illud vero praetermittere nolumus, quod merito ven. Episcopi rarissime hac facultate usi sunt, et etiam quando visi

sunt in necessitate utendi ea, valde longanimes et cauti se gesserunt in examine dubii propositi ».

Altri finalmente, e sono i più, riconoscono pienamente tal diritto nel Vescovo, senz'alcuna distinzione, da potersene valere con ogni sicurezza. Così il Gury *Comp. T. II, n. 863 ; Casus, T. II, n. 927* — il D'annibale *Summ. T. III n. 417* — il Bucceroni *Inst. Th. mor. T. II, De matr., IV, n. 118* — l'A Varceno *Comp. Th. Mor. Tom. II, Tr. 21, art. 3* — il Marc *Inst. Mor. T. II, n. 2045* — l'Aertnys *Th. Mor. V. II, n. 623* — il Gousset *Teol. Mor. V. II, n. 854* — il Talento *Comp. Th. Mor. T. IV n. 192* — il Ciolli *Dirett. Prat. n. 188, p. 683 ed. 3 ecc.*

Fra costoro chi dice *probabile,* chi *più probabile,* chi *comunissima* siffatta sentenza: tutti poi si appellano all' insegnamento del nostro Dottor S. Alfonso, gran maestro di tal materia. Esaminiamo ancor noi la costui opinione, la quale può seguirsi *inoffenso pede.*

5. Egli adunque *(Tr. VI n. 901 e 902)* agita in primo luogo la quistione se possa contrarsi il matrimonio, senz' alcuna dispensa, con qualche impedimento dubbio. E sapientemente risponde che, qualora si tratta di dubbio di dritto, de' casi cioè nei quali disputano i Teologi se ci sia bisogno della dispensa, purchè dai più si creda sodamente probabile la sentenza negativa, tuttochè altri dissentano, il matrimonio può contrarsi senza dispensa, essendo certo che la Chiesa toglie in simili casi l'impedimento, come concede la giurisdizione ai confessori, quando loro si attribuisce solo probabilmente.

Laddove poi il dubbio si aggira sul fatto, allora fa d'uopo procedere con maggior riguardo. Non essendo *probabile* la opinione di coloro che autorizzano in tal caso il matrimonio, e però non potendosi presumere che la Chiesa supplisca la dispensa, il matrimonio non si può celebrare: « et cum agatur, conchiude il S. D., de valore sacramenti, non possumus opinionem illam tuto sequi ».

Vero è che nel dubbio di fatto, intorno a qualche impedimento, alcuni classici Teologi vogliono che, trattandosi di mere concetture opposte, non di solidi argomenti, e però trattandosi di solo dubbio negativo, il matrimonio possa celebrarsi senza dispensa, come può celebrarsi qualunque altro contratto, non ostante il dubbio negativo della illiceità del medesimo che non si possa vincere. Il S. Dottore però non fa buon viso a questa

teorica, giacchè qui siamo non ad un semplice contratto, ma ad un sacramento, che, in forza della propos. condannata da Innoc. XI, non si può amministrare nè ricevere con materia dubbia, salvo solo il caso di necessità. Potrebbe correre solo, egli soggiunge, qualora fosse probabile la sentenza di coloro (che il S. D. esamina nel L. I, n. 51) che opinano la prefata proposizione essere stata proscritta non pel pericolo di rendere frustraneo il sacramento, ma per ragione di carità verso di colui che lo riceve, affinchè costui non sia privato del frutto del sacramento, nel caso che riesca invalido.

Checchè sia di ciò, il S. Dottore riferisce il vero insegnamento del Sanchez e del Cardenas che, quando la presunzione sta per l' impedimento, « v. g. si vir colerit et postea dubitat an seminarit, vel an intra vas aut extra », allora il matrimonio non si può celebrar senza dispensa. Quando poi avesse luogo la presunzione contraria « ut si vir seminaverit prope vas », in tal caso, giusta il Sanchez, potrebbe sicuramente procedersi al matrimonio.

Posto il detto insegnamento, il S. Dottore prosegue: « Caeterum probabiliter dicunt Emman. Sa, Merbes et Contin. Tour. nely cum Pichler, ac probabile putat Dian. (contra Sanch., quamvis alibi videtur se retractasse) quod in impedimentis dubiis bene potest Episcopus dispensare. Et idem dicunt communissime DD. generice loquendo de omnibus casibus sive impedimentis Pontifici reservatis, quando dubitatur an indigeant dispensatione » (*l. c.* n. 902).

Adunque, nei casi dubbii, giusta il S. Dottore, ciò che non si può senza dispensa, si può benissimo colla dispensa del Vescovo. Siffatta opinione è qualificata da lui medesimo come sodamente probabile e da potersi tradurre in pratica; anzi, stando al menzionato principio generale, deve dirsi *comunissima*. Nè v'hanno distinzioni da fare. Purchè si tratti d'impedimento dubbio, o vi sono presunzioni in contrario, o pur no, il Vescovo può sempre dispensare; e in generale può dispensar sempre qualora non sia certo che si richiegga la dispensa Pontificia.

Le ragioni di tal sentenza allegate dal S. D. sono chiare e convincenti:

1.° Il principio generale che, quando non si è certi che si richiegga la dispensa della S. Sede, è in potestà del Vescovo il dispensare (L. VI, n. 902).

2.° L'altro generale principio, che *in odiosis stricta facienda est interpretatio:* e qui siamo appunto *in odiosis* (L. VI, n. 600).

3.° Un terzo generale principio, che nei casi i quali frequentemente occorrono, l'inferiore può dispensare dalle leggi del superiore: il caso nostro sarebbe uno dei molto frequenti (L. I, n. 190).

4.° Il *c. Nuper, 29, de sent. excomm.,* in cui si dice: « Quia tamen conditor canonis eius absolutionem sibi specialiter non retinuit, eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi ». Donde la Glossa ricava: « Et hoc est argumentum, Episcopos posse dispensare ubi specialiter dispensatio non est inhibita et concessum videtur quod non est prohibitum » (L. I, n. 191; L. VI, n. 980).

6. Da tutto ciò si deduce che il Vescovo può sempre dispensare nei casi dubbii da impedimenti matrimoniali, senza timore alcuno. E ciò concorda colla dichiarazione soprallegata della S. C. del Concilio, la quale dicendo *in casibus gravioribus dubii recurrat ad S. Sedem, saltem ad cautelam,* esprime un consiglio, non un precetto. Giacchè essa prima aveva rescritto: *consulat probatos auctores;* e con ciò non volle risolvere la quistione, ma implicitamente confermò l'insegnamento degli autori approvati, in cima ai quali rifulge di luce smagliante S. Alfonso M.ª de Liguori.

7. Ma ciò che si è detto della potestà del Vescovo sui casi dubbii varrà solo per gl'impedimenti occulti e nel foro di coscienza, come per la potestà interpretativa ne' casi di gravissima urgenza? Non manca chi restringe a questi soli casi la detta potestà. Ma costui malamente si appone. Cotal restrizione non è fatta nè da S. Alfonso, nè da quei tanti che lo han seguito. Non discende dalle ragioni onde quella potestà vien dimostrata. Qui il Vescovo dispensa *iure proprio,* non per presunzione della dispensa pontificia, e per epicheia, come nei casi di gravissima urgenza; e però come può dispensare dai voti dubbii riservati benchè pubblici, così può dispensare dagl'impedimenti dubbii del matrimonio, benchè notorii.

Di qui discende pure che il Vescovo può delegare anche ad altri tal facoltà *ad habitum* o *ad actum* come meglio crede, giacchè trattasi di facoltà ordinaria (Ligor. L. I, n. 190, 193).

8. Può ancora chiedersi: Dopo la celebrazione del matrimonio con dubbio di fatto dispensato dal Vescovo, se l'impe-

dimento si viene a chiarire e diventa certo, v'ha bisogno di una novella dispensa? — Alcuni Autori affermano, e fra questi il chiaro Mons. Giovine il quale *l. c. § 387,* parlando della facoltà interpretativa che ha luogo solo negl'impedimenti occulti (onde v'ha bisogno della facoltà apostolica della Dateria se dopo celebrato il matrimonio i prefati impedimenti diventano pubblici) soggiunge: « Et idem dicendum si dispensatum fuerit (ab Episcopo) super impedimento dubio, quod elapsu temporis detegitur certum ».

Ma con pace di questo esimio autore, la parità non corre. Altra è infatti la facoltà interpretativa, altra la ordinaria. Nella prima si fa un' epicheia per impedire lo scandalo e mali gravissimi, e però essa è tutta poggiata sulla occultezza dell'impedimento: è necessario perciò che, venendo questo a rendersi noto, pel foro esterno si ottenga la dispensa apostolica. Non così per la facoltà ordinaria che abbiamo dimostrato competere ai Vescovi sugl'impedimenti dubbii, come sui digiuni, sui voti ecc. In questi non si ha punto riguardo se sono occulti o notorii, o se vi sono cause ordinarie o straordinarie; ma il Vescovo *iure proprio* dispensa sì nel foro interno come nello esterno. Or dispensato che si è una volta dall'impedimento, questo non più rivive. Si ascolti il dottissimo d' Annibale *Summ. T. III, n. 147 ;* « Ad haec Episcopus dispensat ex natura ipsius impedimenti, quoties hoc dubium est, nedum iure (tunc enim cessat), sed et facto. Et cum semel dispensaverit, impedimento sublato (alias qui dispensati ?), si illud postea certum apparuerit, dispensatio non retractatur ». Così pure il Bucceroni *l. c.;* il Ciolli *l. c.* ecc.

9. Al secondo — Dal fin qui detto chiaro apparisce che, nel caso, Gilberto ha ragione, non Massimo. Giacchè sugl'impedimenti dubbii il Vescovo può ben dispensare; e poichè avrà dispensato, quelli saranno tolti del tutto, e però non resta timore alcuno sul valore del sacramento.

CONSULTAZIONE LXXIV.

Circa il valore delle clausule nella facoltà sulle dispense matrimoniali.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Due specie di clausole — 3. Clausole da adempirsi certamente per la validità — 4. Se tali sono pur quelle in ablatìbo assoluto — 5. Esame di ciascuna clausola solita usarsi — 6. Che dire delle altre clausole ? — 7. Norme per la pratica — 8. Soluzione del caso.

1. Ciro, sulle mosse di partire per le Americhe, si presenta al parroco Girondo per sposare; e quando *omnia parata sunt,* si accusa di aver avuta relazione carnale colla sorella della sposa. Il parroco, con permesso del penitente, ottiene dal Vescovo (in virtù della pagella della penitenzieria) la facoltà di dispensarlo dall'impedimento di affinità, con condizione che per sei mesi debba confessarsi *semel in mense,* giusta la clausola della detta pagella. Ciro non accetta tale condizione, a causa del viaggio. Il parroco nondimeno lo assolve e lo dispensa.

Si chiede:

1.° Qual valore hanno le clausole apposte alle facoltà circa le dispense matrimoniali ?

2.° Il parroco Girondo dispensò valitamente ?

2. Al primo — La facoltà di dispensare da taluni impedimenti matrimoniali che delegasi dalla S. Sede ai Vescovi, ovvero ai confessori, è come tutte le altre facoltà delegate, in cui fa d'uopo ravvisare i confini del mandato, e non oltrepassarli, se non si vuole operare nullamente. « Qui mandata iurisdictione utitur (insegna il d'Annibale T. I, n. 74), debet servare diligenter fines mandati, nam, si excesserit, aliud fecisse videbitur, ideo nihil agit ». I confini intanto del mandato sono stabiliti dalle clausole che vi si appongono.

Le clausole sono di due spicie: altre che importano *condizione;* altre che importano *ammonizione* o *precetto.* Trasgredir le prime, rende l'atto nullo; trasgredir le seconde, lo rende illecito ma valido (V. d'Annibale *l. c.;* Zitelli *De disp. matr.* Cap. V). Ognun vede che tutte le clausole vogliono strettamente osservarsi; ma un riguardo maggiore devesi avere a quelle

che includono le condizioni del mandato, senza di che la facoltà non ha luogo. Ora il definire quali clausole debbano intendersi come condizione, e quali come ammonizione, è cosa a bastanza difficile e controversa. Noi, giusta il solito, diciamo prima quello che è generalmente certo presso i TT.; poi quello che è discutibile.

3. È certo 1.° che, quando nelle clausole trovansi le parole *si, modo, dummodo, ubi,* con queste si vogliono indicare condizioni da osservare per la validità (d'Annib. Sum. T. III, 149).

È certo 2.° che quando v'è la frase *alias dispensationes nullae sint,* in qualunque caso non si osservi la clausola, la dispensa è nulla (Lehmkul T. II, n. 794).

È certo 3.° che quando v'è l'altra *nullo modo iisdem uti possit extra fines suae Dioceseos,* è necessario per la validità che si dispensino solo sudditi proprii, i quali dimorano in diocesi (C. S. Officii 22 Nov. 1365) (1).

4. La questione versa sulle clausole espresse in ablativo assoluto p. e. *audita sacramentali confessione ; imposita tali poenitentia ; monito alio coniuge de renovatione consensus* e simili ; e in ciò è comunissima la sentenza che queste clausole pure importino condizione da osservarsi sotto pena di nullità. Così Reiffenstuel Append. *De disp. sup. imped.* § IX. n. 457 ; De Justis *De disp.* l. I, c. 8, n. 105 ; Bened. XIV, Notif. 87 n. 68 ; S. Alfonso VI, 1115 ; colla maggior parte dei suoi seguaci e commentatori.

Il d' Annibale però, nel Vol. III n. 419, pur ritenendo la prefata comune opinione, nel Vol. I, n. 74, parlando in genere della giurisdizione delegata, accenna alla questione se, quando le clausole contengono ciò che devesi osservare di dritto (p. e. quella che dica *praemissis denunciationibus*) siffatte clausole sieno *condizioni* ovvero semplici *ammonizioni.* E riportata la

(1) Ecco il testo del cit. decreto : « Ad clausulam *nullo modo uti possit extra fines sua dioecesis* ita intelligi debere, ut facultates sub ipsa comprehensae exerceri tantummodo possint cum propriis subditis in dioecesi existentibus actu quo conceditur gratia. Eamdem tamen clausulam non subintelligi in facultatibus quae Episcopis ab Apostolica Sede conceduntur, nisi fuerit expressa, vel aliter constet de mente Summi Pontificis, vel nisi subiecta materia eam exquirat » (Act. S. Sedis Vol. II, p. 671).

sentenza di parecchi Teologi, fra i quali S. Alfonso *(VII, 121),* che le dicono *condizioni,* egli trova retta la sentenza opposta, cui lo stesso S. Alfonso *l. c.* qualificò come probabile, e ne dà la ragione: « Et iure prorsus; nam *quae tacite insunt,* si fuerint verbis expressa, *non faciunt actum conditionalem,* nisi alia fuerit mens delegantis » (1).

Della stessa opinione è lo Zitelli, il quale *l. c.* scrive: « Eae quae exprimuntur per particulas *si, dummodo, postquum,* vel quae efferuntur ablativo absoluto (ex gr. *audita prius eorum sacramentali confessione*) conditiones esse generatim censentur, nisi forte id quod per clausulam exprimitur, ex ipsa rei, de qua agitur, natura, vel ex iure sit servandum. Si enim quod clausula faciendum iniungit eiusmodi est, ut etsi non iniungeretur, nihilominus sive ex rei natura, sive ex iure communi praestandum esset, S. Sedes illud in clausola commemorando, non aliud intendere existimatur, quam obligationem aliunde provenientem in memoriam revocare atque urgere. Ob hanc causam ex. gr. clausulam *peractis publicationibus* quae est forma iuris communis, cum forte in litteris dispensationum exprimitur, non novam et conditionem inducit, sed est admonitio quaedam ut servetur forma ipsius iuris communis ».

Da ciò ricavasi che le clausole, contenenti disposizioni generali del diritto e condizioni intrinseche del mandato, vogliono considerarsi come *precetti* o *ammonimenti,* non come speciali *condizioni;* per forma che, trascurandosi quelle in tutto o in parte, l'atto sarebbe invalido o pur no secondochè richiede la natura della cosa, e secondochè sarebbe avvenuto quand'anche quelle clausole non si fossero apposte.

Così è certo che la clausola *peractis publicationibus* non importa condizione, e però omettendosi le pubblicazioni, il matrimonio sarebbe valido, perchè il diritto non invalida i matrimonii che si contraggono senza pubblicazioni. Per contrario chi trasgredisse la clausola *servata forma Concilii Tridentini,* celebrando il matrimonio senza il proprio parroco e i testimoni, il

(1) Il chiariss. A. in nota conforta la sua opinione coll'autorità delle leggi *L. 28 De condit. et dem.; L. 3 De Legatis 3; L. 69 De haer.* — E poi soggiunge: « Dixi *nisi alia* etc. ut ecce si ita edixerit — *dummodo* — *vel modo* — vel *si* — nam haec veram conditionem exprimunt «.

matrimonio, secondo l'antica disciplina, sarebbe nullo, perchè il Concilio stesso lo annulla.

Per egual ragione crediamo che debbano considerarsi come *ammonimenti,* non come *condizioni,* le clausole : *si vera sint exposita ; imposita gravi aut diuturna poenitentia ; sublata occasione peccandi ; remoto scandalo praesertim per separationem ;* — e simili. Giacchè siffatti adempimenti son voluti dal diritto e sono intrinseci al mandato : vanno soggetti perciò alle norme generali.

5. E tale è pure la generale interpretazione de' Teologi e quella ancora della S. Sede, come risulta dall'attento esame di ciascuna clausola. Infatti :

Si vera sint exposita — non impone altro che nella domanda non ci sia vizio di *orrezione* o *surrezione,* giusta l'insegnamento comune dei TT. (De Iustis. l. c. L. I, C. VI, n. 255 ; d'Annibale T. III, n. 420 ecc.).

Imposita gravi aut diuturna poenitentia — dev' essere non altro se non quella che è conforme al diritto : « In praefinienda poenitentiae qualitate, gravitate, duratione etc. quae dispensantis aut delegati arbitrio IURIS CONFORMI remittuntur, neque severitatis neque humanitatis fines esse excedendos, rationemque habendam conditionis, aetatis, infirmitatis, officii, sexus etc. eorum quibus irrogari iniungitur » (S. Poenit. 8 apr. 1890 — Mon. Eccl. Vol. VI, P. II, p. 56).

Sublata occasione pecandi — deve intendersi giusta la dottrina comune, vale a dire, se trattasi di occasione prossima e volontaria, dovrà togliersi ; se di occasione prossima e involontaria, « satis erit, dice il d' Annibale *l. c.,* si orator studeat de proxima remotam efficere ». Così pure S. Alfonso L. VI, n. 1143 e la comune dei DD.

Remoto scandalo, praesertim per separationem — Eccone la interpretazione autentica : « Expedire, ut scandalum removeatur per separationem, sed non prohiberi, quominus alii modi adhibeantur, qui prudenti iudicio Ordinarii sufficiunt ad illud removendum » (S. Poenit. Ap. 27 apr. 1886 -- Mon. Eccl. Vol. IV, P. II, p. 175). — Ancora un'altra dichiarazione, da cui si può raccogliere che neppur la totale omissione di questa clausola offenderebbe la validità del matrimonio : « Separationem praeferri aliis modis reparationis scandali ; si haec fieri nequeat, scandalum esse reparandum ; sed modum scandali reparandi

remittti prudenti arbitrio et conscientiae Ordinarii, iuxta cuiusque casus exigentiam. Quo quo omissa sat. sepa. alio, et scandalum alio modo reparatum, acquiescat; secus, si aliquo in casu scandali reparationem omiserit, sileat et in posterum cautius se gerat ». (S. Poenit. Ap. 12 apr. 1889 — Mon. Eccl. Vol. VI, P. I, n. 201).

6. Che è da dire poi delle altre clausole che possono occorrere? — Non saremo noi certo che vorremo contraddire alla dottrina comunissima, acremente sostenuta dagli antichi Teologi e dalla più gran parte dei recenti, che riconosce altrettante condizioni *sine qua non* negli ablativi assoluti, e condanna di nullità il matrimonio contratto, senza l'adempimento di quelle clausole. Però a noi sembra che la S. Sede abbia maggiore interesse della salute delle anime che dell' esatto adempimento delle clausole, siccome in questi ultimi tempi soprattutto sta dimostrando. Le clausole vogliono sempre osservarsi esattamente; ma quando si opponga qualche grave ostacolo per cui qualcuna di esse non possa aver luogo, in tal caso fa d' uopo interpretare benignamente le intenzioni della S. Sede (1).

Un saggio di queste benigne intenzioni l'abbiamo nelle dichiarazioni cennate della S. Penitenzieria intorno a clausole che pur sono enunziate in ablativi assoluti (2). Ma un argomento

---

(1) Questa teorica viene ammessa da S. Alfonso per le clausole apposte alla facoltà di assolvere dalle censure, p. e. per quella *satisfacta parte laesa* quando si è impotenti di soddisfare, e ne dà la ragione: « Ratio nostrae sententiae est quia non praesumitur Pontifex impossibilem conditionem postulare » (L. VI n. 537). Perchè non dovrà dirsi lo stesso delle clausole per le dispense matrimoniali?

(2) Sanno tutti la larghezza della S. Sede in questi ultimi tempi circa le dispense matrimoniali in forma commissoria.

Ha concesso agli Ordinarii la facoltà di dispensare da qualsivoglia impedimento in articolo di morte, e di delegarla altresì ai parroci (C. S. Of. 20 febr. 1888 — Mon. Eccl. Vol. V Par. II. p. 35). Or col decr. *Ne temere* l' ha concessa a tutti i sacerdoti che non possono avere delegazione dal parroco.

Ha dichiarato che per *Ordinario*, cui si commettono le facoltà, possono intendersi così i Vescovi e i Prelati con giurisdizione, come i loro ufficiali o vicarii generali (C. S. Of. 20 febr. 1888 — Mon. Eccl. l. c.).

Ha dichiarato che, morto il Vescovo, le dispense non eseguite possono e-

assai più valido possiamo desumerlo da altre dichiarazioni assai preziose che non sappiamo come siano sfuggite alla massima parte dei TT. nostrani.

Una è della S. C. *de Propaganda Fide* del dì 11 febbraio 1804. Il Vicario Ap. di Cocincina espose: « In folio facultatum quas S. Sedes Vicariis Apostolicis concedit, sic habetur n. 10: *Hae vero dispensationes matrimoniales, videlicet sexta, septima, octava et nona non concedantur nisi cum clausula* dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit in potestate raptoris non existat, *et in dispensatione tenor huiusmodi facultatum inseratur cum expressione temporis ad quod fuerint concessae.* Porro tempore persecutionum quae aliquibus in locis grassatae fuerant, dispensationes matrimoniales ne scripto quidem tradebantur, sed verbo tenus. Posterioribus vero temporibus, in huiusmodi dispensationibus, insertum quidem est quod conceduntur ex facultate a S. Sede obtenta, sed a quibus neque expressum est tempus ad quod Vicariis Apostolicis praedicta facultas fuerit concessa, neque exposita est clausula *dummodo mulier rapta non fuerat.* Dubium autem facessit hoc quod reperitur

---

seguirsi dal Vicario Capitolare; e viceversa, entrato il novello Vescovo, possa questi o il suo Vicario gen. eseguir le dispense non eseguite dal Vicario Capitolare (C. S. Of. 20 febr. 1888 — Mon. Eccl. l. c.).

Ha dichiarato che le dispense matrim. debbono eseguirsi dal Vescovo che diede le lettere testimoniali o trasmise le istanze alla S. Sede, o sia ordinario di origine o di domicilio, o di un solo sposo, o di entrambi, o questi dimorano nella propria Diocesi, o emigrano in altra. Può anche suddelegarne la facoltà ad altro Vescovo (C. S. Of. 20 febr. 1888 — Mon. Eccl. l. c.).

Ha conceduto che la reticenza della copula incestuosa e l'animo di ottenere con più facilità la dispensa non più offendano la validità della medesima (C. S. Of. 25 iun. 1885 — Mon. Eccl. Vol. IV, Part. I, p. 125).

Ha dichiarato che basta la verifica delle cause della dispensa fatta prima della spedizione delle Lettere Apost. e basta che il Vescovo, in questo caso, emetta un sol decreto, col quale si deleghi la facoltà di assolvere gli sposi, d'imporre ad essi la penitenza, di riparar lo scandalo, di dispensarli dall'impedim. e di legittimarne la prole (S. Poenit. Ap. 27 apr. 1886 — Mon. Eccl. Vol. IV P. II. p. 175).

Quante benevole innovazioni al diritto antico per dichiarare il quale Teologi e Canonisti scrissero sì lungamente!

in Bullario s. m. Benedicti XIV tom. 2. pag. 223. Quaeritur igitur utrum huiusmodi praefatae dispensationes sint licitae, an saltem validae? — Al che la S. C. rispose: « OMISSIONEM CLAUSULARUM CONCESSIONUM VALIDITATI NON OFFICERE, dummodo reapse mulier rapta non fuerit, vel si rapta, in potestate raptoris non existat » *(Collectanea Constitutionum, resolutionum* etc. S. Sedis, Parisiis 1880 n. 1019).

Un'altra è della Suprema Congr. del S. Officio del dì 15 giugno 1875. Il Vicario generale di S. Lodovico nelle Americhe chiese, fra le altre cose, la soluzione del seguente dubbio: « An dispensatio super impedimentis matrimonialibus ab Ordinario huius regionis iuxta facultates Apostolicas concessa, quamvis graviter illicita, tamen valida sit, quando data sit *informis* propterea quod *tenor facultatis* a S. Sede delegatae, vel *tempus,* ad quod concessa, expressa non sint, vel quia telegraphice paucis verbis vel oretenus tantum concessa sit — Dubium hoc oritur ex omissione clausulae *alias nulla sint* in facultatibus Americae *nunc* concessis; quae clausula *olim* in huiusmodi facultatibus expresse apposita fuerat ». Al che la S. C. rispose: « *Affirmative:* dummodo reapse mulier rapta in potestate raptoris non existat. Clausulas vero servandas adamussim esse, QUANTUM TAMEN RERUM, TEMPORUM LOCORUMQUE ADIUNCTA FERRE POSSUNT » (*Arch. fiir. Kath. Kirchenr.* tom. 46 p. 184 sq. — ap. Lehmkul Th. Mor. T. II, n. 794).

Dalle prefate dichiarazioni si dovrà raccogliere:

a) Che non valgono i matrimonii in niun caso quando si trasgredisce qualche clausola che abbia aggiunte le parole *alias nullae sint* o altre simili.

b) Che oggidì queste parole non più si aggiungono per ordinario alle facoltà circa le dispense matrimoniali, concedute dalla S. Sede.

c) Che le altre clausole in siffatte facoltà debbono considerarsi più come *ammonizioni* che come *condizioni.*

d) Che perciò la loro omissione può rendere illecita la dispensa, ma non già nulla.

e) Che le dette clausole devono sempre con esettezza adempirsi.

f) Ma quando ciò non si possa fare per circostanze di tempi e di luoghi o di persone, non si offende la validità della dispensa.

Siffatta teorica può restringersi alle seguenti e brevi pa-

role del Marc (*Inst. Mor.* T. II, n. 2047) il quale, consapevole delle prefate dichiarazioni, ha creduto di omettere l' esame di ciascuna clausola, come si fa dagli altri TT. quasi tutti, e scrive: « Clausulae praescriptae, v. g. adnotatio indulti Apostolici, omnino servandae sunt, non tamen sub poena nullitatis, nisi hoc clare in indulto exprimatur, v. g. per verba *alias nullae sint* ». E crediamo che ciò possa benissimo bastare per la pratica, giacchè le dichiarazioni autentiche preallegate non fanno alcuna distinzione fra le varie clausole.

8. Al secondo — Da ciò potrà risolversi facilissimamente il nostro caso. Il parroco Girondo omise, nella dispensa data a Ciro, d'imporre la penitenza della confessione *semel in mense*, però l'omise non per volontà propria, ma perchè Ciro, a cagione della imminente partenza per le Americhe, protestò di non poterla adempiere. È vero che anche nelle Americhe si trovano confessori, e la confessione *semel in mense* non può dirsi del tutto impossibile. Ma non può negarsi che per un emigrante è difficilissima. V' ha dunque la circostanza di luogo che impedisce l'eseguimento della clausula. Il parroco perciò non potrà rimproverarsi di aver dispensato nullamente.

CONSULTAZIONE LXXV.

Circa l'errore sui nomi nelle dispense pontificie.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Sugli errori nelle dispense: insegnamento de' DD. — 3. Stile della Dateria — 4. Per gli errori non sostanziali — 5. Come ovviare a questi inconvenienti — 6. Soluzione del caso.

1. Canelio ha bisogno della dispensa Pontificia per sposare. Viene la dispensa, ma col nome errato di *Cornelio*. — Il Vicario generale Norberto, credendo siffatto errore sostanziale nella dispensa, si ricusa di eseguirla.

Si chiede:

1.° L'errore sui nomi nelle dispense pontificie le rende nulle?

2.° Che deve dirsi di Norberto?

2. Al primo — Molto si è discusso circa gli errori dei nomi

nelle dispense matrimoniali. È certo che l' errore nel nome o nel cognome non vizia un rescritto, giusta il c. *Si in nomine De testam.*: « Si in nomine, stą ivi detto, vel pronomine, seu cognomine, testator erravit, nec tamen, de quo senserit, incertum fit error huiusmodi nihil officit ». — Lo stesso si desume dal c. *Significante, De rescriptis.* Vizia la dispensa matrimoniale ? Alcuni l'hanno affermato ; ma altri e chiari DD. lo negano, come il Sanchez *De. Matr. L. 8, Disp. 21, n. 37 ;* il De Justis *C. 4, n. 54 ;* il Diana *Tr. De Leg. Resol. 36.*

3. Se non che vuolsi qui osservare lo stile della Dateria, il quale ha forza di legge. E siffatto stile porta che qualsivoglia errore nel nome o nel cognome, sia pure derivato da incolpevole sbaglio dell'amanuense, rende nulle le dispense matrimoniali. La ragione si è che altrimenti darebbesi luogo a frodi, a liti, ed a contestazioni interminabili, con grave danno comune. In simili casi perciò fa d'uopo supplicar di nuovo ed ottenere il rescritto in forma *Perinde valere*, che sana e corregge l' errore. Si ascolti il Reiffenstuel (*App. de Disp. sup. imped.* § V. n. 201) : « Licet error in nomine et pronomine de iure non vitiet rescriptum... tamen teste Corrad. *lib. 7 c. n. 3 et seqq.* allegante testimonium omnium curialium (quibus utique credendum), de hodierno stylo et praxi, contrarium servatur et consequenter ab executoribus observandum est, cum stylus Curiae est locum legis *arg. c. Ex. litteris de Constit. c. quam gravis de Rescript.* Nec locus est correctioni erroris, sed debet de novo fieri supplicatio, uti est stylo, idem docet Corrad. *l. c. nu.* 7. dicens stylum hunc merito esse introductum ad evitandas innumeras fraudes, quibus omnia iura resistunt. *L. si cui ff. de servitut.* » — Lo stesso insegnano lo Schmalzgrueber Vol. IX, Tit XV, n. 155 ; l'E.mo d'Annibale *Summ.* T. III. n. 418 ; Mons. Giovine *De Disp. Matr. Tom. II, Cons. 27, § I, n. 4,* il quale conforta la sua tesi colla Cost. di Pio VII *Expositum Nobis* del 18 giu. 1816, in cui, fra le altre facoltà concesse al Nunzio di Spagna, v' ha pure quella « sanandi et revalidandi in utroque foro dispensationes obtentas per Litteras Apostolicas super quocumque gradu... *aut ob errata dispensatorum nomina* » 1).

(1) Opportunamente avverte il d'Annibale che le dispense non costituiscono una legge di dritto, ma spesso si dànno *ad cautelam ;* perciò non si potrebbe

Anzi lo stesso Mons. Giovine insegna, sul parere del Corrado, che quand' anco l' errore consistesse in una sillaba o ancora in una sola lettera, la dispensa non potrebbe eseguirsi: « Quin imo, dice il Giovine *l. c. n. 5*, licet Angelus in superius cit. *L. Si in nomine* teneat, cautum esse in iure, quod error consistens in syllaba nihil debeat obesse; tamen Corradus affirmat ex stylo Curiae dispensationem non mereri exequutionem, etiamsi error tantum in syllaba sive in litera irrepserit ». — E soggiunge: « Unde ad praecavendas gravissimas controversias quae orirentur, si quis postea causam iudicialem promoveret de nullitate dispensationis, et matrimonii exinde initi, vigore illius, consuetudo invaluit, ut renovandae vel corrigendae sint penes ipsam Rom. Curiam. ».

4. Non così però vuol dirsi quando l'errore non è sostanziale, ma verosimile, vale a dire quando facilissimamente può dileguarsi, considerandosi il tenore di tutto il rescritto o di tutto il breve. E ciò può andare in cinque casi, giusta l'insegnamento del prefato Mons. Giovine *l. c.* n. 6, i quali sono:

1.° Se il supplicante si chiami comunemente col diminutivo, come *Antonino* per Antonio, *Anneta* per Anna, e nella dispensa si legga il nome semplice. È stile della Curia di non usare nomi diminutivi.

2.° Se il supplicante si chiami con due nomi, p. e. Giannantonio, Marianna, Annamaria e nella dispensa se ne trovi un solo, come Giovanni, Maria ecc.

3.° Se nel transunto della supplica, posto nel rescritto (1), vi ha il vero nome e cognome, e poi nel tenore della concessione trovisi errato; in tal caso può starsi al primo nome.

4.° Se nelle lettere apost., in luogo del cognome di uno o di amendue i supplicanti, ci siano i nomi dei genitori. Ciò suole

---

da esse ricavare una prova certa della legge: « At neminem praeterit dispensationes ius non mutare, quippe quae passim et ad cautelam dantur; adeoque nec potestas dispensandi ius mutat » *l. c. nota 2.* Lo stesso dicono i compilatori degli *Acta S. Sedis* Vol. V. p. 27, in nota.

(1) Abbiamo detto *nel transunto della supplica posto nel rescritto;* il che non vale se il nome vero si trovi solo nella supplica originale. Quand' anco quest' ultima rechi il vero nome, pure se non si trova parimenti almeno una volta nel tenore del breve o del rescritto, devesi ottenere la sanatoria.

avvenire quando invece delle lettere testimoniali dell'Ordinario, si presenti lo schema della consanguinità e si dà premura per la spedizione della dispensa.

5.° Se l'errore cade in una lettera che suole scambiarsi con un'altra, come *n* per *u*; *o* per *a*; *a* per *e*; *r* per *v* o per t, e viceversa. Similmente quando manchi qualche lettera nel nome o nel cognome, da non potersi equivocare.

Tranne adunque siffatti casi, quante volte occorre qualche errore nel nome o nel cognome nelle dispense matrimoniali, le dispense sono nulle, e v'ha bisogno della sanatoria.

5. Nondimeno oggidì, per ovviare a questo inconveniente, la S. C. de' Sacramenti suol concedere ai Vescovi la facoltà di sanere siffatte dispense nulle per errore nei nomi o nei cognomi. Quelle Curie che ne sono sfornite, potranno benissimo richiederla.

6. Al secondo — Dal fin qui detto, può risolversi facilmente il caso proposto. *Canelio* è nome ben diverso da *Cornelio*: l'errore perciò non è verosimile, ma sostanziale. Il Vicario Gen. Norberto ha dunque ragione di ricusarne l'esecuzione. Può intanto, ad occasione di questa sanatoria, chiedere pel suo Vescovo alla S. C. de' Sacramenti la facoltà abituale per siffatti casi.

CONSULTAZIONE LXXVI.

Sulla illiceità della craniotomia.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Che cosa è la craniotomia — 3. Casi in cui può avvenire — 4. Autori che scrissero a favore della liceità, e contro — 5. Ragioni dei primi — 6. Ragioni dei secondi — 7. Decisione del S. Officio — 8. Valore di questa decisione — 9. Portata intrinseca della medesima — 10. Condotta pratica del confessore — 11. Soluzione del caso.

1. A Porzia mortalmente inferma, a cagione di una sua gravidanza, Satiro medico curante promette la guarigione, a patto che gli si lasci stritolare il capo del feto nel seno. Porzia considerando che, se questa operazione non ha luogo, ella muore certamente, e con lei muore anche il feto, consente. Prima in-

tanto di sottomettersi all' operazione, si confessa con Rodrigo sacerdote, il quale, credendola in buona fede, e temendo che ad un suo divieto si opporrebbero il medico e i congiunti e ne verrebbero gravi mali, si astiene dal farle opposizione alcuna.

Si chiede :

1.° Che è da dire dell'operazione proposta dal medico Satiro ?

2.° Che è da dire della condotta del confessore Rodrigo ?

2. Al primo — Il medico Satiro nel caso propone l'operazione che appellasi *craniotomia,* ovvero *embriotomia,* la quale consiste nella uccisione dell' infante nel seno della madre, affine di liberar questa da sicura morte, non potento altrimenti espellersi dall'utero il feto. — È lecita siffatta operazione ?

3. Innanzi tutto vuolsi bene determinare i casi che in ciò possono avvenire. In primo luogo può darsi che, senza usare il ferro craniotomico, colla semplice operazione cesarea, possa provvedersi alla vita del figlio e probabilmente alla vita pur della madre. In secondo luogo può avvenire che ci sia probabile speranza di vita per la madre quando il feto venga stritolato dopo morte. — In questi due casi è certo, ed è ammesso da tutti, non esser lecita la craniotomia colla uccisione del feto, non essendo quella punto necessaria.

Un terzo caso può darsi (che è proprio il nostro), ed è quando non ci sia per nulla speranza di salvare nè la madre nè il feto, amendue ridotti in fine di vita, e solo colla operazione craniotomica potrebbe salvarsi la prima, accelerandosi però la morte del secondo, non senza avergli prima amministrato il battesimo, il che può farsi in virtù del medesimo strumento. Sulla liceità di questo caso disputossi profondamente da chiari e dotti teologi moderni.

4. Propugnarono la liceità sopratutti l' Avanzini, il Ballerini, l'E.mo d'Annibale, l'Apicella, il Viscosi, il Pennacchi, il Costantini (1).

---

(1) Avanzini *Acta S. Sedis* T. VII, p. 285 — Ballerini in Gury T. I, *Tr. de Praec. Decal.* § II nota (a) — D' Annibale *Summula* T. II n. 321, 322 Ed. I. — Apicella *La Craniotomia considerata in riguardo alla morale* — Viscosi *L'Embriotomia nei suoi rapporti colla morale cattolica* — Pennacchi *De Abortu et Embryotomia* Art. II — Costantini *Inst. Theol. Mor. Pars altera,* pag. 287, 288 edit. 1882.

La combatterono in modo speciale il Ciarmadori, l'Eschbach, il Ciolli, il Berardi, il Lehmkul, il Del Vecchio (1).

5. Ecco in breve le ragioni dei primi:

a) È vero che si uccide l'infante; ma tale uccisione non è diretta, sibbene indiretta, perchè non voluta in sè ma per la salvazione della madre; come, uccidendosi l'aggressore della propria vita, non si vuole la costui morte, ma la propria salvezza.

b) Di due mali inevitabili fa d'uopo sempre scegliere il minore. Or non potendosi nel caso salvare la madre insieme ed il figlio, sarà lecito al chirurgo, costituito fra la morte dell'una e dell'altro, affrettare a questo la morte, per mettere quella in salvo.

c) I Teologi comunemente affermano esser lecito talvolta uccidere l'innocente; e ciò: 1.° nella guerra giusta quando si bombarda una città, recando morte anche agl'innocenti; 2.° allorchè l'innocente faccia scudo all'ingiusto aggressore della vita; 3.° quando trattasi di essere ingiustamente inseguito a morte, e nella fuga sia necessario di schiacciar qualche uomo. — Dunque, anche nel caso nostro.

d) È lecito uccidere l'ingiusto aggressore della propria vita, benchè solo materialmente aggressore, come il pazzo e l'ubbriaco. *A pari,* è lecito uccidere il feto il quale aggredisce, benchè materialmente, la madre, e la conduce alla morte.

e) È lecito, giusta i TT., l'aborto medico, dando cioè alla madre inferma che non può recare il feto a maturità una medicina, da cui proviene l'espulsione del feto e però la sua morte innanzi tempo. La craniotomia può bene rassomigliarsi a tale aborto.

f) La craniotomia non reca ingiuria ai diritti del feto. Questo infatti necessariamente deve morire fra breve senz'alcuna speranza di vita. Altro non gli si fa che accelerargli quella morte che dovrà presto incontrare; e ciò solo per salvare la vita alla madre, e ancor l'anima di lui col battesimo.

---

(1) Ciarmadori, *Sulla questione morale promossa dal ch. Pietro Avanzini* — Eschbach, *L'Embriotomia sotto il punto di vista teologico e morale* — Ciolli, *Direttorio pratico del Confessore novello*, p. 412 seg. ed. III — Berardi, *Praxis Conf.* Vol. I, n. 463 segg. ed. II — Lehmkul, *Theol. Mor.* V. I, n. 847 seq. — Del Vecchio, *Theol. Mor.* Vol. II, n. 321 seq.

g) Quando nella stessa materia e nel medesimo soggetto coincidono più diritti che tutti non possono esercitarsi, avviene collisione di questi diritti, e in tal caso prevale il diritto maggiore, onde l'azione degli altri o viene sospesa ovvero cessa del tutto. Ma nel nostro caso coincidono insieme il diritto alla vita della madre e il diritto alla vita del figlio, che amendue non possono esercitarsi. Dunque dee prevalere il diritto di chi ha più ragione di vivere. Ma più che il figlio ha ragione di vivere la madre, così richiedendo l'ordine domestico, sociale, religioso. Dunque ecc.

h) Finalmente al feto altro diritto non resta che quello di scegliere il genere di morte, al quale inevitabilmente è stato condannato. Or dovendo egli senza dubbio morire, ha diritto di scegliere quel solo mezzo che reca la morte a colei che generollo senza recare a se nessunissimo giovamento? È chiaro che no. Dunque ecc.

6. Coloro poi che combattono la illiceità della craniotomia così ragionano:

a) È cosa mala intrinsecamente la diretta uccisione dell'innocente, giusta il 5.° precetto del Decalogo *Non occides;* il che non può coonestarsi per qualsivoglia utilità o necessità.

b) Non cessa di essere diretta occisione la craniotomia dal perchè non si vuole con essa la morte del feto, ma la salvezza della madre: direttamente si va ad uccidere il feto animato; e ciò basta perchè l'azione sia intrinsecamente illecita.

c) Se fosse lecita la craniotomia per salvar la vita della madre, sarebbe parimente lecito il procurar l'aborto quando si teme che la donna disonestamente gravida verrebbe uccisa o infamata. Ma Innocenzo XI condannò la 34.ª proposizione: « Licet procurare abortum ante animationem foetus, ne puella deprehensa gravida occidatur aut infametur ».

d) Com' è del tutto illecito, giusta i TT., il procurar direttamente l'aborto del feto animato, quand'anco ciò si faccia per salvar da morte la madre; così è del tutto illecita la craniotomia.

e) Di due mali inevitabili fa d' uopo scegliere il minore quante volte non sia questo intrinsecamente malo: in caso opposto non si può scegliere nè l'uno nè l'altro. Così accade nel caso nostro.

f) I TT. quando affermano lecita la uccisione dell'innocente,

non parlano mai della *uccisione diretta,* ma della indiretta, cioè quando si adopera un mezzo lecito in sè per un fine lecito e necessario, da cui *per accidens* proviene la morte dell'innocente. Così è lecito in guerra giusta il bombardare la città nemica, prendendosi di mira i ribelli; è lecito uccidere chi fa scudo all'ingiusto aggressore, prendendosi di mira solo quest'ultimo (e anche il primo se con malizia fa scudo, diventando così anch'esso ingiusto aggressore); è lecito, ingiustamente inseguito a morte, schiacciare chi si opponga alla fuga, prendendo di mira la fuga medesima, necessaria alla salvezza. — Ciò non si ha nella craniotomia, in cui si priva di vita un innocente, con azione diretta unicamente a privarlo di vita.

g) È vero che è lecito uccidere l'ingiusto aggressore della propria vita, sia pur materialmente aggressore. Ma il feto nell'utero della madre non è ingiusto aggressore; anzi non è neanco aggressore. Non ingiusto, perchè egli è frutto della stessa madre, la quale volontariamente lo ha generato, e da tutti si conoscono le conseguenze funeste che spesso provengono dalla generazione. Non aggressore, giacchè non è il fetto che ha ridotto la madre in fin di vita, sibbene il morbo prodotto da difetti fisiologici della madre. E però come non è lecito gettare in mare un passeggiero per salvarsi dal naufragio; come non è lecito uccidere un appestato per liberarsi dal contagio, così non è lecito dare la morte all'infante per salvare la madre.

h) La craniotomia non può mica rassomigliarsi all'aborto medico consentito dai TT. In questo infatti non vi ha la diretta uccisione del feto, ma solo una medicina per espellere il morbo dalla madre, dal che *per accidens* proviene la espulsione e la morte del feto. Nella craniotomia per contrario vi ha la diretta uccisione dell'infante.

i) Non vale il dire che non si reca ingiuria ai diritti del feto, il quale deve morire fra breve, e che così esige la salvezza della madre; imperocchè la uccisione diretta del feto è cosa intrinsecamente mala e *non sunt facienda mala ut eveniant bona.*

l) Neppur vale l'argomento preso dalla collisione dei diritti. Dato e non concesso che nel nostro caso abbia luogo tal collisione, la vita della madre non dee preferirsi a quella del figlio, avendo questi al pari di quella diritto alla vita. E poi sta sempre il principio che l'uccisione diretta di un innocente

è intrinsecamente mala. — Altrimenti nel caso che nè la madre nè il figlio potessero vivere per manco d'alimento, sarebbe lecito alla madre di uccidere il figlio per cibarsi delle costui carni; e nel caso che il feto fosse necessario alla società (p. e. perchè principe ereditario di una corona) e non potesse venire a luce che con la morte della madre, sarebbe lecita la uccisione di questa. Ma chi mai potrà ammettere tali cose?

m) Non è ben detto infine che al feto non rimane se non il diritto di scegliere il genere di morte; e però non si può scegliere quello, che, mentre a sè non giova, reca morte alla madre. Imperocchè ognuno ha diritto alla vita finchè Dio non gliela tolga, e non ha diritto di scegliere il genere di morte, la quale dee venirgli da Dio; nè quello di accelerare a sè stesso la morte.

Sono queste le precipue ragioni onde da una parte e dall'altra fu dibattuta la quistione. Ognun vede come si tratti di quistione gravissima, in cui viene in discussione la vita o la morte di una persona, e ancora di quistione difficilissima, essendo ben forti le ragioni favorevoli e contrarie, e ben chiari e autorevoli i contraddittori.

7. Fin dal 1872 si fe' ricorso alla S. Sede affine di riceverne l'oracolo. Si chiese alla S. Penitenzieria: « An unquam liceat operatio quae vocatur craniotomia, vel similis operatio, quae per se directe tendit ad occisionem infantis in utero positi ». — E quel sacro tribunale il dì 28 novembre 1872 diè la risposta: « Consulat probatos auctores ».

Di qui la disputa maggiormente si fe' calorosa. Opuscoli e trattati furono dati a luce dall'una parte e dall'altra pieni di acume e di dottrina. Si rispose alle prime ragioni e si replicò d'ambo le parti. Si avanzarono altre istanze alla Congregazione del S. Officio perchè definisse la quistione. Questo supremo tribunale studiò con accuratezza e con maturità l'argomento; tenne in considerazione quello che si era scritto dai favorevoli e dai contrarii, e finalmente pronunziò il definitivo giudizio colla seguente dichiarazione all' E.mo Arcivescovo di Lione:

« E.me et Rev.me Domine,

« E.mi PP. mecum Inquisitores Generales in Congregatione generali habita Fer. IV die 28 labentis Maii, ed examen revo-

carunt dubium ab Eminentia tua propositum: *An tuto doceri possit in scholis catholicis, licitam esse operationem chirurgicam quam craniotomiam appellant, quando scilicet ea omissa mater et filius perituri sint, ea e contra admissa, salvanda sit mater, infante pereunte?* — Ac omnibus diu et mature perpensis, habita quoque ratione eorum quae hac in re a peritis viris catholicis conscripta ac ab Eminentia tua huic Congregationi transmissa sunt, respondendum esse duxerunt: Tuto doceri non posse.

« Quam responsionem quum SS. D. N. in audientia eiusdem feriae ac diei plene confirmaverit, Eminentiae tuae communico etc.

« Romae, 31 maii 1884. « R. *Card.* Monaco ».

Questa dichiarazione fu confermata dall' altra della medesima Congregazione del S. Officio del dì 14 agosto 1889: « In scholis catholicis tuto doceri non posse licitam esse operationem chirurgicam, quam *craniotomiam* appellant, sicut declaratum fuit die 28 maii 1884, et quamcumque chirurgicam operationem *directe occisivam* foetus, vel matris gestantis ».

Abbiamo adunque per definito che non si può con sicurezza insegnare nelle scuole cattoliche la liceità della craniotomia e di qualunque operazione con cui direttamente si uccite il feto. Qual è il valore di questa definizione?

8. Non mancano di coloro che vorebbero veder qui una decisione *disciplinare* e non *dottrinale;* nel senso, cioè, che non si può sicuramente insegnare tal dottrina solo per gli abusi che presenta nella pratica, ma che l'una e l'altra sentenza gode ancora di presente quel grado di probabilità che aveva prima.

Ma il chiariss. Bucceroni giustamente osserva (Comment. Theol. Mor. Comm. VI *De Resp. S. Off. circa Craniot*) che qui trattasi di *insegnamento,* non già di *pratica:* « Dicitur enim *tuto doceri non posse,* et periculum *in docendo* aliquam opinionem aliud proprie et in sensu obvio non est nisi periculum erroris ». È perciò dichiarazione *dottrinale* che vuolsi accogliere docilmente e con quel rispetto, che si conviene all'autorità suprema donde promana (1).

(1) Non vale il dire che i responsi delle sacre Congregazioni Romane non hanno autorità infallibile. Noi rispondiamo col dottissimo autore della *Trutina*

Ciò si conferma da una decisione analoga a questa circa l'ontologismo. Furono sommesse otto proporzioni intorno a quel sistesma al giudizio della S. C. del S. Officio, e fu chiesto: « Utrum sequentes propositiones tradi possint ». E il dì 18 sett. 1861 fu risposto: *Negative.* Or essendo sorti dei dubbii circa l'interpretazione di tal responso, quasichè il divieto fosse solo di non insegnare quelle proposizioni, non già di non crederle

---

Theologica Rosminianarum Propositionum intorno il decreto del S. Officio che condanna quelle proposizioni: « Instant tamen: decretum illud non habet auctoritatem infallibilem. — Esto; sed ab Ecclesiae certe auctoritate pronunciatur, nec necesse est, ut Ecclesia, suum magisterium exercens, charismate infallibilitatis, quo est praedita, semper utatur. Hic agendi modus prudenti oeconomiae congruus, ipsius Ecclesiae usu ac praxi confirmatur: ab ipsa Ecclesia autem ediscimus, quid ea possit, quo modo sua potestate utatur, quod sit fidelium officium pro diversis modis quibus illa authenticam sententiam proferat. Non omnis intellectus assensio, etiam infallibili auctoritate nixa, eiusdem est ordinis eamdemque firmitatem habet; nam etiam ea quae solemni ac infallibili iudicio damnantur cum notis haeresi inferioribus, divinae fidei assensum, qui omnium firmissimus est, minime inferunt. Assensus igitur praestitus doctrinali decreto infallibilitate destituto, inferioris ordinis erit; sed si a legitima auctoritate praecipitur vere est debitus ».

E segue: « Nec quemquam movere debet quod passim obtrudunt: nimirum assensum, qui fallibili auctoritate nititur, non esse irreformebilem. Huic enim postremo effugio ut praecludatur aditus, sufficit principia iam statuta ad ultimam consequentiam deducere: Scilicet decretum, utpote fallibilitate obnoxium non parit assensum absolute irreformabilem; utpote vero a legitima auctoritate procedens, voluntatem ligat: voluntatis autem est intellectum ad assensum flectere. Etenim cum non ab ipsa evidentia obiecti ad assentiendum trahimur, sed extrinseca auctoritate movemur, intellectus determinari indiget imperio voluntatis; hinc sicut in rebus fidei voluntas imperare potest ac debet ut credamus ob auctoritatem Dei revelantis, ita ob sacram Ecclesiae auctoritatem, inferioris essensum imperat. Qnandonam ergo solvitur morale hoc vinculum, atque assensus reformari potest? Profecto quando cessat vis ipsius decreti: nam quandiu vis eius perdurat, tamdiu manet obligatio assentiendi nisi per miniam absurditatem mavis dicere, decreto quod fertur a legitima auctoritate hanc vim inesse, ut subditi ei obediant si et quandiu ipsis videbitur. Accidit ergo his decretis quod commune est legibus omnibus: non desinit obligatio nisi lex cesset ».

vere in cuor proprio, il Card. Patrizi a nome del Sommo Pontefice con lettera del 30 agosto 1876 al Cardinale Arciv. di Malines, che avea chiesti nuovi chiarimenti pei confessori dell' Università di Lovanio, fe' sentire non esser d'uopo dei detti chiarimenti, trattandosi di quistione già definita, e sogniunge: « Porro viri catholici, multo vero magis ecclesiastici, id muneris habent ut decretis S. Sedis plene, perfecte absoloteque se

---

(*Praefat.* pag. XI — Di quest'opera autorevolissima V. *Monit. Eccles.* Vol. VII, P. II, p. 45).

Da questo detto e scultorio insegnamento si può raccogliere:

a) I responsi del S. Officio e delle altre Congregazioni Romane, anche se in cose di fede e di costumi, non sono infallibili nè irreformabili.

b) Giacchè la Chiesa non sempre si vale del carisma della infallibilità, concessole da G. C.

c) La Chiesa stessa ci insegna ciò ch'ella può; come si vale della sua potestà; qual sia l'obbligo dei fedeli pei varii modi ond'ella manifesta le sue autentiche decisioni.

d) Però quei responsi, benchè non infallibili, derivando dall'autorità della Chiesa, meritano il pieno assenso dell'intelletto.

e) Il quale assenso, tuttochè poggiante sopra una infallibile autorità, può essere di diversi ordini e gradi: altro infatti è quello che si presta ad una definizione dogmatica, altro quello che ad una definizione dottrinale.

f) Dal perchè quest'ultima non è assolutamente irreformabile, non esige assenso anche assolutamente irreformabile.

g) Dal perchè poi promana da legittima autorità, lega la volontà, la quale deve trarre a sè l'intelletto.

h) Imperocchè l'intelletto o è tratto dall'evidenza della cosa, o dall'autorità estrinseca: in questo secondo caso ha bisogno dell'imperio della volontà.

i) Nelle definizioni dogmatiche la volontà dee muovere l' intelletto ad assentire fermissimamente per l'autorità di Dio rivelante; nelle definizioni dottrinali la volontà dee muovere l'intelletto ed assentire pienamente, per l' autorità della Chiesa insegnante.

l) Benchè le definizioni dottrinali non esigano assenso assolutamente irriformabile, non è però in potestà dei fedeli il riformar questo assenso; ma solo quando l'autorità medesima della Chiesa abbia riformate quelle sue definizioni.

Qual dottrina più vera, più limpida, più sicura di questa?

subiiciant, e medio sublatis contentionibus quae sinceritatis assensus officerent ».

La quistione adunque della craniotomia può dirsi ora anch'essa definita, e tutti come tale sono obbligati di ritenerla, non pure nello insegnamento da darsi nelle scuole, ma sì ancora nel proprio convincimento.

9. Ma qual sarà la portata intrinseca di quella decisione? — Non è stata formalmente dichiarata illecita la craniotomia, ma solo che la sua liceità non si può insegnare con sicurezza nelle scuole. Ciò vuol dire che tale dottrina non è *sicura,* che involge perciò pericolo intrinseco di errore, e per conseguenza deve aversi essa stessa come erronea. E in quella guisa che le commemorate proposizioni circa l'ontologismo, dichiarate similmente non sicure, sono riputate nelle scuole come improbabili, così pure improbabile deve dirsi la dottrina circa la liceità della craniotomia e però da non potersi seguire nella pratica. Così Bucceroni *l. c.* Così pure presso lo Scavini (Theol. Mor. Vol. II, Tr. IV, n. 101).

Ecco quello che, nel nostro caso, deve dirsi della operazione proposta dal medico Satiro.

10. Al secondo — Ma che dovrà giudicarsi della condotta del confessore Rodrigo? Egli credendo in buona fede la moribonda e temendo che ad un divieto di quella operazione si opporrebbero il medico e i congiunti, e ne verrebbero gravi mali, si astiene dal farle opposizione alcuna. Fa bene?

Siamo qui ad un caso difficile assai. La santa e giusta dottrina della Chiesa intorno a ciò non così facilmente vien compresa dai laici, molto meno da una povera moribonda, la quale aspira con ardore alla guarigione. Non così di leggieri si capisce la illiceità di affrettare di pochi momenti la morte inevitabile del feto per liberare la madre da sicura morte; e ciò non fa meraviglia, avendola combattuta dottissimi ed autorevolissimi personaggi. Se v' ha dunque caso, in cui si vuole andare colla massima circospezione circa l'ammonire il penitente, è appunto il nostro.

Insegnano comunemente i TT. che, stando il penitente in buona fede, e prevedendosi non giovevole (o anche dubbiamente giovevole) l' ammonizione, questa debba omettersi del tutto, ad eccezione di alquanti casi, fra' quali non è incluso il nostro (V. Lig. L. VI, n. 610). Insegnano parimenti che l'am-

monizione debba anche omettersi quando si temano scandali di altri, come infamie, risse e simili (1). Insegnano infine che se il penitente interroga, debbasi rispondere a norma della sua interrogazione, e non più di quello, che egli domanda. Nel caso nostro poi v'ha non solo il pericolo del peccato formale che è gravissimo, qual è quello dell' omicidio, ma il pericolo ancora della dannazione eterna della madre se, non ubbidendo, viene a morte. Oltre a ciò, quanti altri danni e quanti pericoli per parte del medico, per parte della famiglia e per parte ancora del confessore, sul quale peserebbe tutta l'odiosità della morte di quella madre?

Stante ciò, volentieri ci sottoscriviamo (come han fatto il Del Vecchio *Th. Mor.* Vol. II, n. 32 ed il Ciolli *Dir. Prat. n. 100)* all'insegnamento del Kenrich ap. Del Vecchio l. c., che è come segue:

« Quid faciendum dum sacerdos novit chirurgum in animo habere foetum, forcipibus adhibitis extrahere? vel in utero extinguere, pharmaco dato, ut mulieris servetur vita?

« Resp. Equidem quum utrinque periculum sit, puto haud oportere se aliquatenus chirurgi consiliis immiscere; nil enim proderit, et in se mortis matris suscipiet odium. Plerisque quidem chirurgis videtur foetus non possidere ius ad vitam, donec utero egressus sit; cum scilicet veluti partem matris habent, quae cum ipsius morte non est servanda; immo tamquam aggressorem in matris vitam, omnino tollendum censent. Quod si chirurgus quid liceat sibi petat, respondeat nescio quomodo vita foetus tolli absque culpa queat. Si mater petat quid sibi faciendum sit, videtur dicendum oportere chirurgum orare, ut vitae foetus omni qua possit ratione consulat ».

Ecco dunque la pratica prudente del confessore: Se non è interrogato da nessuno, si guardi dall' ammonire: a nulla approderebbe lo ammonimento e sarebbe causa di gravi pericoli, principalissimo dei quali, quello dell' eterna dannazione della donna. — Se viene interrogato dal medico, potrà solo disapprovare l'operazione; e ciò come un suo parere personale senza

(1) Così S. Alfonso (L. VI n. 614), il quale ne reca questa giustissima ragione: « Quia semper praestat vitare mala formalia aliornm quam materialia poenitentis ».

manifestare la proibizione della Chiesa. — Ove infine è interrogato dalla madre, sarà bastevole consigliarla di pregare il medico a far sì che il feto non patisca detrimento nella vita. Si guarderà d'imporle sotto precetto il diniego, ovvero di far menzione del divieto della S. Sede. — In siffatta guisa il confessore avrà facilitato il suo compito e avrà provveduto al bene spirituale dell'inferma ed alla quiete di sè e della famiglia.

Dalle quali cose tutte si chiarisce incensurabile, nel nostro caso, anzi lodevole, la condotta del confessore Rodrigo.

CONSULTAZIONE LXXVII.

Circa l'obbligo di pagare i pubblici balzelli.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. È legge giusta che si paghino i balzelli — 3. Casi, in cui certamente non obbliga — 4. Casi, in cui certamente obbliga — 5. Negli altri casi alcuni stanno per l'affermativa — 6. Altri stanno per la negativa — 7. Qualifica delle dette sentenze — 8. Norma pratica — 9. Che dire quando l' esattore non è il comune, ma un privato ? — 10. Che dire quando s' è corrotto il gabelliere ? — 11. Soluzione del caso

1. Sinibaldo spesso non paga il dazio dovuto al suo Comune e ceduto in appalto a Gabelo, occultando la merce ; e quando non può occultarla, corrompe Domizio officiale gabelliere. Se ne confessa intanto con Severino, il quale lo costringe a risarcir Gabelo del danno.

Si chiede :

1.° Qual è l'obbligo di pagare i balzelli al Governo ed al Comune ?

2.° Qual è l'obbligo di pagarli a chi li abbia presi in appalto ?

3.° che deve dirsi di Sinibaldo, e di Severino ?

2. Al primo — È cosa giusta, in genere, che si paghino i pubblici balzelli al Governo ed al Comune. Dovendo l'amministrazione pubblica provvedere alla sicurezza, alla pace, al benessere dei cittadini, giustizia vuole che le si forniscano i mezzi come compiere un tal dovere. Alcuni veggono in ciò un implicito patto innominato *facio ut des ;* benchè altri più retta-

mente stimino siffatto diritto e dovere originarsi dalla giustizia legale.

Obbliga in coscienza siffatta legge? e nel caso affermativo chi la elude è tenuto a restituire? Ecco due quistioni acremente dibattute fra i Teologi, e di non così facile soluzione. — Diciamo prima ciò che dalla generalità si ammette come certo, riserbandoci poi ad esaminare le cose controverse.

3. È certo in primo luogo che la legge dei balzelli non obbliga quando non sia chiaramente giusta. Tre sono le condizioni, secondo S. Alfonso (L. III. n. 615) e la comune de' TT., perchè siffatta legge possa dirsi giusta: 1.° Quando la s'impone per una *causa giusta,* che è la *vera necessità* non dei governanti ma dei governati. — 2.° Quando v'ha *proporzione* fra il tributo e la necessità per cui s'impone, in modo che il popolo non venga aggravato più di quello che il suo bene richiede. — 3.° Quando ci sia *eguaglianza nelle persone,* vale a dire che paghi di più chi più possiede, e viceversa.

È certo in secondo luogo che nel dubbio positivo sulla ingiustizia di questa legge ed anche nel dubbio negativo, quando ci sia qualche presunzione di siffatta ingiustizia, la legge stessa non obbliga. La ragione poi, giusta il De Lugo *De Iust. d. 36, n. 90,* su cui si fonda questa regola è in ciò massimamente, che a detta di gravissimi DD. pochi sono quei balzelli in cui concorrano tutte le condizioni che li rendano giusti (V. Ligor. *l. c.*).

È certo in terzo luogo che i poveri, coloro segnatamente che non possono colla industria e col lavoro procacciare a sè ed alla famiglia il sostentamento, non sono obbligati alla legge dei tributi, « quoniam, dice S. Alfonso *l. c.,* hoc postulat naturale ius ut quis prius alat se et suos, deinde tributa solvat ».

4. Ma quando la legge è chiaramente giusta, e non si tratti di persone esenti dalla medesima, induce vero obbligo di coscienza? — Induce vero obbligo, certamente, nei seguenti casi:

a) Quando il principe dichiari che intende legare le coscienze a pagare il tributo, sia dopo la richiesta dell'esattore, sia anche prima. Il legislatore ha diritto di obbligare in coscienza alle leggi necessarie pel bene comune.

b) Quando sia intervenuto qualche contratto col principe o col comune, che i cittadini usufruiscano del suolo comunale o demaniale pagando un qualche censo o canone.

c) Quando sia pronunziata la sentenza definitiva del giudice, che infligga qualche multa per la frode nei balzelli.

5. In questi casi tutti convengono che ci sia vero obbligo di pagare il tributo sia diretto sia indiretto. Negli altri casi v'ha disputa fra i DD.

Alcuni sono per l'affermativa, come S. Alfonso e molti da lui citati (L. III, n. 616); il Billuart (*De iustit.* Diss. 9, art. 7, p. 2); il Ferraris (v. *Gabella,* n. 24); il Gousset (T. I, n. 999); il Bouvier (*De Rest.* q. IV, a. 3); lo Scavini (T. II, n. 604); il Gury (T. I, n. 737) — Ecco le precipue ragioni di costoro:

a) Le Sacre Scritture vogliono l'obbedienza all'autorità civile, anche in materia di tributi. Così G. C.: « Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo » (Matth. XXII, 21). Così pure l'Apostolo: « Reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal » (Rom. XIII, 7).

b) Le leggi giuste obbligano sempre in coscienza non appena siano state promulgate, secondo l'insegnamento dell'Apostolo (Rom. XIII, 1): « Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit ».

c) La legge dei tributi non solo è giusta, ma necessaria, così richiedendo l'ordine, la sicurezza e il benessere dei cittadini, il che non potrebbe ottenersi quando non se ne avessero i mezzi.

d) I tributi sono determinati secondo il bisogno e distribuiti giusta le facoltà di ciascuno. Chi perciò froda i tributi, si avvantaggia del danno di chi li paga.

6. Altri Teologi stanno per la sentenza opposta, come il Navarra (Man. c. 23, n. 55 et 60); il Mazzotta (Tr. I, disp. 2, q. 2, c. 1); il Diana (Coord. tom. 7, tr. 1, n. 77); il Duardo (in Bulla Coenae can. 15 qu 12); l'A-Varceno (Tr. XIII, art. IV, 51); il Berardi (Prax. T. I, n. 1652); il dotto Autore dell'epusc. *De Obligationes legis tributorum in coscientia* (Romae ex typ. polygl. de Prop. fide 1888 ed. 2.ª). Questi dicono che la legge dei tributi, la quale commina multe contro i trasgressori, obbliga in coscienza solo a pagar le multe dopo la sentanza del del giudice. E così ragionano:

a) La legge puramente penale non obbliga se non alla pena dopo la sentenza. Tale deve dirsi questa dei tributi, in cui per

ordinario non v'ha precetto che induca diretta obbligazione di pagare i balzelli, ma solo di pagar le multe in caso d' inadempimento. Questa legge infatti non dispone se non che tutti paghino il tributo sotto date multe. Dunque l' obbligo non è pel tributo semplicemente; ma è o pel tributo, o in mancanza di esso per le multe. Ma le multe non s' infliggono se non per sentenza. Dunque.

b) Le leggi umane, massime civili, che infliggono pene temporali, non è certo che si vogliono sancite sotto peccato, cioè sotto la sanzione della pena eterna. Quanto a questa dei tributi, gli stessi legislatori ne conoscono assai bene le continue trasgressioni, eppure non fanno accenno alcuno alle pene eterne, contenti delle multe e dei numerosi ufficiali per le ispezioni e per le esazioni (1). Oggidì poi che le leggi civili sono informate all'ateismo, sarebbe strano che vi si ricercasse la sanzione dell'altra vita. — Or messo pure che ciò sia dubbio, « lex dubia non obligat ».

c) Quand'anche si voglia riconoscere nelle parole della legge la indicazione dell'obbligo di coscienza, nondimeno la consuetudine generale (che può abrogare la legge) non più ve lo riconosce. Infatti chi è che oggidì crede peccaminoso il non pagare le imposte ? Chi è che vi s induce per l'obbligo di coscienza, e non piuttosto per timore della multa ? — Or i legislatori che tutto questo conoscono e non reclamano, dimostrano chiaramente che non intendono imporre quell'obbligo.

d) Alle frodi vi ha compenso bastevole nelle multe, per lo più eccessive, che s'infliggono. E però il principe non può essere scontento delle prime ; nè il bene pubblico ne soffre. Le tasse poi sono generalmente imposte in tal quantità che se tutte si pagassero, eccederebbero il bisogno.

7. Sono queste le regioni dell'una e dell'altra parte, onde la quistione va dibattuta. Se la prima sentenza fu detta da S. Alfonso più comune e più probabile, la seconda non è priva di quella probabilità che ne autorizza la pratica, e che fa giudi-

(1) Di Filippo II di Spagna narra il De Lugo (n. 41) che, lamentando i ministri le molte frodi nei pubblici balzelli, rispose : « Sinite eos, furantur enim de suo ».

care almeno dubbia la legge, e però non tale da indurre obbligo grave (1).

Oggidì poi, che di balzelli siamo inondati, e che essi soli bastano a menare in miseria tante famiglie; oggidì che gravezze schiaccianti s'impongono dai comuni non per bisogni veri, ma per spese di lusso esorbitante, chi vorrà giudicare la legge dei tributi più che meramente penale?

8. Del resto ecco la pratica norma suggerita dal De Lugo e approvata dai TT. anche dalla parte più rigida: « Mihi, egli scrive (D. 34 n. 43), semper maxime placuit consilium P. Molinae... ante factum, consulendum esse ne tributa defraudentur; post factum si poenitens sibi certo aut probabiliter persuadeat in tanta tributorum multitudine esse aliquid iniustum... non esse cogendum a confessario ad restitutionem; hac tamen doctrina prudenter utendum esse, tum ne sacramentum poenitentiae reddant nimis grave, et ne viam salutis praecludant multis, qui si a confessario obligentur, non restituent et aeternam damnationem incurrent ».

A noi però sembra che il confessore *post factum* non possa mai costringere il penitente a restituire, giacchè ritenuta probabile la sentenza più benigna dai TT. anche più rigidi, l'obbligo di restituire non è certo, e però non si può imporre al penitente. Inoltre, poichè trattasi qui di giustizia non commutativa, ma legale, giusta la opinione di accurati TT., la lesione di essa non induce obbligo di restituzione (Porpora Tr. 33 n. 262; Rohling *Medulla Th. Mor.* p. 225).

9. Al secondo — Deve dirsi lo stesso quando chi esige i balzelli non è il Governo o il Comune, ma un privato cui siano stati ceduti in fitto?

Non mancano Autori che negano la parità, credendo più stretto il diritto del privato, il quale soddisfa del suo al Governo ovvero al Comune. Ma la sentenza più vera e più am-

(1) S. Alfonso ai suoi tempi, pur giudicando *non contemnendas* le ragioni della seconda sentenza, scrive: « An ipsa sit sufficienter probabilis, sapientioribus me remitto » (L. III, n. 616). Scavini ai tempi nostri, tuttochè seguace della sentenza opposta, dice che la sentenca più benigna « sua non caret auctoritate et probabilitate » (Lib. II, n. 604 ad XIV). Gli autori poi da noi citati che stanno per essa, la dicono non solo probabile, ma sicura.

messa da' TT. è che tal privato non ha maggior diritto di esigere i balzelli di quello che l'abbiano il Governo o il Comune, nel cui luogo egli subentra.

Oltrechè le frodi sono ben compensate dalle multe che egli può infliggere agl' inadempienti, solo che sia diligente nel vigilare. « Erga eos, dice il Lehmkul (T. I, n. 985), quibus certa vectigalia a gubernio locata sunt, non est alia neque maior obligatio solvendi, quam erga ipsam rempublicam ; quando igitur ille status rerum est ut erga rempublicam vel fiscum iustitia non laederetur, neque erga eum, cui ius vectigalium cesserunt, iustitia violatur. Nam non est plus iuris translatum, quam quod a republica vel fisco habebatur ».

7. Al terzo — Sinibaldo, nel nostro caso, pel dazio dovuto al Comune, e non pagato a Gabelo, con avergli occultata la merce, probabilmente non ha peccato, nè gli corre obbligo di restituire. Ciò scende da quello che abbiamo fin qui dimostrato.

Deve dirsi lo stesso del dazio non pagato per aver corrotto il gabelliere ?

L'officiale delle gabelle ha obbligo, per giustizia commutativa, di vigilare ed esigere le tasse, ed infliggere le multe ai trasgressori. Per questo fine riceve lo stipendio. Ma nulla può abbonare ? Può, anzi deve abbonare, giusta i TT. (v. S. Alf. l. c.) trattandosi di balzelli chiaramente ingiusti, o eccessivi.

Può poi, ma non è tenuto abbonare :

a) trattandosi di balzelli dubbiamente ingiusti ;

b) trattandosi di poveri, cui non basta ciò che posseggono e lucrano pel sostentamento di sè e della famiglia ;

c) trattandosi di persone dannificate dal Governo o dal Comune, che vogliano compensarsi con ritenere il dazio ;

d) trattandosi di poca cosa, per la parvità di materia (V. S. Alph. l. c.; Gury n. 745 ; Gousset V. I, n. 1000 ; Frassinetti Comp. Dissert. VII etc.).

In tutti gli altri casi il gabelliere che condona le tasse è tenuto a risercirne il Governo, ovvero il locatore delle medesime. Se poi sia tenuto anche alle multe, si disputa fra i DD. ; ma la sentenza più comune si è che non sia tenuto (Lugo, *Disp.* 37 n. 102 ; Anon. *De Oblig. leg. trib.* § IV pag. 76).

Chi pertanto corrompe il gabelliere, cooperando alla costui infedeltà, è tenuto a risarcire in primo luogo come mandante,

e come colui in grazia del quale la frode s' è commessa (Lehmkul T. I. n. 985, March. V. I. n. 968 etc.).

11. Nel caso nostro adunque Sinibaldo, corrompendo Gabelo, è tenuto a pagare il dazio al Comune, e non potendo al Comune, è tenuto di erogarlo ai poveri. In mancanza di lui, deve restituire Gabelo che fu infedele al suo officio. Ciò però se non si tratti di qualcuno dei casi commemorati, nei quali l'esattore deve o può abbonare il dazio.

Il confessore Severino finalmente si è mal regolato nel condannare Sinibaldo a chiusi occhi alla restituzione. Non poteva condannarlo quando occultò la merce, non essendo certo l' obbligo di restituire. Neppure poteva condannarlo quando corruppe il gabelliere, se trattavasi di casi, nei quali questi poteva o dovea condonare il dazio. Solo quando chiaramente ci era obbligo di pagare e Sinibaldo non pagò, corrompendo l'officiale, a Sinibaldo doveva imporsi la restituzione.

CONSULTAZIONE LXXVIII.

Se sia lecito l'uso dell'ipnotismo.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Notizia storica dell'ipnotismo — 3. Che cosa sia — 4. Fenomeni — 5. Spiegazioni vane per cause naturali — 6. Spiegazione retta per cause preternaturali — 7. Sulla liceità: responsi antichi della S. Sede — 8. Ciò che se ne debba raccogliere — 9. Se l'uso dell'ipnotismo possa essere talvolta lecito: casi in cui certamente non è lecito — 10. Se lecito negli altri casi: Teologi a favore — 11. Teologi contrarii — 12. Conchiusione — 13. Norme ultime del S. Officio — 14. Soluzione del Caso.

1. Galeno medico, chiamato a curar Lucia gravemente inferma, dopo aver tentato inutilmente altri rimedii, procura di sopirne i sensi per mezzo dell' ipnotismo. E mentre la inferma giace immersa in quel sonno, il medico cerca d'investigare l'origine del male con interrogarla sul tenore della vita trascorsa. Lucia risponde dormendo; e dalle risposte di lei Galeno conosce la natura del morbo, e procede subito ad una cura salutare.

Si chiede:

1.° È lecito l'uso dell'ipnotismo ?

2.° Che deve dirsi della condotta di Galeno ?

2. Al primo — L' *ipnotismo* non è che una forma del *magnetismo,* il quale fu escogitato nel 1774 dal medico tedesco Federico Antonio Mesmer. Questi pel primo insegnò che un fluido sottilissimo, somigliante a flusso magnetico, circonda il mondo universo, e contribuisce alla vita degli animali, detto perciò *magnetismo animale.* Insegnò inoltre che cotal fluido può eccitarsi e trasfondersi da corpo in corpo, benchè lontanissimo, e può guarire quasi tutte le infermità.

Sulle prime adunque il magnetismo servì solo alla medicina. Però appresso cominciarono a manifestarsi per mezzo di esso segni strani e meravigliosi, che non hanno che fare coll'arte medica. Finalmente degenerò in aperta superstizione.

Condannato nel 1840 a Parigi, e allontanato da quasi tutti gli ospedali d' Europa, il magnetismo fu risuscitato in Inghilterra da Giacomo Braid sotto il nome d'*ipnotismo,* e nel 1875 sotto questa nuova forma fe' ritorno in Francia, fino a che, nel 1878, per opera del medico Charcot si diffuse non solo per tutta la Francia, ma per l' Europa intera.

L' *ipnotismo, voce greca,* indica il sopore che per virtù di quel fluido s'immette nel paziente, del quale scuote i nervi, a guisa di un morbo artificiale e passeggiero. Tal sopore viene eccitato nel paziente da un altro o con gesti, o con palpamenti, o con insufflazioni, e anche con uno sguardo o con una parola: anzi oggidì ciò si compie col solo impero della volontà. Caduto ch' è il paziente in questo sonno, nessuno vale a ridestarlo, neppure in forza del fuoco o di un ferro rovente, tranne solo il magnetizzatore, presso a poco co' mezzi medesimi onde lo fece addormentare. Durante il sonno, si avverano tutt' i portenti del magnetismo, giacchè il paziente passa allo stato 1.° di *sonnambulismo,* 2.° di *chiaroveggenza,* 3.° di *estasi.*

4. — 1.° Di *sonnambulismo.* Il paziente infatti, appena addormentato, o da sè, o per comando del magnetizzatore, sembra quasi svegliarsi e comincia a conversare col magnetizzatore o con chi a questo piaccia, anche assente e lontano. Le manifestazioni del sonnambulismo sono meravigliose e pressochè infinite. Imperocchè spesso avviene la *trasposizione de' sensi,* onde il paziente ascolta col ventre, vede coll'occipite, gioca a dadi ad occhi chiusi, legge lettere serrate in astuccio, vede a

traverso di corpi opachi. Spesso si *comunicano le affezioni del corpo,* e il sonnambulo sembra essere ora in questo, ora in quell'uomo, e sentire e vivere la costoro vita, soffrendo le infermità, i dolori, i tormenti che soffrono questi. Soprattutto avviene ch' egli si trovi in perfetta balìa del magnetizzatore, il quale, col solo impero di sua volontà, lo prostra a terra; lo solleva in aria; lo tira a sè, non ostante qualsivoglia impedimento; lo rende caldo o freddo; lo fa ridere o piangere; gl' interdice la vista, la parola, il moto ecc.

2.° Di *chiaroveggenza.* Spesso il paziente s'innalza al di sopra di sè e divien quasi divino; e però, benchè rozzo e ignorante, prende a discorrere dottamente di qualsivoglia scienza; rivela qualsivoglia cosa occulta; narra qualsivoglia fatto storico, benchè rimotissimo. E tutto ciò sempre sotto la piena dipendenza del magnetizzatore, il quale ha perfetto imperio sulle facoltà mentali di lui, potendo a suo piacimento arrestargli l'uso della memoria, dell'intelletto, della volontà, e ridurlo alla condizione dei bruti.

3.° Di *estasi.* Non rade volte avviene che il paziente, nel mentre che conversa cogli astanti, sembra essere fuori di sè rapito, e parlare prima con sè, poi cogli angeli o colle anime dei defunti, e vedere cose invisibili, e dire parole celesti ed arcane, e penetrare fin nelle sedi beate, donde prega e scongiura il magnetizzatore che nol voglia ritornare ai sensi ed alla vita.

Sono questi i precipui fenomeni dell' ipnotismo, descritti sull'autorità di moltissimi Autori, dal chiaro d' Annibale *Summula Th. Mor.* P. II n. 38 seqq. Ed. III; dal dotto P. Gio. Gius. Franco d. C. d. G. *L'ipnotismo tornato in moda,* Prato 1888 Ed. III; dal Caroli *Del Magnetismo animale,* Bologna 1858; dal Perrone *De Virtute Religionis,* § 407, e da altri non pochi.

5. Che deve intanto giudicarsi di questi fatti? Sono naturali, e però leciti; ovvero preternaturali e superstiziosi, e però illeciti? — Non pochi si sforzano di spiegarli per cause meramente naturali; ma inutilmente.

Molti, detti *fluidisti,* li attribuiscono ad un certo fluido animale, *biotico,* che dicono trovarsi in noi, onde ciascuno può muovere le sue membra e può muovere altresì le membra altrui. — Ma dato ciò, e non concesso, come tal fluido può muovere le membra di un uomo lontano? Come può operare sulla

costui volontà? Ed essendo materiale, come può produrre effetti intellettuali?

Altri li ascrivono al fascino. È vero che questo fluido fu ammesso dagli antichi e da S. Tommaso fu detto non impossibile (P. 1, q. 117, a. 3 ad 2), e così pure da S. Alfonso e da altri TT. — Ma v' ha gran differenza tra il fascino materiale ed il fluido ipnotico. Quello si riduce ad una infezione dell'aere circostante col solo effetto d'impressionare e come avvelenare soggetti deboli a piccola distanza; questo ha potere di produrre effetti meravigliosi e moltissimi, fino a vedere senza l'uso degli occhi, e disserire di cose ignote e lontane, e parlare con persone assenti ecc.

Alcuni li vogliono prodotti dalla fantasia del paziente. — Ma come, se questi dorme? E poi la fantasia, dice S. Tommaso (P. 1, q. 78, a. 4), « est quasi thesaurus quidam formarum per sensum acceptarum »: or come va che l' ipnotizzato vede e dice cose che non mai vide, nè mai potè apprendere?

È impossibile adunque attribuire tutto ciò a cause fisiche. Queste non producono che effetti determinati e costanti, e non si estendono oltre la sfera della loro attività. Nell' ipnotismo abbiamo effetti diversissimi, contrarii, meravigliosi. Abbiamo fatti che superano di gran lunga la potenza dell' uomo. È assurdo perciò volerli ascrivere a cause naturali.

6. Dovranno adunque attribuirsi a cause preternaturali. Tre, per noi credenti, sarebbero queste cause: le anime dei defunti, gli angeli, i demonii.

V' ha chi li aggiudica alle anime dei defunti. Ma queste separate dal corpo, possono assai meno di quello che potevano al corpo congiunte (D. Th. p. 1, q. 89, aa. 1, 4, 8); dovunque esse si ritrovano non possono da sè conoscere ciò che avviene in questo mondo (D. Augustinus Lib. *De cura pro mortuis*); ad eccezione delle beate che ciò veggono in Dio (D. Th. l. c. a. 8).

Vi ha chi li crede effetto degli angeli buoni e delle anime dei beati. Ma ciò è impossibile. Gli angeli e le anime dei beati non operano sugli uomini se non per volontà di Dio; può darsi mai che Dio li mandi sempre ai cenni ed al capriccio di qualsivoglia persona anche scellerata? E poi le assunde ed empie dottrine del tutto opposte alla fede, le impudicizie e le dissolutezze, effetti frequenti del magnetismo, possono attribuirsi agli angeli buoni?

Non resta dunque che di tutti questi strani e sorprendenti fenomeni causa unica non siano che gli spiriti infernali, siccome insegnano comunemente i TT., e siccome ritengono molti anche laici che credono a siffatti spiriti, non esclusi gli stessi magnetologi e magnetisti (V. d'Annibale l. c. p. 34; Perrone *de Virt. Relig.* p. 183 seq.; Monticelli *Sulla causa dei fenomeni mesmerici,* Bergamo 1956) (1).

È risaputo infatti come, così permettendo Iddio, per esercizio e prova di nostra virtù, *adversarius diabolus tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret.* Fin dall'origine siffatto nemico si è immischiato in tutte lo cose nostre, ha operato meraviglie, ha pretesi onori, ha ricevuto culto. Prima col gentilesimo, poi colla magia procurò sempre d' ingannare gli uomini e di menarli a perdizione. Ora è la volta dell'ipnotismo e dello spiritismo, ultima forma di superstizione, adatta alla civiltà moderna, onde cercarsi corrompere la dottrina cattolica e i sani costumi.

Stante tutto ciò, che deve risolversi per la pratica? Sarà lecito avvalersi dell'ipnotismo come mezzo di terapia?

7. Innanzi tutto fa d'uopo vedere che cosa abbia in ciò dichiarato la S. Sede nei tempi andati. — Vi hanno varii responsi del S. Officio e della S. Penitenzieria, che sono come segue:

1.° Il S. Officio il dì 23 giu. 1840 rescrisse: « Remoto omni errore, sortilegio, explicita aut implicita invocatione daemonis, merus actus adhibendi *media* physica, aliunde licita, non est moraliter vetitus, dummodo non tendat ad finem illicitum aut quomodocumque pravum. Applicatio autem principiorum et me-

(1) Che gli spiriti delle tenebre possano produrre tutti questi effetti sorprendenti è dottrina cattolica, insegnata dai Ss. Padri. Parlandosi di uno di essi in Giobbe 41, 24, sta detto: « Non est potestas super terram, quae comparetur ei ». Nell'Evangelo di S. Matteo 24, 24, loro si attribuiscono « signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur (si fieri potest) etiam electi ». — In un solo istante possono essere presenti in luoghi lontanissimi: « In momento ubique sunt » *Tertull. Apolog. 22. 5.* — Possono conoscere cose occulte ed anche i pensieri altrui se non in sè, certamente per congetture, *S. Aug. Epist. n. 3.* — Possono predire i futuri non solo necessarii, ma ancora contingenti, saputi anche per rivelazione divina, *S. Aug. De Civ. Dei VIII 14* (Vedi d' Annibale *l. c.*).

diorum, pure physicorum, ad res aut effectus vere supernaturales, ut physice explicentur, non est nisi deceptio omnino illicita et haereticalis ». La stessa risposta fu data di nuovo il dì 28 luglio 1847.

2.° Alla S. Penitenzieria fu esposto il caso di una persona magnetizzata, che nel sonno magnetico svela le cose occulte di qualsivoglia morbo e i rimedii opportuni; conosce le persone inferme anche distanti e non mai viste, per mezzo di una ciocca dei loro capelli messale in mano; legge, benchè analfabeta, qualunque libro senza vederlo e cogli occhi velati, posto o sul capo o sul ventre, e finalmente ai cenni del magnetizzatore ridestasi senza nulla ricordare di quanto vide e di quando disse nel parosismo magnetico. Esposto tutto ciò, chiedevasi: « An posita praefatorum veritate, confessarius parochusve tuto possit poenitentibus aut parochianis suis permittere:

« I. Ut magnetismum animalem illis characteribus aliisque similibus praeditum exerceant, tamquam artem medicinae auxiliatricem atque suppletoriam;

« II. Ut sese illum in statum somnambulismi magnetici demittendos consentiant;

« III. Ut vel de se vel de aliis personas consulant illo modo magnetizatas;

« IV. Ut unum de tribus praedictis suscipiant, habita prius cautela formaliter renuntiandi cuilibet diabolico pacto explicito, omni etiam satanicae interventioni, quoniam hac non obstante cautione a nonnullis ex magnetismo huiusmodi vel iidem vel aliquot effectus obtenti iam fuerunt ».

Eccone la risposta: « Sacra Poenitentiaria mature perpensis expositis, respondendum censet, prout respondet: *Usum magnetismi, prout in casu exponitur, non licere.* Die 1 Iulii 1841 ».

3.° Una circolare ai Vescovi dal S. Officio del dì 4 agosto 1856 li tenne avvertiti, « novum quoddam superstitionis genus invehi ex phaenomenis magneticis, quibus hanc scientiis physicis enucleandis, ut par esset, sed decipiendis ac seducendis hominibus student neoterici plures; rati posse occulta, remota ac futura detegi magnetismi arte vel praestigio, praesertim ope mulierecularum, quae unice a magnetizatoris nutu pendent ». — E però soggiunge: « Hinc sonnambulismi et claraе intuitionis, ut vocant, praestigiis mulierculae illae, gesticulationibus non semper verecundis abreptae, se invisibilia quaeque conspicere

effutiunt, ac de ipsa Religione sermones instituere, animas mortuorum evocare, responsa accipere, ignota ac longinqua detegere aliaque id genus superstitiosa exercere ausu temerario praesumunt, magnum quaestum sibi ac dominis suis divinando certo consecuturae. In hisce omnibus, quacumque demum abutantur arte vel illusione, cum ordinentur media physica ad effectus non naturales, reperitur deceptio omnino illicita et haereticalis et scandalum contra honestatem morum ».

8. Da siffatte dichiarazioni dobbiamo raccogliere che il magnetismo animale, o l'ipnotismo, in astratto, laddove si limitasse ad usare mezzi leciti e proporzionati ad ottenere ef etti fisici ed onesti senza interporvi atto alcuno superstizioso, non sarebbe da condannare — ma che in concreto, come si esercita aggidì, congiunto col sonnambulismo magnetico, molto più collo stato di chiaroveggenza, in cui si ottengono effetti preternaturali sproporzionati ai mezzi, è del tutto illecito, e da fuggirsi.

Ciascun vede come la S. Sede non ha creduto di definire se il fluido magnetico sia per sè superstizioso ed illecito; e però da condannarsi in genere ogni esercizio di magnetismo, ed eccone la ragione, giusta l'insegnamento del chiarissimo Perrone (*De virt. Relig.* p. 270, 271): « Prudentissime Apostolica Sedes *in hypothesi mere possibili* de existentia et usu fluidi magnetici naturalis, per quod naturales effectus producantur, abstinuit a proscribendo generatim ac indiscriminatim mesmerismi usu. Siquidem cum novae semper detegantur ope physices et chemicae proprietates salutares et utiles, ne scientiae noceret progressui, noluit mesmerismum in se damnare. Verum *in concreto* et *in realitate* non ita se res habet. Satis enim est percurrere multiplicia eius phaenomena, et modum ea obtinendi in omnibus suis adiunctis, ut quisque intelligat agi de re superstitiosa, et quandoque, imo plerumque, immorali. Quo sensu numquam profecto sive Poenitentiaria, sive Congregatio S. Officii probarunt, sed potius improbarunt magnetismum ».

9. Se dunque la S. Sede non ha proscritto in sè l'uso del magnetismo o dell' ipnotismo, potrà essere talvolta lecito? e fino a qual punto?

Diciamo prima ciò che è comunemente ammesso da' TT., e poi quello che è controverso.

Sono tutti concordi nel riconoscere illecito il magnetismo o l'ipnotismo nei seguenti casi:

1.° Quando si porti fino alla *chiaroveggenza* ed a molti casi del *sonnambulismo,* perchè certamente superstizioso e vietato.

2.° Quando intervenga qualche circostanza illecita, come il prossimo pericolo contro la pudicizia, contro la fama altrui ecc.

3.° Quando si eserciti non per grave motivo, p. e. per ricuperare la sanità perduta, ma per leggerezza o per giuoco, stanti i gravi pericoli che seco porta.

10. Se poi sia lecito negli altri casi, v' ha disputa fra i TT.

Il d' Annibale *l. c.* lo crede lecito, non solo fino al sonno magnetico (tranne se eccitato col solo impero della volontà), ma ancora fino a quei fenomeni che altrimenti si hanno naturalmente nelle infermità, nel sonnambulismo naturale, nella ebrietà, nella pazzia e per mezzo di speciali medicine ecc., come sono le paralisi, l'attrazione, la comunicazione delle affezioni del corpo, la trasposizione dei sensi, ed anche la vista senza l' organo degli occhi (ciò che dicesi avvenuto nel sonnambolismo naturale), o a traverso di corpi opachi, o quella di oggetti posti alquanto lontani. Egli dice che deve credersi naturale tutto ciò che non consta eccedere le forze di natura ; e non rimpugna che in noi si trovi un qualche fluido magnetico, o biotico, o altramente appellato (1).

Il Lehmkul, (T. I, n. 994, nota 1), lo ammette purchè sì nel modo come nell' effetto nulla d' illecito vi si contenga. Nel *modo* l'ipnotismo non è illecito quando si fa col consenso del paziente e non si trascendono i fenomeni naturali ; e fenomeni naturali, dice il ch. A., sono quando si rassomigliano a quelli del sonnambulismo naturale, « sc. statum animi... quo nervorum et certae cerebri partis functio intermittantur, conscientia reflexa desinat, homo isto sopore pressus ad nutum alterius omnia peragat, naturales suas inclinationes nesciens manifestet, atque pro graviore, quo opprimatur sopore, magis etiam insolita agat vel patiatur ». E ne dà la ragione : « Nam plane insolita accidere posse in homine nervorum et cerebri alteratione atque omnino naturali modo certissimum est : imo hallucinationes stupendas aliquando naturali omnino modo fieri constat ». Perchè poi anche l' effetto sia lecito, occorre una causa relativamente

(1) Vedi le osservazioni fatte su tale insegnamento dalla *Civiltà Catt.* Ser. XIV, Vol. XI, p. 189 seq.

grave, posto lo stato violento a cui si espone un uomo privo dell'uso di ragione, e questa causa può essere una infermità non altrimenti guaribile — e dippiù è necessaria una guarentigia che il magnetizzatore non abusi del dominio che acquista sul paziente.

11. Con pace però di questi esimii Autori, noi osserviamo col chiariss. P. Ballerini (*in Gury n. 277 seq.*) :

a) Che il sonno naturale dista *toto coelo* dal sonno magnetico ; e ciò sia che si riguardi il modo di eccitarlo, sia che i fenomeni che ne conseguono, sia che gli effetti che ne derivano.

b) Che il detto sonno è tale che di per sè porta al sonnambulismo magnetico ed alla chiaroveggenza : effetti certamente superstiziosi.

c) Che la causa di detto sonno è dunque la causa medesima che produce questi ultimi effetti, e non può essere diversa.

d) Che se v'ha diversità di fenomeni, quelli cioè meramente preternaturali e superstiziosi, e quelli che si assomigliano ai naturali, ciò non dipende da diverzità di sonno o da mutazione che avvenga nel magnetizzato ; ma dalla sola volontà del magnetizzante.

e) Che perciò non vale il dire i fenomeni del sonno magnetico essere simili ai fonomeni naturali ; giacchè certamente non vengono prodotti da causa naturale.

f) Nè vale ricordare l'antico adagio che deve credersi naturale tutto quanto non consta eccedere le forze di natura ; giacchè consta che quanto ha luogo nel magnetismo procede da causa non naturale.

Da tutto questo adunque a fil di logica discende che l'uso del magnetismo o dello ipnotismo è di per sè tutto quanto infetto di superstizione ; e però non può esercitarsi in nessun caso, nè vi si può in modo alcuno cooperare. Nè bastano le proteste e le cautele, che hanno luogo solo quando sia dubbio l'intervento di una causa non naturale, non quando questo intervento è certo.

Di siffatta opinione sono la più gran parte dei Teologi moderni. Così il Gury *T. I n. 279;* il Ballerini *ad Gury l. c.* ; lo Scavini *L. II, n. 116, V ;* il Da Varceno *T. I, Tr. IX Art. I, § V;* il Mûller, *L. II, Tr. II, § 74, n. 10 ;* il Marc *T. I, n. 566, Qu. 5.° ;* il Ciolli *Dir. Prat. n. 112 ed 4.ª ;* il Morino, *n. 382.* — Così pure il P. Gio. Giuseppe Franco *L' Ipnotismo tornato*

di moda; la *Civiltà Cattolica* Ser. XIII Vol. 3-4 ecc.; il Perrone *l. c.;* il Caroli *l. c.* ed altri molti.

12. Stante adunque tanto valide ragioni, ed autorità sì numerose, il confessore non potrà consentire l'esercizio dell'ipnotismo, e neppure di assistere a codesti esperimenti, nei quali v'ha chiaro intervento diabolico.

Ma se il penitente fosse ostinato a non ubbidire, o si temesse che, ammonito, a nulla si approderebbe, non potrebbe il confessore avvalersi pure dell'altra sentenza più benigna, e tollerare? — Crediamo di sì, non solo perchè quest'altra sentenza è sostenuta da autorevolissimi teologi, benchè pochi, ma sì ancora perchè va ritenuta anche dagli altri come probabile (V. Gury *l. c.*, Scavini *l. c.*, Morino *n. 388,* De Varceno *l. c.*; Gousset T. I, n. 428). Deve però osservare esattamente le norme tracciate dai predetti autori, più innanzi esposte.

13. Queste cose noi scrivemmo prima che la S. C. Suprema del S. Officio avesse data una norma chiara e sicura di condotta negli esperimenti ipnotici. Questa norma fu data col decreto del 26 luglio 1899 che noi diamo qui testuale:

« *Beatissimo Padre,*

« N. N. Dottore in medicina, prostrato ai piedi della S. V., per tranquillità di sua coscienza, umilmente chiede se può prender parte a dispute che ora si fanno dalla Società delle scienze Mediche di N. sulle suggestioni ipnotiche nelle cure dei fanciulli infermi. Si tratta non solo di discutere su fatti già compiuti, ma ancora di fare esperienze nuove, sia che possano spiegarsi con ragioni naturali, sia che no. E però l'oratore, per non esporsi al pericolo di errare, aspetta docilmente l'oracolo della S. Sede.

Feria IV, die 26 Iunii 1899.

« In Congregatione Generali habita ab EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, propositis precibus, praehabitoque RR.morum DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

« *Quoad experimenta iam facta, permitti posse, modo absit periculum superstitionis et scandali; et insuper Orator paratus sit stare mandatis S. Sedis, et partes theologi non agat.*

— *Quoad nova experimenta, si agatur de factis quae certo naturae vires praetergrediantur, non licere ; sin vero de hoc dubitetur, praemissa protestatione nullam partem haberi velle in factis praeternaturalibus, tolerandum, modo absit periculum scandali.*

« In sequenti vero feria VI, die 28 eiusdem mensis et anni, in solita audientia a SS.mo D. N. Leone Div. Prov. Pp. XIII R. P. D. Adsessori impertita, facta de his omnibus relatione, SS.mus D.nus responsionem EE.morum Patrum adprobavit.

« I. Can. MANCINI, *S. R. et U. Inquisit. Notarius* ».

Da questa risposta si fa chiaro che la S. C. non ha inteso di risolvere la quistione che riguarda la liceità in sè dell'ipnotismo o della suggestione ipnotica. Per ora assegna le condizioni richieste perchè si possa prender parte ad esperimenti di tal natura. E queste riguardano cose fatte e cose da farsi. Per gli esperimenti già fatti, trattandosi di prender parte a dispute intorno ad essi, occorre che non ci sia pericolo di superstizione o di scandalo. Ci sarà pericolo di superstizione se l'animo sarà inclinato a credere e ad aderire a cose preternaturali. Ci sarà pericolo di scandalo quando non si conosca dagli altri la purità delle proprie intenzioni. — Occorre inoltre che non si faccia da teologo, con pericolo di errare sulla causa dei fenomeni.

Per gli esperimenti poi da farsi, ecco le norme : Ove trattasi di fatti che *certamente* oltrepassano le forze della natura, come p. e. apere certamente gli occulti pensieri altrui ; comandare col pensiero ed essere inteso da altri senza nessun segno esterno ; conoscere con certezza cose e discorsi che hanno luogo in quel momento in lontane regioni ; ricevere risposte razionali e precise dalle pulsazioni di un tavolo ecc. ecc., questi esperimenti sono di per sè illeciti. Quando poi *si dubita* di un intervento preternaturale, come spesso avviene nelle suggestioni, o in altri modi straordinarii di cure, in cui par che si scuotano le forze vitali, o si eccita qualche altra potenza occulta di natura e se ne ottiene la guarigione, in tal caso non vi ha divieto; purchè si emetta la protesta di non volere aver parte a cose preternaturali.

14. Al secondo — Nel nostro caso, Galeno malamente s' è diportato con usare dell' ipnotismo nella guarigione di Lucia,

essendo le risposte certe del sonno ipnotico, cose indubbiamente preternaturali, e quindi condannevole superstizione. Dopo il fatto però, fa d'uopo giudicare dello stato di sua coscienza nello avvalersi di questo mezzo, potendo anche essersi trovato in buona fede, e però senza aver commessa alcuna colpa.

CONSULTAZIONE LXXIX.

Della regola di condotta circa il salario degli operai nei tempi normali ed anormali.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Regole di condotta pel salario agli operai nei tempi normali — 3. Regole pel salario nei tempi anormali — 4. Soluzione del caso.

1. Nabore in tempo di crisi agraria, quando le derrate corrono a vil prezzo, e gli operai sono disoccupati, invita molti di costoro a coltivare i suoi campi, col patto di dare ad essi la metà o il terzo del salario consueto. Se ne accusa intanto con Fabiano e con Sebastiano confessori. Il primo lo condanna a colpa ed a restituzione, perchè non dà agli operai quello che loro spetta. Il secondo lo assolve da ogni colpa e da ogni pena, perchè gli operai liberamente han consentito.

Si chiede:

1.° Qual' è la regola di condotta circa il salario agli operai pei tempi normali ed anormali, perchè non si manchi alla giustizia commutativa?

2.° Che deve dirsi di Nabore, di Fabiano e di Sebastiano?

2. Al primo — Norme sicurissime di condotta circa il salario agli operai vengono date dalla stupenda Enciclica *Rerum novarum* di Leone XIII (*Mon. Eccl.* Vol. VII Par. I, p. 110), e dalle dichiarazioni della Santa Sede che le tennero dietro (*Mon. Eccl. l. c.*, Par. II, p. 155). Noi le desumeremo sopratutto da questi autorevoli documenti.

a) In primo luogo adunque fa d'uopo ben definire la natura del salario. Il salario o mercede non si vuol confondere col mercimonio o col prezzo. Il primo si dà all'uomo libero per l'opera che egli presta in altrui vantaggio. Il secondo si dà

solo per la merce che si riceve. Il primo è quasi un premio pel lavoro che si fa. Il secondo è quasi una permuta coll'oggetto che si compra. Il salario adunque, benchè si paragoni per qualche lato al prezzo, pure non gli è pari del tutto, nè va regolato colle medesime norme.

b) Il lato, in cui convengono il salario ed il prezzo, è in ciò che, dandosi entrambi per un vantaggio che si ottiene, giustizia vuole che entrambi sieno in proporzione di eguaglianza colla cosa che si riceve, non dovendo uno avvantaggiarsi sulla cosa o sull'opera altrui, senza il giusto compenso. Si ascolti l'Angelico (1, 2, qu. 114 a. 1): « Id enim merces dicitur quod alieni recompensatur pro retributione operis vel laboris, quasi quoddam pretium eius. Unde sicut reddere iustum pretium pro re accepta ab aliquo est actus iustitiae, ita etiam recompensare mercedem operis vel laboris est actus iustitiae ».

c) Differiscono però in questo, che il prezzo si dà solo per la cosa e riguarda unicamente la cosa; il salario si dà per l'opera e riguarda ancora la persona dell'operaio. In quanto al primo perciò, basta che esso sia eguale al valore della merce, perchè la giustizia si ottenga. Non così pel secondo.

d) Il salario infatti si dà per l'opera dell'uomo libero, il quale, non ostante qualunque convenzione, ha diritto al proprio sostentamento, e questo, quando altronde non si possa ottenere, dee conseguirsi dal lavoro che presta: « Reapse manere in vita commune singulis officium est, cui scelus est deesse. Hinc ius reperiendarum rerum quibus vita sustentatur necessario nascitur: quarum rerum facultatem infimo cuique nonnisi quaesita labore merces suppeditat » (Encycl. *Rerum novar.* l. c.).

e) Il lavoro dell'operaio perciò presenta di naturale diritto due caratteri: la *personalità* e la *necessità.* Sotto il primo aspetto, il lavoro è proprio della persona e va tutto a vantaggio di essa. Sotto l'altro aspetto, il lavoro è ordinato a procacciargli il necessario alla vita. Di qui viene che, riguardo alla *personalità,* l'operaio può benissimo cedere in tutto o in parte il premio del suo lavoro, dipendendo ciò tutto dalla sua volontà. Ove poi alla *personalità* vada unita pure la *necessità* (quando, cioè, non abbia come altrimenti provvedere al sostentamento), non è libero di cedere quello che alla vita è necessario (Encycl. cit. l. c.), nè il padrone può negarglielo, senza ledere la giustizia commutativa (*Decl. S. S. ad dub. I.*).

f) Siffatta *necessità* si riferisce non pure al vitto, ma ancora al vestito: si desume dal fine immediato dell obbligo di lavorare, che impone la natura. Sicchè quando il salario non soddisfa a tale necessità, ledesi da parte del padrone la giustizia commutativa: « Quoties igitur opus tale sit, quod operarius per ipsum satisfaciat praedicto suo officio naturali consequendi finem immediatum laboris sui, ac merces ad consequendum hunc finem, victum nempe ac vestitum convenientem impar sit, per se loquendo et considerata rerum natura, habetur obiectiva inaequalitas inter opus et mercedem, et ideo laesio iustitiae commutativae » *(Decl. S. S. ad dub. I.)*.

g) Ma tal *necessità* si estende pure alla famiglia dell' operaio, o che questa sia ristretta, o che sia numerosa ? In altri termini, quando il salario basti solo al sostentamento dell'operaio, e non già pure a quello della moglie e dei figli, ledesi la giustizia commutativa ? — Non si lede la stretta giustizia, purchè il salario è sufficiente alla vita dell' operaio; ed eccone la ragione: « Opus autem est opus personale operarii et non familiae ipsius, nec ad familiam ipsam refertur primo et per se, sed secundario et per accidens, quatenus mercedem acceptam operarius cum suis distribuit. Sicut enim familia opus in casu non auget, ita ex iustitia non requirit ut merces debita operi ipsi augeatur ».

h) Nondimeno, se non si lede in tal caso la giustizia commutativa, può ledersi benissimo la carità. E ciò non solo in tutti quei modi generali onde si pecca contro siffatta virtù, ma in modo ancora speciale e tutto proprio di questo caso. La carità infatti obbliga non solo a sovvenire i bisognosi, ma a sovvenirli ordinatamente, secondo che sono più prossimi all'uomo. Ora più prossimi diventano al padrone gli operai che lavorano lungamente per lui, anzichè altri. Avendo egli perciò modo di esercitare gli ufficii di carità, dee preferire agli altri poveri la famiglia dell'operaio addetto al suo servizio *(Decl. S. S. ad II)*.

i) Oltre a ciò, quando il padrone ricava molto vantaggio dal lavoro dell'operaio, non per giustizia, ma per naturale onestà può largheggiare con lui più del convenuto, a vantaggio sopratutto della costui famiglia. È onestà naturale questa, alla quale non ha diritto stretto l'operaio, ma che natura detta ed impone a chi ha lucrato considerevolmente sul lavoro di colui

che è povero e non ha modo come alimentare i suoi *(Decl. S. S. ad I et II).*

l) Ma che è da dire quando molti poveri operai si offrono al lavoro, contenti di lucrar meno di quello che o l'opera o il sostentamento richiede? Ledesi la giustizia commutativa con pagarli così scarsamente, secondo il libero loro consenso? — Generalmente sì. Si è detto innanzi che l'opera dell'operaio, benchè non sia propriamente una merce, pure a questa si paragona, « quia in ordine ad mercedis aequalitatem habet totum id quod habet merx ad pretium et aliquid etiam amplius ». Or se nella compra non è lecito, generalmente parlando, acquistare una merce a prezzo minore di quello che vale; molto meno è lecito dare un salario minore di quel che merita l'opera in sè, ovvero di quel che basti al sostentamento dell'operaio (*Decl. S.S. ad III*).

m) Abbiamo detto *generalmente parlando.* Giacchè si dànno dei casi particolari, nei quali può ben condursi un operaio con minore stipendio; come ad esempio quando il padrone, dando l'intero stipendio, non bene provvederebbe al proprio sostentamento e ne avrebbe danno. In tal caso, più che di giustizia, sarebbe questione di carità, onde il padrone provvede a sè ed agli altri *(Decl. S. S. ad III).*

n) Del resto, come il prezzo delle merci, secondo le varie circostanze di tempi, di luoghi e di persone suol diminuire ovvero aumentare; così pure il salario degli operai, sia che si consideri l'opera in sè, sia che il loro sostentamento. Ma tengasi salda la regola: Fa d'uopo in primo luogo considerare l'opera, la quale se val più del sostentamento, più deve pagarsi; se meno, non si può scemare il necessario alla vita dell'operaio. E ciò per stretta giustizia commutativa *(Encycl. cit. Decl. S. S. ad I).*

3. Il fin qui detto vale per risolvere la prima parte del quesito: qual sia la regola di condotta circa il salario agli operai pei tempi normali. Potremo anco desumerne la regola pei tempi anormali.

Si dànno benissimo (e ne abbiamo visti e ne vediamo tutto giorno) tempi di estrema miseria, sopratutto per quelle che chiamano crisi o agrarie o vinicole, onde gli operai sono disoccupati, e i padroni non hanno come ben provvedere alla coltura dei propri fondi. In siffatti tempi anormali moltissimi operai chiedono lavoro, contenti della metà e ancora del terzo del prezzo ordinario. I padroni, allettati da queste offerte vantag-

giose, li conducono e li pagano secondo il convenuto. Peccano contro la giustizia commutativa ?

Essendochè il salario dell'operaio vien paragonato al prezzo della merce, vediamo ciò che per questa in pari caso insegnano i DD. — S. Alfonso dice (L. III, n. 802) che quando la cosa è poco utile al compratore e questi la piglia in grazia solo del venditore, il prezzo decresce per una metà secondo alcuni ; secondo altri più probabilmente per un terzo. Ma se trattasi di chi per ragione di povertà offre a minor prezzo la sua merce, e la compra non si fa per solo vantaggio del venditore, in tal caso vi ha disputa fra i TT. Alcuni, come il Busembaum, il Vasquez, il Diana ecc. dicono potersi comperare a minor prezzo, dal perchè la cosa ultronea di per sè rendesi vile secondo il comune apprezzamento. Altri, come i Salmaticesi, il Navarro, il Dicastillo, ecc. credono ciò illecito, sembrando opporsi direttamente alla carità e alla giustizia il comprare a minor prezzo da un povero costretto da necessità. S. Alfonso così qualifica queste sentenze : « Haec secunda sententia est quidem aequior et omnino suadenda ; sed spectata ratione, prima sententia non videtur improbabilis » (1).

Può dirsi lo stesso del salario degli operai ? È certo che quando il salario più tenue si dà per solo vantaggio dell'operaio, senza che al padrone torni utile il suo lavoro, non si lede la giustizia. Sarebbe anzi una certa limosina che si darebbe all'operaio disoccupato.

Crediamo che neppur si lede quando il padrone non avea in animo di condurre gli operai e di coltivare il fondo ; ma allettato dalla costoro offerta, li conduce a minor prezzo. In questo caso dee sopposti che il padrone in tanto non volea coltivare il fondo, in quanto non avea mezzi come condurre gli operai pel giusto prezzo. E però s'egli vi si induce, lo fa solo per la ridotta mercede chiestagli da quelli ; giacchè se li pagasse di giusto prezzo, gliene verrebbe discapito.

In tal caso però, stante l'utile che gli ridonda dal lavoro, se non per giustizia, per carità, dovrebbe il padrone ricono-

(1) S. Alfonso *l. c.* fa qui una eccezione : « Dummodo, excipio, res emenda non sit de iis quae communiter emuntur et offeruntur ut frumentum, oleum, vinum : secus de aliis quae non ita facile venduntur ».

scere più largamente i poveri operai, secondo insegna S. Alfonso: « Quando vero alter vendit coactus a necessitate, et tu non emis mere in gratiam sui, facile potes peccare contra charitatem emendo tam vili pretio quam emeres, mere in gratiam venditoris » (*l. c.*).

Laddove poi il padrone abbia modo e volontà di coltivare il fondo, e però abbia bisogno degli operai, benchè questi vi si offrano, spinti dalla miseria, per minor salario, non può sminuire il prezzo giusto, quello almeno che sia necessario al loro sostentamento. Ed è qui la differenza fra il prezzo della merce e il salario degli operai. Il principio *res ultronea vilescit* può valere probabilmente (secondo la esposta teorica di S. Alfonso) pel primo, non pel secondo. Imperocchè nella merce si riguarda il solo valore dell'oggetto, ma nell'operaio vuolsi attendere non solo al valore dell' opera, ma sì ancora al diritto ed al dovere imprescindibile del sostentamento; e però se può condonare parte del primo, non può condannare nulla del secondo. — Il padrone adunque che in tal caso abbia dato all' operaio meno di quanto gli basti a mantener la vita, è tenuto (stante la dottrina insegnata dal Rom. Pontefice) a risarcirlo.

4. Al secondo — Venendo ora al nostro caso, fa d'uopo vedere se Nabore avea bisogno e mezzi e volontà di coltivare i campi. Nel caso affermativo non potea frodare gli operai disoccupati del giusto prezzo, o almeno del necessario al loro sostentamento. Nel caso negativo, potea scemare moderatamente il salario, non chiudendo però il cuore alla carità dovuta in modo speciale a' proprii operai che trovansi in miseria. Di qui viene che possono aver fallato amendue i confessori Fabiano e Sebastiano. Il primo per condannare il penitente senz'altro a colpa ed a restituzione, solo per non aver dato agli operai quello che loro spettava; il secondo con assolverlo da ogni colpa e da ogni pena dal perchè ci fu il libero consenso degli operai.

CONSULTAZIONE LXXX.

Circa la responsabilità degli officiali del municipio e dei loro elettori sull'acquisto e sulla conservazione di beni ecclesiastici dal Governo incamerati.

Sommario. — 1. Proposta dell'argomento — 2. Se gli officiali del municipio cadano in censura pei beni eccles. acquistati dal comune — 3. Se vi cadano pei beni eccles. pervenuti al comune dal Governo — 4. Soluzione del caso.

1. È risaputo che per le leggi eversive dell' Italia i beni stabili delle corporazioni religiose furono in parte devoluti ai municipii ; e questi alla lor volta hanno comprato beni appartenenti ad altri enti ecclesiastici soppressi dal governo.

Or si chiede:

1.° Gli officiali tutti del municipio hanno incorso la censura per tali acquisti ?

2.° La incorrano gli altri officiali che, posteriormente agli acquisti, han surrogato i primi ?

3.° Possono a quesi, in sicura coscienza, dare il loro voto gli elettori cattolici ?

2. Al primo — In un ente collettivo, come in una rappresentanza municipale, gli atti risultano dal suffragio o di tutti i membri che lo compongono o della maggioranza. Se sono ingiusti, devono imputarsi a quei soli che hanno emesso il voto affermativo ; e se v' ha censura, questi soli la incorrono.

Pei beni ecclesiastici, acquistati dal municipio, v'ha censura ? Fa d'uopo distinguere i beni comprati dal municipio per propria iniziativa, dai beni pervenutigli per disposizione del governo.

3. Per questi secondi, in verità, non crediamo che un rappresentante del municipio, il quale li accetti per buon fine, cada subito in censura. È vero che il Tridentino (Sess. 22 cap. 11 de ref.) vuol puniti coloro, ai quali i detti beni *quomodocumque pervenerint*. Ma si noti : 1.° che il rappresentante del municipio non riceve questi beni per proprio utile — 2.° che li riceve non per iniziativa propria, ma perchè il Governo li aggiudica ai municipii — 3.° che in siffatta guisa i beni stabili possono

ben conservarsi, e mutate le condizioni dei tempi, possono anche giungere nelle mani dei legittimi padroni — 4.° che non accettandosi dai municipii, andrebbero in mano di privati che ne disporrebbero a lor piacimento — 5.° che possono anche adibirsi a bene e ad utile dei cittadini, specie della classe povera, fondandosi nei locali opere di pubblica beneficenza, come ospizi ed asili — 6.° che perciò può presumersi il tacito consenso della Chiesa, la quale vuol conservati per quanto più si possa i suoi beni, e brama che questi, non potendo adibirsi ad uso proprio, vadano almeno a benefizio de' poveri.

Si tenga presente questa risposta della S. C. de' V. e RR.

« *Beatissimo Padre,*

« Il Vescovo di Conversano umilmente espone alla S. V. che, ritrovandosi nove monasteri di religiosi soppressi dalle ultime leggi eversive d'Italia nella sua Diocesi, i rispettivi locali sono stati dal Governo ceduti ai Municipii per opere di pubblica utilità, e sono adibiti ad ospedali, a scuole, a ricoveri di mendicità e ad asili d'infanzia : opere dirette in varii luoghi e con molto zelo dalle benemerite Figlie di S. Anna. Le chiese poi sono officiate per lo più da Sacerdoti secolari, col consenso dei medesimi Municipii. Ora, desiderando che nella sua Diocesi tutto proceda con regolarità, e con quel maggior accordo che è possibile tra le autorità amministrative ed ecclesiastiche accordo sommamente vantaggioso agl' interessi della Religione), supplica la Santità Vostra di volerlo abilitare a permettere coll'Apostolica venia le predette cose, salvi sempre i diritti dei Regolari, cui le case o le chiese si appartengono.

« Sacra Congr. E.morum ac R.morum S. R. E. Cardinalium « negotiis ac consultationibus Episcoporum ac Regularium prae- « posita, attentis axpositis, censuit rescribendum, prout rescri- « psit : *In praesenti rerum statu, tolerandum, salvis iuribus « Religiosorum.* — Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis praelaudatae hac die 25 Iunii 1883.

« I. *Card.* Ferrieri, *Praef.*
« I. Masotti, *Secret.* ».

Se adunque nel presente stato di cose può tollerarsi che i locali appartenuti ad Ordini Religiosi e ceduti ai municipii si

adibiscano ad opere di pubblica beneficenza, non par vietato che i locali medesimi si accettino dal Governo per questi usi.

Ma se i rappresentanti del municipio, di propria iniziativa, vogliono comprare qualche fondo ecclesiastico confiscato dal Governo, non coglieranno la censura? — La soluzione di questo dubbio non è sì facile. Ragioni non disprezzevoli persuaderebbero che neanco in tal caso si colga la censura. Fa d'uopo infatti considerare le parole stesse del Tridentino, il quale non punisce se non chi siffatti beni IN PROPRIOS USUS CONVERTERE, *illosque usurpare praesumpserit.* Si noti quell' *in proprios usus convertere;* il che vuol dire che per la censura si richiede che quei beni si acquistino *per uso proprio,* non per altrui. Qui stiamo *in odiosis,* in cui si vuol fare stretta interpretazione. Or il rappresentante del Municipio non acquista per uso proprio, ma pel popolo cui rappresenta, ed al cui bene provvede.

Si dirà: 1.° Ma la colpa è la medesima, tanto di chi acquista per sè, quanto di chi per altri. — Sia pure: nondimeno quando le parole della legge odiosa ammettono benigna interpretazione, si può stare benissimo a questa. « Lex poenalis, insegna il Reiffenstuel, et omnis alia odiosa in dubio stricte interpretanda est, nec regulariter extendenda ultra casum et personas expressas » (Lib. I Decr. Tit. II, § 17, n. 427). Inoltre fa d'uopo considerare che il Concilio vuol punire la cupidigia e l'avarizia di coloro che usurpano; il che non si avvera in chi usurpa per altri (1).

2.° Ma più sotto il Tridentino, nel medesimo capo, estende la censura *ad eum* cui quei beni *quomodocumque pervenerit etiam ex donatione suppositae personae.* — È vero anche ciò: ma quell'*eum* si riferisce appunto a colui (detto innanzi) che i prefati beni *in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpserit.*

3.° Ma se i rappresentanti del municipio non cogliessero la censura perchè non usurpano per proprio conto, neppur la coglierebbero i rappreseptanti del popolo o del Governo nel far le leggi eversive e in eseguirle. — Neghiamo. Laddove i rap-

(1) Si notino le parole onde il capo cit. comincia: « Si quem clericorum vel laicorum quacumque is dignitate, etiam imperiali aut ragali praefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit etc. ».

presentanti del Governo usurpano i beni appartenenti alle persone ecclesiastiche per ragioni delle proprie chiese o dei proprii beneficii, cadono nella scomunica della Costit. *Apostolicae Sedis* specialmente riservata al Papa. — Nella medesima censura cadono quando promulgano leggi e decreti contro la libertà e i diritti della Chiesa.

4.° Il Reiffenstuel insegna sull'autorità di varii Autori (L. I Decr. Tit. II, § XVII n. 429), che quantunque in materia odiosa e penale non si può estendere la legge oltre il caso espresso, pure vuolsi applicare altresì a quei casi per cui v'ha identità di ragione. — Ma il medesimo Autore limita questa opinione solo quando la ragione va espressa nella legge: solo allora può estendersi la pena ad altri casi non contemplati dalla legge: « Siquidem, egli dice, extensio legis non tantum favorabilis sed etiam odiosae aut poenalis, ob adaequatae rationis in lege expressae similitudinem, seu identitatem, tam intra, quam extra iudicium, recte fieri potest ac debet ». Or nel nostro caso l'unica ragione *espressa* nella legge tridentina si è, come abbiamo visto, di raffrenare la cupidigia di coloro che vogliono usurpare i beni di chiesa, per addirli ad uso proprio.

5.° Ma non può dirsi favorevole questa legge, anzichè odiosa, e però di larga interpretazione? Insegna il Sanchez (De Matr. lib. I Disp. 1 n. 5): « Si hic (legislator) per suam legem, statutum, dispositionem principaliter intendit alicui favorem exhibere, lex et dispositio favorabilis censenda, consequenter amplianda, extendenda, et late interpretanda est, licet etiam in damnum et odium alterius redundet ». I DD. allegano per esempio in can. *Si quis suadente diabolo clericum percusserit,* il quale è di larga interpretazione perchè fatto in favore del Clero, benchè punisca di grave censura i percussori. Non potrebbe questo stesso applicarsi al caso nostro, in cui si tratta di favorire le chiese ed i luoghi pii? — Non pare. Giacchè qui si ha principalmente di mira la cupidigia e l'avarizia degli usurpatori contro i quali si scagliano i fulmini. Del resto, tutti gli AA. insegnano che in siffatte leggi favorevoli communite di pene, vuolsi distinguere la parte favorevole dall'odiosa, e quella interpretar largamente, questa strettamente. Così nel cit. can. *Si quis suadente diabolo* il nome *clericum* s' interpreta largamente perchè in favore; il *percusserit,* strettamente perchè in odio (V. Reiffenst. *l. c.* et *in Reg. Iuris* Cap. II. XV).

6.° Ma il rappresentante del municipio che dà il voto per l'acquisto di un fondo sacro, non può dirsi almeno cooperante necessario a tal delitto ? — Sia pure ; ma da ciò non segue che colga la scomunica. Dimostrammo infatti (*Mon. Eccl.* Vol. I p. 208, 240 ; Vol. II Par. I, p. 42) che, tranne i mandanti e i chierici consenzienti, gli altri tutti che cooperano a siffatti illeciti acquisti non cadono in censura.

Tutte queste ragioni per verità ci avevano inclinato a credere non cadere in censura un consigliere municipale che dia il suffragio per l'acquisto di beni sacri.

Se non che, più maturamente considerata la questione, ci siamo indotti a giudicare tutt'altrimenti.

Quell' *in proprios usus convertere* non deve avere un senso così ristretto da limitarlo al solo uso individuale dell' usurpatore, ma si dovrà estendere a tutto quello che è *proprio* dell'usurpatore medesimo. Or è *propria* di un consigliere municipale l'amministrazione della cosa pubblica, la cui *proprietà* è da lui rappresentata ; ed egli coi socii ne dispone come di cosa sua. A gran ragione perciò deve dirsi ch'egli converte in uso *proprio* i fondi usurpati alla Chiesa, cioè in uso della *propria* amministrazione, della *propria* rappresentanza.

A ciò si aggiunge che il capo medesimo del Tridentino fa menzione anche di coloro che *dignitate imperiali aut regali praefulgent,* i quali si trovano in condizione analoga a quella del consigliere municipale. Se a quelli si estende la censura, con più ragione si estenderà a questo.

Nè vale il dire che *in odiosis* fa d' uopo di restringere il senso delle parole. Imperocchè ciò corre quando può farsi tal restrizione. C' è invece un' altra regola di diritto, la quale stabilisce che « quod lex non distinguit, neque nos distinguere debemus ». Qui non si distingue di quali usi proprii si debba intendere.

Neppur si può eccepire che lo scopo del Tridentino è quello di colpire la cupidigia degli usurpatori. Giacchè in siffatto scopo entrano pure i rappresentanti del municipio che hanno avidità d'impinguarne le sostanze coi beni della Chiesa. Non è vero infatti che talvolta più si ha passionato interesse pel vantaggio della patria, che pel privato di sè ?

Par dunque fuori dubbio che colga la censura un rappre-

sentante del municipio, che dia il suffragio per l'acquisto di beni di chiese.

Ma questi a che sarebbe tenuto per conseguirne l'assoluzione?

Non può restituire la cosa usurpata alla Chiesa, non potendo più disporne. Dovrebbe solo indennizzarla del pregiudizio recatole. — Ma v'è pregiudizio? Non è lui che ha usurpato il fondo; questo era già nelle mani dell'usurpatore, o di chi per lui, ed in pericolo d'essere ceduto ad altri. A meno adunque che, non acquistandolo il municipio, dovesse cadere certamente in buone mani che lo restituirebbero alla Chiesa, quando ciò non si possa presumere (il che è ben difficile), il rappresentante del municipio con dare il voto favorevole non ha recato pregiudizio di sorta alla Chiesa, e però sarà solo tenuto, potendo, di procurare che il municipio compongasi colla Chiesa medesima. Dovrà chiedere intanto alla competente Autorità l'assoluzione dalla censura.

Al secondo — Ma che è da dire degli altri officiali che surrogano i primi? A questi l'unica cosa vietata con censura sarebbe l'amministrazione dei detti beni. Ma per tal cosa potrà rivolgersi al Vescovo, ed ottenerne venia per le facoltà speciali concesse dalla S. Sede (V. *Mon. Eccl.* VII, Parte II, p. 104).

Al terzo — Per ciò poi che s'attiene agli elettori, questi non potranno mai dare il voto senza peccato a chi è ostile alla Chiesa e dà a temere che ne violi i diritti. Non possono neppure darlo a chi prevedono non curante il bene della cosa pubblica. Ai buoni però possono e debbono dare il loro suffragio, non essendovi incompatibilità morale coll'esercizio di tal carico, quando anco ci sieno beni sacri da amministrare, il che si può fare, come s'è visto, colla debita venia.

Ma se dànno il voto a coloro che sono avversi alla Chiesa cadono in censura?

La censura potrebbe cogliersi pel fatto di qualche indebito acquisto di beni sacri o per la loro amministrazione che si compia dal consigliere. Ma gli elettori, per questi casi dovrebbero considerarsi solo come cooperanti quando li preveggano. Or, come più innanzi si è detto, il Tridentino non estende la censura a codesti semplici cooperanti. Non v'ha dunque censura per essi.

CONSULTAZIONE LXXXI.

Se valga il S. Sacrifizio colla consacrazione di una sola specie e se ci sia obbligo di restituir lo stipendio quando incolpevolmente il Sacrifizio è nullo.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Materia del Sacrifizio — 3. Se si consacri validamente con una sola specie: sentenza negativa — 4. Sentenza affermativa — 5. Si conferma quell'ultima — 6. Se il sacrifizio fosse certamente nullo, dovrebbe restituirsi lo stipendio — 7. Si risolvono molte difficoltà — 8. Se fosse dubbiamente nullo, senza malizia, non ci sarebbe quell'obbligo — 9. Soluzione del caso — Nota.

1. Camillo sacerdote, dopo di aver celebrate parecchie messe per commissione altrui, si accorge che il vino non era *ex genimine vitis,* ma di altra sostanza. Dubbioso su ciò che gli conviene di fare chiede:

1.° Sono valide le messe di già celebrate?

2.° Nel caso negativo, è obbligato a celebrarle di nuovo, o a restituire lo stipendio?

2. Al primo — La materia del Sacramento, e però del Sacrifizio Eucaristico, tutti lo sanno, è il pane triticeo e il vino di vite, secondo la istituzione di G. C. Quando adunque il vino non è di vite, è certo che nullamento lo si consacra. Ma il sacrifizio vale colla sola consacrazione del pane? — La risposta non è sì facile, come sembra a prima giunta.

E qui non vogliamo discutere della liceità, essendo tutti concordi i TT. nel dire che peccherebbe gravissimamente quel sacerdote, il quale scientemente consacrasse una sola specie, ovvero adoperasse di sua volontà materia non certamente valida pel Sacrifizio, trasgredendo il precetto della Chiesa non solo, ma di G. C., il quale disse agli apostoli: « Hoc facite in meam commemorationem. » Parliamo solamente del valore del Sacrificio medesimo, quando una delle due specie non è consacrata. Su di ciò non v'ha concordia fra i DD.

3. La sentenza più comune e più probabile, giusta S. Alfonso (L. VI, n. 306), è quella che riconosce invalido il Sacrifizio compiuto con una sola specie. Così il Suarez, il Tournely, il De Lugo, il Palao (*ap. D. Ligor. l. c.),* ai quali favorisce l'An-

gelico colle parole: « Repraesentatio dominicae passionis agitur in ipsa consecratione, in qua non debet corpus sine sanguine consecrari. » La ragione potissima di questo insegnamento è in ciò che il Sacrifizio eucaristico dev'essere commemorativo di quello della Croce, siccome insegna il Tridentino (Sess. 22, c. 1.), e però deve avere tutti gli elementi necessarii per tale commemorazione. Ora elementi proprii della rappresentazione del Sacrifizio del Golgota sono il pane e il vino separatamente consacrati, i quali dinotano il sangue separato dal corpo, vale a dire, l'uomo ucciso. «Unde, conchiude S.Alfonso, *l. c.*, si una tantum species consecraretur, etsi vi verborum poneretur corpus exsangue, vel etsi per sumptionem haberetur mactatio, non tamen exprimeretur sanguinis effusio, quod non fit nisi per utriusque speciei consecrationem, per quam proprie significatur separatio sanguinis a corpore, iuxta dictum S. Cyrilli: *Gladio verborum sanguis separatur a corpore.* »

4. Vi ha nondimeno altri TT. i quali seguono l'opposta sentenza, insegnando che vale il sacrifizio compiuto anche con una sola specie. Le ragioni da questi allegate sono: 1.° Perchè anche sotto di una sola specie si pone tutto G. C. e lo si offre al Padre — 2.° Perchè la sua morte vien sufficientemente rappresentata, avendosi in forza della consacrazione il corpo senza sangue, ovvero il sangue senza corpo — 3.° Perchè nella consacrazione e nella sunzione anche di una sola specie vi ha l'oblazione, l'uccisione e la consumazione della vittima: il che basta alla essenza del sacrifizio. Di tale opinione sono il continuatore del Tournely, Bonacina ed altri presso il cit. S. Alfonso, la quale sentenza vien qualificata *probabile* dal Lacroix e non disapprovata dal medesimo S. Alfonso.

5. Noi, senza disconoscere il valore della prima sentenza (sopratutto perchè vi ha la istituzione divina delle due specie che la conferma), opiniamo che ad accrescere la probabilità della seconda può arrecarsi ancora un altro argomento.

Insegna il Lehmkul, e con lui molti moderni TT., che oggidì può dirsi a bastanza comune la sentenza del De Lugo, corroborata dal Card. Franzelin, che la ragione del distruggimento della vittima nel S. Sacrifizio debbasi riconoscere non nella separata consacrazione del sangue dal corpo di G. C., ma nello stato quasi di avvilimento in cui G. C. vien collocato sotto le specie sacramentali, dove nasconde le sue naturali fattezze e la

sua divina gloria, fino a diventare nostro cibo e bevanda. Si ascoltino le sue parole: « Hodie satis communis est ea sententia quam Card. De Lugo docuit et quam nostra aetate Card. Franzelin plenius perfecit, sc. rationem sacrificialis destructionis in eo haberi, quod Christus Deus-homo, cui omnis gloria et honor competit, sese ita deprimat, ut in statu adeo vili, quasi emortuum se collocet, sine naturali usu illius sensibilis facultatis, atque in esum et potum hominibus praeparetur » (Lehmk. Th. Mor. Vol. II, n. 165). Da questo insegnamento si raccoglie che anche in una sola specie può riconoscersi il detto avvilimento di G. C. e può rimanere integra la essenza del Sacrifizio.

Dopo tutto ciò, bilanciando le ragioni dell'una e dell'altra parte, possiamo dire che probabilmente è valido il Sacrifizio celebrato con una sola specie.

6. Al secondo — Che deve dirsi intanto dello stipendio percepito per siffatte messe?

Qualora il sacrifizio fosse certamente nullo, benchè senza colpa del celebrante, è certo che questi non potrebbe ritenerne la elemosina. È vero che lo stipendio al sacerdote non si dà come prezzo del Sacrifizio (il che sarebbe un'empia simonia), ma solo per titolo di suo sostentamento; ma è vero altresì che interviene un quasi-contratto fra l'offerente e il celebrante; onde quegli dà lo stipendio, e questi si obbliga di applicargli il S. Sacrifizio. L'applicazione adunque di un *vero* sacrifizio è obbligo pel sacerdote di giustizia commutativa. « Quamquam collatio (dice il Lehmkul l. c. n. 199) et acceptio stipendii nullatenus permutationis contractum continet, tamen iustitiae titulus ad celebrandam missam intercedit, sive illum contra tum innominatum *do ut facias* nominare vis, sive *onerosam* promissionem celebrandi missam, quae propter onus ab altero praestitum *justitiae speciem* induit. »

7. Occorre qui di risolvere brevemente talune difficoltà che ci sono state proposte:

1.° Quando non v'ha colpa teologica, neppur v'ha l'obbligo in coscienza di restituire. Ma, nell'ipotesi, la messa incolpevolmente sarebbe nulla. Dunque. — Rispondiamo: non v'ha l'obbligo di restituire quando si tratta di dannificazione, non già quando ha luogo un contratto, come nel caso.

2.° Lo stipendio si dà non pel valore del frutto di una messa, ma pel sostentamento del sacerdote. Perciò, posto che il

sacerdote non abbia colpa nella invalidità della messa, non lo si deve privare del sostentamento. — Risp.: Non lo si deve privare quante volte lo stipendio gli si desse senza il patto della celebrazione di una vera messa: posto il patto liberamente consentito, deve stare al convenuto.

3.° La Chiesa vuole che il sacerdote venga sostentato colle limosine dei fedeli. Perciò allarga o restringe la tassa del S. Sacrifizio secondo le circostanze dei luoghi. Perciò pure modera e condona le messe quando lo stipendio sia troppo tenue. Dunque quando senza colpa una messa fu nullamente celebrata, il sacerdote nulla deve. — Concediamo l' antecedente; neghiamo il conseguente. La Chiesa vuole che il sacerdote venga sostentato colla condizione ch' egli soddisfaccia alle giuste esigenze dei fedeli. Le medesime riduzioni o condonazioni che fa la Chiesa lo confermano. Il sacerdote che celebra nullamente, se ne ottiene la condonazione dalla Chiesa, può ritenere lo stipendio, giacchè la Chiesa con ciò supplisce dal suo tesoro la mancata celebrazione.

4.° Il quasi-contratto non versa sul frutto della messa che non dipende dal sacerdote, ma sulla sola applicazione della messa. Or quando il sacerdote ha fatta l'applicazione, ha compiuto il suo dovere. — R. Il quasi-contratto non riguarda la semplice applicazione di una messa invalida o nulla; ma sivvero di una messa valida; altrimenti il fedele non avrebbe dato lo stipendio.

5.° *Res quae perit domino suo perit.* Chi ha venduti i frutti acerbi di un albero, non è tenuto a restituire, quando questi non giungono a maturità. — Così *a pari.* — Neghiamo la parità. Il sacerdote non s' è obbligato a solo applicare una messa qualunque, ma ad applicare una messa vera. È solo scusato quando, celebrata una vera messa per difetto del committente, il frutto del sacrifizio non giunge fino a lui: in questo solo caso sta la parità.

6.° La limosina della messa è più per titolo di donazione che di rimunerazione; perciò, adempita la condizione dal donatario, la donazione diventa irrevocabile. — R. La condizione assunta dal donatario allora si adempie, quando applica una messa che non sia invalida.

7.° I TT. scusano dalla restituzione chi per colpa leggiera inavvertentemente reca ad altri un grave danno, non essendoci

proporzione tra l' obbligo e la colpa. Molto più dovrà essere scusato un sacerdote, il quale senz' alcuna colpa celebra una messa nulla. — R. Qui di nuovo si confondono le radici della restituzione. Altra è la restituzione, che sorge *ex iniustâ damnificatione;* altra quella che deriva *ex contractu aut ex quasi-contractu.* Dalla prima scusa la inavvertenza; non già dalla seconda.

8.° Se l'invalidità del Sacrifizio fosse del tutto ignorata, andrebbe non a danno del celebrante, ma sibbene dell' offerente. Così pure quando la si conosce. — Neghiamo anche qui la parità. Nel primo caso vi è la ignoranza invincibile che scusa dalla restituzione. Nel secondo caso questa ignoranza manca; e però fa d'uopo restituire.

9.° Finalmente il frutto della messa altro dicesi *ex opere operato;* altro *ex opere operantis:* il primo è infinito e dipende dal valore della vittima che si offre; il secondo è finito e dipende dalla bontà e dal fervore del sacerdote che celebra. Or in una messa incolpevolmente invalida se perdesi il primo frutto, non si perde il secondo. Anche per questa ragione il sacerdote può ritenere lo stipendio. — Neghiamo. Lo stipendio fu dato non tanto per ottenere il frutto che deriva *ex opere operantis,* quanto per conseguir quello che viene *ex opere operato.* Quando questo non si può ottenere, non v' ha titolo di ritener lo stipendio.

8. Quello che abbiamo detto fin qui, vale pel caso che la messa sia indubbiamente nulla, per cui v' ha l' obbligo certo di restituire la limosina, ovvero di celebrare una nuova messa. — Che è da dire intanto quando la invalidità non è certa, ma o dubbia o solo probabile, come nel caso di Camillo?

È vero che con un'opera dubbia non si soddisfa ad un'obbligazione certa. Ma fa d'uopo altresì tener presente l'altra regola di diritto: *Omne factum praesumitur recte factum* fino a che non se ne dimostri la nullità.

Può anche invocarsi pel nostro caso un altro principio. Il possessore di dubbia fede, quando il dubbio non è antecedente, ma conseguente al possesso, dopo la debita diligenza, più probabilmente non è tenuto alla restituzione. Si ascolti il Gury (Comp. Th. Mor. Vol. I, n. 652): « Si diligenti inquisitione facta dubium perseveret, *probabilius* rem totam (possessor dubiae

fidei) retinere potest, si ante obortum dubium bona fide possidebat » (1).

9. Nel nostro caso abbiamo che Camillo non avea dubbio veruno sulla validità della materia quando celebrò le messe, e però celebrolle in buona fede, e in buona fede ritenne lo stipendio. Fu dopo che conobbe la invalidità del vino. La diligenza è stata già fatta da noi con esaminare il caso circa la validità della messa celebrata con una sola specie; e abbiamo veduto come questa è o dubbiamente o probabilmente valida. Perciò Camillo può ritenere con tranquilla coscienza lo stipendio. — E in generale possiamo conchiudere che non v' ha obbligo di restituir lo stipendio, ovvero di celebrare una nuova messa, quando si conosca che incolpevolmente fu celebrato il S. Sacrifizio con una sola specie valida. Questa conchiusione va raffermata ancora dall' autorità del cit. Gury, il quale in un caso affine, parlando della messa in cui la forma della consacrazione dell' ostia non fu certamente, ma solo probabilmente valida, quando la detta forma non fu potuta correggere condizionatamente durante la messa, dice che il sacerdote non ha l'obbligo di restituire lo stipendio, e neanco di celebrare una nuova messa: « Peracto sacro non debuit aliud pro stipendio accepto celebrare. Imo nec deberet aliam missam celebrare etiamsi illa prior consecratio (panis) esset certo invalida quia probabiliter consecratio unius speciei sufficit ad essentiam Sacrificii » (*Casus* T. II, n. 149).

(1) Eccone la ragione: « Ratio est quia in pari casu vel dubio melior est conditio possidentis: et possessio cum bona fide incepta creat de se maximam praesumptionem de iustitia possessionis, et possessori ius certum attribuit, quod, nisi aliis rationibus vel praesumptionibus fortioribus vincatur, in foro tum interno tum externo praevalere debet » (Gury *l. c.*).

Nota.

Circa il valore del Sacrifizio della S. Messa celebrata con una sola specie.

Un cortese nostro amico così ci ha scritto:

« Nella soluzione del caso sul valore del S. Sacrifizio celebrato con una sola specie si afferma che, non ostante sia sentenza più probabile e più comune

che alla validità del sacrifizio della Messa si richieda la distinta consacrazione delle due specie, pure può ritenersi come probabile la validità del sacrifizio con una sola specie. Ora pare che questa seconda sentenza non goda *di probabilità vera,* nè per le ragioni addotte, nè per le autorità che allega in suo favore. Il *Monitore* allega tre ragioni per mostrare la probabilità dell' addotta opinione, e poi ricorre alla dottrina del Lugo e del Franzelin circa l' essenza del sacrifizio della Messa, dalla quale come legittimo corollario si ricava ch' è valido il sacrificio con una sola specie. Basta riferire un brano del Franzelin per vedere come quelle ragioni non suffragano, e che male a propositb si è ricorso alla sentenza del Lugo.

« Già l' Hurter, discepolo del Franzelin, e seguace della dottrina del Lugo, dopo averla esposta con le parole dell'illustre Autore, ha tutta la premura di aggiungere : « Quamvis in consecratione unius speciei reperiatur sufficiens ap- « titudo ut in sacrificium institui potuisset... tamen ex dictis... infertur sacri- « ficio a Christo instituto essentialem esse distinctam panis et vini consecratio- « nem ». Vol. III, p. 513, 4. — Ma ecco poi le magistrali parole del Franzelin : « Distingui debet aptitudo ut aliquid institui possit in verum sacrificium « et, supposita aptitudine, actualis institutio. Non ideo quia aliquid aptum est « ad expressionem sacrificialem supremi dominii Dei, iam etiam actu est sacri- « ficium, praesertim in hypothesi quod cultus divinus est positiva lege Dei or- « dinatus, et sacrificia itidem sunt per divinam institutionem determinata. Huius- « modi enim institutio omnes alios actus religiosos *licet per se et in actu* « *primo aptos* ad significationem sacrificialem, a ratione veri sacrificii excludit... « Iam vero institutio huius incruenti sacrificii a divino Redemptore facta est « ita ut ex intima sua forma et modo oblationis sacrificium sit relativum ad « sacrificium cruentum, et in consecratione distincta corporis ac sanguinis tam- « quam per effusionem mysticam repraesentet effusionem realem in cruce.... « Unde concedimus consecrationem etiam unius speciei, qua praesens fiat Chri- « stus in statu sacramentali, per se aptam esse ut potuisset institui in verum « et proprium sacrificium ; at iuxta praesentem institutionem *nec ratio sacri-* « *ficii in se,* nec effusio mystica sanguinis et repraesentatio sacrificii cruenti, « quae huic sacrificio incruento essentialis est, per consecrationem unius tantum « speciei absolvitur ; adeoque per eam nec sacrificium relativum est, nec sa- « crificium in se, sed solum inchoatio sacrificii ». *De Sacr. Euchar.* pag. 415.

« Queste parole sono troppo chiare ; ed io non aggiungerò altro che il ragionamento in esse contenuto mi par tanto forte, da dover conchiudere, tenuto conto che la tradizione è in suo favore, esser dottrina quasi certa l'invalidità del sacrificio con una specie, ed improbabile, se non falsa, l'opposta, anche per la poca autorità degli autori che la difendono.

« Credo pure che si possono trarre anche dalle rubriche delle conchiu-

sioni favorevoli alla tesi che sostengo. Cito solo il paragrafo 392 del Vol. 3.° dell'opera del d'Annibale con le relative note. Ecco come dice l'illustre Autore: « Quoad consecrationem et consummationem casus est si una species non fue- « rit valide consecrata, aut defecerit, aut, verius, dubia apparuerit. Itaque ante » alterius consummationem, ne illic sacrificium, hic sacrificii perfectio desit, « illa, post, utraque consecranda est ». Il D'Annibale adunque dice chiaro che *si una species valide consecrata non fuerit, sacrificium deest.* La prescrizione poi delle Rubriche che, accortosi il sacerdote di aver consacrato validamente una sola specie, dopo la sunzione della specie valida deve iterare la consacrazione di tutte e due le specie, dice abbastanza chiaro che la prima volta non si compì affatto il Sacrificio, altrimenti la Rubrica ordinerebbe di compiere probabilmente due sacrificii, ciò che è alieno dall'intenzione della Chiesa nel prescrivere le regole liturgiche.

« Le parole del Gury, con cui da ultimo si conchiude, poggiano tutte sull'autorità del Lacroix (senz'altra ragione), di cui già ho mostrato il poco valore. Usando poi la congiunzione *attamen* per soggiungere che è più probabile e più comune quella di S. Alfonso, accenna abbastanza chiaramente che egli la preferisce, e però la sentenza del Lacroix par che non riceva conforto dall'autorità del Gury ».

Rispondiamo innanzi tutto che il *Monitore* nell'accennare alla dottrina del Franzelin non intese per nulla aggiudicare a costui la sentenza che crede valido il Sacrificio colla consacrazione di una specie. Usò solo le parole del Lehmkul, il quale dice comune oggidì la teorica del Franzelin in quanto che la ragione del distruggimento della vittima nel S. Sacrifizio debbasi riconoscere non nella separata consacrazione del sangue dal corpo di G. C., ma nello stato quasi di avvilimento, in cui G. C. vien collocato sotto le specie sacramentali, dove nasconde le sue naturali fattezze e la sua divina gloria, fino a diventare nostro cibo e nostra bevanta. Questa teorica, dicemmo, vale a rafforzare la sentenza di coloro che credono probabile la validità del sacrifizio compiuto sotto di una sola specie. E ciò non si può negare. Imperocchè se si disse probabilmente valido il Sacrifizio colla consacrazione di una sola specie per le tre ragioni da noi commemorate, molto più probabilmente deve dirsi valido per questa terza che è piu chiara e più calzante di quelle.

Che poi il Franzelin col De Lugo e l'Hurter sostengano la sentenza opposta, ciò non fa meraviglia. Altri pure e dottissimi Teologi la sostennero parimenti, come il Suarez, il Tournely e più di tutti Benedetto XIV. Noi pure ci siamo sottoscritti a questa, segnatamente perchè vi ha la istituzione divina delle due specie che la conferma. Ma dal perchè questi Dottori sostengono che, dopo la istituzione divina delle specie, sarà del tutto nullo il sacrifizio con una specie sola, non ne viene che dunque non è per nulla probabile la sentenza opposta.

Intorno a questo punto la rivelazione tace, e non v' ha definizione diretta della Chiesa. È libera perciò la discussione dei Teologi.

Non ci sembra vero che la sentenza, la quale riconosce valido il sacrifizio eucaristico colla consacrazione di una sola specie non possa dirsi probabile sì per peso di ragioni, come di autorità. Le ragioni le abbiamo allegate; e gli stessi oppositori ne ravvisano la forza, la quale essi dicono distrutta dalla istituzione divina delle due specie. Ma se anche colla consacrazione di una sola specie vi ha o vi può essere la ragione intrinseca del Sacrifizio, perchè non si può dire che mancando INCOLPEVOLMENTE una specie, Iddio benedetto accolga parimenti il sacrificio, e ne conceda il frutto desiderato? Ammettiamo che il sacrifizio in tal caso non è completo secondo la istituzione di G. C.; ma dal non esser completo ad esser nullo sembra che ci corra!

Nè questa sentenza vacilla per manco d'autorità. La sostengono assolutamente l'Enriquez Lib. 9, c. 9, n. 1, il Continuatore del Tournely in C. 3 a. 2 sect. 3 concl. 2, il Bonacina V. I, disp. 4, qu. ult. P. III, n. 7 ed altri non pochi citati da questi. Ecco le parole del Bonacina *l. c.*: « Non tamen requiri videtur ad essentiam sacrificii sumptio et consecratio utriusque speciei, cum sacrificium Christi cruentum repraesentari possit per alteram tantum speciem ». Questa sentenza è detta molto probabile dal Lacroix L. 6 p. 2 n. 15. « Quamvis absolute salvari posset in consecratione unius tantum speciei, uti *valde probabiliter* docent Henr. Bon. et alii, tamen esset mortale consecrare unam speciem sine altera ». Il dotto Ballerini anche la dice probalile nell' *Opus Theol.* Tr. X n. 230: « Et certe communior et probabilior est sententia affirmans; licet non videatur sua probabilitas et alteri sententiae neganda. » Lo stesso insegna il Gury come vedremo appresso.

S. Alfonso poi L. VI, n. 306, anche egli riferisce la sentenza di Lacroix come probabile, nè vi si oppone; onde possiamo mettere nella bilancia il peso anche di questo gran Dottore della Teologia Morale. Gli altri Teologi infine posteriori a lui, come lo Scavini, il Del Vecchio, il Porpora, il March ecc. si contentano solo di riferire la medesima sentenza senza qualificarla, ma senza neanco censurarla.

Non vale poi ricorrere alla Liturgia, la quale somministra forse una prova assai più convincente a favore della probabilità di questa sentenza. La Rubrica del Messale infatti prescrive (*De Defect.* IV, 8): « Si materia quae esset apponenda ratione defectus vel panis vel vini, non posset ullo modo haberi, si id sit ante consecrationem Corporis, ulterius procedi non debet: si post consecrationem Corporis, aut etiam vini, deprehenditur defectus alterius speciei, altera iam consecrata; tunc si nullo modo haberi possit, procedendum erit, et Missa absolvenda, ita tamen ut praetermittantur verba et signa quae pertinent ad speciem deficientem. Quod si expectando aliquandiu haberi possit, expectan-

dum erit ne sacrificium remaneat imperfectum ». Qui dunque si dice che quando, dopo la consacrazione, si avverte il difetto dell'una o dell'altra specie, potendo, la si dovrà supplire perchè il sacrifizio non rimanga imperfetto. Se perciò non si supplisce la specie che manca, il sacrifizio è imperfetto, non già nullo. E che non sia nullo si ricava da che la rubrica, dopo la consacrazione di una sola specie, quando l'altra non si può avere, non prescrive di smettere il sacrificio, come prescrive quando la materia venga a mancare prima della consacrazione, ma vuole che si proceda innanzi e si termini la messa con tutte le solite preci e cerimonie, tranne solo quelle che riguardano la specie che manca. Or nelle preci che si recitano dopo la consacrazione si fa chiaramente accenno al valore del sacrifizio, come quando lo si paragona al sacrifizio di Abele, a quello di Melchisedec, e quando lo si dice espressamente *sanctum sacrificium immaculatam hostiam*. Queste preci sarebbero assurde e false qualora il sacrificio con una sola specie fosse del tutto nullo.

Ma, si potrà dire, perchè prima della consacrazione la Rubrica prescrive di smettere la messa quando non si ha, nè si può avere che una sola specie? Prescrive ciò perchè sarebbe un immane sacrilegio, come lo dice l'Angelico, consacrare con una sola specie contro la istituzione divina. Da ciò però non si può dedurre la invalidità totale del sacrifizio.

Ma non è vero che, accortosi il sacerdote di aver consacrato validamente una sola specie, dopo la sunzione della specie valida, deve iterare la consacrazione di tutte e due le specie? Non dice ciò abbastanza chiaro che la prima volta non si compì per nulla il sacrifizio; altrimenti la Rubrica ordinerebbe di compiere probabilmente due sacrificii, ciò che è alieno dall'intenzione della Chiesa nel prescrivere le regole liturgiche? — Rispondiamo non esser questa la ragione di tal Rubrica. La ragion vera l'assegna il De Herdt (*S. Lit. Prax.* V. II, n. 138): « Ratio quare hic utrumque consecrandum sit, est 1. ne Sacramentum, seu potius sacrificium maneat imperfectum; prior enim consecratio calicis totaliter peracta et per sumptionem completa, amplius connecti nequit cum posteriori consecratione hostiae: et 2. ut debitus servetur ordo, qui postulat ut prius consecretur hostia et deinde calix; Corpus enim Christi prius existere debet, antequam ex eo fundatur Sanguis; in calice namque repraesentatur effusio sanguinis. » Così pure Benedetto XIV *de Sacr. Miss.* S. II, n. 121. Non è dunque ciò perchè sia del tutto invalido il sacrifizio celebrato con una sola specie, ma perchè il sacrifizio incompleto venga perfezionato. Non essendo poi presente la specie consacrata, non può supplirsi l'altra sola che manca; ma deve recitarsi la intera formola della consacrazione con ambedue le materie giusta la istituzione di G. C. (1).

(1) Non mancano Autori i quali, riputando solamente direttiva e non precettiva questa Rubrica, opinano che in tal caso fa d'uopo consacrare la sola

Ci sembra adunque che la Rubrica, lungi dall'indebolire la probabilità della nostra opinione, la corrobori validamente.

In quanto infine al Gury, giova por mente alle sue parole (*Casus* T. II, n. 149): « Peracto sacro non debuit aliud pro stipendio accepto celebrare. Imo nec deberet aliam missam celebrare etiamsi illa prior consecratio (panis) esset certo invalida, quia probabiliter consecratio unius speciei sufficit ad essentiam sacrificii. Sic *Lacroix l. 6, part. 2, n. 15* etc. Attamen sententia communior et probabilior tenet utramque consecrationem requiri ad essentiam Sacramenti. *Cum S. Lig. de Euch. n. 306.* ». — È vero che il Gury cita il Lacroix ed altri pure che non nomina, ma fa sua la costoro opinione con dire che chi ha celebrato incolpevolmente con una sola specie non dovrebbe celebrare un'altra messa, giacchè probabilmente la consacrazione di una sola specie basta al sacrifizio. Dal perchè poi riferisce e si sottoscrive all'opposta sentenza più probabile e più comune, ciò non toglie il valore della prima che è solamente probabile, ma tale che basta, secondo il detto Autore, a disobbligare dalla restituzione dello stipendio un sacerdote che incolpevolmente abbia celebrato colla consacrazione di una sola specie.

Conchiudiamo. Noi pei primi ammettiamo che devesi celebrare sempre e da tutti con ambe le specie, sotto pena di un immane sacrilegio, essendo questa la istituzione e questo il precetto di G. C., ed essendo perciò più probabile e più comune la sentenza che non vale il Sacrifizio celebrato colla consacrazione di una sola specie. Quando però dopo la celebrazione si venga a conoscere che una delle materie fu invalida, e non ci fu colpa per parte del celebrante, posta la probabile opinione che anche con una sola specie valga il sacrificio, benchè non sia completo, il sacerdote non si può obbligare a restituire lo stipendio o a celebrare altra messa. Per tranquillità maggiore nondimeno potrebbe chiedere alla S. Sede la sanatoria *ad cautelam* delle messe così celebrate, come consiglia il Ballerini *l. c.*

---

specie mancata. Così il Soto in 4 D. 8 q. 8, il Suarez D. 85, il Quarti P. 3, tit. 3 sect. 2, d. 2, il quale stima più probabile questa sentenza. La ragione precipua si è che, laddove s' iterasse la consacrazione di ambedue le specie, non si completerebbe un sacrificio imperfetto, ma se ne farebbe un nuovo, lasciando il primo incompleto.

CONSULTAZIONE LXXXII.

Del pigliar parte a feste di società per commemorare l'invasione di Roma.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Colpa per qnel festeggiamento — 3. Ma se si fa mal volentieri? — 4. S'incorre qualche censura? — 5. Soluzione del caso.

1. Blandina gentildonna, invitata ad un veglione la notte del 20 settembre, allo scopo di festeggiare la invasione di Roma, per non venir meno alle convenienze sociali, consente e piglia parte alla festa, benchè in cuor suo se ne dispiaccia. Agitata poi di coscienza, va da Probo sacerdote per confessarsene; ma questi, considerandola incorsa nella censura, protestasi di non poterla assolvere.

Si chiede:

1.° V'ha colpa nel divertirsi in un veglione la notte del 20 settembre?

2.° V' ha censura?

3.° Che deve dirsi, nel caso, di Blandina e di Probo?

2. Al primo — Il dì 20 settembre fu il giorno infausto in cui si tolse al Rom. Pontefice l'ultimo brandello del dominio temporale, e lo si contînò nel suo palazzo quasi prigioniero. Quanto danno con ciò si recasse alla Chiesa, lo dicono le proteste e le dichiarazioni del medesimo Pontefice, alle quali ha fatto eco l'intero Episcopato.

Festeggiare perciò quel giorno anche civilmente, abbandonarsi alla gioia e ai solazzi, è lo stesso che plaudire a quella invasione, e rallegrarsi di quel gran male apportato alla Chiesa; è lo stesso che unirsi a coloro che *laetantur cum male fecerint et exultant in rebus pessimis* (Prov. II, 14).

Chi adunque prende parte a quelle feste, non può generalmente essere scusato di grave colpa, sì per la intrinseca malizia della cosa, e sì per lo scandalo che reca agli altri.

3. Ma se ci si va mal volentieri, e detestando in cuor proprio quella gazzarra, si pecca parimenti?

La S. Penitenzieria, interrogata: « An liceat propriam domum externis luminibus ornare occasione inaugurationis novi

gubernii (in ditione Pontificia intrusi), aut alio simili eventu; item an liceat uti insignibus novi gubernii, cuiusmodi sunt *coccarda*, vittae tricolores et alia id genus » ? — il dì 10 dicembre 1860 rispose: « Negative, dummodo non immineant gravia damna et absit scandalum ».

La stessa risposta sembra doversi dare pel caso nostro, il quale è analogo all'esposto. La illuminazione esterna delle abitazioni è segno di festa e di gioia, come un veglione che si fa in lieta e fausta occorrenza. Come pertanto è lecito illuminar la casa per festeggiare lo spodestamento temporale del Papa solo quando sia imminente, ovvero si tema un grave danno, e non ci sia scandalo; così è lecito prender parte ad un veglione che si tiene per lo stesso fine, solo quando ci sia pericolo di gran male, e lo scandalo possa evitarsi.

Quando possa dirsi grave il male che si teme, vuolsi giudicare dalle circostanze. Certo non sarà tale il solo venir meno alle convenienze sociali. Qualora si tratti del pericolo di perdere il sostentamento, di provocare gravi sospetti, di incorrere la disgrazia di qualche potente, o, per le donne costrette dai mariti o dai genitori, il pericolo di scandali, in questi casi ed in altri simiglianti il male temuto sarà grave, e sarà coonestata la necessità di mettere i lumi o di prender parte al veglione il dì 20 settembre.

Dovrà pure badarsi ad ovviare lo scandalo; il che potrà farsi con avvertire prudentemente i vicini e coloro che possono notarlo, della necessità che urge.

4. Al secondo — Ma quando ciò si faccia senza necessità, s'incorre qualche censura?

La Costit. *Apostolicae Sedis* punisce di scomunica specialmente riservata al Papa « invadentes, destruentes, detinentes per se vel per alios, civitates, terras, loca aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia; vel usurpantes, perturbantes, retinentes supremam iurisdictionem in eis; nec non ad singula praedicta auxilium, consilium, favorem praebentes » (n. XII).

Posteriormente alla detta Costituz. del 12 ottobre 1869, avvenuta la occupazione di Roma, Pio IX di s. m. emanò l'altra Costituz. *Respicientes* il dì 1 nov. 1870, in cui dichiarò scomunicati tutti coloro, i quali « quarumcumque provinciarum Nostrarum ditionis almae huius urbis invasionem, usurpationem, occupationem vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque ipsorum

mandantes, fautores, adiutores, consiliarios, adhaerentes, vel alios quoscumque praedictarum rerum executionem quolibet praetextu et quovis modo *procurantes* vel per seipsos *exequentes* ».

Come ognun vede, la Costituz. *Respicientes* allarga assai di più la censura che non faccia la Costituz. *Apostolicae Sedis,* ed oggidì quella è in pieno vigore perchè posteriore di tempo a quest'ultima.

Fra tutti costoro, quelli che possono cogliere la censura nel nostro caso sono gli *adhaerentes;* giacchè aderisce alla usurpazione chi festeggia in qualunque modo tale avvenimento. — Il chiarissimo P. Steccanella esamina la forza di questa cooperazione colle opinioni di Bonacina, dell'Ugolino e del Filliuccio. Il primo insegna che qualunque adesione in casi simili porta con sè la censura, partecipandosi *in crimine criminoso.* Gli altri, forse con più ragione, son di avviso che per cogliersi la censura, occorre non solamente un qualunque segno di approvazione alla colpa, ma sì ancora un qualche atto che o immediatamente o mediatamente influisca nella consumazione della medesima (*Il valore e la violaz. della dichiaraz. Pontif. sopra il domin. tempor. della S. Sede,* Cap. IV). Stando a questi ultimi, bisogna dire che chi accende i lumi o piglia parte a feste commemorative della occupazione di Roma, non influendo per nulla alla medesima, non cade in censura.

Del resto la S. Penitenzieria, interrogata su di simili censure, il dì 10 dicembre 1860 formalmente dichiarò: « Censuras ecclesiasticas, iuxta Litteras Apostolicas diei 26 martii 1860, incurri ab iis qui formaliter cooperantur vel adhaerent rebellioni ditionis Pontificiae. Quare ad dignoscendum in foro conscientiae utrum quis censuras incurrerit, discutienda est per confessarium uniuscuiusque conscientia « (*Monit. Eccles.* Vol. I, p. 544). Richiedesi adunque la formale cooperazione o adesione a tal delitto perchè s'incorra la scomunica. Certo non l'incorre chi solo esternamente e non coll'interno aderisce; nè, secondo la opinione più ragionevole, chi aderisce senza nessun effetto rivolto a compiere o a rassodare efficacemente l'usurpazione.

5. Al terzo — Dal fin qui detto si raccoglie che Blandina, se solo per convenienza sociale ha preso parte al veglione del 20 settembre, non può essere scusata di colpa. L'robo però suo

confessore le si è mostrato eccessivamente rigoroso con riputarla caduta in censura, e con rimandarla inassoluta.

CONSULTAZIONE LXXXIII.

Circa le composizioni nei casi di fallimento.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Disposizioni civili circa i fallimenti — 3. Se il fallito può riserbare qualche cosa per sè per diritto civile — 4. Se può riierbarla per diritto di natura — 5. Se sono lecite le composizioni fra il fallito e i creditori — 6. Se queste sono lecite fra il fallito e i debitori — 7. Soluzione del caso.

1. Taddeo banchiere, avendo dichiarato fallimento (che credesi doloso), si compone coi creditori, pagando il 30 0[0. Dopo ciò i debitori anche si compongono con lui per una somma minore di quella dovuta.

Si chiede:

1.° È lecita la composizione di Taddeo coi creditori?

2.° È lecita la composizione coi debitori?

2. Al primo — Quando il debitore non ha più come soddisfare ai creditori, le antiche leggi romane gli concedevano la pacifica cessione dei beni: beneficio per cui, cedendo innanzi al giudice ogni sua proprietà, non lo si poteva molestare della persona, benchè non fosse disobbligato dal restituire il rimanente del suo debito.

Questo beneficio, riconosciuto nei codici delle altre nazioni, non è ammesso nel Codice civile italiano. Vero è che nel nuovo Codice penale non v'ha più fra noi l'arresto personale per soli debiti. — Solo in materia commerciale è riconosciuto il fallimento, ed è regolato secondo le norme del Codice di commercio al libro III.

Qualunque però siasi la ricognizione civile di un fallito, in coscienza non è questi mai sottratto dall' obbligo di soddisfare pienamente i debitori, anche dopo la cessazione legale del fallimento, e quand'anco la legge non accordi più azione ai creditori (1).

(1) Il codice inglese è uno di quelli che disobbligano del tutto il debitore decotto che ha ceduto i suoi beni: il che fece scrivere al Crolly *(De Iust. el*

3. Ma non può il fallito riserbare qualche cosa per sè ? Il codice italiano di commercio prescrive come appresso:

« Art. 375. Le vesti, le masserizie e i mobili necessarii al fallito ed alla sua famiglia non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori.

« Art. 725. Il giudice delegato può concedere al fallito, per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, i necessarii soccorsi, e fissarne la misura sulla proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori ».

4. Questo per diritto positivo. Per diritto di natura e per sentenza dei Teologi, chi non può pagare tutt'i debiti incolpevolmente contratti, non è obbligato di privarsi di quanto è strettamente necessario alla decenza della vita nello stato in cui giustamente si ritrova, purchè il creditore non si ritrovi nella medesima necessità (V. S. Alph. *Hom. Apost.* Tr. X, n. 118, 119). Perciò, oltre al sostentamento per sè e per la famiglia e per la servitù secondo la prima condizione, può riserbare quanto sia necessario alla dotazione delle figlie ed all' educazione dei figliuoli; « attamen debet excludere quidquid in expensis non est conditioni suae et educationi filiorum absolute congruum » (Gury *Casus.* T. I, n. 726).

Abbiamo detto in primo luogo: *debiti incolpevolmente contratti;* giacchè se furono contratti per vizii, molti DD. (come

---

iure t. 3 n. 1232) potersi questo ammettere anche in coscienza per quel reame. Così pure l'America settentrionale, in virtù del suo codice, come il Konings (*Comm.* n. 861). Ma ciò non si può ammettere generalmente, ostando l'obbligo naturale di pagare i debiti. Tutto al più può consentirsi quando ci sia qualche aggiunto che favorisca il debitore. Così p. e. quando si tratti di gravosi interessi *ob periculum sortis;* ovvero quando i creditori da oltre 30 anni non richiesero il pagamento; o anche quando così porti la interpretazione della legge stessa debitamente prescritta (V. Lehmkul Tom. I, n. 1035 e Marc T. I, n. 1022).

Del resto presso di noi, le leggi a ciò non disobbligano il debitore. Il Codice di Commercio italiano nell'art. 815 dispone: « Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito ». — Così pure nel codice francese (art. 1270).

il Castropalo, il Layman, il Navarra) vogliono che il debitore possa ritenere il necessario solo alla vita, non già alla decenza dello stato. S. Alfonso però è di opinione che, anche in tal caso, non è obbligato il debitore a decadere dallo stato proprio, acquistato senza ingiustizia: « Semper ac debitor a suo statu iuste acquisito casurus esset, mihi et aliis doctis durum videtur ad illam obligationem illum obligare » (*l. c.* n. 118).

Abbiamo detto in secondo luogo: *nello stato in cui giustamente si ritrova;* imperocchè se lo stato fu acquistato con ingiustizie, come con frodi, con usure, il debitore deve restituire tutto, anche colla perdita dello stato (salvo i soli alimenti strettamente necessarii), secondo la comune opinione de' DD. (Ligor. *l. c.*.

Abbiamo detto in terzo luogo: *purchè il creditore non si trovi nella medesima necessità,* dove è da distinguere: Nella necessità estrema è disobbligato il debitore di restituire, giacchè in tal caso *omnia sunt communia.* Nella necessità grave, quando sia eguale al creditore o al debitore, questi deve restituire. Si noti pure che se la restituzione recasse al debitore un danno notevolmente maggiore, in tal caso, purchè la cosa non esista in ispecie, e purchè il maggior danno non provenga da quel furto, secondo la probabile opinione de' TT., il debitore potrebbe differire la restituzione (Ligor. *l. c.*).

Queste sono le norme assegnate dai TT., che debbono seguirsi in coscienza da un fallito. E però giustamente insegna lo Scavini (T. II, n. 630 edit. XIV): « Ceterum donorum suorum cedens, attento iure naturae, potest sibi aliquid clam retinere, si certo videat quod pars sibi assignanda insufficiens sit sui suorumque necessitatibus; et si iis omnino indigeat, potest iudici interroganti respondere, se non habere, quod nempe teneatur cedere. Ceterum in hac re caute procedendum; quia plerumque bonorum cessores suas necessitates plus nimium exaggerant numquam contenti (Ligor. III, 158) ».

5. Premesse le quali nozioni, occorre vedere se sono lecite le composizioni fra il fallito e i creditori. Le composizioni, ovvero i concordati, in tal materia non solamente sono leciti, ma sono dal diritto desiderati. Il codice italiano di commercio ha un capo intero (Cap. III) che tratta *del concordato* fra il fallito e i creditori, e nel primo art. (art. 830) dice: « In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato

tra il fallito e i suoi creditori, se tutti vi acconsentano. — Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conchiusione del concordato ».

In coscienza però il concordato è lecito quando non ci sia frode o inganno per parte del fallito. Imperocchè essendo il concordato una benigna condonazione da parte de' creditori, questi non darebbero il consenso se venissero ingannati. E però il fallito deve manifestare tutto, senza nulla occultare, tranne ciò che spetta al suo sostentamento, secondo le norme date innanzi. Così tutti i TT., i quali dicono che se i creditori si contentano di una sola parte del debito, rimettendo il resto, il debitore riman libero da ogni altr'obbligo di restituzione (Ligor. L. III. n. 700; Lehmkul T. I, n. 1033; March T. I, n. 1022; Gury T. I, n. 719).

Se adunque il fallimento di Taddeo non fu doloso, egli lecitamente e validamente si compone coi creditori. Se poi ci fu inganno o frode, la composizione non può valergli in coscienza.

6. Al secondo — Ma che dovrà dirsi della composizione coi debitori; poteva il fallito conchiuderla? Poteva certo se soddisfece pienamente ai suoi creditori. Ma il caso è che egli si compone con dare ad essi solo 30 per cento. Stante ciò, possono i debitori del fallito ritenere il dippiù del loro debito; ovvero sono in obbligo di darlo ai creditori di quello?

Fa d'uopo qui vedere se il componimento coi debitori avvenne dopo la dichiarazione del fallimento, ovvero prima.

Se dopo la dichiarazione del fallimento, il componimento fu nullo e perciò i debitori sono obbligati di pagare interamente i loro debiti ai creditori del fallito. Fu nullo il componimento; imperocchè il creditore non era più padrone dei suoi beni, e non poteva più disporne. Ecco come si ha dal Codice di Commercio italiano, art. 699: « La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno dritto, il fallito dell' amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengono durante lo stato di fallimento. — Le azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali, o estranei al fallimento, non possono essere esercitate che dal curatore ».

Se poi il componimento coi debitori fu fatto prima della dichiarazione del fallimento, quando il fallito amministrava ancora legalmente i suoi beni, entra la questione se possa far do-

nazioni chi è gravato di debiti, da non poter soddisfare ai creditori, e se tali donazioni possano accettarsi. È gran questione fra i TT., di cui parla S. Alfonso (L. III, n. 722). La sentenza più vera e comune, seguita dal S. Dottore, si è che ciò non sia lecito: 1.° Perchè i creditori hanno anche il personale diritto ai beni donati, il quale diritto se non è *in re,* è almeno *ad rem.* — 2.° Perchè, come il donante lede la giustizia, distraendo ciò che egli deve ai creditori, così la lede ancora il donatario, cooperando efficacemente alla ingiustizia di quello.

Nondimeno la sentenza opposta ha pure le sue ragioni, e Teologi nè pochi nè leggieri che la sostengono, come il Lessio, il Molina, il Navarra, il Diana, il Layman ecc. (*ap. Ligor. l. c.*). Questi dicono non commetter peccato contro giustizia chi riceve doni da uno gravato di debiti, purchè egli non l'abbia indotto alla donazione, benchè prevegga da ciò l' impotenza del donante nel soddisfare ai creditori. Imperocchè il donante, essendo vero padrone ancora della cosa, può bene trasferirne il dominio, e il donatario che l' accetta si vale del suo diritto, sia pure che *per accidens* ne viene il danno altrui, del quale il donatario medesimo non è causa motiva, ma solo permissiva. — Questa sentenza è detta *probabile* dal de Lugo e dal Palao, sostenitori dell' opposta, ai quali non contradice S. Alfonso *l. c.*

Stante ciò, pur aderendo alla prima sentenza più vera e più comune, il confessore non può disconoscere la probabilità della seconda; e però potrà esortare il penitente a fare secondo la prima; ma non potrà costringerlo col diniego dell'assoluzione.

7. Nel caso nostro adunque Taddeo non potea comporsi coi debitori, stante l'impotenza in cui si trovava di pagare i suoi creditori; nè i debitori poteano accettare, giusta la sentenza più vera e comune, la riduzione del loro debito. Nondimeno dopo il fatto, se non furono essi che indussero Taddeo a quella diminuzione, non si possono costringere a pagare il dippiù ai creditori di questo.

Ma nel caso sta che il fallimento di Taddeo si suppone doloso. Questa circostanza non favorisce i suoi debitori? — Se veramente fosse doloso, Taddeo, volendo, avrebbe come pagare, e però non sarebbe la remissione parziale del suo credito che lo renderebbe impotente, ma la prava sua volontà. Non vi sarebbe dunque ragione perchè i suoi debitori dovessero ricusare la re-

missione predetta. Vero è che il dolo non è certo; nondimeno anche non certo, è qualche cosa che rafforza la probabilità della sentenza che li favorisce.

CONSULTAZIONE LXXXIV.

Circa la condotta del parroco col penitente, che non vuol pagare le decime.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Natura del precetto delle decime — 3. Considerato formalmente — 4. Considerato materialmente — 5. Rigore della Chiesa nello esigerne l'osservanza — 6. Nessun valore della contraria legge civile — 7. Condotta del parroco con un penitente inosservante di quel precetto secondo le norme della S. Penitenzieria — 8. Se può assolverlo senza ammonirlo — 9. Se può assolverlo quando versi in povertà — 10. Se può condonargli il debito — 11. Condotta del parroco quando prevede scandali — 12. Se può non curarsene in vista della congrua che riceve dal Governo — 13. Soluzione del caso.

1. Il parroco Benigno ha dinanzi a se in confessione un filiano, il quale, avvalendosi delle leggi civili abolitive delle decime, non le ha più pagate. Benigno esita ad ammonirlo, sì perchè non sa se è in buona o mala fede; sì perchè potrebbero venirne mormorazioni e scandali dal mandarlo inassoluto; e sì anche perchè egli ha dal Governo la congrua sufficiente.

Si chiede:

È obbligato il parroco ad ammonire il penitente a compiere il suo dovere, sotto pena di negargli l'assoluzione?

2. Pagar le decime alla Chiesa è uno dei precetti più antichi e più autorevoli, che mette capo nel vecchio patto e nella espressa ordinazione divina, come può vedersi nell'Esodo c. 22 e nel Levitico c. 27. È diretto a provvedere al sostentamento dei sacri ministri, i quali servono all' altare, e devono perciò vivere dell'altare; ma più, come atto di religione, a riconoscere Dio munifico Signore, da cui derivano tutt' i beni di quaggiù, ed al quale tutto si appartiene (Cap. *Tua nobis*, 26, *de decimis*; Cap. *Cum non*, 33, *eod. tit.*).

3. Questo precetto può considerarsi formalmente e mate-

rialmente. Formalmente, *secundum substantiam,* deve dirsi naturale, divino ed ecclesiastico. Naturale; giacchè natura impone l'obbligo di sovvenire ai ministri sacri che si spendono al bene spirituale dei fedeli: « Est enim naturale dictamen ut qui alicui servitium praestat, ab eodem stipendium iustum recipiat » (Ferraris v. *Decimae* art. I, n. 15). — Divino; imperocchè non solo Dio stesso nel vecchio patto, ma Gesù Cristo l' ha proclamato nel nuovo, come può vedersi in varii luoghi degli Evangeli (Matth. c. 15; Luc. c. 10) e dell'Apostolo (I Cor. IV, 7, 11, 17). — Ecclesiastico; essendo sancito in molti testi del diritto, segnatamente nel titolo intero *de Decimis* delle Decretali, come pure nel Sesto, nella Clementina e nell'Estrav. e nel Tridentino (Sess. 25 de ref. cap. 12).

4. Materialmente poi considerato questo precetto, in quanto cioè riguarda la determinazione della quota da pagarsi alla Chiesa, benchè nel vecchio testamento fosse divino, perchè da Dio stabilito; nel novello nondimeno è tutto ecclesiastico; e però mutabile secondo le circostanze di tempi e di luoghi, e soggetto a tutte le norme delle leggi umane positive (Ferraris *l. c.* n. 20 con moltissimi TT. ivi citati).

5. Dal fin qui detto si spiega il rigore onde la Chiesa reclamò sempre l'osservanza di questo precetto, comminando severe pene contro i contumaci. Si ascolti il Tridentino (Sess. XXV cap. 12 *de ref.*): « Non sunt ferendi qui variis artibus decimas Ecclesiis obvenientes subtrahere moliuntur, aut qui ab aliis solvendas temere occupant, et in rem suam vertunt; cum decimarum solutio debita sit Deo: et qui eas dare noluerint, aut dantes impediunt, res alienas invadunt. Praecipit igitur S. Synodus omnibus cuiuscumque gradus, et conditionis sint, ad quos decimarum solutio spectat, ut eas ad quas de iure tenentur, in posterum Cathedrali, aut quibuscumque aliis Ecclesiis, vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvant; qui vero eas subtrahunt, aut impediunt, excommunicentur, nec ab hoc crimine, nisi plena restitutione secuta, absolvantur ». — Donde si raccoglie che l' obbligo delle decime è non solo di religione, ma pure di giustizia, invadendo i trasgressori le cose altrui, e non potendo essere assoluti senza che abbiano pienamente soddisfatto.

6. La legge civile adunque, che in Italia abolisce le decime, disobbligandone i fedeli, è chiaro che non tiene in coscienza, e

chi di quella voglia avvalersi, non può ricevere l' assoluzione, benchè non cada subito in censura, che è solo *ferendae sententiae.*

7. Ma il parroco che ha dinanzi a sè in confessione un penitente il quale, in forza della legge civile, non voglia pagar le decime a lui dovute, come dovrà regolarsi?

La S. Penitenzieria rispose a tale domanda, come può vedersi nel *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 3, il dì 28 gennaio 1893: « Provisum per Instructionem S. Poenitentiariae diei 2 Septembris 1887 ». — La quale istruzione al n. 3.° ha come segue: « Igitur quo facilior pateat fidelibus via suae consulendae conscientiae seseque ab onere decimarum solvendarum in perpetuum liberandi, iidem Ordinarii eos excitabunt ut ad iustam decimarum redemptionem, vel etiam ubi casus ferat ad aequam super illis compositionem admitti petant. Quem in finem S. Poenitentiaria, de speciali et expressa Apostolica auctoritate, necessarias et opportunas facultates omnibus in Italia locorum Ordinariis harum tenore litterarum tribuit ad *quinquennium* tantum duraturas ». — Nel num. 4.° poi la medesima istruzione prescrive: « Qui decimas non redemerint, nec super illis ullo modo se composuerint, *et cathedrali aut quibuscumque aliis ecclesiis vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvere noluerint, non absolvantur, nisi plena restitutione secuta* (Conc. Trid. sess. 25 de ref. c. 12), salvis tamen regulis a probatis auctoribus traditis circa illos qui inopia vel paupertate laborant » (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 152).

La S. Sede adunque consiglia i' *affrancazione* giusta delle decime, la quale si ottiene con dare al Vescovo un capitale che possa fruttare quel tanto che si è in obbligo di pagare. Dove vi concorrano buone ragioni, p. e. la povertà, il pericolo di scandali, la benemerenza verso la Chiesa, ed altrettali, si dà luogo ad un'equa composizione, con cui basta pure una somma minore a redimere l'obbligo delle decime. I Vescovi hanno *ad quinquennium* (dal 2 settembre 1887, data della detta istruzione) la facoltà di conchiudere siffatte affrancazioni o composizioni.

Ma quando il penitente non voglia nè affrancare le sue decime, nè comporsi in verun modo intorno ad esse; e non scusato da impotenza e da povertà, si ostini a non voler pagare,

in tal caso, giusta la citata istruzione, non lo si deve assolvere prima del compiuto pagamento (1).

8. Ma che dire delle ragioni allegate dal parroco Benigno, il quale crede di assolvere senza punto avvertire il penitente, sì perchè non sa se è in buona o mala fede ; sì perchè potrebbero venirne mormorazioni e scandali dal mandarlo inassoluto, e sì ancora perchè egli, il parroco, ha dal Governo la congrua sufficiente ? Quali sarebbero le norme pratiche a vista di tali circostanze ?

Sembra a noi che egli fa certamente bene ad assolverlo quando lo crede in buona fede e teme che l'ammonimento non sia per giovare. La regola di non ammonire in simili casi è generale ed ammessa dalla comune de' TT., ed è chiamata *vera* da S. Alfonso (L. VI, n. 610). « Probatur, insegna S. Dottore, ex illa validissima ratione, scilicet quod de duobus malis minus est permittendum ut maius evitetur; unde in concursu peccati materialis et formalis magis praecavendum est formale, quod solum punit Deus, cum ex solo peccato formali reputet se offensum ». — E non solo deve astenersi dall'ammonirlo quando è certo del niun frutto dell' ammonimento ; ma ancora quando ne dubita : « In dubio, dice S. Alfonso, regulariter mihi videtur dicendum quod mala formalia potius evitanda sint quam materialia ». — Or quando il penitente non interroga nè parla di tal cosa, il parroco, generalmente parlando, non deve nè ammonirlo, nè privarlo dell'assoluzione, potendo presumere la sua buona fede e non essendo certo del giovamento in ammonirlo. E nel caso, la buona fede si può bene presumere, sì per la ignoranza in cui tanti sono in tali materie, e sì perchè il debitore delle decime può facilmente credersi disobbligato, stante l'aumento di congrua che il Governo assegna ai parroci, e le tasse onerosissime che oggidì si estorquono dal Governo medesimo. Abbiamo detto *generalmente parlando ;* imperocchè se il parroco ben conoscesse che il penitente non sta in buona

(1) Posteriormente la S. Penitenzieria dichiarò che se il parroco riceve dal Governo un equo compenso, o il supplemento per le decime, i fedeli che non *vogliano* pagarle interamente *non sunt inquietandi, dummodo parati sint stare mandatis Ecclesiae* (1 mai. 1897 ad 6 — *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 212).

fede; ovvero è certo che sarebbe docile alla ingiunzione, in tal caso non ha dubbio che dovrebbe ammonirlo (1).

9. Fa pure bene ad assolvere il penitente quando versi nella povertà. La S. Penitenz. medesima aggiunse questa eccezione alla norma generale da essa data: « Salvis tamen regulis a probatis auctoribus traditis circa illos qui inopia vel paupertate laborant ». Ecco l'insegnamento di S. Alfonso (*Hom. Apost.* Tr. XX, n. 86): « Decimae solvi debent ab omnibus fidelibus, etiam a principibus, sed non a pauperibus: isti tamen, nisi sint in extrema necessitate, sed solum in gravi, si pervenirent ad meliorem fortunam, tenentur solvere praeteritas decimas, ut dicunt Suarez, Layman, Castropalaus et alii cum Salmanticensibus tr. 18, c. 3 n. 59 ». A stretto rigore adunque i poveri e gl'impotenti non sono obbligati di pagar subito, ma quando potranno. Se non che sembra a noi che il parroco può benissimo disobbligarli per sempre dai passati inadempimenti verso di sè; giacchè tutti insegnano che le decime sono pel sostentamento dei sacri ministri, e ancora dei poverelli: « In nova lege, dice l'Angelico (2. 2. q. 87 a. 3 ad 1), decimae dantur clericis non solum propter sui sostentationem, sed etiam ut ex eis subveniant pauperibus ». Or quando il parroco ha dinanzi a sè un povero che gli deve le decime, ha tutto il diritto di condonargli il pagamento, applicando a lui l'intero suo debito.

10. Ma non può ancora il parroco condonare il suo credito, quand'anche il penitente non sia povero? S. Alfonso dice che sì, trattandosi di crediti maturi (l. c. n. 84): « Pro futuris decimis fieri potest compositio: sed solummodo a Pontefice, non ab Episcopo, nisi fieret inter unam et aliam ecclesiam. Dictum est pro futuris; *quia praeteritas remittere potest etiam ille cui debentur* ». Non crediamo però che ciò possa dirsi per tutti i casi; ma solo quando il parroco si sostenta non a spese del beneficio, e non eccede nella condonazione quanto potrebbe applicare a suo uso dalle rendite del beneficio medesimo. Che se egli vive del beneficio, il dippiù non è suo, ma dei poveri; e però non può condonarlo a chi non è povero (2).

---

(1) Ciò fu confermato posteriormente dalla S. Penitenzieria con dichiaraz. del 20 nov. 1902 ed 8 marzo 1898 — (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, pag. 213).

(2) Anche posteriormentela S. Penitenzieria dichiarò che « possono i par-

11. Ma se ne venissero gravi scandali dal ripetere il suo, dovrebbe insistere anche col diniego dell'assoluzione ? Disobbligare in tutto, anche per l'avvenire, non potrà mai, non essendo nelle sue facoltà, come insegna S. Alfonso nel luogo testè citato, potendo farlo solo ed assolutamente il Rom. Pontefice ; e oggidì, per facoltà delegata ai Vescovi, questi dietro un' equa composizione. Pel passato però non crediamo alieno dallo spirito della Chiesa che si usi indulgenza, essendo la Chiesa pia madre, la quale sacrifica volentieri le sostanze temporali pel bene spirituale dei figli suoi. Ecco l' intero insegnamento dell'Angelico, interprete fedele del detto spirito (2. 2. q. 87 a. 2 ad 5): « Ministri Ecclesiae maiorem curam debent spiritualium bonorum in populo promovendorum, quam temporalium colligendorum. Et ideo Apostolus noluit uti potestate sibi a Domino tradita, ut scilicet acciperet stipendia victus ab his quibus Evangelium praedicabat, ne daretur aliquod impedimentum Evangelio Christi. Nec tamen peccabant illi, qui ei non subveniebant : alioquin Apostolus eos corrigere non omisisset. Et similiter laudabiliter ministri Ecclesiae decimas Ecclesiae non requirunt, ubi sine scandalo requiri non possent propter dissuetudinem, vel propter aliquam aliam causam. Nec tamen sunt in statu damnationis qui non solvunt in locis, in quibus Ecclesia non petit; nisi forte propter obstinationem animi, habentes voluntatem solvendi etiamsi ab eis peterentur ». — Da qui può raccogliersi che temendo il parroco scandali e gravi danni, purchè il penitente non si mostri ostinato a disconoscere il diritto della Chiesa, e per l'avvenire sia disposto a compiere l'obbligo suo, il parroco può condonargli il debito che ha con sè stesso.

12. Finalmente che dovrà dirsi dell'ultima ragione di Benigno, per cui non ammonisce il debitore delle sue decime dal perchè ha dal Governo la congrua sufficente ? È ragione questa bastevole a scusare da quel pagamento ? Sembra a noi che no:

---

roci, autorizzati dal proprio Vescovo, in casi particolari, e per speciali ragioni ridurre alla metà, ed anche di più (le decime) a seconda delle circostanze » (20 nov. 1912 — *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 494). E in genere il parroco può rimettere parte delle decime ai suoi filiani, purchè la rinunzia sia personale e non rechi pregiudizio ai successori (S. Poen. 8 mar. 1893 — *Mon. Eccl.* l. c. pag. 292).

1.° Perchè la congrua promessa ai parroci raro è che agguagli quella che prima formavasi dalle decime — 2.° Perchè resta ad arbitrio del Governo lo aumentarla, lo scemarla o ancora torgliela del tutto — 3.° Perchè il Governo paga ai parroci la congrua non dai balzelli che impone ai cittadini, ma dal danaro da esso tolto alla chiesa e amministrato dal Fondo pel culto — 4.° Perchè quand'anche al parroco si accresca qualche cosa di più dell' antica congrua, l'aumento non è suo ma dei poveri — 5.° Perchè la Chiesa la quale, solamente, poteva esonerare i debitori delle decime, non l'ha fatto per le sue giustissime ragioni.

Per tutti questi motivi, non vale a scusare dall' obbligo di pagare almeno interamente le decime, l'aumento di congrua promesso ai parroci dal Governo (1).

13. Da tutto ciò che abbiamo fin qui ragionato, appare assai limpida la soluzione del nostro caso. Benigno fa bene a non ammonire il penitente che non ha pagate le sue decime, non tanto perchè il Governo gli dà congrua sufficiente, quanto perchè suppone il detto penitente in buona fede, e perchè teme scandali dall'ammonirlo.

---

(1) Intorno all'obbligo di pagare le decime, ed ai varii casi che occorrono in tal pagamento, vedi le nostre *Quistioni teologiche-morali* Quist. 615, p. 771).

CONSULTAZIONE LXXXV.

Se v'ha legge che obbliga a non ricevere il sacramento della Confermazione prima di sette anni.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Non vi ha legge che obbliga come sopra — 3. Nondimeno vi ha consuetudine passata in legge — 4. Dottrina da ritenersi — 5. Casi, nei quali può amministrarsi la Cresima prima dei sette anni — 6. Soluzione del caso.

1. Giulio e Severo parroci disputano fra loro sulla età dei fanciulli per essere confermati. Il primo dice potersi ciò fare in ogni età, anche dell'infanzia, perchè nessuna legge lo proibisce. Il secondo sostiene doversi confermare i soli fanciulli che han toccato il settennio, essendo questa la pratica della Chiesa.

Si chiede:

1.° Vi ha legge che obbliga a non ricevere la Confermazione prima dei sette anni?

2.° Che dire di Giulio e di Severo?

2. Al primo — I precipui codici liturgici che riguardano l'amministrazione dei sacramenti sono il Rituale e il Pontificale: quello dà le norme pei parroci; questo contiene le regole pei Vescovi. — Vediamo che cosa preseriva il Pontificale circa l'età de' confermandi.

Il Pontificale parla di fanciulli e anche d'infanti, a cui si può dare la Confermazione: « Pontifex *infantes, pueros* et adultos sacri baptismatis unda perfusos confirmare volens, paratos etc. ». — E più giù: « *Infantes* per patrinos ante Pontificem confirmare volentem teneantur in brachiis dexteris » (Pontif. *De Confirm.*).

È vero che il Catechismo Romano dice convenientissimo che questo sacramento si amministri non prima dei sette anni, non riputandosi in età minore atto alla pugna il fanciullo che ad essa vuolsi fortificare. Si ascolti le sue parole: « Observandum est omnibus quidem post baptismum confirmationis sacramentum posse administrari, sed minus tamen expedire hoc fieri antequam pueri usum rationis habuerint. Quare si duodecimus annus non expectandus videtur, usque ad septimum certe

hoc sacramentum differre maxime convenit » *(Cath. Rom. De Confirm.)*. — Ma da queste parole non si deve inferire una legge, come non l'ha inferita Benedetto XIV (*De Syn.* Lib. VII, C. X, n. 5) quando ha insegnato: « Verum... quamvis Catechismus Romanus *non expedire* dicat ut sacramentum Confirmationis pueris ante septennium conferatur, non tamen prohibet ne nullo nunquam in eventu iisdem conferri queat ». E dopo di aver detto che il Vescovo può nel Sinodo stabilire di amministrar la Cresima ai soli adulti, tranne a coloro che si trovano infermi o in pericolo di vita, soggiunge: « Advertere debet Episcopus ne in sua constitutione quidquam dicat, quo insinuare videatur *necessitatem* seu *praeceptum* suscipiendi sacramentum Confirmationis in ea aetate et statu ». — Onde giustamente il Lahmkul ha scritto (Vol. II, 101): « Quamquam in Latina Ecclesia praxis communis est non conferendi seu recipiendi Confirmationem nisi post annum discretionis, tamen lex proprie dicta non existit ».

3. Nondimeno oggidì tal consuetudine ha forza di legge. Ecco alcuni atti della S. Sede, da cui si deduce che v' ha obbligo stretto di amministrar la confermazione non prima dei sette anni:

Ex S. C. Concilii — « An, attentis peculiaribus circumstantiis, sacramentum Confirmationis administrari possit pueris et infantibus nulla habita aetatis ratione in casu? An etiam administrari possit pueris et infantibus in mortis periculo constitutis in casu? — Resp.: ad primum, affirmative nonnisi in gravibus et urgentibus circumstantiis, super quibus conscientia Episcopi oneretur. Ad secundum, affirmative » (*in Segobien.* 12 mar. 1774 ap. Lucidi *De visit. SS. LL.* Tom. I de 2° rel. cap. art. 5, n. 137).

Ex S. C. S. Officii — Q. « Nous confirmons les enfants sans attendre qu' ils aient atteint l'age de la raison » —Resp.: « Neminem confirmandum nisi saltem septimum attigerit suae aetatis annum; neque ab hac latinae Ecclesiae praxi recedendum nisi ob causas omnino graves, ex. gr. si infantes periculose decumbant, aut ob distantiam locorum, amissa praesente occasione, aliam vix essent habituri » (11 Dec. 1850 *ad Vic. Ap. Sandwic* ap. *Collect. S. C. de Prop. Fide* an. 1893. n. 682).

Ex Litt. S. C. de Prop. Fide — « Simultanea collatio Baptismatis et Confirmationis in pueris admittenda non est, nisi

forte in mortis periculo iuxta praxim » (21 Mar. 1851 ad Vic. Ap. Koytcheou Ap. *Collect. l. c.* n. 683).

4. Quando adunque non ci sia una giusta causa, la quale dev'esser grave ed urgente, non si può lecitamente amministrar la Cresima ai minori dei sette anni. — Dobbiamo perciò conchiudere che quantunque non ci sia una legge espressa che ciò prescrive, la consuetudine tuttavia della Chiesa latina, la quale ammette alla Confermazione regolarmente i soli adulti, di presente ha forza di legge, soprattutto dopo che tale è stata riconosciuta dai Romani Pontefici. Si ascolti in ciò quel medesimo Benedetto XIV, la cui dottrina innanzi citata sembrava di favorire la sentenza opposta. Nella Costituz. *Eo quamvis* del 4 maggio 1745, parlando a' Cofti dell' uso della Chiesa latina, al n. 6, dice: « Licet apud occidentales Ecclesias in more posita quandoque fuerit Baptismatis et Confirmationis simultanea collatio, et haec consuetudo in aliquibus dioecesibus anteacto tempore inoleverit, iuxta exempla relata a *Vicecomite in tract. de Confirmat. Cap. 14* et a Martene *De antiq. Eccles. Rit. lib. cap. 2, art. 1,* nihilominus, abrogato prorsus a Romana Ecclesia aliarum matre et magistra huiusmodi more, CONSULTISSIMIS SUMMORUM PONTIFICIUM DECRETIS provide cautum est ut renatis fonte Baptismatis conferretur Sacramentum Confirmationis in ea solum aetate, in qua fideles, evacuatis quae erant parvuli, intelligerent tantum inter se differre Baptismum et Confirmationem, quantum in naturali vita distat generatio ab incremento; seque per Baptismum fuisse quidem ad militiam receptos, per Confirmationem vero ad pugnam roboratos et ad perferendos agones per gratiam instructos ». — È certo adunque che benchè in addietro si fosse custumato diversamente, oggidì nondimeno, coerentemente all' uso della Chiesa romana, madre e maestra delle altre Chiese, i Sommi Pontefici han decretato doversi da per tutto nell'occidente ammettere alla Cresima i soli fanciulli che san discernere la differenza fra il Battesimo e la Confermazione (1); e ciò è di precetto, da doversi osservare

(1) Che tal cognizione si richiegga può raccogliersi anche dalla seguente risposta del S. Officio: « Utrum danda sit confirmatio illis neophytis qui, in articulo mortis baptizati, omnino rudes sunt et vi morbi defatigati, instrui nequeunt? Resp.: Non conferendum Sacramentum Confirmationis illis neophytis

sotto grave obbligazione, salvo nei casi di grave ed urgente necessità.

5. Quali sieno questi casi, nei quali possa amministrarsi la Cresima agl'infanti, Benedetto XIV li enuncia chiaramente (*De Syn. l. c.* n. 8) : « Cum facilis ad eos (pueros) in posterum sibi Episcopo non sit futurus accessus vel propter sui ingravescentem aetatem vel propter eorum distantiam a civitate, aut propter itineris difficultatem ». E più sopra al n. 5 : « Plurimi affirmant sancte ac licite, etiam iuxta praesentem disciplinam, sacro chrismate inungi pueros ante septennium, cum aut praevidetur futura diutina absentia Episcopi, aut iidem versantur in discrimine vitae, aut alia urget necessitas aut iusta causa ». Noi perciò crediamo potersi approvare anche oggidì la pratica di quei Vescovi i quali nei luoghi dove dimorano non dànno la confermazione se non agli adulti oltre i sette anni ed anche a quelli di minore età che si trovino in pericolo di vita. Negli altri luoghi poi, dove non risiedono, tutti indistintamente ammettono alla Confermazione e grandi e piccoli, pel pericolo in cui questi ultimi si trovano di morire durante l'assenza del Vescovo, e di esser privi della gloria maggiore in cielo propria dei confermati, secondo insegna l'Angelico (3 p. q. 73, a. 8 ad 4) : « Ut confirmati decedentes maiorem gloriam consequantur, sicut et hic maiorem obtinent gloriam ».

6. Al secondo — Dal fin qui esposto, venendo alla soluzione del nostro caso, chiaro apparisce che Giulio è troppo largo nel dire di potersi ammettere alla Cresima i fanciulli di ogni età anche dell'infanzia ; giacchè non è del tutto vero che nessuna legge lo proibisce. Severo per contrario è troppo stretto nello escludere del tutto i fanciulli minori del settennio, mentre, intervenendo una giusta causa, anche questi possono ricevere la Confermazione.

---

moribundis, quos missionarius capaces baptismi credidit, nisi saltem habeant aliquam intentionem percipiendi Confirmationem ad robur animae suae adiiciendum » (10 april. 1861 *ad Vic. Apostolic. Tchely Merid. Orient.* in *Collect.* cit. numero 683).

CONSULTAZIONE LXXXVI.

Circa l'uso delle rendite beneficiali.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Di quali redditi l'ecclesiastico può liberamente disporre — 3. Dei redditi beneficiali può applicare a sè il solo sostentamento — 4. Che cosa importi il *sostentamento* giusta i DD. — 5. Insegnamento del Tridentino — 6. Fa d'uopo considerare il grado del beneficiato — 7. La nobiltà della persona — 8. La dottrina — 9. Circa i beni *parsimoniali* — 10. Circa le industrie — 11. Circa le opere di zelo — 12. Quale sia in ciò materia grave — 13. Il superfluo deve spendersi in cause pie — 14. Quali diconsi cause pie per questo effetto — 15. Ordine nel sovvenire alle dette cause — 16. Se parte del superfluo può darsi ai congiunti — 17. Se può legarsi per testamento — 18. Se in ciò ledesi la giustizia o la carità — 19. Se pecca chi riceve il detto superfluo — 20. Soluzione del caso.

1. Publio, investito di un pingue beneficio, si accusa in confessione a Teodulo che delle rendite beneficiali ne ha speso parte per la famiglia, parte per un collegio educativo, e parte per una sua ricca biblioteca. Lo rimprovera Teodulo di tal fatto e dichiara di non assolverlo se prima non restituisce ai poveri od a cause pie ciò che avvanzava dal suo stretto sostentamento.

Si chiede:

1.° Che cosa può ritenere per sè il beneficiato dalle rendite del beneficio?

2.° In che deve spendere il dippiù di quelle rendite?

3.° È obbligato a ciò per carità, ovvero per giustizia?

4.° Che dire di Publio e di Teodulo?

2. Al primo — Non parliamo qui dei beni patrimoniali, che un ecclesiastico può possedere non come chierico ma come cittadino; parliamo solo dei beni che costituiscono il peculio chiericale, e segnatamente dei frutti del beneficio.

È noto come dalla generalità dei TT. si ammette che nè le distribuzioni quotidiane o avventizie, nè i diritti di stola, nè lo stipendio delle messe, delle prediche e di altri officii, nè le pensioni ecclesiastiche, nè le rendite di cappellanie manuali (1) vanno

(1) Circa le cappellanie perpetue e collative il ch. d'Annibale dice (*Summ.* T. III, n. 85) che può seguirsi pure la medesima regola « si vel institutae fuerint cum onere missarum per menses vel per hebdomadas ».

compresi sotto il nome di frutti del beneficio ; e però non v'ha dubbio che di tutti questi il chierico ha pieno dominio e può applicarli a sè (Ligor. L. III, n. 490, 491 ; Gigas *de Pension.* q. 52 ; Azor. T. II. Lib. VII, c. 9, q. 10 ; Lugo *de Iust.* IV, 28 ; Sotus L. X, c. 4, n. 3 ; D'Annibale *Summ.* T. III, n. 85). La questione versa sopra le sole rendiie veramente beneficiali, di cui qui terremo discorso.

3. Che di queste rendite il beneficiato possa togliere per sè il solo sostentamento (benchè sia ben provvisto di sostanze patrimoniali) lo dimostrano moltissimi canoni antichi, di cui fa menzione Benedetto XIV *De Syn.* Lib. VII, cap. II, n. 5 ; e nei tempi posteriori il Tridentino *Sess. 25 c. 1 de ref.* Lo dimostrano parimenti tutti i Teologi e Canonisti, come l'Angelico 2. 2. q. 185 a. 7, S. Alfonso L. III, n. 4, Reiffenstuel L. III, Tit., 25, art. 2 etc.

4. Fa d' uopo intanto che si chiarisca il genuino concetto del sostentamento, affinchè si stabiliscano i confini cui non è lecito di oltrepassare.

Ecco come parla il Reiffenstuel *l. c.* n. 76 : « Honesta et congrua clerici sustentatio ea est et dicitur quae, spectatis omnibus prudenter spectandis, puta personae, eiusque dignitatis et qualitatis, gradu, doctrinae etc. item temporis, regionis et consuetudinis locorum, nec excedit nec deficit in iis quae pro re domestica, oeconomia, famulatu, victu, vestitu etc. expendere ordinarie solent, et iudicio prudentum ac proborum possunt aliae similis conditionis ac timoratae conscientiae ». E conforta questo insegnamento con molti testi di diritto, e coll' autorità di grande numero di DD. — Il sostentamento in somma comprende tutto quello che è necessario alla persona del beneficiato in quanto al tetto, al vitto, al vestito, alla servitù ; e perciò stesso all'acquisto dei libri necessarii al suo officio ; alle medicine ed ai medici pel tempo d'infermità ; agli avvocati e patrocinatori in caso di contestazioni giudiziarie che riguardino la sua persona, o le rendite beneficiali ; alle donazioni remuneratorie dei favori ricevuti ; alla debita e moderata ospitalità ; ed ancora ad un qualche onesto sollievo dalle occupazioni serie e continue del suo ministero. Circa la quantità di rendite da provvedere a siffatti bisogni vuolsi considerare in primo luogo il grado, la qualità e la dottrina del beneficiato ; poi le circostanze e le consuetudini di luoghi e di tempi, e finalmente, e molto più, il giu-

dizio di uomini saggi e prudenti e l'uso degli altri di timorata coscienza. Sono questi i criterii generali per determinare ciò che si può applicare a sè dalle rendite del beneficio. Diamo altri schiarimenti sulla scorta de' DD.

5. In quanto al tetto, al vitto, al vestito alla servitù, fa d'uopo tener presente ciò che prescrive il Tridentino *Sess. 26 de ref. l. c.:* « Non solum iubet (Synodus) ut Episcopi modesta suppellectili et mensa ac frugali victu contenti sint, verum etiam in reliquo vitae genere ac tota eius domo caveant ne quid appareat, quod a sancto hoc instituto sit alienum, quodque non simplicitatem, Dei zelum ac vanitatum contemptum praeseferat ». E perchè niuno si persuada che queste norme sieno solo pei Vescovi e non già per gli altri beneficiati, subito il Concilio segue a dire: *l. c.* « Quae vero de Episcopis dicta sunt, eadem etiam in quibuscumque beneficia ecclesiastica tam regularia quam saecularia obtinentibus, pro gradus sui conditione observari decernit ». Tutti i beneficiati adunque possono prendere dalle rendite beneficiali solo ciò che è necessario ad *una modesta suppellettile,* ad una *mensa frugale,* ad una vita che dimostri *semplicità,* zelo della gloria divina, *disprezzo delle vanità.* Tutt'altro che si consuma in lusso, in splendore, in superfluità, è illecito e tolto alla bocca dei poveri, i quali a ragione possono ripetere, secondo S. Bernardo, *Ep.* 42 *ad Archiep. Sennonensem,* « nostrum est quod diffunditis, nobis crudeliter subtrahitur quod expenditis, nostris necessitatibus demitur quidquid accedit vanitatibus vestris » (1).

6. Abbiamo detto però che vuolsi considerare il grado, la qualità e la dottrina del beneficiato. E in quanto al grado, ciò che si addice al Vescovo, massime di abiti e di servitù, non si addice ai beneficiati minori, i quali dovranno essere contenti

(1) Così pure il Conc. di Cartagine, cap. 15 in Can. *Episcopus,* 7, dist. 41: » Episcopus vilem supellectilem et mensam et victum pauperem habeat et dignitatis suae auctoritatem fide et vitae meritis quaerat ». — E al cap. 45 in Can. fin. cad. dist.: « Clericus professionem suam habitu et incessu probet, et ideo nec vestibus, nec calceamentis decorem quaerat ». E S. Bernardo, *Ep. 2 ad Fulconem canon. Lugdunen.:* « Dignum est, qui altari servit, de altari etiam vivat. Conceditur ergo tibi et si bene deservis, de altari vivas, non autem ut de altari luxurieris, ut de altari superbias ».

di meno assai. Si ascolti il Reiffenstuel *l. c.* n. 77: « Caeteris paribus plus pro honesta sustentatione competere Episcopo, quam praeposito vel decano; plus huic, quam canonico simplici; plus canonico cathedralis, quam ecclesiae collegiatae; plus parocho, quam simplici beneficiato non canonico ». Così pure la Glossa *in can. fin. caus. 1, qu. 2, v. Meritum.*

7. In rispetto alla nobiltà della persona, si suol concedere più al nobile di sangue che al meno nobile, giusta la Glossa in c. *Conquerente, 6, de cler. non resid.;* e ciò non per deferenza a tal qualità meramente casuale, ma perchè ne ridondi lustro, autorità e decoro alla Chiesa. « Ratio est, dice il Reiffenstuel citato, n. 78, quia ita qualificati plus honoris et utilitatis conferunt Ecclesiae, quam alii. *Sublimes* enim seu nobiles clerici sua nobilitate, excellentia, auctoritate, honorem, splendorem et aestimationem non modicam tribuunt Ecclesiae, ideoque proportionato stipendio rationaliter et merito honorantur, ne alias Ecclesia, quod eidem turpe valde et indecorum foret, ob exiguitatem sustentationis, nonnisi viles, abiectas et plebeias personas pro suo ministerio habere cogatur ».

8. In rapporto alla dottrina, il diritto concede che i personaggi dotati di eminente istruzione attribuiscano a sè un po' di più delle rendite beneficiali. Così il c. *De multa,* 28, *de Praeb.* Così pure la Glossa in cap. *Conquerente de cler. non resid. v. sufficientia.* Il Layman Lib. IV, *tr. II, c. 2, n. 2,* adduce a tal proposito anche il luogo dell'Apostolo, *I Tim.* 5: « Qui bene praesunt presbyteri duplici honore (id est, munerum largitione, uti S. Hieron. in cap. 15 Matth. interpretatur) digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et doctrina ». Tutto ciò però va detto, insegna il Reiffenstuel *l. c.,* dei letterati insigni, non dei mediocri, affinchè si provvegga all'utile ed allo splendore della Chiesa, che non può conseguirsi se non da chi colle opere del suo ingegno e del suo zelo si elevi non poco al di sopra degli altri. E si tenga ancor presente l'avvertenza del cit. Layman: « Tametsi vero ipsis beneficiatis longe consultius atque securius sit facultatem hanc insumendorum redituum restringere potius quam laxare; non tamen hic quam fieri potuit laxavimus ad confessariorum instructionem, et ut ne omnino damnent, si aliqua ratione excusare et absolvere possint ».

Su queste norme adunque, soprattutto sulla ragionevole consuetudine dei luoghi e sull'esempio delle persone di timo-

rata coscienza, il beneficiato può determinare ciò che a sè compete dalle rendite del beneficio per titolo di sostentamento.

9. Ma se egli si contenta di assai meno di quello a cui ha diritto, non può far suo ciò che risparmia ? Generalmente possiamo rispondere di sì. Tutt' i DD. ammettono i beni *parsimoniali* potersi godere esclusivamente dai beneficiati. L' Angelico infatti insegna, 2. 2, q. 185, a. 7: « De his autem quae sunt specialiter suo usui (sc. clerici) deputata, videtur esse eadem ratio quae est de propriis bonis ». Or se dalla parte che spetta al proprio uso e che si dà come compenso delle fatiche, voglia alcuno riserbar qualche cosa, non fa ingiuria a nessuno. Così la generalità de' TT. presso S. Alfonso L. III, n. 491, 3. — Però fa d'uopo che nella parsimonia non si trascenda nè per eccesso nè per difetto. Di qui viene che sono da biasimare quei beneficiati i quali mal provvedendo alla decenza del proprio stato, spinti dall'avarizia, si mostrano spilorci e taccagni ; come sono da condannare quegli altri, i quali, pur vivendo con decoro, credono di poter accumulare per sè col pretesto che potrebbero vivere con più agiatezza. Vedemmo innanzi la vita sobria, semplice, temperante che il Tridentino richiede negli stessi Vescovi, e molto più nei beneficiati minori (1).

10. Che dire poi delle industrie che il beneficiato voglia fare sulle sostanze del beneficio ? può prenderne il lucro tutto per sè ? I TT. (Ligor. l. c. n. 2 ed altri molti presso di lui) ammettono che i beni industriali, strettamente tali, si appartengano alla persona del beneficiato. Ma qui occorre fare delle osservazioni. Quando le industrie sono dovute dal beneficiato, il quale ha l'obbligo di custodire e migliorare i fondi del bene-

(1) Il ch. Berardi in una elaborata soluzione di un caso affine al nostro (*Casus Conse.* anno 1892 Cas. III) così scrive su tal propopito: « Beneficiati ordinarie volunt bene manducare, bene bibere, bene se vestire, et forsan curribus etiam et equis non parvi pretii uti: et nihilominus inter ipsos non deerunt qui bona parsimonialia accumulare posse existiment. Sed qua ratione ? Quia (dicunt) adhuc possemus manducare melius, bibere melius, nos vestire melius etc. ; quod, si non facimus, iam parsimoniam indebitam facimus, et sic quidquid hoc modo non expendimus, titulo bonorum parsimonialium nobis reservare possumus. Sed numquid hoc verum est ? Numquid hoc est sensus qua bona parsimonialia comparari posse Theologi docent ? Nequaquam ».

ficio, niente può ripetere per sè, salvo le sole spese quando le abbia erogate non dal superfluo delle rendite beneficiali, ma del proprio. Quando poi le industrie non sono dovute, allora può far suo il lucro, ma depurato da tutto quello in che concorsero i fondi del beneficio, p. e. con dar l' alimento alle bestie da soma o da macello, con produrre le materie prime del lavoro ecc.; e purchè si sia provveduto bene ai poveri dalle rendite superflue, il che non dovrà essere impedito dalle industrie del beneficiato (V. Berardi *Casus consc.* an. 1892 cas. III).

11. Ma non potrebbe il benificiato applicare a sè dalle sue rendite qualche cosa di più per ragione delle opere di zelo che egli esercita nella sua chiesa? — È certo che s'è parroco non può ripetere lo stipendio della predicazione in quaresima o nell'avvento, che egli faccia di per sè, nella propria chiesa parrocchiale, essendo stato ciò proibito dalla S. C. del Conc. il dì 20 marzo 1621. — È certo parimenti che se le opere sono dovute, benchè possa farsi aiutare da altri a spese del beneficio, quando le fa da sè, non può pretendere emolumento. Solo quando si tratti di opere non dovute, che tornano veramente a vantaggio della chiesa e delle anime, può rivalersi di un qualche moderato compenso dalle rendite beneficiali, secondo l'insegnamento del De Lugo (*De Iust. et Iur.* D. L. IV, n. 65): « Sicut posset licite alterius operam similem in utilitatem suae ecclesiae remunerare, quia ille usus pius esset; sic potest applicare sibi pro tali labore tantam vel talem bonorum portionem » (V. Berardi *l. c.*).

12. Che se il beneficiato prenda indebitamente per sè le rendite beneficiali, quale dovrà dirsi in ciò materia grave? S. Alfonso colla comune de' TT. (L. VI, n. 491, 4 richiedono una quantità molto maggiore che nel furto. In determinare tal quantità non sono uniformi i DD.: la sentenza però più vera, seguita dal Mazzotta, dal De Lugo, dal Croix con S. Alfonso *l. c.*, si è che basti la vigesima parte del superfluo; sicchè se dal sostentamento avvanzino L. 2.000, materia grave sarebbe la somma di L. 100.

13. Al secondo — Ma in che dovrà spendersi il superfluo al sostentamento? Tutti lo sanno: deve spendersi a cause pie, e soprattutto a poveri; « ita ut, dice il Reiffenstuel, *L. II, tit. 24, § III, n. 1,* toties peccent (beneficiati) quoties de praefatis bonis aliquid in causas profanas expendunt ». I sacri canoni in

mille luoghi ; i Ss. Padri, i Teologi, i Canonisti unanimamente inculcano questo altissimo dovere che il Layman *lib. 4, tr. 2, c. 3, n. 2,* il Pirhing *de Testam.* n. 41, il Molina *disp.* 147 n. 31, il Reiffenstuel *l. c.* ed altri molti dicono di diritto divino, da non potersi derogare per qualsivoglia contraria consuetudine ; sicchè il Vasquez ha potuto scrivere di quest' obbligo, *Opusc. de eleemos., c. 4, n. 12 :* « Nullum legi, qui asseret iure tantum humano ad id teneri, cui per consuetudinem derogari possit, sed omnes asserunt ad hoc clericos teneri iure divino ».

4. Fa d'uopo intanto esaminare diligentemente che cosa debba intendersi per cause pie, e quali sieno i poveri da sovvenire. Ecco come insegna il Reiffenstuel, sull'autorità di moltissimi testi del diritto e di gravissimi DD., *l. c.*, n. 65 : « Nomine causarum piarum veniunt omnia loca ac instituta pia, qualia sunt ecclesiae, monasteria, hospitalia, nococomia, confraternitates etc. Item pauperes omnes, non tantum ii qui carent necessariis vitae aut naturae, sed etiam ii qui, necessaria vitae habentes, egent necessariis ad decentem sustentationem, iuxta qualitatem et conditionem sui status, quales esse possunt etiam nobiles, barones, comites, imo et principes qui non ob excessivam pompam et luxum, nec ob malam dilapidationem, nec ob aliam culpam propriam, sed ex infortunio, vel casu aliquo, incendio, ruina, bello, multitudine prolium etc. egent necessariis statui aut conditioni suae ».

Sotto il nome adunque di cause pie vien compreso qualunque luogo od istituto diretto ad esercitare la pietà verso Dio o la carità verso il prossimo. Non è necessario che sia eretto per autorità della Chiesa, non prescrivendolo il diritto. Per poveri poi s'intendono non solo i miserabili che non hanno come vivere, ma i gentiluomini altresì, e i nobili e gli stessi principi che per qualche causa incolpabile non possono mantener la decenza del loro stato.

15. Benchè tutto ciò venga sotto il nome di cause pie e di poveri, pure il beneficiato è in obbligo di non profondere alla cieca il superfluo ad uno piuttosto che ad un altro, ma deve serbare l'ordine ragionevole della carità. Ed ecco le regole che assegnono i DD :

a) Quando ci sono poveri in grave o in estrema necessità, questi fa d'uopo soccorrere a preferenza ; non potendosi posporli a cause pie, se non quando si sappia che i poveri sono

altrimenti sovvenuti. Così il Reiffenstuel *l. c.* n. 67, il quale ciò desume dal can. *Aurum,* 70, caus. 12, q. 2.

b) Molto meno il superfluo si può riserbare pel futuro, neanco per utili fondazioni, quando non si possa provvedere altrimenti alla necessità grave od estrema dei poverelli. Così l'Angelico, 2. 2. q. 185, a. 7 ad 4. Così pure S. Alfonso *l. c. qu. 4,* il quale, nel caso che il superfluo voglia riserbarsi pel futuro, oltre la condizione che non ci sia imminente necessità di poveri, vuole che si adoperi efficace cautela che i beni di chiesa non vengano tolti dagli eredi.

c) Fra gli stessi poveri sono da preferire i più bisognosi; e fra i più bisognosi, quei che sono più buoni e pii. Coloro che arrossiscono di mendicare sono sempre da preferire agli accattoni. Così il Reiffenstuel, *l. c. n. 72,* il quale cita molti canoni, come il *can. Consideranda,* 17, dist. 86; il *can. Non Satis,* 14, dist. 86; il *can. Caeterum,* dist. 87; il can. 1, dist. 30.

d) Devono preferirsi i poveri del luogo agli estranei? Benchè ciò convenga sopramodo, pure non ve n' è obbligazione positiva, non avendola imposta il diritto. I canoni indistintamente prescrivono che la limosina si faccia tanto ai cittadini quanto agli estranei (V. c. *Sancimus,* 31, caus. 12, q. 2). Così S. Alfonso *l. c.* con altri molti.

Fa d'uopo inoltre dividere il superfluo in modo che ad uno non sia dato con profusione e ad altri con ristrettezza; ma, per quanto è possibile, sia diviso fra i varii poveri secondo la necessità di ciascuno. Così ancora il Reiffenstuel *l. c.* n. 72, allegando il *can. Pulchra,* 18, dist. 26 e il can. 15, dist. 86.

e) Fra tutte le cause pie sempre dee preferirsi la propria chiesa, massime quando questa abbia bisogno di riparazione, ovvero sia sprovvista di suppellettili. Ciò se non è obbligatorio, è almeno convenientissimo, come insegna il de Lugo *de Iust. et iure* disp. 4, sec. 3, n. 38, colla comune de' TT.; e come ricavasi dal c. *Ut unusquisque,* 3, *de pecul. cleric.*; dal c. *Cum in officiis,* 7, *de testam.* etc.

16. Può darsi parte ai congiunti delle rendite superflue? Possono questi certo sovvenirsi, ed a preferenza degli altri, quando si trovano in povertà; e ciò non solo perchè la pietà così richiede, ma ancora perchè tornerebbe in disdoro della Chiesa la loro misera condizione. Perciò sotto il nome di vitto dovuto al beneficiato i TT. intendono il necessario a sostentar

sè e la famiglia, e nella famiglia vanno compresi i genitori, i fratelli, i nipoti e gli altri consanguinei. Anzi quando il beneficiato fosse assunto ad un'alta dignità, come quella del Vescovado, potrebbe anche provvedere i suoi congiunti, almeno più prossimi, per modo che vivano con quella decenza che è propria del suo grado. Così S. Alfonso *l. c.* sull'autorità di molti TT. — Lo stesso S. Dottore però ricorda il monito del Concilio di Trento, *Sess. 25, c. 1 de ref.*, che dovrebbe tenersi presente da qualsivoglia beneficiato: « Omnino eis (Episcopis) interdicit ne ex redditibus Ecclesiae consanguineos familiaresve suos augere studeant, cum et Apostolorum canones prohibeant ne res ecclesiasticas quae Dei sunt consanguineis donent, sed, si pauperes sint, iis ut pauperibus distribuant; eas autem non distrahant, nec dissipent, illorum causa; immo quam maxime potest eos S. Synodus monet, ut omnes humanum hunc erga fratres, nepotes propinquosque carnis affectum, unde multorum malorum in Ecclesiam seminarium extat, penitus deponant ». E soggiunge: « Quae vero de Episcopis dicta sunt, eadem non solum in quibuscumque beneficia ecclesiastica tam saecularia obtinentibus, pro gradus sui conditione observari, sed et ad S. S. E. Cardinales pertinere decernit ».

Un'altra quistione: Può il benificiato legare per testamento i superflui del beneficio? Il diritto assolutamente lo vieta quand'anche voglia lasciarli a cause pie, ovvero a poveri, come si raccoglie dal *c. I c. quia nos, c. cum in officiis, c. relatum, 2, de testam.* etc. Ed ecco la ragione che ne assegna il Layman *l. c.* n. 9: « Idque merito decretum est, ut beneficiati promptiores essent ad bona, quae ipsis supersunt in pias causas eroganda, scientes, nullam sibi facultatem superesse de iis post mortem suam disponendi ». A morte perciò del beneficiato, le rendite superflue o cedono al successore o alla R. Camera dei Spogli: i consanguinei o gli eredi non possono in coscienza appropriarsene. Ma di ciò parleremo di proposito in altra Consultazione.

17. Al terzo — Veniamo ora ad esaminare se l'obbligo di dare a poveri ed a cause pie il superfluo delle rendite beneficiali sia di giustizia o di carità: interessante quistione, da cui dipende il conoscere se ci sia obbligo di restituzione in caso d'inadempimento.

Vi ha due principali sentenze. La prima, dei più antichi DD

e TT. riconosce in ciò l'obbligo di giustizia, e lo desume dagli antichi canoni, come dal 37 dei così detti Apostolici (ap. Harduin. col. 18), il quale prescrive: « Omnium rerum ecclesiasticarum episcopus curam gerat et eas administret, tamquam Deo intuente. Non liceat autem ex eis aliquid sibi vindicare, vel propriis cognatis quae Dei sunt largiri. Sin autem sunt pauperes ut pauperibus suppeditet, sed non eorum praetextu vendat quae sunt Ecclesiae ». Così pure moltissimi altri canoni raccolti da Graziano *caus. 1, qu. 1 ;* e così ancora quasi tutti gli antichi Padri della Chiesa, come può vedersi nel Thomassin *de vet. et nov. Eccl. discipl.,* la cui sentenza suona come quella di S. Bernardo *in epist. 2. ad Fulcon. can. regul.* n. 11 : « Quidquid praeter necessarium victum ac simplicem vestitum de altari retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est ». — Seguaci di questa opinione sono il Navarra, l'Azorio, il Comitolo, il Moneta, Natale Alessandro, il Genetto, il Continuatore del Tournely, il card. Capisucco presso Benedetto XIV *De Syn.* L. VII, Cap. II, n. 6.

18. L'altra sentenza de' più recenti TT. non ammette in ciò l'obbligo di giustizia, ma o quello di carità che stringe i chierici più che gli altri, o di religione, ovvero di positivo precetto della Chiesa. Così, fra gli altri, il De Lugo, il Lessio, il Bannes, il Soto, il Silvio, il Molina, il Vasquez, il Fagnano, il Barbosa presso il cit. Benedetto XIV *l. c.* n. 7. Le ragioni di questi DD. sono due: La prima si è che quantunque la primitiva designazione dei beni della chiesa fosse secondo la descrivono gli antichi canoni, pur si sa, e non si può mettere in dubbio, che papa Simplicio, nell' anno 468 in circa, divise i detti beni in quattro parti, attribuendoli separatamente alla fabbrica della chiesa, al Vescovo, ai chierici ed ai poveri. Cotal divisione fu confermata da Gelasio e da Gregorio M. (V. c. 28, can. 12, 2. CC. 26, 27, 28, 29, 30, 31 Eod.). La parte adunque attribuita al Vescovo ed ai chierici non porta seco l'obbligo di giustizia verso la chiesa ed i poveri. I beneficii sono in sostituzione di questa parte. — L'altra ragione consiste in ciò che il Tridentino *Sess. 23, c. 1* e *sess. 24, c. 12 de ref.* nel comminare la pena contro i beneficiati assenti, e contro coloro che omettono la necessaria professione della fede, dice che questi non *faciunt fructus suos.* Or *facere fructus suos* vuol dire acquistar dominio sulle rendite, come si raccoglie dal *cap. un. de cler. non resid. in 6,*

dove sta detto: « Qui vero aliter de distributionibus ipsis quidquam receperit..... rerum sic receptarum dominium non acquirat, nec faciat eas suas ».

S. Alfonso (L. III, n. 492), pur aderendo alla prima sentenza, dice questa seconda veramente e sodamente probabile, soprattutto per l'autorità di S. Tommaso che la favorisce (1).

Stante ciò, non si può costringere a restituire ai poveri chi applicò ad altri usi i frutti del beneficio.

19. Che dovrà dirsi di chi li riceve? In quanto a restituzione, questi neppure può esservi astretto (V. Lehmkul T. I, n. 902). Si dubita solo del peccato. Chi li abbia ricevuto in buona fede, è certo che può essere assoluto da ogni colpa: chi con dubbia o mala fede, può rendersi colpevole giusta S. Alfonso *l. c.* come cooperatore del peccato del donante, e giusta il D'Annibale (T. III, n. 86) anche come occupatore della sostanza dei poveri o delle chiese. Ad ogni modo, quando sia chiaro che la donazione fu di tal fatta, da rendere impotente il donatore di compiere l'obbligo suo verso i poveri e le cause pie, se non si può costringere il donatario a restituire, almeno in maggior parte ai poveri, come vorrebbe S. Alfonso (*Homo Apost.* tr. X n. 7), sarà bene di almeno esortarvelo con calore.

20. Al quarto — È tempo ormai di risolvere il caso proposto. Publio ricco beneficiato si accusa di aver consumate le rendite del beneficio, parte per la famiglia, parte per un collegio educativo e parte per una ricca biblioteca: qual giudizio della costui condotta? Fa d'uopo distinguere: se la famiglia era povera, poteva benissimo soccorrerla, *non ut ditesceret, sed*

---

(1) Il S. Dottore infatti *in Quodlib.* 6, art. 12 ad 3, così parla: « Aliter ergo dicendum est de illis ecclesiasticis bonis quae principaliter sunt attribuenda necessitatibus pauperum et ex consequenti necessitatibus ministrorum, sicut sunt bona hospitalium etc. et aliter de illis bonis quae principaliter sunt attributa usibus ministrorum, sicut sunt praebendae clericorum et alia huiusmodi. Nam de primis bonis peccatum committitur non solum ex abusu, sed etiam ex ipsa rerum conditione, dum aliquis in suos usus assumit quod est alterius: et ideo tenetur ad restitutionem tamquam defraudator rei alienae. In secundis vero non committitur peccatum nisi per abusum: sicut et de bonis patrimonialibus dictum est. Unde non tenetur quis ad restitutionem, sed solum ad poenitentiam peragendam ».

ut minus egeret secondo il dire di Bened. XIV *l. c.* Similmente se non vi erano poveri in grave o in estrema necessità, poteva pur soccorrere il collegio educativo, posto che ne sentiva il bisogno e in esso impartivasi una cristiana e pia educazione — e ancora poteva provvedere di buoni libri la sua biblioteca, se intendeva destinarla all'utile del clero o della gioventù studiosa. Ove poi la sua famiglia fosse niente bisognosa, e non mancavano poveri da sovvenire; ovvero il collegio educativo non era in istrettezza o non vi s' impartiva una educazione corretta; o se la biblioteca non veniva destinata a bene del pubblico, non poteva il nostro Publio deputare le rendite beneficiali all' uso indicato; e però ha fatto male e giustamente dee dichiararsene colpevole.

Teodulo fa bene ad ammonirlo di queste colpe, se davvero commesse: fa pur bene ad esortarlo a restituire ai poveri ed a cause pie ciò che loro doveva; fa male però in costringerlo alla restituzione colla minaccia di non assolverlo, essendo sodamente probabile la sentenza che lo disobbliga dal restituire.

CONSULTAZIONE LXXXVII.

Disciplina vigente della Chiesa circa l'assoluzione dai riservati quando non se ne abbia la facoltà nè ordinaria nè delegata.

Sommario. — 1. Proposta di un caso — 2. Disciplina antica circa l'assoluzione come sopra in articolo di morte — 3. Disciplina antica pel caso d'impedimento di presentarsi al superiore — 4. Se in questo caso l'assoluzione sia diretta o indiretta — 5. Se l'assoluto abbia l'obbligo di presentarsi al superiore — 6. Disciplina nuova: decreto del S. Officio 30 giugno 1886 — 7. Valore intrinseco di questo decreto — 8. Dubbii intorno al medesimo, proposti e risoluti dal S. Officio — 9. Ciò che prescrive il cit. decreto — 10. Suo valore estensivo — 11. Differenza fra l'antica e la nuova disciplina — 12. Soluzione del caso.

1. Si disputa fra Liborio e Vittorino sul valore del Decreto del S. Officio del 30 Giugno 1886 (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II

pag. 174). Il primo dice che cotal decreto ha abolito del tutto l'assoluzione indiretta. Il secondo nega recisamente.

Si chiede :

1.° Qual è il valore del cit. decreto in rispetto alle antiche teorie sull'assoluzione dai riservati ?

2.° Che è da dire della disputa fra Liborio e Vittorino ?

2. Al primo — Affine di ben rispondere al quesito, fa d'uopo innanzi tutto ricordare la disciplina antica della Chiesa circa l'assoluzione dai riservati in chi non ne ha facoltà ordinaria nè delegata.

È risaputo adunque che un semplice confessore ha dai canoni la facoltà sui riservati : 1.° in articolo di morte ; 2.° quando ci sia vera impotenza di presentarsi al superiore.

In riguardo al primo caso, ecco come dichiara il Tridentino (Sess. 14 c. 7) : « In eadem Ecclesia Dei semper custoditum fuit ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibuslibet peccatis et censuris absolvere possunt ». Lo stesso dice il Rituale Romano (De Sacram. Poenit. § 11) : « Si vero quis confiteatur, in *periculo* mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis, et censuris, quantumvis reservatis ; cessat enim tunc omnis reservatio : sed prius, si potest, cui debet satisfaciat ». — Dai quali testi vuolsi raccogliere :

a) Che qualunque sacerdote, anche non abilitato alle confessioni, in articolo di morte può assolvere da tutt'i peccati riservati sì con censura e sì senza censura.

b) Che tal facoltà vale non solo per l'articolo di morte, ma ancora pel pericolo come in una guerra imminente, in una operazione pericolosa ecc.), commemorandolo chiaramente il Rituale cit.

c) Che un semplice sacerdote assolve validamente quand'anche sia presente il facoltizzato alle confessioni e ai riservati (V. Bucceroni *Comment. de Casib. reserv.* n. 36 Comm. *de Censuris* n. 83 ; Ballerini in Gury, n. 551 etc.). Oggidì questa opinione, per lo passato contraddetta, trova appoggio nella recente dichiarazione del S. Officio del 29 luglio 1891 (V. Collectanea S. C. de prop. Fide 1893 ; append. n. 2169) che è come segue :

« Non sunt inquietandi qui tenent validam esse absolutionem in articulo mortis concessam a sacerdote non adprobato etiam quando facile advocari seu adesse potuisset sacerdos ad-

probatus; et qui tenent validam esse absolutionem in eodem articulo mortis concessam a peccatis reservatis sive cum censura per sacerdotem non habentem iurisdictionem in reservata, etiamsi advocari seu adesse facile potuisset sacerdos habens praedictam iurisdictionem ».

d) Che un semplice sacerdote assolve il moribondo non indirettamente ma direttamente dai casi riservati anche con censura. — Ha l'obbligo il penitente di presentarsi al superiore se risana? Pei riservati senza censura non ha questo obbligo. Pei riservati con censura l'obbligo certo è pei soli riservati al Papa di speciale menzione, giusta la Costituz. *Apostolicae Sedis*. Per questi v'ha la pena della reincidenza se o direttamente o per mezzo del confessore il risanato non ricorre alla S. Sede. (S. C. S. Officii 19 aug. 1891 et 13 ian. 1892 *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 221 e 222). — Pei riservati al Vescovo e per gli altri al Papa di generale menzione, se non sono espressamente riservati sotto questa pena, ovvero se non sono già notorii o dedotti al foro contenzioso, quest'obbligo non corre (V. Bucceroni *Comm. De Censur.* n. 83).

3. In rispetto poi al caso d' impedimento di presentarsi al superiore, v'ha nelle Decretali parecchie concessioni. Così nel c. *Nuper*. 29, *De Sent. Excom.* sta detto: « Verum si difficile sit ex aliqua iusta causa quod ad ipsum excommunicatorem absolvendus accedat, concedimus indulgendo, ut, praestita iuxta formam Ecclesiae cautione, quod excommunicatoris mandato parebit, a suo absolvatur Episcopo vel proprio sacerdote ». Così pure nel *c. De cetero,* 11, *eiusd. tit.*; nel *c. Quamvis,* 5, *eiusd. tit.* etc. Donde si raccoglie che quando sia difficile per qualche causa di recarsi al Papa, il penitente può essere assoluto o dal Vescovo o dal proprio confessore (1). Come deve ciò intendersi? Può essere assoluto dal proprio confessore quando non possa

(1) Fa d' uopo adunque che concorrano due condizioni perchè ciò possa aver luogo: 1.° che ci sia una giusta causa; 2.° che ci sia impedimento di presentarsi al superiore. — Giusta causa può essere il bisogno di presto comunicarsi per evitare un grave scandalo, o la nota d'infamia; come pure la necessità di adempiere il precetto dell'annua confessione, e di evitare il pericolo di rimaner lungo tempo in grave colpa (Ligor. L. VI, n. 585; L. VII, n. 86).

andare dal Vescovo; ovvero può essere assoluto dal primo quando possa anche rivolgersi al secondo? In altri termini quella congiunzione VEL *a proprio sacerdote* è in senso *surrogativo,* ovvero *disgiuntivo?* Nel primo senso la interpreta S. Alfonso (L. VII, n. 92) colla comune de' TT. — Ma il Roncaglia dice sodamente probabile la sentenza opposta che riconosce nella detta congiunzione il senso disgiuntivo, Tr. 19, c. 3 qu. 3. Così pure il Suarez *De Poenit.* D. 3, S. 3, n. 8, il Reiffenstuel L. V, tit. 7, n. 395, 396, e recentemente il ch. Bucceroni *Comm. De Cens.* n. 64 con altri molti da questi citati. — Il dotto d'Annibale T. I. n. 349, nota 34, ed. 3, non ardisce aderire pienamente a questi ultimi, stante che il diritto canonico nel caso d' impotenza rimette costantemente i censurati all'Ordinario: ma neppure osa del tutto contraddire, stanti le parole del canone cit.; e però dice che non è da inquietare chi abbia in tal caso ricevuta l'assoluzione da un semplice confessore.

4. Ma in questo caso l' assoluzione sarà diretta, ovvero indiretta? Anche qui v' ha quistione fra i TT. La comune dei DD. con S. Alfonso L. VI, n. 585, col Layman De Poen. c. 12, n. 10, col Suarez D. 31, S. 3, n. 3, col Bonacina P. 5, § 3, n. 5 e con altri molti (presso S. Alfonso *l. c.*), insegnano che fa d'uopo distinguere l'assoluzione delle censure da quella dei peccati.

L'assoluzione dalle censure, nel caso del detto impedimento, va data sempre direttamente. E la ragione è chiara e facilissima: perchè il diritto lo concede, abilitandone i Vescovi ed i semplici confessori, ai quali in siffatto caso conferisce la giurisdizione, come s'è visto nell'allegato C. *Nuper.* 29, *de Sent. Excomm.* ed è sancito in altri molti, citati da S. Alfonso L. VII, n. 84. — Ciò corre non solo per le censure riservate al Papa, ma sì ancora per quelle riservate al Vescovo e dal Vescovo. Vi ha pari ragione, e pari disposizione di diritto. Il capo *Eos qui,* 22, *de Sent. Excomm.* in 6.° generalmente stabilisce: « Eos qui a sententia canonis vel hominis, cum ad illum, a quo alias de iure fuerant absolvendi, nequeunt propter imminentis mortis articulum, aut aliud impedimentum legitimum, pro absolutionis beneficio habere recursum, ab alio absolvantur ». Dove non si distingue fra le censure papali e le vescovili. Di questa opinione sono il Roncaglia Tr. 4, 2, 1 C. 6 9, 5; lo Sporer *de Poenit.* n. 750; il Diana, T. I Resol. 18 et 19, ed altri molti presso costui;

come pure il Ballerini in Gury T. II, n. 275; il d'Annibale T. III, n. 341; il Bucceroni *Comm. de Censur.* n. 67.

L'assoluzione poi dai peccati riservati nel nostro caso (salvo se il riservante non ne abbia espressamente eccettuato il caso d'impedimento di ricorrere al superiore) deve darsi sempre indiretta, e però non può darsi dall' inferiore quando in confessione non ci siano peccati non riservati, almeno altre volte assoluti. La ragione si è che l' inferiore non ha giurisdizione sui riservati, e non ne ha neppure in tal caso dal diritto, e però nullamente ne assolverebbe. Ei perciò non può rimettere che peccati non riservati; ma poichè urge un grave bisogno di assoluzione e non v' ha tempo di avere il Superiore, in tal caso è scusato il penitente dall'integrità materiale. E però dicono i TT. che i peccati riservati possono anche omettersi in tal confessione, purchè la loro manifestazione non sia necessaria al confessore per formare un giusto giudizio, e purchè questi non interroghi (S. Alph. L. VI n. 265 qu. 1, et n. 585. dub. 3).

Vi ha nondimeno altri TT. che riconoscono in questo caso la potestà diretta nei confessori di assolvere da cotali peccati con riserva. Di tale opinione, detta probabile dal Suarez *de Poenit.* D. 31 S. 3 n. 8, sono il Castropalao, il Dicastillo, il Diana, il Marin ed altri presso il ch. Bucceroni *l. c.* n. 55 seqq., il quale ne riporta per esteso la sentenza.

La ragione potissima, su cui questi poggiano tale opinione, si è che dee presumersi in quel frangente la giurisdizione della Chiesa, la quale vuole che la riserva dei casi torni in edificazione, non in distruzione. Un' altra ragione la desumono dalla natura stessa dell'assoluzione, la quale, riconciliando il peccatore con Dio, toglie non solo i peccati non riservati, ma ancora i riservati. Una terza la ricavano dal diritto, il quale generalmente conferisce anche ai semplici sacerdoti la facoltà sui riservati al Papa nel caso d'impedimento, come nel C. *Nuper,* 29, *de Sent. Excomm.,* da noi sopra allegato.

Queste ragioni, per verità, non suffragano. Quanto alla prima, la giurisdizione deve presumersi dove sia in pericolo la salvezza eterna del penitente; ma nel nostro caso non è in pericolo, potendo supplire l'assoluzione indiretta. — In ordine all' altra ragione, osserviamo che benchè sia vero che l' assoluzione toglie ancora i peccati non riservati; rimane però sempre l'obbligo di sottomettere alle chiavi, cioè alla legittima giuris-

dizione della Chiesa, i peccati non assolti direttamente. — Circa l'ultima ragione ricavata dal diritto, diciamo che questo parla di censure, non di soli peccati, come si rileva dal titolo stesso che è *De sententia excommunicationis.*

5. L'assoluto poi siffattamente dai riservati ha sempre l'obbligo di presentarsi al superiore, cessato l'impedimento ? Anche qui è mestieri distinguere l' assoluto dai peccati e l' assoluto dalle censure con riserva, cioè l' assoluto dai casi riservati al Vescovo che sono per ragione del peccato, e l'assoluto dai riservati al Papa che sono per ragione della censura.

L'assoluto da peccati con riserva, dal perchè l' assoluzione fu indiretta, cessato l'impedimento, ha sempre l'obbligo di presentarsi al superiore per averne l'assoluzione diretta. E ciò vale per qualsivoglia impedimento, ancorchè preveggasi diuturno, o perpetuo (V. S. Alph. L. VI, n. 585, Dub. 1).

L'assoluto poi dalle censure riservate ha pur egli l'obbligo di presentarsi al superiore, cessato l'impedimento ; ma quest'obbligo non è per ragione della riserva che è stata già tolta, ma perchè il diritto così vuole, e lo vuole sotto pena di ricader nella medesima censura: e però il confessore non può assolverlo se prima non prometta con giuramento di far ciò. Così il c. *De caetero de sent. excomm.,* così pure il c. *Eos qui de sent. excomm., in 6,* ecc. e la comune de' TT. presso Sant' Alfonso Lib. VII, n. 86. — I TT. n'eccettuano coloro che sono perpetuamente impediti di andare a Roma, e sono : i figli di famiglia ; i regolari ; i vecchi sessagenarii ; i servi ; i poveri ; i carcerati a vita ; gl' infermi di lunga e grave malattia ; coloro che hanno da alimentare la famiglia o da esercitare un pubblico officio, che non possono tralasciare senza pubblico danno ; le donne qualunque sieno : gl'impuberi, benchè chiedano l'assoluzione dopo la pubertà ; chiunque sia impedito di viaggiare senza danno spirituale o proprio o dei congiunti. Costoro, in forza delle antiche Decretali (1), possono essere subito assolti dalle censure papali senz'obbligo di presentarsi al Superiore.

Ciò per diritto antico. Oggidì è in vigore la Costituz. *Apo-*

(1) Ciò si raccoglie da' Capi *Super eo,* 1 ; *Monachi,* 2 ; *Mulieres,* 6 ; *Ea noscitur,* 13 ; *Cum illorum,* 32 ; *De monialibus,* 33 ; *Pueris,* 60 ; *Quamvis,* 58 ; *De Sent. Excomm.*

stolicae Sedis, la quale ha limitate le censure dei canoni a quelle sole in essa commemorate. In quanto all'obbligo di presentarsi al superiore, essa non lo impone che nell'assoluzione in articolo di morte e per i soli casi riservati specialmente al Papa, se il moribondo abbia a risanare; e l'impone sotto la pena della reincidenza, siccome fu dichiarato dal S. Officio il 19 agosto 1891 e il 13 genn. 1892. Il d' Annibale crede doversi ciò estendere anche ai casi d'impedimento di ricorrere al Papa, ma pei soli riservati di speciale menzione (Comm. in Cost. *Apost. Sedis* n. 225). Noi per verità non sappiamo vedere la ragione di questa estensione, sembrando piuttosto che tale obbligo, tranne il solo caso commemorato dell'articolo di morte, sia cessato del tutto dopo la detta Costituzione.

6. Ecco adunque ciò che doveasi ritenere circa l'assoluzione dai riservati, in chi non ne ha la facoltà nè ordinaria nè delegata, prima del decreto del S. Officio del 23 giugno 1886. Siffatto decreto ha non poco immutata la disciplina della Chiesa intorno a tal materia. Noi, dopo averlo ricordato, procureremo di esaminarlo accuratamente e di notare i punti dell'antica disciplina da esso riformati.

Il cit. decreto è del tenore seguente:

« I. Utrum tuto teneri possit sententia docens ad Episco-
« pum, aut ad quemlibet sacerdotem approbatum, devolvi abso-
« lutionem casuum et censurarum, etiam speciali modo Papae
« reservatorum, quando poenitens versatur in impossibilitate
« adeundi S. Sedem?

« II. Quatenus negative, utrum recurrendum sit saltem per
« litteras ad Emum S. Poenitentiariae Praefectum pro omnibus
« casibus Papae reservatis, nisi Episcopus habeat speciale indul-
« tum, praeterquam in articolo mortis ad obtinendam absolvendi
« facultatem?

« *Feria IV die 23 Iunii 1886.*

« Emi ac R.mi Patres Cardinales in rebus fidei generales
« inquisitores, suprascriptis dubiis mature perpensis, respon-
« dendum esse censuerunt:

« Ad I. *Attenta praxi S. Poenitentiariae, praesertim ab e-*
« *dita Constitutione Apostolica sac. mem. Pii PP. IX, quae*
« *incipit:* Apostolicae Sedis, *Negative.*

« Ad II. *Affirmative;* at in casibus vere urgentioribus, in
« quibus absolutio differri nequeat, absque periculo gravis scan-

« dali vel infamiae, super quo Confessariorum conscientia o-
« neratur, dari posse absolutionem, iniunctis de iure iniungen-
« dis, a censuris etiam speciali modo Summo Pontifici reserva-
« tis, sub poena tamen reincidentiae in easdem censuras, nisi
« saltem infra mensem per epistolam, et per medium confes-
« sarii absolutus recurrat ad S. Sedem. Facto verbo cum SS.mo.

« *Feria IV die 30 Iunii 1886.*

« SS.mus resolutionem E.morum PP. approbavit et confir-
« mavit ».

7. Si è disputato intorno al valore di questo Decreto, che riforma considerevolmente la disciplina della Chiesa circa l'assoluzione dai riservati. Alcuni vollero disconoscergli l'autorità di una legge, non presentando le forme canoniche proprie di essa. Altri lo credettero una vera legge nuova, contenendo materia dottrinale la quale, purchè approvata dal Rom. Pontefice, in qualunque forma emanata, contiene la forza di obbligare. — A Noi piace molto l'assennata osservazione del ch. Bucceroni (*Comm. in Censur.* n. 79), il quale riconosce in questo decreto non già una legge nuova, ma una interpretazione autentica di legge antica. L'antica legge infatti permetteva all' inferiore di assolvere dai riservati nel caso d' impedimento di ricorrere al superiore. Con questo decreto ciò si conferma; però si aggiunge che, stante le mutate condizioni dei tempi, e la grande facilità così di viaggiare come di scriver lettere, siffatto impedimento deve restringersi ora molto più che per l' addietro, e vale quando neppure per lettere si possa ricorrere al Superiore. « Decretum hoc, dice il cit. A., *l. c.*, nova quaedam lex non est, sed legis et iuris praeexistentis interpretatio. Hinc facili negotio apparet totus eius iuridicus valor. Et sane decretum hoc edicit id quod antiquo iure iam erat statutum, quod nempe, stante impedimento, inferior confessarius absolveret. Verum immutatis iam circumstantiis omnibus societatis et commercii difficultatis itinerum et trasmissionis epistolarum, Sacra Congregatio *declarat,* impedimentum nunc accedendi ad Summum Pontificem, ita ut inferior confessarius absolvere possit a censuris Romano Pontifici reservatis, non adesse, nisi quando quis non tantum non possit personaliter Romam venire, sed neque ob temporis angustias possit saltem per epistolam absolutionem petere ». Essendo perciò una semplice dichiarazione di antica

legge, non meritava le forme canoniche e la promulgazione proprie di una legge nuova.

8. Benchè però debba considerarsi questo decreto come semplice interpretazione o dichiarazione di legge antica, pur contenendo riforme non lievi di quella legge, ha dato luogo ad altri dubbii che vennero poscia autenticamente risoluti. Eccone i principali:

Fu chiesto: « Decreti responsio ad I. quae se habet: « Attenta praxi S. Poenitentiariae, praesertim ab edita Constitutione Apostolica S. M. Pii IX quae incipit *Apostolicae Sedis,* « Negative » — non videtur respicere casus specialiter reservatos Sum. Pontifici sine censura; siquidem de his non agitur in Constit. *Apostolicae Sedis.* Numquid ergo integra manet vetus doctrina Theologorum dicentium de his absolvere posse episcopos, vel eorum delegatos, vel, ut vult Castropalao, simplicem sacerdotem, quando poenitens Romam nequit petere, quin scribere necesse sit? » — E la S. C. del S. Officio il dì 7 novembre 1888 ad I. rispose: " *Negative.* ,,

Fu chiesto: « Certe hodie integra viget facultas a Tridentino concessa Episcopis absolvendi a simpliciter reservatis occultis, sed quaeritur utrum tale decretum attingat casus simpliciter reservatos eodem modo ac specialiter reservatos Sum. Pontifici? » — E la S. C. del S. Officio il dì 7 novembre 1888 ad V rescrisse: " *Affirmative, nisi casus sint occulti.* ,,

Fu chiesto: « Quando missionario occurrit poenitens censuris innodatus et transiens obiter, ita ut missionarius non possit iterum poenitentem videre, numquid sufficit, posito casu urgentiori absolutionis, exigere a poenitente promissionem scribendi, tacito si vult nomine ad S. Poenitentiariam intra mensem, et standi illius mandatis, quin confessarius ipse scribat? — E la S. C. del S. Officio il dì 7 novembre 1888 al VI definì: " *Affirmative.* ,,

Fu chiesto: « Utrum tuta conscientia doceatur et in praxim deducatur, ut quidam volunt, propter hodiernum periculum ne aperiantur epistolae a potestate civili, non requiri ut epistola ad Summum Pontificem dirigatur in casibus urgentioribus, vel quando adiri nequit Papam? — E la S. C. del S. Officio il dì 7 novembre 1888 al VII rispose: " *Negative, cum in precibus nomina et cognomina sint supprimenda.* ,,

Fu chiesto: « An Decretum S. Officii (23-30 Iunii 1886) o-

bliget ita ut praxis ante hoc decretum servata non sit deinceps toleranda ? » — E la S. C. del S. Officio il dì 30 marzo 1892 ad V con approvazione di S. Santità, rescrisse : " *Decretum diei 23 iunii 1886 omnino obligare, praximque contrariam tolerandum non esse.* „

Fu chiesto : « Utrum responsum ad I. valeat etiam pro casu quando poenitens fuerit *perpetuo* impeditus personaliter Romam proficisci ? » — E la S. C. del S. Officio il dì 17 giugno 1891 ad I, con approvazione di S. Santità, rispose : " *Affirmative.* „

Fu chiesto : Utrum in responso ad II. clausula *sub poena tamen reincidentiae in easdam censuras* etc. referatur solummodo ad absolutionem a censuris et casibus *speciali* modo S. P. reservatis, an etiam ad absolutionem a censuris et casibus simpliciter Papae reservatis ? » — E la S. C. del S. Officio il dì 17 giugno 1891 ad II, con approvazione di S. Santità, rispose : " *Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam.* „

Fu chiesto : « An absolutio in casibus urgentioribus, virtute decreti praelaudati data, directa sit vel indirecta ? » — E la S. C. del S. Officio il dì 30 marzo 1892 ad VI, con approvazione di S. Santità, risolse : " *Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam.* „

Fu chiesto : « Utrum in casu quo nec infamia nec scandalum est in absolutionis dilatione, sed durum valde est pro poenitente in gravi peccato permanere per tempus necessarium ad petitionem et concessionem facultatis absolvendi a reservatis, simplici confessario liceat a S. Pontifici reservatis directe absolvere, iniunctis de iure iniungendis, sub poena tamen reincidentiae in easdem censuras. nisi saltem infra mensem per epistolam, et per medium confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem ? ». — E la S. C. del S. Offic.o il dì 16 giugno 1897 rispose : " *Affirmative, facto verbo cum SS.mo.* „ Ed il Santo Padre nella udienza del 18 d. m. approvò.

Fu chiesto : « Utrum decretum S. R. et U. Inquisitionis sub die 23 iunii 1886 intelligendum sit tantum de iis qui ne per litteras quidem per se, neque per confessarium, ad S. Sedem recurrere valent ? » — E la S. C. del S. Officio il dì 9 novembre 1898, approvando e confermando il S. Padre, decretò : " *Quando neque confessarius neque poenitens epistolam ad S. Poenitentiariam mittere possunt, et durum sit poenitenti a-*

dire alium confessarium, in casu liceat confessario poenitentem absolvere etiam a casibus S. Sedi reservatis absque onere mittendi epistolam, facto verbo cum SS.mo. „

Fu chiesto: « Sacerdos Titius in regionem extraneam se contulit ad confitendum peccatum Summo Pontifici reservatum. Porro confessori declaravit: 1.° nec opera ministerii sui nec substantiam facultatum sibi permittere iterum aggrediendi iter ad recipiendam responsionem S. Poenitentiariae; nimis onerosum sibi fore ad alium confessarium se praesentare in propria regione, quod signanter voluit devitare iter adsumens.... Utrum supradictus casus, etiamsi agatur de absolutione complicis, inter eos annumerari debeat praevisos in decreto S. Officii diei 9 Nov. 1898, et confessarius niti possit praelaudato decreto ad absolutionem impertiendam sine recursu ad S. Poenitentiariam ». — E la S. C. del S. Officio il dì 7 giugno 1899, con approvazione di S. S., risolse: " *Non comprehendi.* „

Fu chiesto: « An ut onus epistolam mittendi cesset, scribendi impedimentum adstringere debeat confessarium simul et poenitentem; vel sufficiat, sicuti aliqui interpretati sunt, quod poenitens scribendi impar, eidem confessario, a quo vi decreti 1886 et 1897 absolutus fuerit, se praesentare nequeat, et ipsi durum sit alium confessarium adire; licet confessarius absolvens, pro poenitente, epistolam ad S. Sedem mittere posset ». — E la S. C. del S. Officio, con approvazione di S. S., il dì 5 settembre 1900 rispose: " *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.* „

9. Possiamo ora bene intendere ciò che prescrive questo decreto; possiamo ben determinare il suo valore estensivo; possiamo finalmente bene indicare i varii punti nei quali esso riforma la legge antica.

E in primo luogo, ecco ciò che prescrive questo decreto: Allorquando alcuno versi nella impossibilità di recarsi personalmente alla S. Sede, non può venire assoluto, nè dal Vescovo nè dal proprio confessore, dai casi e dalle censure riservate alla S. Sede, sì generalmente, sì specialmente; ma, stante la pratica della S. Penitenzieria (massime dopo le Costituz. *Apostolicae Sedis* di Pio IX), deve ricorrere almeno per lettere all' E.mo Prefetto della detta S. Penitenzieria per qualsivoglia caso riservato, affine di ottener la facoltà di esserne assoluto, (salvo nell'articolo di morte) se pur il Vescovo non ne abbia

qualche speciale indulto. — Nei casi poi di maggiore urgenza, in cui non può differirsi l'assoluzione senza pericolo di grave scandalo o infamia, su di che va onerata la coscienza dei confessori, l'assoluzione può darsi, adempite sempre le ingiunzioni del diritto, da qualsivoglia censura benchè riservata al Papa in modo speciale, però sotto la pena della reincidenza nelle stesse censure, se, almeno fra lo spazio di un mese, per lettere e per mezzo del confessore, l'assoluto non ricorra alla S. Sede.

Per bene intendere queste cose, fa d' uopo esaminarle accuratamente in ogni parte.

Allorquando uno versi nella impossibilità. Qui si parla di qualsivoglia impossibilità o fisica o morale o breve o lunga o anche perpetua. Nessuna impossibilità di viaggiare personalmente impedisce di spedir lettere.

Non può venire assolulo nè dal Vescovo. S'intende dai casi, dai quali il Vescovo non può assolvere, come sono quelli non compresi nel Capo *Liceat*, o in altra facoltà particolare.

Dai casi e dalle censure. Vuol dire che vanno inclusi in questa disposizione non solo i casi con censura, ma pur quelli senza censura riservati alla S. Sede, come fu dichiarato dal S. Officio.

Riservati alla S. Sede. Perciò non vanno inclusi i casi riservati al Vescovo, o dal Vescovo. Non si esclude nessun caso, neppure qnello dell'assoluzione del complice.

Stante la pratica della S. Penitenzieria. Quantunque il diritto antico abilitasse i Vescovi o i confessori ad assolvere dai casi papali gl' impediti di recarsi a Roma, pnr era comune la pratica di scrivere in simili casi alla S. Penitenzieria per ottenerne la facoltà. Questa pratica, per lo addietro facoltativa, ora si sancisce per legge.

Ma deve almeno ricorrere per lettere. Lo scriver lettere non è precettivo che solo quando non si possa o non si voglia usare i mezzi giuridici, quali sono quelli di andare a Roma o per sè o per mezzo di procuratore : perciò dicesi *almeno.*

All' E.mo Prefetto della S. Penitenzieria. All' E.mo Card. Penitenziere Maggiore si scrive sempre tacendo il nome del penitente, sì perchè non si dee violare il sigillo sacramentale, sì pel pericolo che la lettera possa venire aperta da altri.

Salvo nell'articolo di morte. In questo caso il diritto concede a tutt' i sacerdoti la facoltà di assolvere direttamente da

qualsivoglia peccato o censura con riserva. Oggidì pei soli riservati specialmente al Papa vi ha l'obbligo di presentarsi nel caso di guarigione o per sè o per mezzo di procuratore o per lettere alla S. Sede, ovvero a chi ha la facoltà di assolvere da questi casi, sotto pena della reincidenza nella medesima censura.

Se pur il Vescovo non ne abbia qualche speciale indulto. I Vescovi sogliono avere le facoltà sui riservati al Papa, contenute nella pagella *ad quinquennium,* delegabili anche abitualmente ad altri sacerdoti di lor fiducia (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 72).

Nei casi poi di maggiore urgenza. Devono essere questi tali casi da non potersi differire l'assoluzione fino a che possa giungere la risposta dalla S. Penitenzieria.

Senza pericolo di grave scandalo o infamia. Sono queste le ragioni ammesse perchè si possa qui subito assolvere. Ma il pericolo dev'esser vero, e lo scandalo, ovvero l'infamia da temere, devono essere gravi. Alle dette ragioni ne fu posteriormente aggiunta un'altra, cioè quando torni molto duro al penitente la dilazione dell'assoluzione. Ciò deve considerarsi soggettivamente, non oggettivamente, vale a dire, avuto riguardo alle circostanze speciali del penitente, ovvero al suo gran desiderio di vedersi subito assolto (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, p. 314).

L'assoluzione può darsi. L'assoluzione che qui può darsi è diretta, non indiretta, conferendosene in questo caso, in virtù del presente decreto, ed anche degli antichi, ai confessori la facoltà (S. Off. 30 mar. 1892).

Adempite sempre le ingiunzioni del diritto. Soprattutto quella di soddisfare alla parte lesa, dalla quale non può mai prescindersi. È ancor necessario esigere la promessa giurata di presentarsi al superiore secondo gli antichi canoni? Non è punto necessario: 1.° perchè ciò non si prescrive; 2.° perchè resta al confessore l'obbligo di scrivere alla S. Penitenzieria fra un mese: il penitente non deve dare che il consenso e le spese postali.

Da qualsivoglia censura, benchè riservata al Papa in modo speciale. Qui si fa solo menzione di *censure,* ma può assolversi pure in tal caso da due peccati riservati al Papa senza censura (S. Off. 7 nov. 1883). Non v' ha eccezione di sorta; perciò può assolversi anche dall'eresia, per lo passato accettuata sempre.

Sotto la pena della reincidenza. La reincidenza è per tutt' i casi riservati al Papa, sì di generale, sì di speciale menzione (S. Off. 17 iun. 1891). Vale poi per le censure che si possono comminare di nuovo; non pei peccati senza censura che assoluti una volta non rivivono più. Per questi non v' ha la reincidenza, ma il grave precetto della Chiesa; sicchè non presentandosi al Superiore il penitente, commette peccato contro l'obbedienza alla Chiesa, non contro le virtù che violò cadendo nelle colpe riservate.

Almeno fra lo spazio di un mese. Fra un mese si deve solo ricorrere alla S. Penitenzieria; non già ottenersene la risposta. Sicchè può scriversi a Roma fino all'ultimo giorno del mese. Il mese dee cominciare dal giorno dell'assoluzione. — Che dovrà dirsi di un penitente il quale prega il confessore a scrivere fra un mese, e questi trascuri? il penitente è scusato dal ricadere nella censura; ma il confessore pecca gravemente, non adempiendo l'obbligo assunto, e imposto a lui dal presente decreto.

Per lettere. Si può ricorrere anche per procuratore? Crediamo di sì. Il più infatti include il meno nella stessa specie. Molto più poi potrà il penitente stesso presentarsi alla S. Sede.

E per mezzo del confessore. Quando il confessore non possa occuparsi di ciò per qualche grave ragione; p. es. se deve subito partire dal luogo dove risiede il penitente, questi può di per sè scrivere alla S. Penitenzieria (S. Off. 7 nov. 1888), la quale suol rimettere la risposta al confessore che il penitente vorrà eleggere. Si noti che il confessore, quando può, *deve* assumersi lui quest'incarico; può solo chiedere al penitente le spese postali. Quando poi nè il confessore, nè il penitente possono scrivere, ovvero quando il penitente analfabeta non può più presentarsi al confessore, il confessore, come fu deciso dal S. Officio, può assolvere senz'altro il penitente (1).

L'assoluto non ricorra alla S. Sede. Il ricorso non è per avere l'assoluzione dalle censure, da cui già il penitente fu as-

(1) Chi assolve il complice non può mai essere assoluto, senza che si scriva alla S. Penitenzieria, giacchè dato pure che non possa scrivere il confessore, può sempre scrivere il penitente, il quale anche è sacerdote e confessore, e però può scrivere alla S. Penitenzieria *reticito nomine.*

solto ; ma per averne moniti salutari, e più per adempiere il precetto della Chiesa.

Si può qui chiedere: Invece di ricorrere per lettere alla S. Sede, non si può in tal caso ricorrere a chi ha dalla S. Sede la facoltà sui riservati ? Crediamo di sì, purchè ne ottenga una nuova assoluzione. E lo desumiamo da ciò che fu dichiarato di presentarsi al Superiore quando uno fu assolto da riservati al Papa in articolo di morte. Ecco due autentiche dichiarazioni del S. Officio.

« I. An obligatio standi mandatis Ecclesiae, a Bulla *Apostol. Sedis* imposita, sit sub poena reincidentiae vel non ? — II. An obligatio standi mandatis Ecclesiae in sensu Bullae *Apostolicae Sedis,* idem sonet ac obligatio se sistendi coram S. Pontifice vel an ab illa debeat distingui ? — Resp.: « Ad I. Affirmative « ad primam ; negative ad secundam partem. — Ad II. Obli- « gationem *standi mandatis Ecclesiae* importare onus, sive per « se sive per confessarium, recurrendi ad S. Pontificem, eius- « que mandatis obediendi, vel novam absolutionem petendi ab « habente facultatem absolvendi a censuris S. Pontifici speciali « modo reservatis » (10 Aug. 1891 cum adprobatione S. P.).

« I. An obligatio standi mandatis Ecclesiae, si convaluerint poenitentes absoluti a censuris Summo Pontifici reservatis, idem sonet ac obligatio se sistendi coram Summo Pontifice ? — II. Et quatenus negative, in quo consistat obligatio standi mandatis Ecclesiae ? — III. An obligatio standi mandatis Ecclesiae sit sub poena reincidentiae ? — Resp.: « Ad I. Obligationem standi « mandatis Ecclesiae importare onus sive per se sive per con- « fessarium ad S. Pontificem recurrendi eiusque mandatis o- « bediendi, vel novam absolutionem petendi ab habente fa- « cultatem absolvendi a censuris S. Pontifici speciali modo re- « servatis — Ad II. Provisum in praecedenti — Ad III. Af- « firmative » (30 mar. 1892 cum adprobatione S. P. — V. *Monit. Eccl.* Vol. VII, Par. II pag. 221 e 222).

Il caso di presentarsi al superiore chi si è liberato dall'urgenza del pericolo di morte, è somigliantissimo all'altro di presentarsi al superiore chi si è liberato dall'urgenza del pericolo di grave scandalo o d'infamia. Amendue hanno l'obbligo di ricorrere al S. Pontefice e di obbedire ai suoi comandi. In amendue quest'obbligo è sotto la pena della reincidenza. Amendue possono soddisfare il detto obbligo per sè o per mezzo del

confessore. Or come pel primo v'ha la facoltà di presentarsi al Papa, ovvero a chi ne abbia ricevuta la giurisdizione sui riservati; così sembra chiaro doversi dire del secondo. Imperocchè, giusta la regola di diritto, *ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio.* — Si noti però che al Papa basta ricorrere semplicemente senza bisogno di ricevere novella assoluzione; al delegato inferiore fa d'uopo ricorrere con ricevere una nuova assoluzione. La quale nuova assoluzione non è perchè la prima ricevuta dall'inferiore non sia stata valida; ma per assicurare viemeglio il perdono della Chiesa, ed anche perchè l' inferiore ha solo facoltà di assolvere il penitente dalle censure, non già di ammetterlo semplicemente per obbedire ai comandi della Chiesa.

10. Diciamo ora qualche cosa del valore estensivo di questo decreto del S. Uffizio che stiamo esaminando, affinchè se ne conosca con più precisione la portata.

È certo che esso non si estende all'articolo di morte, stando questo eccettuato nel medesimo decreto: « praeterquam in mortis articulo ». L'assoluzione perciò che si dà in articolo di morte differisce da quella che si dà nel caso di urgenza: 1.° perchè quella può impartirsi da qualsivoglia sacerdote; questa può darsi dai soli abilitati alle confessioni. — 2.° Quella può darsi con imporre al penitente di presentarsi al Superiore se risana nei *soli casi specialmente riservati* alla S. Sede; questa può darsi con imporre al penitente di presentarsi nel tratto successivo al Superiore *in tutti i casi riservati* al Papa con censura o senza censura. — 3.° Per quella l' obbligo di presentarsi al Superiore è quando il penitente sarà risanato, senz'altra indicazione di tempo; per questa l'obbligo di presentarsi al Superiore è fra lo spazio di un mese.

È certo in secondo luogo che questo Decreto del S. Officio non si estende alle facoltà che hanno i Vescovi pel capo *Liceat* del Tridentino; e ciò fu definito dal S. Officio il dì 7 nov. 1888, come si è visto innanzi. — È risaputo poi che, in forza della Costit. *Apostolicae Sedis,* questa facoltà vescovile è pei soli riservati al Papa in modo generale e solo trattandosi di delitti occulti. — Or qui si può chiedere: Un semplice confessore può assolvere da questi casi occulti e generalmente riservati al Papa colle norme antiche, perchè su di essi il Vescovo ha giurisdizione in forza del capo *Liceat?* Crediamo che non possa se pur

il Vescovo non gliene abbia delegata espressa facoltà. Imperocchè la legge contenuta nel Decreto in esame è generale e comprende tutti i casi riservati alla S. Sede; non v'ha ragione perciò di sottrarne quelli sui quali il Vescovo ha speciale acoltà. Perciò nel caso di sola impotenza o lunga o perpetua il semplice confessore non può assolvere da coteste censure, come poteva prima; ma deve assolvere solo ne' casi urgenti quando si temano gravi scandali o infamia.

È certo in terzo luogo che questo decreto non si estende alle speciali facoltà che hanno i Vescovi o gli altri confessori direttamente dalla S. Sede. Pei Vescovi, se ne fa parola nel Decreto stesso: « Nisi Episcopus habeat speciale indultum ». Ma ciò che si dice del Vescovo deve dirsi pure di qualsivoglia confessore, militando la medesima ragione. Chi ha dunque la consueta pagella dalla S. Penitenzieria o le facoltà suddelegate dal Vescovo, può avvalersene liberamente sì nei casi di urgenza, come negli altri tutti.

Ma questo Decreto si estende pure ai casi riservati ai Vescovi o dai Vescovi? — Qui v'ha un po' di dubbio, chi voglia insistere sulla nota regola: « Ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio ». — Ma, ben ponderata la cosa, svanirà ogni dubbio nel senso negativo.

Il Decreto infatti non deve estendersi ai casi vescovili: 1.° Perchè qui siamo *in odiosis*, e fa d'uopo di stretta interpretazione. 2.° Perchè nel Decreto si fa menzione solo de' casi e delle censure riservate alla S. Sede, senza punto accennare a quelli riservati al Vescovo. — 3.° Perchè il Decreto è poggiato sulla pratica speciale della S. Penitenzieria, massime dopo la emanazione della Bolla *Apostolicae Sedis;* non ha che fare perciò colle leggi delle curie vescovili. — 4.° Perchè così lo interpretano il D' Annibale (*Summ.* T. I n. 348 nota 40 ed 3.ª); il Bucceroni (*Comm. De Cens.* n. 80), ecc.

11. Vediamo in ultimo in che questo Decreto ha riformato le norme antiche, affinchè meglio se ne determini il valore, e possa farsi maggior luce per la pratica.

Prima in tale assoluzione distinguevasi l'impedimento breve di recarsi al Papa dal lungo e perpetuo: ora non ha più luogo questa distinzione.

Prima l'impedito di andare a Roma per lungo tempo o in perpetuo poteva assolversi o dal Vescovo o anche dal sem-

plice confessore: ora non si può assolvere che solo quando l'assoluzione sia urgente per evitare il pericolo di gravi scandali e d' infamia, o quando la dilazione torni troppo dura al penitente.

Prima era dubbio se in tal caso poteva assolvere il semplice confessore quando il penitente poteva recarsi al Vescovo: ora è certo che qualsivoglia confessore può sempre assolvere quando il caso urge, come si è detto innanzi.

Prima non era necessario scriver lettere alla S. Sede perchè venisse assoluto il penitente nella impotenza di recarsi a Roma: ora è necessario scriver lettere alla S. Penitenzieria, tranne quando nè il confessore nè il penitente possono scrivere.

Prima nel caso d'impotenza di andare a Roma potevasi far capo certamente dal Vescovo anche nei casi non contemplati nel capo *Liceat:* ora non basta più ricorrere al Vescovo, ma fa d'uopo rivolgersi alla S. Sede; ovvero si può assolvere senz'altro il penitente, quando, come s' è detto innanzi, nè questi nè il confessore possono scrivere.

Prima agl' impediti in perpetuo, come ai padri di famiglia, ai servi, agl' infermi ecc., potevasi dar l' assoluzione senza null'altro imporre: ora fa d'uopo anche per questi scrivere fra un mese alla S. Penitenzieria sotto la pena della reincidenza.

Prima richiedevasi la promessa col giuramento che il penitente presenterebbesi al superiore dopo cessata la impotenza: ora il giuramento non si richiede più.

Ma che è da dire dell'assoluzione indiretta? Si è portata riforma su questo punto? — Posto che il Decreto non si estende ai riservati al Vescovo, pare che altra riforma non siasi avuta in ciò dal Decreto medesimo che solo in rispetto ai due peccati riservati alla S. Sede senza censura, i quali non più si assolvono indirettamente da un semplice confessore, come pel passato, ma direttamente, avendosene ora, in virtù del Decreto, la facoltà. Gli altri casi poi di censura riservata al Papa erano in tale occorrenza anche prima assoluti direttamente, concedendolo il diritto; e però vi era la reincidenza quando il penitente non si fosse presentato al Superiore. Se ricadevano, segno era che l'assoluzione li aveva tolti dalla censura.

12. Al secondo. — Dalle cose fin qui disputate, discende chiarissima la soluzione del nostro caso. Liborio e Vittorino contendono fra loro sul valore del nostro Decreto: il primo o-

pina essersi da questa abolita del tutto l'assoluzione indiretta: il secondo il contrario. È chiaro che ha ragione Vittorino e non Liborio: giacchè il Decreto se ha abolita l'assoluzione indiretta dei due soli casi riservati alla S. Sede senza censura, non ha abolita l'assoluzione indiretta che può darsi pei casi riservati al Vescovo almeno senza censura.

CONSULTAZIONE LXXXVIII.

Intorno al divieto di ricevere doni da Religiosi.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Costit. di Clem. VIII che vieta ai religiosi di dar doni ed agli altri di riceverli, obbligando questi alla restituzione — 3. A chi si debbano restituire — 4. Pene contro i trasgressori — 5. Disciplina vigente intorno a ciò — 6. Se il caso di chi riceve *ultra decem* sia riservato — 7. Che dire dei religiosi secolarizzati in perpetuo — 8. Che, dei religiosi secolarizzati *ad tempus* — 9. Che, dei religiosi non secolarizzati, dimoranti nel secolo — 10. Soluzione del caso.

1. Cirillo ha ricevuto in dono da un Religioso suo fratello, il quale dimora nel secolo, 100 lire. Se ne confessa con Balbino, con Rodrigo e con Basilio sacerdoti. Il primo lo rimanda inassoluto, riputandolo incorso nel caso riservato alla S. Sede. Il secondo è pronto ad assolverlo, purchè restituisca la somma al Religioso suo fratello. Il terzo lo assolve senza nulla imporgli, giudicando che il religioso nel secolo possa far donazioni, massime ai fratelli.

Si chiede:

1.° È riservato alla S. Sede, e come, il caso di chi riceve doni da Religiosi?

2.° Che deve dirsi se i Religiosi vivono nel secolo?

3.° Che deve giudicarsi di Cirillo, di Balbino, di Rodrigo e di Basilio?

2. Al primo — Clemente VIII nella Costituz. *Religiosae congregationes* del 1594 vietò ai Religiosi di qualsivoglia istituto e di qualunque dignità insigniti *omnem et quamcumque largitionem et missionem munerum* da darsi o direttamente o indirettamente, non solo a secolari di qualunque classe, ma sì ancora a regolari di ogni ordine e grado, « nisi in generali ca-

pitulo aut alia generali congregatione, re mature discussa, unanimi consensu omnium, superiorumque permissu causa approbata fuerit ». E soggiunse (n. 2): « Id autem ita absolute et generatim vetitum intelligatur, ut neque omnino fas sit quidquam donare tam ex fructibus, redditibus et proventibus collectis vel contributionibus aut obligationibus sive eleemosynis aut subsidiis certis vel incertis, ordinariis seu extraordinariis mensae seu massae communis... quam ex pecuniis etiam quae a singulis quovis modo acquisitae in commune conferendae omnino sunt: nec si per viam voluntariae contributionis in communi congerantur: nec si forsan privatim et nominatim cuilibet religioso a suis superioribus vel a propriis affinibus, propinquis, familiaribus, amicis aut benevolis, vel a piis Christifidelibus, etiam eleemosynae, aut charitatis, et illius propriae personae intuitu attributae, seu quoquomodo per quemlibet religiosum suo monasterio, domui aut loco acquisitae eique, ut ad libitum de iis disponat, per superiores concessae fuerint, praeterquam leviora esculenta aut poculenta, seu ad devotionem vel religionem pertinentia munuscula communi tantum, nunquam vero particulari nomine (ubi superiori de consensu conventus videbitur) tradenda ».

Proibisce pure di spender danaro in conviti e spettacoli ad onore di prelati, di benefattori, ed anche dei Santi, tranne solo ciò che spetta al culto divino ed alla sovvenzione ai poverelli, secondo l'ordine della carità.

Dichiara di non intendersi compreso in questo divieto l'ospitalità da offrirsi ai pellegrini; vuole però che, qualunque sia il loro grado o la lor dignità, vengano ammessi alla mensa comune, senza che si apparecchino vivande più scelte per essi.

« Quod si, soggiunge n. 9, vel ab aliquo particulari religioso, vel a superiore quoque generali, provinciali, aut quocumque officio fungente, aut a conventu, capitulo vel congregatione sive ab universo ordine et religione quidquam receperint, quod acceperint, suum non faciant; verum ipso facto, absque aliqua monitione iudicis, decreto, sententia aut declaratione, ad illius restitutionem omnino in utroque foro teneantur, adeo ut restitutione ipsa realiter non facta, neque etiam in foro conscientiae absolvi possint ».

3. A chi poi debba farsi la restituzione, ecco come prescrive la medesima Costituz. n. 10: « Hanc autem restitutionem fieri

volumus non privatim ei religioso qui donavit, sed ei monasterio, domui vel alteri loco, de cuius bonis facta est largitio, vel si non de eius bonis donatum est, in quo idem religiosus donans professionem emisit, vel si nomine totius capituli, conventus aut congregationis, vel universi ordinis, seu religionis donatio facta extiterit, pariter communi mensae, aut massae, cuius nomine donatum fuerit, accepta munera restituantur, ita ut, nec qui donavit, nec conventus, capitulum, congregatio, ordo aut religio, cui restitutio facienda est, illam remittere et iterum condonare, aut recipientem ab obligatione restituendi eximere, vel ut in pauperes eroget, concedere quoquomodo possit ».

4. Infligge anche gravi pene contro i trasgressori: ma queste riguardano i soli regolari, n. 11: « Quod si quis EX SUPRADICTIS REGULARIBUS utriusque sexus.... huiusmodi prohibitionum, stututorum, ordinationum, iussionum... transgressor fuerit, statuimus ut omnibus et singulis per eum obtentis dignitatibus, gradibus, muneribus et officiis eo ipso privatus, ac ad illa et alia similia vel dissimilia in futurum obtinenda inhabilis perpetuo et incapax, ac perpetua infamia et ignominia notatus existat; et praeterea privationem vocis activae et passivae, absque ullo superioris decreto aut ministerio, ipso facto incurrat: nec non ultra huiusmodi poenas, etiam tamquam contra furti et simoniae criminum reum, tam per viam denuntiationis, accusationis aut querelae, quam ex officio procedi et inquiri, condignisque suppliciis affici debeat ».

Queste disposizioni rigorosissime diedero luogo a mille dubbii ed ansietà; e però Urbano VIII, volendo mitigarle, diè fuori la Costituz. *Nuper a congregatione* del dì 16 ottobre 1640 in cui si legge come appresso:

« Congregatio specialiter a SS. D. N. Urbano Div. Prov. PP. VIII... deputata, auctoritate sibi attributa, declaravit et declarat, munera a religiosis utriusque sexus tribui posse ex causis gratitudinis, conciliationis, benevolentiae eiusque conservationis erga ipsam religionem, conventum aliisve causis ex sui natura actum virtutis et meriti continentibus, modeste tamen ac discrete, et dummodo id non fiat nisi de superiorum localium licentia, ac etiam cum consensu maioris partis conventus, si talis consensus de iure, vel ex costitutionibus seu consuetudinibus cuiusque religionis respective, in huiusmodi casibus requiratur;

consensum vero conventus in § 2, eiusdem constitutionis ad leviora esculenta, seu ad devotionem et religiositatem pertinentia munuscola largienda etc., requisitum, intelligi debere de consensu alias de iure requisito, et ubi concurrit ambitionis suspicio qua cessante, nec in his requiri licentiam superiorum in scriptis in § 4 eiusdem bullae requisitam, sed sufficere licentiam etiam oretenus eisdem concessam, declarat: comessationes autem, compotationes et convivia, in excipiendis praesertim benefactoribus, protectoribus, vel Ordinariis honorifice et laute, de quibus in § 5 et 6 eiusdem constitutionis, censeri tantummodo prohibita, si decentiae status regularis adversentur; restitutionem vero receptorum conventibus faciendam, de qua in § 10, ibidem cautum est, intelligi debere de conventibus ad quos data seu missa de iure pertinent, si id commode fieri potest, alias conventui viciviori loco, ubi petita fuit absolutio, restituatur ».

Circa poi l'assoluzione dalle pene incorse, la detta bolla ha come segue: « Insuper eadem facultate sibi tributa, omnes qui hucusque adversus supradictae Constitutionis capitula hic moderata largiti fuerunt vel receperunt, a poenis quibuscumque in eadem Constitutione inflictis et incursis, posse et debere a propriis confessariis absolvi in foro conscientiae, etiam non facta prius huiusmodi rerum donatarum seu datarum restitutione; quoad eos vero qui praeter modum praedictum graviori religionis detrimento largiendo vel recipiendo trangressi sunt, sed ob inopiam restituere nequeunt, eadem Sanctitas concedit maiori Poenitentiario, ut de praeteritis usque ad diem datae praesentium in foro conscientiae absolvat, dispenset et condonet, seu absolvi dispensari et condonari mandet, prout in Domino magis expediee iudicaverit ».

6. Da entrambe queste bolle può raccogliersi la disciplina della Chiesa circa i doni dei religiosi anche oggidì in vigore. Noi la riassumiamo brevemente:

a) È vietato a qualsivoglia religioso, ed anche a qualsivoglia comunità, far doni ad altri, sieno laici, sieno ecclesiastici, sieno anche religiosi, senza una ragionevole causa, e senza la venia de' superiori.

b) Cause ragionevoli possono essere la gratitudine, la riconciliazione, la benevolenza degli altri verso la religione o il convento, e qualsivoglia ragione che contiene di sua natura

un qualche atto di virtù e di merito (p. e. la pietà, la carita, ecc.) (1).

c) Le largizioni però devono essere moderate, e non tali da recare notevole danno alla comunità.

d) Il permesso può darlo il Superiore della casa. Se il diritto o le costituzioni o la consuetudine vuole che si richieda in consenso ancora della maggior parte della comunità, questo deve pure ottenersi (2).

---

(1) L'A-Varceno (Tr. XVIII Art. III § 1) dice: " Imo gratitudo et remuneratio ob laborem impensum et servitia praestita exposcit ut plus reddatur, quam sit acceptum: ita Donatus q. 8. Imo Diana (par. 1. tract. 6, resp. 16) tenet donationem posse excedere valorem meritorum et benificiorum. „ — Soprattutto, segue a dire il cit. A., il religioso può soccorrere, con licenza de' Superiori, i parenti poveri; e ciò è conforme alla Bolla di Clem. VIII, la quale consiglia la carità ordinaria, come s'è visto innanzi. E però, sull'autorità di approvati autori, l'A-Varceno *l. c.* insegna: " Quod si religiosus parentes summe indigentes habeat, possit de superioris licentia illis succurrere per ea quae suo labore aut industria acquisierit, puta per eleemosynam suae praedicationis, aut alterius sui honesti laboris. „

(2) Se il monastero suole assegnare a ciascun religioso qualche cosa perchè provvegga da sè alle sue necessità, o suol consentire qualche particolare livello, può darsene parte ad altri senza licenza del Superiore? Non mancano autori che affermano, per la ragione che il religioso in tal caso non dà ciò che si appartiene alla casa, ma ciò che spetta a sè, per gli usi suoi privati. — Ecco come insegna il Diana (P. I tr. 6 *de paupert. Relig.*): « An religiosus de annuis redditibus, ex Superioribus licentia ad suum usum concessis, sine aliqua restrictione possit libere, parcius vivendo, aliis donare? — Affirmativam sententiam probabilem esse iudico, cum licentia saltem tacita superioris. Et ratio est, quia haec Bulla prohibet tantum largitiones munerum, ex quibus gravia incommoda et mala monasteriis inferentur. Sed donatio eorum, quae Religiosi parcius vivendo largiuntur, non affert damnum monasterio, ut patet: ergo etc. Probatur minor. Nam in tali donatione Religiosus nullum damnum infert monasterio, sed genio suo et ventri, et condecentiae suae personae, cui haec detrahit, et parce vivendo aufert: ideo ex hac opinione datur occasio Religiosis, ut libentius frugalitati, et moderato sumptui acquiescant, dum sciunt ea, quae de sibi necessariis detrahunt, posse licite parentibus et aliis de se benemeritis donare et in aliis licitis operibus expendere ».

e) Pei piccoli complimenti in cose da mangiare e da bere e per le cose di divozione, basterà il permesso del superiore del luogo, salvo se vi sia sospetto di ambizione, nel quale caso richiedesi il consenso del convento, e del superiore in iscritto.

f) Sono consentite le mense ed i conviti anche lauti ad occasione di ricevere benefattori, o prelati, purchè non oltrepassino i confini della decenza regolare.

g) Se si è ricevuto qualche dono senza permesso e senza giusta causa, fa d'uopo restituirlo.

h) La restituzione deve farsi, quando comodamente si può, al convento a cui la cosa apparteneva. Quando ciò non si possa compiere comodamente, basta farla al convento più vicino dell'Ordine medesimo.

In quanto alle pene, comminate nella Costituzione di Clemente VIII, queste riguardano i soli religiosi, e sono tutte *latae sententiae,* le quali hanno vigore anche dopo la Costit. *Apostolicae Sedis,* giacchè questa ha conservate intatte le censure sancite *pro interno regimine cuiuscumque ordinis* (1).

6. Ma se non vi ha pene intorno al ricevere indebitamente doni dai religiosi, l'assoluzione almeno della colpa sarà riservata alla S. Sede?

I TT., dopo S. Alfonso, comunemente insegnano esser questo uno dei due soli casi riservati al Papa, non per ragione di censura, ma per ragione del peccato. Ecco le parole del S. Dottore (Lib. VI, n. 580): « Excipiendi duo casus, qui sunt Pontifici reservati sine censura... Casus 2.us est (ut fert auctor libri cui titulus *Istruzione per li novelli confessori*) si quis accipiat dona a regularibus utriusque sexus, nisi prius totum restituerit, si dona valeant pluris decem scutorum romanorum, vel, si valeant minoris, saltem partem ad arbitrium poenitentiarii ». Così pure lo Scavini T. III, n. 362 ed. XIV, il Gury T. II. n. 570; il Del Vecchio Vol. II, n. 712; l'A-Varceno V. II, pag. 170 etc.

Se non che, con pace di questi chiarissimi Autori, a noi non riesce persuaderci di questa riserva, non trovandola perscritta in nessun documento pontificio. Non è nelle allegate bolle di Clemente VIII e di Urbano VIII. In quest'ultima solo,

(1) Con ciò ritrattiamo una contraria nostra opinione posta nel *Monitore Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 13.

come sopra s' è visto, per le violazioni già perpetrate contro il prescritto di Clemente VIII, e solo in quelle cose che eccedevano le moderazioni di Urbano VIII, questo Pontefice dava facoltà al Penitenziere maggiore di condonare in tutto o in parte il debito verso le case religiose. Nessuna riserva per l'avvenire.

I soli documenti che potrebbonsi recare come dimostrativi di quella riserva, sono la Bolla d'Innocenzo XII *Romanus Pontifex* del 3 settembre 1692 (Bullar. ed. Taurin. Vol. XX, pag. 450) e quella di Benedetto XIV *Pastor bonus Christus* dei 13 aprile 1744 (Bullar. ed. Prati Vol. XV pag. 354), le quali stabiliscono i limiti delle facoltà del Penitenziere maggiore. Ma si esamini ciò che queste dicono intorno al nostro argomento.

Innocenzo XII al n. 17 ha come segue: « Munera a regularibus contra recolendae memoriae Clementis PP. VIII... anno 1654, 13° kal. iulii, editam constitutionem ultra valorem decem scutorum monetas recipientes, exceptis rerum medicinalium seu devotionis muneribus, ante factam restitutionem non absolvat, nec mandet absolvi; infra vero praedictum valorem, nonnisi facta arbitrio ipsius maioris poenitentiarii, seu per eum eligendi confessarii eleemosyna, quae in beneficium religionis seu conventus, cui de iure facienda esset restitutio, caute fieri potest, erogetur, absolvat seu mandet absolvi ».

Lo stesso dispone Benedetto XIV al n. 26: « Accipientes munera a regularibus, exceptis rerum medicinalium, seu devotionis muneribus, ultra valorem decem scutorum monetae, contra praescriptum a praedecessoribus nostris Clemente VIII et Urbano pariter VIII in suis Constitutionibus XIII Kalendas iulii anni 1594 et XVI Kalendas novembris anno 1640 respective editis, non absolvat, nisi facta restitutione; vel, si eam de praesenti nequeant adimplere, cum obligatione, quamprimum poterunt faciendi. Qui vero infra praedictum valorem eiusmodi munera acceperint, eos, iniuncta arbitrio ipsius Maioris Poenitentiarii, seu Confessarii per eum eligendi eleemosyna, quae in beneficium Religionis, seu conventus, cui de iure facienda esset restitutio, si caute fieri possit, erogetur, absolvere, seu absolvi mandare possit ».

Nei quali documenti per nulla si fa parola di riserva pontificia. Si prescrive solo che chi riceve doni da religiosi, trasgredendo il disposto di quelle bolle di Clemente VIII e di Urbano VIII, prima di restituire, potendo farlo, non dev' essere

assoluto da nessuno, neanco dal Penitenziere maggiore, quando il valore dei doni eccede quello di scudi 10 (ovvero di L. 54,70); dove non giunge a tal valore, in questo caso il Penitenziere è abilitato ad assolvere o a fare assolvere, imponendo solo il peso di qualche limosina di suo arbitrio, a beneficio del monastero, se pur ciò si può fare comodamente.

Donde vuolsi raccogliere che anche chi riceve o *infra* od *ultra decem,* quando abbia restituito, o non possa restituire, può essere assoluto da qualsivoglia confessore. Solo quando chi riceve *infra decem,* potendo restituire nol faccia, se desidera una qualche composizione onde possa restituire in minor quantità, dovrà rivolgersi per ottenerla al Penitenziere maggiore.

Questa nostra opinione è conforme a quanto scrive un annotatore del Ferraris (v. *Reservatio casuum* n. 13), il quale, parlando dei casi riservati al Papa senza censura dice: « Alium casum addit Ligorius *loc. c.,* desumptum ab auctore libri, cui titulus *Istruzione per li novelli confessori* part. II, c. 15, n. 306, nempe si quis accipiat dona a regularibus utriusque sexus, nisi prius totum restituerit, si dona valeant pluris decem scutorum romanorum, vel, si valeant minoris saltem partem, ad arbitrium poenitentiarii. Sed immerito. Nam Clemens VIII, cuius constitutioni, quae incipit *Religiosae,* innixa est haec doctrina, nihil aliud statuit, nisi ut qui contra interdictum accipiunt dona a regularibus, ad restitutionem teneantur, adeo *ut restitutione ipsa realiter non facta, neque etiam in foro conscientiae absolvi possint.* Ubi de reservatione hac, seu recursu ad S. Sedem ne verbum quidem.... Quam incapacitatem (absolvendi) Benedictus XIV.... confirmat etiam relate ad card. Poenitentiarium § 26 suae Constit., quae incipit *Pastor bonus,* hanc tantum illi facultatem concedens, ut qui infra valorem decem scutorum eiusmodi munera acceperint, eis iniuncta arbitrio ipsius maioris poenitentiarii seu confessarii per eum eligendi eleemosyna, quae in beneficium religionis seu conventus, cui de iure facienda esset restitutio, si caute fieri possit, absolvere, seu absolvi mandare possit ». — Lo stesso dice altrove il medesimo Ferraris dopo di aver allegate per intero le due bolle cit. di Clemente VIII e di Urbano VIII (v. *Regulares* art. I, n. 68).

Nè opinano altrimenti non pochi dei Teologi moderni. Così il Bucceroni (*Comment. de Cas. Reserv.* n. 11): « Atque ex his

patet hunc casum proprie reservatum non esse ; sed incapacem tantum absolutionis esse eum qui cum restituere teneatur non restituat, cum id possit ». Così il Berardi (*Praxis* T. II, n. 4601 ed. II) : « Heic tamen non tam agitur de casu reservato, quam de poenitente obligato ad restitutionem, nisi S. Sedes debiti condonationem ei concedat ». Così Ballerini Opus Th. Mor. Vol V, Tr. X n. 724) : « Unde alii recte concludunt, peccatum hoc proprie reservatum non esse, sed incapacem fieri et esse absolutionis eum qui, cum restituere possit, nondum restituerit ». Così il d' Annibale ed il Lehmkul i quali non mettono questo caso fra i riservati, insegnando che non due, ma un solo è il caso riservato al Papa senza censura, cioè la sola falsa denunzia *de crimine sollicitationis*. Il primo infatti dice (*Summ.* T. I, n. 340 ed. III) : « Casus a R. P. reservati, omnes, cum censura reservati esse dicuntur, *una excepta* calumniosa sollicitationis accusatione ». L'altro scrive (Th. Mor. T. II, n. 407) : « Imo de *unico casu* Rom. Pontifici sine censura reservato, nimirum de falsa accusatione sollicitationis, indubium est, reservationem esse poenalem, ideoque probabiliter non incurri ab ignorante ».

Del resto quegli stessi che annoverano il caso di cui trattiamo fra i riservati, dicono che cessa la riserva quando sia fatta la restituzione, ovvero ci sia l'impotenza di restituire. Così Scavini *l. c.*, l'A-Varceno *l. c.*, Ballerini in Gury *l. c.* Perchè dunque chiamarlo riservato ?

Conchiudiamo adunque che il caso di chi riceve indebitamente doni da un religioso non è riservato ; ma solo chi, pur potendo restituire, voglia una qualche riduzione o composizione, potrà ottenerla dalla S. Penitenzieria purchè il dono sia inferiore a L. 54,70.

7. Al secondo — Ma che deve dirsi de' Religiosi che vivono nel secolo ? Vanno anch'essi soggetti alle Costit. di Clemente VIII e di Urbano VIII circa il fare o il ricevere regali ?

Fa d'uopo distinguere i religiosi secolarizzati per decreto pontificio, da coloro che dimorano nel secolo con permesso dei superiori. E i religiosi secolarizzati devono pure soddistinguersi in secolarizzati in perpetuo, ed in secolarizzati *ad tempus*.

Pei secolarizzati in perpetuo non v'ha dubbio che non sono soggetti a quelle Costituzioni. Queste infatti riguardano i religiosi che appartengono ai chiostri e che nel donare dànno cose non proprie, ma dei conventi, ai quali tutto è dovuto,

anche ciò che il religioso acquista da sè privatamente. Or i secolarizzati in perpetuo non più appartengono al chiostro; e benchè pel voto di povertà che ancor perdura non hanno la proprietà dei loro beni, ne hanno però la piena amministrazione, in virtù della quale possono acquistare, vendere, donare come loro piace. Si ascolti il Bouix (*De Iur. Regul.* Par. VI Sect. IV Cap. IV q. III): « Quilibet autem religiosus solemniter professus, vi dicti indulti in saeculo degens, remanet dominii incapax, ac proinde testari nequit; sed pro novae conditionis suae exigentia, concessa ipsi censetur generalis facultas utendi rebus temporalibus, pecunias retinendi, nec non emendi, dandi, vendendi, aliosque opportunos contractus ineundi, quae omnia facere potest, non tamquam dominus, cum nullius rei dominium habeat, sed tamquam administrator » (1).

8. Deve pure così dirsi dei secolarizzati *ad tempus* ? Questi veramente fanno ancor parte dell'Ordine, e non ne sono del tutto separati. In virtù però del rescritto apostolico si concede loro di deporre l'abito religioso, di vivere sotto la dipendenza del Vescovo anche in forza del voto di obbedienza, e di solo esibire talvolta dei segni di soggezione ai superiori monastici. Da ciò si vede che, finchè dimorano nel secolo, non devono considerarsi come membri di una casa religiosa, essendo sospesi i vincoli che ad essa li legano. Il primo e principalissimo vincolo infatti è quello dell'obbedienza: or dipendendo essi in tutto dal Vescovo e dovendo a questo l'obbedienza che sorge dal voto solennemente professato, non dipendono da' superiori monastici, e però non appartengono alle loro case.

Da ciò viene ch'essi neppure van soggetti al disposto delle bolle di Clem. VIII e di Urbano VIII circa i doni da fare e da ricevere. Imperocchè tutelando queste bolle, come s'è detto innanzi, la proprietà delle case religiose, non estendono la loro forza in quelle persone che non appartengono a quelle case. Sembra a noi perciò che anche i religiosi secolarizzati *ad tempus* possano donare senza bisogno del permesso dei superiori monastici, e i loro doni possono accettarsi lecitamente senz'ob-

(1) V. le nostre *Consultazioni canoniche*, in cui di proposito parliamo della condizione canonica dei religiosi secolarizzati.

bligo alcuno di restituzione, purchè non si tratti di cose appartenenti all'Ordine.

9. Ma che dovrà giudicarsi dei religiosi non secolarizzati che dimorano nel secolo? A stretto diritto questi, tuttochè lontani dal chiostro, appartengono al chiostro e dipendono da' superiori monastici. Essi perciò, non meno di quelli che vivono in comunità, van soggetti come a tutte le altre leggi monastiche e canoniche, così pure alle bolle che vietano di far doni senza il debito permesso e di accettarli senz'obbligo di restituzione.

Crediamo però che una eccezione debba farsi per quei religiosi italiani, i quali, espulsi dal principio della rivoluzione dai conventi, han dimorato sempre nel secolo, senza essere stati costretti a ritornare nel chiostro. Per questi v' ha una antica concessione che li agguaglia nei diritti e nei doveri ai secolarizzati *ad tempus*. Ecco come dispose la S. Penitenzieria il dì 28 giugno 1866 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 304): « Quatenus vero Regulares expulsi, praesertim ob defectum domorum, alibi collocari nequeant, concurrentibus gravibus iustisque causis, super quibus conscientia Superioris generalis graviter onerata remaneat, ipse Superior generalis Apostolica auctoritate eisdem indulgere poterit ut manere valeant extra claustra sub obedientia Ordinarii loci tamquam saecularizzati ad tempus, et ad nutum S. Sedis ac ipsius Superioris et in habitu religioso, ac etiam, quatenus ita ferat necessitas, in habitu presbyteri saecularis quoad sacerdotes et in habitu laicali modesti coloris quoad laicos seu conversos, retento tamen interius aliquo signo habitus religiosi, servatis quantum fieri potest substantialibus votorum ac relaxatis regulis, quae cum novo eorum statu minime fuerint compatibiles ».

Ben sappiamo che questa e le altre concessioni della S. Penitenzieria, riguardanti i religiosi italiani espulsi dai loro conventi, sono state nel fatto generalmente ritirate, e che a quelli dimoranti nel secolo è stato ingiunto che o depongano l' abito monastico, ovvero tornino all'antica regola. Per questi non v'ha dubbio che l'allegata concessione non ha più valore. Nondimeno se ancor ci sia qualche religioso nel secolo, cui nessuna ingiunzione sia stata fatta, non crediamo che non possa continuare ad avvalersi di quelle facoltà. — Del resto, i religiosi dimoranti fuori del chiostro faranno assai bene a dipendere dai loro superiori monastici anche nei doni che crederanno largire

ad altri. Senza di ciò, crediamo noi, che possano dare in dono quelle cose, in cui si suppone implicito il permesso dei superiori. Imperocchè avendo essi la facoltà di vivere fuori del chiostro, sono parimenti abilitati ad amministrare la lor pensione o il loro peculio: nei confini perciò di quest'amministrazione, quando non ci sia un formale divieto de' superiori, per giuste cause crediamo che possa il religioso far doni ad altri, come può spendere pel suo sostentamento. Certo i TT. ammettono che il religioso dimorante fuori del chiostro possa far limosine moderate (Ligor. L. III, n. 23) anche senza special permesso; ed il Diana, come sopra s'è visto, dice probabile l'opinione che il religioso possa pur senza permesso dare in dono ad altri ciò che gli si consente da' superiori pei suoi usi. In questi limiti perciò i religiosi che vivono nel secolo potranno donare anche senza permesso dei superiori.

10. Al terzo — Venendo ora al caso proposto, abbiamo che Cirillo ha ricevuto dal fratello religioso, con cui vive, il dono di L. 100. Questa somma è certo rilevante; e senza una giusta causa o di carità o di rimunerazione o di pietà non poteasi consentire. Fa d'uopo intanto vedere se il religioso fratello di Cirillo ne avea licenza dai Superiori, o potea darla senza permesso, come sopra s' è spiegato. Nel caso affermativo Cirillo può ritenerla, senz'alcun obbligo. Nel caso negativo, ma certamente constatato (1), avrebbe il dovere di restituirla almeno al più vicino monastero dell'Ordine, ovvero di consegnarla nelle mani del Superiore provinciale. Non v' era però nessuna riserva circa l'assoluzione, la quale nel primo caso poteva darsi da ogni confessore senza nulla imporgli; nel secondo caso non poteva darsi da nessuno, neanco dal Penitenziere maggiore se prima, potendo Cirillo restituire, non l'avesse fatto. Da ciò potrà giudicarsi pure della condotta de' confessori Balbino, Rodrigo e Basilio.

---

(1) Abbiamo detto *certamente constatato;* imperocchè se non è *certo* l'obbligo di restituire, non si può imporre dal confessore. Nel caso, non così facilmente potrebbe constatarsi quest'obbligo; giacchè il religioso, dimorando fuori del chiostro, potea presumere la venia del superiore, potendo disporre dei proventi ch'egli amministrava, dandoli anche ad altri.

CONSULTAZIONE LXXXIX.

Se, e quando, le indulgenze possono applicarsi ad altri vivi.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. L'opera buona come meritoria è propria di chi la fa — 3. Come *impetratoria* e *soddisfattoria* può applicarsi ad altri — 4. Ciò però non per modo di *assoluzione*, ma di *soluzione* — 5. Se possono applicarsi ad altri viventi le indulgenze — 6. Teologi che affermano — 7. Con ragioni però non valide — 8. Fa d'uopo perciò negare — 9. Soluzione del caso.

1. Publio ed Orazio disputano fra loro se le indulgenze guadagnate da uno possano applicarsi ad uomini viventi. Publio afferma, non trovandosi nel diritto niente in contrario. Orazio nega, quando non ci sia una espressa concessione del R. Pontefice.

Si chiede:

1.° Le indulgenze possono applicarsi ai vivi?

2.° Che deve dirsi della disputa del caso?

2. Al primo — Ogni opera buona può essere insieme meritoria, impetratoria e soddisfattoria. In quanto è *meritoria*, è propria di chi la fa, nè può applicarsi ad altri. Eccone la ragione, giusta l'insegnamento del Palmieri (Op. in Ballerini Vol. V, Tr. X App. De suffr. n. 4): « Meritum est nova perfectio et dignitas merentis cum exigentia praemii; infert proinde intrinsecam mutationem merentis eo quod gratior Deo et sanctior evadat: porro repugnat, ut concipiatur nova perfectio, dignitas atque intrinseca mutatio, cum exigentia praemii, in eo, qui non agit: meritum ergo proprium et privativum est agentis, et ab eo inalienabile ». Il merito perciò è un intrinseco pregio della persona che pone l'opera, in quanto questa rendesi più accetta a Dio e più santa: il merito adunque non può cedersi ad altri che quella opera non abbia fatta.

3. In quanto poi l'opera buona è impetratoria e soddisfattoria, può bene questo doppio frutto applicarsi ad altri. L'impetratoria può applicarsi, perchè si può ben pregare per altri, e questo è chiaro. La soddisfattoria anche può applicarsi ad altri, perchè la soddisfazione consiste in una soluzione del de-

bito che si ha colla persona offesa, la quale soluzione può darsi e dall' offensore, e da altri per l' offensore medesimo, purchè venga accettata dalla persona lesa (1). Ma non si può dubitare che Dio accetti ben volentieri la soluzione del debito che si ha con lui, benchè fatta da altri. Ciò si dimostra dal dogma della comunione dei santi, e dalla soddisfazione fatta per tutti da G. C. (V. Ballerini *Opus.* Tr. VI, Sect. I, n. 25). Si può dunque benissimo applicare ad altri viventi (ed anche ai defunti) il frutto soddisfattorio di qualunque opera buona, purchè il soggetto cui si applica sia in grazia, benchè questi ignori o anche ricusi tale applicazione (V. Palmieri l. c. n. 14).

4. Si avverta però che l' applicazione ad altri non è per modo di *assoluzione,* ma di *soluzione.* L'assoluzione è atto giurisdizionale che si appartiene al solo superiore, e va diretta alla persona che è immediatamente suddita di lui, il quale la prosciolga dal debito della pena. Quando perciò un suddito brama di applicare ad un suo amico il frutto soddisfattorio di una pia opera da sè compiuta, non può di per sè assolvere l' amico della pena che corrisponde alla sua soddisfazione, ma può solo offrire per lui quella misura di pena da sè soddisfatta.

5. Or se ciascun fedele può applicare ad altri fedeli viventi il frutto soddisfattorio delle sue buone opere, può ancora applicare ad essi le indulgenze che egli lucra? — Potrebbe certamente se il Rom. Pontefice che concede le indulgenze (2), le

---

(1) Ecco come spiega ciò il cit. Autore *l. c.* : « Satisfactio est compensatio honoris laesi exhibito personae offensae; atqui compensari honor personae offensae potest, sive offensor sive alius pro eo debitum solvat, imo fieri potest quod maior sit compensatio ab alio exhibita, si hic sit nobilior ex excellentior. Itaque alter ab offensore talem satisfactionem offerre potest ut personae offensae honor ab offensore laesus vere reparetur; ergo alter potest alteri satisfactionem a se actam ita applicare, ut hic vere satisfecisse censeatur. Ut autem actu obtineat talis satisfactio pro alio, id solum requiritur, quod persona offensa eam acceptet satisfactionem; nam integrum semper ei est, satisfactionem exigere ab offensore, non quia haec sit maior vel melior, sed quia ipse illam debet ».

(2) Abbiamo detto *se il Romano Pontefice che concede le indulgenze;* imperocchè ciò non può dirsi del Vescovo, insegna il Gury (Tom. II, n. 871):

abbia concesse colla facoltà di applicarle ad altri viventi, come fa per le anime del Purgatorio. Ma per ordinario egli ciò non suol fare; nè sembra espediente che lo faccia. Imperocchè gli altri fedeli possono compiere da sè le opere ingiunte; ciò che non può farsi dalle anime purganti. Si ascolti il Lehmkul (Tom. II n. 534): « Per se nil impedit, quominus, si suppetat iusta causa, Summus Pontifex ita indulgentias concedere possit, ut vivi non tantum sibi aut defunctis eas lucrari valeant, sed etiam ut unus pro altero vivente eam lucretur. Verum id *a praxi* alienum est, neque ullum extat exemplum talis concessionis re ipsa factae. Imo generatim id ne expedire quidem videtur, neque iusta causa inniti, quum facili modo quivis fidelis sibi ipse indulgentias lucrari possit ».

6. Ma se il Pontefice non concede le indulgenze con facoltà di applicarle ad altri viventi; non potranno in nessun conto applicarsi a questi? Il Gury dice che le indulgenze, qualunque siano, possono di per sè applicarsi sempre ad altri uomini viventi (Comp. V. II, n. 871): « Quisque potest lucrari indulgentias pro alio quolibet christiano vivente per modum *solutionis* seu *satisfactionis;* quamvis enim fructus meriti non sit applicabilis alteri, fructus tamen satisfactionis applicabilis est, modo ille sit in statu gratiae. Sed ad hoc requiritur intentio specialis indulgentiarum pro isto determinate lucrandi. Applicatio autem satisfactionis fieri potest ignoranti, non potenti, absenti... etc. — Ita Suarez, Lugo, Lacroix n. 1327 etc. ». Lo stesso insegna colle medesime parole, e con allegare i medesimi autori, l' A-Varceno (Tr. XXIV, Cap. I, p. 598 ed. VIII Taurin.).

7. Ma poggiando questi TT. la loro dottrina sull' insegnamento del Suarez, del De Lugo, del Lacroix, senz'addurre par-

---

« Possunt Episcopi concedere indulgentias solum per modum *absolutionis,* ideoque pro solis vivis ». — Ma se trattasi di proprii sudditi, perchè non potrebbe concederle anche colla condizione che possano applicarsi ad altri sudditi viventi? Il Bonacina insegna che il Vescovo non ha da sè la facoltà di concedere la indulgenza, ma dal Rom. Pontefice, il quale gli dà tal facoltà pei soli sudditi, non pei defunti (Disp. VI q. I, p. III, n. 2 et 5). Ma trattandosi di sudditi viventi e pel foro esterno, par che per sè possa anche concedere che la indulgenza sia applicabile ad altri vivi, se pur non si voglia dire che la consuetudine e l'uso non permette cotali concessioni.

ticolari ragioni, non crediamo che quella dottrina possa ben reggere. Imperocchè i citati Autori, pur ammettendo che si possa applicare ad altri viventi le indulgenze che si lucrano, richiedono come necessaria condizione che ciò sia espressamente concesso dal Sommo Pontefice. Ecco come parla il Suarez (*De poenit. Disp. 52 sect. 8 n. 6*) : « Si forma indulgentiae tantum sit, ut faciens hoc vel illud tantum remissionem consequatur; non potest indulgentia alteri applicari: quia indulgentia non plus operatur quam sonat. Unde sicut non extenditur ultra quantitatem expresse concessam, ita neque ultra personas expressas. Item... quia effectus ex opere operato concessus in favorem eius qui tale opus perficit, numquam potest ex illius voluntate alteri applicari, nisi hoc ipsum in concessione exprimatur, quia est quasi privilegium personale... At vero si ipsa forma et tenor indulgentiae exprimatur ut sic operans possit talem fructum vel sibi, vel alteri obtinere, tunc non est dubium, quin possit unus pro altero operari ad lucrandam illam indulgentiam ».

Non diversamente insegna il De Lugo (*De Poenit.* Disp. 27 n. 77): « Posset (homo iustus) ex eadem (Pontificis) facultate lucrari indulgentiam pro aliis baptizatis, quicumque illi sint. Communiter tamen non conceditur facultas lucrandi indulgentiam pro aliis viventibus, quia cum ipsi possint sibi etiam subvenire, non expedit fovere eorum pigritiam, ut neque satisfacere, neque etiam indulgentias pro se lucrari curent ».

Lo stesso dice il Lacroix (L. VI Par. II n. 1327 et 1328): « Potest vivens etiam viventi transcribere satisfactiones suas... Indulgentiae nulli etiam defuncto applicari possunt nisi Papa expresse concedat... Alteri autem vivo applicari non posse habet communis cum Lugo *a n. 11,* nisi Papa interveniat ».

Non tutt'i TT. han trattata siffatta quistione; ma tutti gli altri che l'han proposta, l'hanno risoluta nello stesso modo, richiedendo, cioè, l'espressa venia del Papa, perchè la indulgenza lucrata da uno possa applicarsi ad altri, come il Bonacina (Disp. VI, Qu. I, Punt. VI, n. 12), il Ballerini (ad. Gury l. c.) etc.

8. Puossi adunque ritenere per fermo che solo quando espressamente il Papa lo concedesse (il che non l' ha fatto fin qui mai, nè conviene che il faccia), potrebbero le indulgenze da uno applicarsi ad altri viventi. La ragione si è che vi ha gran differenza fra la sodisfazione e la indulgenza; quella è cosa pro-

pria ed ha ragione di giustizia : questa è cosa altrui ed ha ragione di grazia. La soddisfazione infatti risulta dalle opere personali ; la indulgenza, dal tesoro della Chiesa ; e però la prima è in disposizione di chi la fa ; la seconda è in disposizione del Sommo Pontefice. Quando adunque il Pontefice concede assolutamente la indulgenza a chiunque compie una opera ingiunta, solo chi pone quest' opera può lucrarla, e non altri. Dove poi la concedesse (come suol farlo per le anime purganti) applicabile anche ad altri viventi, in questo solo caso potrebbesi applicare.

9. Al secondo — Or venendo al caso proposto, alla disputa, cioè, fra Publio ed Orazio, possiamo dar benissimo ragione a quest'ultimo che nega potersi applicare ad altri vivi la indulgenza senza una espressa concessione del Papa ; non già al primo che ciò afferma, dal perchè nulla in contrario vi ha nel diritto. Se il diritto tace di ciò, non tacciono i DD. conformemente ai principii del diritto.

CONSULTAZIONE XC.

Se giovino più alle anime purganti un gran numero di messe celebrate subito, anzichè un legato perpetuo di poche messe annuali ; e se giovino più le messe cantate, anzichè le piane.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Meglio celebrar subito molte messe — 3. Si conferma coll'autorità della S. C. del Concilio — 4. Merito speciale del legato perpetuo — 5. Le messe senza canto hanno lo stesso valore intrinseco delle messe con canto — 6. Però queste ultime hanno pure un merito speciale.

1. Flacco vuol disporre per l'anima sua di una grossa somma da celebrarsene Messe. Chiede perciò :

1.° È meglio disporre che della detta somma se ne celebrino messe subito dopo la sua morte ; ovvero che se ne formi un legato perpetuo di poche messe annuali ?

2.° È meglio disporre che le messe si celebrino con canto ; ovvero che siano celebrate lette in numero maggiore ?

2. Al primo — Ecco come insegna il Pallottini, sull' autorità di approvati DD., e della stessa S. C. del Concilio (v. *Missa* § II, n. 1) : « Utilior est animae fundatoris praesens missarum celebratio, quam pertetuae cappellaniae erectio, vel eius fundi ampliatio ex fructibus destinatis ad earum celebrationem. Pasqualig. *de Miss. defunct.* quaest. 291 n. 1 ; S. C. Conc. *in Nullius S. Benigni Commutationis voluntantis,* 16 iun. 1791 § *Quae ; in Novarien. Reductionis,* 19 ian. 1793 § *Utilior ; in Firmana Commutationis voluntatis,* 29 Febr. 1793 § *Aliter ; in Ianuen. Cappellaniae* 16 mar. 1793 § *Agitur* ».

È più vantaggioso adunque all'anima dei defunti celebrar subito molte messe, anzichè celebrarne poche ogni anno e sempre. La ragione si è che la pronta celebrazione di molte messe può essere suffragio assai più valido a spezzare o anche a rallentare le catene del purgatorio, o almeno ad abbreviarne la durata.

3. Perciò la S. C. del Concilio nella causa *Florentina Missarum* 5 mar. 1712 (ap. Pallottini l. c. n. 2), alla richiesta se poteasi concedere la facoltà d'investire in legato perpetuo una ingente quantità di limosine di messe manuali, che si recavano ad un Santuario della B. V., e che non poteansi celebrare in detta Chiesa, rescrisse : « Negative ; et Archiepiscopus curet celebrari quam citius in Ecclesia S. Mariae de Impruneta missas in possibili numero, ac ceteras in Ecclesiis sibi benevisis, et in futurum apponatur tabella (1), iuxta modum ».

---

(1) Ecco il modo prescritto della S. C. del Conc. il dì 8 mar. 1659, approvato da Urbano VIII (ap. Pallottini l. c. n. 4) di apporre la detta tabella quando in una chiesa sogliono raccogliersi elemosine di messe in numero maggiore di quello che possono ivi celebrarsi : « Sacra Congr. etc. censuit missas, pro quibus usque in hanc diem receptae fuerunt eleemosynae, esse quantocitius in eadem ecclesia, iuxta oblatorum intentiones, celebrandas ; in posterum vero novas eleemosynas nullatenus recipi debere, nisi praevia expressa et clara monitione, per alium ipsis eleemosynis recipiendis praepositum facienda offerentibus, non posse tam magnum numerum missarum in eadem ecclesia seu altari confestim celebrari, sed quod vel tractu temporis ibidem, cum commode fieri poterit, vel in alia ecclesia celebrabuntur. Id vero, ut facilius innotescat, loco ubi eleemosynae pro missis offeruntur, a figendam esse tabellam, in qua praenarrata admonitio dilucide descripta sit, adeo ut sacrista, vel prae-

4. Vuolsi però considerare che anche nel legato perpetuo vi ha merito speciale, non solo per le messe che si celebrano, ma sì ancora pel sostentamento fisso che si procura al sacerdote; il che, secondo l'Angelico, è atto di carità insieme e di religione. Del resto, in rispetto al purgatorio, secondo la sentenza più comune, è tutto per modo di suffragio; di voto, cioè, o di preghiera a Dio benedetto che accolga quelle opere soddisfattorie e le applichi alle anime dei defunti. Sta a Dio di esaminare le opere stesse, la intenzione onde furono fatte, e le disposizioni di ciascun' anima, e di applicarne quella misura che piace a Lui. Noi consiglieremmo molte messe manuali da celebrarsi subito dopo morte, con largo stipendio (perchè non s' incontri ostacolo alla pronta celebrazione e perchè vi si aggiunga il merito della limosina al sacerdote); e laddove si possa, consiglieremmo pure dei legati perpetui a beneficio soprattutto dei chierici poveri, l'aiutare i quali crediamo oggidì l'opera più necessaria alla Chiesa ed alle anime; e però l'opera più meritoria innanzi a Diò e di maggior suffragio alle anime dei defunti, come si è visto altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 270).

5. Al secondo — Ma è meglio disporre che le messe si celebrino con canto; ovvero è meglio che siano senza canto ed in maggior numero? — Si ascolti anche qui l'insegnamento dei Canonisti e della S. C. del Concilio. « Verum sive missae (dice il Pallottini l. c. n. 9) solemniter et lectae celebrantur, idem semper suffragium obvenire animabus fidelium docet cum Canonistis S. Congregatio; quia videlicet sacrificia prosunt defunctis per modum solutionis debiti ex sententia Divi Thomae in 4 dist. 45, quaest. 2 art. 4 ad 1. S. C. C. *in Albanen. Capellaniae* 12 mar. 1774 § *In.* Item. *In Ferrarien. Anniversariorum* 31 ian. 1835 § *Quod* ».

Qui dunque si dice che le messe, o si celebrano col canto, o senza canto e solennità, giovano allo stesso modo alle anime purganti, essendo lo stesso sacrifizio che si offre. E però segue

---

fatus praepositus eleemosynis colligendis, ut supra offerentes expresse admoneat vel tabellam indicet. Quod si nihilominus Christifideles eleemosynas elargiri voluerint, posse eas recipi, et missarum celebrationi ad formam antedictae monitionis et diligenter et quamprimum fieri possit satisfaciendum ».

a insegnare lo stesso Autore l. c. n. 10: « Quapropter S. Congregatio per modum regulae definivit; quando aliquod legatum est complexivum missae cum cantu et missarum lectarum, tum omnes legati reditus, si non sufficiant pro utroque onere, erogandos esse in tot missarum lectarum celebrationem, deleto onere missae cum cantu — S. C. C. *in Romana* 4 aug. 1615 ».

6. Nondimeno vuolsi ancora qui riflettere che la messa col canto, a rispetto di una senza canto, ha pure il suo merito speciale; di aggiungere, cioè, alle preghiere del sacerdote quelle del clero; di dare maggiore lustro e decoro alla liturgia del S. Sacrifizio; di concorrere al sostentamento di altri sacerdoti: cose che pur valgono di qualche suffragio ai defunti. Quando adunque si tratta di messe con canto e senza canto, di già fondate con legato perpetuo, e le rendite non bastano per tutte, si può facilmente ottenere che si celebrino tutte senza canto. Quando poi si tratta di messe da fondare, non è male, anzi è bene che se ne stabiliscano alcune con canto, insieme ad altre senza canto: *haec facere et illa non omittere.*

CONSULTAZIONE XCI.

Circa il tempo, in cui si debbano celebrare un grande numero di messe.

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Le messe devono celebrarsi in breve tempo — 3. Come debba intendersi questo *breve tempo* — 4. Come per le messe di vivi — 5. Come per le messe di defunti — 6. Ma se si commettesse un grande numero di messe? — 7. Disposizioni di un decreto recente — 8. Soluzione del caso.

1. Ferdinando fa testamento, e lascia erede dei suoi beni Fabrizio suo nipote, coll'onere di fargli celebrare dopo morte, quanto prima, n. 200 messe. Morto Ferdinando, Fabrizio si presenta a Cornelio suo parroco, e gli dice: applichi 200 messe in suffragio dell'anima di mio zio. Cornelio stabilisce di celebrarle tutte da sè medesimo, quantunque prevede che tal celebrazione verrà differita a 7 od 8 mesi.

Si domanda:

1.° Cornelio può star sicuro in coscienza?

2.° In caso negativo, che norma deve tenere?

2. Al primo ed al secondo — Il sacerdote, cui si commettono celebrazioni di messe, deve soddisfare *in breve tempo,* se pur l' offerente non gli conceda maggior dilazione. Ciò dimostrasi dalla bolla *Nuper* d'Innoc. XII, in cui si confermano e si dichiarano i decreti di Urbano VIII circa la celebrazione delle messe (1). Questi decreti veramente riguardano le chiese e le comunità religiose, a cui si sogliono commettere molte celebrazioni di messe; ma i TT. li applicano a qualsivoglia sacerdote.

3. Come poi debba intendersi quel breve tempo (*modicum tempus*) lo ha dichiarato la S. C. del Concilio in più risoluzioni, secondo insegna il Pallottini (v. Missa § II, n. 3): « S. Congregatio declaravit, questi dice, modicum tempus, intra quod praescribi solet ab eadem S. Congregatione missarum celebratio, intelligendum esse pro uno mense ». S. C. C. *in Fragurien.* 19 dec. 1630; *in Messanen.* 19 mar. 1639; *in Regularium* 17 iul. 1655. Un mese di tempo dunque si concede dalla S. C. per la celebrazione di una messa. Benedetto XIV (Inst. LVI, n. 14) riferisce un'altra dichiarazione della S. C. del Concilio del 12 luglio 1755, in cui pur dicesi: « modicum tempus intelligi *infra mensem* ».

4. Nondimeno è concorde oggidì il sentimento de' TT. che trattandosi di messe di vivi, e non di giorno fisso, il *modicum tempus* si estende fino a due mesi. S. Alfonso chiamò probabile questa opinione del De Lugo, del continuatore del Tournely e financo del Concina (Ligor. L. VI, n. 317). I TT. posteriori unanimamente si sottoscrivono a tal sentenza del S. Dottore, dicendo quelle dichiarazioni della S. C. riguardare il caso delle Comunità religiose e delle chiese, non quello dei semplici sacerdoti, come il Lehmkul (T. II, n. 199); ovvero le dette dichiarazioni non aver forza di legge, come il Ballerini (*Opus Th. Mor.* Tr. X, n. 248). Il Lehmkul l. c. aggiunge che i due mesi fissati per le messe di vivi si veggono sanciti anche nei recenti concilii particolari, come si ha dalla *Collect. Lucens.,* ed anche se ne tien conto presso la S. C. del Concilio, presso la quale in una causa recente l'estensore d'ufficio scrisse: « Quod quidem

(1) Vedi *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 443, in cui si riporta per esteso la detta Bolla.

breve tempus in missis manualibus cum S. Alphonso morales theologi ad duos menses coarctare, si agitur de singulis sacerdotibus, quibus celebratio committatur; si de ecclesiis vel sanctuariis, quae aliis missarum oneribus gravantur, unum mensem non egredi ad statutum per S. C. C. 17 iulii 1755 ».

5. Se però per le messe di vivi si concede a soddisfare il tempo di due mesi (sempre quando non sia indicato il giorno dal committente), tutti si accordano nel dire che per le messe di defunto la dilazione oltre un mese sarebbe materia grave; molto più poi se si trattasse di defunto recente (V. S. Alfonso l. c. etc.).

6. Ma che deve dirsi se messe in gran numero venissero date ad un solo sacerdote da una sola persona?

Suppongasi che si dieno 100 messe in una volta da un divoto ad un solo sacerdote: è chiaro che per ciò stesso che si dànno per essere celebrate tutte ad un sol prete, con la commissione si dà pure la facoltà di celebrarle fra uno spazio più lungo di un mese o due. Fra quanto tempo adunque debbono celebrarsi? Deve cominciarsene subito la celebrazione, e deve questa proseguirsi senza interruzione alcuna? A noi sembrerebbe, per verità, troppo rigido chi così opinasse. Se per la celebrazione di una sola messa si dà lo spazio di un mese o due, non si dovrà pure accordar qualche respiro a chi si obbliga per molte? Ci parrebbe non potersi condannare quel sacerdote, il quale volesse il respiro di un mese o due (secondocchè le messe sono per defunti o per vivi), detratti i giorni necessarii per la celebrazione delle molte messe; sicchè, obbligandosi a celebrare 90 messe, possa compierne la celebrazione fra quattro mesi se per defunti, fra cinque se di vivi. Si può dire essere in ciò il tacito consenso dell'oblatore, quando questi non dichiari espressamente il contrario.

Abbiamo detto dallo *stesso* oblatore al *medesimo* sacerdote; imperocchè laddove le messe non siano date da un solo oblatore, non si possono accettare, se non quelle che possono celebrarsi fra breve tempo; e se molte messe si diano a più sacerdoti, questi debbono tutti celebrarle al più presto.

Del resto chi voglia in ciò rimaner tranquillo, potrà chiederne sempre licenza al committente (1).

(1) E può chiederne licenza, anche abituale, alla S. C. del Concilio, che la

7. Quando noi scrivemmo tutto ciò, non era ancor pubblicato il Decreto della S. C. del Concilio *Ut debita* del dì 11 maggio 1904, il quale stabilisce con precisione il tempo della celebrazione di più messe manuali: « Utile tempus, esso dice, ad manualium missarum obligationes implendas esse mensem pro missa una, semestre pro centum missis, et aliud longius vel brevius temporis spatium, plus minusve, iuxta maiorem vel minorem numerum missarum ». Quando adunque si riceva la commissione di una sola messa, per l'adempimento, si ha lo spazio di un mese; di cento, lo spazio di un semestre, e così di maggiore o minor numero, più o meno, secondo questa norma; la qual norma ora vuolsi osservare sotto precetto (1).

---

suol concedere colla dilazione fino *ad sex menses*, supplendo nel resto dal tesoro della Chiesa (V. Lehmkul l. c.).

(1) Per avere un calcolo preciso del tempo in cui possono celebrarsi molte messe, si può prendere le mosse dal numero di 100 messe che possono celebrarsi fra sei mesi, cioè fra giorni 180; possono addizionarsi a questi i 30 giorni concessi per una messa, e la differenza dei giorni 180, raffrontata coi numero totale delle messe. Così avremo: 100 + 30 = 130; 180 — 130 = 50. Or 50 rappresentata la metà di 100. Possiamo quindi stabilire che per trovare il numero preciso dei giorni, per cui può celebrarsi un numero qualunque di messe, si dovrà addizionare al numero delle messe una metà di esso e poi giorni 30. Avremo così, con questo rapporto costante, che 100 messe dovranno celebrarsi in 180 giorni; 50 in 105; 25 in 67; 20 in 60; 10 in 45; 5 in 37; 3 in 34; 2 in 33; 1 in 30. Per un numero di messe superiore a 100, bisogna aggiungere un mese di 30 giorni ad ogni centinaio o frazione di centinaio. Avremo quindi:

Messe		Metà		Mese		Totale
100	+	50	+	30	=	180
130	+	65	+	60	=	255
150	+	75	+	60	=	285
180	+	90	+	60	=	330
190	+	95	+	60	=	345
200	+	100	+	60	=	360
300	+	150	+	90	=	540
400	+	200	+	120	=	720
500	+	250	+	150	=	900

Donde si raccoglie che, come 100 messe debbono celebrarsi fra giorni 180

8. Or, venendo al caso proposto, Cornelio cui si commettono 200 messe da celebrare in suffragio dell' anima di Ferdinando e per volontà di costui, può celebrarle tutte da sè fra 7 od 8 mesi ? Potrebbe nel solo caso che Ferdinando, prima di morire, avesse manifestata la volontà di volerle tutte celebrate da Cornelio. Ma poichè Ferdinando ha dato solo incarico a Fabrizio suo nipote di far celebrare *quanto prima* 200 messe, è chiaro che nè Fabrizio poteva di tutte commetterne la celebrazione a Cornelio; nè Cornelio, saputa la disposizione di Ferdinando, poteva celebrarle tutte da sè. Dovevano, invece, spartirsi fra tanti sacerdoti, da potersi tutte celebrare quanto prima.

CONSULTAZIONE XCII.

Se è simoniaco il mettere intercessori per ottenere un beneficio.

Sommario. — 1. Proposta di un caso — 2. Che cosa è la simonia — 3. Dichiarazione del *munus a lingua* — 4. Quando non è simonia pattuire una mercede coll'intercessore — 5. Quando è simonia — 6. Ragioni che lo dimostrano — 7. Sono valide queste ragioni ? — 8. Ragione positiva in contrario — 9. Teologi che stanno per questa — 10. Regola pratica — È simoniaco il patto di soccorrere cause pie ? — 11. Soluzione del caso.

1. Cornelio brama conseguire un beneficio nella Cattedrale di B. — Che fa ? Conosce che Saprizio, rettore di una Chiesa, può molto sull' animo del Superiore, gli si raccomanda, promettendo di dare una grossa somma alla chiesa di lui (che ha bisogno di restauri) se gli ottiene il beneficio. Saprizio con-

---

(sei mesi) ; così 130 fra giorni 255 ; 150 fra giorni 285 ; 180 fra giorni 330 e così di seguito.

Questo computo sembra più razionale e più conforme al decreto *Ut debita*, il quale dà norme non solo per 100 messe, ma ancora per una. Del resto, il decreto stesso lascia qualche latitudine nei calcoli colle parole *plus minusve*.

sente; e perora presso il Sureriore, il quale conferisce il beneficio a Cornelio.

Si chiede:

1.° È simonia il mettere intercessori per ottenere un beneficio?

2.° È simonia il promettere di sovvenire a qualche chiesa?

3.° Sono simoniaci Cornelio e Saprizio; ed a che son tenuti?

2. Al primo — La simonia, come tutti sanno, è la deliberata volontà di comprare o di vendere qualche cosa spirituale o annessa alla spirituale (D. Th. 2, 2, q. 100, a. 1). Il prezzo per tale contratto può essere triplice: *munus a manu, munus a lingua, munus ab obsequio.*

3. È sembrato a taluni che il *munus a lingua* comprendesse altresì la intercessione per ottenere un beneficio. Ma il Suarez che riferisce la costoro opinione (*De simonia* cap. XL, num. 1 seqq.), la confuta solidamente. Il *munus a lingua* è quando il superiore conferisce il beneficio col patto che il beneficiato perori o interceda per qualche suo vantaggio; non già quando altri perori o interceda presso il superiore perchè conferisca il beneficio ad un terzo. E però insegna: « Postulare ab aliquo praelato ut conferat alicui beneficium sine promissione aliqua vel pacto, nunquam est sufficiens ad simoniam, nec illae preces habent rationem pretii, nec praelatus propter illas principaliter conferens beneficium, simoniam committit, licet alias peccare poterit. Haec est communis et recepta sententia ». — Potrebbe dunque peccare per altri capi, ad es. per ambizione, per ingiustizia, non mai per simonia, chi si raccomandasse al patrocinio di qualcuno per ottenere un beneficio.

4. Ma se con costui si pattuisca una mercede? Qui le opinioni dei TT. non sono concordi. Noi, secondo il nostro solito, sceveriamo ciò che ammettono tutti, da ciò che non tutti ammettono.

Ammettono tutti che non sarebbe simonia:

a) il pattuire una mercede coll'intercessore, non per l'intercessione stessa, ma per la fatica da sostenere, o pel danno da sopportare, p. es. se si dovessero intraprendere viaggi o perdere lungo tempo, purchè la mercede sia proporzionata a quella fatica o a quel danno (Ligor. L. III, n. 64; Less. L. II, c. 35, n. 46; La Croix L. III, p. I, n. 91);

b) il pattuire una mercede col servo del Vescovo perchè

faciliti la via per avere udienza, benchè ciò possa essere condannevole per altro capo, quando p. e. il servo a questo sia obbligato per officio (Ligor. *l. c.*, La Croix *l. c.*, Bonacina De simon. q. 4. punct. 1, § 2, n. 15);

c) il pattuire una mercede coll' economo del Vescovo per essere ammesso nella sua famiglia, e rendersi cogli ossequii accetto al Vescovo affine di ottenerne un beneficio; nel quale caso non si dà la mercede pel beneficio; ma per l'opportunità di acquistar meriti presso il Vescovo (La Croix *l. c.* n. 93);

d) il pattuire una mercede col servo del Vescovo perchè faccia subito conoscere la vacanza del beneficio, e così esser pronto a fare le pratiche opportune e lecite per conseguirlo (La Croix *l. c.* n. 94);

e) il pattuire una mercede col servo del Vescovo, disposto a mettere ostacoli, perchè li rimuova, benchè ciò sia non poco pericoloso, massime quando il servo può anche giovare col suo patrocinio (Ligor. *l. c.*);

f) il pattuire una mercede coll'avvocato perchè esponga solo i proprii meriti al Vescovo con esattezza e sincerità, senza intercedere, benchè, come dice S. Alfonso, è ben difficile far l'una cosa senza dell'altra (Ligor. *l. c.*, La Croix *l. c.* n. 14, Bonacina *l. c.* n. 16);

g) il pattuire una mercede coll' intercessore mediato, cioè affinchè questi interceda presso il confidente del Vescovo ed ottenga il desiderato beneficio; ciò si ha dal Sanchez e dal Vasquez come probabile, benchè questi reputino più probabile l'opposto; e il Diana col La Croix giudichino doversi nella pratica seguire quest'ultimo; S. Alfonso poi, secondo l'opinione del Diana, dubita di tale probabilità (Ligor. *l. c.* n. 65);

h) non il pattuire una mercede coll'intercessore, ma il promettergli gratitudine in generale, intendendo di non dare il temporale per lo spirituale e di non contrarre nuova obbligazione, ma di esporre solo l'obbligo suo *antidorale* cui può soddisfare per qualunque cosa (Diana P. 10, tr. 15, R. 5; La Croix *l. c.* n. 102).

5. In questi casi i DD. generalmente non riconoscono simonia. La riconoscono generalmente nel pattuire una mercede coll'intercessore immediato perchè questi perori presso il superiore affine di ottenere il beneficio. Così il La Croix *l. c.*, il

Bonacina *l. c.*, i Salmaticesi *De Sim.* c. 1, n. 52 et 53, S. Alfonso *l. c.*, D' Annibale *Summ.* P. III, n. 98 etc.

6. Le ragioni da questi allegate sono le seguenti:

1.° Si ha dalla Estrav. 2 *Se Sim.:* « Simoniam committi cum pecunia datur pro collatione.... favore aut mediatione ». Qui dunque si condanna di simonia la mediazione fatta per danaro, come si condanna la collazione (Ligor. *l. c.*).

2.° Il Cap. *Praesentium* 3, Caus. I, q. 5, dichiara doversi deporre un sacerdote per la cui ordinazione fu dato del danaro ad un familiare del Vescovo. Dunque anche la intercessione involge simonia (Salmant. *l. c.*).

3.° Il Cap. *Statuimus,* 107, Caus. I, q. 1, dice che i simoniaci altri sono ordinati simoniacamente da' simoniaci; altri simoniacamente dai non simoniaci; altri non simoniacameute dai simoniaci. Or gli ordinati simoniacamente dai non simoniaci non possono essere che gli ordinati per intercessione di altri presso il Vescovo (Salmant. *l. c.*).

4.° L'intercessione è la causa morale della collazione; or poichè quella si è comprata con danaro, presumesi perciò comprata anche questa con danaro (Suarez *l. c.* cap. 35 n. 15).

5.° S. Tommaso 2. 2. q. 100 a. 2 ad 5 insegna ch' è simoniaco *pecunia parare sibi viam ad rem spiritualem obtinendam.* Or chi col danaro procurasi valevoli intercessioni, *parat sibi viam ad beneficium obtinendum.* Dunque (Ligor. *l. c.*).

Queste ragioni, gravi senza dubbio, han mosso la generalità dei TT. a dichiarar simoniaco il procurarsi con danaro l'intercessione. S. Alfonso aderisce così a questa sentenza, da stimare improbabile l'opposta: « Et oppositum puto improbabile ».

7. Ma colla debita venerazione a questo gran Dottore ed agli altri TT., ci sia lecito di esaminare diligentemente le allegate ragioni, dalle quali non sembra potersi dedurre tale certezza da doversi bollare d'improbabile la sentenza opposta.

E quanto alla prima, il testo della cit. Estrav. *Cum detestabile, 2, de Simonia,* è il seguente: « Statuentes, praeterea, quod universi et singuli..., qui quomodolibet dando vel recipiendo simoniam commiserint, aut quod illa fiat mediatores extiterint seu procuraverint, sententiam excommunicationis incurrant... In virtute sanctae obedientiae iniungimus, ut eos omnes, quos simoniam huiusmodi commisisse, vel procurasse aut in eas mediatores esse sciverint.. per se vel per alios revelare

quantocius non omittant ». Qui dunque si parla di *mediatori* che *procurano* la simonia, di coloro, cioè, che s' intromettono fra il superiore e il beneficiato affinchè fra questi si conchiuda il contratto simoniaco ; non si parla d' intercessori come nel caso nostro.

In riguardo alla seconda ragione, il testo del cap. *Praesentium,* 3, Caus. I, q. 5, di Urbano II è così: « Praesentium portitorem quem parentum incuria, per pecuniam non Episcopo sed cuidam principum eius datam, invitum secerdotii dignitatem obtinuisse significasti, licet sancti canones deponendum esse testentur, tamen quia culpam istam nesciens et coactus commisit, et quia ab eodem ordine ut deponeretur, supplicavit ultroneus etc. » — Ma qui non si dice che il danaro fu dato per intercedere presso il Vescovo ; si dice solo che fu erogato ad un certo dei suoi principi cioè della sua corte) ; può essere che fu dato col consenso del Vescovo, donde sicuramente la simonia: ma ciò neanco ha che fare col caso nostro.

In ordine alla terza ragione, ecco il testo del cap. *Statuimus,* 107, Caus. I, q. 1, di Nicolò II: « Statuimus decretum de simoniacis simoniace ordinatoribus vel ordinatis: et de simoniacis simoniace a non simoniacis, et de simoniacis non simoniace a simoniacis ». Il dubbio sta a spiegare chi possa intendersi per ordinato *simoniace a non simoniaco.* I Salmaticesi dicono essere solo chi con danaro ottenne intercessione presso il Vescovo non simoniaco. Il ch. Ballerini però (*Op. Theol.* Tr. VI, n. 239) accortamente osserva non potersi nè doversi restringere a questo solo senso quelle parole. Per non simoniaci possono bene intendersi i Vescovi che ottennero la sede episcopale senza simonia, a differenza di altri che l' ottennero simoniacamente, e di cui si parla nei canoni seguenti 108 e 109. Possono anche intendersi i Vescovi ordinari di chierici, i quali ottennero il titolo simoniacamente. E neanco da ciò può argomentarsi bene pel caso nostro.

Alla quarta ragione si può rispondere che dal perchè fu comprata l'intercessione, non ne viene che debba presumersi comprata pur la collazione. L'effetto non è sempre della natura stessa della causa, come il generato è in ordine al generante. Da cause prave tante volte discendono effetti buoni. Inoltre vuolsi considerare col Ballerini *l. c.* che il reato allora è nella causa morale quando questa induca al delitto che nel caso sa-

rebbe la collazione non gratuita. Ma la collazione è affatto gratuita nel caso. Dunque. Finalmente come è causa morale la raccomandazione, pur sarebbe causa morale l'esporre i meriti, il dare informazioni: il che i DD. dicono ben lecito.

L'ultima ragione desunta dalle parole di S. Tommaso, neppur sembra soddisfacente. Ecco il testo dell'Angelico 2. 2. q. 100, a. 2 ad 5: « Antequam alicui acquiratur ius in Episcopatu vel quacumque dignitate vel praebenda, per electionem, provisionem, seu collationem, simoniacum esset adversantium obstacula pecunia redimere; sic enim per pecuniam pararet sibi viam ad rem spiritualem obtinendam. Sed postquam ius alicui iam acquisitum est, licet per pecuniam iniusta impedimenta removere ». Qui non si tratta del caso nostro, ma del *redimere pecunia adversantium obstacula:* ciò può aver luogo in chi con danaro allontana gli altri concorrenti; il che tutti dicono essere simoniaco. Il *parare pecunia ad rem spiritualem obtinendam* non devesi estendere tropp' oltre, perchè altrimenti vi verrebbero inclusi molti dei casi in cui neppur la comune de' TT. ammette simonia. Infatti anche il procurar con danaro di essere ammesso alla familiarità del Vescovo, di conoscer subito la vacanza del beneficio, di far noti al Vescovo i proprii meriti, di ottenere l'intercessione mediata è un *parare pecunia viam ad rem spiritualem obtinendam:* or tutte queste cose vengono riputate lecite generalmente dai DD.

8. Pare adunque che nessuna delle ragioni allegate per dimostrar simoniaco il danaro nella intercessione immediata, poggi sopra solido fondamento, da non potersene dubitare. Invece vi ha una ragione positiva e da non disprezzarsi, con che si può scagionar d'ogni labe simoniaca la intercessione a pagamento. Allora infatti si ha la simonia quando interviene il patto di dar una cosa sacra per un prezzo temporale. Ma la intercessione, da sola considerata, non è cosa sacra. Dunque non è simoniaca. E che la intercessione non sia cosa sacra, è chiarissimo sol che si consideri che l'officio di avvocato è meramante profano, e meritevole di compenso. Il beneficio poi si dà dal Vescovo che nulla sa di quel compenso, e si dà del tutto gratuitamente. Pare adunque estranea in questo caso affatto la simonia.

Nè si dica che quell'intercessione non è isolata, ma è in ordine al beneficio che si vuole ottenere. Imperocchè altro è la

intercessione, altro la collazione. Allora solo si confonderebbero quando il Vescovo fosse conscio di quel patto, e vi avesse ancor egli un vantaggio. In questo caso la collazione certamente sarebbe simoniaca. Ma quando il Vèscovo nulla sa, e niente di utile temporale gli viene da quel patto, non sembra che possa dirsi simoniaca la collazione.

Del resto abbiamo visto innanzi che i TT. dicono lecite molte cose che pure sono in ordine alla collazione; è vero che l'intercessione di cui parliamo influisce più immediatamente delle altre cose; ma *plus et minus non mutant speciem*: ammesso una volta il principio, non v' ha ragione valevole che vieti d'invocarlo anche nel nostro caso.

9. Questa nostra opinione è pure di Elbel (De Sim. n. 607) e di altri presso di lui; come ancora del chiaro Ballerini il quale dottamente ragiona di tal caso (*Opus Th.* Tr. VI, Sect. I, n. 335 seqq.), e del Gury che parlando della ragione degli avversarii dice: « Sed horum ratio valde infirma videtur » (Casus Vol. I, n. 287).

10. Non ostante ciò che fin qui abbiamo ragionato, non vogliamo negare il gran peso di autorità di quei tanto insigni TT. e neanco del tutto le loro ragioni. Diremo ancor noi con essi più comune e, se si vuole, ancor più probabile la sentenza che vieta il pattuir con danaro la intercessione immediata del nostro caso. Aggiungiamo doversi questa sentenza seguir nella pratica affine di evitare sconci e pericoli nella collazione de' beneficii. Però non crediamo che la sentenza opposta non meriti quel grado di probabilità onde *post factum* non si debba sturbare chi abbia già conseguito il beneficio, nè lo si debba credere incorso nelle pene.

11. Al secondo — Che è da dire poi se nella collazione di un beneficio il danaro non si dia al collatore, ma ad una qualche chiesa?

Ecco come insegna S. Alfonso (L. III, n. 66): « An sit simonia si promittas pecuniam alteri ad erogandam illam in eleemosynam alicui monasterio, vel pauperibus, si ille obtinebit tibi beneficium? Negant Salmanticenses cum Diana etc. Intellige si pecunia datur omnino gratis ut in eleemosynam, quae iam constituit titulum honestum excusantem a simonia sicut excusat titulus sustentationis. » — Non sappiamo intendere, per

verità, come si possa dar *gratis*, dopo il patto intervenuto *si ille obtinebit beneficium.*

Il Lacroix (L. III, P. I n. 100) propone anch'egli questo caso e così lo risolve: « Si quis promittat alteri se magnam pecuniae summam assignaturum in eleemosynam pauperibus vel pio loco, si conferat, vel impetret ei beneficium, Alloz *n. 30*, et Soria apud Lianam *p. 11. tr. 6. R. 31.* dicunt non esse simoniam, quia inter titulos excusantes a simonia est eleemosyna. » — Però tosto soggiunge: « Verum haec solum probant non esse simoniam iuris naturalis ita pacisci de dando beneficio sub onere dandi eleemosynam; est tamen et manet simonia juris Ecclesiastici, quia prohibentur omnes pactiones in materia beneficiaria. »

E che infatti i sacri canoni vietino qualsivoglia patto anche di cose pie in materia beneficiaria, lo si dimostra dal Cap. *Ex multis, 1, q. 3*, dove Alessandro II sancì: « Ut nullus cuiuscumque gradus clericus pro ecclesiae beneficio aliquid audeat conferre, aut fabricae ecclesiarum, vel donariis ecclesiarum, seu etiam quod pauperibus sit tribuendum, quia, teste Scriptura, qui aliquid male accipit, ut quasi bene dispenset, potius gravatur quam iuvatur. »

In materia di beneficii dunque tanto è promettere danaro al collatore, quanto promettere di erogarlo a cause pie: qualunque patto è vietato, se non per diritto divino, almeno per diritto ecclesiastico.

12. Al terzo — Or, venendo al nostro caso, Cornelio che si è raccomandato a Saprizio per intercedere presso il Vescovo colla promessa di una grossa somma da erogarsi alla Chiesa di Saprizio, se ha già ricevuto il beneficio, crediamo che possa star tranquillo secondo abbiamo dimostrato, senza riputarsi irretito di censure, nè in obbligo di ottener sanatorie. Nel caso poi ch'egli fosse colpevole, non gli sarebbe di scusa l'aver dato il danaro alla Chiesa, anzichè a Saprizio.

CONSULTAZIONE XCIII.

Chi debba dirsi vero inventore di un tesoro; e se le disposizioni di legge su tal riguardo obblighino in coscienza *ante sententiam.*

Sommario — 1. Proposta di un caso — 2. Inventore di nn tesoro è colui che prima lo scopre? — 3. È colui che primo lo occupa? — 4. Che dice la legge civile? — 5. Quale è dunqne il vero inventore? — 6. È chi materialmente trova il tesoro; ovvero chi dà gl' indizii necessasii per trovarlo? — 7. Disposizioni di legge circa la proprietà del tesoro — 8. Dottrina de' TT. — 9. Le dette prescrizioni di legge obbligano iu coscienza? — 10. Sôluzione del caso.

1. Tizio, dissodando un antico cimitero da lui comprato dal Comune, trovò una boccetta con entrovi la scritta: *15 Ott. 1784 — la prima zolla di questo recinto copre la salma di... due metri un grosso tesoro troverete: Vasetto R. A.* — Tizio fece scavare ivi d' intorno; ma trovò solo acqua in abbondanza e nulla più. Smessone il pensiero, recossi un dì, per certi suoi affari, da Francesco, uomo colto del luogo, il quale, parlandosi di quella scritta, volle leggerla. E apprendendo da Tizio che le lettere R. A. trovavansi incise sopra un mattone nel muro di cinta del cimitero, ad un'altezza di circa due metri, interpretò che il tesoro non dovea ricercarsi nell'area del recinto, ma rinchiuso entro quel muro dove erano incise R. A. — Tizio, pur facendo mostra di non credere a tale spiegazione, ruppe di soppiatto il muro e veramente rinvenne il tesoro. Di che, avuto sentore Francesco, richiede in coscienza la metà di quanto quegli ha trovato.

Or si domanda:

1.° Qual debba dirsi vero inventore di un tesoro, chi materialmente lo trova; ovvero chi dà gl'indizii necessarii per trovarlo?

2.° La legge civile che stabilisce, la metà del tesoro spettare al ritrovatore, obbliga in coscienza *ante sententiam iudicis?*

3.° È giusta in coscienza la pretensione di Francesco od il rifiuto di Tizio?

2. Al primo — Per conoscere qual debba dirsi inventore di un tesoro, fa d'uopo considerare per qual diritto può alcuno appropriarselo. Imperocchè, investigata la ragione onde si può acquistare una tale ricchezza, si può ben determinare la persona cui debba appartenere.

Qual è dunque il diritto, per cui si può far proprio un tesoro? Il D' Annibale così scrive (*Summ.* T. II, n. 130 nota 19 ed. III): « Ei (thesaurus) acquiritur statim ac illum detegere coepit; etsi nondum occupaverit: lex enim non occupanti thesaurum tribuit, sed inventori ». Lo stesso dice il Lehmkul (T. I, n. 914): « Inventor autem est ille qui *detegit thesaurum,* i. e. qui eruendo, vel res, quibus tegebatur thesaurus, removendo eum patefacit et animadvertit ». Lo stesso, il Marc (T. I, n. 883): « Ille est thesauri inventor, qui eum detegit, non autem qui eum apprehendit ». Da questo insegnamento dovrebbesi ricavare che il diritto sul tesoro sorge dalla notizia che uno abbia del tesoro medesimo, non già dall'occupazione.

3. Altri però non già alla notizia che se n' abbia, ma alla vera occupazione aggiudicano il diritto sul tesoro. Così il Porpora (Th. Mor. Tr. X, n. 177), parlando di un tesoro che si ritrova in fondo altrui, che però spetta metà all'inventore, metà al padrone del fondo, insegna: « Dominus fundi partem adquirit iure accessionis; inventor autem iure occupationis ». L' inventore adunque in tal caso può far sua metà del tesoro per diritto di *occupazione:* l'occupazione poi si definisce: « rei nullius, quae fieri privata potest, corporalis adprehensio animo sibi habendi » (Porpora *l. c.* n. 158). Il Gury dice lo stesso (Casus T. I, n. 522): « Ad hoc ut quis dicatur rem quampiam invenisse et inveniendo dominium acquisivisse, non sufficit quod rem prior viderit, sed requiritur ut prior eam apprehenderit ».

4. Questo insegnamento sembra anche consono al diritto. La nostra legge italiana chiaramente lo appoggia, prescrivendo nell' art. 711: « Le cose che non sono, ma possono venire in proprietà di alcuno, si acquistano coll' *occupazione.* Tali sono gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca, *il tesoro* e le cose mobili abbandonate ».

5. Quale dunque sarà la ragion vera onde si dimostra il diritto sul tesoro, la notizia di questo, ovvero la occupazione?

Che la occupazione sia necessaria per tal diritto, non v'ha dubbio alcuno. Giacchè nessun'altra ragione giuridica varrebbe

a coonestare il dominio sul tesoro. La semplice notizia non basta a far propria una cosa: quando questa è abbandonata, cede al primo fortunato che se la piglia, non già a colui che solamente la conosce.

Vero è che la occupazione onde si acquista il diritto di proprietà dev'essere formale, non solamente materiale; dev' essere, cioè, accompagnata dall' animo di far propria la cosa abbandonata, secondo la data definizione. « Dicitur, scrive il Porpora *l. c.*, demum *animo sibi habendi;* quoniam sola corporalis apprehensio, si talis non habetur animus, per se non sufficit ad dominium acquirendum, ea potissima ratione, quod dominium sit facultas potius ad animum spectans ».

Nella quistione poi, di cui trattiamo, vuolsi considerare che il diritto dell' occupazione si appartiene non a qualunque persona, ma all' inventore, giacchè la cosa essendo occulta ed abbandonata, chi la ritrova ha diritto di prenderla. Questi però può farla sua, quantunque non la prenda materialmente colla mano, purchè abbia intenzione di appropriarsene. Si ascolti il ch. Ballerini (Opus T. M. Vol. III, n. 139). « Quoad inventorem, ad quem spectat titulo inventionis thesaurus, advertendum, necesse non esse, ut qui invenit etiam manu apprehendat et occupet, sed satis est ut detegat, seu reperiat ac simul velit sibi acquirere. Hinc si quis primus viderit thesaurum, alius autem indicatum ab illo apprehendat ac velit prohibere, ne primus ille occupet: nihil impediret quominus priori illi ceu inventori adscribatur. Secus tamen dicendum, si quis artificem ad hoc conducat ut in quaerendo thesauro laboret. Est enim artifex veluti instrumentum, neque suo nomine, sed conductoris invenire censetur ».

Dal fin qui detto si può raccogliere che, per far proprio un tesoro nascosto, fa d'uopo 1.° che lo si ritrovi o se ne abbia notizia certa; 2.° che si abbia l'animo d'impadronirsene. Il primo, in cui queste due condizioni si avverano, può bene occupare il tesoro.

6. Or venendo allo esame del primo dubbio proposto se, cioè, inventore di un tesoro debba dirsi chi materialmente lo trova, ovvero chi dà gl'indizii necessarii per trovarlo, possiamo rispondere che se quest'ultimo commette al primo di trovare il tesoro nel luogo da lui certamente indicato, esprimendo la volontà di far suo il tesoro, egli dovrà dirsene inventore, col

diritto di appropriarselo. Se poi, consultato, abbia dato un suo parere intorno al luogo del tesoro, senza null'altro aggiungere, inventore non sarà egli, ma colui che di fatto va sul luogo a ritrovarlo.

7. Al secondo — Ma le disposizioni di legge sul dominio di un tesoro obbligano in coscienza *ante sententiam* ?

Ecco le disposizioni del nostro Codice italiano:

« Art. 714. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo ove fu trovato e per metà al ritrovatore.

« Tesoro è qualunque oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato, e del quale nessuno possa provare di essere padrone ».

« Art. 1561. L'enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accessioni.

« Ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo enfiteutico ».

La legge adunque attribuisce tutto il tesoro al padrone del fondo, ovvero all'eufiteuta (se in enfiteusi fu dato il fondo); e solo quando *per effetto del caso* fu trovato da altri nel fondo proprio, all'inventore devesi metà del tesoro.

8. Il fondo può essere o pubblico o sacro o privato; e padrone del fondo, può essere perciò o il fisco o la chiesa o un cittadino. I DD. insegnano che quando il tesoro si trova in luogo pubblico, benchè non per caso fortuito, pur l' inventore può prenderne la metà, dandone l'altra al fisco. Così dice il De Lugo, poggiando la sua dottrina sulle *Institut. Iustinian.* che non fan menzione di caso fortuito. Ecco le sue parole (De Iust. Disp. VI, n. 115): « Si quis fiscali loco, vel publico, vel civitatis, thesaurum invenerit, dimidium ipsius esse et dimidium fisci, vel civitatis: quod intelligitur sive ex industria inveniatur; hoc enim casu nulla fit differentia ».

Quando però il tesoro si trovi in fondo privato o ecclesiastico, sarà tutto del padrone, l'addove fu trovato non a caso, ma per industria. La ragione si è che fu violato il diritto del padrone con fare ricerche nel suo fondo senza consenso di lui. La cosa perciò muterebbe aspetto se si ottenne la sua venia, purchè si eseguano le condizioni che il padrone abbia voluto imporre nel dar quella venia.

9. Or queste prescrizioni di legge obbligheranno in coscienza subito *ante sententiam?* — Fa d'uopo distinguere l'un caso dall'altro. Diversa cosa è trovare il tesoro per caso fortuito, e diversa è trovarlo per industria. Quando lo si trova per caso furtuito, non si fa ingiuria a nessuno: e però giustamente la legge civile ne attribuisce metà al padrone del fondo, metà all'inventore: a quello per diritto di accessione; a questo per diritto di occupazione. L' uno e l' altro diritto è naturale; onde in tal caso la disposizione della legge che determina quel diritto, obbligherà subito *ante sententiam iudicis.* Così generalmente i T T. (V. Gury cum adn. Baller. et Palm. ed. XII Vol. I, n. 576; Porpora *l. c.;* Ligor. L. III, n. 601 etc.).

Quando poi per industria, e senza il consenso del padrone, il tesoro si trova in fondo altrui, la legge, in pena della ingiuria che si reca al detto padrone, vuole che a questo si aggiudichi tutto il tesoro. In siffatto caso la disposizione penale non obbliga subito in coscienza, ma *post sententiam iudicis.* È questo l'insegnamento comune de' T T. Ed il Porpora *l. c.* ne desume la ragione dal testo medesimo del diritto il quale, nel l. *Nemo in posterum un. C. de thesauris,* parlando dell'inventore non casuale dice: « totum hoc locorum domino reddere *compellatur* »; dove la parola *compellatur* indica chiaramente che trattasi di legge penale e *ferendae sententiae.*

Al terzo — Ora possiamo risolvere il caso proposto. Tizio trovò il tesoro nel foudo proprio; ma dietro le indicazioni fornitegli da Francesco: spetta a questo la metà del tesoro? A rigor di giustizia non gli spetta nè per diritto positivo, nè per diritto naturale. Non per diritto positivo; giacchè la legge favorisce l'inventore quando *per solo caso fortuito* questi trova un tesoro in fondo altrui: Francesco non l' ha scoverto per caso fortuito; ma solo ha dato dei suggerimenti a chi ne aveva in mano gl'indizii, ed a chi poi veramente l'ha trovato. Non per diritto naturale; giacchè nessun patto intervenne fra lui ed il padrone del fondo, per cui fosse questi obbligato a dargli parte del tesoro. D'altra parte, vedemmo sopra che quand' anche alcuno sappia pel primo il luogo del tesoro, e non ha l' animo d'impossessarsene, non si può dire con verità inventore di esso, col diritto di occuparlo. Nel caso, Francesco non fece altro che consigliar Tizio sul luogo del tesoro, senza manifestare intenzione alcuna di volerne parte.

Abbiamo detto *a rigor di diritto ;* imperocchè se non la giustizia, almeno la equità richiede che anche a Francesco si dia un giusto compenso di quel consiglio, senza del quale Tizio non avrebbe potuto trovare il luogo preciso del tesoro.

APPENDICE

I.

Facoltà della S. Congr. del Concilio circa le Composizioni (1).

Sacra Congregatio Concilii, Auctoritate SS.mi D.ni Nostri Pii PP. X, Ordinario N. N. facultatem ad quinquennium (2) duraturam concedit Christifideles

qui bona immobilia aut census aut iura Ecclesiae erepta sine eiusdem Ecclesiae venia acquisiverunt;

vel acquisita alienaverunt;

vel acquisierunt per emphyteusim;

vel acquisita per emphyteusim liberaverunt;

qui tanquam patroni vindicaverunt beneficia ecclesiastica et capellanias;

qui redemerunt legata pia aut canones aut iura irredimibilia;

vel ex redemptione iurium natura sua redimibilium cum damno Ecclesiae lucrati sunt;

qui decimas non solverunt:

---

(1) Queste facoltà, prima della Costit. *Sapienti consilio*, davansi dalla S. Penitenzieria secondo l'antico modulo che trovasi nel *Monitore Eccles.* Vol. VII, Par. II, p. 52 sg., e che è stato da noi commentato in queste nostre Consultaz. Morali, Cons. II. Ora sono di competenza della S. C. del Concilio, e questa le dà secondo il modulo che qui riportiamo e che non si allontana dall'antico se non in poche e piccole cose che noi nelle seguenti note facciamo rilevare.

(2) La S. Penitenzieria dava queste facoltà per un solo anno; la S. C. del Conc. le dà per cinque anni, per non costringere gli Ordinarii di ricorrere tanto spesso alla S. Sede.

et praedictorum omnium heredes et quoscumque successores, quoties ob aliquam ex praedictis causis gubernio aut aliis venditoribus solverunt aut solvere debent non ultra triginta libellarum millia, licet agatur de pluribus fundis (1), et si de decimis sermo sit, dummodo debitum hanc summam non superet, et si agatur de emphyteusi aut alio simili contractu, dummodo canon seu praestatio iuxta legem civilem computata respondeat capitali summae quae itidem non excedat triginta libellarum millia, de speciali gratia admittendi ad compositionem quae aequa videatur, servatis praesertim conditionibus et regulis quae sequuntur:

1. Procedatur de intelligentia aliorum Ordinariorum si quorum intersit, et de consensu eorum qui respectivas causas pias canonice repraesentant, aliorumque canonice interesse habentium; si vero agatur de bonis ad Mensam Episcopalem spectantibus, de consensu Capituli Cathedralis.

2. In quantitate aeque compositionis determinanda considerentur;

a) fundorum seu iurium valor realis eo tempore quo compositio initur;

b) pretium emptionis;

c) praesens oratorum status;

d) id in quo ipsi oratores cum damno Ecclesiae ditiores facti sunt;

e) onera pia, quorum, si adsint, praecipue ratio habenda est. Datur autem Ordinario facultas eadem condonandi ex toto vel ex parte, si eis satisfactum non fuerit, necnon eadem reducendi pro futuro iuxta vires sive ad tempus, sive in perpetuum pro diversa causarum et adiunctorum natura, supplente quantum ad missas et alia suffragia attinet SS.mo Domino de thesauro Ecclesiae.

3. Benignior esse potest compositio si pretium solutum vel canon assumptus, citra culpam emptoris vel emphyteutae, superet praesentem valorem fundorum; item pro eis qui coacti affrancarunt, et pro heredibus eorum qui bona vel iura eccle-

(1) La clausula *licet agatur de pluribus fundis* non era nell'antico modulo, ma venne poscia dichiarato che quando uno acquista dal Demanio dello Stato o da altri, che da esso li acquistarono, più fondi ecclesiastici, se l'Ordinario vuol permetterne la composizione, il valore non dei singoli, ma complessivo di essi, non deve eccedere la somma di lire 30 mila.

siastica ut supra iniuste possederunt, sed alias causas pias fundaverunt aut iuvarunt.

4. Ad compositionem adhortandi sunt etiam illi quibus concessum fuit bona aut iura supradicta ad nutum Ecclesiae retinere subscriptis conditionibus alias adsignatis; qui modus consulendi conscientiae fidelium non amplius conceditur.

5. Ordinarius quando agitur de fundis in quibus aliqua sita est ecclesia, vel agitur de rebus sacris mobilibus, oratores oretenus moneat de obligatione qua tenentur faciendi sub directione Ordinarii pro tempore quod poterunt pro sacrarum aedium et templorum conservatione, et res sacras nunquam in usus profanos convertendi seu deputandi, idque debitis modis notificandi suis heredibus et successoribus.

6. Nullum documentum peractae compositionis cuipiam tradatur; quod si illud omnino exigatur, Episcopus per se iis qui se composuerunt, poterit in scriptis id tantum declarare « eos omni obligatione conscientiae erga Ecclesiam ratione fundorum, canonum etc. etc. exemptos et solutos esse ».

7. Per has litteras eidem Ordinario fit quoque potestas hac ipsa ratione providendi etiam illis qui huiusmodi bona et iura acquirere, vendere, liberare, vindicare et redimere postulaverint; et si agatur de decimis, subducta computatione quae supra pro canonibus et praestationibus statuta est: quin ex eo praeter oratores eorumque heredes et successores alii releventur; et quod ad patronos attinet, dimisso prorsus iure patronatus activo (1), et quin laesa censeantur iura investitorum, si adsint.

8. Eidem Ordinario conceditur etiam facultas indulgendi iis qui super bonis habent imposita legata pia vel missarum onera, ut ea redimere valeant, data summa quae caute et utiliter investita, reditus sufficientes quotannis praebeat pro integro eorumdem onerum adimplemento (2).

---

(1) Si noti: *dimisso iurepatronatus activo.* Nell'antico modulo era solo: *dimisso iure patronatus;* e vuol dire che se può e deve cedersi il diritto di patronato attivo (il quale si può anche donare ad altri col permesso dell'Ordinario), non può cedersi il passivo senza venire meno alle tavole di fondazione e ledere il diritto dei terzi. Le offerte poi di composizione devono, in forza di queste facoltà medesime (n. 14), addirsi *favore causarum piarum ad quas de iure pertinent,* e quindi non si può disconoscere il diritto del patronato passivo. Del resto ciò è secondo la pratica usata per l'addietro dalla S. Penitenzieria (v. *Monit. Eccles.* Vol. VIII, Par. II, p. 258).

(2) Nell'antico modulo questo articolo era così espresso: « Eidem Ordina-

9. Harum litterarum vigore fas etiam sit Ordinario, sive per se sive per alias idoneas personas, etiam habitualiter delegandas, indulgendi fidelibus ut bona ecclesiastica a gubernio occupata vel ab iis qui a gubernio sine licentia S. Sedis illa acquisierunt, conducere, seu iam conducta retinere valeant, imposita illis aliqua eleemosyna favore personarum seu ecclesiarum, ad quos eadem bona de iure pertinent, quatenus conduxerint pretio, quod eiusdem Ordinarii, aut delegati, iudicio fuerit minus iusto, et obligatione faciendi quantum poterunt sub directione auctoritatis ecclesiasticae dioecesis pro conservatione praesertim sacrarum aedium ac templorum quae eisdem bonis fuerint adnexa (1).

10. Ordinario pariter tribuitur facultas, sive per se sive per alias idoneas personas, etiam habitualiter delegandas, permittendi emptionem et venditionem rerum mobilium vel inter mobiles adnumerandarum, quae ad Ecclesias aut loca pia spectant et a gubernio usurpatae fuerint, erogata aliqua eleemosyna favore ecclesiarum et personarum quibus res ipsae ablatae fuerunt, ab Ordinario aut delegato taxanda, quatenus emptio pretio minus iusto facta fuerit, et cum obligatione curandi pro viribus ut supellectiles, vasa ac utensilia sacra in usum aliorum ecclesiarum seu oratoriorum transferantur nec in profanos usus assumantur, remoto semper prudenter scandalo (1).

---

rio conceditur etiam facultas indulgendi iis qui super bonis habent imposita legata pia, vel missasum onera, ut ea redimere valeant data summa quae, computatis fructibus ad quinque pro centum, reditus sufficientes quotannis praebeat pro integro eorundem onerum adimplemento, et sub hac lege ut si praefata summa solvatur per publicas schedas vulgo *di consolidato,* ipsae schedae non computentur iuxta nominalem ipsorum valorem, sed iuxta pretium quod die solutionis effective in commercio habeant ». — Nel nuovo modulo si è tolto l'obbligo del 5 0[0 e del valore nominale pei titoli del debito pubblico. Si prescrive solo che il capitale, in qualunque fondo investito, purchè sicuro e di prim'ordine (come sono le rendite di quegli Stati che ispirano piena fiducia), debba fruttare al netto ciò che è necessario per l'intero adempimento degli oneri.

(1) I due articoli 9 e 10 non erano contenuti nell'antico modulo, ma le acoltà qui espresse davansi prima con un rescritto separato che avea per titolo: *Facultates de rebus mobilibus et conductionibus*. Noi ne demno il tenore con alcune annotazioni nel *Monit. Eccles.* Vol. VII, Par. II, pag. 107. Per queste si concede che il Vescovo possa delegarle, pure abitualmente, a persone idonee

11. Praeterea eadem S. Congregatio praelaudato Ordinario facultatem concedit sive per se sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam, ab eo ad hoc in singulis casibus subdelegandam, habitualiter vero pro iis contentis sub n. 9 et 10, oratores in praemissis culpabiles, postquam ut supra se composuerint, a censuris et poenis ecclesiasticis in quas propterea quomodolibet inciderint, Apostolica Auctoritate absolvendi cum congrua poenitentia salutari et reparatione scandali, meliori quo fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis (1).

12. In hoc indulto non comprehenditur facultas concedendi impositionem hypothecarum, neque reducendi canonem emphyteusis temporaneae vel nimis onerosae, circa quae recurrendum est in singulis casibus ad S. Sedem.

Item non comprehenditur facultas dispensandi ecclesiasticos viros super irregularitate in quam inciderint ob violatas censuras.

13. Qui ob paupertatem compositionem inire nequeut, absolvi poterunt ab Ordinario cum obligatione, ut si ad meliorem conditionem devenerint, Ecclesiae satisfaciant ac interim scandalum removeant.

Item qui statim nequeunt statutam compositionem solvere, si obligationem emittant de ea opportuno tempore solvenda ; remoto interim scandalo.

14. Pecuniae vero summas ex compositione acceptas, etiam tenues, ipse Ordinarius quamprimum et quam tutissime possit, favore causarnm piarum ad quas de iure pertinent, in titulos liberos (*valori al portatore*) quos viri competentes tutos agnoverint investire et ad nutum S. Sedis conservare satagat, neque alienet sine eiusdem venia, neque commutet nisi urgeat necessitas et tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem.

Quod si supradictae summae pertineant ad causam piam

(ai parroci, ai vicarii foranei ed anche a confessori di fiducia), essendo casi facilissimi ad accadere, e recherebbe disturbo l'obbligo di ricorrere volta per volta all'Ordinario.

(1) Notisi qui differenza fra le composizioni per gli affitti e per le cose mobili di beni ecclesiastici, e per quelle di altri beni o diritti. Per le prime possono assolvere dalle censure anche i delegati abitualmente ; per le seconde possono assolvere i delegati nei singoli casi. Notisi ancora che nell'antico modulo della S. Penitenzieria vi era la facoltà di assolvere anche coloro che comprano *res annonarias et funtus terrae.* Non facendosi qui motto di queste cose, sembra chiaro che la S. Sede, come insegnano alcuni TT. e secondo l'uso comune, non crede costoro irretiti di censura.

alterius dioeceseis, trasmittendae erunt ad eiusdem Ordinarium.

Si eaedem pertineant ad religiosos, requiritur, ut eis tradi possint, venia S. Sedis in singulis casibus.

Quod si summae spectarent ad causam piam extinctam, vel ad ecclesiam in qua divina officia amplius celebrari non valeant, ordinarius ipsarum fructus impendat in bonum alterius causae piae, praesertim ecclesiarum, presbyterorum et clericorum pauperum, prout melius in Domino iudicaverint, celebratis tamen missis et ceteris persolutis suffragiis, si quae praefinita fuerint.

15. Circa fundos vero seu iura, quorum valor excedit triginta libellarum millia, recurrendum erit ad S. Sedem in singulis casibus (1).

16. Ordinarius moneat confessarios ut, si ad poenitentes in periculo mortis constitutos et in praemissis culpabiles vocentur, prudenter compositionem urgeant: quod si haec obtineri nequeat vel quia tempus non suppetit vel ob alias rationabiles causas, satis erit si aegrotus eam heredibus imponat, vel serio promittat eam initurum, si convaluerit; remoto scandalo.

17. Ordinarius confessariis sibi benevisis, tempore Quadragesimae, vel sacrarum missionum, vel urgente paschali praecepto, facultatem concedere poterit absolvendi eos qui compositionem statim inire nequeunt, dummodo iidem serio promittant se intra duos menses ab accepta absolutione recursum habituros ad Ordinarium pro obtinenda compositione, remoto interim scandalo.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

---

(1) Si avverta che il limite di lire trentamila sulle facoltà dell' Ordinario riguarda non solo le composizioni sui beni e diritti ecclesiastici malamente acquistati, ma quelle pure sui beni e diritti da acquistare, o vendere, o liberare, o rivendicare, o redimere, come nei num. 7, 8, 9 e 10.

II.

Sulla condatta del sindaco cattolico nei così detti matrimonii civili.

Nella Consult. XL (pag. 226) abbiamo scritto sembrare a noi che l'azione del sindaco cattolico, il quale congiunge in vincolo civile due sposi impediti di contrarre da vincolo canonico, debba dirsi cooperazione materiale, più che formale, e quindi lecita laddove soprastino mali gravissimi o pubblici o privati.

Contro di questa nostra opinione un degnissimo e dotto professore (Prof. Carlo Gorla degli Oblati di S. Carlo) così scriveva nella *Scuola Cattolica* di Milano in una recensione sulla 2.ª ediz. di quest'opera: « Mi rimane però qualche dubbio. Alla « pagina 203, 5, si fa la domanda: *Che è a dire quando al sin-* « *daco si presenti* (pel matrimonio) *chi sia già sposato con al-* « *tri innanzi alla chiesa... Quanto a chi sia legato da matri-* « *monio, vi è non solo la illiceità, ma altresì la ingiustizia* « *verso la prima e vera moglie ed ai figli avuti da costei;* « *onde s'egli non risarcisce questi danni, è tenuto in coscienza* « *a risarcirli il sindaco che, sanzionando la formalità civile,* « *cooperò efficacemente alla detta ingiustizia. In questo caso* « *il sindaco, anche col timore di grave danno, dovrà ricusarsi.* « *— Ma se si trattasse del pericolo della vita o di gravissimi* « *mali? o se al comune sovrastassero danni incalcolabili,* « *qualora il buon sindaco venisse rimosso?* La risposta inclina « alla liceità (non dico: È per la liceità): quantunque l'autore « si rimetta *alla saggezza dei dotti.* — A mio debole parere an- « che per questo caso estremo varrebbe la risposta della S. « Penitenzieria 28 Nov. 1883 (Bucceroni, *Enchirid.* edit. I. pa- « gina 52 e Lehmkul, vol. II, pag. 868 edit. VI): " il sindaco « non può in verun modo prestarsi ad un atto così contrario « alla santità del matrimonio. Quindi qualunque siano le circo- « stanze del caso, deve assolutamente astenersi da tale assistenza « ancorchè ne seguisse che dovesse dimettersi. „ Ved. pure « Ballerini *Opus. Theol. Moral.* Vol. VI n. 825, 9; Gasparri *de* « *Matrim.* n. 1230 et seqq. »

Facciamo però osservare che vuolsi ben distinguere, in fatto di cooperazione, i danni gravi dai gravissimi e i danni privati dai comuni. Perchè si possa cooperare ad un altrui fallo, talvolta basta il danno grave e privato; talvolta questo danno non basta, ma si richiede il danno gravissimo e comune. « Eo

maior (insegna il Gury, *Comp. Theol. Mor.* Vol. I, n. 249, III) requiritur ratio ad cooperandum, quo propinquior et maior est cooperatio, quo probabilior et pei or est effectus secuturus, — quo probabilius est, te non cooperante, alterum non peccaturum, — quo magis peccatum iustitiae vel charitati repugnat ».

Nel caso da noi proposto, quando cioè si presentasse al sindaco per essere congiunto in vincolo civile chi sia già sposato con altri innanzi alla Chiesa, ovvero gli comparisse dinanzi un prete od un frate apostata, perchè possa unirli in detto vincolo, non basterebbe un semplice danno grave che ne tema il sindaco e nemmeno la sua dimissione. Lo abbiamo già detto e dimostrato chiaramente. Gli autori citati dall'egregio prof. Gorla parlano appunto di questo danno grave : Così il Ballerini *l. c.;* così il Gasparri *l. c.;* così pure la risposta della S. Penitenzieria del 28 ottobre 1883, riferita dal Buccerone e dal Lehmkul *ll. cc.,* la quale pel danno da temersi suppone che il sindaco *dovesse solo dimettersi.*

Noi parlammo di danno non grave solamente, ma gravissimo : nè di danno solo privato, ma ancor comune. Dimostrammo come la sola formalità civile, sonsiderata in sè, non è intrinsecamente mala (1). Ecco come noi ragionammo : « Il matrimonio civile non è per nulla matrimonio : è una formalità che in sè assicura gli effetti civili del matrimonio a coloro che lo compiono. Assolutamente non potrebbe stare il matrimonio ecclesiastico con uno e la formalità civile con altro ? È vero che quando l'uomo e la donna si presentano al sindaco hanno intenzione di unirsi come coniugi e di non tener conto del vero matrimonio celebrato con altri. Ma, assolutamente parlando, la formalità civile, non essendo vero matrimonio, non impedisce per sè che si possano compiere i veri doveri matrimoniali contratti prima... È vero qui che la formalità civile *proxime influeret* in quella serie di turpissimi reati ; ma per ciò noi diciamo che un sindaco non potrebbe cooperarvi se non sotto il pericolo di danni gravissimi privati o pubblici ».

Ed argomentammo la soluzione di questo caso da casi simili, risoluti dai DD. : « Il servo, dicemmo, che sostiene sulle spalle il padrone, o che gli regge la scala per fine di stupro, ovvero che gli reca le chiavi o la spada per andare ad

(1) Intorno a ciò dice il Gasparri *l. c.:* « S. Poenitentiaria, S. C. S. Officii, aut S. C. Inqu. proprie non affirmant hanc assistentiam esse intrinsece malam ».

uccidere un innocente, dalla comune de' teologi, fra i quali S. Alfonso, è scusato dal peccato e dall'obbligo del risarcimento dei danni, quando gli sovrasti il pericolo della morte, o di mali gravissimi (v. Ligor. L. II, n. 60 e L. III, n. 571 *Secus autem*). E la ragione è questa: che le dette azioni, non essendo intrinsecamente male, vengono coonestate dalla causa giusta e proporzionata. « Nos, dice S. Alfonso, *l. c.*, ex propriis principiis rem assumentes, censemus patenter probasse quod in neutro casu cooperationes illae, iusta et proportionata causa interveniente, sunt intrinsece mala ». — Or, non potrebbe dirsi lo stesso nel nostro caso? Il matrimonio civile non potrebbe paragonarsi alla scala per stuprare ed al ferro per uccidere o rubare? Parrebbe che sì; giacchè, come porgere la scala ed il ferro è per sè azione indifferente, così ancora è indifferente il celebrare la formalità civile, che nulla ha che fare col vero matrimonio.

Possiamo ora aggiungere che altri e valorosi Autori sentono qui come noi e forse più di noi. Si ascolti il Santi, il quale si accinge a risolvere lo stesso caso nostro (L. IV, tit. III, n. 55 seq.): « Quid vero si fideles non possint ob impedimentum contrahere matrimonium christianum in forma Tridentini, habiles vero sunt ad contrahendum matrimonium civile, vel ex mala animi dispositione, praevideantur matrimonium coram Ecclesia contracturos non fore? Poteritne officialis operam suam praestare in matrimonii civili celebratione?

« Omittimus hypothesim publici scandali, quod ex assistentia officialis posset in populo derivare, quo in casu solutio quaestionis penderet a qualitate scandali, quod vitandum esset.

« Restringimus hypothesim et cooperationem quam secluso etiam scandalo hebere potest officialis in illicita celebratione contractus civilis, et in effectibus malis, qui inde sequuntur. Haec cooperatio per se mala est et reprehensibilis; ex lege enim caritatis nemo potest facto suo concurrere in malum proximi sui.

« Verum ex natura legis caritatis, quae in genere non obligat cum gravi praeiudicio proprio, malitia cooperationis potest attenuari, imo etiam tolli, si officiali praesto sint validae rationes ad assistentiam et operam suam exhibendam simulque pro parte sua studeat evitare malum proximi sui. Gravis autem ratio ad praestandam adsistentiam esset debitum officii sui, et periculum amittendi officium ipsum, quoties renueret caeremoniae matrimoniali adesse.

« Satis autem officialis studebit evitare peccatum contrahen-

tium si eisdem prudenter et caute admoneat, eorum matrimonium esse solum caeremoniam civilem, et nihil prorsus valere coram Ecclesia, immo ab eadem interdici, ob impedimentum, quo ipsi contrahentes ligantur.

« Porro circa onus admonendi contrahentes, animadvertunt distinguendum esse impedimentum notorium quod facile cognosci et demonstrari possit, et occultum vel dubium impedimentum, quod illico non cognoscitur. Officialis enim civilis non tenetur inquirere utrum contrahentes ligentur impedimento Ecclesiastico, sed solum pro ratione sui officii debet videre utrum verificetur, inquirere ex. gr. utrum contrahentes sint in tertio vel quarto gradu affinitatis.

« Quare merito tradunt doctores, onus admonendi contrahentes urgere officiales solummodo in casu impedimenti notorii, quod facile dignosci et facile ipsis contrahentibus posset declarari, non autem in casu impedimenti occulti, quod specialem exposcit inquisitionem ut cognoscatur nec facile contrahentibus demonstrari potest ».

Il Gasparri che riferisce queste parole del Santi, vede in esse quasi una sentenza della S. Penitenzieria. Infatti egli scrive (De Matr. Vol. II, n. 1230): « Quamquam Santi non citet S. Poenitentiariam, tamen nonnulli suspicantur hanc doctrinam ex iurisprudentia ipsius S. Poenitentiariae desumpsisse, cuius fuit per plures annos canonista et tandem Regens per paucos menses ante mortem; secus enim homo eximiae humilitatis et timiditatis hanc doctrinam in re adeo salebrosa ita incunctanter non dedisset ».

Checchè sia di ciò, a noi sembra troppo benigna la dottrina del Santi: non reputiamo giusta causa, per unire in vincolo civile chi sia legato legittimamente con altri, la perdita della carica di sindaco, e molto meno il dovere di adempiere l' officio proprio: neanco però oseremmo condannare chi ciò faccia per evitare danni gravissimi proprii o del comune, non trattandosi di cosa per sè stessa intrinsecamente mala.

Di questa opinione è ancora il Gasparri, in quale, pur riconoscendo probabile e da potersi seguire in pratica la dottrina del Santi, perchè poi il giudice o il sindaco possa unire in matrimonio chi siasi divorziato civilmente dal vero coniuge, richiede una causa gravissima non solo privata ma ancora pubblica (l. c. n. 1231): « Proinde incommodum sufficiens ad obligationem charitatis declinandam debet esse gravissimum, non privatum tantum ». Ciò starebbe forse bene pei luoghi, dove è sancito il divorsio civile, « et interest, dice il detto A. *l. c.*, societatis ne

funesta divortii civilis lex radices in populi moribus figat » ; ma considerata in genere la cosa, potrebbe pur bastare un male gravissimo anche privato.

Ecco dunque come la nostra modesta opinione trovasi avvalorata dal suffragio ancora di dotti e autorevoli scrittori ; e potremmo aggiungere di insigni altri personaggi costituiti ancora in dignità, che se ne avvalsero per la pratica.

Fine del Vol. I.

IMPRIMATUR
Fr. Albertus Lepidi *Ord. Praed. S. P. A. Magister.*

IMPRIMATUR
Franciscus Faberi *Urbis Vicariatus Adsessor.*

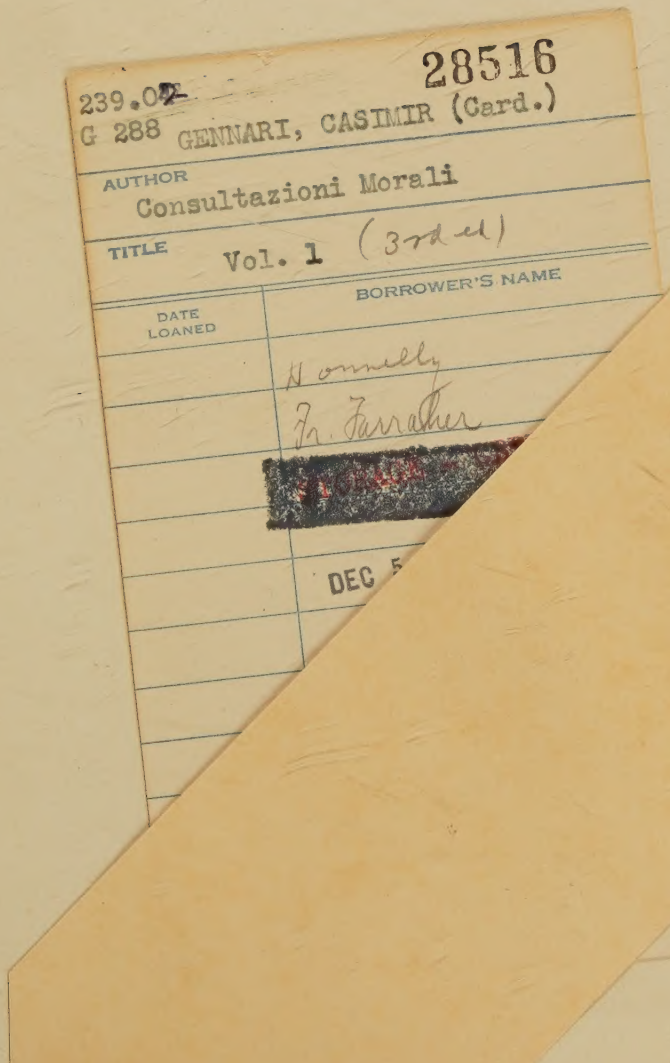
239.02
G 288 GENNARI, CASIMIR (Card.)
28516
AUTHOR
Consultazioni Morali
TITLE
Vol. 1 (3rd ed)
DATE LOANED
BORROWER'S NAME
Donnelly
Fr. Farrahar
DEC 5
28516